Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

5604. d. 17

MANUALE

DEL

PROCESSO CIVILE AUSTRIACO

OSSIA

RACCOLTA ORDINATA DELLE LEGGI

RELATIVE ALLA CIVILE PROCEDURA

CON SPIEGAZIONI E COMMENTI

PER CURA

DEL DOTTOR CESARE SONZOGNO

MILANO

PRESSO LORENZO SONZOGNO EDITORE-LIBRAJO

Corso Francesco, N. 602.

1854.

Digitized by Google

TIPOGRAFIA RONCHETTI

Digitized by Google

PREFAZIONE

Scopo del presente lavoro è quello d'offrire ai cultori delle scienze legali, e ai giovani in ispecie che sono chiamati alla carriera del foro, un comodo volume che compendiosamente racchiuda le disposizioni tutte relative al Processo Civile colle necessarie dilucidazioni; di esporre in esso le opinioni degli scrittori e dei pratici giureconsulti nei casi dubbii e nella soluzione di ragguardevoli quistioni, corroborandole coll'autorità dei giudicati più importanti dei Tribunali; di porgere così una guida alla retta interpretazione ed applicazione della Legge di procedura, riunendo in un sol tutto, colle sanzioni del Regolamento generale, quelle desunte da varii paragrafi de' Codici Civile, di Commercio e Penale, nonchè da tutte le posteriori disposizioni emanate fino al dì d'oggi.

Parve al compilatore, nell'accingersi a tal fatica, potesse tornar essa giovevole ad ogni classe di persone che ha ingerenza negli affari giudiziarj, e risultasse fors'anche indispensabile, stante la molteplicità delle Leggi di procedura che debbonsi consultare sparse in molti volumi; per cui vive nella lusinga di un favorevole accoglimento, avendo egli, più che nel far isfoggio di erudizione, posto ogni cura nella scelta delle raccolte cognizioni, nell'unione delle molte recentissime Leggi pubblicate per la riorganizzazione giudiziaria del Regno Lombardo-Veneto, e nell'ordinata e chiara esposizione delle materie.

Digitized by Google

Digitized by Google

PROSPETTO DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUEST' OPERA.

Parte Prima

Capitolo 1.° *Dei Giudizii civili nel Regno Lombardo-Veneto.* — Cap. 2.° *Sfera d'azione dei Giudizii civili.* — Cap. 3.° *Sfera d'azione dei Giudizii militari in affari civili.* — Cap. 4.° *Competenza ed incompetenza delle Autorità giudiziarie in genere.* — Cap. 5.° *Leggi organiche per le Autorità giudiziarie.*

Parte Seconda

Annotazioni al Regolamento generale del Processo civile Austriaco, precedute da alcuni cenni sulla storia del medesimo, e dalla soluzione di alcune importanti preliminari quistioni.

Parte Terza

DELLE PROCEDURE SPECIALI.

Capitolo 1.° *Processo sommario.* — Cap. 2.° *Procedura cambiaria.* — Cap. 3.° *Procedura in affari mercantili.* — Cap. 4.° *Procedura presso le Istanze giudiziali militari.* — Cap. 5.° *Procedura sulle disdette dei contratti di fitto e di pigione.* — Cap. 6.° *Procedura sommariissima per turbamento di possesso.* — Cap. 7.° *Procedura in affari matrimoniali.* — Cap. 8.° *Procedura esecutiva.* — Cap. 9.° *Procedura per le prenotazioni.* — Cap. 10.° *Procedura per la dichiarazione di morte d'un assente.* — Cap. 11.° *Procedura per la purgazione di fondi dalle ipoteche.* — Cap. 12.° *Esecuzione privilegiata fiscale.*

Indice *copioso alfabetico delle materie.*

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO.

Dei Giudizii civili nel Regno Lombardo-Veneto e loro sfera d'azione.

Giudizio civile è il complesso di più istituti diretti a far valere immediatamente il diritto privato. Il modo con cui si fa valere il diritto costituisce il *processo civile*.

Abbiamo detto che il Giudizio civile si compone di più istituti, poichè in fatto ve ne ha uno principale che è chiamato a *giudicare* del diritto civile ed è il *giudizio civile* propriamente detto: gli altri poi sono meramente accessorii, cioè il protocollo degli esibiti, il protocollo di consiglio, l'ufficio di spedizione, l'istituto dei servi d'ufficio, l'ufficio dei depositi.

I Giudizii civili nei loro rapporti d'inferiorità o di superiorità si dividono in giudizii di *prima*, di *seconda* e di *terza istanza*, dicendosi *inferiori* quelli della prima istanza, *superiori* gli altri. La necessità dell'istituzione di più istanze riconosciuta da quasi tutte le legislazioni dei popoli meglio governati a tutela dei privati diritti rende viemaggiormente commendevole il nostro sistema delle tre istanze, in cui solo la conformità di decisioni di due diversi tribunali, l'uno inferiore e l'altro superiore, può costituire la cosa giudicata, e in cui per titolo di manifesta ingiustizia si può benanco ricorrere contro due conformi decisioni all'ultima suprema Istanza.

Per l'interna loro costituzione i Giudizii civili si distinguono anche in *collegiali* e *non collegiali* secondochè la podestà di giudice viene esercitata da un corpo morale (più persone) o da una sola persona.

Rapporto alla loro competenza si dividono pure li Giudizii civili in *personali*, *reali*, *causali* e *misti*. *Personali*, se la competenza del giudizio dipende dalla qualità personale e dal domicilio delle parti. *Reali*, se la causa da cui dipende la loro competenza è l'immobilità della cosa controversa e la sua posizione in un dato luogo in cui, per voler Sovrano, e a norma degli scompartimenti territoriali, s'estende la giurisdizione del giudizio stesso. *Causali*, se all'incontro la causa da cui dipende la competenza è un'altra qualità della cosa. *Misti*, quando sono all'un tempo e personali e reali e causali.

Digitized by Google

Quando un giudizio è competente, secondo le prescrizioni della legge, per una determinata persona o cosa, dicesi *foro*, ma questa parola vien presa di solito anche nel significato di Giudizio o Tribunale.

Apposite leggi determinano la sfera d'azione dei Giudizii civili e militari, cioè la Patente Imperiale 20 novembre 1852 che contiene la Norma di Giurisdizione civile, la quale ebbe vigore col 2 novembre 1853, e la Patente Imperiale 22 dicembre 1851, risguardante la sfera di competenza dei Giudizii militari si in materie penali che civili.

Riporteremo la prima Patente per esteso, e la seconda nella parte che risguarda le materie civili.

CAPITOLO SECONDO.

Sfera d'azione dei Giudizii civili.

PATENTE IMPERIALE

DEL 20 NOVEMBRE 1852,

obbligatoria pel Regno Lombardo-Veneto, colla quale per questo Regno si emana una nuova Norma sulla sfera d'attività e la competenza dei Giudizi in affari di diritto civile (Norma di giurisdizione civile), e si stabilisce ch'essa debba entrare in vigore simultaneamente coll'attuazione dei Tribunali e delle Preture che vi saranno sistemati di nuovo.

NOI FRANCESCO GIUSEPPE I, per la grazia di Dio Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e Boemia, Re di Lombardia e Venezia ecc., ecc., ecc.;

Sentiti i Nostri Ministri ed il Nostro Consiglio dell'Impero, abbiamo risoluto di emanare pel Regno Lombardo-Veneto una Norma sulla sfera d'attività e sulla competenza dei Giudizi in affari di diritto civile in armonia coi principii fondamentali sulla sistemazione giudiziaria stabiliti nella Nostra Patente del 31 dicembre 1851. Ordiniamo pertanto pel detto Regno come segue:

Art. 1. La presente Legge sulla sfera d'attività e sulla competenza dei Giudizi in affari di diritto civile entrerà in vigore nel Regno Lombardo-Veneto contemporaneamente all'attuazione dei Tribunali e delle Preture che vi saranno sistemati di nuovo.

Art. 2. Da questo giorno pertanto le Preture, le Preture urbane ed i Tribunali provinciali nuovamente sistemati, eserciteranno la giurisdizione a norma delle prescrizioni contenute in questa Legge per le Preture, le Preture urbane ed i Tribunali provinciali, in tutti quei nuovi affari di diritto tanto contenziosi, che non contenziosi, che si produrranno innanzi ai medesimi; gli affari invece che al tempo dell'attuazione di questa Legge pendono tuttora presso i precedenti Giudizi, dovranno di regola continuarsi fino alla ultimazione dai Giudizi rimasti o sottentrati in luogo di quelli, colla limitazione peraltro che

Digitized by Google

gli atti sopra eredità, tutele e cure debbano essere rimessi ai Giudizi di nuova sistemazione tosto che entri in vigore questa Legge, ed invece gli affari contenziosi debbano continuarsi fino a che la sentenza definitiva sia passata in giudicato in prima istanza, ma l'esecuzione debba già chiedersi ai nuovi Giudizi.

Art. 3. L'Ufficio del Gran Maresciallo di Corte vien conservato nell'esercizio della giurisdizione sui Membri della Casa imperiale e sulle persone alle quali compete o venne concesso per ispeciali disposizioni il diritto di esterritorialità.

La giurisdizione esercitata prima da questo Ufficio sopra altre persone compete ai Giudizi ordinarii. — Qualora peraltro negli imperiali edifizi di Corte, o palazzi di villeggiatura in Vienna o nei suoi prossimi dintorni, od in altre abitazioni di Membri della Casa imperiale o di persone esterritoriali debbasi procedere ad un atto giudiziario contro una persona che vi abiti, e sia soggetta alle Autorità giudiziarie ordinarie, queste si rivolgeranno a tal uopo al Gran Maresciallo di Corte, a meno che si trattasse soltanto di una intimazione giudiziaria.

Art. 4. Quali persone ed affari di diritto soggiacciano alla giurisdizione militare, è determinato dalla Norma di giurisdizione militare.

Art. 5. Coll'attuazione di questa Legge cessano d'aver forza tutte le disposizioni sulla competenza in affari di diritto civile che sussistevano in addietro nel Regno Lombardo-Veneto, e specialmente la Norma di giurisdizione del 29 settembre 1819, con tutte le Ordinanze che a tale materia si riferiscono.

Art. 6. Cessando anche ogni privilegio pel Fisco, questo sottostarà in avvenire tanto come reo convenuto, quanto come attore ai Giudizi del luogo, in cui risiede l'Ufficio fiscale chiamato a rappresentarlo, soltanto nelle liti che hanno origine da contratti conchiusi prima del giorno dell'attuazione di questa Legge.

Art. 7. Gli imperiali Consolati austriaci che si trovano all'estero, eserciteranno anche d'ora in avanti la giurisdizione loro assegnata, giusta le speciali relative prescrizioni.

Art. 8. Colla presente Legge non si alterano punto le disposizioni relative alla giurisdizione contenute in trattati sussistenti con Potenze estere (*a*).

Art. 9. Il Nostro Ministro della giustizia è incaricato della esecuzione di questa Patente.

Dato nella Nostra capitale e residenza di Vienna il venti novembre dell'anno mille ottocento cinquantadue, quarto dei Nostri Regni.

FRANCESCO GIUSEPPE, *m. p.*

(L. S.)

Conte Buol Schauenstein, *m. p.* Krauss, *m. p.*

Per ordine sovrano
Ransonnet, *m. p.*

(*a*) Vedansi le osservazioni in fine al Capitolo.

Digitized by Google

LEGGE

sulla sfera d'attività e sulla competenza dei Giudizi in affari di diritto civile, pel Regno Lombardo-Veneto.

CAPO PRIMO.

Della giurisdizione in generale.

§ 1. Venendo incoato un affare in oggetti tanto contenziosi che non contenziosi, ogni Giudizio dovrà tosto accuratamente esaminare la propria competenza tanto in riguardo alle persone che all'oggetto, e quindi dovrà respingere d'ufficio le parti nei casi in cui trova manifestamente non fondata tale competenza, od in cui, in forza di speciali prescrizioni, non ha luogo in generale la procedura giudiziaria (*b*).

§ 2. In quanto la giurisdizione in affari contenziosi sembri fondata secondo i dati dell'attore, e l'inesattezza di questi non sia già precisamente nota al Giudizio, si accetterà l'istanza e si lascerà in facoltà del reo convenuto di produrre l'eccezione dell'incompetenza di foro (§ 48).

Negli affari di diritto in oggetti non contenziosi ed all'atto dell'aprimento di un concorso, il giudice dovrà esaminare d'ufficio i rapporti che determinano la competenza, e, quando occorra, domandarne più precisi schiarimenti alle parti interessate.

§ 3. Le quistioni sulla competenza insorte fra Autorità giudiziarie di prima istanza, che siano amendue soggette allo stesso Giudizio superiore, saranno decise da quest'ultimo.

Che se ognuno dei Giudizi contendenti è sottoposto ad un diverso Giudizio superiore, i due Giudizi superiori preposti decideranno di comune accordo. Non riescendo essi a mettersi d'accordo, oppure nascendo quistione fra due Giudizi superiori sulla loro propria competenza, la decisione spetta alla suprema Corte di giustizia.

Nel frattempo non può rimaner sospesa l'amministrazione della giustizia, ma il Giudizio che è intervenuto pel primo nell'affare, continuerà la procedura fino a che sia decisa la quistione.

§ 4. Nel caso che la competenza di un Giudizio austriaco, riguardo ad una persona appartenente ad estero Stato o riguardo ad una sostanza straniera, sia contestata da un Giudizio di uno Stato estero, il giudice austriaco non potrà continuare la procedura oltre a quanto è necessario per motivi di pubblico riguardo o per l'assicurazione dei diritti privati. Egli è tenuto a subordinare il caso con tutti gli atti, per mezzo del Giudizio superiore, alla suprema Corte di giustizia, la quale li trasmetterà al Ministero della giustizia insieme col proprio parere.

§ 5. Nascendo dubbio sulla competenza fra Autorità giudiziarie ed Autorità amministrative, si osserveranno in proposito le vigenti norme.

(*b*) Vedansi le osservazioni in fine al Capitolo.

Digitized by Google

§ 6. Negli affari di diritto regolarmente introdotti presso un Giudizio, questo rimane competente fino alla loro ultimazione, quand'anche gli interessati fossero passati sotto altra giurisdizione durante la trattazione.

§ 7. I casi in cui può declinarsi un Giudizio altrimenti competente, sono determinati nella Legge organica per le Autorità giudiziarie. In questi casi, sopra istanza dell'una o dell'altra parte, o dietro rapporto del Giudizio che è impedito dall'esercitare la sua giurisdizione, il Giudizio superiore dovrà delegare un altro Giudizio (*c*).

§ 8. Anche fuori del caso di un legale impedimento si lascia in facoltà del Giudizio superiore di delegare per motivi di convenienza, in luogo di un Giudizio ad esso sottoposto, un altro Giudizio del proprio circondario.

§ 9. Ogni Giudizio ha pure diritto di dare esecuzione da sè ai proprii ordini entro il suo circondario giurisdizionale.

Soltanto per l'esecuzione di ordini giudiziari relativi ai beni immobili si osserverà il disposto dal § 51.

Presso quali Giudizi del resto debbasi domandare l'esecuzione in affari contenziosi, e debbansi trattare e decidere le controversie occorrenti durante l'esecuzione, è determinato nelle Norme sulla procedura esecutiva (§§ 65-68).

§ 10. Il giudice non può intraprendere da sè alcun atto di giurisdizione fuori del circondario del proprio Giudizio. I Giudizi di altri circondari giurisdizionali sono peraltro tenuti, dietro istanza del giudice, presso cui trovasi pendente l'affare, ad eseguirne le disposizioni.

§ 11. Anche negli affari a cui il giudice stesso avrebbe diritto di dar corso, egli dovrà chiedere l'assistenza di altri Giudizi, quando possa con ciò facilitarsi l'opportuno trattamento od evitarsi un inutile dispendio. Dovranno pertanto in ispecial modo i Tribunali provinciali procurare l'esecuzione delle disposizioni da loro emanate, col mezzo delle Preture che trovansi nel loro circondario, in quanto ciò riesca a sollievo delle parti.

Tuttavia un Giudizio può sempre rimettere ad altre Autorità soltanto singole operazioni d'ufficio, ma non mai la decisione finale di un affare di diritto quando non vi concorra la superiore approvazione.

§ 12. Per Provincia a'sensi di questa Legge s'intende il circondario giurisdizionale più esteso di ogni singolo Tribunale provinciale e Tribunale di commercio (Senato di commercio). Con questa disposizione peraltro non si restringe il concetto stabilito giusta le leggi civili generali, secondo il quale per Provincia s'intende l'intiero territorio soggetto alla Luogotenenza di Milano, od a quella di Venezia.

Del resto i Tribunali provinciali eserciteranno la giurisdizione in questo loro circondario più esteso soltanto nei casi espressamente indicati al § 14 ed in altri di questa Legge, specialmente nei §§ 32, 50, 54, 59, 66, 74, 83; ed all'incontro nel loro circondario più

(*c*) Vedansi le osservazioni in fine al Capitolo.

Digitized by Google

ristretto, cioè nel luogo di loro residenza nelle città e nella periferia ad esse assegnate, compete loro l'intiera giurisdizione, eccettuati peraltro quegli affari di diritto, che sono riservati alle Preture colà istituite.

Nei §§ 15, 37, 46, 54, 65, 72, 78 e 89 è determinata la sfera d'attività riservata alle Preture istituite nel luogo di residenza dei Tribunali provinciali, le quali vengono designate col nome di *Preture urbane* per distinguerle dalle Preture in generale.

CAPO SECONDO.

Della giurisdizione in affari contenziosi.

I. *Nella procedura di cognizione.*

1. Foro personale.

§ 13. Di regola tutte le petizioni debbono prodursi a quella Pretura od a quel Tribunale provinciale nel cui circondario il reo convenuto ha il proprio ordinario domicilio al tempo in cui si presenta la petizione.

§ 14. Sono riservati alla decisione dei Tribunali provinciali:

a) gli affari di diritto, in cui si tratta della dichiarazione di nullità o dello scioglimento di un matrimonio, oppure della separazione di letto e di mensa non consensuale. Il Tribunale provinciale competente è quello nel cui circondario i coniugi avevano l'ultimo loro comune domicilio. Le istanze con cui si domanda che sia preventivamente concessa un'abitazione separata per la parte che si trova in pericolo, o che sia ordinato all'altro coniuge di somministrare il decente mantenimento, possono prodursi o presso il Tribunale provinciale chiamato a procedere nella causa principale o presso il foro personale dei coniugi;

b) le petizioni dirette contro il Fisco, contro comunità secolari o religiose, chiese, benefizi (prebende, mense), fondazioni, e tutte le istituzioni per pubblici scopi (§§ 23—25), in quanto non appartengano ad un foro speciale (§ 31 e seg.), ad un Giudizio causale od alla istanza reale. In questi casi è competente il Tribunale provinciale nel cui circondario la parte convenuta ha il suo domicilio al tempo in cui vien prodotta la petizione;

c) le controversie feudali (§ 39);

d) le petizioni in affari fedecommissari (§ 38).

§ 15. Alle Preture urbane compete la giurisdizione personale:

a) in tutte le liti sopra determinate somme di denaro, le quali, senza gli interessi ed altre competenze accessorie, non oltrepassano 1500 lire austriache, ed in tutte le liti sopra altri oggetti quando l'attore offra espressamente di accettare in luogo di essi una somma di denaro che, senza gl'interessi e gli accessorj, non oltrepassi le 1500 lire. L'importo del debito vien calcolato secondo la somma di cui nella petizione si domanda il pagamento, quand'anche vi siano

Digitized by Google

più attori o rei convenuti, o si domandino gl' importi scaduti d' interessi o rendite che continuano a decorrere. Ma in quest' ultimo caso la giurisdizione compete alla Pretura urbana soltanto allorchè siavi contrasto unicamente sugli interessi o sulle rendite addomandate, ma non s' impugni dal convenuto il diritto stesso per effetto del quale si percepiscono, ancorchè questo diritto ecceda la somma di 1500 lire. Impugnandosi invece in questo caso il diritto stesso, la Pretura urbana trasmetterà la petizione cogli atti ulteriori al competente Tribunale provinciale, perchè li continui.

La petizione non può essere prodotta alla Pretura urbana, neppure quando l'attore chieda parte di un capitale dovuto eccedente le lire 1500, oppure ciò che risulta d' avanzo dal conguaglio di più crediti reciproci;

b) in tutte le petizioni per ricognizione del diritto ad un usufrutto od al percepimento di prestazioni ricorrenti, quando la rendita di un singolo anno o l'importo di denaro, che l' attore si offre di ricevere in luogo di essa, non eccede 75 lire austriache trattandosi di proventi o prestazioni perenni, e 150 lire trattandosi di quelle che sono limitate al tempo della vita di una persona, od altrimenti incerte nella loro durata;

Senza riguardo importo:

c) in tutte le liti fra locatore e conduttore, nascenti dal contratto di locazione di oggetti mobili, o di abitazioni ed altre località, e così pure nelle liti sulla restituzione di beni affittati o locati verso una mercede in frutti (§ 1103 del Codice civile generale), per essere decorso il tempo stabilito nel contratto;

d) in tutte le liti che nascono da contratti di locazione e conduzione d'opera fra maestri privati, persone di servizio, ed i conduttori della loro opera o padroni, e fra gli esercenti un' industria e possessori di officine da una parte, ed i loro garzoni, allievi ed operai dall'altra;

e) in tutte le liti che insorgono fra osti, barcaiuoli e conduttori di mezzi di trasporto da un lato, ed i loro ospiti, viaggiatori e committenti dall' altro, e vertono sulle loro reciproche obbligazioni e sulla responsabilità dei primi per gli oggetti presi in consegna da loro o dalla gente di loro servizio, in particolare in quanto non abbia luogo la giurisdizione del Tribunale di commercio o marittimo.

§ 16. Domicilio ordinario di una persona è il luogo, in cui essa si è stabilita coll' intenzione dimostrabile o chiaramente risultante dalle circostanze di fissarvi permanente dimora.

§ 17. Se alcuno dimora alternativamente in luoghi diversi, è libera all'attore la scelta del luogo in cui produrre la sua petizione.

§ 18. I viaggiatori ed altre persone, che hanno soltanto dimora transitoria in un luogo, possono essere impetiti per obbligazioni ivi da loro assunte anche presso il Giudizio nel cui circondario è compreso questo luogo, fino a tanto ch'essi vi si trovano.

Riguardo alle persone che non hanno stabile dimora in alcun luogo, la competenza si regola secondo il luogo della loro dimora temporaria.

Digitized by Google

§ 19. Il foro personale del marito vale anche per la moglie. Il foro di vedove maggiorenni e di mogli giudizialmente separate dal marito, si regola secondo il proprio domicilio.

§ 20. Così pure seguono il foro del padre i figli che stanno sotto la sua patria podestà, siano essi procreati nel matrimonio, legittimati od adottivi.

Eglino rimangono sottoposti a questo foro anche dopo la morte del padre, o la cessazione della sua patria podestà, fino a che abbiano ottenuto la libera amministrazione delle loro sostanze.

§ 21. I figli illegittimi seguono il foro della madre. Qualora un figlio illegittimo od un trovatello sia ricoverato a spese di un pubblico Istituto, tanto entro che fuori dello stesso, egli soggiace al foro di quest'ultimo.

§ 22. Il domicilio del padrone è da considerarsi anche come quello delle sue persone di servizio che vivono con lui in comunione di famiglia, in quanto che posseggono la libera amministrazione delle loro sostanze.

§ 23. Il Fisco come reo convenuto sottostà, in tutti i casi in cui la competenza si regola secondo il domicilio, a quel Giudizio nel cui circondario si trova la residenza d'ufficio della Procura di finanza, oppure del rappresentante fiscale, se mediante apposita notificazione ne venne stabilmente istituito uno per un determinato distretto.

§ 24. I Comuni sottostanno ai Giudizi nel cui circondario si trova la residenza d'ufficio del Capo-comune.

§ 25. Le Comunità religiose, le chiese, i benefizi, le fondazioni e tutti gli istituti per iscopi pubblici, come: università, case di ricovero poi poveri, case di lavoro, spedali, sottostanno ai Giudizi nel cui circondario si trova la sede della loro amministrazione.

Qualora siano sottoposti alla immediata amministrazione dello Stato o di un Comune, si applicano le disposizioni dei §§ 23 e 24.

§ 26. Tutte le altre persone giuridiche, come: associazioni, società di guadagno e corporazioni, sottostanno ai Giudizi nel cui circondario si trova la direzione dei loro affari. Che se esse od anche singole persone posseggono in altri luoghi speciali stabilimenti o stabili agenzie, potranno essere convenute, negli affari che a questi si riferiscono, presso quei Giudizi nel cui circondario si trovano tali stabilimenti od agenzie.

§ 27. I sudditi austriaci che servono all'estero in qualità d'impiegati austriaci rimangono sotto la giurisdizione alla quale erano soggetti durante la loro dimora negli Stati austriaci.

Non potendo questa rilevarsi, si ritiene che essi fossero domiciliati in Vienna.

§ 28. I sudditi dell'Impero austriaco che vengono accreditati da Governi esteri, rimangono sotto la giurisdizione, alla quale sono sottoposti secondo gli altri loro rapporti. I consoli di Potenze estere, siano essi sudditi austriaci o stranieri, sottostanno sempre ai Giudizi austriaci nel cui circondario dimorano.

§ 29. I sudditi di Stati esteri possono essere convenuti innanzi ai giudizj austriaci:

Digitized by Google

a) presso il foro generale del domicilio, se lo hanno stabilito nello Stato austriaco;

b) in tutti i casi in cui anche i sudditi austriaci, secondo le disposizioni di questa legge, possono essere impetiti fuori del circondario del Giudizio del loro domicilio, presso il foro speciale a tal uopo designato (§ 31 e seguenti);

c) nel caso che non abbia luogo nè un foro speciale nè il foro generale del domicilio (lett. *a*, *b*), in ogni luogo in cui si rinvengono, per tutte le obbligazioni che ebbero origine o sono da adempirsi nello Stato austriaco;

d) per effetto della reciprocanza, in tutti i casi in cui lo Stato cui appartengono, ammette anch'esso le petizioni contro sudditi austriaci.

§ 30. Se qualcuno debb' essere convenuto presso una Pretura in un luogo in cui egli non dimora effettivamente, o nel quale siano istituite più Preture o la Pretura sia divisa in più sezioni, l'attore ha libera la scelta della Pretura o della sezione, a cui produrre la petizione.

§ 31. Le petizioni provocatorie debbono essere prodotte a quel Giudizio, innanzi al quale il provocante dovrebbe essere impetito nella causa principale. Ove il provocato avesse avuto diritto di scegliere fra più Giudizi, qualora egli impugni la provocazione e rimanga soccombente, potrà produrre la petizione soltanto a quel Giudizio, innanzi al quale pendeva il processo provocatorio.

§ 32. Le provocazioni che hanno per iscopo l' ammortizzazione di obbligazioni di Stato e di carte di credito ad esse pareggiate dovranno prodursi a quel Tribunale provinciale, nel cui luogo di residenza si tengono i relativi libri di credito.

L'ammortizzazione di altri documenti, ad eccezione delle cambiali (§ 60), può chiedersi dall'istante sia presso la Pretura del proprio ordinario domicilio, sia presso quella del domicilio di colui, contro il quale il documento dee servir di prova.

§ 33. Le riconvenzioni, quand'anche non siano connesse all'oggetto della petizione, possono essere prodotte al Giudizio stesso, al quale fu presentata la petizione, fino a tanto che non siasi deciso sopra di questa con sentenza definitiva passata in giudicato.

Se peraltro la petizione oppure la riconvenzione appartiene pel suo oggetto ad un foro reale o ad uno speciale foro causale, non può ammettersi la riconvenzione presso lo stesso Giudice.

§ 34. Nelle liti nascenti dall'amministrazione di una sostanza altrui o comune, l'attore ha la scelta di promuoverle innanzi al foro generale del reo convenuto, oppure innanzi a quel Giudizio, al quale quest'ultimo sarebbe sottoposto, se fosse domiciliato nel luogo ove l'amministrazione fu tenuta. Riguardo all'amministrazione per ordine giudiziale, rimarranno in vigore le speciali prescrizioni attuali.

§ 35. Le istanze per l'ammissione di una prova a perpetua memoria debbono prodursi e decidersi presso quel Giudizio, al quale compete la giurisdizione nel merito; e non essendo questo noto od essendovi urgente pericolo in mora, presso quella Pretura nel cui circondario trovasi il testimonio da esaminarsi, o la cosa su cui dee farsi la perizia.

§ 36. La restituzione in intiero dee chiedersi a quel Giudizio

Digitized by Google

presso il quale il processo venne precedentemente trattato, o trovasi tuttora pendente.

§ 37. Tutte le petizioni per eredità e divisione di eredità, siano esse basate sulla successione legittima, sopra una disposizione di ultima volontà o sopra un patto successorio, come pure tutte le petizioni che hanno per oggetto debiti ereditarj, legati od una donazione pel caso di morte, debbono prodursi, fino a che non è seguita l'aggiudicazione dell'eredità, a quella Pretura (anche urbana), presso la quale pende la ventilazione ereditaria. Dopo l'aggiudicazione tali petizioni appartengono al foro dell'erede.

§ 38. Le petizioni in affari fedecommissarj debbono prodursi a quel Tribunale provinciale al quale sono assegnati gli affari fedecommessarj non contenziosi (§ 84), sia che in esse si tratti della successione fedecommessaria o di qualsiasi altra controversia nascente dai rapporti fedecommessarj.

Ciò vale anche pei maggioraschi fondati sotto il cessato Regno d'Italia (§ 85).

§ 39. Le cause aventi per oggetto feudi di collazione sovrana immediata o mediata, sono da trattarsi avanti al Tribunale provinciale di Milano od a quello di Venezia, secondo che i feudi si trovano nel territorio della Luogotenenza di Milano o di Venezia.

§ 40. Le controversie connesse con cause tuttora pendenti e non ancora decise mediante sentenza definitiva passata in giudicato, quando la connessione si fondi sull'aver avuto origine dal medesimo fatto, possono essere promosse innanzi allo stesso Giudizio, presso il quale venne incoato il primo processo.

§ 41. Le petizioni contro più consorti in lite debbono prodursi a quel giudizio, al quale è sottoposto il reo convenuto nominato per primo nella petizione.

§ 42. I Pretori come rei convenuti, negli affari di competenza della Pretura a cui sono preposti, sottostanno al Tribunale provinciale nel cui circondario trovasi la residenza della Pretura. Questa norma si applica anche nel caso che l'interessato disimpegni solo temporariamente le funzioni di Pretore.

Qualora un capo di un Tribunale provinciale dovesse impetirsi presso il Tribunale stesso o presso una Pretura posta nel circondario del medesimo, la petizione dovrà essere prodotta al più vicino Tribunale provinciale.

Queste norme valgono anche pel caso che un Pretore si faccia attore contro parti sottoposte alla Pretura a cui egli è addetto, o che il Capo di Tribunale provinciale voglia impetire parti, che dovrebbero essere impetite presso il Tribunale a lui sottoposto o presso una Pretura situata nel circondario dello stesso.

§ 43. Se in un contratto fu espressamente determinato il luogo, nel quale dee farsi un pagamento od adempiersi un'altra obbligazione, tutte le petizioni relative a questo contratto, abbiano esse per oggetto il suo adempimento o scioglimento, oppure l'indennizzo per l'inadempimento, possono prodursi al giudizio, a cui il reo convenuto sarebbe sottoposto, qualora si trovasse nel luogo ove il contratto debb'essere adempito.

Digitized by Google

§ 44. I crediti degli artigiani ed operai per prodotti smerciati e lavori somministrati, come pure quelli dei venditori al minuto per generi di commestibili e merci, possono essere prodotti al Giudizio competente secondo il precedente domicilio, ancora per 90 giorni dopo ch'è seguita l'ultima prestazione, nel caso che l'acquirente od il conduttore dell'opera abbia nel frattempo trasferito il domicilio in un altro distretto giudiziario.

Ai maestri privati, a chi ha preso un servizio, agli osti, barcaiuoli e conduttori di mezzi di trasporto, in riguardo dei crediti derivati da servigi od opere prestate, compete l'egual diritto ancora per 90 giorni dopo l'ultima prestazione, quando la parte avversaria abbia nel frattempo trasferito il domicilio in un altro distretto giudiziario.

§ 45. In tutte le liti per danneggiamento recato da uomini od animali a fondi o loro prodotti, che si trovano sugli stessi, quand'anche già staccati, la petizione pel risarcimento può essere prodotta presso il Giudizio nel cui distretto è situato il fondo, quando peraltro questi affari non appartengano alle attribuzioni delle Autorità politiche o penali.

§ 46. Le istanze per la concessione di un divieto giudiziale, di un arresto provvisorio, di una sequestrazione provvisoria o di altro provvedimento interinale, possono prodursi a scelta dell'attore sia al Giudizio competente nel merito, sia a quella Pretura (anche urbana) nel cui circondario dee porsi ad effetto il mezzo provvisorio di assicurazione.

§ 47. È libero alle parti di assoggettarsi mediante espressa convenzione ad un Giudizio diverso dal competente.

Tuttavia per una tale convenzione gli affari che sono esclusivamente assegnati al foro reale o ad un foro causale speciale, non possono portarsi avanti ad un Giudizio di specie diversa, e così pure non può scegliersi un foro causale speciale per un affare ordinario di diritto, nè pattuirsi che affari spettanti ad una Pretura vengano trattati innanzi ad un Tribunale provinciale (§ 54).

§ 48. Accettandosi una petizione da un giudice non competente, e non producendosi dal reo convenuto l'eccezione dell'incompetenza di foro nel termine stabilito dal Regolamento di procedura, si continuerà la trattazione presso il Giudizio stesso, quand'anche in seguito risultasse che non gli spettava di accettare la petizione.

Soltanto le trattazioni sulla invalidità o sullo scioglimento di un matrimonio, qualora abbiano luogo innanzi ad un Giudizio, al quale non competa alcuna giurisdizione sopra affari di questa specie, e le trattazioni erroneamente intraprese dal giudice civile sopra un affare appartenente alla giurisdizione militare, o non appartenente affatto alla procedura giudiziaria, ma bensì alle Autorità amministrative, quand'anche l'incompetenza si scopra soltanto in superiore istanza, sono da annullarsi d'ufficio, oppure sovra proposta dell'Autorità abilitata ad impugnarle, nel caso che la decisione fosse già passata in giudicato fra le parti.

Digitized by Google

2. Foro reale.

§ 49. Le petizioni aventi per oggetto un diritto reale sopra un bene immobile possono prodursi soltanto a quella Pretura, e riguardo agli stabili situati nella periferia delle città ove risiedono Tribunali provinciali, a quel Tribunale provinciale nel cui circondario è situato l'immobile, senza riguardo alla persona di chi li possiede, ed anche nel caso che questa fosse sottoposta alla giurisdizione militare od a quella del gran Maresciallato di Corte.

Ciò vale anche per le controversie sulla divisione di beni immobili o sulla rettificazione dei loro confini.

§ 50. Se la petizione reale ha per oggetto più beni immobili situati nel circondario di più Giudizi, ma nella stessa Provincia, essa potrà prodursi a quel Tribunale provinciale, il cui circondario comprende quello di questi Giudizi, quando l'attore non prescelga di produrre le petizioni riguardo ai singoli immobili alle competenti Preture.

Se i beni immobili sono situati nel circondario di più Tribunali provinciali, si produrrà la petizione a quel Tribunale provinciale a cui ne è soggetta la parte maggiore, ed essendo dubbio anche questo, l'attore ha libera la scelta del Tribunale provinciale a cui rivolgersi. Se in una lite sui confini i beni confinanti sono sottoposti alla giurisdizione di diverse Preture o di diversi Tribunali provinciali, è libero all'attore nel primo caso la scelta della Pretura, nel secondo quella del Tribunale provinciale, a cui produrre la petizione.

§ 51. L'assunzione di tutti gli atti reali, come sono l'inventario, le ispezioni sopra luogo e le perizie, l'effettuazione del sequestro, il pignoramento dei frutti non ancora staccati, la stima e la subasta, spetta a quella Pretura, o riguardo agli stabili nella periferia assegnata alle città ove risiedono Tribunali provinciali, a quel Tribunale provinciale nel cui circondario è situato l'immobile. Ma se un bene immobile è situato nel circondario di più Preture, l'assunzione degli atti reali spetta a quel Tribunale provinciale, nel cui circondario queste Preture si trovano.

Alle trattazioni per la divisione del maggior prezzo offerto pel bene alienato, nel caso che non si possa addivenire ad accordo amichevole fra le parti, ed alla decisione delle cause di priorità nascenti in seguito alla divisione, è sempre chiamato il Tribunale provinciale, nel cui circondario giurisdizionale è situato l'immobile.

§ 52. Anche le istanze con cui si domanda una prenotazione sopra un bene immobile, una proroga del termine per produrre la petizione giustificativa e la cancellazione della prenotazione ottenuta, debbono prodursi a quella Pretura, o riguardo agli stabili situati nella periferia delle città ove risiedono Tribunali provinciali, a quel Tribunale provinciale nel cui circondario è situato l'immobile.

§ 53. Le petizioni aventi per oggetto un diritto reale sopra una cosa mobile possono prodursi al giudice personale, od anche al Giudizio nel cui circondario la cosa mobile si trova.

§ 54. Le liti per turbato possesso tanto di cose mobili che d'immobili, nelle quali si tratta soltanto di rilevare lo stato dell'ultimo

Digitized by Google

possesso di fatto, e sulle quali dee procedersi in via sommaria, sono da promuoversi innanzi a quella Pretura (anche urbana) nel cui circondario avvenne il turbamento, e riguardo alle cose mobili, fino a tanto che queste non sono passate ad un terzo, possono promuoversi pure presso quella Pretura (anche urbana) nel cui circondario la cosa si trova.

Ciò vale anche in ispecie per le liti possessorie che risguardano i diritti d'acqua relativi a beni immobili.

§ 55. Le petizioni pel pagamento di un credito assicurato con diritto di pegno sopra un immobile — e così pure le petizioni per giustificare l'ottenuta prenotazione sopra un immobile, debbono prodursi sia al Giudizio competente secondo il domicilio del reo convenuto, sia al Giudizio a cui il reo convenuto sarebbe sottoposto se avesse il proprio domicilio sul bene immobile.

3. Giurisdizione commerciale e marittima.

§ 56. La sfera delle attribuzioni del Tribunale commerciale e marittimo di Venezia, del Tribunale di commercio di Milano e dei Tribunali provinciali come Senati di commercio o sezioni nelle altre Provincie, dovrà giudicarsi secondo il disposto dal Codice di commercio, ad eccezione delle cause cambiarie (§ 59).

§ 57. Le petizioni qualificate per la giurisdizione mercantile possono prodursi a scelta dell'attore al Tribunale o Senato di commercio, nel cui circondario il reo convenuto ha il proprio ordinario domicilio, od a quello ove egli è iscritto nel registro dei commercianti e fabbricatori, oppure a quello nel cui circondario trovasi il suo stabilimento di commercio o di fabbrica.

I fori speciali che hanno luogo per certi casi negli affari contenziosi personali (§ 34 e seg.) si applicano anche ai Tribunali e Senati di commercio.

§ 58. In luoghi, in cui non si trova alcun Tribunale o Senato di commercio, le cause che loro spetterebbero, eccettuate quelle in affari di cambio, possono prodursi dall'attore anche presso la Pretura competente secondo la qualità del petito.

§ 59. Quanto alla competenza nelle cause cambiarie si dovrà osservare la legge del 31 marzo 1850 (N. 125 *del Boll. gen. delle leggi*), che si mantiene in vigore colla presente.

§ 60. L'ammortizzazione di cambiali spetta a quel Tribunale (Senato) di commercio nel cui circondario trovasi il luogo di pagamento della cambiale (§ 73 *della Legge di cambio del* 25 *gennaio* 1850 — N. 51 *del Boll. gen. delle leggi*).

§ 61. Il Tribunale di commercio di Venezia è Tribunale marittimo per tutto il regno Lombardo-Veneto.

§ 62. Le liti nascenti dai rapporti di servigio dell'equipaggio, da affari di trasporto marittimo o dal nolo di navigli per viaggiatori, possono intentarsi, fuori di Venezia, anche presso quella Pretura nel cui circondario dimora il reo convenuto, è da consegnarsi la merce o da compiersi il trasporto del viaggiatore, o dove il viaggio viene rotto.

Digitized by Google

§ 63. L'assunzione della prova di fortuna in caso di sinistri di mare spetta al Tribunale marittimo di Venezia. *Soltanto in casi urgenti* essa può assumersi fuori di Venezia presso ogni Giudizio locale.

§ 64. Colla presente Legge non si fa immutazione alle funzioni arbitramentali d'ufficio concesse dalle vigenti prescrizioni ai Capitani di porto.

II. *Nella procedura esecutiva.*

§ 65. Il primo grado dell'esecuzione dee sempre chiedersi a quel giudice da cui fu proferita la decisione di prima istanza, od innanzi al quale fu conchiusa la convenzione suscettibile di esecuzione.

In quanto i gradi ulteriori della esecuzione possano domandarsi immediatamente ai Giudizii nel cui distretto l'esecuzione dee farsi, è determinato dal Regolamento giudiziario. Le Preture urbane sono bensì autorizzate ad intraprendere l'esecuzione sui mobili, ma non quella sugli immobili.

Quanto al mandare ad effetto la esecuzione, si osserverà il disposto dai §§ 9—11.

§ 66. L'esecuzione di decisioni di Autorità giudiziarie di Stati esteri, in quanto essa sia ammissibile in genere nell'Impero austriaco giusta le leggi ed i trattati di Stato sussistenti, può concedersi soltanto dal Tribunale provinciale, nel cui circondario giurisdizionale l'esecuzione debbe aver luogo.

§ 67. La decisione che il diritto di esecuzione sia estinto per fatti posteriori al giudicato od alla convenzione giudiziale, può esser chiesta dall'esecutato soltanto al Giudizio che ha concesso il primo grado della esecuzione.

§ 68. La domanda per la sospensione interinale dell'esecuzione può essere prodotta in questo caso anche al Giudizio chiamato ad intraprendere la esecuzione.

Anche la petizione di un terzo per annullamento di un atto esecutivo, pel quale egli si crede leso nel suo possesso, proprietà od in altro diritto, può a scelta dell'attore prodursi sia al Giudizio che ha proferito la decisione, sia a quello che ha intrapreso l'atto esecutivo.

III. *Nella procedura concorsuale.*

§ 69. Il concorso contro gli abitanti delle città in cui risiede un Tribunale provinciale, deve aprirsi presso quest'ultimo, e contro altre persone di regola presso la Pretura nel cui circondario l'oberato ha il suo ordinario domicilio, e si estende sempre a tutta la sostanza mobile dell'oberato, in qualunque luogo questa si trovi, ed alla immobile situata nel Regno Lombardo-Veneto.

Per fallimenti rilevanti il Giudizio superiore, dietro istanza dell'oberato o dei creditori, oppure anche dietro proposta delle Autorità inferiori, può delegare per la trattazione del concorso il Tribunale provinciale nel cui circondario l'oberato ha il suo domicilio.

§ 70. Se un fallito, sulla cui sostanza venne aperto il concorso

Digitized by Google

fuori del Regno Lombardo-Veneto, possiede beni immobili in questo regno, vi si dovrà aprire un concorso speciale per tali beni.

Se i beni immobili, sui quali deve aprirsi il concorso, sono situati sotto diversi Giudizii, ha luogo il diritto di prevenzione.

§ 71. La procedura concorsuale riguardo a commercianti, fabbricatori, come pure a società di guadagno ed associazioni di azionisti a quelli parificate, spetta al Tribunale di commercio, quand'essi siano stabiliti nel luogo ove questo risiede, ed altrimenti al Senato di commercio nel cui circondario risiedono.

CAPO TERZO.

Della competenza giudiziaria in affari non contenziosi.

§ 72. Alla ventilazione di eredità è chiamata di regola la Pretura (anche urbana), nel cui circondario il defunto aveva l'ordinario suo domicilio.

§ 73. Tuttavia la ventilazione delle eredità in cui si trovano beni immobili situati nella periferia di quelle città in cui risiedono Tribunali provinciali, spetta al Tribunale provinciale nel cui circondario il defunto aveva l'ordinario suo domicilio.

Per altre eredità che comprendono un possesso rilevante di beni o di altre sostanze, il Giudizio superiore può, sopra domanda delle parti, delegare un Tribunale provinciale per l'intiera ventilazione ereditaria.

§ 74. Quando un cittadino austriaco sia morto all'estero, la ventilazione ereditaria spetta alla Pretura dell'ultimo domicilio ordinario ch'egli aveva nella Monarchia austriaca, oppure non potendo questo rilevarsi, a quella Pretura od a quel Tribunale provinciale (§ 73) nel cui circondario trovansi per intiero o nella maggior parte i suoi beni stabili, e la maggior parte della sua sostanza mobile, qualora non ne possedesse d'altra sorte. Nascendo dubbio in proposito, decide il diritto di prevenzione.

§ 75. Qualora una persona appartenente a Stato estero sia morta nello Stato austriaco, o vi abbia lasciato una sostanza, riguardo alla sua eredità mobile si rimetterà all'Autorità giudiziaria estera la ventilazione ereditaria ed anche la decisione sopra tutte le ragioni controverse di diritto ereditario, in quanto che non rendasi necessaria una procedura diversa per l'esercizio della reciprocanza.

Le prescrizioni sulla procedura in ventilazioni ereditarie determinano in quanto debbasi fare un'eccezione alla suespressa norma per le eredità di quegli stranieri, che hanno già fissato il loro domicilio ordinario nello Stato austriaco, quando tutti gli interessati si assoggettino alle Leggi ed ai Giudizii austriaci, come pure in quanto le Autorità giudiziare austriache debbano in ogni caso provvedere per l'assicurazione degli effetti e scritti del defunto, pel soddisfacimento dei creditori che sono sudditi austriaci o stranieri dimoranti in questi Stati, e per l'assicurazione interinale delle pretese degli eredi e legatarii che qui si trovano.

§ 76. Riguardo ai beni immobili situati nello Stato austriaco,

Digitized by Google

che appartengono all'eredità di uno straniero, la ventilazione spetta sempre a quella Pretura od a quel Tribunale provinciale (§ 73), nel cui circondario questi beni immobili sono situati per intiero o nella loro maggior parte, qualora non siasi convenuto diversamente collo Stato, al quale il defunto apparteneva.

§ 77. Speciali prescrizioni determinano il modo di contenersi per l'eredità di sudditi turchi, che sono morti nello Stato austriaco o vi hanno lasciato una sostanza.

§ 78. Alla deputazione del tutore o curatore ed al disimpegno di tutti gli affari spettanti per legge all'Autorità tutoria e curatoria, è chiamata di regola la Pretura (anche urbana), alla cui giurisdizione personale il minore o l'individuo sottoposto a cura è soggetto in affari contenziosi.

Ma la decisione sopra quelle disposizioni delle Preture con cui dee deputarsi una cura per demenza, imbecillità o prodigalità, o dichiararsene la cessazione, oppure la patria podestà o la tutela, dee prolungarsi oltre la minorità, come pure l'evasione definitiva delle istanze di adozione, e finalmente l'approvazione dell'alienazione di beni immobili di pupilli e persone soggette a cura, spettano solamente al Tribunale provinciale, al quale pertanto le Preture debbono a tale scopo trasmettere gli atti assunti.

§ 79. Come Autorità tutoria o curatoria sui figli minorenni di coloro che lasciarono un'eredità, in cui trovansi beni situati nella periferia dei summenzionati capoluoghi del Regno (§ 73), e sopra minorenni e persone soggette a cura, che posseggono od acquistano essi medesimi tali beni, è chiamato il Tribunale provinciale nel cui circondario essi hanno il loro legale domicilio.

Per altri affari di tutela e cura di maggior importanza può deputarsi in via di delegazione un Tribunale provinciale come Autorità tutoria o curatoria, quando si verifichino le condizioni indicate al § 73.

§ 80. La deputazione di un curatore per singole liti od affari spetta, giusta il prescritto dal Diritto civile e dal Regolamento di procedura, al Giudizio presso il quale pende l'affare.

§ 81. Il Giudizio che ha cominciato ad esercitare la giurisdizione come Autorità tutoria o curatoria, rimane competente fino alla ultimazione della tutela o cura, ad eccezione dei casi indicati al primo allinea del § 79, quando anche la persona sottoposta a tutela o cura passasse nel frattempo sotto un'altra giurisdizione.

§ 82. A concedere la separazione consensuale di letto e di mensa è chiamata la Pretura alla cui giurisdizione è soggetto il marito.

La notifica della riunione di coniugi separati dovrà farsi al Giudizio medesimo che ha concesso la separazione ad istanza dei coniugi, o che ha pronunciato sopra di essa in caso di lite.

§ 83. La procedura con cui, allo scopo di sciogliere il matrimonio, dee farsi luogo ad una prova per testimoni sull'avvenuta morte di un coniuge mancante, ovvero dichiararsi la morte del mancante, spetta al Tribunale provinciale nel cui circondario il coniuge superstite ha il suo domicilio.

Le istanze per ammissione della prova testimoniale sulla morte

Digitized by Google

di una persona mancante o per la dichiarazione di sua morte per iscopi diversi dal suindicato, debbono prodursi al Giudizio che risulta chiamato alla ventilazione dell'eredità del mancante dopo pronunciata la decisione sulla morte, o la dichiarazione di morte.

§ 84. Agli atti in affari fedecommissarii non contenziosi, ai quali appartengono pure la ventilazione della sostanza fedecommissaria in caso di morte dei possessori, la dichiarazione sulla seguita estinzione del fedecommesso, ed il permesso pel suo scioglimento, procederà il Tribunale provinciale, nel cui circondario risiedeva l'Autorità fedecommissaria finora sussistente. Se il vincolo fedecommissario è rimasto estinto per la morte dell'ultimo possessore, l'Autorità competente alla ventilazione della sua eredità procederà bensì a questa, ma la dichiarazione relativa al vincolo fedecommissario che cioè il fedecommesso sia estinto, spetta al Giudizio fedecommissario, anche nel caso che esso non sia contemporaneamente Autorità di ventilazione.

Nei fedecommessi che verranno fondati in seguito, l'Autorità competente si è l'istanza personale a cui in questo Stato è soggetto il fondatore, e che è chiamata alla ventilazione ereditaria, quando nello Statuto sui fedecommessi approvato da Sua Maestà, oppure dalla suprema Corte di giustizia, non si determini quale altro Giudizio debba essere per l'avvenire l'istanza del nuovo fedecommesso.

§ 85. Quanto ai maggioraschi fondati sotto il cessato Governo italico, a' sensi della legge del 21 settembre 1808, la giurisdizione si regola come segue:

a) i maggioraschi fondati dallo Stato, consistano essi in una sostanza immobile o soltanto in una dotazione di rendite iscritta sul Monte Lombardo-Veneto ed in altre sostanze mobili, sono soggetti alla giurisdizione del Tribunale provinciale di Milano, che la eserciterà in tutta l'estensione del Regno Lombardo-Veneto, e quindi in caso che si rendano vacanti, deciderà chi sia chiamato a succedervi e rilascerà al chiamato il decreto di aggiudicazione, ma non prima che il diritto di successione sia stato riconosciuto anche dal Governo;

b) i maggioraschi fondati da privati, consistenti soltanto in una dotazione di rendite iscritta sul Monte Lombardo-Veneto ed in altra sostanza mobile, sono essi pure esclusivamente soggetti alla giurisdizione del Tribunale provinciale di Milano.

Ma se consistono in beni immobili, oppure parte in sostanza mobile e parte in immobile, la giurisdizione, cioè quelle attribuzioni d'ufficio che giusta il Codice civile spettano alle Autorità fedecommissarie in riguardo dei fedecommessi di famiglia, compete al Tribunale provinciale nel cui circondario sono situati i beni immobili od almeno la parte maggiore di essi.

È quindi posta fuori di vigore la Ordinanza ministeriale del 7 marzo 1850 (*Boll. gen. delle Leggi*, numero 83) relativa a quest'oggetto.

§ 86. Se in una eredità si trovano feudi di collazione sovrana immediata o mediata, la ventilazione di questi spetta pure ai Giudizi chiamati a decidere negli affari contenziosi, cioè ai Tribunali provinciali di Milano e di Venezia (§ 39).

Digitized by Google

Tuttavia l'aggiudicazione dei beni feudali a colui che è chiamato a succedere in essi, non può concedersi prima che sia seguita l'investitura per parte della Corte feudale, o questa abbia almeno riconosciuto il suo diritto di successione.

§ 87. Tutte le istanze perchè s'intraprendano gli atti d'ufficio relativi a beni immobili, indicati al § 51, sono da prodursi all'Autorità ivi designata, anche quando occorrono in affari non contenziosi.

§ 88. Negli affari della giurisdizione commerciale non contenziosa sono esclusivamente competenti per tutto il Regno Lombardo-Veneto i Tribunali (Senati) di commercio, e negli affari di giurisdizione marittima non contenziosa è competente esclusivamente per tutto il Regno il Tribunale marittimo di Venezia.

§ 89. Le Preture anche urbane possono, senza restrizione di competenza, procedere sopra domanda alla legalizzazione di sottoscrizioni, alla vidimazione di copie ed all'assunzione giudiziale di atti d'ultima volontà.

CAPO QUARTO.

Della competenza delle Autorità giudiziarie in seconda e terza istanza.

§ 90. Sui ricorsi e gravami contro le decisioni di tutte le Autorità giudiziarie di prima istanza in affari tanto contenziosi che non contenziosi, si deciderà in seconda istanza dal Giudizio superiore (Tribunale d'appello) nel cui circondario quelle Autorità si trovano, ed in terza istanza, in quanto questa sia per legge ammissibile, dalla Suprema Corte di giustizia.

OSSERVAZIONI

(*a*) In forza dell'articolo VIII della Patente surriferita pare dover sussistere ancora il foro privilegiato dei sudditi della Porta Ottomana portato dal § 10 della cessata Norma di Giurisdizione, pel quale, le *cause nelle quali ha parte un suddito ottomano, sia come attore, sia come reo convenuto, sono di competenza del Tribunale civile di prima Istanza di Milano par le provincie Lombarde e di quello in Venezia per le provincie Venete* fatta eccezione però per gli affari mercantili e di cambio (Risoluzione 4 aprile 1829 pubblicata li 30 giugno detto anno), per li affari di fitto e pigione (stessa Risoluzione, § 3) e per le cause contro militari, in forza della Patente Sovrana 22 dicembre 1851, la quale, mentre indica i casi in cui una persona militare è sottoposta al Giudizio civile, non pone fra questi quello di farsi luogo al foro speciale dei sudditi ottomani, per cui non si deve introdurre una distinzione non portata dalla Legge.

I Trattati su cui si fonda il foro speciale dei sudditi della Porta Ottomana sono i Trattati di Carlovitz (1699), di Passarovitz (1718), di Szistow (1791) e di Belgrado (1793), conchiusi fra l'Austria e la Porta.

(*b*) Secondo il Vagner sarebbe manifesta l'incompetenza:

1.° Se o dalla pubblica notorietà, o da altri dati precedenti offertisi d'ufficio al Giudizio, ovvero dai dati forniti dall'attore stesso, o dagli

Digitized by Google

allegati uniti alla Petizione, risultano o tali qualità personali, o un tale domicilio del reo convenuto che lo escludono da questo foro;

2.° Se, non essendovi dubbio sui caratteri della persona e della causa, la incompetenza emerge però da una disposizione di legge; perchè questa deve esser nota al Giudice, se anche le parti non la conoscono o mettono in dubbio il vero suo senso.

(c) La Legge organica 3 Maggio 1853 determina i casi in cui i funzionarii giudiziali debbono astenersi dalle loro funzioni. Ecco i §§ relativi:

« § 52. Un giudice non può mai prendere parte all'amministrazione della giustizia in affari civili, nè influire sulla decisione, e neppure assistere alla deliberazione relativa:

1. in affari suoi propri ed in tutti quelli da cui egli può attendersi immediatamente un danno od un vantaggio;
2. in affari di sua moglie, de' suoi consanguinei in linea ascendente e discendente, de' suoi primi cugini, e di coloro che gli sono congiunti per consanguinità in grado ancora più vicino, o per affinità fino a questo grado;
3. in affari de' suoi genitori adottivi od allevatori, come pure de' suoi figli adottivi od allievi;
4. in affari de' suoi pupilli o delle persone di cui è curatore;
5. in affari de' suoi creditori o debitori; non fa poi alcuna differenza che le persone indicate tanto in questo allinea che nei precedenti 2, 3 e 4 prendano parte all'affare in nome proprio o solo come procuratori o rappresentanti, mediatamente o immediatamente;
6. in affari nei quali egli è intervenuto prima come testimonio, procuratore, consulente, agente o mediatore;
7. inoltre presso il Giudizio superiore nessuno può prender parte alla decisione in affari, sui quali ha già emesso il suo voto presso un Giudizio inferiore;
8. presso le Autorità giudiziarie di superiore istanza sono esclusi dalle funzioni di Relatore e di Preside alla deliberazione quei Membri che si trovassero in uno dei rapporti di consanguinità od affinità indicati al § 2 con colui che ebbe il referato presso il Giudizio inferiore o col Giudizio distrettuale che ha deciso l'affare.

Anche gl'Impiegati inferiori ed i Cursori dovranno notificare i rapporti indicati dall'1 al 6, che si verificassero in loro, ai propri superiori, e pregare che li dispensino dall'incarico loro affidato.

§ 53. Contratti di locazione e conduzione o di fitto tuttora sussistenti non sono da riguardarsi come un rapporto di debito e credito (§ 52, n. 5) tale, da motivare per sè l'esclusione; ma è riservato alla parte, che per questo od altro motivo crede di aver ragione di dubitare dell'imparzialità di un funzionario giudiziario, di fare istanza perchè sia escluso, e secondo le circostanze anche perchè sia delegato un altro Giudizio.

§ 54. Fuori dei casi indicati al § 52, le precedenti funzioni d'ufficio di un Impiegato giudiziario, in quanto non importino una sua risponsabilità, non sono un motivo per escluderlo dall'amministrazione della giustizia nelle ulteriori trattazioni giudiziarie sullo stesso affare.

Il Giudizio pupillare è abilitato ad esercitare la giurisdizione che gli compete negli affari tanto contenziosi che non contenziosi delle persone a lui sottoposte per tutela o cura, quando non sianvi speciali motivi di dubitare della imparzialità dei giudici.

A questo principio dovrà farsi eccezione in ogni caso, quando al Giudizio pupillare venga prodotta domanda per la dichiarazione di nullità di un documento eretto coll'intervento di questo Giudizio, nel qual caso i funzionari giudiziali che hanno cooperato alla erezione del documento sono esclusi dalla giurisdizione in questo affare contenzioso.

Digitized by Google

CAPITOLO TERZO.

Sfera d'azione dei Giudizii militari in affari civili.

La Patente Imperiale 22 dicembre 1851, obbligatoria per tutto l'Impero, determina la sfera di competenza dei Giudizii militari si in materie penali che civili.

Negli affari civili le persone sottoposte ai Giudizii militari sono:

I. Tutte le persone appartenenti allo Stato effettivo del servizio dell'armata o della marina di guerra, le quali, per la loro destinazione di combattere il nemico, hanno giurato gli articoli di guerra, o che pel loro obbligo di promuovere il servizio militare o la coltura del medesimo, o di provvedere i mezzi ad esso necessarii, sono obbligate a speciali articoli o regolamenti militari, compresevi quelle che si trovano in congedo o per un tempo determinato, o fino al tempo degli esercizii o fino al richiamo.

Si annoverano tra queste persone anche quelle che appartengono all'effettivo di una I. R. Guardia del corpo, della Guardia del Palazzo di Corte, della Gendarmeria, del Battaglione del cordone confiniario della Bucovina, del Corpo di Sanità e del Treno militare, dell'Istituto militare geografico, del Corpo degli Ingegneri-geografi, dello Stato maggiore del Quartiermastro generale, dell'Istituto centrale d'equitazione, del Dipartimento delle razze di cavalli militari, degli stalloni e di rimonta, dell'Accademia militare di Neustadt, dell'Accademia del Genio, del Collegio dei cadetti di marina, delle Compagnie di cadetti, della Scuola dei Pionieri, degli Istituti d'educazione dei figli di reggimento, di tutti i rami dell'artiglieria tecnica, delle Commissioni economiche delle monture, delle Amministrazioni delle caserme, dei Comandi di Piazza e dei Comandi dei depositi pei trasporti, degli operai addetti alle Commissioni per le vettovaglie, degli Spedali di campo e di guarnigione, del Comando militare stabilito presso l'Istituto veterinario, come pure i profossi addetti ai Reggimenti, ai Corpi, alle Case d'arresto di guarnigione e di Stato maggiore, i profossi di Stato maggiore e dello Stato maggiore generale, unitamente ai carcerieri ed alle persone addette agli Uffici di Fortificazione, compresi i sorveglianti dei Baluardi e delle Trincee (*Wallmeister und Schanzgefreite*), e gli operai detti Inservienti delle costruzioni (*Baubediente*), finalmente i lavoranti assunti presso gli arsenali o cantieri della marina di guerra ed inscritti nei Registri.

II. Le persone uscite dal servizio militare conservando il carattere d'ufficiale con o senza pensione.

III. Le persone appartenenti allo Stato effettivo delle Case degli invalidi, od in esse ricoverate.

IV. Le persone addette ai diversi rami d'amministrazione od alla cura d'anime militari con o senza carattere d'ufficiale, che pel loro servizio sono obbligate a seguire dapertutto l'armata o il corpo d'armata, a cui appartengono.

Digitized by Google

Sotto questi si comprendono: Tutti gli impiegati del Commissariato di guerra, delle Commissioni delle vettovaglie militari, degli Uffici di pagamento e delle Casse militari di provincia, i Superiori di campo, i Cappellani dei reggimenti, dei corpi e degli spedali, i contabili, gli aggiunti contabili e forieri, i luogotenenti dell'Auditore generale, gli Auditori di Stato maggiore di guarnigione, di reggimento, di Corpo, o quelli addetti soprannumerarii, tutti i medici militari, dal medico supremo inclusivamente all'ingiù, compresi gli assistenti medici militari, gli impiegati ed assistenti delle spezierie di campo.

V. Gli impiegati ed inservienti del Ministero della guerra, della Direzione generale del Genio e dell'Artiglieria, della Corte suprema di giustizia militare, dell'Ufficio generale di pagamento militare, dell'Amministrazione generale dei depositi, del Giudizio d'Appello militare generale, dei Comandi militari provinciali e dei Giudizii delegati militari misti.

Le persone indicate all'articolo quarto, come pure gli impiegati indicati all'articolo quinto sottostanno alla stessa giurisdizione anche in istato di pensione.

VI. Le Guardie di polizia organizzate militarmente.

VII. Le mogli ed i figli minori legittimi, adottati o legittimati, di tutte le sunnominate persone, in quanto però questi figli non si mantengano da sè separatamente dalla comune domestica economia, ed anche i figli illegittimi, quando le loro madri appartengano alla giurisdizione militare, e questa non basi sopra una relazione meramente passaggera, come sarebbe quella delle donne di servizio.

Per la truppa del sergente in giù, ciò vale solo riguardo alle mogli ed ai figli di coloro che sono ammogliati secondo il primo modo.

VIII. Le vedove e gli orfani degli ufficiali e degli impiegati militari.

IX. Le persone di servizio militare assunte con una capitolazione obbligatoria per un tempo determinato o stipendiate dallo Stato o viventi in famiglia col padrone, pel tempo che dura questa relazione di servizio.

X. Le persone che come impiegati o per le loro occupazioni si trovano presso una parte dell'armata posta sul piede di guerra, e quelle che nella stessa qualità in tempo di pace sono al seguito di un corpo stazionato in territorio estero.

XI. Gli allievi maschi che si trovano in Istituti d'educazione e d'istruzione militari.

XII. I portieri, custodi e spazzini assunti nelle caserme, nelle case d'invalidi ed in altri edificii militari.

XIII. I prigionieri di guerra e gli ostaggi sotto custodia militare. (§ 6 *e* 2 *della Patente sovrana* 22 *dicembre* 1851).

Non sono comprese fra le persone nominate:

1. I Plenipotenziarii ed Inviati di potenze straniere col loro seguito che in tempo di guerra si trattengono presso un'I. R. Armata.

2. Gli Ufficiali di potenze estere dimoranti in Austria.

3. Gli Impiegati del Civile assegnati ad una I. R. Armata per provvedere le forniture, i cavalli pei trasporti militari e gli altri bisogni dell'armata, e in generale per promuovere il servizio.

Digitized by Google

4. Gli Impiegati ed inservienti addetti allo Stato personale della Contabilità del Ministero della guerra, della Direzione pei medicamenti militari, dell' Istituto veterinario e dello Spedale veterinario in Vienna, come pure il Vicario Apostolico di campo col suo personale di concistoro.

5. I Praticanti e Diurnisti presso le Autorità militari senza distinzione.

6. Gli Impiegati ed inservienti addetti all'Amministrazione d'uno stabile posseduto da un Istituto militare.

7. I pastori e guardiani assunti temporariamente presso uno stabilimento militare di razze di cavalli. (*Csikós, Beréss, e Gulyas*).

8. I maestri, lavoranti e garzoni presi dallo Stato civile ed assunti presso gli Ufficii di fortificazione e gli arsenali, le commissioni economiche delle monture, ed altri stabilimenti militari con *facoltà* di *licenziarli* od *in altro modo temporario*.

9. I maestri di lingue, di scherma, ed altri maestri e cavallerizzi dello Stato civile addetti ad Accademie militari, o ad altri Istituti militari, come pure i medici stipendiati non compresi nello stato dei medici militari; inoltre le persone addette all' Istituto d'educazione delle figlie degli Ufficiali a Hernals per dirigere l'educazione e per impartire l'insegnamento.

10. Gli osti e macellai assunti nelle caserme, nelle case degli invalidi e negli altri edifizi militari.

11. La truppa dei secondi battaglioni di Landwehr fuori del tempo del servizio attivo.

12. Gli inservienti che godono di pensione o provvigione.

13. Gli invalidi che godono di un soldo di patente o che sono muniti di un documento di riserva.

14. Le persone di servizio tanto maschie che femmine dei militari, che non abbiamo *espressamente* nominate come assegnate alla giurisdizione militare, come pure gli individui al servigio privato di persone militari non appartenenti però alla classe di servitù, p. e. segretarii, medici di casa, istitutori ecc.

15. Le mogli ed i figli delle persone nominate più sopra all'art. X quando non siano al seguito di un corpo d'armata sul piede di guerra o che in tempo di pace sia stazionato all'estero.

16. Le mogli ed i figli dei militari dal sergente in giù non ammogliati secondo il primo modo.

17. Le vedove e i figli di persone militari defunte non nominate all'art. VIII. (§ 3 *citata Patente*).

Oltre a queste persone non sono sottoposte alla giurisdizione militare anche coloro che si trovano in permesso fino al richiamo e gli operai addetti alla marina di guerra menzionati all'art. I, parte seconda. (§ 6 *citata Patente*).

Nessuno può validamente rinunciare alla giurisdizione militare che gli compete. (§ 6 *cit.*).

Le cause contenziose dell'Erario militare appartengono come fino al presente ai Giudizii militari. (*Ibidem*).

Sono eccettuati dalla Giurisdizione militare ed appartengono quindi ai Giudizii civili, anche nel caso che intervengano come parti

Digitized by Google

persone militari e l'erario militare, tutti gli affari contenziosi di pertinenza della sfera d'attività dei Giudizii reali e montanistici, le cause per contratti di locazione, per turbati possessi, quando si riferiscano a cose immobili, e per danni ai fondi ed ai loro prodotti. (§ 7 *citata Patente*).

Allorchè si faccia luogo al foro del processo provocatorio, della riconvenzione o dei consorti in lite, anche le persone militari ponno esser citate presso i Giudizii civili; ma l'esecuzione delle cognizioni giudiziarie o delle cautele provvisionali contro persone sottoposte alla giurisdizione militare, ad eccezione degli atti di giurisdizione reale, è riservata ai Giudizii militari. (§ 8 *ibid.*).

Tutte le pertrattazioni risguardanti l'accettazione, amministrazione, aggravamento, mutazione di un feudo o fedecommesso, o lo scioglimento d'un vincolo feudale o fedecommessario, senza riguardo alla condizion militare delle persone interessate, appartengono alle Autorità giudiziarie civili destinate dalla legge. (§ 9 *ibid.*).

La procedura concorsuale per le persone soggette alla giurisdizion militare, se l'oberato possiede un bene immobile nell'Impero, compete al Giudizio civile e precisamente:

a) Se egli possiede sostanze immobili in un solo dominio, a quel Giudizio concorsuale nel cui circondario è situato il bene immobile;

b) Se egli possiede beni immobili in varii dominii, a quell'Autorità civile, la quale, non avuto riguardo alla sua condizione militare, sarebbe chiamata alla procedura concorsuale secondo il suo ultimo luogo di domicilio nella Monarchia.

All'incontro la procedura giudiziaria penale contro l'oberato, non che l'esecuzione delle misure prese dal Giudice civile nella procedura concorsuale che colpiscono beni mobili di un oberato sottoposto alla giurisdizione militare, esistenti nel suo domicilio od in edificii militari, o appartenenti agli oggetti del suo servizio, sono riservate ai Giudizii militari. (§ 10 *e* 11 *ibid.*).

Il Giudizio rimane competente per quelle cause che vennero presso di lui introdotte, fino a tanto che siano ultimate, quand'anche il reo convenuto nel frattempo fosse passato sotto la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria civile. (§ 12 *ibid.*).

Quanto alla volontaria giurisdizione gli affari demandati all'Autorità giudiziarie militari sono per le persone ad esse soggette:

1. La *ventilazione dell'eredità* in quanto non vi si trovi un feudo, un fedecommesso od un bene immobile, nel qual *ultimo caso* dovrà farsi la ventilazione dell'eredità dall'Autorità giudiziaria civile, e la persona militare vien considerata come se avesse il domicilio ordinario sul bene immobile.

L'Autorità militare in questo caso dovrà eseguire le operazioni d'ufficio necessarie per istabilire l'identità della persona, assicurare le carte e gli effetti del defunto, alienare gli oggetti che non si ponno conservare, o la cui conservazione richiederebbe spese, dar ordine alle spese di mantenimento, di malattie e di funerali, ed agli eventuali arretrati di salario, e consegnare indi l'eredità, coi necessarii schiarimenti, al competente Giudizio civile.

Digitized by Google

La ventilazione dell'eredità poi delle persone che come impiegati o per le loro occupazioni si trovano presso una parte dell'armata posta sul piede di guerra, e di quelle che nella stessa qualità in tempo di pace sono al seguito d'un corpo stazionato in territorio estero, è sempre demandata al Giudizio civile.

2. La *sorveglianza sulla tutela* dei pupilli orfani degli ufficiali e degli impiegati militari, e la deputazione di un tutore o curatore interinale per la persona e per le sostanze degli altri pupilli o curandi che passano dalla giurisdizion militare alla civile, e per la cui ulteriore deputazione e direzione della tutela si dovrà richiedere quel Giudizio civile che per legge vi sarebbe chiamato.

I Giudizii militari devono intervenire come Autorità curatoria ordinaria quando si debba decretare la cura di una persona che rimanga sottoposta alla giurisdizion militare, o quando un padre sottoposto alla giurisdizion militare debba amministrare la sostanza mobile di un figlio minore, per tutto il tempo in cui il padre stesso è sottoposto alla giurisdizion militare.

3. Le *pertrattazioni in affari matrimoniali* ed in casi d'*adozione* e *legittimazione*.

4. L'*ammortizzazione di documenti* in quanto colui che ha diritto di chiederla sia una persona militare, quando però non si tratti di carte di pubblico credito o di carte ad esso parificate o di cambiali la cui ammortizzazione è riservata in ogni caso ai Giudizii civili.

Oltre a ciò i Giudizii militari sono autorizzati a legalizzare e vidimare documenti, senza distinzione delle persone che la chiedono. (§ 13 *Patente sovrana*).

I Membri della Casa Imperiale e le persone cui compete il diritto di esterritorialità sono esenti dalla giurisdizion militare, quand'anche occupino un posto nell'armata. (§ 15 *Patente sovrana sudd.*).

La Patente Sovrana suddetta ha abrogato tutte le disposizioni di legge che non le sono conformi e ha deciso che a norma di essa dovranno giudicarsi tutte le liti di competenza tuttora pendenti; e quanto agli affari di diritto penale e civile pendenti all'epoca della sua attivazione, ha disposto che debbano essere condotti a termine da quell'Autorità, presso la quale vengono trattati; solo gli affari di tutela e curatela sono da rimettersi alle Autorità giudiziarie chiamatevi dalla legge (§§ 16 e 17).

L'estensione della giurisdizione militare sugli abitanti delle provincie e distretti dei Confini militari vien determinata da speciali prescrizioni (§ 14).

L'Ordinanza del Ministero di Giustizia 8 maggio 1852 scioglie varii quesiti sui limiti della Giurisdizione civile e militare secondo la Patente del 22 dicembre 1851.

Eccone le disposizioni:

1. Siccome nel § 13 della Patente del 22 dicembre 1851 vennero determinati e tassativamente indicati i casi in cui i Giudizii militari debbano intervenire come Autorità tutorie o curatorie, ne deriva pure che la competenza dei Giudizii civili, come Autorità tutorie o

Digitized by Google

curatorie sui pupilli e curandi loro assegnati, non cessa pel loro ingresso al servizio militare.

Spetterà quindi al Giudizio civile la tutela sopra persone militari minorenni, il cui padre legittimo era soggetto alla giurisdizione civile, o che morì sotto la giurisdizione civile mentre essi si trovavano al servizio militare.

2. Riguardo ai pupilli o curandi che dalla giurisdizione militare passano alla civile, i Giudizii civili dovranno procedere a tutte le operazioni d'Ufficio che risguardano la loro persona e sostanza e sono congiunti colla tutela e curatela.

3. I Giudizii militari saranno da riguardarsi come Autorità curatorie ordinarie anche nel caso che un padre soggetto alla giurisdizion militare abbia in amministrazione un bene immobile posseduto dal suo figlio minorenne, ma ciò solo sino a tanto che il padre stesso rimanga soggetto alla giurisdizion militare.

4. Colla Patente del 22 dicembre 1851 non vennero alterate le prescrizioni del Decreto Aulico 25 giugno 1795, N. 237 della Raccolta delle Leggi giudiziarie, del Decreto Aulico 7 febbraio 1837, N. 172 della Raccolta delle Leggi giudiziarie § 6, tuttora obbligatorio per la Galizia e Bucovina, della Patente del 28 giugno 1850, N. 225 del Bollettino generale delle Leggi § 143, emanata pei dominii già organizzati, finalmente del § 67 dell'Istruzione provvisoria sul disimpegno degli affari tutorii e curatorii emanata dal Ministero della Giustizia il 14 luglio 1851, N. 9118, per l'Ungheria, Croazia, Slavonia, Transilvania, pel Voivodato Serbo e pel Banato di Temes. Sussiste quindi anche d'ora innanzi pei Giudizii l'obbligo di amministrare al pari della sostanza di una persona soggetta a cura eziandio la sostanza esistente nella cassa degli orfani, appartenente a persone militari, che sebbene abbiano raggiunta la maggior età, non hanno ottenuto dal Comando militare il permesso di ricevere in consegna tale sostanza, sino a tanto che duri questo impedimento. In quanto però un militare divenuto maggiorenne disponga della sua sostanza immobile, e l'acquirente di essa depositi l'importo del suo debito presso il Giudizio civile, la somma depositata dovrà trattarsi come un deposito ordinario, pel cui rilascio deve però osservarsi la prescrizione del Decreto Aulico 25 giugno 1795.

5. La ventilazione dell'eredità d'una persona militare resasi defunta sotto la tutela del Giudizio civile dovrà farsi per opera del Giudizio militare, in quanto però non abbia luogo il caso eccezionale menzionato nel § 13 della Patente del 22 dicembre 1851, senza procedere ad una separata ventilazione della sostanza pupillare.

6. La dichiarazione di morte di persone militari, sia ch'essa venga ricercata allo scopo di ventilarne l'eredità, o di contrarre un nuovo matrimonio, è di competenza dei Giudizii militari.

7. I soldati dal sergente in giù che si trovano in permesso fino al congedo o per tempo indeterminato, al pari dei soldati in permesso sino al richiamo, sono soggetti negli affari penali alla giurisdizione militare; all'incontro negli affari di diritto civile alla giurisdizione civile. In conseguenza la ventilazione delle loro eredità spetta al Giudizio civile.

Digitized by Google

CAPITOLO QUARTO.

Della competenza ed incompetenza delle Autorità giudiziarie in genere.

Il decidere su tutti gli oggetti di diritto privato di regola è demandato alle Autorità giudiziarie, ma alcune volte anche quistioni di civile diritto sono dalla Legge sottratte alla cognizione di quelle Autorità, e ciò per fini di pubblico interesse.

In quei casi si fa luogo ad una manifesta assoluta incompetenza dei Tribunali alla quale deve il Giudice aver riguardo d'Ufficio secondo il disposto del § 1 del Regolamento.

Ecco quali sarebbero siffatti casi:

1. Le quistioni che insorgessero fra il ricevitore delle pubbliche imposte e la congregazione provinciale, o fra gli esattori comunali o le loro sigurtà, e le congregazioni e deputazioni comunali od i contribuenti, in quanto riguardano l'esecuzione della Patente 18 aprile 1816, concernente la riscossione delle imposte nel Regno Lombardo-Veneto, sono della cognizione immediata delle regie Delegazioni. Conseguentemente nessun Ufficio o Tribunal giudiziario abbenchè supremo potrà ricevere eccezioni contro gli atti e le procedure tanto degli esattori quanto delle autorità amministrative che vi prestano la loro cooperazione. (*Articolo* 133 *della Patente* 18 *aprile* 1816).

2. Tutte le controversie che possono insorgere intorno all' obbligo incombente ai privati di rifondere le spese anticipate dai Comuni per la cura di malattie sifilitiche ed altre di genere contagioso si debbono trattare nella via amministrativa. (*Decreto Vicereale 4 agosto* 1832, *pubblicato il* 19 *agosto detto anno*).

3. Sulla quistione se un privilegio accordato debba annullarsi o per pubblici riguardi o per non essere stato esercitato, o per averne il privilegiato inadempite, o trasgredite le condizioni, la decisione spetta alle Autorità politiche; e così pure sono di spettanza delle Autorità politiche le controversie intorno alla novità di una scoperta invenzione o miglioramento privilegiato già noto prima della concessione del privilegio, oppure intorno al quesito se sia stato o no soltanto introdotto dall' estero, quindi se sia o non sia qualificato per un privilegio. (*Patente* 31 *marzo* 1832, *pubblicata colla Notificazione governativa* 21 *settembre detto anno*).

Anche le contese insorte fra due privilegiati esclusivamente sull'identità del privilegio d'invenzione concesso ad ognuno dei due, sono da decidersi dalle Autorità politiche, mentre le pretese d'indennizzazione che da tali contese fossero promosse, competono alla decisione del Giudice civile ordinario. (*Risoluzione Sovrana* 19 *novembre* 1842, *pubblicata colla Notificazione governativa* 1 *maggio* 1843).

Digitized by Google

Ma queste disposizioni furono modificate dalla Patente Imperiale 15 agosto 1852 obbligatoria per tutto l'Impero sui privilegi, in forza della quale il processo e la punizione delle contravvenzioni in materia di privilegi spetta all'Autorità politica distrettuale nel cui distretto ebbero luogo, secondo le prescrizioni relative alla procedura per contravvenzioni industriali. Contro le relative disposizioni e cognizione dell'Autorità politica ognuno che se ne crede gravato potrà ricorrere al preposto Dicastero politico del dominio e in ultima istanza al Ministero del Commercio, qualora sia stata modificata la prima decisione. Il ricorso però, tanto nell'uno che nell'altro caso, dovrà essere presentato al più tardi entro 14 giorni da quello in cui venne intimata la decisione contro cui si ricorre. (§ 43 *della suddetta Patente*).

In quanto alla questione se un privilegio già concesso abbiasi per qualche motivo di legge a dichiarare invalido od a riguardare come estinto, ne spetta esclusivamente la decisione al Ministero del Commercio e dell'Industria. Esso pertanto decide specialmente sulla questione se una scoperta invenzione o miglioramento privilegiato erano realmente nuovi, oppure soltanto importati dall'estero, o non erano qualificati ad essere privilegiati; e finalmente nelle controversie fra due privilegiati il Ministero decide sulla completa o parziale identità dei loro privilegii. (§ 42 *idem*).

Se durante il processo per una contravvenzione in materia di privilegii risulta che la decisione dipende da una questione pregiudiziale su cui abbiano a decidere soltanto i Giudizii civili, l'Autorità penale rimette le parti al competente Giudizio civile, ed essa in tal caso non può pronunciare la propria decisione se non che in seguito alla produzione della sentenza del Giudizio civile passata in giudicato. Del resto la decisione dell'Autorità penale passata in giudicato con cui taluno venne dichiarato colpevole della contravvenzione alla Legge sui privilegii serve al danneggiato di base alla domanda d'indennizzo che volesse far valere innanzi al Giudice civile. (§ 43 *idem*).

Qualora per violazioni d'un privilegio non si tratti d'infliggere una pena, ma soltanto di far cessare la violazione a tenore del § 40, o si tratti solo di decidere della proprietà di un privilegio, sia che la controversia riguardi la priorità della scoperta, dell'invenzione o del miglioramento, od un titolo di diritto privato, o pretese del danneggiato, che dall'Autorità penale furono rimesse alla via civile, ne spetterà la trattazione e la cognizione ai Giudizii civili; e in quei dominii in cui è introdotta la procedura sommaria negli affari civili si dovranno osservare le relative vigenti prescrizioni. (§ 46 *idem*).

Allorchè l'esistenza di una violazione viene provata in modo degno di fede o risulta da un'ispezione oculare o da una perizia, anche il Giudice civile a richiesta del danneggiato può ordinare senza condizione alcuna, o verso prestazione di una congrua garanzia, per l'ingiuria ed il danno, l'immediato sequestro od altra opportuna assicurazione degli oggetti contraffatti od imitati (§ 47 *idem*): colla cautela che in tali atti si deve sempre aver di mira di non recare all'imputato senza urgente necessità un danno irreparabile (§ 44 *idem*). Qualunque simile disposizione deve giustificarsi al pari di un divieto

Digitized by Google

mediante petizione entro otto giorni secondo il disposto del Regolamento del processo; in caso contrario verrà tosto revocata a richiesta dell'avversario e si dovrà prestare la conveniente soddisfazione per l'ingiuria e pel danno. (§ 47 *citato*).

Quando la decisione di una petizione pendente presso un Giudizio civile dipende da questioni pregiudiziali, la cognizione delle quali spetta al Ministero del Commercio e dell'Industria, incombe alle parti di procurarsi tal cognizione e di produrla nel corso della causa.

Le violazioni dei diritti industriali di terze persone, commesse dal proprietario del privilegio coll'eccedere nell'esercizio del medesimo i diritti in esso fondati, verranno punite secondo le relative vigenti speciali prescrizioni dalle Autorità chiamate a decidere sulle contravvenzioni alle prescrizioni industriali. La circostanza che si abusò del privilegio a turbamento dell'industria si considererà in questi casi come circostanza aggravante. (§ 49 *idem*).

In quanto colui, che in modo illecito si fa credere autore della scoperta, dell'invenzione o del miglioramento d'un altro per ottener in tal modo da sè o col mezzo di terze persone un privilegio, si renda colpevole di truffa o di un'altra azione punibile, verrà giudicato secondo le leggi penali. (§ 50 *idem*).

Il Regolamento Ministeriale 5 ottobre 1852 verte sull'applicazione della succitata Patente sovrana sui privilegii.

4. I debiti dei Comuni dipendenti da militari esigenze o da altre pubbliche prestazioni e pei quali si tratta soltanto d'un conguaglio nell'interno del comune, appartengono sotto ogni rapporto agli attributi dell'Autorità politica. (§ 11 *della Risoluzione sovrana* 11 *gennaio* 1828, *pubblicata colla Notificaz. governativa* 15 *marzo detto anno*).

5. Le petizioni contro la pubblica amministrazione per sospensione di atti esecutivi e per esonerazione dal pagamento delle tasse, devono senz'altro respingersi dai Tribunali per titolo d'incompetenza. (*Decreto aulico del Senato* 5 *febbraio* 1825, *comunicato colla Circolare* 11 *febbraio detto anno*).

6. Gli impiegati dello Stato non possono mai essere impetiti presso il Giudizio civile per gli atti del loro ufficio. (*Risoluzione sovrana* 31 *agosto* 1839, *pubblicata colla Notificazione* 15 *dicembre detto anno*).

7. Non vi è luogo a procedere nella via ordinaria giudiziale sulle controversie, se sia stata rettamente applicata la tassa postale o la competenza da pagarsi, quando il trasporto è esercitato da impresa privata, o se sia conforme alle prescritte discipline il modo tenuto nell'ammissione pel trasporto col mezzo della posta, oppure se siano state debitamente adempiute le condizioni prescritte per far uso degli stabilimenti postali o per l'esercizio di private imprese di trasporto.

È facoltativo a chi si crede leso dagli atti di un Ufficio postale o di altra Autorità preposta all'osservanza delle prescrizioni postali di produrre i suoi reclami alle Autorità dirigenti l'amministrazione delle poste. Incombe a queste Autorità di vegliare per l'esatta osservanza delle prescrizioni postali e di non permettere alcun indebito aggravio e disdicevole trattamento.

Digitized by Google

Viceversa possono ventilarsi nella ordinaria via giudiziale le pretese procedenti dalla garanzia dell' Erario per gli oggetti stati consegnati pel trasporto agli stabilimenti postali dello Stato. (§ 27 *Patente sovrana* 5 *novembre* 1837, *pubblicata colla Notificazione governativa* 5 *giugno* 1838).

8. I crediti dello Stato verso i suoi impiegati ed inservienti, e viceversa di questi verso lo Stato che derivano assolutamente da rapporti di servizio, devono definirsi in via amministrativa. (*Risoluzione sovrana* 10 *agosto* 1841, *pubblicata colla Notificaz.* 10 *marzo* 1842).

9. La cognizione delle contravvenzioni di Finanza o di quelle mancanze che come tali sono considerate, è demandata alle Autorità di Finanza. (*Legge penale di Finanza*, 1 *aprile* 1836).

10. La decisione su l'accettazione d'una pia fondazione da istituirsi, su le modificazioni di cui sia suscettibile, su la sua soppressione, e su quanto concerne l'investimento e l' amministrazione del fondo relativo, come pure la vigilanza onde per parte delle Autorità politiche e di chi gode della pia fondazione si ottenga l'adempimento degli averi ed obblighi che vi sono annessi è di competenza dell'Autorità amministrativa di concerto con l' ordinariato allorchè trattasi di fondazioni ecclesiastiche. (*Risoluzione sovrana* 15 *maggio* 1841, *pubblicata colla Notificazione governativa* 10 *luglio detto anno*. Vedasi anche la *Circolare del Governo Lombardo* 28 *febbraio* 1852).

11. Per la realizzazione delle cauzioni prestate da impiegati sia dello Stato, sia degli Stati provinciali o delle città, consistenti in pubbliche obbligazioni, oppure in depositi presso il fondo d'ammortizzazione dei debiti dello Stato, non occorre alcuna sentenza giudiziaria quando l'obbligo della rifusione per parte dell' impiegato procede da una determinazione dell'Autorità amministrativa non soggetta ad ulteriore riclamo, ma devesi senz'altra dilazione procedere alla relativa realizzazione... (*Risoluzione sovrana* 11 *dicembre* 1841, *comunicata colla Circolare* 16 *febbraio* 1842).

12. Non ponno proporsi avanti ai Tribunali civili le cause la decisione delle quali dipenda dalla prova ed imputabilità di un delitto o di una grave trasgressione di Polizia prima che sia emanata la sentenza del Tribunal criminale o dell'Autorità politica.

Se poi nel corso di una causa civile una determinata persona viene accusata di un delitto o di una grave trasgressione di Polizia (*di un crimine o di un delitto secondo il nuovo Codice penale*) per modo che la causa debba ritenersi per un sufficiente indizio legale onde procedere all' inquisizione, allora deve sospendersi dal giudice la processura civile ed aspettarsi la decisione del Giudizio inquirente in quanto l'esito dell'inquisizione possa avere un' influenza essenziale sulla decision della causa.

Se all' incontro l'esito dell' inquisizione è indifferente per la decisione della causa civile, il giudice civile deve bensì continuare la processura senza interruzione, ed ultimati gli atti relativi pronunciare; ma deve sempre comunicare subito d'ufficio, giusta il disposto della Legge, gli indizii emersi di un delitto o di una grave trasgressione di Polizia al giudice competente. (*Risoluzione sovrana* 29 *agosto* 1820, *pubblicata colla Notificazione governativa* 31 *marzo* 1821).

Digitized by Google

Ha però luogo avanti al Giudice civile la causa d'indennizzazione per un'azione punibile nel caso che il danneggiato non si trovi contento di quanto pel sofferto danno gli venne aggiudicato dall'Autorità penale, e nel caso, che in forza della sentenza relativa gli venisse dichiarato d'intraprendere la via civile; e in tutti gli altri casi non esplicitamente indicati dalle Leggi penali e civili, sia che l'Autorità penale abbia pronunciato qualsiasi giudizio, o che la medesima abbia desistito per qualunque motivo dall'inquisizione, o che finalmente avesse dichiarato che non si possa istituire alcuna procedura, o se l'imputato per essersi reso fuggitivo o per trovarsi assente non può esser tradotto avanti l'Autorità penale, e nel caso di delitti (a riguardo dei quali peraltro non si verifichi la procedura edittale, a' termini del § 490 della seconda parte del Codice penale), deve egualmente, in seguito alla dichiarazione da rilasciarsi dall'Autorità penale, essere ammessa la petizione per indennizzazione nell'ordinaria via civile. (*Risoluzione sovrana* 27 *maggio* 1835, *pubblicata dalla Notificazione governativa* 11 *febbraio detto anno*).

13. La procedura sulle *cose ritrovate* per quanto riguarda le città di Milano e di Venezia è devoluta alle rispettive Direzioni generali di Polizia, e nei capiluoghi delle altre provincie spetta una tale procedura alle Delegazioni provinciali. Per le cose perdute che saranno ritrovate fuori del circondario comunale dei capiluoghi delle provincie, è libero al ritrovatore di consegnare la cosa a qualunque Autorità locale, e questa è obbligata a riceverla ed a darne immediatamente partecipazione alla superiorità di Polizia della sua provincia per la prescritta pubblicazione. Le altre mansioni concernenti la destinazione futura della cosa ritrovata, incombono alle Autorità dalle Leggi a ciò chiamate. (*Notificazione del Governo Lombardo* 26 *marzo* 1841. *Vedansi in proposito li* §§ 389, 390, 391 *e* 392 *del Codice civile generale*).

14. I gravami contro l'applicazione di un'*imposta* fondata nella Legge provvisoria 9 febbraio 1850, per parte di chi se ne credesse leso, devono esser prodotti in prima Istanza all'I. R. Intendenza delle Finanze presso cui risiede l'impiegato commisuratore dell'imposta, in seconda Istanza presso l'Autorità superiore di Finanza del Regno, e in ultima Istanza in via di regolare ricorso al Ministero delle Finanze. Il secondo gravame ed il ricorso al Ministero devono insinuarsi per mezzo dell'I. R. Intendenza provinciale delle Finanze. (*Notificazione Luogotenenziale* 12 *agosto* 1850).

15. I ricorsi contro le determinazioni delle Commissioni stabilite per la commisurazione dell'imposta sulla rendita, sull'obbligo di contribuire l'imposta e la commisurazione del relativo importo, devonsi presentare al Luogotenente entro 14 giorni dacchè venne partecipata la relativa decisione. Presso il Luogotenente e sotto la di lui direzione e sorveglianza è istituita una Commissione provinciale per le decisioni di simili ricorsi, i quali devono essere presentati alla Luogotenenza per mezzo dell'Autorità che ha partecipata la decisione. Contro la decisione della Commissione provinciale non si fa luogo ad ulteriore ricorso. (*Patente sovrana* 11 *aprile* 1851 *per l'imposta sulle rendite*, § 36).

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO.

Leggi organiche per le Autorità giudiziarie.

TRIBUNALE SUPREMO.

Suprema Istanza negli affari giudiziali è la *I. R. Suprema Corte di Giustizia e Cassazione in Vienna;* ad essa sono sottoposti tutti i Giudizii di prima e di seconda Istanza non militari che risiedono così nel Regno Lombardo-Veneto come nelle altre parti della Monarchia; oltre a ciò sono demandati a quel Tribunale affari speciali giusta la Patente Sovrana 7 Agosto 1850.

La Suprema Corte di Giustizia e Cassazione è composta di un *primo* e d'un *secondo Presidente*, di *cinque Presidenti* di Senato, di *quarantotto Consiglieri* e dell' occorrente *personale* di *sussidio* e di *cancelleria.*

La Direzione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione spetta al primo Presidente, ed in di lui mancanza al secondo, o a un Presidente di Senato eletto dal primo Presidente d'intelligenza col Ministero di Giustizia. Esso ripartisce gli affari, determina il numero delle sedute e il tempo e luogo in cui si devon tenere, ed ha diritto di presiedervi. A lui spetta la composizione dei singoli Senati sotto le determinazioni che verremo accennando. Ha *diritto di nominare il Segretario presidenziale* ed è uguale in rango ai Ministri.

Una riunione plenaria del Consiglio di tutti i membri della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione ha luogo soltanto quando il primo Presidente od il suo sostituto credono necessario di convocarla. Fuor di questo, fa le sue veci di regola un Senato plenario convocato dal primo Presidente o suo sostituto, il quale deve essere composto di almeno quindici membri compresovi il Presidente, e ciò in certi determinati importanti affari.

Per altri affari si aduna un Senato composto dal primo Presidente o suo sostituto, o da almeno dieci Consiglieri e un Presidente.

Negli altri oggetti ed affari la Suprema Corte di Giustizia e Cassazione decide di regola in Senati di sei Consiglieri e di un Preside, la cui composizione spetta al primo Presidente o suo sostituto, con riguardo che in ciascun Senato per gli affari legali affidatigli si trovi un numero sufficiente di Consiglieri che sappiano perfettamente la lingua nella quale ebbe luogo la trattazione.

Di regola vale qual lingua d'affari della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione la *lingua tedesca.* Qualora però le trattazioni della causa abbiano avuto luogo in un' altra lingua che non sia la tedesca, la Suprema Corte di Giustizia deve rilasciare la sua decisione sulla medesima unitamente ai motivi in *quella lingua in cui la causa fu trattata in prima Istanza, ed in lingua tedesca.*

Per ora fino a determinazione ulteriore viene permesso in via d'eccezione di trattare gli affari di diritto civile e penale di quegli

Digitized by Google

Stati della Corona che non erano finora sottoposti ai Senati della Suprema Corte di Giustizia di Vienna anche in *quella lingua nella quale fu trattata la causa.*

Al Senato plenario di quella Corte sono riservati:

1. L'occupazione di quei posti di servigio della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione che non vengono conferiti dall'Imperatore o dal Presidente di questa Corte di giustizia (cioè la nomina di tutto il personale di sussidio e cancelleria, escluso il segretario presidenziale).

2. Il fare le proposte per quei posti di servigio che vengono conferiti dall'Imperatore, osservando le disposizioni contenute nei §§ 22 e 23 della Legge organica sui Dicasteri.

3. Tutti gli altri affari personali degli impiegati e servi di questa Corte di giustizia, che non sono affidati nè al primo presidente, nè al suo sostituto.

4. Tutti gli oggetti che riguardano cangiamenti nell'organizzazione o nelle norme d'ufficio della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione, in quantochè a tenore del § 42 della Legge organica sui Dicasteri sieno in generale da sottoporsi ad una deliberazione.

5. Tutti i pareri da darsi e tutte le proposizioni da farsi in riguardo legislativo, qualora si riferiscano a tutti gli Stati della Corona.

6. La decisione di una quistione legale decisa ed ingiustamente dai Giudizii, se il procuratore generale, per ordine del Ministero di giustizia, propone di tenere una riunione plenaria.

Sono demandati ad un Senato da comporsi dal primo presidente, o dal suo sostituto, di almeno dieci consiglieri e d'un presidente le deliberazioni:

1. Circa oggetti legislativi che si riferiscono soltanto a' singoli o più Stati della Corona.

2. Processi criminali che non sono da trattarsi a norma del Regolamento sulla Procedura penale 17 gennaio 1850, quando si tratti di pronunciare la pena di morte.

3. Revisioni contro consonanti sentenze civili, quando si tratti di pronunciare l'ammissione.

4. Dichiarazioni sull'invalidità dei matrimonii.

5. Dichiarazioni di morte quando si tratti di passare a seconde nozze.

Fuori di questi casi la I. R. Suprema Corte di Giustizia e Cassazione decide sulle cause civili e penali tutte in un Senato composto, come già si disse, di sei consiglieri ed un preside. Come pure decide:

1. Sopra proposte e suppliche di delegazione, ogni qualvolta si tratti di delegare un affare di diritto dal distretto di giurisdizione d'un Giudizio provinciale superiore (Giudizio distrettuale o Giudizio d'Appello) in un altro.

2. Sopra contese per la competenza, quando i giudici contendenti si trovano in differenti distretti di giurisdizione d'un Giudizio provinciale, e anche i Giudizii superiori provinciali di questi distretti non possono accordarsene.

3. Sul rifiuto di interi Giudizii provinciali superiori o di presidenti di Giudizio provinciale superiore.

Digitized by Google

4. Sopra querele di sindacato per atti d'ufficio dei suoi membri medesimi e per atti d'ufficio dei Giudizii superiori provinciali (Giudizii d'Appello) o di singoli membri dei medesimi, come pure sopra ricorsi contro le sentenze pronunciate dai Giudizii superiori provinciali sopra querele di sindacato.

Per ultimo la I. R. Suprema Corte di Giustizia e Cassazione decide qual camera disciplinare non solo su tutti i mancamenti disciplinari dei giudici impiegati presso la medesima, ma ben anche d'ogni presidente o consigliere di Giudizio superiore provinciale, d'ogni presidente di Giudizio provinciale o di Giudizio mercantile, e d'ogni presidente di Senato, non che sopra appelli contro sentenze disciplinari dei Giudizii provinciali superiori. A tal effetto il primo presidente della Corte Suprema od il di lui sostituto deve nominare ogni anno, dopo udito il parere del Procuratore generale, avuto riguardo ai varii Stati della corona, un presidente, dieci giudici e quattro giudici supplenti, i quali formeranno la camera disciplinare per la durata di tutto l'anno. Altre censure e giudizii, oppure riprensioni e castighi contro le parti od i loro rappresentanti, che devonsi decretare all'occasione di decidere sopra contese di diritto ovvero ricorsi, verranno pronunciate dal Senato che deve decidere anche sulla causa.

Sopra conflitti di competenza fra Autorità giudiziarie ed amministrative decide la Suprema Corte di Giustizia e Cassazione in un Senato misto, la cui composizione verrà regolata con norme speciali.

La Procura di Stato però che era unita all'I. R. Corte di Cassazione fu con speciale disposizione abolita.

TRIBUNALI D'APPELLO.

Seconda istanza negli affari giudiziali pel Regno Lombardo-Veneto sono i *Tribunali d'Appello di Milano e di Venezia*. Per le rispettive provincie e il loro circondario giurisdizionale abbraccia i circondari di tutti i Tribunali provinciali che loro sono sottoposti. A capo di ciascuno, a norma di quanto dispone il Decreto 11 ottobre 1852 del Ministro della Giustizia sulla sistemazione giudiziaria del Lombardo-Veneto, sta un *Presidente* coll'occorrente numero di *Consiglieri*, *Segretari di consiglio* e *Capi degli uffici d'ordine*, coi loro *Aggiunti*, *Ufficiali* ed *Inservienti*, nonchè un certo numero d'*Ascoltanti*, una parte dei quali percepisce un *adjutum* di 300 fiorini e gli altri deggion servire gratuitamente. Quelli però che percepiscono *adjutum* ponno esser assegnati dal Tribunal d'Appello secondo il bisogno a ciascuna Autorità giudiziaria del suo circondario per prestarvi servigio, compensate le spese di viaggio.

Le attribuzioni dei Tribunali d'Appello sono:

1. La cognizione dei reclami interposti contro le Sentenze e i Decreti profferiti dai Giudizii di prima Istanza. (§§ 319-345 *Regolamento generale*).

2. La delegazione di altro giudice, allorchè il competente è legalmente impedito. (§ 8 ed altri *della Norma di giurisdizione*).

Digitized by Google

3. L'esame degli aspiranti ai posti di avvocato e di giudice, e l'edizione dei relativi Decreti di eligibilità. (*Capitolo X, Parte II dell'Istruzione 9 settembre 1785*).

4. L'*ammissione* all'esame di notaio di quelli che aspirano al notariato e l'edizione dei Decreti d'idoneità ai posti di notaio. (*Articolo 16 del Regolamento sul notariato, e Risoluzione sovrana 5 gennaio 1837*).

5. Il provvedimento di parecchie delle cariche che si resero vacanti presso le prime Istanze e presso gli stessi Tribunali d'Appello.

6. La cognizione delle querele di sindacato contro i giudici di prima Istanza. (§ 1341 *Codice civile generale*).

7. L'ispezione immediata su tutti i Giudizii di prima Istanza, sugli avvocati, sulle camere ed archivi notarili residenti nel loro circondario giurisdizionale. (§ 117 *Parte I delle Istruzioni 9 settembre 1785, e Articoli 114-121 del Regolamento sul notariato, Risoluzioni sovrane 14 giugno 1784 e 11 settembre detto anno, e Decreto aulico 20 maggio 1793*).

8. Il richiamo delle prime Istanze all'osservanza delle Leggi e all'adempimento dei doveri loro incombenti.

TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA.

Prime Istanze da ultimo sono li 17 *Tribunali provinciali* nelle città capoluoghi di ciascuna provincia, li due *Tribunali di commercio*, l'uno a Milano e l'altro a Venezia, il qual ultimo è pure Tribunal marittimo per tutto il Regno, le *Preture urbane* e le *Preture foresi*.

Di regola nella residenza d'ogni Tribunal provinciale avvi una Pretura urbana per quegli affari che dalla Norma di giurisdizione e dal Regolamento di procedura penale sono assegnati ai Giudizii non collegiali.

I Tribunali provinciali sono diretti da un *Presidente*. A quelli di Milano e Venezia s'aggiungono due *Vicepresidenti*, uno dei quali è tenuto a disimpegnare l'ufficio di Presidente del Tribunal di commercio. A questi Tribunali si assegnano *Consiglieri, Segretarii di consiglio* ed *Aggiunti giudiziarii, Capi degli Uffici d'ordine, Ufficiali, Accessisti, Cursori, Inservienti, Custodi delle carceri, Vicecustodi e Secondini*.

I Segretarii di consiglio e gli Aggiunti giudiziarii ponno secondo il bisogno essere assunti dai Presidenti come votanti nelle deliberazioni finali in affari penali.

Gli affari assegnati alle Preture urbane vengono disimpegnati dal personale del Tribunal provinciale. Un Consigliere di questo che viene destinato dal Presidente del Tribunal provinciale ne assume la dirigenza come Giudice singolo, col sussidio di Aggiunti giudiziarii ed Ascoltanti assegnatigli dal Presidente stesso a norma del bisogno. Il Presidente destinerà pure al servigio delle Preture urbane l'occorrente numero di Ufficiali, Accessisti, Cursori ed Inservienti.

Le Preture foresi sono dirette da un *Pretore*, cui vengono assegnati *Aggiunti cancellisti, Cursori* ecc., secondo l'estensione degli affari.

Digitized by Google

Per gli affari di scritturazione ponno secondo il bisogno assumersi in sussidio *Diurnisti* colle diarie normali. Ciò vale anche pel servigio dei Cursori e Inservienti subalterni. Tanto presso i Tribunali provinciali quanto presso le Preture ponno assumersi anche Alunni d'ordine a norma della sovrana Risoluzione del 29 ottobre 1851, ma colla limitazione che il loro numero non ecceda i due quinti dei Cancellisti impiegati nel circondario del Tribunal d'Appello.

TRIBUNALI MILITARI.

Per decidere le controversie e per gli affari relativi alle persone militari vi sono gli *Auditorati* presso ogni reggimento si di infanteria che di cavalleria ed artiglieria, nonchè di qualunque altro corpo militare. Nei siti di residenza del Comando generale esiste un Tribunal militare chiamato *Giudizio delegato militare* che nel Regno Lombardo-Veneto risiede a Verona. Questi Giudizii esercitano giurisdizione in prima Istanza. In tutta la Monarchia Austriaca vi è un solo Tribunal d'Appello militare col titolo d' I. R. Tribunale d'Appello militare generale, residente in Vienna. La terza Istanza è la Corte Suprema militare residente pure in Vienna.

Ogni Auditorato di reggimento, corpo, battaglione, esercita la sua giurisdizione:

1. Su tutte le persone appartenenti allo stato del reggimento, corpo o battaglione, escluso il Colonnello.
2. Sulle parti di Stato-maggiore.
3. Sui bassi-ufficiali e soldati semplici.
4. Sui figli, sulle mogli e sulla gente di servizio delle persone qui nominate; e finalmente,
5. Sui baracchieri, macellai e simili, che seguono ovunque il reggimento, corpo o battaglione.

Ai Giudizii delegati militari sono sottoposte:

1. Tutte le persone non soggette ad un Auditorato e tuttavia sottomesse alla giurisdizion militare.
2. Tutte le persone soggette alla giurisdizione di qualche Auditorato ogni qual volta, dietro permissione o comando, si trovano fuori del circondario del comando generale in cui risiede il loro reggimento, corpo o battaglione.
3. I reggimenti e i corpi militari, come anche le comunità di confine ove vengano citate in Giudizio in corpo.
4. Gli affari pupillari relativi a persone sottoposte ad un Auditorato di reggimento, corpo o battaglione mobile.
5. Le controversie relative alla validità e scioglimento di matrimonio, sebbene i conjugi sieno sottoposti alla giurisdizione di un Auditorato.

I Colonnelli e i Generali appartenenti allo Stato delle Guardie nobili o al Corpo del Genio sono soggetti al Giudizio della Guardia o del Corpo del Genio.

Digitized by Google

CIRCONDARII GIURISDIZIONALI

DEI NUOVI GIUDIZII LOMBARDO-VENETI, DETERMINATI DALLA SOVRANA PATENTE 14 SETTEMBRE 1852.

A) *Tribunali d'Appello.*

Tribunale d'appello lombardo a Milano. — I circondari dei Tribunali provinciali di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Como, Lodi, Pavia e Sondrio.

Tribunale d'appello veneto a Venezia. — I circondari dei Tribunali provinciali di Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Udine, Treviso, Rovigo, Belluno.

B) *Tribunali Provinciali.*

LOMBARDI.

Tribunale provinciale di Milano. — I circondari delle due Preture urbane di Milano, e delle Preture di Cassano, Melegnano, Monza, Desio, Busto-Arsizio, Gallarate e Saronno.

Tribunale di commercio in Milano. — Lo stesso circondario.

Tribunale provinciale di Bergamo. — I circondari delle due Preture di Bergamo, e delle Preture di Zogno, Piazza, Gandino, Trescorre, Almeno S. Salvatore, Caprino, Romano, Treviglio, Sarnico, Lovere, Breno, Edolo, Clusone.

Tribunale provinciale di Brescia. — I circondari delle Preture di Brescia, Montechiari, Leno, Gardone, Salò, Lonato, Vestone, Gargnano, Chiari, Verolanova, Iseo ed Orzinovi.

Tribunale provinciale di Mantova. — I circondari delle Preture di Mantova, Bozzolo, Viadana, Sabbioneta, Castiglione delle Stiviere, Asola, Canneto, Volta, Revere, Gonzaga, Sermide, Ostiglia e S. Benedetto.

Tribunale provinciale di Cremona. — I circondari delle Preture di Cremona, Casalmaggiore, Casalbuttano, Piadena, Soresina e Pizzighettone.

Tribunale provinciale di Como. — I circondari delle Preture di Como, Gravedona, Menaggio, Castiglione in Valle Intelvi (S. Fedele), Lecco, Brivio, Asso, Bellano, Varese, Gavirate e Luino.

Tribunale provinciale di Lodi. — I circondari delle Preture di Lodi, S. Angelo, Cremona, Codogno, Casalpusterlengo.

Tribunale provinciale di Pavia. — I circondari delle Preture di Pavia, Corte Olona, Abbiategrasso e Binasco.

Tribunale provinciale di Sondrio. — I circondari delle Preture di Sondrio, Tirano, Morbegno, Chiavenna e Bormio.

VENETI.

Tribunale provinciale di Venezia. — I circondari delle due Preture di Venezia, e di quelle di Mestre, Mirano, Dolo, Chioggia, Cavarzere, Portogruaro e S. Donà.

Digitized by Google

Tribunale di commercio di Venezia. — Lo stesso circondario giurisdizionale.

Tribunale provinciale di Padova. — I circondari delle Preture di Padova, Campo Sampiero, Teolo, Piove, Este, Montagnana, Monselice, Conselve e Cittadella.

Tribunale provinciale di Vicenza. — I circondari delle Preture di Vicenza, Arzignano, Barbarano, Lonigo, Bassano, Marostica, Asiago, Schio, Tiene e Valdagno.

Tribunale provinciale di Verona. — I circondari delle Preture di Verona, Villafranca, Caprino, Bardolino, Soave, Tregnago, S. Pietro Incariano, Isola della Scala, Legnago e Cologna.

Tribunale provinciale di Treviso. — I circondari delle Preture di Treviso, Biadene, Castelfranco, Asolo, Conegliano, Oderzo, Motta, Ceneda, Serravalle e Valdobbiadene.

Tribunale provinciale di Udine. — I circondari delle Preture di Udine, Codroipo, S. Daniele, Palma, Latisana, Pordenone, Sacile, Aviano, Sanvito, Spilimbergo, Maniago, Tolmezzo, Moggio, Gemona, Cividale e Tarcento.

Tribunale provinciale di Rovigo. — I circondari delle Preture di Rovigo, Lendinara, Badia, Massa, Occhiobello, Adria, Crespino, Loreo e Ariano.

Tribunale provinciale di Belluno. — I circondari delle Preture di Belluno, Agordo, Feltre, Pieve di Cadore, Auronzo.

C) *Preture.*

LOMBARDE.

Milano. — *Preture urbane.* — I, II, (1). — La Città di Milano coi suoi Sobborghi, coi Corpi Santi, e colle Comuni di Affori, Bresso, Brusuglio, Bruzzano, Cormano, Crescenzago, Dergano, Gorla, Niguarda, Precotto, Segnano, Turro, Assago, Baggio, Buccinasco e Terradeo, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Grancino, Muggiano, Ronchetto, Sellanuova, Settimo, Trezzano, Arese e Torretta, Baranzate, Boldinasco, Bollate, Cassina del Pero, Cassina Nuova, Cassina Triulza, Cerchiate, Cesate, Figino, Garbagnate, Garegnano Marcido, Garegnano Corbellaro, Mazzo e Mazzino, Musocco e Quarto Oggiaro, Novate, Pinzano, Quarto Cagnino, Quinto Romano, Rosario, Senago, Trenno, Villapizzone, Terrazzano, Basiglio e Viglione, Bolgiano, Chiaravalle, Locate, Morsenchio, Nosedo-Chiaravalle, Opera, Pieve, Ponte-Sesto, Quinto-Sole, Rozzano, San Donato, Vajano, Vigentino, Zelo-Foromagno, Briavacca, Lambrate, Limito, Liscate, Mezzate, Novegro, Pantigliate, Peschiera, Pioltello, Premenugo, Rodano, Rovagnasco, Segrato, Settala.

Pretura di Cassano. — Le Comuni di Basiano, Belinzago, Bisentrate, Bornago, Busnago, Bussero, Cambiago, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco Asinario, Colnago, Concesa, Cornate, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Groppello, Inzago, Masate, Pessano,

(1) La Pretura urbana I, per affari di diritto civile; la Pretura urbana II, per affari di giustizia penale.

Digitized by Google

Porto, Pozzo, Pozzuolo, Roncello, S. Agata, S. Pedrino, Trecella, Trezzano, Trezzo, Vaprio, Vignate, Cavajone, Cornegliano, Melzo e Trucazzano. = *Cl.* I.

Pretura di Melegnano. — Le Comuni di Arcagnago, Bustighera, Carpiano, Cerro Colturano, Mediglia, Melegnano, Mercugnano, Pedriano, Riozo, S. Giuliano, Sesto, Ulteriano, Viboldone, Vizzolo, Zivido e Zunico. = *Cl.* II.

Pretura di Monza. — Le Comuni di Balsamo, Biassono, Cassina dei Gatti, Cinisello, Cologno, Cusano, Dugnano, Incirano, Lissone, Macherio, Moncucco, Monza, Muggiò, Nova, Paderno, S. Damiano, Sesto S. Giovanni, Vedano, Villa S. Fiorano, Vimodrone, Agrate, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cassina Barraggia, Cavenago, Concorrezzo, Lesmo, Mezzago, Omate, Oreno, Ornago, Ronco, Rugginello, Sulbiate inferiore, Sulbiate superiore, Usmate, Velate, Villa Nuova e Vimercate. = *Cl.* I.

Pretura di Desio. — Le Comuni di Barlassina, Binzago, Birago, Bovisio, Cassina Aliprandi, Cassina Amata, Cassina Savina, Ceriano, Cesano, Maderno, Cogliate con S. Dalmazio, Copreno, Desio, Lazzate, Lentate, Limbiate, Masciago, Meda, Misinto, Palazzolo, Seregno, Seveso, Solaro, Varedo, Agliate, Albiate, Besana superiore ed inferiore, Briosco, Calò, Capriano, Carate, Cazzano, Colzano, Corezzana, Costa, Giussano, Monte, Paina, Renate, Robbiano, Sovico, Tregasio, Triuggio, Valle, Veduggio, Verano, Vergo, Villa, Raverio. = *Cl.* I.

Pretura di Busto-Arsizio. — Le Comuni di Arconate, Bienate, Borsano, Buscate, Busto-Garofolo, Castano, Cuggiono maggiore e minore, Dairago, Furato, Induno, Inveruno, Lonate Pozzuolo, Magnago, Malvaglio, Nosate, Robecchetto, S. Antonio, Tornavento, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese, Busto-Arsizio, Cairate, Castegnate, Castellanza, Cislago, Fagnano, Gorla maggiore e minore, Legnano, Marnate, Nizzolina, Olgiate, Olona, Prospiano, Rescalda, Rescaldina, Sacconago, Solbiate Olona. = *Cl.* I.

Pretura di Gallarate. — Le Comuni di Albizzate, Arnate, Besnate, Bolladello, Cajano, Cardano, Cassano Magnago, Cassina Verghera, Cedrate Crenna, Ferno, Gallarate, Jerago, Oggiona, Orago, Peveranza, Premezzo, Samarate e Costa, Solbiate sull'Arno, Albusciago, Arsago, Caidate, Casale, Casorate, Castelnovate, Cimbro, Corgeno, Crugnola, Cuvirone, Golasecca, Menzago, Mezzana, Montonate, Mornago, Oriano, Quinzano, S. Pancrazio, Sesona, Sesto Calende, Somma, Sumirago, Vergiate, Villa Dosia, Vinago e Vizzola. = *Cl.* I.

Pretura di Saronno. — Le Comuni di Cassina Pertusella, Arluno, Barbajana, Canegrate, Caronno, Casorezzo, Cassina Ferrara, Cerro, Cornaredo, Garbatola, Gerenzano, Lainate, Lucernate, Nerviano, Origgio, Parabiago, Passirana, Pogliano, Pregnana, Rhò, San Giorgio, S. Vittore, Saronno, Uboldo, Vanzago. = *Cl.* I.

Bergamo. — *Pretura urbana* I. (1) — La Città bassa e le Comuni di Ambivere, Bonate di sopra, Bonate di sotto, Bottanuco, Brem-

(1) Fino a che siano apprestate le località e le prigioni necessarie per questa Pretura, gli affari di essa verranno disimpegnati nella Città alta.

Digitized by Google

bate di sopra, Brembate di sotto, Calusco, Capriate, Carvico, Chignolo, Filago, Grignano, Locate, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Ponte S. Pietro, Prelezzo, S. Gervasio, Solza sotto il Monte, Suiscio, Terno, Albino, Alzano di sopra, Alzano di sotto, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Vall'alta, Boltiere, Cologno, Comune Nuova, Dalmine, Grassobbio, Levate, Mariano, Osio di sopra, Osio di sotto, Urgnano, Verdellino, Verdello maggiore, Zanica, Bagnatica e Brusaporto.

Pretura urbana di Bergamo II. (1). — La Città alta.

Preture di Zogno. — Le Comuni di Blello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serine, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano, Gerosa, Grumello de' Zanchi, Oltre il Colle, Piazzo alto, Piazzo basso, Boscante, Rigosa, S. Gallo, S. Giovanni bianco, S. Pellegrino, S. Pietro d'Ozzio, Sedrina, Serina, Somendenna, Spino, Stabello, Talleggio, Vedesetta e Zogno. = *Cl.* II.

Pretura di Piazza. — Le Comuni di Averara, Baresi, Bordogna de'Ronchi, Branzi, Camerata, Carona, Cassiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Mojo, Olmo, Ornica, Piazza, Piazzatore, Piazzolo, Ronco, S. Brigida, Trabucchello, Valleve, Valnegra, Valtorta. = *Cl.* II.

Pretura di Gandino. — Le Comuni di Barzizza, Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Orezzo, Peja e Vertova. = *Cl.* II.

Pretura di Trescorre. — Le Comuni di Albano, Berzo, Borgo di Terzo, Buzzone, Carobbio, Cenate di sopra, Cenate di sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Malogno, Monticelli, S. Stefano, Torre dei Roveri, Trescorre, Vigano, Zandobbio. = *Cl.* II.

Pretura di Almeno S. Salvatore. — Le Comuni di Almeno S. Bartolomeo, Almeno S. Salvatore, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Capino, Clenesso, Corna, Costa, Fuipiano, Locatello, Mazzoleni, Palazzago, Roncole, Rota dentro, Rota fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa di Almè. = *Cl.* II.

Pretura di Caprino. — Le Comuni di Calolzio, Caprino, Carenno, Cisano, Corte, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Pontida, Rossino, S. Antonio, Torre de' Busi, Vercurago, Villa di Adda. = *Cl.* II.

Pretura di Romano. — Le Comuni di Antignate, Barbata, Calcio, Covo, Fara, Fontanella, Isso, Mozzanica, Pumenengo, Romano, Torre Pallavicina, Bolgare, Calcinate, Cividate, Cortenuova, Ghisalba, Cavernago, Martinengo, Mornico, Palosco. = *Cl.* I.

Pretura di Treviglio. — Le Comuni di Arsago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Castello Rozzone, Fara, Fornovo, Massari de'Melzi, Misano, Pagazzano, Pontirolo, Treviglio, Arcene, Ciserano, Lurano, Spirano, Pognano, Morengo e Bariano. = *Cl.* I.

Pretura di Sarnico. — Le Comuni di Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Caleppio, Credaro, Foresto, Gandozzo, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Sarnico, Tagliuno, Tavernola, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo S. Alessandro e Villongo S. Filastro. = *Cl.* II.

(1) Il riparto dei contorni di Bergamo con 23,446 abitanti si farà per mezzo di un'apposita Ordinanza.

Digitized by Google

Pretura di Lovere. — Le Comuni di Bianzano, Bossico, Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Lovere, Monasterolo, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di sotto, Rogno, Sellere, Solto, Sovere, Spinone, Volpino, Zorzino. = *Cl.* II.

Pretura di Breno. — Le Comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Berzo inferiore, Breno, Borno, Braone, Brenno, Capo di ponte, Cervedo, Ceto, Cimbergo, Cividate, Darfo, Erbanno, Esine, Gianico, Gorgogne, Losine, Lozio Malegno, Mazzuno, Niardo, Ono, Ossimo, Paspardo, Piano, Pisogne, Prestine, Terzano. = *Cl.* I.

Pretura di Edolo. — Le Comuni di Berzo, Demo, Cevo, Cortenedolo, Corteno, Edolo, Grevo, Incudine, Loveno, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Ponte di Legno, Pontagna, Santicolo, Saviore, Sellero, Sonico, Temù, Vezza, Vione, Villa d'Allegno. = *Cl.* II.

Pretura di Clusone. — Le Comuni di Ardese, Azzone, Bondione, Castione, Cerete alto e basso, Clusone, Colere, Fino, Fiumenero, Gandellino, Gorno, Gromo, Lizzola, Oltrepovo, Oltressenda alta e bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nozza, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valgoglio, Vilminore. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Brescia. — La Città di Brescia, e le Comuni di Borgosatollo, Botticino mattina, Botticino sera, Bovezzo, Brione, Caino, Cajonvico, Castenedolo, Cellatica, Ciliverghe, Collebeato, Concesio, Fiumicello, Folzano, Gussago, Mazzano, Monpiano, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Roncadelle, S. Alessandro, S. Bartolomeo, S. Eufemia, S. Nazaro, S. Vigilio, S. Zeno, Serle, Urago, Mella, Virle, Berlingo, Camignone, Castegnato, Cizzago, Comezzano, Corzano, Cossirano, Lograto, Maclodio, Ome, Ospitaletto, Paderno, Rodegno, Sajano, Torbole, Travagliato, Trenzano, Bagnolo, Arzano, Barbariga, Brandico, Capriano, Castelnuovo, Corticelle, Dello, Flero, Frontignano, Ghedi, Longhena, Mairano, Montirone, Poncarale e Quinzanello.

Pretura di Montechiari. — Le Comuni di Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montechiari, Remedello di sopra e di sotto, Visano. = *Cl.* II.

Pretura di Leno. — Le Comuni di Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzanello, Pavone, Porzano, Pralboino. = *Cl.* II.

Pretura di Gardone. — Le Comuni di Carcina, Gardone-Valtrompia, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Appollonio, Magno, Marcheno Polaveno, Sarezzo, Villa di Cogozzo Valtrompia, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Lodrino, Marmentino, Irma, Pezzaze, Pezzoro. = *Cl.* II.

Pretura di Salò. — Le Comuni di Burago, Cacavero, Castrazzone, Degagna, Gavardo, Gardone Riviera, Goglione di sopra e di sotto, Manerba, Mescoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, Salò, S. Felice, Sojano del Lago, Sopraponte, Soprazocco, Vallio, Villanuova, Vobarno, Volciano. = *Cl.* II.

Pretura di Lonato. — Le Comuni di Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano, Lonato, Moniga del Lago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella e Sermione. = *Cl.* II.

Pretura di Vestone. — Le Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Preseglie, Provaglio di sopra e di sotto, Sabbio, Alone, Anfo, Avenone Bagolino, Casto, Comero, Ilano, Idro, Lavenone, Levrange,

Digitized by Google

Livemmo, Mura, Navono, Nozza, Ono, Prato, Presegno, Treviso e Vestone. = *Cl.* II.

Pretura di Gargnano. — Le Comuni di Gargnano, Limone, Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine. = *Cl.* II.

Pretura di Chiari. — Le Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Cologne, Palazzolo, Pontoglio, Rovato, Rudiano e Urago d'Oglio. = *Cl.* I.

Pretura di Verolanuova. — Le Comuni di Alfianello, Bassano, Cadignano, Cignano, Favezzano, Milzano, Offlaga, Pontevico, Quinzano, S. Gervasio, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia. = *Cl.* II.

Pretura d'Iseo. — Le Comuni di Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago, Clusane, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Iseo, Marone, Monticello, Brusati, Peschiera d'Iseo, Pilzone, Provezze, Provaglio, Sale, Siviano, Sulzano, Vello e Zone. = *Cl.* II.

Pretura di Orzinovi. — Le Comuni di Acqualunga, Barco, Crezano, Farfengo, Gabbiano Gerola, Ludriano, Oriano, Orzinovi, Orzivecchi, Padernello, Pedergnaga, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiara. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Mantova. — La Città di Mantova e le Comuni di Castellaro, Cittadella di Porto, Curtatone, Quattroville, Roncoferraro, S. Giorgio, Bigarello, Castelbelforte, Marmirolo, Roverbella, Bagnolo S. Vito, Borgoforte sulla parte sinistra del Po, finalmente la Comune di Castellucchio.

Pretura di Bozzolo. — Le Comuni di Gazzoldo, Marcaria, Bodigo, Bozzolo, Gazzuolo, Rivarolo e S. Martino dell'argine. = *Cl.* II.

Pretura di Viadana. — Le Comuni di Dosolo, Pomponesco, Viadana. = *Cl.* II.

Pretura di Sabionetta. — Le Comuni di Commessaggio, Sabbionetta. = *Cl.* II.

Pretura di Castiglione delle Stiviere. — Le Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Guidizzolo, Medole e Solferino. = *Cl.* II.

Pretura di Asola. — Le Comuni di Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Acquafredda, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Casalpoglio. = *Cl.* II.

Pretura di Canneto, — Le Comuni di Acquanegra, Canneto, Casalromano, Isola Dovarese, Marianna, Ostiano, Redondesco, Volongo. = *Cl.* II.

Pretura di Volta. — Le Comuni di Goito, Monzambano, Peschiera, Ponti, Pozzolo e Volta. = *Cl.* II.

Pretura di Revere. — Le Comuni di Mulo, Pieve, Quingentole, Quistello, Revere, Schinevoglia, Borgofranco. = *Cl.* II.

Pretura di Gonzaga. — Le Comuni di Suzzara, Gonzaga. = *Cl.* II.

Pretura di S. Benedetto. — Le Comuni di S. Benedetto e Borgoforte sulla parte diritta del Po. = *Cl.* II.

Pretura di Sermide. — Le Comuni di Carbonara, Fallonica, Magnacavallo, Poggio e Sermide. = *Cl.* II.

Pretura di Ostiglia. — Le Comuni di Ostiglia, Serravalle, Sustinente e Villimpenta. = *Cl.* II.

Digitized by Google

Pretura urbana di Cremona. — La Città di Cremona e le Comuni di Duemiglia, Ardole S. Marino, Bagnarolo, Ca' de' Bonavogli, Ca' de' Quinzani, Ca'de' Sfondrati, Ca' de' Stefani, Cicognolo, Gadesco, Gazzo, Malagnino, Montanara, Pieve Delmona, Pieve S. Giacomo, S. Savino, Silvella, Vighizzolo, Vescovato, Bonemerse, Branciere, Ca' de' Corti, Ca'de'Staoli, Ca'Nuova d'Offredi, Casalorzo Geroldi, Cella, Cingia de'Botti, De'Rovere, Dosso de'Frati, Forcello, Gere de' Caprioli, Gere del Pesce, Isola de' Pescaroli, Longardore, Motta Baluffi, Pieve d'Olmi, Pagnolo, S. Daniele, S. Lorenzo Mondinari, S. Salvatore, Solarolo-Monasterolo, Sospiro, Stagno-Pagliaro, Straconcolo e Vediceto.

Pretura di Casalmaggiore. — Le Comuni di Casalmaggiore, Caruberto, Castel Ponzone, Guzzola, Martignana, S. Lorenzo, Aroldo, S. Martino del Lago, Scandolara, Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Torricella del Pizzo. = *Cl.* II.

Pretura di Casalbuttano. — Le Comuni di Alfiano, Barbiselle, Bettenesco, Carpaneda, Casalbuttano, Casalsigone, Castelnuovo, Gherardi, Cavalera, Cignone, Corte de' Cortesi, Corte de' Frati, Dosso Baroardo, Gambina, Grontardo, Levata, Marsalengo, Olmeneta, Ossolengo, Persico, Pozzaglio, Prato, Quistro, Robecco, S. Martino in Belliseto, S. Sillo, S. Vito, Scandolara, Ripa d'Oglio, Solarolo del Persico. = *Cl.* II.

Pretura di Piadena. — Le Comuni di Breda-Guazzona, Calvatone, Ca' de' Soresini, Casteldidone, Castelfranco, Colombarolo, Drizzona, Piadena, Pontirolo, Romprezzagno, Recorfano, S. Giovanni in Croce, S. Lorenzo Guazzone, S. Paolo Ripadoglio, Tornada, Vho, Voltido, Binanuova, Brolpasino, Ca' d'Andrea, Ca' de' Gaggi, Cansero, Cappella de'Picenardi, Castelnuovo del Vescovo, Fossa Guazzone, Gabbionetta, Isolello, Monticelli Ripa d'Oglio, Pescarolo, Pessina, Pieve S. Maurizio, Pieve Terzagno, Pozzo Baronzio, Ronca de' Golferami, S. Lorenzo de' Picenardi, Stillo de'Mariani, Torre d'Angiolini, Torre Malamberti e Villaronca. = *Cl.* II.

Pretura di Soresina. — Le Comuni di Albera, Casaletto di sopra, Camignano, Fiesco, Romanengo, Soncino, Ticengo, Trigolo, Acqualunga, Azzanello, Barzaniga, Bordolano, Ca'Nuova, Casalmorano, Castel Leone, Castel Visconti, Corte Madama, Formigara, Genivolta, Gombito, Grontorto, Mirabello, Oscasale, S. Bassano, Soresina e Zanengo. = *Cl.* I.

Pretura di Pizzighettone. — Le Comuni di Pizzighettone, Acquanegra, Annico, Breda de'Bugni, Ca'Nuova del Morbasco, Castelnuovo del Zappa, Corrado, Cavatigozzi, Cortetano, Costa S. Abramo, Crotta d'Adda, Fengo, Grumello, Licengo, Luignano, Ossolaro, Paderno, Polengo, Sesto e Spinadesco. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Como. — La Città di Como e le Comuni di Albiolo, Asnago, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cadorago, Cagno, Camnago, Casanuova, Caslino, Casnate, Cascina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino, Gagino, Geronico, Luisago, Maccia, Minoprio, Parè, Rodero, Ronago, Rovellasca, Trevano, Vertemate, Uggiate, Albate, Bernate, Blevio, Breccia, Brunate, Camerlata, Camnago, Capiago, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Grandate, Lipomo, Lucino, Lurate Abate, Maslianico, Montano, Monte Olimpino,

Digitized by Google

Moltrasio, Montorfano, Piazza, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, Vergosa, Bellagio, Brienno, Carate, Careno, Laglio. Lemna, Lezzeno, Limonta, Molina, Nesso, Palanzo, Pognana, Veleso, Zelbio, Albese, Alserio, Anzano, Carcano, Cassano, Colciago, Orsenigo, Paravicino, Vill'Albese, Appiano, Beregazzo, Binago, Bulgaro grasso, Carbonato, Castelnuovo, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido, Locate, Lomazzo, Lurago-Marinone, Mozzate, Olgiate, Oltrona, Rovello, Solbiate, S. Bartolomeo, Turate. Veniano, Alzate, Arosio, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino, Intimiano, Inverigo, Mariano, Novedrate, Romanò, Senna e Villa Romanò.

Pretura di Gravedona. — Le Comuni di Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Garzeno, Germaseno, Musso, Pianello, Stazzone, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Gravedona, Livo, Monte-Mezzo, Pellio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana. = *Cl.* II.

Pretura di Menaggio. — Le Comuni di Bene, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno, Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala, Tremezzo, Albosaggio, Bugiolo, Carlazzo, Castello, Cavargna, Cima, Crossogno superiore ed inferiore, Cozzido, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Piano, Porlezza, Puria, S. Bartolomeo, S. Nazaro, Seghebbia, Tavordo, Rezzonico, S. Abbondio e S. Siro. = *Cl.* II.

Pretura di Castiglione in Vall'Intelvi o S. Fedele. — Le Comuni di Blessagno, Campione, Casasco, Castiglione, Cerano, Dizzasco, Laino, Lanzo, Pellio, Ramponio, Scaria, Schignano, S. Fedele, Verna, Argegno, Pigra e Claino. = *Cl.* II.

Pretura di Lecco. — Le Comuni di Abbadia, Acquate, Ballabio inferiore, Ballabio superiore, Belledo, Castello, Chiuso, Germanedo, Laorca, Lecco, Lierna, Linzanico, Mandello, Morterone, Olate, Olcio, Rancio, Rongio, S. Giovanni alla Castagna, Sommasca, Vassena, Bartesate, Annone, Biglio, Bosisio, Capiate, Cesana, Civate, Consonno, Dolzago, Dozio, Ello, Galbiate, Garbagnate, Monastero, Garlate, Imberido, Malgrate, Molteno, Oggiono, Olginate, Pescate, Pusiano, Sala, Sirone, Suello Valgreghentino, Valmadrera, Vergano, Bajedo, Barzio, Cassina, Concenedo, Cremeno, Moggio e Pasturo. = *Cl.* I.

Pretura di Brivio. — Le Comuni di Airuno, Aizuro, Bagagiera, Brianzola, Brivio, Cagliano, Calco, Cologno, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate, Olgiate, Paderno, Robbiate, Rovagnate, Sabioncello, Sartirana, S. Maria Hoè, Tegnone, Verderio inferiore, Verderio superiore, Barzago, Barzanò, Bernaga, Bulciago, Casate nuovo, Casirago, Cassago, Cassina de'Bracchi, Cereda, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Missaglia, Montevecchia, Monticello, Oriano, Osnago, Perego, Sirtori, Viganò. = *Cl.* I.

Pretura di Asso. — Le Comuni di Asso, Barni, Caglio, Canzo, Carella, Caslino, Cassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone, Magreglio, Onno, Pagnano, Penzano, Proserpio, Rezzago, Scarenna, Sormano, Valbrona, Visino, Arcellasio, Brenno, Buccinigo, Casletto, Centemero, Crevenna, Erba, Incino, Lambrugo, Lezza, Lurago, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Ponte, Rogeno, Tregolo Civenna. = *Cl.* II.

Digitized by Google

Pretura di Bellano. — Le Comuni di Bellano, Colico, Corenno, Dervio, Dorio, Introzzo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vestreno, Barcone, Bindo, Casargo, Cortabbio, Corte Nuova, Grandola, Esino inferiore, Esino superiore, Introbbio, Margno, Narro, Pagnona, Perlasco, Perledo, Pessina, Premana, Primaluna, Taceno, Vendrogno, Vimogno. = *Cl.* II.

Pretura di Varese. — Le Comuni di Azzate, Barazzo, Bizzozero, Brinzio, Bobbiate, Bodio, Brunello, Buguggiate, Capolago, Casciago, Crosio, Daverio, Gagliate, Gazzada, Gurone, Lissago, Lomnago, Luinate, Malnate, Masnago, Morosolo, Oltrona, S. Ambrogio, S. Maria del Monte, Schiano, Varese, Velata, Arcisate, Ardena, Besano, Bisuschio, Brenno, Brusimpiano, Cazzone, Clivio, Cuasso, Induno, Lavena, Marzio, Porto, Saltrio, Valgana, Viggiù, Abbiateguazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castel Seprio, Castiglione, Castrenno, Gornate inferiore, Gornate superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Torba, Tradate, Vedano, Venegono inferiore, Venegono superiore. = *Cl.* I.

Pretura di Gavirate. — Le Comuni di Angera, Barza, Barzola, Cadrazzate, Capronno, Comabbio, Ispra, Lentate, Lisanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, Varano, Arolo, Bardello, Besozzo, Biandrono, Bogno, Bosco, Brebbia, Bregano, Cardana, Cazzago, Cellina, Cerro, Cocquio, Comerio, Gavirate, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello, Monate, Monvalle, Olgirasio, S. Giano, Travedona, Trevisago, Valtorre, Arcumeggia, Azzio, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cavona, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gemonio, Orino, Vararo, Vergobbio. = *Cl.* I.

Pretura di Luino. — Le Comuni di Arbizio, Bedero, Bosco, Brisciago, Castello, Cremenaga, Cugliate, Cunardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Luino, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto, Roggiano, Voldomino, Veccana, Viconago, Agra, Armio, Biegno, Campagnano, Cossano, Curiglia, Dumenza, Garabbiolo, Graglio, Lozzo, Maccagno inferiore, Maccagno superiore, Monteviasco, Musignano, Pino, Runo, Tronzano, Bedero, Cabiaglio, Cassano, Ferrera, Masciago e Rancio. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Lodi. — La Città di Lodi e le Comuni di Bottede, Ca'de'Zecchi, Campolungo, Casaletto, Chiosi di Porta d'Adda, Chiosi di Porta Cremonese, Chiosi di Porta Regale, Cornegliano, Gugnano, Lodi vecchio, Pezzolo de'Codazzi, Pezzolo di Tavazzano, Mignone, Salerano, S. Maria in Prato, S. Zenone, Vigadore, Villa Rossa. Arcagna, Cassina d'Alberi, Casolate, Cervignano, Cologno, Comazzo, Dresano, Galgagnano, Isola Balba, Merlino, Mignette, Modignano, Montanaso, Mulazzano, Paullo, Quartiano, Sordio, Tavazzano, Tribiano, Villa Pompeana, Zelo Buon Persico, Borghetto, Ca'de'Bolli, Cavanago, Caviaga, Cepeda, Grazzanello, Mairago, Motta Vigana, Ossago, S. Colombano, S. Martino in Strada, Sesto, Soltarico, Abbadia di Cerredo, Agnadello, Boffalora, Corte del Palasio, Crespiatica, Dovera, Fracchia, Gardella, Nosadello, Pandino, Rivolta, Roncadello, Spino, Tormo e Vailate.

Pretura di S. Angelo. — Le Comuni di Bargano, Ca'dell'Acqua, Caselle, Castiraga, Cazzimano, Guazzina, Marudo, Massalengo, Mon-

Digitized by Google

giardino, Orgnaga, S. Angelo, Trivulzina, Vallera, Vidardo, Villanuova e Graffignana. = *Cl.* II.

Pretura di Crema. — Le Comuni di Crema, Capergnanica, Casaletto Ceredano, Castelnuovo, Chieve, Credera, Izzano, Modignano, Montodine, Moscazzano, Ombriano, Passarera, Porta Ombriano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerrina, Ripalta nuova, Ripalta vecchia, Rovereto, Rubbiano, Salvirola, S. Bernardino, S. Maria della Croce, S. Michele, Vairano, Zappello, Bagnolo, Bottajano, Campagnola, Camisano, Capralba, Casale, Casaletto Vaprio, Cascine Gandine, Cremosano, Farinate, Gabbiano, Monte, Offanengo, Palazzo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Scannabue, Sergnano, Torlino, Trescorre, Trezzolasco, Vajano e Vidolasco. = *Cl.* I.

Pretura di Codogno. — Le Comuni di Caselle-Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Codogno, Corno giovine, Corno vecchio, Corte S. Andrea, Fombio, Gattera, Guardamiglio, Lardera, Maccastorna, Maleo, Meletto, Mezzana, Mezzano, Passone, Mirabello, Regina Fitarezza, S. Fiorano, S. Rocco al Porto, S. Stefano, Senna Somaglia, Trivulza. = *Cl.* I.

Pretura di Casal-Pusterlengo. — Le Comuni di Bertonico, Brembio, Sabbiona, Camairago, Cantonale, Casal-Pusterlengo, Castiglione, Livraga, Melegnanello, Orio, Ospedaletto, Pizzolano, Robecco, Secugnago, Terranuova, Turano, Vittadone e Zurlesco. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Pavia. — La Città di Pavia e le Comuni di Borgarello, Bornasco, Cassina Calderara, Cassina de' Serigari, Cassina de'Tolentini, Comairano, Corbesate, Corpi Santi, Gualdrasco, Mirabello, Misano, Ponte Carate, S. Genesio, S. Varese, Torre del Mangano, Torre d'Isola, Villalunga, Villareggio, Zenone, Baselica-Bologna, Battuda, Bereguardo, Carpignago, Casadico, Casorate, Giovenzano, Giussago, Guinzano, Liconasco, Marcignago, Origioso, Papiago, Pissarello, Rognano, Ronchetto, S. Perone, Torradello, Torriano, Torrino, Trivolzio, Trovo, Turago, Vellezzo, Zelada, Albuzzano, Barona, Belgiojoso, Belvedere, Buttirago, Ca'della Terra, Ca'dei Tedioli, Calignano, Carpignano, Cera-nuova, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzago, Montesano, Motta S. Damiano, Prado, Roncaro, S. Alessio, S. Margherita, Spirago, Vaccarizza, Valle, Salimbina, Vigolfo, Vimanone, Vistarino, Vivente, Bescapè, Campomorto, Castel Lambro, Cavagnera, Gnignano, Landriano, Mandrino, Mangialupo, Pairana, S. Zeno, Torrevecchia, Trognano, Vairano, Vidigulfo, Vigonzone, Zibido.

Pretura di Corte Olona. — Le Comuni di Badia, Campo Rinaldo, Chignolo, Copiano, Corte Olona, Costa S. Zenone, Genzone, Gerenzago, Inverno, Magherno, Mezzano di Parpanese, Miradolo, Monte, Monte Leone, Monticelli, Pieve Porto Morone, S. Cristina, Spessa, S. Zenone, Torre d'Arese, Torre de'Negri, Villanterio, Zerbo. = *Cl.* II.

Pretura di Abbiategrasso. — Le Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate, Bestazzo, Boffalora, Cassina Pobbia, Castellazzo de' Barzi, Cisliano, Corbetta, Lugagnano, Magenta, Marcallo, Menedrago, Mesero, Ossona, Ozero, Robecco, S. Pietro Bestazzo, S. Stefano, S. Vito, Sedriano, Vittuone, Castelletto Mendosio, Fagnano, Cassina di Donato del Conte. = *Cl.* I.

Digitized by Google

Pretura di Binasco. — Le Comuni di Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casirate, Lacchiarella, Mettone, Moncucco, Pasturago, S. Novo, S. Pietro Cusico, Vernate, Vigonzino, Zavanasco, Zibido, Barate, Basate, Bonirola, Caselle, Coazzano, Coronate, Gaggiano, Gudo Visconti, Motta Visconti, Noviglio, Rosate, Tainate, Vermezzo, Vigano, Zelo, Surigone. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Sondrio. — La Città di Sondrio, e le Comuni di Albossaggia, Berbenno e Pedemonte, Cajolo, Caspoggio, Castione, Cedrasco, Chiesa, Colorina, Faedo, Fusine, Lanzada, Montagna, Pendolasco, Postalesio, Spriana, Torre, Acqua, Boffetto, Chiuro, Piatede, Ponte, Tresivio.

Pretura di Tirano. — Le Comuni di Teglio, Bianzone, Grosio, Grossotto, Lovero, Mazzo, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo, Vervio, Villa di Tirano. = *Cl.* II.

Pretura di Morbegno. — Le Comuni di Albaredo, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio, Campo e Tartano, Cosio, Delebio, Forcola, Girola, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valle del Masino. = *Cl.* II.

Pretura di Chiavenna. — Le Comuni di Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Isola, Menarola, Mese, Novate, Piuro, Prata, Samolaco, S. Giacomo, Verceja, Villa di Chiavenna. = *Cl.* II.

Pretura di Bormio. — Le Comuni di Bormio, Livigno, Valle di dentro, Valle di sotto, Valfurva. = *Cl.* II.

VENETE.

Venezia. — *Pretura urbana* I. — I sestieri di S. Marco, Castello, Cannareggio.

Pretura urbana II. — I sestieri di Dorsoduro colla Giudecca, S. Polo, Santa Croce, e le isole di Murano, Burano, Malamocco, e frazioni.

Pretura di Mestre. — Le Comuni di Mestre, Chirignago, Favero, Marcon, Martellago, Spinea, Zellarino. = *Cl.* II.

Pretura di Dolo. — Le Comuni di Dolo, Campagna, Campolongo, Camponogara, Fiesso, Fossò, Gambarare, Mira, Oriago, Strà, Vigonovo. = *Cl.* II.

Pretura di Mirano. — Le Comuni di Mirano, Pianiga, Santamaria di Sala, Noale, Salzano, Scorze. = *Cl.* II.

Pretura di Chioggia. — Le Comuni di Chioggia e Pellestrina. = *Cl.* I.

Pretura di Cavarzere. — Le Comuni di Cavarzere e Cona. = *Cl.* II.

Pretura di Portogruaro. — Le Comuni di Portogruaro, Annone, Caorle, Cinto, Concordia di quà, Fossalta, Gruaro, Lugugnana, Sanstino, Pramaggiore, S. Michele, Teglio. = *Cl.* II.

Pretura di S. Donà. — Le Comuni di S. Donà, Cavazucchetina, Ceggia, Fossalta, Grisolera di sopra, Meolo, Musile, Noventa, Sanmichele del Quarto, Torre di Mosto. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Padova. — La Città di Padova e le Comuni

Digitized by Google

di Abano, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Maserà, Mestrino, Noventa, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano, Vigodarzere, Vigonza, Carrara S. Giorgio e Carrara S. Stefano, Piazzola, Campolungo e Villafranca.

Pretura di Camposampiero. — Le Comuni di Camposampiero, Campodarsego, Loreggia, Massanzago, Santeufemia, Sangiorgio delle pertiche, Santagiustina in colle, Sanmichele delle badesse, Villa-del-conte, Villanova, Camposanmartino, Curtarolo Piombino e Trebaseleghe. = *Cl.* II.

Pretura di Teolo. — Le Comuni di Teolo, Cervarese, Rovolone, Saccolongo, Torreglia e Veggiano. = *Cl.* II.

Pretura di Piove. — Le Comuni di Piove, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Santangelo. = *Cl.* II.

Pretura di Este. — Le Comuni di Este, Baone, Barbona, Carceri, Cinto, Lozzo, Ospedaletto, Piacenza, Ponso, Santelena, Santurbano, Vescovana, Vighizzolo, Villadivilla e Vò. = *Cl.* I.

Pretura di Montagnana. — Le Comuni di Montagnana, Casale, Masi, Megliadino Sanfidenzio, Megliadino Sanvitale, Merlara, Saletto, Santamargherita, Urbana, Castelbaldo. = *Cl.* II.

Pretura di Monselice. — Le Comuni di Monselice, Boara, Pozzonuovo, Sampierviminario, Solesino, Stanghella, Battaglia, Arquà, Galzignano e Pernumia. = *Cl.* II.

Pretura di Conselve. — Le Comuni di Conselve, Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Cartura, Pontecasale, Terrazza, Tribano. = *Cl.* II.

Pretura di Cittadella. — Le Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera, Tombolo, Sanmartino di Lupari, Carmignano, Gazzo, Sampierengù, Grantorto e Sangiorgio in bosco. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Vicenza. — La Città di Vicenza e le Comuni di Altavilla, Arcugnano, Bolzano, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Longare, Montecchio maggiore, Montecchio Precalcino, Monticello del Contotto, Sovizzo, Camisano, Grisignano, Grumolo delle badesse, Montegalda, Montegaldella, Quinto, Torri di Quartesolo, Isola di Malo.

Pretura di Arzignano. — Le Comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Montorso, Nogarole, Sangiovannilarione, Sampieromussolin, Zermeghedo. = *Cl.* II.

Pretura di Barbarano. — Le Comuni di Barbarano, Albettone, Castagnero, Grancona, Mossano, Nanto, Sossano, Villaga, Zovencedo. = *Cl.* II.

Pretura di Lonigo. — Le Comuni di Lonigo, Agugliaro, Alonte, Campiglia, Montebello, Noventa, Orgiano, Pojana, Sarego, Sorio. = *Cl.* II.

Pretura di Bassano. — Le Comuni di Bassano, Cartiligano, Cassola, Cismon, Mussolente, Pove, Roman, Rosà, Rossano, Sannazzario, Solagna, Tezze, Valstagna, Campolungo e Valrovina. = *Cl.* I.

Pretura di Marostica. — Le Comuni di Marostica, Molvena, Nove, Pianezze, Schiavon, Breganze, Farra, Mason, Mure, Pozzo, Sandrigo, Conco, Vallonara, Crosara. = *Cl.* II.

Digitized by Google

Pretura di Asiago. — Le Comuni di Asiago, Enego, Fozza, Gallio, Lusiana, Rovana, Rotzo, Treschèconca. = *Cl.* II.

Pretura di Schio. — Le Comuni di Schio, Lastebasse, Arsiero, Cavallaro, Forni, Magrè, Santorso, Piovene, Posina, Torrebelvicino, Tretto, Valdesignori, Velo, Malo, Monte di Malo e Sanvito. = *Cl.* I.

Pretura di Tiene. — Le Comuni di Tiene, Caltrano, Calvene, Carrè, Cogollo, Lugo, Marano, Sarcedo, Villaverla, Zani, Zuggiano. = *Cl.* II.

Pretura di Valdagno. — Le Comuni di Valdagno, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo, Novale, Recoaro, Trissino. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Verona. — La Città di Verona e le Comuni di Avesa, Bosco, Bussolengo, Buttapietra, Cadidavid, Casteldazzano, Cerro, Erbezzo, Grezzana, Marcellise, Mizzole, Montorio, Parona, Pastrengo, Quinto, Quinzano, Santamaria in stelle, Sanmartino buon'albergo, Sanmassimo, Sanmichele, Sona, Lavagna, Zevio, Sangiovanni Lupatoto.

Pretura di Villafranca. — Le Comuni di Villafranca, Mozzecane, Nogarole, Povegliano, Valleggio, Sommacampagna. = *Cl.* II.

Pretura di Caprino. — Le Comuni di Caprino, Affi, Belluno, Brentino, Castione sopra Garda, Cavajon, Costermano, Ferrara di Montebaldo, Montagna di Montebaldo, Rivoli. = *Cl.* II.

Pretura di Bardolino. — Le Comuni di Bardolino, Torri, Garda, Lazise, Castelnovo, Malcesine e Castelletto di Brenzone. = *Cl.* II.

Pretura di Soave. Le Comuni di Soave, Sambonifacio, Arcole, Gambellara veronese, Montecchia, Monteforte, Roncà, Belfior di Porcile, Caldiero, Cazzano, Colognola. = *Cl.* II.

Pretura di Tregnago. — Le Comuni di Tregnago, Badiacalavena, Rovere di Velo, Saline, Selva di Progno, Velo, Vestenanova, Illasi, Mezzane di sotto. = *Cl.* II.

Pretura di S. Pietro Incariano. — Le Comuni di S. Pietro Incariano, Breonio, Dolcè, Fumane, Marano, Negarine, Negraro, Pescantina, Prun e Sant-Ambrogio. = *Cl.* II.

Pretura d'Isola della Scala. — Le Comuni d'Isola della Scala, Bovolone, Erbè, Salizzole, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Nogara, Isolaporcarizza, Oppeano, Palù e Ronco. = *Cl.* II.

Pretura di Legnago. — Le Comuni di Legnago, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschisantanna, Castagnaro, Minerbe, Roverchiara, Terrazzo, Villabortolamea, Sanguinetto, Casaleone, Cerea, Concamarise, Correzzo, Gazzo, Sampietromarubio. = *Cl.* I.

Pretura di Cologna. — Le Comuni di Cologna, Albaredo, Cucca, Pressana, Roveredo e Zimella. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Treviso. — La Città di Treviso e le Comuni di Zerobranco, Breda, Canizzano, Carbonera, Casale, Casier, Istrana, Maserada, Melma, Mogliano, Monastier, Morgan, Padernello, Paese, Ponzano, Povegliano, Preganziol, Quinto, Roncade, Sambiagio di Callalta, Spercenigo, Spresiano Villorba, Zenson.

Pretura di Biadene. — Le Comuni di Montebelluna, Arcade, Caerano, Cornuda, Narvesa, Pederobba, Trivignano, Volpago. = *Cl.* II.

Pretura di Castelfranco. — Le Comuni di Castelfranco, Fos-

Digitized by Google

salunga, Albaredo, Godego. Loria, Resana, Riese, Salvarosa, Santandrea oltre il Musile e Vedelago. = *Cl.* II.

Pretura di Asolo. = Le Comuni di Asolo, Altivole, Borso, Castelcucco, Cavaso, Crespano, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno, Possagno, Sanzenone. = *Cl.* II.

Pretura di Conegliano. — Le Comuni di Conegliano, Codognè, Gajarine, Godega, Maren, Orsago, Refrontolo, Sanfiordisopra, Santalucia, Sampietro di Feletto, Sanvendemmiano, Susigana, Vazzola e Pieve di Soligo. = *Cl.* I.

Pretura di Oderzo. — Le Comuni di Oderzo, Cimadolmo, Fontanelle, Mansuè, Ormelle, Piavon di Motta, Pontedipiave, Portobuffolè, Salgareda e Sampolo. = *Cl.* II.

Pretura di Motta. — Le Comuni di Motta, Cessalto, Chiarano di Motta, Gorgo e Meduna. = *Cl.* II.

Pretura di Ceneda. — Le Comuni di Ceneda, Colle, Cordignano, Tarzo. = *Cl.* II.

Pretura di Serravalle. Le Comuni di Serravalle, Capella, Cisone, Follina, Fregona, Lago, Revine e Sarmede = *Cl.* II.

Pretura di Valdobbiadene. = Le Comuni di Valdobbiadene, Farra, Miane, Moriago, Sampietro di Barbozza, Segusino, Sernaglia, Vidor. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Udine. — La Città di Udine e le Comuni di Campoformio, Feletto, Lestizza, Martignacco, Meretto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia, Pozzuolo, Pradamano, Reana, Tavagnacco.

Pretura di Codroipo. — Le Comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino di Codroipo, Passeriano, Sedegliano, Talmassons, Varmo. = *Cl.* II.

Pretura di Sandaniele. — Le Comuni di Sandaniele, Colloredo di Montalbano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rivadarcano, Santodorico, Sanvito di Fagagna. = *Cl.* II.

Pretura di Palma. — Le Comuni di Palma, Bagnaria, Bicinico, Carlino, Castions di strada, Gonars, Marano, Porpetto, Sangiorgio di Nogaro, Santamaria la longa, Trivignano. = *Cl.* II.

Pretura di Latisana. — Le Comuni di Latisana, Muzzana, Palazzolo, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis, Teor. = *Cl.* II.

Pretura di Pordenone. — Le Comuni di Pordenone, Azzano, Corenons, Fiume, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo, Vallenoncello, Zoppola. = *Cl.* I.

Pretura di Sacile. — Le Comuni di Sacile, Brugnera, Budoja, Caneva, Polcenigo. = *Cl.* II.

Pretura di Aviano. — Le Comuni di Aviano, Montereale Sanquirino. = *Cl.* II.

Pretura di Sanvito. Le Comuni di Sanvito, Arzene, Cassarsa, Chions, Cordovado, Morsan, Pravisdomini, Sanmartino, Sesto, Valvason. = *Cl.* II.

Pretura di Spilimbergo. — Le Comuni di Spilimbergo, Castelnuovo, Clauzetto, Forgaria, Medun, Pinzano, Sangiorgio, Sequals, Tramonti di sopra e di sotto, Travesio, Vitodasio. = *Cl.* II.

Pretura di Maniago. — Le Comuni di Maniago, Andreis, Arba,

Digitized by Google

Barcis, Cavasso, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Vivaro, Frisanco. = *Cl.* II.

Pretura di Tolmezzo. — Le Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo, Cesclans, Lauco, Verzegnis, Villa, Paluzza, Arta, Cercivento superiore, Paularo, Suttrio, Treppo, Ligosullo, Zuglio, Rigolato, Comeglians Forniavoltri, Mione, Ovaro, Prato, Ravacletto, Ampezzo, Enemonzo, Forni di sopra e di sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve. = *Cl.* I.

Pretura di Moggio. — Le Comuni di Moggio, Chiusa, Dogna, Pontebba, Raccolana, Resia, Risiutta. = *Cl.* II.

Pretura di Gemona. — Le Comuni di Gemona, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osopo, Trasaghis, Venzone. = *Cl.* II.

Pretura di Cividale. — Le Comuni di Cividale, Buttrio in piano, Castelmonte, Corno di Rosazzo, Ipplis, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Sangiovanni di Manzano, Torreano, Sampietro, Drenchia, Grimacco, Rodda, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarcetta, Faedis, Attimis, Plattischis, Povoletto. = *Cl.* I.

Pretura di Tarcento. — Le Comuni di Tarcento, Tricesimo, Nimi, Magnano, Cassacco, Ciseriis, Collato, Lusevara, Treppogrande. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Rovigo. — La Città di Rovigo e le Comuni di Arquà, Boara, Borsea, Buso, Concadirame, Ceregnano, Costa, Grignano, San Martino, Sant'Apollinare, Villadose, Villamarzana.

Pretura di Lendinara. — Le Comuni di Lendinara, Castelguglielmo, Fratta, Lusia, Ramo di palo, Sanguedo, Sambellino, Villanuova del gobbo. = *Cl.* II.

Pretura di Badia. — Le Comuni di Badia, Bagnolo, Baruchella, Canda, Crocetta, Giacciano, Salvaterra, Trecenta, Villabona. = *Cl.* II.

Pretura di Massa. = Le Comuni di Massa, Bergantino, Calto, Castelnuovo, Ciniselli, Melara, Salara. = *Cl.* II.

Pretura di Occhiobello. — Le Comuni di Occhiobello, Ficcarolo, Fiesso, Gaiba, Stienta, Canaro, Frassinelle, Pincara. = *Cl.* II.

Pretura di Adria. — Le Comuni di Adria, Bottrighe, Fasana, Papozze, Pettorazza. = *Cl.* II.

Pretura di Crespino. — Le Comuni di Crespino, Gavello, Pontecchio, Villanova-marchesana, Polesella, Bosaro, Guarda Veneta. = *Cl.* II.

Pretura di Loreo. — Le Comuni di Loreo, Contarina, Donado, Rosolina. = *Cl.* II.

Pretura di Ariano. — Le Comuni di Ariano, Corbola, San-Nicolò, Taglio di Po. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Belluno. — La Città coi suoi contorni, e le Comuni di Capodimonte, Ciesdalpago, Farradalpago, Limana Pievedalpago, Puosdalpago, Sedico, Sospirolo, Tambredalpago, Longarone, Castellavazzo, Fornodizoldo, Santiziano, Soverzene, Mel, Trichiana.

Pretura di Agordo. — Le Comuni di Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, Lavalle, Riva, Rocca, San Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago. = *Cl.* II.

Pretura di Feltre. — Le Comuni di Feltre, Alano, Cesana, Cesio, Santagiustina, Sangregorio, Pedevena, Guere, Seren, Vas, Villabruna, Zermen, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Servo. = *Cl.* I.

Digitized by Google

Pretura di Pievedicadore. — Le Comuni di Pievedicadore, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Perarolo, Selva, Valle, Sanvito, Ospitale, Vodo, Zoppè. = *Cl.* II.

Pretura di Auronzo. — Le Comuni di Auronzo, Comelico superiore e inferiore, Danta, Lorenzaga, Lozzo, San Nicolò, Sampietro, Vigo e Sapada. = *Cl.* II.

SISTEMAZIONE INTERNA DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, E TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PRESSO LE MEDESIME.

La Patente Imperiale 3 maggio 1853, obbligatoria per tutti i dominii ad eccezione dei Confini militari, ha pubblicato una *nuova Legge* sulla sistemazione interna delle Autorità giudiziarie e sulla trattazione degli affari presso le medesime, prescrivendo che dovesse entrare in vigore in tutti i dominii col giorno in cui cominciar dovevano le funzioni delle Autorità giudiziarie novellamente sistemate; ma nei regni d'Ungheria, Croazia e Slavonia, nel Voivodato Serbo, nel Banato di Temes e nel Gran Principato di Transilvania dovesse aver forza obbligatoria col 1.° luglio 1853.

Nel Regno Lombardo-Veneto quindi, in forza della Circolare appellatoria 22 settembre 1853, entrò in vigore col giorno 2 novembre d. a., giorno in cui furono poste in attività le riorganizzate Magistrature giudiziarie, e in cui ebbe vigore la nuova Norma di Giurisdizione civile.

Questa nuova Legge organica è obbligatoria anche per la Suprema Corte di Giustizia, ma non reca alcun cangiamento allo Statuto della medesima ed alle altre particolari disposizioni per essa emanate. Questa Legge peraltro non si applica ai Giudizii militari.

Eccone le disposizioni, con alcune osservazioni sotto ai paragrafi cui si riferiscono.

PARTE PRIMA.

DELLE NOMINE AI POSTI PRESSO LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, DELLA DIREZIONE E SORVEGLIANZA DI QUESTE AUTORITÀ.

Capo Primo.

Dei requisiti necessarj per l'impiego presso le Autorità giudiziarie.

§ 1. Le qualità generalmente prescritte per essere ammesso al servigio dello Stato si esigono anche per essere impiegato presso le Autorità giudiziarie.

Gli stranieri non possono esser ammessi al servigio dello Stato qualora non siano persone di abilità totalmente particolare e provata, e senza che ne abbiano preventivamente invocata l'approvazione superiore; e ciò quand'anche avessero ottenuta la cittadinanza Austriaca. (*Circolare 23 dicembre 1823 del Governo Lombardo, e 23 febbraio 1824 del Governo Veneto*).

Digitized by Google

Anche gli Ecclesiastici non possono generalmente ammettersi al servizio dello Stato, a riserva d'impieghi concernenti l'istruzione pubblica o il culto. (*Circolare* 31 *ottobre* 1818 *del Governo Veneto*).

Anche gli Ebrei sono esclusi dagli impieghi pubblici e comunali; possono però intervenire ai Convocati ed esser membri dei Consigli comunali nei luoghi dove possiedono fondi. (*Circolare* 15 *marzo* 1818 *del Governo Lombardo, e* 14 *gennaio* 1826 *del Governo Veneto*).

§ 2. In particolare nessuno può essere ammesso a prestar servigio presso un'Autorità giudiziaria, qualora l'incensurabile sua condotta morale ed il buon contegno in linea politica non siano posti fuori di dubbio mediante attestazioni soddisfacenti od in altro modo.

§ 3. Le persone riconosciute colpevoli di un crimine, di un delitto nascente da avidità di lucro, o contrario alla pubblica moralità, o di una contravvenzione di questa specie; o dimesse soltanto per difetto di prove; inoltre quelle state condannate per un'altra contravvenzione alla legge ad una pena di detenzione della durata di sei mesi od ancora maggiore, o già prima destituite dal servigio dello Stato per azioni illegali o violazione dei loro doveri, non possono essere ammesse senza l'espressa concessione di Sua Maestà, nè all'esercizio della giudicatura, nè ad altro impiego giudiziario.

Se una tale persona riuscisse ad intrudersi nel servigio dello Stato, la si dovrà licenziare immediatamente, tostochè si scopra l'impedimento che osta al suo impiego.

Nessun impiegato rimosso dal suo posto per delitti, prevaricazioni, od altri mancamenti, e in generale nessuno che sia stato riconosciuto reo di un delitto, o dimesso per mancanza di prove, può esser assunto in servizio dello Stato senza una espressa autorizzazione Sovrana. In questo riguardo è dovere impreteribile di ogni Autorità, cui spetta di conferire qualche impiego, di attuare sotto propria responsabilità le più attente indagini intorno alla persona da eleggersi, e segnatamente di farsi presentare una particolarizzata dimostrazione di tutta l'antecedente di lei vita, non ommesso alcun intervallo di tempo, in guisa che possa aversi piena conoscenza di tutta l'antecedente di lei condotta. (*Risoluzione Sovrana* 3 *giugno* 1826, *pubblicata dalla Circolare del Governo Lombardo* 4 *agosto detto anno*).

Se viene impiegato un individuo di un carattere non *immune assolutamente da ogni macchia*, la di lui nomina deve essere annullata, e debbono essere condannati all'indennizzazione tutti coloro i quali, sapendo che non fosse assolutamente incensurabile, hanno tuttavia contribuito alla di lui nomina. (*Risoluzione Sovrana* 19 *febbraio* 1827, *pubblicata col Decreto aulico del Senato* 7 *giugno detto anno*).

§ 4. I debitori caduti in concorso, per cui non è per anco ultimata la procedura concorsuale, o che non hanno provato compiutamente che l'insolvenza loro è da ascriversi a mero infortunio, come pure i prodighi giudizialmente dichiarati tali, sono incapaci all'ufficio di Giudice ed a qualsiasi altro impiego giudiziario.

§ 5. Coloro che domandano un impiego di concetto presso Autorità giudiziarie dovranno provare di essere forniti delle qualità determinate da prescrizioni speciali, e possedere inoltre le cognizioni linguistiche che da queste si esigono.

Digitized by Google

Per l'esercizio della giudicatura è necessaria in ogni caso l'età compita di ventiquattrò anni.

Il Regolamento del Processo determina quali siano i requisiti speciali per la carica di Giudice, e perciò li vedremo nella seconda Parte di quest'opera, dove pure si tratterà dei requisiti occorrenti pegli altri impieghi di concetto.

§ 6. Ad impieghi di cancelleria sono da ammettersi soltanto coloro che comprovano con attestazioni degne di fede di possedere le capacità e cognizioni che sono necessarie, perchè possa da loro attendersi un soddisfacente disimpegno del servigio che domandano, ed un corrispondente ulteriore perfezionamento negli affari di cancelleria. Inoltre essi debbono subire previamente con buon esito un esame presso il Giudizio al quale desiderano essere impiegati. Questo esame consisterà nello scrivere esattamente e leggibilmente temi dettati e nel copiarne di scritti; e qualora si tratti dell'abilitazione ad un posto d'impiegato presso i libri fondiarj o di revisore dei conti, lo si estenderà anche alle cognizioni speciali necessarie per tali mansioni.

Gli aspiranti ad un posto di Cursore debbono almeno saper leggere e scrivere, ed essere capaci di stendere relazioni giudiziali.

Capo Secondo.

Della nomina ai posti presso le Autorità giudiziarie.

§ 7. Sua Maestà si riserva la nomina dei Presidenti e Vice-Presidenti della Suprema Corte di Giustizia e dei Tribunali d'Appello (Corti Superiori di Giustizia, Tavola banale), dei Capi dei Tribunali (Corti di Giustizia) di Prima Istanza, ed inoltre dei Consigli della Suprema Corte di Giustizia e dei Tribunali d'Appello.

La nomina agli altri posti giudiziarj spetta al Ministro della Giustizia, in quanto che le susseguenti norme non vi facciano eccezione.

§ 8. Le attribuzioni della Suprema Corte di Giustizia, per ciò che riguarda la nomina ai posti inferiori di servigio presso la medesima, sono stabilite in una legge particolare.

Vedi a pagina 37, *Tribunale Supremo.*

§ 9. La nomina degli Ufficiali ed Accessisti tanto presso i Tribunali d'Appello, quanto presso i Tribunali di Prima Istanza, e presso i Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia è separata dalla politica, come pure la nomina degl' Impiegati gratuiti di cancelleria, in quanto ve ne sono di sistemati in singoli Dominj, e la nomina dei portieri, cursori ed inservienti d'ufficio presso tutte le Autorità giudiziarie qui indicate, sono rimesse al Presidente del Tribunale d'Appello, nel cui circondario queste Autorità si trovano.

La nomina degl'inservienti inferiori è rimessa ai Capi dei rispettivi Tribunali, non solo d'Appello, ma anche di Prima Istanza.

Digitized by Google

Gl'inservienti dei Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione giudiziaria è divisa dalla politica, ed ove i posti non sono occupati da individui appartenenti al personale dei Tribunali di Prima Istanza, vengono nominati dal Presidente del preposto Tribunale d'Appello.

§ 10. Se per altro nella nomina ad uno dei posti indicati nel precedente paragrafo dovessero essere preterite persone, che secondo le vigenti norme hanno diritto di essere considerate di preferenza, e si tratti di una nomina spettante alla Prima Istanza, si sottoporrà il caso al Presidente del Tribunale d'Appello, e se anche questi assente a che siano preterite, oppure si tratti di una nomina spettante al Presidente del Tribunale d'Appello, lo si subordinerà al Ministro della Giustizia per la decisione.

§ 11. L'assunzione dei Praticanti di concetto spetta al Presidente del Tribunale d'Appello.

Quali sieno le qualità necessarie per l'assunzione alla pratica giudiziaria si vedrà nelle annotazioni al Regolamento, nel Capitolo che tratta *del Giudice.*

§ 12. La nomina degli Assessori del ceto mercantile presso i Tribunali di commercio ed i Senati di commercio dei Tribunali di Prima Istanza, e quella degli Assessori pratici montanistici presso i Senati montanistici si fa dal Ministro della Giustizia d'intelligenza col Ministero del Commercio o delle Finanze, e sopra proposta di quelli che vi sono chiamati giusta le vigenti norme.

Gli Assessori sono scelti dal ceto mercantile fra i negozianti più riputati per sapere e per pratica negli affari di commercio. La proposizione al posto d'Assessore viene fatta dallo stesso Tribunale mercantile e cambiario, dopo di avere sentite le osservazioni dell'I. R. Delegazione. (*Circolare del Tribunale d'Appello Lombardo* 30 *gennajo* 1818). Gli Assessori hanno in Consiglio voto decisivo. Non è però permesso di affidare loro l'incarico di relatore; questo appartiene esclusivamente ai Consiglieri. In caso di mancanza o d'impedimento degli Assessori, intervengono alla seduta i loro sostituti, i quali sono scelti ugualmente dal ceto dei commercianti, e nominati dietro proposizione del Tribunale mercantile e cambiario. Tanto gli Assessori che i loro sostituti rimangono in carica tre anni, passati i quali deve farsi nuova proposizione per la nomina di altri soggetti, o conferma di quelli che scadono, ove questi si offrano di continuare nelle loro funzioni. (*Decreto aulico del Senato* 15 *ottobre* 1825, *pubblicato dalla Circolare appellatoria lombarda* 28 *ottobre detto anno*).

§ 13. Di regola dovrà pubblicarsi il concorso pel conferimento dei posti resi vacanti, ad eccezione di quelli dei Presidenti e Vice-Presidenti della Suprema Corte di Giustizia, dei Tribunali d'Appello, dei Capi dei Tribunali di Prima Istanza e dei Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia. Questa pubblicazione si farà dai Giudizii Superiori pei posti vacanti presso i medesimi; e per quelli vacanti presso i Tribunali di Prima Istanza, e presso i Giudizii distrettuali ove l'amministrazione giudiziaria è divisa dalla politica, dal Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario si trova il Giudizio distrettuale.

Digitized by Google

§ 14. Se in pendenza di un concorso si rendono vacanti posti di servizio eguali, oppure in causa della nomina ha luogo una promozione graduale e vi sono aspiranti idonei ai posti inferiori resi per tal modo vacanti, si potrà omettere la pubblicazione di un concorso ulteriore.

Fuori di questo caso una nomina senza pubblicazione di concorso può aver luogo soltanto col permesso del Ministro della Giustizia.

Al Ministro della Giustizia è pure riservata la facoltà, rispetto a quei posti vacanti pei quali la nomina o la proposizione sta nelle sue attribuzioni, di procedere alla nomina, oppure, secondo la qualità dei posti (§ 7), di subordinare la proposta per la nomina a Sua Maestà, indipendentemente dal pubblicato concorso e dalle pervenutegli proposizioni.

§ 15. Nell'avviso di concorso s'indicheranno le qualità necessarie per ottenere il posto e gli emolumenti che vi sono congiunti; e si prefiggerà agli aspiranti per la produzione delle loro istanze il termine di quattro settimane da calcolarsi dal giorno della terza inserzione nella gazzetta.

Questo avviso sarà pubblicato nella gazzetta destinata alle pubblicazioni ufficiali nel Dominio, e trattandosi di un posto di Consigliere, anche nel foglio ufficiale della gazzetta di Vienna.

§ 16. Ognuno che aspira ad un posto di servigio dee corredare l'istanza dei documenti provanti la legale sua qualificazione allo stesso, in originale od in copia legalizzata. Gli aspiranti che sono già impiegati, o prestano un servigio, dovranno presentare le loro istanze col mezzo del Capo dell'Autorità loro preposta.

I Giudici distrettuali trasmetteranno le proprie domande e quelle dei loro Impiegati subalterni alla Presidenza del Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario trovasi il Giudizio distrettuale, affinchè da questa vengano comunicate all'Autorità giudiziaria presso la quale è aperto il concorso.

§ 17. Non è permessa consanguinità alcuna in linea ascendente o discendente, nè in linea collaterale fino inclusivamente al grado di zio e nipote, nè affinità sino allo stesso grado fra i Capi, i Consiglieri, i votanti e gl'Impiegati subalterni di concetto dei Tribunali, e neppure fra i Giudici distrettuali e gl'Impiegati di concetto che ne dipendono.

I Capi degli Uffici d'ordine, gli altri Impiegati di cancelleria, i Cursori e gl'inservienti d'ufficio tanto dei Tribunali che dei Giudizii distrettuali non possono essere consanguinei od affini, in alcuno degl' indicati gradi, del Capo del Giudizio, nè di alcun Impiegato con cui stiano in rapporti di dipendenza o di controlleria.

I figli di Avvocati non possono essere impiegati presso Giudizii, ove i loro padri esercitano l'avvocatura.

§ 18. Nel caso che presso un Giudizio esistesse un siffatto rapporto di consanguinità od affinità, od insorgesse in seguito per unioni matrimoniali, si dovrà tosto provvedere mediante opportuna traslocazione, ma senza danno degl' interessati, e senza che ne derivi pregiudizio ad un altro Impiegato che sia di maggior merito, oppure

Digitized by Google

che a parità di qualifiche e di merito si trovi nell'egual categoria o rango.

L'impedimento dovrà notificarsi dall'Impiegato, per cui ha luogo, al Capo del Giudizio; ed al Giudizio preposto nel caso che si verifichi pel Capo stesso. Interinalmente il Capo del Giudizio od il Giudizio preposto sono tenuti di aver cura che si eviti la partecipazione comune di consanguinei od affini alle deliberazioni ed agli altri atti.

§ 19. Ognuno che aspira ad un posto è tenuto d'indicare nella supplica, se ed in qual grado egli sia consanguineo od affine di un Impiegato od inserviente del Giudizio presso cui si trova vacante il posto.

L'Impiegato che omette questa indicazione debbe imputare a sè stesso se, nel caso che abbia ottenuto il posto domandato, viene poi traslocato ad un altro anche di categoria inferiore, oppure assoggettato al trattamento normale.

§ 20. Gli aspiranti a posti gratuiti debbono provare che il loro mantenimento è assicurato fino a che ottengano uno stipendio od *adjutum*.

Nel caso che il mantenimento venga assicurato da un'altra persona, se ne dee produrre una dichiarazione scritta, in forma legalmente provante, e munita della conferma, da apporsi nella Capitale del Dominio dal Capo-Comune, e negli altri luoghi dall'Autorità politica distrettuale, che colui che emette la dichiarazione è in grado di adempire l'obbligo assunto, senza pregiudizio delle altre sue obbligazioni.

Non possono accettarsi dichiarazioni di mantenimento da parte di Avvocati abilitati alla rappresentanza di parti innanzi al Giudizio, presso il quale l'aspirante desidera di essere impiegato.

§ 21. Se chi ha emesso la reversale, dichiara in seguito ch'egli non è più in grado di somministrare il mantenimento, si dovrà instare perchè tale incapacità sia certificata ufficialmente, e si dovranno assumere verificazioni sulla causa di essa.

Dimostrandosi per queste che l'Impiegato ha commesso un raggiro, si procederà contro di lui in via disciplinare, e secondo le circostanze anche alla destituzione dal posto ottenuto in modo surrettizio.

§ 22. Ad ogni supplica di un aspirante che si trova già in servizio dovrà unirsi una tabella di qualifica giusta il formolario n.° 1.

Le prime quattro rubriche della stessa saranno riempite dall'aspirante, le altre cinque dal Capo dell'Autorità a cui la supplica dee presentarsi.

Non si sono riportate nella presente opera le tabelle unite a questa Legge le quali non sono di un interesse generale. Esse per altro si potranno ispezionare nell'edizione ufficiale della *Legge Organica*, che si vende nella I. R. Stamperia al prezzo di aust. lir. 1. 20.

§ 23. Nel dare il parere sulle qualifiche dovrà sempre osservarsi la più rigorosa coscienziosità, ed indicarsi esplicitamente se l'aspirante abbia dato prova di capacità ed applicazione sufficiente, buona

Digitized by Google

o distinta. Si aggiungerà pure in ogni caso s'egli sia o no atto al posto domandato. Se la supplica debb'essere trasmessa ad un altro Giudizio, il parere dovrà darsi dal solo Capo del Giudizio che la trasmette.

I Capi dei Tribunali dovranno al caso domandare informazioni sugl'Impiegati di cancelleria ed inservienti, al rispettivo Capo d'ufficio o Direttore di cancelleria (Consigliere dirigente); sui Giudici distrettuali o sugl'Impiegati dei Giudizii distrettuali che aspirano a qualche posto, ai membri del Giudizio a cui possono essere noti per le relazioni d'ufficio.

§ 24. Quanto agli aspiranti che si trovano in impiego presso il Giudizio, il cui Capo dee far la nomina o la proposizione per la stessa, il parere sulla qualifica dovrà sempre premettersi alla deliberazione sulla nomina o sulla proposizione.

§ 25. Trattandosi di accompagnare suppliche d'Impiegati con cui domandano la traslocazione nell'eguale qualità ad un altro luogo di servizio, dovrà emettersi il parere anche sulle circostanze che il supplicante ha addotto per motivare la domandata traslocazione.

§ 26. La prima proposizione dovrà farsi dal Capo del Giudizio che ha pubblicato il concorso, e se questo è un Giudizio di Prima Istanza, dovrà trasmettersi alla Presidenza del Tribunale d'Appello. Trattandosi di un posto per cui la nomina è riservata a Sua Maestà, la Presidenza del Tribunale d'Appello subordinerà la proposizione pervenutale dalla Prima Istanza col proprio parere, oppure la proposta emanante da essa medesima, nel caso che il concorso sia stato pubblicato dal Tribunale d'Appello, al Presidente della Suprema Corte di Giustizia, che la trasmetterà al Ministro della Giustizia, aggiungendovi il proprio parere.

§ 27. Quanto ai posti, il cui rimpiazzo spetta al Ministro della Giustizia, le proposizioni gli saranno subordinate col mezzo delle Presidenze dei Tribunali d'Appello, se provengono da quelle dei Giudizii di Prima Istanza; ed immediatamente, se partono dalle Presidenze d'Appello.

§ 28. Per le nomine e le relative proposte, come pure per tutti gli altri affari personali e disciplinari, s'istituirà presso i Giudizii collegiali, dal loro Capo, una Commissione permanente presieduta dal Capo stesso o da chi ne fa le veci. Essa dovrà comporsi di un conveniente numero di membri del Consiglio, di regola non meno di quattro, nè più di otto, e vi si sceglieranno quelli che secondo l'opinione del Capo hanno un'esatta conoscenza del personale degl'Impiegati e la seria volontà di dirigere la scelta sul candidato di maggior merito. In questa Commissione saranno riferite le nomine ai posti e le relative proposizioni. I voti dei membri sono consultivi e non vincolano il Capo.

§ 29. Nelle deliberazioni sulle nomine ai posti di servigio e nelle proposizioni per le medesime ogni votante dovrà procedere secondo i dettami della più rigorosa giustizia e della propria persuasione, ed aver sempre riguardo alle persone più capaci, più meritevoli e più degne di fiducia, quand'anche non avessero presentato domanda. In ciò saranno da ponderarsi esattamente le capacità e

Digitized by Google

cognizioni, la diligenza e lo zelo di cui diedero prova gli aspiranti, come pure i loro meriti speciali, la moralità ed il contegno politico.

§ 30. Qualora candidati ritenuti meritevoli del posto domandato abbiano omesso di comprovare alcuna delle qualità necessarie, senza che ne consti la mancanza, oppure vi sia il dubbio che osti loro un impedimento legale, siffatte dubbiezze dovranno sciogliersi nel modo opportuno prima del conferimento del posto.

§ 31. Ogni Impiegato od inserviente dovrà cominciare le funzioni del posto conferitogli subito dopo che ha ricevuto il decreto di nomina, o nel caso che si trovi già in un servigio, tosto dopo che ne fu dispensato.

Nel caso che per la traslocazione al nuovo posto si esiga qualche tempo, egli dovrà fare istanza per la concessione di un termine ulteriore al Capo del Giudizio, a cui fu destinato, col mezzo di quello da cui dipendeva precedentemente.

§ 32. Nessun Impiegato od inserviente giudiziario può esercitare le sue funzioni senza aver prestato il prescritto giuramento di servizio.

Gl'Impiegati ed inservienti giudiziarii debbono giurare non solo quando entrano nel servigio dello Stato, ma anche ogni qual volta assumono un posto superiore.

§ 33. I Presidenti dei Tribunali d'Appello prestano il giuramento di servizio nelle mani del Ministro o di chi fu delegato a tal uopo dal Ministro.

Il giuramento dei Capi dei Tribunali di Prima Istanza si assume dal Presidente del Tribunale d'Appello; quello dei Capi dei Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia è divisa dalla politica, si assume dal Presidente del Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario il Giudizio si trova; quello dei Consiglieri ed altri Impiegati di concetto dei Tribunali, come pure dei Direttori degli Uffici d'ordine, dal Capo del Giudizio a cui sono assegnati.

Il giuramento degl'Impiegati di cancelleria subalterni e degl'inservienti si assume dal Capo dell'Ufficio d'ordine.

§ 34. Di regola il giorno in cui un Impiegato presta il giuramento è anche quello da cui egli comincia a percepire lo stipendio.

Si fanno eccezioni nei casi seguenti:

a) Se un Impiegato è impedito per motivi d'ufficio di prestare il giuramento, lo stipendio gli compete dal giorno in cui gli fu intimato il decreto di nomina;

b) Se un Impiegato non è tenuto di prestare un nuovo giuramento di servizio allorchè comincia le nuove sue funzioni, egli comincia a percepire lo stipendio congiunto al nuovo posto col giorno in cui ne assume le mansioni;

c) Nei casi in cui, per essersi reso vacante un posto, si apre ad Impiegati della stessa categoria l'avanzamento in una classe superiore di stipendii, lo stipendio maggiore passa all'Impiegato al quale compete, dopo il conferimento del posto vacante, dal giorno in cui il pagamento ne era stato sospeso; ma l'assegno effettivo dello stipendio maggiore non si fa prima che sia deciso sul conferimento del posto vacante, e questo sia realmente occupato.

Digitized by Google

§ 35. Il Ministro della Giustizia provvede, per mezzo del Ministero delle Finanze, perchè siano assegnati gli emolumenti agl' Impiegati nominati da Sua Maestà, o da lui stesso.

Quanto agli altri Impiegati ed inservienti incumbe alla Presidenza del Giudizio, che ha fatto la nomina, di notificarla all'Autorità provinciale di Finanza.

§ 36. Affine di ottenere che siano posti in corso gli emolumenti assegnati, l'Autorità innanzi alla quale l'Impiegato ha prestato il giuramento, o se questo non deve prestarsi, l'Autorità od il Capo d'ufficio, da cui l' Impiegato dipende per le funzioni che assume, dovranno notificare secondo le circostanze il giorno del prestato giuramento, dell' intimazione del decreto di nomina o dell' assunzione delle funzioni (§ 34), alla Cassa, presso cui ebbe luogo l'assegno; e qualora abbiano contemporaneamente a cessare le competenze che l' Impiegato percepiva anteriormente, la notifica dovrà farsi anche alla Cassa che deve far luogo alla cessazione.

§ 37. Riguardo alle promozioni alle classi superiori di stipendio, spetta alla Presidenza della Suprema Corte di Giustizia per gl' Impiegati di questa, ed alle Presidenze dei Tribunali d'Appello per tutti gli altri Impiegati giudiziarii di dare le opportune disposizioni, e di provvedere col mezzo dell' Autorità provinciale di Finanza a che siano posti in corso gli stipendii.

§ 38. Una permuta di posti di servizio può concedersi soltanto per motivi di speciale importanza. Le istanze dovranno presentarsi alla Presidenza del Tribunale d'Appello; ed al Ministro della Giustizia, quando si tratti di permuta fra individui che non sono impiegati nel circondario dello stesso Tribunale d'Appello.

La Presidenza del Tribunale d' Appello farà le opportune verificazioni sulle istanze ad essa presentate, e subordinerà gli atti, col suo parere, alla decisione del Ministro della Giustizia. Per quei posti, il cui conferimento è riservato nel § 7 a Sua Maestà, la permuta può aver luogo soltanto coll'approvazione Sovrana.

§ 39. La permuta non deve pregiudicare il servizio nè ledere i diritti di un terzo. Ai permutanti può quindi bensì riservarsi, presso l'Autorità a cui passano, in confronto degl'Impiegati dell'egual categoria, il rango che spetta loro nella categoria stessa secondo l' anzianità del loro servizio precedente; ma in nessun caso possono essere collocati in un posto superiore a quello occupato precedentemente dall'Impiegato che lo abbandonò in forza della permuta.

§ 40. Traslocazioni per riguardi di servizio possono ordinarsi soltanto dal Ministro della Giustizia; e qualora si tratti di posti il cui conferimento è riservato a Sua Maestà, anche il Ministro non può farle seguire in modo definitivo senza l'approvazione Sovrana.

§ 41. La rinuncia ad un posto dovrà prodursi al Capo del Giudizio. Se la rinuncia viene prodotta senza riserve, nè condizioni, essa può accettarsi dal Capo dell'Autorità, alle cui attribuzioni appartiene il conferimento del posto a cui si rinuncia. Le rinuncie ai posti riservati alla nomina Sovrana sono da subordinarsi a Sua Maestà. L' Impiegato od inserviente non può abbandonare il servizio prima che sia accettata la rinunzia ed egli sia stato dispensato dal servizio.

Digitized by Google

Contro coloro che contravvengono a questa disposizione si procederà in via disciplinare alla destituzione dal servizio.

§ 42. La rinuncia al servizio non può accettarsi quando l' Impiegato od inserviente che rinuncia è imputato di un'azione proibita dalle Leggi penali, o di una tale violazione de' suoi doveri che potrebbe trar seco la destituzione. In questo caso si aspetterà l' esito del procedimento, e si pronuncerà la decisione disciplinare. — La rinuncia può accettarsi nel solo caso che la pena pronunciata sia meno grave della destituzione.

§ 43. Sul trasferimento allo stato di riposo degl' Impiegati od inservienti giudiziarii che per malattia o difetti corporali diventano inabili al servigio, o che per altre cagioni non vi sono più atti, varranno le norme vigenti per Impiegati ed inservienti in generale.

La Presidenza del Tribunale d'Appello ha di regola la facoltà di decidere sulla pensione e quiescenza di coloro che coprono posti il cui conferimento non ispetta a Sua Maestà od al Ministro della Giustizia; ma anche il Ministro della Giustizia può ordinare in via di eccezione che tali Impiegati ed inservienti siano posti in istato di pensione o di quiescenza.

Trattandosi di posti il cui conferimento è riservato a Sua Maestà, anche le proposte pel trasferimento allo stato di riposo saranno sottoposte alla decisione Sovrana.

La *Circolare della Luogotenenza Lombarda* 21 *agosto* 1850 dichiara che gli anni di servizio prestati in qualità di praticanti non giurati non ponno venir computati nella commisurazione degli assegni di pensione per gl'Impiegati civili, richiamando la *Sovrana Risoluzione* 27 *settembre* 1837, e le *Ordinanze emanate dalla Cancelleria Aulica Italiana durante l'anteriore Governo Austriaco in data* 16 *dicembre* 1793 *e* 10 *dicembre* 1795.

Chi bramasse conoscere le disposizioni di Legge relative allo stato di riposo, ed ai soldi di pensione e quiescenza degli Impiegati, può ispezionare la bella opera del Lorenzoni, *sul Diritto pubblico interno del Regno Lombardo-Veneto.*

§ 44. Ogni Impiegato od inserviente che entra al servizio dello Stato dovrà, subito dopo assunte le sue funzioni, produrre al Capo del Giudizio un prospetto del suo stato personale steso secondo il formolario n.° 2, e corredato dai necessari documenti in originale od in copia autentica.

Il Capo del Giudizio è tenuto di esaminare esattamente ciò che vi è riportato, e di confermarne l' esattezza o farvi le necessarie rettifiche. I documenti saranno restituiti, fattone l'uso opportuno.

Presso il Ministero della Giustizia si terranno i prospetti sullo stato personale di tutti gl' Impiegati giudiziarii. Eguali prospetti si terranno pure presso la Presidenza della Suprema Corte di Giustizia per tutti gl'Impiegati ed inservienti addetti alla medesima; presso le Presidenze dei Tribunali d'Appello per tutti gl'Impiegati giudiziarii ed inservienti del loro circondario, e presso la Presidenza di ogni Giudizio di Prima Istanza per gl' Impiegati ed inservienti addetti al medesimo; e si provvederà perchè siano sempre esatti. A tale scopo ciascun prospetto dello stato personale debb' essere prodotto nel

Digitized by Google

numero occorrente di due o tre esemplari, vi si annoterà esattamente ogni ulteriore relativa osservazione, e la s'indicherà al Ministero della Giustizia col mezzo del Giudizio preposto, qualora non vi abbia già dato occasione un ordine del Ministero stesso. Quando un Impiegato od inserviente riceve un altro posto, il Capo del Giudizio, a cui cessa d'appartenere, dovrà trasmettere il prospetto sullo stato personale alla Presidenza del Giudizio a cui debbe essere addetto in avvenire.

Il conservare e tenere in evidenza i prospetti dello stato personale spetta presso ogni Autorità giudiziaria al Capo della medesima.

Capo Terzo.

Dei doveri d'ufficio. dei funzionarj giudiziali.

§ 45. I doveri generalmente imposti agl'Impiegati ed inservienti dello Stato incumbono pure agl' Impiegati ed inservienti addetti ai Giudizii.

In particolare Sua Maestà confida che gl' Impiegati giudiziarii, a cui per incarico Sovrano è demandata l' amministrazione della giustizia, Le serberanno illimitata fedeltà e si atterranno inviolabilmente ai principii fondamentali di governo prescritti dalla Maestà Sua, e si ripromette che non solo nelle loro funzioni giudiziali, ma anche in tutti gli altri loro rapporti abbiano a dar prova di una condotta sempre pienamente in armonia con questi doveri.

§ 46. Ufficio e dovere del Giudice si è di amministrare la giustizia secondo le Leggi colla più rigorosa imparzialità, e di sollecitare possibilmente l'evasione degli affari pendenti in Giudizio.

Egli non può scostarsi arbitrariamente da quanto prescrivono le Leggi.

§ 47. Ogni funzionario addetto ad un Giudizio dovrà applicarsi specialmente con diligenza, zelo e disinteresse agli affari a lui demandati per legge o per incarico de'suoi superiori, osservare anche nella sua vita domestica e civile una condotta affatto incensurabile, ed astenersi tanto in Ufficio che fuori da tutto ciò che potrebbe diminuire la confidenza negli atti giudiziali od il rispetto per la classe a cui appartiene.

§ 48. Non è permesso sotto severa sanzione che le occupazioni accessorie, concesse da prescrizioni speciali agl'Impiegati dello Stato, abbiano ad esercitare un'influenza dannosa sopra i rapporti di servigio; e quindi non possono particolarmente le medesime degenerare in agenzie private e corrispondenze sopra oggetti d'ufficio presso qualsiasi Autorità giudiziaria od altra, nè andar congiunte a sconvenevole ingerenza in affari privati. Chi contravvenisse a tale disposizione dovrà essere assoggettato al più rigoroso trattamento disciplinare, e in caso di circostanze specialmente aggravanti anche alla pena della destituzione.

§ 49. Ai funzionarj giudiziali non è permesso di accettare alcun dono offerto da chicchessia in riguardo del loro ufficio, nè per se.

Digitized by Google

nè pei loro attinenti, nè mediatamente nè immediatamente, nè prima nè dopo la ultimazione di un affare d'ufficio, nè di procurarsi altro vantaggio sotto qualsiasi pretesto. I contravventori saranno irremissibilmente destituiti.

Se con ciò fu commesso il crimine di abuso del potere d'ufficio si applicano le prescrizioni del Codice penale.

Il § 104 del vigente *Codice Penale* 1852 dispone quanto segue: « Un Impiegato che nell'amministrazione della giustizia, nel conferimento d'impieghi, o nelle decisioni sopra affari pubblici adempie bensì il suo dovere d'ufficio, ma per adempirlo accetta direttamente od indirettamente un dono, ovvero si procura o si fa promettere un vantaggio; come pure un Impiegato che in generale per tali mezzi si lascia indurre ad una parzialità nel disimpegno degli affari di suo uffizio, deve esser punito col carcere tra sei mesi ed un anno. Egli deve inoltre consegnare il dono avuto o il suo valore al fondo dei poveri del luogo ove ha commesso il crimine ».

§ 50. I funzionarii giudiziarii sono obbligati di osservare inviolabile silenzio sugli affari occorsi in Giudizio, verso chiunque al quale non siano tenuti di farne comunicazione d'ufficio.

Chi contravviene a questa norma soggiace a severe redarguzioni. Se l' Impiegato viola ripetutamente questo dovere, oppure le circostanze sotto le quali fu svelato un segreto d' ufficio sono tali, che ne possa derivare un rilevante pregiudizio, o se l' Impiegato ha palesato i voti emessi in una deliberazione, gli si applicherà una pena disciplinare più rigorosa, e perfino quella della destituzione, a norma delle conseguenze reali od almeno possibili di una tale violazione de' suoi doveri.

Nel Codice penale si determinano gli estremi pei quali il palesamento di un segreto d'ufficio debb'essere punito come crimine.

Il § 102 del vigente *Codice Penale*, alla lettera *c*, dichiara farsi reo del crimine d'abuso della podestà d'Ufficio ogni Impiegato o Notajo che svela *pericolosamente* un segreto d'ufficio a lui affidato, che distrugge un documento affidato alla sua custodia ufficiale, o contro il suo dovere lo comunica a qualcuno.

§ 51. Gl' Impiegati a cui è demandato l' esercizio della giudicatura dovranno pure evitare di esprimere stragiudizialmente la loro opinione sopra affari pendenti in Giudizio e sul probabile loro esito.

§ 52. Un Giudice non può mai prendere parte all' amministrazione della giustizia in affari civili, nè in particolare influire sulla decisione, e neppure assistere alla deliberazione relativa:

1. in affari suoi proprii ed in tutti quelli da cui egli può attendersi immediatamente o mediatamente un danno od un vantaggio;

2. in affari di sua moglie, de'suoi consanguinei in linea ascendente e discendente, de'suoi primi cugini, e di coloro che gli sono congiunti per consanguinità in grado ancora più vicino, o per affinità fino a questo grado;

Digitized by Google

3. in affari de'suoi genitori adottivi od allevatori, come pure de' suoi figli adottivi od allievi;

4. in affari de'suoi pupilli o delle persone di cui è curatore;

5. in affari de'suoi creditori o debitori: non fa poi alcuna differenza che le persone indicate tanto in questo allinea che nei precedenti 2, 3 e 4 prendano parte all'affare in nome proprio o solo come procuratori o rappresentanti, mediatamente od immediatamente;

6. in affari nei quali egli è intervenuto prima come testimonio, procuratore, consulente, agente o mediatore;

7. inoltre presso il Giudizio superiore nessuno può prender parte alla decisione in affari, sui quali ha già emesso il suo voto presso un Giudizio inferiore;

8. presso le Autorità giudiziarie di superiore istanza sono esclusi dalle funzioni di Relatore e di Preside alla deliberazione quei Membri che si trovassero in uno dei rapporti di consanguinità od affinità indicati al § 2 con colui che ebbe il referato presso il Giudizio inferiore o col Giudice distrettuale che ha deciso l'affare.

Anche gl' Impiegati inferiori ed i Cursori dovranno notificare i rapporti indicati dall' 1 al 6, che si verificassero in loro, ai proprii superiori, e pregare che li dispensino dall'incarico loro affidato.

§ 53. Contratti di locazione e conduzione o di fitto tuttora sussistenti non sono da riguardarsi come un rapporto di debito e credito (§ 52 n.° 5) tale, da motivare per sè l' esclusione; ma è riservato alla parte, che per questo od altro motivo crede di aver ragione di dubitare dell' imparzialità di un funzionario giudiziario, di fare istanza perchè sia escluso, e secondo le circostanze anche perchè sia delegato un altro Giudizio.

§ 54. Fuori dei casi indicati al § 52, le precedenti funzioni d'ufficio di un Impiegato giudiziario, in quanto non importino una sua risponsabilità, non sono un motivo per escluderlo dall' amministrazione della giustizia nelle ulteriori trattazioni giudiziarie sullo stesso affare.

Il Giudizio pupillare è abilitato ad esercitare la giurisdizione che gli compete negli affari tanto contenziosi che non contenziosi delle persone a lui sottoposte per tutela o cura, quando non sianvi speciali motivi di dubitare della imparzialità dei Giudici.

A questo principio dovrà farsi eccezione in ogni caso, quando al Giudizio pupillare venga prodotta domanda per la dichiarazione di nullità di un documento eretto coll'intervento di questo Giudizio, nel qual caso i funzionarii giudiziali che hanno cooperato alla erezione del documento sono esclusi dalla giurisdizione in questo affare contenzioso.

§ 55. Nessun Impiegato od inserviente giudiziario può sottrarsi ai doveri d'ufficio che gl' incumbono, quando non gli osti uno degl'impedimenti enumerati al § 52.

§ 56. I motivi per cui nel Processo penale sono esclusi o possono ricusarsi funzionarii giudiziali, sono determinati nel Regolamento del Processo penale.

§ 57. Nel caso che presso un Tribunale il Capo non possa eser-

Digitized by Google

citare le sue funzioni per alcuno dei motivi enumerati al § 52, gli sarà sostituito l'Impiegato a lui prossimo in rango.

Se è impedito un Consigliere, si destinerà un altro in sua vece per quell'affare.

Qualora gli ostacoli si verifichino presso più Membri del Consiglio, cosicchè manchi il numero di votanti necessario per formar l'aula, oppure sia impedito un Giudice distrettuale, si farà rapporto al Giudizio superiore, il quale ordinerà le necessarie sostituzioni o delegherà un altro Giudizio per la trattazione dell'affare.

§ 58. Gl'Impiegati od inservienti che trascurano il servizio, gli si sottraggono arbitrariamente, non osservano le ore d'ufficio in quanto sono prescritte, si rendono spregevoli per condotta sconvenevole od immorale, o dissestano per leggerezza le loro sostanze, oppure si fanno rei di un contegno censurabile in linea politica, saranno ricondotti al dovere con ammonizioni e redarguzioni, e rimanendo queste infruttuose, anche con ritenute sullo stipendio, o con traslocazione ad un altro posto di servigio a cui sia congiunto per loro un pregiudizio.

Nel caso che queste disposizioni disciplinari meno severe rimangano senza effetto, o in generale siansi violati i doveri d'ufficio in modo grave e tale da far demeritare la fiducia, si pronuncerà in seguito a procedimento disciplinare la degradazione o la destituzione dal servizio.

L'ammonire e redarguire, come pure l'ordinare ritenute di stipendio, non oltrepassanti l'importo di un trimestre, spetta prima di tutto al Capo immediato del rispettivo Impiegato od inserviente; ma tali pene possono infliggersi pure dalla Presidenza del preposto Tribunale d'Appello o dal Ministro della Giustizia. Le redarguzioni per iscritto e le ritenute di stipendio che fossero ordinate dovranno notificarsi al Ministro della Giustizia, e quando si tratti di un Impiegato od inserviente addetto ad un Giudizio di Prima Istanza, anche alla Presidenza del preposto Tribunale d'Appello.

È riservato al Ministro della Giustizia l'ordinare contro Impiegati ritenute di stipendio per un tempo più lungo, o traslocazioni di posto congiunte ad un pregiudizio, in quanto che in quest'ultimo caso non si tratti di un Impiegato nominato da Sua Maestà, mentre allora dovrà ottenersi l'approvazione Sovrana.

Nel caso di degradazione o destituzione dal servizio si procederà a norma di quanto è prescritto nel capo settimo.

§ 59. Ogni Impiegato od inserviente giudiziario è risponsabile pel danno ch'egli avesse cagionato col trascurare o violare i suoi doveri d'ufficio, e debb'essere costretto nel modo legale a risarcirlo.

È in relazione a questo paragrafo il § 265 dell'imperante *Codice Civile*, il quale prescrive che anche il Giudice pupillare che trascurando il suo ufficio ha recato danno al minore, n'è risponsabile, e se mancano altri mezzi di risarcimento, sarà obbligato a ripararlo.

Digitized by Google

Capo Quarto.

Delle attribuzioni d'ufficio dei funzionarii giudiziali.

§ 60. Il Capo di un Tribunale occuperà gl' Impiegati ed inservienti a lui subordinati, avendo riguardo alle loro capacità; distribuirà fra essi gli affari nel modo opportuno, sorveglierà l'andamento di tutti gli affari ancorchè non vengano trattati sotto l' immediata sua direzione; avrà costante attenzione che si trattino con ordine ed esattezza, che siano osservate le Leggi e rimossi tutti gli abusi; esaminerà le lagnanze contro singoli Impiegati, in quanto sia necessario provvedervi; darà le opportune disposizioni, e procurerà che il servizio venga facilitato e favorito per la concordia e la mutua assistenza fra' suoi dipendenti.

I Vicepresidenti assistono e rappresentano il Presidente nelle sue funzioni per quanto sono loro demandate.

§ 61. Le attribuzioni dei Consiglieri sono determinate dalle norme che si contengono nella seconda parte di questa Legge, e dalle Leggi date per l'esercizio della giudicatura in generale.

§ 62. Ufficio dei Segretarii di Consiglio, Ascoltanti ed altri Impiegati subalterni di concetto si è soprattutto di tenere i protocolli di consiglio, minutare la spedizione dei conchiusi di consiglio, assistere i Consiglieri di Prima Istanza nel preparare i referati, eseguire gli atti d'ufficio loro demandati, specialmente gli atti di suggellamento, la confezione degl' inventarii, ecc., di tenere il protocollo alle comparse e nei processi penali, ed in generale disimpegnare ogni altro affare loro assegnato dal Giudizio o dal Capo di esso.

§ 63. I Praticanti di concetto saranno occupati nel modo che il Capo del Giudizio crederà opportuno, ma sempre in guisa che si porga loro occasione di perfezionarsi in tutti i rami di amministrazione della giustizia. Non possono essere incaricati di atti d'ufficio da eseguirsi da sè, nè della tenuta del protocollo di consiglio. Essi debbono prestare l'opera loro presso quei Giudizii a cui la Presidenza del Tribunale d'Appello crede di assegnarli.

§ 64. Le attribuzioni del personale di cancelleria sono determinate nella seconda parte di questa Legge, e nelle norme speciali sopra singoli rami di amministrazione giudiziaria.

L'assegno degli affari di cancelleria ai singoli Impiegati è rimesso al Capo del Giudizio.

§ 65. I Capi e gl'Impiegati dirigenti degli Uffici d'ordine distribuiranno i lavori fra gl'Impiegati loro assegnati colla possibile equabilità, procureranno che ciascuno adempia il suo dovere, e saranno tenuti sotto propria risponsabilità di notificare al Capo del Giudizio le trascuranze ed i disordini nel servizio, qualora le ammonizioni e redarguzioni rimangano senza effetto.

§ 66. Gl' Impiegati di cancelleria sono obbligati di venire in Ufficio ogni giorno, qualora le loro funzioni non gli allontanino dal locale del Giudizio, e di lavorare durante le ore d' ufficio prescritte dal Capo del Giudizio, il numero delle quali non può essere minore di sette, e richiedendolo il servizio, anche più a lungo.

Digitized by Google

È rimesso al Capo del Giudizio di designare gl'individui di cancelleria che debbono venire in Ufficio alternativamente anche in giorno di domenica e di festa.

§ 67. Nei Tribunali più grandi il Capo può nominare alternativamente dal numero dei Consiglieri uno speciale Direttore di cancelleria (Consigliere dirigente), al quale incumbe di vegliare che si eseguiscano le prescrizioni di Legge e le disposizioni speciali date dal Capo del Giudizio, si osservi esattamente l'orario d'ufficio, non si lascino arretrati, e dappertutto si mantenga la tranquillità, l'ordine e la buona armonia. Il Direttore di cancelleria dovrà a tale scopo visitare di tempo in tempo le singole sezioni della cancelleria, esaminare il modo con cui si trattano gli affari, censurare i difetti osservati e provvedere perchè si rimuovano tosto, notificare mancanze maggiori e ripetuti errori al Capo del Giudizio; e qualora vi fosse una notevole affluenza d'affari, oppure per casi speciali, per esempio malattie, fosse da temersi un arrenamento negli affari, dovrà, dopo averne fatto parola al Capo del Giudizio, dar le opportune disposizioni o fare le convenienti proposte in Consiglio.

§ 68. Il Giudice distrettuale (Pretore, Giudice di sedia) attenderà, oltrechè alle funzioni che gl' incumbono in qualità di Giudice, anche alla direzione e sorveglianza di tutti gli affari giudiziali occorrenti nel suo Ufficio, ed assegnati ai suoi Impiegati sussidiarii od al personale di cancelleria.

Capo Quinto.

Delle permissioni d'assenza.

§ 69. Agl' Impiegati ed inservienti giudiziarii può concedersi, sopra loro domanda, per motivi degni di riguardo, un permesso di assenza che sia corrispondente ai loro bisogni e non pregiudichi il servigio.

I Capi dei Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione giudiziaria è divisa dalla politica, possono concedere agl'Impiegati ed inservienti loro subalterni un permesso d'assenza di 14 giorni in un anno; i Capi dei Tribunali di Prima Istanza sono abilitati a darlo ai loro dipendenti per 4 settimane, i Presidenti dei Tribunali d'Appello ed il Presidente della Suprema Corte di Giustizia per 6 settimane.

Le Presidenze dei Tribunali d'Appello sono abilitate a concedere ai Capi dei Tribunali di Prima Istanza ed ai Giudici distrettuali permessi d'assenza per 6 settimane in un anno, ed a prolungare fino a questo termine il permesso degl' Impiegati subalterni dei Giudizii di Prima Istanza.

Sorgendo necessità che venga concesso nel corso di un anno ad un Impiegato od inserviente in una sola volta od a più riprese un permesso d'assenza che superi nella complessiva durata 6 settimane, o trattandosi del permesso per un viaggio all'estero, la concessione dovrà domandarsi al Ministro della Giustizia.

Soltanto in casi molto urgenti il Capo del Giudizio può permettere il viaggio all'estero ancora prima che sia giunta la concessione.

Digitized by Google

Le istanze per la prolungazione di un permesso dovranno sempre presentarsi in tempo da poter essere evase prima che scada il termine precedentemente concesso.

§ 70. I Presidenti dei Tribunali d'Appello domanderanno il permesso al Ministro della Giustizia.

La permissione d'assenza a favore del Presidente della Suprema Corte di Giustizia dovrà impetrarsi da Sua Maestà.

§ 71. Ogni assenza dall' Ufficio protratta oltre il termine accordato senza giustificato motivo sarà punita rigorosamente, secondo le circostanze anche colla perdita delle competenze per la durata dell'assenza protratta senza permesso, e non giustificata.

Continuando l'assenza malgrado un eccitamento al ritorno con cui si stabilisca un conveniente termine, si potrà passare anche alla sospensione e ritenzione dell'intiero stipendio, ed all'occorrenza anche alla destituzione dal servizio.

§ 72. Nel caso che un funzionario sia impedito dal servizio per malattia od altro accidente inevitabile, egli dovrà darne avviso al Capo del Giudizio, o s'egli stesso è Capo, alla Presidenza del preposto Tribunale, e somministrare le prove dell' impedimento se ciò gli viene ordinato. Un'assenza motivata da siffatti impedimenti non è da considerarsi come assenza in permesso.

Capo Sesto.

Della supplenza di posti vacanti e di funzionarj giudiziali assenti.

§ 73. In casi di permesso d'assenza, d'impedimento o mancanza di funzionarj giudiziali, o di vacanza di posti, si provvederà perchè sia supplito prima di tutto col mezzo degli altri funzionarj del Giudizio, e solo nel caso che le forze di questi non bastino, si domanderà il necessario sussidio all'Autorità superiore.

Il Capo di un Giudizio viene supplito dall'Impiegato a lui prossimo in rango fino a tanto che dal Giudizio superiore, al quale dee tosto riferirsi l' accidente, o in caso di bisogno dal Ministro della Giustizia o da Sua Maestà, non venga dato un altro provvedimento.

Gli affari di un Consigliere mancante si assumeranno da un altro Consigliere.

§ 74. Il concedere a supplenti il diritto di votazione presso i Tribunali è riservato al Ministro della Giustizia negli affari civili; all' incontro è rimessa alle Presidenze d'Appello la destinazione di supplenti con voto decisivo in affari penali e di sostituti ai Giudici distrettuali.

Capo Settimo.

Dell'esercizio del potere disciplinare sugl' Impiegati ed inservienti giudiziarj.

§ 75. Gl' Impiegati od inservienti giudiziarii riconosciuti colpevoli, od assolti soltanto per insufficienza di prove dalla colpa di

Digitized by Google

un' azione proibita dalle Leggi penali, la quale, secondo il § 3, li avrebbe esclusi dall' ammissione al servizio giudiziario, come pure quelli caduti in concorso, e non riconosciuti innocenti nella relativa investigazione, o sottoposti a cura per prodigalità (§ 4), debbono immediatamente essere destituiti dal servizio dai funzionarii indicati nei §§ 85-89, senza che occorrano ulteriori verificazioni in via disciplinare.

§ 76. Nel caso che un Impiegato od inserviente giudiziario venga sottoposto a processo per qualsivoglia altra violazione delle Leggi penali, finito che sia il processo, qualunque sia stato l'esito del medesimo, debbono comunicarsene gli atti alla Presidenza dell'Autorità giudiziaria da cui il funzionario dipende, perchè possa giudicarsi, a norma di quanto è prescritto nei §§ 84-89, se anche nel caso che non siano applicabili le Leggi penali, occorra tuttavia di procedere contro di lui in via disciplinare e di ordinare la sua destituzione dal servigio, oppure se siano necessarie nuove verificazioni per questo giudizio.

§ 77. Se per rilievi d'ufficio o per gravami di sindacato od altre lagnanze o denuncie insorge contro un Impiegato od inserviente giudiziario fondato sospetto di trascuranza o violazione de' suoi doveri d'ufficio, qualificate per un trattamento più rigoroso, sia in forza di una speciale disposizione, sia per la gravezza della mancanza o per riguardo alla sicurezza del servizio, o finalmente perchè rimasero infruttuose misure disciplinari minori (§ 58), il Capo dell' imputato dovrà assumere indilatamente le relative necessarie verificazioni in via disciplinare.

Al Ministro della Giustizia sarà fatto rapporto di ogni investigazione disciplinare intrapresa e dell' esito della stessa.

§ 78. Qualora la necessità di un'investigazione disciplinare risulti da atti occorsi presso un Giudizio superiore o presso il Ministero della Giustizia, spetta alla Presidenza di tale Giudizio e rispettivamente al Ministro della Giustizia di dare tosto le disposizioni opportune per l'aprimento dell'investigazione. In generale ogni Capo di un Giudizio ed il Ministro della Giustizia hanno l'obbligo speciale di mantenere la sorveglianza più rigorosa sul personale giudiziario che da loro dipende, e qualora s'accorgano che il Capo immediato esercita con poco vigore o trascuratamente il potere disciplinare a lui demandato, sono abilitati a dare subito le opportune provvidenze nella sfera delle proprie attribuzioni, e ad impartire immediatamente e da soli le necessarie disposizioni disciplinari. Contro i Capi, gl'Impiegati ed inservienti dei Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione giudiziaria è divisa dalla politica, possono all' occorrenza ordinarsi investigazioni disciplinari anche dal Presidente del Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario trovasi il Giudizio distrettuale.

§ 79. Quando un Impiegato od inserviente giudiziario viene sottoposto a processo od arrestato per alcuna delle azioni proibite dalle Leggi penali indicate nel § 3, oppure cade in concorso, si dovrà tosto sospenderlo dalle sue funzioni di ufficio e trattenergli lo stipendio, limitandolo per la durata del processo o fino al chiudimento del concorso ad un assegno a titolo di alimenti, da determinarsi secondo le

Digitized by Google

vigenti norme. Lo stesso si farà anche in casi d'investigazione disciplinare, quando la violazione del dovere d'ufficio o della legge di cui lo si imputa sia tale da poter essere punita colla degradazione o destituzione, oppure quando dal Capo del Giudizio che ha incoato l'investigazione disciplinare, o dalla Presidenza dell'Autorità superiore, o dal Ministro della Giustizia si ritenga che la sicurezza del servizio od il decoro della Magistratura ne esiga l'allontanamento. Questo può ordinarsi tanto dal Capo immediato, quanto dalla Presidenza del Giudizio superiore o dal Ministro della Giustizia.

§ 80. I gravami contro l'aprimento di un' investigazione disciplinare o contro la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio dovranno prodursi alla Presidenza del Tribunale d' Appello, e se sono diretti contro una disposizione data da questa stessa, oppure dalla Suprema Corte di Giustizia, o dalla Presidenza della medesima, si presenteranno al Ministro della Giustizia. Essi non hanno effetto sospensivo.

§ 81. Si farà luogo a formale investigazione disciplinare nel solo caso che si tratti di pronunciare la pena della destituzione o degradazione. Trattandosi di misure disciplinari meno gravi (§ 58), basta che si verifichino le relative circostanze di fatto, in seguito a che il rispettivo Capo d' Ufficio dovrà prendere la conveniente misura disciplinare o fare le ulteriori proposte a chi di ragione.

§ 82. Nel caso che venga aperta formale investigazione disciplinare debbono prodursi d'ufficio tutte le prove occorrenti a schiarire l'affare, e sentire in caso di bisogno sotto il vincolo del giuramento le parti interessate ed i testimonj. All'imputato debbono mettersi innanzi tutte le circostanze e prove che stanno contro di lui, perchè egli possa giustificarsi a voce od in iscritto. S' egli non vuole produrre una giustificazione, si procederà ulteriormente anche senza la medesima.

§ 83. Se dalla investigazione, nasce sospetto di un'azione proibita dalle Leggi penali, debbe attendersi l' esito del processo penale ; e compito questo, si continuerà in caso di bisogno l'investigazione disciplinare.

§ 84. Chiusa l'investigazione disciplinare, essa dovrà trasmettersi dal Capo del Giudizio distrettuale, se fu aperta contro un Impiegato od inserviente del medesimo; o dal Capo del Tribunale di Prima Istanza, se ebbe luogo contro il Capo di un Giudizio distrettuale, contro un Consigliere od Assessore, oppure un Impiegato od inserviente subalterno del Tribunale stesso, alla Presidenza del preposto Tribunale d' Appello insieme colle relative proposte.

§ 85. La Presidenza del Tribunale d' Appello fa riferire queste proposte nella Commissione permanente (§ 28) istituita per le nomine del personale, e se l'investigazione riguarda soltanto un inserviente addetto al Tribunale stesso o ad un Giudizio del suo circondario, fa spedire la decisione secondo il conchiuso della maggioranza, qualora non trovi che vi ostino motivi essenziali di eccezione, nel qual caso dovrà sospendersi la spedizione e subordinarsi l'affare alla decisione del Ministro della Giustizia. Contro la decisione pronunciata dal Tribunale d'Appello l'imputato può gravarsi entro quattordici giorni al Ministero della Giustizia trattandosi di pronunciare decisione di-

Digitized by Google

sciplinare contro gl' inservienti di ogni categoria addetti alla medesima, ai quali è tuttavia riservato il ricorso al Ministro della Giustizia.

§ 86. Qualora poi si tratti di pronunciare la degradazione o destituzione di un Impiegato nominato dalla Presidenza del Tribunale d'Appello, o s'incolpi un Impiegato nominato dal Ministro della Giustizia, le Presidenze dei Tribunali d'Appello dovranno trasmettere gli atti colle proposte loro e con quelle della Commissione disciplinare sentita sull' affare (§ 28) al Presidente della Suprema Corte di Giustizia.

§ 87. Occorrendo il caso di un'investigazione disciplinare contro il Capo di un Tribunale di Prima Istanza, o contro un Consigliere o Vice-Presidente del Tribunale d'Appello, la si trasmetterà dal Presidente del Tribunale d'Appello al Presidente della Suprema Corte di Giustizia; se poi fosse stata aperta contro il Presidente di un Tribunale d' Appello o contro un Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, il Presidente di quest'ultima la trasmetterà al Ministro della Giustizia.

§ 88. Il Presidente della Suprema Corte di Giustizia ordina che tanto le investigazioni disciplinari trasmessegli dai Presidenti dei Tribunali d' Appello, quanto quelle assunte presso la Corte stessa sui proprj Impiegati subalterni vengano riferite nella Commissione disciplinare da formarsi a norma di quanto prescrive il § 28; e qualora non si tratti soltanto di un inserviente addetto alla Suprema Corte di Giustizia, trasmette il conchiuso preso in seguito a questa deliberazione, prima di spedirlo, al Ministro della Giustizia col proprio parere. Nel caso che si proponga la traslocazione del colpevole ad un altro posto di servizio di rango eguale o minore, si aggiungerà che questa debbe avvenire a spese del trasferito. All'incontro trattandosi di pronunciare decisione contro inservienti addetti ai Tribunali d'Appello si procederà nel modo stesso prescritto al § 85.

§ 89. Il Ministro della Giustizia chiederà la decisione di Sua Maestà nel caso che l'Impiegato da punirsi copra un posto, il cui conferimento è riservato a Sua Maestà, e siasi conchiusa la sua degradazione o destituzione, come pure quando egli ritenga il caso qualificato per un trattamento più rigoroso di quello proposto dalla Commissione disciplinare della Suprema Corte di Giustizia.

Negli altri casi il Ministro della Giustizia eseguirà la decisione della Commissione disciplinare della Suprema Corte di Giustizia, oppure farà luogo verso il colpevole ad un trattamento più mite, secondo le circostanze.

Capo Ottavo.

Della dipendenza delle Autorità giudiziarie e dell' ispezione sull' andamento degli affari giudiziarj.

§ 90. Le Autorità giudiziarie di Prima Istanza sono sottoposte per ciò che riguarda l' andamento degli affari giudiziarj alla sorveglianza dei Tribunali d' Appello, ed in particolare delle loro Presidenze, e i Tribunali d' Appello al Ministero della Giustizia. Ma nel

Digitized by Google

tempo stesso anche i Capi del Tribunali di Prima Istanza debbono sorvegliare la condotta di quei Giudici distrettuali e loro dipendenti che fanno parte dello stato personale dei Tribunali, od almeno esercitano l'amministrazione della giustizia separatamente dalla politica; e sono tenuti di rimediar tosto ai mancamenti che osservassero, in quanto che si riferiscano ad individui della prima categoria, o vi sia urgenza; negli altri casi poi debbono far rapporto ai Tribunali d'Appello, e rispettivamente alla loro Presidenza.

§ 91. I Giudizj subalterni debbono osservare esattamente gli ordini del Tribunale d'Appello da cui dipendono, e rispettivamente della sua Presidenza, e somministrargli tutte le informazioni che domanda sugli affari d'ufficio.

I Tribunali d'Appello, e rispettivamente le loro Presidenze, obbligheranno i Giudizj che da loro dipendono in via d'ufficio, ed al caso anche con multe od altre convenienti pene, all'adempimento dei lòro doveri; ed in particolare invigileranno che siano sempre forniti del personale prescritto.

§ 92. La Suprema Corte di Giustizia è abilitata a censurare le mancanze dei Giudizj di Prima e Seconda Istanza che osserva nell'esercizio della sua giurisdizione, ad emettere le necessarie direttive, e trattandosi di ordinamenti che eccedono i limiti delle sue attribuzioni, a farne la conveniente partecipativa al Ministro della Giustizia. Del resto la Suprema Corte di Giustizia dovrà comunicare al Ministro della Giustizia anche le censure e direttive da essa emanate.

§ 93. I Giudizj di Prima Istanza che si trovano nel luogo di residenza di ciascun Tribunale d'Appello dovranno visitarsi ogni anno; gli altri Tribunali ed i Giudizj distrettuali ogni due anni, non importando differenza che presso questi ultimi l'amministrazione della giustizia sia o no riunita alla politica.

Inoltre i Tribunali d'Appello o le loro Presidenze possono ordinare visite dei Giudizj di Prima Istanza, ogni volta che ciò si renda necessario per avvenimenti particolari, coll'approvazione del Ministero della Giustizia, e quando siavi urgenza, anche immediatamente; ma in quest'ultimo caso l'ordine dato dovrà essere riferito al Ministero della Giustizia.

§ 94. La Presidenza del Tribunale d'Appello delegherà per ogni visita uno dei proprj Consiglieri, oppure un Capo o Consigliere di un Giudizio di Prima Istanza, e lo farà assistere da un Impiegato subalterno facente funzioni di Attuario.

§ 95. Il Commissario delegato indagherà esattamente se in tutti i rami dell'amministrazione giudiziaria si proceda conformemente alle Leggi, se ed in quanto il Giudizio, o singoli funzionarj di esso siano imputabili di una trascuranza dei loro doveri d'ufficio, e come possa rimediarsi agli abusi che si verificassero. Egli dovrà pure procurarsi nel tempo stesso tutte le possibili informazioni sulle capacità e qualità personali dei Consiglieri ed altri Impiegati.

A tale scopo egli dovrà intervenire ad alcune sedute del Giudizio, e farsi presentare per l'ispezione gli atti di processi, concorsi, ventilazioni, tutele ed altri atti giudiziarj, come pure gli elaborati dei Relatori, i protocolli degli esibiti, di consiglio e di registratura ed i

Digitized by Google

libri pubblici. Inoltre egli dovrà persuadersi dell'esattezza dei prospetti degli affari prodotti negli ultimi anni, per quanto ciò gli è possibile, e per lo meno confrontando alcune indicazioni cogli atti a cui si riferiscono. Rilevando difetti, egli dovrà sentire sui medesimi il Capo del Giudizio, e secondo le circostanze anche altri Impiegati giudiziarj; ma evitare nel suo operato tutto ciò che potrebbe pregiudicare l'onore ed il decoro della Magistratura, o produrre un ritardo nella trattazione degli affari.

Egli non dovrà dare in persona alcuna disposizione, qualora un procedimento manifestamente illegale non richiegga con urgenza un rimedio.

Sui risultati della visita egli farà rapporto alla Presidenza del Tribunale d'Appello, aggiungendovi il proprio parere ed una coscienziosa esposizione delle qualità del Capo e degli Impiegati del Giudizio.

§ 96. Qualora il motivo e lo scopo della visita rendano necessarie più precise disposizioni, queste saranno comunicate al Commissario in una speciale istruzione.

§ 97. I Tribunali d'Appello, e rispettivamente le loro Presidenze daranno tosto, in seguito a siffatte visite, gli ordini a cui sono abilitati nella sfera delle loro attribuzioni, e per le altre misure necessarie inoltreranno la proposta al Ministero della Giustizia, accompagnandola dell'atto di visita.

§ 98. I Giudizj di prima Istanza trasmetteranno, al principio di ogni anno e non più tardi del 31 gennaio, al Tribunale d'Appello un prospetto (tabella) generale sugli affari civili occorsi nel prossimo passato anno, e prospetti (tabelle) particolari sopra le singole ventilazioni ereditarie, sui concorsi, affari di rendiconto, e processi che non furono ultimati colla fine dell'anno.

Nel Regolamento di procedura penale si determina quali prospetti debbano prodursi in affari penali delle Prime Istanze.

§ 99. I prospetti generali degli affari debbono compilarsi giusta i n. 3 e 4. Le intestazioni delle singole rubriche indicano l'oggetto per cui sono destinate. Nelle rubriche sugli oggetti a cui si riferiscono gli affari non si noteranno i numeri del protocollo degli esibiti, o il numero degli atti stati prodotti negli affari stessi, ma soltanto il numero degli affari, per es. dei processi inrotulati o dei casi in cui fu deputata una tutela, senza riguardo al numero dei pupilli. Fra le cure non saranno annoverate quelle ordinate all'atto dell'aprimento di un concorso, o soltanto per singoli affari legali.

Nella rubrica affari matrimoniali si osserverà la debita distinzione fra le controversie per la separazione di letto e mensa, e quelle sulla nullità o sullo scioglimento del matrimonio, in cui il processo fu realmente aperto.

I prospetti generali degli affari dei Tribunali saranno prodotti in due parti, delle quali la prima esporrà gli affari di tutto il Tribunale, la seconda quelli dei singoli Relatori.

§ 100. I prospetti particolari sulle ventilazioni ereditarie, sui concorsi e sui rendiconti che rimasero in arretrato saranno ordinati secondo i formularj n. 5, 6 e 7. Nelle loro ultime rubriche si note-

Digitized by Google

ranno con precisione lo stato in cui si trova l'affare, le disposizioni date dal Giudizio per sollecitarlo, e l'impedimento che osta alla sua ultimazione.

Il prospetto dei processi chiusi rimasti in arretrato sarà compilato a norma del formolario n.° 8. Nell'ultima rubrica si annoteranno i motivi per cui fu ritardata l'evasione.

§ 101. I prospetti menzionati al § 100 saranno subordinati ogni anno al Tribunale d'Appello. Ma questi ha pure diritto di chiedere anche durante l'anno prospetti di quegli affari pei quali lo trova necessario.

§ 102. Il Tribunale d'Appello esaminerà attentamente i prospetti a lui subordinati, chiederà sopra di essi più precisi schiarimenti ove occorra, e darà le convenienti disposizioni ove scorgesse difetti o ritardi nella trattazione degli affari.

I prospetti dei Tribunali di Prima Istanza saranno trasmessi dal Tribunale d'Appello al Ministero della Giustizia per l'ispezione. Inoltre il Tribunale d'Appello compilerà dai prospetti generali dei singoli Giudizj un prospetto complessivo degli affari di tutti i Tribunali che da lui dipendono ed un secondo degli affari di tutti i Giudizj distrettuali, il quale ultimo sarà ordinato secondo il circondario dei Tribunali ove quei Giudizj si trovano, e li trasmetterà al Ministero della Giustizia. Nel tempo stesso riferirà le disposizioni già date in proposito, proporrà quelle che eccedono le sue attribuzioni ed emetterà un ben fondato parere sull'andamento dell'amministrazione della giustizia in generale.

§ 103. I Tribunali d'Appello subordineranno al Ministro della Giustizia un prospetto generale degli affari occorsi presso di loro secondo il formolario n.° 9 nelle due parti ivi prescritte.

§ 104. La Suprema Corte di Giustizia formerà un prospetto generale di tutti gli affari occorsi presso di essa, secondo il formolario n.° 10, la prima parte del quale comprenderà lo stato complessivo degli affari della Corte, la seconda lo stato degli affari secondo i singoli circondarj dei Tribunali d'Appello, e che sarà presentato al Ministro della Giustizia perchè lo ispezioni e lo sottometta a Sua Maestà.

§ 105. Ogni Giudizio indicherà alla fine dell'anno mediante una distinta compilata secondo il formolario n.° 11 quali Impiegati furono assenti od impediti dalle loro funzioni durante l'anno.

§ 106. Ogni Tribunale d'Appello ed anche la Suprema Corte di Giustizia terranno pure una nota particolare di tutte le lodi e censure da loro impartite ai proprj Impiegati ed a quelli addetti ai Giudizj che da loro dipendono, ed alla fine di ogni anno trasmetteranno al Ministro della Giustizia estratti da questa nota.

§ 107. Le disposizioni che nei capi precedenti furono emanate sul conferimento dei posti di servigio, sulla concessione dei permessi di assenza, sul trasferimento allo stato di pensione o di quiescenza, o sulla traslocazione ad un altro posto, e sull'esercizio del potere disciplinare, non si applicano agli Uffici distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia è congiunta alla politica, ma per essi valgono i §§ 14 e 15 delle Sovrane disposizioni del 14 settembre 1852 sulla sistemazione e sulle attribuzioni degli Uffici distrettuali.

Digitized by Google

PARTE SECONDA.

TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PRESSO LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE.

Capo Primo.

Trattazione degli affari presso i Tribunali.

SEZIONE PRIMA.

Del protocollo degli esibiti.

§ 108. Ogni Giudizio debbe avere un protocollo degli esibiti.

Presso i Giudizj che riuniscono in sè l'esercizio della giurisdizione civile e penale, il protocollo degli esibiti sugli affari penali sarà tenuto distinto da quello sugli affari civili. Secondo il bisogno può tenersi un protocollo distinto anche per gli esibiti presentati in affari appartenenti alla giurisdizione commerciale o montanistica. Le parti dovranno quindi indicare esattamente siffatti esibiti come appartenenti a questa categoria.

Ogni e qualunque scritto a cui debba dare evasione il Tribunale, o chi ad esso presiede, debb'essere presentato al protocollo degli esibiti affinchè sia ivi registrato. (*Parte I*, § 2 *delle Istruzioni del* 9 *settembre* 1785.

Atti interni e *mozioni d'ufficio* non debbono in generale consegnarsi al protocollo degli esibiti. (*Vedasi il* § 126 *di questa Legge*).

§ 109. Dal protocollo degli esibiti non può rifiutarsi nè riconsegnarsi all'esibente alcun atto indirizzato a quel Giudizio. Il Protocollista non può accettare alcun esibito fuori del luogo d'ufficio. Nessun affare può essere prodotto a voce al protocollo degli esibiti.

Una scrittura che è indipendente da qualsiasi altra, e che deve presentarsi al protocollo degli esibiti, dicesi *esibito*. Perciò esso si distingue dagli *allegati*, i quali pure debbono essere presentati al protocollo degli esibiti, non però soli, ma come atti che appoggiano o corredano l'esibito medesimo.

La Legge proibisce al protocollista di ricevere fuori del luogo d'ufficio un esibito, per prevenire le frodi che altrimenti si potrebbero commettere; a questo intento sono pure rivolte le disposizioni dei §§ 110 e 111 che susseguono.

La Legge proibisce pure al protocollista di ricusare in ufficio il ricevimento di un esibito sotto qualsivoglia pretesto, principalmente pei danni che potrebbero derivare all'esibitore dal ritardo: se il protocollista potesse ricusare un esibito, perchè a cagione d'esempio fosse mancante del bollo prescritto, oppure di una qualche formalità, potrebbe avvenire che non potesse essere più presentato, perchè nel frattempo scadde il termine stabilito per farne l'esibizione. Però se la presentata scrittura, i duplicati, o le copie della rubrica della stessa, od anche gli allegati non portano il bollo prescritto dalla Legge provvisoria 9 febbraio 1850, il protocollista degli esibiti è tenuto di assumere il processo verbale della scoperta contravvenzione. (*Istruzioni portate dalla Circolare appellatoria* 22 *maggio* 1850).

Digitized by Google

§ 110. È pure vietato al Protocollista di accettare un esibito coll'incarico di non registrarlo nel protocollo tostamente, ma soltanto ad un determinato tempo o sotto certe condizioni. Se egli si permettesse simili concerti colle parti, sarebbe da punirsi senza remissione colla perdita dell'impiego e secondo le circostanze anche come reo di crimine.

§ 111. Presso il protocollo degli esibiti non può somministrarsi alle parti altra informazione, tranne quella se ed in quale tempo sia stato presentato un esibito e con quale numero sia stato segnato.

§ 112. Il protocollo dee tenersi aperto ogni giorno, cioè nei giorni di lavoro per cinque, in quelli di domenica e di festa per tre ore precise, che saranno stabilite dai Tribunali d'Appello per l'estensione del loro circondario, avuto riguardo alle circostanze locali. Fuori di queste ore non può accettarsi alcun esibito. Gli atti che giungono per la Posta dovranno senza indugio levarsi da un inserviente del Giudizio, e consegnarsi al Protocollista degli esibiti.

Le ore d'ufficio fissate pel protocollo degli esibiti saranno rese note mediante un avviso esposto nel locale del Giudizio.

In relazione a questo paragrafo, mediante *Circolare dell'Appello Lombardo 1 ottobre* 1853, N.° 11559, il protocollo degli esibiti di qualsivoglia Magistratura giudiziaria (Tribunali e Preture, sieno urbane che foresi) dal 2 novembre detto anno in avanti sarà aperto dalle ore 9 antimeridiane ad un'ora pomeridiana, ed indi dalle 3 alle 4 pomeridiane, e nei giorni festivi dalle 9 antimeridiane alle 12 meridiane.

Il Tribunale d'Appello sarà aperto dalle ore 9 antimeridiane alle 2 pomeridiane, e ne'giorni festivi dalle 9 antimeridiane alle 12 meridiane.

§ 113. Il protocollo degli esibiti si comporrà di fogli grandi, stampati secondo il formolario n.° 12, ed ogni pagina del mezzo foglio sarà divisa in tre colonne verticali ed in un conveniente numero di sezioni trasversali.

Il Protocollista noterà ogni giorno quando apre il protocollo il dì della presentazione e registrerà gli esibiti presentati in ordine numerico.

Nella prima colonna verticale si noterà il numero dell'esibito, ed assegnato che sia, oppure trattandosi di oggetti che hanno già un determinato Relatore, si scriverà, secondo questa determinazione, il nome del Relatore; nella seconda dovrà annotarsi l'Autorità che ha trasmesso l'atto, oppure il nome e cognome della parte che lo presenta, e della controparte, se una ne esiste, indicando brevemente l'oggetto dell'esibito; nella terza il giorno dell'evasione.

§ 114. Il Protocollista degli esibiti non può allontanarsi dall'Ufficio fino a tanto che non abbia registrato nella seconda rubrica del protocollo tutti gli esibiti presentati durante il giorno, e nella prima rubrica almeno un numero di protocollo.

Se in un giorno non fu presentato alcun esibito, si farà espressa annotazione di questa circostanza.

Siccome la giornata giudiziale si regola dietro le ore fissate al Giudizio, perciò non può essere riportata nel protocollo degli esibiti sotto il

Digitized by Google

giorno della presentazione una scrittura che venisse presentata dalla parte dopo scorse le ore stabilite per l'apertura del protocollo stesso, quand'anche fosse consegnata al Presidente, ma essa vi deve essere riportata sotto il giorno susseguente. (*Decreto Aulico 27 luglio 1789 N. 1040, e analogia desunta dal § 25 delle Istruzioni per le Preture*).

E così pure una scrittura presentata che sia al protocollo degli esibiti non può sotto verun pretesto essere più ritirata dal protocollo medesimo, ma debbe essere spedita a norma della Legge. (*Idem, idem*).

§ 115. Ricevuto un esibito, lo si contrassegnerà tosto esattamente col giorno, mese ed anno della presentazione, e col numero che gli compete secondo la data di questa, il che si farà in presenza della parte, se questa lo domanda.

I numeri decorreranno progressivamente dal primo di gennaio all'ultimo di dicembre di ciascun anno, e si avrà cura di evitare ogni frazione, omissione o ripetizione di numero.

Il numero di protocollo, come pure il giorno, il mese e l'anno della presentazione saranno apposti anche sugli altri esemplari e sulle rubriche che facessero parte dell'esibito.

§ 116. Gli allegati degli esibiti saranno dal Protocollista riveduti, segnati col numero di protocollo dell'esibito e coll'anno della presentazione, e dovrà notarsene il numero sull'esibito sotto il numero di protocollo.

Nel caso che mancasse uno degli allegati citati nell'esibito, si farà annotazione di questa circostanza accanto al numero di protocollo.

§ 117. Qualora una parte voglia procurarsi una prova del tempo in cui fu presentato il suo esibito, ne dovrà portar seco una rubrica, sulla quale il Protocollista noterà il numero di protocollo ed il giorno della presentazione.

Queste rubriche devono avere il bollo di cent. 30. (*Legge provvisoria 9 febbraio 1850*).

§ 118. Allorchè più esibiti con cui si domanda una intavolazione od altra operazione da eseguirsi nei libri pubblici in riguardo dello stesso bene immobile, o della stessa partita inscritta sopra un bene immobile, vengono presentati al Protocollista nel medesimo tempo, si dovrà rimarcare questa circostanza tanto nella prima rubrica del protocollo degli esibiti, quanto sopra ciascun esibito, colle parole: « presentato contemporaneamente coi numeri..... »

Si osserverà questa norma specialmente per gli esibiti dell'indicata specie che giungono per la Posta in tempo in cui il protocollo degli esibiti è chiuso; per protocolli giudiziali assunti in questo tempo, e per esibiti di parti che aspettano l'aprimento del protocollo.

§ 119. Il Protocollista aprirà gli esibiti suggellati senza ledere il suggello, e se si trovano in un separato involto noterà il numero di protocollo sull'esibito e sull'involto; ed il giorno della presentazione sopra il solo esibito.

Se più esibiti sono riposti nel medesimo involto, si dovrà contrassegnarli con numeri progressivi e notare tutti questi numeri anche sull'involto.

Digitized by Google

Gl'involti dovranno riunirsi in ordine secondo i loro numeri, conservarsi presso il protocollo degli esibiti per 6 mesi, e quindi distruggersi.

§ 120. Gli esibiti indirizzati al Capo del Giudizio e suggellati, o chiusi in altro modo, dovranno consegnarsi senza aprirli.

Tosto che un esibito consegnato al Capo del Giudizio perchè lo apra, ritorna al Protocollista degli esibiti, lo si dovrà registrare nel protocollo col numero notato per intanto sopra l'involto.

§ 121. Risultando più tardi che un tale involto racchiudeva più atti, il Protocollista contrassegnerà il primo di essi col numero interinalmente notato sull'involto, e gli altri coi numeri di protocollo che loro competono al tempo in cui vengono restituiti, osservando, se è necessario, la prescrizione data al § 118, e si noteranno gli ultimi numeri in aggiunta sull'involto.

Se il Capo del Giudizio trattiene singoli atti, si noterà questa circostanza accanto al numero corrispondente nella seconda rubrica.

§ 122. Presentandosi disposizioni di ultima volontà al Capo del Giudizio perchè le apra e le pubblichi, queste saranno indi da lui trasmesse al protocollo degli esibiti.

Qualora una disposizione di ultima volontà venga presentata immediatamente al protocollo degli esibiti, si registrerà in questo il nome dell'esibente ed il nome di colui che lascia l'eredità, secondo che viene indicato dall'esibente o nella intestazione del documento. Sul documento e sull'involto suggellato in cui questo per avventura si trovasse racchiuso, si noterà il numero di protocollo ed il giorno della presentazione, e si trasmetterà il documento, senza aprirlo, al Capo del Giudizio.

§ 123. Fuori del caso sopraccennato, il Capo del Giudizio non potrà accettare immediatamente dalle parti alcun esibito, la cui evasione spetti al Giudizio; ma dovrà rimettere le parti al protocollo degli esibiti.

Se una parte si grava al Capo del Giudizio perchè le è stato rifiutato un esibito, o per altri incidenti occorsi nel protocollo, egli può bensì accettare l'esibito, ma dovrà tosto dare le opportune disposizioni perchè sia messo a protocollo.

§ 124. Gli esibiti che contengono denaro od effetti equivalenti a denaro debbono trattarsi secondo le norme vigenti sulla gestione di cassa dei beni delle persone sottoposte a tutela o cura, e dei depositi.

§ 125. Gli atti di causa inrotulati dopo ch'è chiuso il processo scritto o verbale dovranno passare al protocollo degli esibiti, e sull'indice degli atti, oppure sul protocollo giudiziario di cui formano un allegato, si segnerà il numero di protocollo che loro compete e la data della loro presentazione.

§ 126. Fuori degli esibiti scritti dalle parti, delle istanze e petizioni verbali assunte a protocollo, dei testamenti, delle note o decreti di altre Autorità, dei rapporti rassegnati al Giudizio e degli atti di processi inrotulati, non si consegnerà al protocollo degli esibiti alcun atto, o scritto giudiziale.

Gli esibiti già registrati nel protocollo non possono essere nuo-

Digitized by Google

vamente protocollati e contrassegnati con numeri, neppure nel caso che sopra essi vengano ordinate comparse ed emanati più decreti, eccettuati per altro i casi precisamente indicati al § 196.

§ 127. Tanto nelle ore antimeridiane che nelle pomeridiane di ciascun giorno, scorso che sia il termine stabilito, il Protocollista chiuderà il protocollo degli esibiti, e trasmetterà al Capo del Giudizio i fogli del protocollo, insieme cogli atti nuovi e con quelli che sono di maggiore importanza, o di cui il Capo si è riservato l'ispezione. Il Capo del Giudizio rivedrà i fogli, ispezionerà gli atti per quanto è necessario; destinerà il Relatore per gli affari nuovi che furono prodotti; apporrà il suo « Visto » alla fine dei fogli di protocollo, e li restituirà insieme cogli atti.

S'egli trattiene un esibito, dovrà farne annotazione nel protocollo.

§ 128. In seguito a ciò il Protocollista registrerà le annotazioni che tuttora rimanessero da fare, e trasmetterà ancora nello stesso giorno ai singoli Relatori gli esibiti chiusi, contrassegnandoli col numero dell'ultimo esibito che fu presentato nello stesso affare. Gli esibiti urgenti debbono trasmettersi ai Relatori immediatamente.

§ 129. Pel protocollo degli esibiti dovrà tenersi un repertorio in ordine alfabetico, secondo il formolario n.° 13. Nelle tre rubriche di esso s'indicheranno i nomi delle parti, ed in breve anche l'oggetto dell'esibito, i numeri degli esibiti presentati nello stesso affare durante l'anno, ed il nome del Relatore.

§ 130. Gli atti inrotulati o posti in elenco dopo chiuso un processo dovranno pure registrarsi in uno speciale libro delle cause, il quale sarà tenuto sotto la direzione immediata del Capo del Giudizio in modo tale che possa sempre rilevarsene il numero delle cause condotte a termine; la specie del processo; il Relatore a cui fu assegnato; la data dell'assegno; il giorno ed il modo dell'evasione.

Nel protocollo degli esibiti non si nominerà il Relatore di una causa proposta per la decisione, ed in generale si avranno le cautele necessarie perchè la parte non venga a saperlo.

§ 131. Il protocollo degli esibiti ed il repertorio saranno di tempo in tempo legati, e si conserveranno nella camera d'Ufficio.

§ 132. Il Capo del Giudizio terrà una nota a modo del protocollo degli esibiti sopra gli atti che gli pervengono in affari della Presidenza, e sopra quelli ch'egli trattiene per motivi importanti, allorchè gli viene presentato il protocollo degli esibiti; e farà contrassegnare questi atti con uno speciale numero progressivo della Presidenza.

SEZIONE SECONDA.

Della destinazione del Relatore.

§ 133. La destinazione del Relatore spetta al Capo del Giudizio.

Tranne i casi di legale impedimento (§ 52 e segg.) ogni Consigliere è obbligato di assumere i lavori a lui commessi.

La nomina del Relatore si fa dal Capo del Giudizio, segnando nel protocollo sotto il numero dell'esibito il nome del Consigliere a cui il referto viene commesso.

Digitized by Google

§ 134. Il Capo del Giudizio assegnerà a ciascun Consigliere quegli affari pei quali è maggiormente qualificato secondo le sue forze o capacità.

Non è lecito di risparmiar troppo, nè di caricare di soverchio lavoro alcun Relatore; ma si osserverà una equabile distribuzione, e particolarmente nell'assegno dei processi chiusi si prenderà in considerazione il tempo e la fatica che occorrono per un maturo elaborato.

Nel tempo stesso si procurerà possibilmente che ciascun Consigliere abbia occasione di prendere pratica nei diversi affari occorrenti in Giudizio.

§ 135. La persona del Relatore non dovrà cambiarsi prima della ultimazione di un affare senza importante motivo. Nelle cause per altro potrà dopo chiuso il processo destinarsi un altro Relatore.

Gli affari connessi dovranno assegnarsi allo stesso Relatore.

Gli affari relativi alle tavole provinciali od ai libri fondiarj, che non sono connessi ad altro referato, dovranno tutti assegnarsi ad un solo Relatore, quando la loro estensione non esiga che siano divisi fra più Relatori secondo determinati distretti.

Anche per gli affari di servizio e di promozioni, e per quelli di cancelleria può destinarsi un Relatore speciale, sia per tutti, sia per determinati distretti.

Non può assegnarsi un affare ad un Consigliere che si trovi con alcuno degl'interessati in rapporti tali da far dubitare della piena sua imparzialità.

È rimesso al Capo del Giudizio di decidere se debba assecondarsi il desiderio di una parte che vorrebbe escludere un Relatore dai suoi affari.

§ 136. Per gli oggetti di speciale importanza o meritevoli di molta considerazione, il Capo del Giudizio potrà destinare un secondo Consigliere come Correlatore. Egli non è per altro tenuto di farlo, quand'anche lo si proponga dalla parte o dal Relatore.

Dal disposto di questo paragrafo ne conseguita che è *concesso* anche alle parti la *domanda* di un correlatore, quando ne dimostrino la necessità per l'importanza e per l'intralciamento e natura della causa, ma è in arbitrio del Capo del Giudizio l'accondiscendere o no a tale domanda.

§ 137. Presso il protocollo degli esibiti si terrà per ogni Consigliere un libro o quinternetto del Relatore, secondo il formolario n.° 14. Nella prima colonna di questo libro, ch'è destinato a dimostrare il numero degli esibiti assegnati ad un Relatore, si noteranno i numeri progressivamente dal 1.° di gennaio all'ultimo di dicembre. L'oggetto delle altre rubriche si rileva dalle intestazioni. Il giorno della evasione degli atti riferiti in seduta sarà notato dal Preside dell'aula, o dall'Impiegato che tiene il protocollo di consiglio; quello degli atti esauriti fuori di seduta (§ 146) dal Protocollista degli esibiti.

Digitized by Google

SEZIONE TERZA.

Degli elaborati e dell'esaurimento degli atti.

§ 138. Il Relatore esaminerà prima di tutto se gli esibiti a lui pervenuti siano stati segnati e distribuiti esattamente; quindi procurerà con ogni attenzione di mettersi al fatto del loro tenore, e degli antecedenti che fossero loro connessi, ed imprenderà i relativi elaborati con quella diligenza e cura, a cui egli è tenuto pel suo giuramento di servizio e per obbligo di coscienza.

§ 139. Le cause chiuse trattate a processo scritto, le ventilazioni ereditarie pronte per l'evasione definitiva, e le rese di conti debbono riferirsi al più tardi entro trenta giorni; le cause trattate a processo verbale entro otto giorni, e gli altri esibiti nel prossimo giorno di seduta.

Quanto agli atti che pervengono al Relatore soltanto nelle ore pomeridiane del giorno che precede la seduta, egli può differirne il rapporto fino alla seduta successiva.

Il Preside potrà secondo il bisogno abbreviare o prorogare i termini qui stabiliti.

Trattandosi di affari dalla cui decisione dipende l'ultimazione di un concorso o di una ventilazione ereditaria, di liti per gli alimenti e di altri oggetti che per disposizione di Legge, o per le speciali circostanze esigono particolare sollecitudine, il Relatore dovrà procurarne tosto il disbrigo anche senza che il Preside glielo ricordi.

§ 140. Sopra ogni esibito si farà dal Relatore una proposta per iscritto.

Questa proposta può essere scritta sull'esibito stesso nel solo caso che questo debba senza dubbio trattenersi negli atti giudiziali, e non rilasciarsi ad una parte, nè trasmettersi ad altra Autorità, e che inoltre la proposta del Relatore sia breve e non soggetta a dubbio.

§ 141. Fuori di questo caso si stenderà sempre a parte un referato per iscritto. Se si tratta di esibiti, l'evasione dei quali risulta dalla chiara lettera della Legge, basta che sopra un lato del foglio di referato piegato in colonna si scriva la rubrica dell'esibito ed il contenuto essenziale dell'istanza, dell'ordine o della requisitoria, e sull'altro lato si stenda tosto la minuta dell'evasione proposta.

Per tutti gli affari più importanti o complicati, si estenderà pure un breve e fedele estratto degli atti, e si addurranno i motivi su cui si basa la proposta del Relatore in un apposito parere.

§ 142. Nell'esaurire processi chiusi il Relatore dovrà prima di tutto considerare se non si frapponga qualche ostacolo alla decisione definitiva, a motivo della giurisdizione, della forma del processo, della legale rappresentanza delle parti, dello stato completo degli atti, o della loro connessione con altri affari.

Non verificandosi tale ostacolo, egli stenderà l'estratto degli atti processuali, vi farà fedele menzione di tutte le circostanze di fatto e motivi di Legge che vi occorrono e potrebbero in qualche modo ritenersi per rilevanti, e così pure di tutti i mezzi di prova che ven-

Digitized by Google

nero prodotti, facendo risaltare i passi decisivi dei documenti presentati, e per tal modo metterà i votanti in grado di poter giudicare della cosa con egual fondamento, come se essi medesimi avessero letto gli atti.

§ 143. Il parere del Relatore, che può nello stesso tempo tener luogo dei motivi del giudicato, deve contenere una completa disamina dei rapporti giuridici delle parti; giustificare in tutti i punti colle Leggi la decisione proposta; confutare tutto ciò che con qualche apparenza di verità è stato addotto per l'opinione contraria, e senza inutile prolissità esaurire l'oggetto della lite a segno che non rimanga giuridicamente alcun dubbio sulla esatta applicazione della Legge.

Nei processi per rendimento di conti e nelle altre cause, in cui deve decidersi sopra diversi oggetti in una sola volta, dovranno distinguersi gli uni dagli altri i singoli punti tanto nell'estratto degli atti, quanto nella proposta, per quanto lo permetta la natura dell'oggetto e dei mezzi di prova, in modo tale, che nella deliberazione possano essere decisi ad uno ad uno nel debito ordine.

§ 144. La decisione stessa dovrà stendersi dal Relatore a parte, senza frammischiarvi i motivi, secondo il suo tenore letterale e nel modo come debb'essere inserita nella sentenza, conformemente a quanto è prescritto nel Regolamento giudiziario del Processo civile.

Se il Relatore scorge ritardi o violazioni di prescrizioni legali di cui sono imputabili le parti od i loro rappresentanti, egli dovrà fare le opportune proposte a tale riguardo, in principio od in fine del suo parere, secondo che lo esige il giudizio da proferirsi.

Vedasi il *Regolamento generale del Processo civile*, al Capitolo XXIV: *Della Sentenza.*

§ 145. Nel caso che sia destinato un Correlatore, il Relatore, compito che abbia il suo rapporto, dovrà trasmettergli gli atti e l'estratto dei medesimi, ma senza il progetto della decisione e dei motivi. Il Correlatore confronterà l'estratto cogli atti, ne confermerà l'esattezza, o vi farà le necessarie rettifiche, e scriverà a parte la propria opinione.

§ 146. Gli atti che risguardano soltanto la direzione della procedura in un affare già pendente, la cui evasione non ha un'influenza decisiva sui diritti delle parti, e non è soggetta per le disposizioni di Legge ad alcun dubbio; inoltre quelli che hanno per oggetto soltanto informazioni da somministrarsi ad altre Autorità, l'esecuzione d'intimazioni od altre operazioni minori, non vanno soggetti a deliberazione, ma debbono consegnarsi dal Relatore al Capo del Giudizio insieme colla minuta delle spedizioni, al più tardi da un giorno di seduta all'altro, con un elenco.

Se il Capo del Giudizio non approva una proposta fatta in questo modo, oppure ritiene che l'esibito secondo il disposto da questa Legge o per la sua importanza debba essere assoggettato a previa deliberazione, egli ordinerà al Relatore di riferirlo in seduta.

§ 147. Presso i Tribunali di Prima Istanza dovranno riferirsi in pieno consiglio, o se gli affari vengono esauriti in distinti Senati,

Digitized by Google

almeno nell' adunanza di tutti i Consiglieri assegnati al Senato, alle attribuzioni del quale appartiene l'affare, i seguenti atti:

Decreti ed ordinanze di Autorità superiori, osservazioni che vengono abbassate dai Giudizii superiori nella decisione di singoli affari legali, e debbono servire di norma pei casi futuri, e partecipative di altre Autorità sopra ordinamenti già in corso, o disposizioni amministrative.

Qualora siffatti oggetti non sembrino abbastanza importanti per riferirli in pieno consiglio, si dovrà nulladimeno aver cura che dopo essere stati riferiti in seduta ordinaria, siano portati a notizia di tutti i membri del consiglio in altro modo.

§ 148. Dovranno riferirsi in aula di dieci Giudici sotto il presidio del Capo del Giudizio, e presso i Giudizii composti soltanto di dieci Giudici, o di un numero ancora minore, in pieno consiglio:

a) i pareri o le proposte in oggetti di legislazione e le disposizioni date dal Giudizio per l' esecuzione od applicazione di norme legali od amministrative;

b) il consenso necessario per rilasciare un deposito, per alienare un bene immobile di una persona sottoposta a tutela o cura, per alienare od aggravare di debiti un fedecommesso.

§ 149. Si delibererà in consiglio di un Preside e quattro Giudici:

a) sulle controversie per separazione da letto e di mensa, e così pure sopra quelle per scioglimento o dichiarazione di nullità di un matrimonio, in quanto siano di competenza del Giudizio, e quindi anche sulla dichiarazione di morte, o sulla prova che la morte è realmente avvenuta, allo scopo che il conjuge superstite possa contrarre un nuovo matrimonio;

b) nell'aprimento di un concorso;

c) sopra tutti gli affari più importanti non contenziosi, particolarmente sull' aggiudicazione di eredità, o sulle condizioni colle quali questa debbe avvenire; sul matrimonio di un minore, sull'impiego delle sostanze di persone soggette a tutela o cura, e sull' approvazione di contratti conchiusi da altri in nome di queste persone; sulla quistione se debbasi interdire una persona per demenza, imbecillità o prodigalità, o scioglierla dalla interdizione; sulla prolungazione della patria podestà o della tutela oltre l'età minore; e sulla concessione della venia d'età.

Tutti gli altri affari soggetti a deliberazione possono esaurirsi in consiglio di un Preside e due Giudici. È per altro in facoltà del Preside di fare intervenire per motivi importanti un numero maggiore di Giudici alla deliberazione sopra singoli affari, particolarmente quando si tratti di pronunciare decisione nel merito sopra cause trattate a processo scritto.

§ 150. Presso i Tribunali di Commercio può deliberarsi avanti a due Giudici ed un Preside sopra tutti gli affari tanto contenziosi che non contenziosi, od anche appartenenti alle attribuzioni politiche amministrative di queste Autorità, eccettuati per altro quegli oggetti che secondo i precedenti paragrafi sono riservati ad una adunanza di consiglio maggiore. Ma a tutte le deliberazioni che non riguardano soltanto la direzione del processo, dovranno farsi intervenire, oltre

Digitized by Google

il prescritto numero di Giudici giurisperiti, anche uno e possibilmente due Assessori del ceto mercantile.

Ciò vale anche per l'intervento degli Assessori pratici montanistici alle deliberazioni dei Giudizii che hanno la giurisdizione in affari montanistici.

§ 151. Presso i Tribunali d'Appello si riferiranno in pien consiglio:

a) le nuove Leggi ed Ordinanze, la cui attuazione è già decisa, e tutti gli atti che possono servire d'istruzione al Tribunale d'Appello od influiscono sui rapporti di servizio de' suoi Impiegati;

b) i decreti con cui si comunicano al Tribunale d'Appello la nomina, la traslocazione, il trasferimento allo stato di pensione o la punizione pronunciata in via disciplinare d'Impiegati; la nomina, traslocazione, sospensione dall'ufficio, o destinazione (1) di avvocati o notaj, in quanto che queste disposizioni si riferiscano a persone che sono addette allo stesso Tribunale d'Appello o ne dipendono;

Qualora non si riferissero in pieno consiglio oggetti della specie indicata ad *a*) e *b*) dovrà provvedersi in altro modo perchè siano resi noti a tutti gli altri membri del Tribunale d'Appello (§ 147);

c) i rapporti sopra cambiamenti nella sistemazione, nel personale o nelle normali d'ufficio dei Tribunali d'Appello, e le decisioni superiori emanate sopra siffatti oggetti;

d) le trattazioni sopra la giurisdizione propria del Tribunale d'Appello.

§ 152. Dovranno riferirsi in aula di otto Giudici, della quale starà a capo il Presidente del Tribunale o chi ne fa le veci, oppure in pieno consiglio, se presso il Tribunale non si trovano che otto Consiglieri, od un numero ancora minore:

a) i pareri e le proposte sopra oggetti di legislazione; i rapporti di Giudizii subalterni, in cui si domanda un'istruzione generale; le proposte per cambiamenti da introdursi nella sistemazione, nel personale o nelle discipline interne delle Magistrature giudiziarie di Prima Istanza;

b) i rapporti sulla nomina, sospensione, destituzione od altre pene disciplinari degli avvocati e notaj;

c) l'evasione dei rapporti sopra visite di Giudizii dipendenti;

d) le controversie sulla giurisdizione fra Giudizii austriaci ed Autorità estere;

e) le decisioni sopra atti proposti risguardanti la dichiarazione di nullità o lo scioglimento di un matrimonio; ed in particolare anche quelle sulla dichiarazione di morte, o sulla prova che la morte è realmente avvenuta, allo scopo che il conjuge superstite possa passare ad altro matrimonio.

§ 153. Presso i Tribunali d'Appello che hanno un Vicepresidente, anche questi interverrà alle sedute maggiori, quando non sia impedito. Qualora non presieda, egli sarà contato nel prescritto numero dei votanti.

§ 154. A tutti gli altri affari si darà corso in Senati di un Preside e quattro votanti.

§ 155. Al Presidente è riservata per altro la facoltà di rimettere,

(1) Il testo tedesco usa la parola *entsetzung*, destituzione.

Digitized by Google

preventivamente o durante la deliberazione, ad un Senato più numeroso, od anche al pieno Consiglio, singoli affari, alla cui decisione basterebbe secondo le norme generali un numero minore di votanti; e ciò all'oggetto di evitare una contraddizione nei giudicati, od un danno irreparabile che potrebbe colpire le parti in affari non contenziosi, oppure per altri importanti motivi.

Qualora in un Senato di cui non sta a capo il Presidente del Tribunale d'Appello, o chi ne fa le veci, si presentino casi qualificati per un'aula più numerosa, è in facoltà del Capo d'aula ed anche del Relatore di proporre al Presidente che s'abbia a far luogo a questa precauzione.

§ 156. Nel caso che ad una deliberazione non fosse presente il numero più sopra prescritto (§§ 147 e seguenti) di Giudici non soggetti ad eccezione, il Giudizio Superiore a cui il conchiuso o la decisione pervenisse per ricorso o riclamo di una parte, dovrà annullarla ed ordinare una nuova deliberazione, alla quale seduta intervenga il numero di membri prescritti dalla Legge.

In altri casi l'inosservanza delle suddette norme non toglie al giudiziale conchiuso il suo effetto legale; ma il Preside è responsabile per l'inosservanza.

§ 157. La Suprema Corte di Giustizia osserverà per la formazione dei Senati ed il numero dei votanti secondo le varie specie d'affari le particolari norme per essa vigenti.

Vedasi a pag. 37, *Tribunale Supremo.*

§ 158. Le norme da osservarsi per la formazione dei Giudizii e pel numero di votanti necessario in affari penali sono stabilite nel Regolamento di procedura penale.

§ 159. Gli esibiti saranno riferiti di regola nell'ordine della data di loro presentazione.

Gli esibiti urgenti hanno la preferenza sugli altri. Il disporre a questo riguardo è rimesso in facoltà di chi presiede.

Il Presidente quindi dovrà aver riguardo alle circostanze che rendono urgente veramente la spedizione d'un affare, non alle vane e non comprovate asserzioni delle parti.

§ 160. Nella deliberazione il Relatore leggerà l'estratto degli atti da lui compilato, oppure l'atto stesso ed il suo parere.

Gli oggetti semplici possono anche esporsi soltanto a voce; ma il petito delle parti deve leggersi per intiero, ogni qual volta debba aversi riguardo al suo tenore letterale. I passi importanti dei documenti citati dovranno leggersi da uno degli altri Consiglieri, che a tale oggetto prenderà in mano gli atti. Questi poi debbono essere letti per intiero qualora il Preside od uno dei votanti lo domandi.

§ 161. Non è lecito nè a chi presiede, nè ad un altro votante d'interrompere il Relatore nel suo rapporto, o di esprimere la propria opinione prima che gli tocchi il giro. Se un votante non ha ben compreso la specie del fatto, egli è libero di chiederne al Relatore i necessarj schiarimenti.

Digitized by Google

§ 162. Finito il rapporto, il Preside inviterà i votanti a manifestare la propria opinione, incominciando dal Consigliere più anziano, e procedendo secondo il rango d'anzianità. Se fu deputato un Correlatore, questi darà il suo voto immediatamente dopo il Relatore.

§ 163. In casi di particolare importanza o complicazione il Preside può far precedere una discussione generale alla votazione.

Negli affari in cui uno dei votanti è più degli altri in grado di somministrare precise informazioni, egli può anche sentir questo subito dopo il Relatore ed il Correlatore.

§ 164. I votanti debbono portare indivisamente la loro attenzione sull'oggetto della deliberazione, astenersi durante la stessa da ogni altro affare, esprimere liberamente l'opinione loro secondo la coscienza e la propria persuasione, senza precipitazione, passione o mira secondaria, evitare osservazioni allusive alle proposte di altri votanti, e ripetizioni di motivi già addotti, e non persistere, contro la propria miglior persuasione, in un'opinione che è stata confutata da un altro Consigliere o da chi presiede.

§ 165. Non è lecito interrompere i votanti allorchè espongono i motivi della loro opinione. Soltanto nel caso di supposizioni erronee di fatto il Relatore è tenuto di somministrare tosto dagli atti i necessarj schiarimenti.

§ 166. Il Preside non può limitare la libera espressione delle opinioni, nè manifestare la propria, prima che sia compiuta la votazione. Egli non dee tollerare nè precipitazione, nè inutile prolissità; è tenuto di non ammettere rapporti non preparati convenientemente per la deliberazione, o non corredati dei necessarj atti, e di vegliare affinchè nella seduta si mantenga l'ordine, la serietà ed il decoro. Se nella discussione furono trasandate od inesattamente esposte circostanze di fatto ch' egli ritiene decisive, egli dee comunicare ai votanti le sue osservazioni in proposito e raccogliere quindi di nuovo i voti, se ciò sia necessario.

Fuori di questo caso non gli è permesso di far ripetere il voto ai Consiglieri che hanno già espresso determinatamente la loro opinione. È per altro in sua facoltà di far inserire nel protocollo i motivi per cui secondo la sua opinione avrebbe dovuto prendersi un conchiuso diverso.

§ 167. Se un affare è tanto complicato o difficile a decidersi, che uno o più votanti non si fidino di proferire giudizio sull'istante, si concederà loro il tempo necessario perchè possano riflettere più a lungo, e leggere essi medesimi gli atti, ed in una delle susseguenti sedute si rinnoverà e si compirà la deliberazione in presenza degli stessi Consiglieri.

§ 168. Il conchiuso si formerà dal Preside secondo l'opinione nella quale convengono tutti i votanti od il maggior numero di essi.

Nel caso che il maggior numero di votanti non convengano in un'opinione, si formerà il conchiuso nel seguente modo:

a) Se fra più opinioni una ve ne sia, che abbia per sè la metà di tutti i votanti, il Preside potrà decidere la questione coll'accedere alla stessa.

Digitized by Google

b) Se i voti sono egualmente divisi fra due opinioni, il Preside ha il diritto di decidere col suo voto per l'una o per l'altra.

Egli è pure abilitato a far riferire l'affare in un Senato più numeroso, quando ciò sia possibile. Se i voti divisi fra due opinioni differiscono soltanto sulla misura di un importo, il Preside può far luogo ad un termine medio.

c) Se i voti sono divisi fra tre o più opinioni in modo tale, che la maggioranza dei votanti non si accordi completamente sopra nessuna delle proposte, e quindi ciascuna delle diverse opinioni abbia contro di sè più della metà di tutti i voti; oppure se il Preside crede di non poter accedere ad un'opinione per la quale si pronunciarono metà dei votanti, si dovrà, quando sia possibile, dividere la deliberazione nelle singole proposizioni, per le quali si esige la formazione di un conchiuso, distinguendo le questioni pregiudiziali da quelle sul merito dell'affare, la forma della decisione dall'essenza della medesima. Si voterà quindi separatamente sulla sussistenza legale della pretesa in genere, e sul suo importo sulle operazioni che fossero ancora necessarie per schiarire l'affare, sulla decisione nel merito, e sulla forma della decisione stessa.

d) I varj punti della lite dovranno in tali casi discutersi nel loro ordine naturale.

Il conchiuso formato sopra un punto debb'essere posto per base alla deliberazione sopra gli altri, ed anche i votanti che non convennero in tale conchiuso, debbono tuttavia considerarlo come una decisione legalmente valida e votare sopra questa base.

e) Se neppur in tal modo potesse riunirsi una maggioranza di voti, si riferirà l'affare in un Senato più numeroso, secondo le circostanze anche in pieno consiglio, ed in questa nuova deliberazione si riguarderà sempre come il conchiuso quella proposta che ha per sè il maggior numero di voti.

È facile il comprendere dal disposto di questo paragrafo alla lettera *c*, che deve seguirsi nella decisione il sistema della maggioranza assoluta, vale a dire che si deve adottare quell'opinione che ha per sè maggiori voti, che non tutte le altre opinioni insieme unite. Nel caso però della lett. *e* è una maggioranza relativa che decide.

§ 169. Nel caso che al Preside sembri che la matura decisione di un affare esiga più lunga riflessione, egli può far comunicare tutti gli atti e l'elaborato del Relatore, prima della deliberazione, ai votanti che debbono intervenire alla stessa, all'oggetto che vi si preparino. Se poi le difficoltà emergessero soltanto all'atto della seduta, egli potrà prorogarla a tale scopo.

§ 170. Qualora per l'evasione di un esibito non potesse senza pregiudizio o pericolo aspettarsi la seduta ordinaria, tale circostanza dovrà dal Relatore essere tostamente notificata al Capo del Giudizio, il quale provvederà che si tenga una seduta straordinaria, o farà votare immediatamente per iscritto dal necessario numero di Consiglieri.

§ 171. Il recedere da un'opinione qualsiasi emessa in un affare legale, e l'emetterne una nuova, o l'accedere ad un'altra opinione

Digitized by Google

già manifestata, è permesso ad ogni votante solo nel corso della seduta stessa, e quindi, ultimata questa, non può più mutarsi il conchiuso.

§ 172. Qualora per altro in una seduta si addivenga ad un conchiuso, che secondo la persuasione del Preside racchiude una interpretazione o applicazione della Legge manifestamente erronea, e non si tratti di diritti di parte, ma bensì di un affare amministrativo o pubblico, oppure di affari non contenziosi, in cui importi di preservare minori o curandi da un pregiudizio, o la Magistratura da una risponsabilità, il Preside è tenuto di sospendere la spedizione del conchiuso, e di subordinar gli atti, col mezzo della preposta Autorità, alla decisione della Suprema Corte, o del Ministero di Giustizia, secondo che l'una o l'altra è competente per l'affare. Occorrendo siffatti dubbj in un Senato, si riferirà prima l'affare in pieno consiglio.

§ 173. Le norme qui prescritte (§§ 159-172) si applicheranno anche alle deliberazioni della Suprema Corte di Giustizia, in quanto che per questa non sussistano speciali disposizioni.

§ 174. Riguardo alla votazione, al calcolo dei voti ed alla formazione del conchiuso nel processo penale, si continuerà fino ad ulteriore disposizione ad osservare quelle diverse norme che sussistono in alcuni Dominj.

§ 175. Le minute dei decreti, delle sentenze, dei motivi e delle altre spedizioni si correggeranno, dopo il conchiuso, dal Relatore stesso, se non vi sono da fare che lievi cambiamenti. Ma qualora siasi deciso nel merito dell'affare contro il Relatore, oppure il suo progetto debba essere intieramente rifatto, tanto il conchiuso, quanto i motivi dovranno stendersi dal Consigliere che fu il primo a proporli.

§ 176. Nel caso che un ordine emanato dietro conchiuso del Giudizio, e di cui questo è obbligato d'ufficio a sorvegliare l'esecuzione, non venga adempito, entro il termine prescritto, dalla parte o da chiunque altro a cui fosse diretto; oppure che un'altra Autorità non si presti entro un termine conveniente ad eseguire una requisitoria ad essa diretta in simili affari, il Relatore è tenuto sotto propria risponsabilità di proporre tostamente gli ulteriori provvedimenti che sono del caso; ed è perciò obbligato a tenere un esatto elenco di tutti gli ordini di tale sorta che appartengono al suo referato. Sulle annotazioni che debbono pure tenersi nella Registratura sopra siffatti affari si danno le opportune norme nei §§ 240-242.

§ 177. Sopra ogni seduta dovrà assumersi un protocollo. Nell'intestazione s'indicherà presso quale Giudizio, in quale Senato dello stesso, ed in che giorno ebbe luogo la seduta; chi ne ebbe la presidenza, quali membri votanti del Giudizio vi assisterono, e quale degl'Impiegati subalterni vi fu fatto intervenire per tenere il protocollo e stendere le minute dei conchiusi.

§ 178. Nel protocollo dee farsi menzione dei giuramenti che si fossero assunti nella seduta e degli altri incidenti che vi fossero occorsi, e che non riguardano la deliberazione sugli affari riferiti; gli atti riferiti saranno notati coi numeri del protocollo degli esibiti, nel-

Digitized by Google

l'ordine in cui ne fu fatto il rapporto, e vi s'indicheranno le persone cui l'affare riguarda, e brevemente anche l'oggetto di questo. Se poi, allorchè fu riferito qualche atto, un membro del consiglio fu obbligato per un impedimento legale di astenersi dalla deliberazione, oppure per altro motivo avvennero cambiamenti nelle persone dei votanti, dovranno queste circostanze farsi risultare dal protocollo.

§ 179. La votazione ed il conchiuso dovranno notarsi sui fogli di relazione, sui quali s' indicherà pure il giorno della deliberazione ed il nome dei presenti.

Se il conchiuso fu preso a voti unanimi, bastano per tale annotazione le parole « a voti unanimi », e la sottoscrizione di chi tiene il protocollo.

Se poi in qualche affare si sono manifestate opinioni diverse sia sul merito della cosa, o sopra punti accidentali (1), od anche soltanto sulle formalità o sui motivi della decisione, si esporrà sul foglio di relazione, dopo il progetto del Relatore, e, non bastando la spazio, sopra un foglio separato, piegato in colonna, in modo chiaro e preciso, ma senza ripetere i motivi già addotti dal Relatore, e senza inutile prolissità, quale sia stata l'opinione di ciascun votante, con quali motivi egli l'abbia appoggiata, a quale proposta siasi eventualmente acceduto dal Preside, e come sia stata calcolata la maggioranza dei voti. Nascendo dubbj in proposito al Protocollista, egli dovrà pregare il Preside od il votante, durante la seduta stessa, di fornirgli i necessarj schiarimenti. Qualora si fosse fatto luogo ad una interpellazione e votazione ripetuta, o si fossero fatti intervenire più votanti, dovrà farsi precisa e dettagliata annotazione di queste circostanze, e così pure di quanto altro avvenne all' atto della deliberazione, della votazione e del conchiuso.

§ 180. Finalmente s' indicherà il conchiuso che fu preso, ed accennando i motivi delle singole opinioni, si esprimerà quali di essi siano stati adottati dalla maggioranza dei voti.

È in facoltà di ogni votante di stendere per iscritto i motivi della sua opinione, e di chiedere quindi ch'essi vengano aggiunti al protocollo della votazione.

§ 181. Il Protocollista dovrà trasmettere al Preside possibilmente entro 24 ore il protocollo di consiglio insieme cogli atti, le cui spedizioni sono già stese ed approvate dal Relatore, e far avere gli altri atti a coloro ai quali incumbe di stenderne le spedizioni, ed inoltre comunicare subito dopo la fine della seduta un elenco dei numeri degli affari esauriti ai Capi dell' Ufficio di spedizione e del protocollo degli esibiti.

§ 182. Il Preside esaminerà attentamente tanto le annotazioni che il Protocollista ha fatte sui fogli di relazione intorno ai voti ed ai presi conchiusi, quanto il protocollo di consiglio; se li trova inesatti od incompleti, li farà rettificare, in caso di necessità, dopo aver sentito i votanti; e li confermerà colla propria sottoscrizione.

I protocolli di consiglio dovranno conservarsi nella Registratura e legarsi insieme a convenienti periodi.

(1) Il testo tedesco usa la parola *Nebenpuncten*, ossia *punti accessorii*.

Digitized by Google

§ 183. Colle presenti norme non si reca alcun cambiamento alle speciali disposizioni emanate sulla tenuta del protocollo di consiglio presso la Suprema Corte di Giustizia.

SEZIONE QUARTA.

Delle comparse e dei protocolli di comparsa.

§ 184. Nell'ordinare le comparse debbe aversi cura di allontanare previamente ogni impedimento che potesse opporsi ad una conveniente attitazione, di prevenire ogni ritardo, di far intervenire subitamente tutti quelli che debbono prendervi parte, comunicando loro il motivo della citazione ed ordinando loro di produrre i documenti od altri scritti necessarj.

Nelle citazioni dirette alle parti in affari non contenziosi dovranno secondo le circostanze, e particolarmente in casi di ripetute citazioni, esprimersi chiaramente le conseguenze legali o le pene da cui sarebbero colpiti i citati in caso di non comparizione.

Nel Regolamento giudiziario si determina in quanto ciò debba pure esprimersi in affari contenziosi.

Vedasi a questo proposito il § 20 *del Regolamento generale del Processo civile, e relative annotazioni*, nella Parte II della presente opera.

§ 185. Di regola nelle comparse si permette a procuratori ammissibili, secondo le Leggi, di trattare gli affari in nome delle parti. Nondimeno chiunque è obbligato a comparire in persona, se il Giudizio lo ordina espressamente.

Vedasi il § 15 *del Regolamento citato, e relative annotazioni.*

§ 186. Il tempo in cui debbe aver luogo ogni comparsa sarà fissato in modo che l'intimazione possa farsi a tutte le parti abbastanza presto perchè sia loro reso possibile di comparire all'ora stabilita e debitamente preparate.

Vedasi nel *Regolamento generale* il Capitolo XXXVI: *Dell' Intimazione di decreti ed ordini giudiziali.*

La Legge non istabilisce a quale termine debba essere fissata la giornata per la comparsa delle parti. La determinazione di tal termine dipende dunque dal ragionevole arbitrio del Giudice; il Giudice poi, onde far uso ragionevole dell'arbitrio che la Legge gli accorda, deve prendere in matura considerazione le circostanze, per esempio, la lontananza delle parti dal luogo del Giudizio, il tempo del quale il reo convenuto abbisogna per preparare i mezzi di difesa, l'influenza che secondo la qualità dell'oggetto potrebbe esercitare la prontezza o il ritardo nell'amministrazione della giustizia, gli ostacoli che in certe epoche di tempo frappone all'una o all'altra parte l'agricoltura o la professione. (Gennari. *Corso di procedura*).

§ 187. Sulle comparse ordinate si terrà un giornale secondo il formolario n.° 15, e vi si destinerà per ogni giorno d'udienza un apposito foglio, sul quale ogni volta che si fissa una comparsa per quel

Digitized by Google

giorno, si noterà il numero di protocollo dell'esibito, il nome del Relatore e delle parti, e brevemente anche l'oggetto della comparsa.

§ 188. Tutte le attitazioni verbali in affari tanto contenziosi che non contenziosi si terranno di regola da un Relatore ed un funzionario giurato che scrive il protocollo. Soltanto alle udienze in cui si tratta di asta di beni immobili di notevole entità, o di controversie matrimoniali, si destinerà anche un secondo Consigliere, oltre il Relatore. È pure in facoltà del Capo del Giudizio di destinare un secondo Giudice per singole udienze, quando sianvi motivi importanti, d'ufficio o sopra proposta del Relatore.

§ 189. L'Impiegato che tiene l'elenco delle comparse deve comunicare gli atti relativi a ciascuna di esse, non più tardi del giorno che le precede, al Relatore, acciocchè questi possa informarsi esattamente dell'oggetto, e prepararsi all'udienza.

§ 190. Tutte le comparse si assumeranno all'ora stabilita, e possibilmente non se ne terrà più d'una alla volta nella stessa camera.

All'udienza il Relatore è tenuto di dirigere l'attitazione, di rivolgerla convenientemente al suo scopo, di ordinare alle parti ed ai loro rappresentanti che si spieghino in modo chiaro e preciso, e di evitare ogni digressione, all'oggetto di poter ultimare l'affare in modo conforme alla Legge ed ai rapporti di diritto delle parti, e nella via più breve e più sicura. Se altri Consiglieri od il Preside fossero presenti alla udienza, essi dovranno assistere il Relatore in tali sue mansioni.

In caso di necessità potrà anche essere dato ordine alle parti di ritirarsi, al fine di poter tosto deliberare in concorso del necessario numero di votanti sulle ulteriori disposizioni che fossero convenienti.

§ 191. I membri del Giudizio dovranno contenersi colle parti con tranquillità, moderazione e decoro, ed astenersi da qualsiasi intempestiva espressione sull'esito dell'affare.

Alle parti ed ai loro rappresentanti si concederà di sedersi in Giudizio, ogni qual volta lo richieggono le convenienze, od il riguardo alla fisica costituzione delle persone, oppure la durata dell'attitazione.

§ 192. Le parti sono obbligate di condursi con rispetto verso i funzionarj del Giudizio, e di obbedire agli ordini giudiziali.

Le persone che mancassero al rispetto dovuto alla Magistratura dovranno essere richiamate all'ordine, allontanate anche secondo il caso dalle udienze, e punite con una conveniente multa od arresto.

Non comparendo taluno dietro una citazione da lui ricevuta, si potrà, quando già per Legge non siano congiunte altre conseguenze di diritto alla non comparizione, citarlo nuovamente colla comminatoria di multe o pene di arresto, ed in caso di bisogno costringerlo a comparire col mettere queste pene ad esecuzione, e per fino farlo tradurre in Giudizio da un servo di giustizia o dalla guardia.

§ 193. Sopra ogni comparsa si assumerà un protocollo, al principio del quale s'indicheranno la denominazione del Giudizio, il giorno della udienza, l'affare a cui si riferisce, riportandone il numero di protocollo e l'oggetto, i funzionarj del Giudizio che intervennero e le parti che sono comparse.

Digitized by Google

Gli atti o le espressioni delle parti stesse saranno scritte a protocollo con esattezza, ma senza ripetizione o prolissità.

Chiusa l'udienza, il protocollo sarà sottoscritto dalle parti e dai funzionarj del Giudizio che furono presenti. Lo si dovrà prima leggere alle parti qualora contenga dichiarazioni importanti, da cui nasce un'obbligazione, deposizioni testimoniali o giuramenti prestati, oppure quando una parte lo domandi.

Se una parte non può o non vuole firmare il protocollo, si farà annotazione di questa circostanza, indicandone il motivo.

I protocolli sopra attitazioni continuate saranno uniti insieme secondo l'ordine della data.

Vedasi il § 24 *del Regolamento generale del Processo.*

§ 194. Qualora a norma di quanto prescrivono le Leggi sul bollo si richiegga carta bollata per l'assunzione del protocollo, e nasca controversia fra le parti sull'importo del bollo, o sulla questione quale delle parti sia in obbligo di produrre la carta bollata, lo si determinerà per intanto dal Giudice che dirige l'udienza.

§ 195. Nei giorni destinati per le udienze è permesso a chiunque di produrre petizioni ed istanze verbali. Il Capo del Giudizio ordinerà che si assumano anche in altri giorni, quando ciò sia possibile e le circostanze delle parti non permettano una dilazione.

Vedasi nel *Regolamento generale* il Capitolo II: *Del processo verbale.*

§ 196. Sopra ogni comparsa si emanerà al più presto possibile l'ulteriore ordine del Giudizio.

Le evasioni in affari contenziosi, che non vanno soggette a deliberazioni ulteriori, dovranno stendersi tosto, quando sia fattibile, a tergo del protocollo sotto il numero portato dall'ordine di comparsa, e trasmettersi al Capo del Giudizio perchè approvi la spedizione.

All'incontro i protocolli che importano una decisione sui diritti delle parti dovranno sottoporsi a deliberazione; e se riguardano processi scritti o verbali chiusi, od attitazioni finali, che necessitano una comunicazione da darsi alle parti, sarà mestieri riportarle prima nel protocollo degli esibiti.

SEZIONE QUINTA.

Della spedizione ed intimazione degli ordini giudiziali.

§ 197. Tutti i concetti giudiziali debbono essere scritti con brevità e chiarezza, in lingua semplice e decorosa. Si eviteranno abbreviature che potrebbero occasionare errori nella spedizione.

I motivi della decisione possono unirsi alla decisione stessa. Del resto tanto i Tribunali d'Appello, quanto la Suprema Corte di Giustizia dovranno sempre emettere i motivi dei loro giudicati, senza aspettare la domanda delle parti, e senza differenza, siasi o no da loro mutata la decisione del Giudice inferiore.

Vedasi il già citato Capitolo XXXVI del *Regolamento.*

Il presente paragrafo porta un'importante modificazione al § 348 del

Digitized by Google

Regolamento. Quanto sia più proficuo alle parti e conforme alla giustizia, nonchè di pratica utilità pei Giudici stessi l'emissione dei motivi dei Giudicati in ogni caso, cioè anche nel caso che vengano confermati, è per sè abbastanza palese, e non abbisogna di dimostrazione.

§ 198. Per norma dell' Ufficio di spedizione debbono sempre aggiungersi ad ogni minuta di una spedizione le osservazioni necessarie sul modo d'intimarla e sul bisogno che vi fosse di acchiudervi atti o documenti.

§ 199. I Giudizj daranno a ciascuna parte il titolo che le compete secondo la sua nascita e posizione ufficiale o civile, o secondo quanto è prescritto da particolari disposizioni.

Le espressioni d'onore « signore » e « signora » dovranno usarsi dai Giudizj in tutti i casi in cui si adoperano anche nei rapporti ordinarj secondo l'uso del paese.

§ 200. I rapporti alle Autorità superiori debbono essere corredati di tutti gli atti che possono servire a schiarire completamente le relazioni giuridiche delle parti, a giustificare la Magistratura ed a provare le addotte circostanze di fatto. Allorchè si subordinano ricorsi od atti processuali alla decisione superiore, dee sempre unirsi loro una copia legalizzata del decreto o della decisione contro cui è diretto il gravame, e se il conchiuso non fu preso a voti unanimi, anche una copia legalizzata delle annotazioni concernenti la votazione; se poi fu preso ad unanimità, s' indicherà nel rapporto chi abbia preso parte alla votazione.

Alle proposte di nomina si uniranno i fogli delle gazzette, che contengono la pubblicazione del concorso, ed una tabella delle qualifiche di tutti gli aspiranti.

In ogni rapporto s' indicheranno sempre per nome i membri intervenuti alla seduta in cui fu proposto, ed in fine si noteranno le differenti opinioni che si fossero manifestate in riguardo del suo tenore.

§ 201. Nei rapporti che hanno relazione ad un precedente ordine, s'indicherà la data ed il numero di protocollo di questo ultimo.

Nella parte esterna si apporrà ad ogni rapporto una soprascritta, che esprimerà l'Autorità a cui è diretto, il Giudizio da cui proviene, i nomi delle parti, ed in poche parole anche l' oggetto del rapporto.

§ 202. Le Autorità di rango eguale o diverso, ma indipendenti le une dalle altre, corrisponderanno fra loro con note o requisitorie. Ciò vale anche per la corrispondenza con Autorità estere. Quanto a quelle Autorità estere, con cui non è permesso di corrispondere che osservando limitazioni e formalità particolari, rimangono in vigore le prescrizioni attuali.

§ 203. I Giudizj inferiori useranno verso le preposte Autorità il titolo « Eccelso ». Nella corrispondenza con altre Autorità di rango eguale o minore si darà il titolo « Inclito ».

§ 204. I Giudizj di Prima Istanza si rivolgeranno alla Suprema Corte di Giustizia ed ai Ministeri col mezzo del Tribunale d'Appello

Digitized by Google

loro preposto, in quanto che non sussistano disposizioni particolari per singoli casi.

§ 205. Tutte le Autorità Giudiziarie s'intitoleranno: « Imperiali Regj Giudizj » ed eseguiranno di conformità le loro spedizioni.

Le sentenze e gli altri giudicati dovranno sempre incominciarsi colle parole: « l'Imperiale Regio . . . . . in forza del potere conferitogli da Sua Maestà Apostolica, ha », ecc.

§ 206. Le minute di tutte le spedizioni giudiziali dovranno trasmettersi al Preside. Questi è tenuto di rivederle attentamente, e di apporvi la parola « *Expediatur* » colla sua firma, se le trova conformi al preso conchiuso. Se vi scorge errori di lingua, oscurità di espressioni, od evidenti sbagli, potrà egli stesso farvi le correzioni necessarie, o farle eseguire dal Relatore. Se poi gli sembra necessaria una modificazione importante, egli dovrà manifestare il suo dubbio nella prossima seduta, ed ordinare la spedizione di conformità al conchiuso che vi sarà stato preso. Le minute che hanno l'*Expediatur* del Preside saranno passate all'Ufficio di spedizione. Questo non può dar corso ad alcun atto senza l'approvazione del Preside.

§ 207. Lo Speditore cancellerà gli atti che gli pervengono dall'elenco consegnatogli dal Protocollista (§ 181), e se negli otto giorni successivi alla seduta non gli pervengono tutti gli atti compresi in questo elenco, notificherà quelli ancora mancanti al Capo del Giudizio.

§ 208. Contemporaneamente egli riporterà tutti gli atti che gli pervengono nel registro delle spedizioni, e noterà sulla minuta il giorno in cui questa gli è giunta.

Il registro delle spedizioni è destinato ad assicurare l'esatta consegna all'Ufficio di spedizione di tutti gli esibiti presentati al Giudizio, ed a rendere più agevole il ricercare, se e quando un atto è pervenuto all'Ufficio di spedizione ed è stato trasmesso alla Registratura. Lo si dovrà tenere secondo il formolario n.° 16. Nella prima colonna s'inscriveranno anticipatamente i numeri del protocollo degli esibiti in ordine aritmetico; nella seconda si noterà per ogni atto, tostochè perviene all'Ufficio di spedizione, il giorno in cui questo è avvenuto, con poche lettere o segni; nella quarta il giorno in cui l'atto fu passato alla Registratura.

§ 209. Il Capo dell'Ufficio di spedizione farà eseguire la copia delle evasioni, distribuendo a tale scopo nel modo opportuno i lavori fra gl'Impiegati di cancelleria.

Le evasioni, per le quali dalla Legge o dal Preside si ordina una particolare sollecitudine, dovranno spedirsi ed intimarsi tosto, le altre nell'ordine in cui pervennero all'Ufficio di spedizione: si avrà cura di evitare ogni arretrato.

§ 210. Nella cancelleria dee scriversi in modo nitido, leggibile ed esatto. Non sono permesse abbreviature di parole o nomi. Sopra ogni spedizione dee notarsi il numero di protocollo dell'esibito in seguito al quale essa avviene.

Inoltre ogni copia dee concordare perfettamente colla minuta dell'evasione, e per assicurarsene, due Impiegati di cancelleria dovranno collazionarla accuratamente con questa. Di regola, colui che ha scritto la copia non sarà impiegato nel collazionarla, ma se ciò

Digitized by Google

fosse inevitabile, egli dovrà leggere la copia da lui scritta, ed un altro Impiegato controllarne la concordanza colla minuta. I nomi di coloro che hanno copiato e collazionato dovranno notarsi sulla minuta.

§ 211. Le spedizioni saranno tosto trasmesse alla firma. I rapporti si firmeranno prima dal Relatore, e se v'ha un Vice-Presidente, anche da lui, indi dal Capo del Giudizio; le sentenze, i decreti, gli editti, i certificati d'ufficio particolarmente spediti ed i documenti sulle convenzioni, dal Capo del Giudizio ed inoltre da un Segretario di consiglio, oppure dal Capo dell'Ufficio di spedizione. Le note e requisitorie ad altre Autorità porteranno la firma del solo Capo del Giudizio, gli ordini sopra esibiti presentati ed i motivi delle decisioni quella di un Segretario di consiglio, o del Capo dell' Ufficio di spedizione.

Le legalizzazioni di copie possono farsi a cura del Capo dell'Ufficio di spedizione o della Registratura.

§ 212. Le spedizioni firmate dovranno restituirsi indilatamente al Capo dell'Ufficio di spedizione. Si apporrà il suggello d'ufficio alle sentenze, ai documenti sulle convenzioni, agli editti, ai decreti di nomina, ai certificati d'ufficio, alle legalizzazioni e vidimazioni, alle clausole di approvazione in affari tutorj, curatorj e fedecommissarj, ai decreti con cui si concede una esecuzione, il rilascio di un deposito od un assegno di pagamento, agli estratti dai libri fondiarj e dai registri dei depositi. I decreti, le note e le requisitorie dovranno suggellarsi esternamente ad uno ad uno.

§ 213. Ogni spedizione dovrà intimarsi regolarmente; la minuta e gli altri atti che rimangono in Giudizio sono da consegnarsi alla Registratura (§ 220). Le intimazioni nel luogo del Giudizio si eseguiscono a mezzo del Cursore giurato; quelle fuori di questo luogo di regola mediante la Posta. Nondimeno anche le intimazioni a parti dimoranti fuori del luogo di residenza del Giudizio, ma entro il distretto di questo, possono farsi a mezzo del Cursore, allorchè ciò si domandi espressamente, od il Giudizio lo trovi necessario per la sicurezza. Il Giudizio può anche prevalersi dei Capi-Comune per l'intimazione tanto nel distretto del Giudizio che fuori di esso, o rivolgersi a tal uopo all'Ufficio distrettuale (in qualità di Giudizio distrettuale), nel cui distretto l'intimazione deve farsi.

§ 214. Il Capo dell'Ufficio di spedizione consegnerà al Cursore gli atti ch'egli avrà da intimare nel giorno susseguente, con un elenco (foglio d'intimazione). In questi fogli, che saranno predisposti giusta il formolario n.° 17, si riporterà ogni atto, indicandone il numero del protocollo degli esibiti, il numero degli allegati, ed i nomi delle parti.

Il Cursore eseguirà ogni intimazione di conformità a quanto è prescritto nel Regolamento del Processo civile, e ne farà attestare l'esecuzione nel foglio d'intimazione da colui al quale si fa la consegna dell'atto. Le intimazioni ad Autorità che si trovano nel luogo di residenza del Giudizio si eseguiscono mediante consegna degli atti loro diretti al Protocollo degli esibiti, gli atti da spedirsi colla Posta si consegnano all'Ufficio postale verso ricevuta.

Digitized by Google

§ 215. Dovendo farsi intimazioni sopra requisitoria di altre Autorità, si trasmetterà di regola a queste un estratto legalizzato del foglio d'intimazione. Secondo le circostanze può darsi al Cursore anche la modula di una ricevuta speciale, con cui si precisa meglio l'atto, acciocchè egli la faccia sottoscrivere dalla parte, e si possa quindi trasmetterla all'Autorità, dietro requisitoria della quale si è eseguita l'intimazione.

§ 216. Nel giorno successivo il Cursore consegnerà i fogli d'intimazione allo Speditore, che è tenuto di esaminarli e di ordinarne secondo le circostanze l'emendazione.

Il Cursore dovrà giustificarsi sulle intimazioni non avvenute, e consegnare gli atti non intimati allo Speditore, perchè possano essere riportati sul foglio d'intimazione del giorno susseguente.

Se ad un'intimazione vi fossero ostacoli, pei quali essa non potesse in genere avvenire in tempo debito, il Cursore dovrà farne al Giudizio una relazione per iscritto.

§ 217. Lo Speditore contrassegnerà i fogli d'intimazione consegnati ai Cursori con numeri progressivi dal primo di gennajo all'ultimo di dicembre di ogni anno, e ne terrà una nota speciale.

Sopra ogni minuta di evasione si noterà, dopo ch'è seguita l'intimazione, il numero del foglio sul quale essa è comprovata. I fogli d'intimazione dovranno trasmettersi alla Registratura e legarsi in convenienti periodi secondo l'ordine dei numeri.

§ 218. Le requisitorie per intimazioni, che giungono da altre Autorità, e così pure i certificati sulle intimazioni da loro eseguite sopra requisitoria del Giudizio, qualora non siano uniti ad altre partecipazioni, non dovranno registrarsi nel protocollo degli esibiti, ma in un apposito registro disposto secondo il formolario n.° 18. In questo registro i numeri progrediranno dal primo di gennajo all'ultimo di dicembre di ciascun anno.

Si disporrà un libro separato per ogni anno.

Ogni ricevuta sarà contrassegnata col numero che le compete.

Se il Protocollista degli esibiti osserva qualche difetto sopra una ricevuta che gli perviene, egli dovrà pure riportarla nel protocollo degli esibiti, e trattarla come un altro esibito, notando nella quinta rubrica del registro l'osservazione: « presentata sotto il numero . . . » Questo registro sarà tenuto aperto all' ispezione delle parti.

§ 219. Gli editti saranno affissi dal Cursore sulla casa in cui si trova l'Ufficio della Magistratura, e levati allorchè sia trascorso il termine portato dall'editto; sopra ognuno di essi si noterà il giorno in cui fu affisso e levato, e lo si presenterà al Giudizio con un rapporto.

Qualora l'editto venisse guastato o strappato durante il termine edittale, il Cursore ne farà denuncia al Giudizio per gli opportuni provvedimenti.

Nelle particolari prescrizioni a suo luogo emanate si determina in quali casi gli editti debbano pubblicarsi col mezzo delle gazzette, e quante volte debba seguirne l'inserzione.

Digitized by Google

SEZIONE SESTA.

Della custodia degli atti.

§ 220. Tutte le scritture di cui il Giudizio non ordina la restituzione alle parti o la trasmissione ad un'altra Autorità debbono custodirsi nella Registratura.

Il Giudizio determinerà di caso in caso, avendo riguardo alle vigenti Leggi, quali scritture debbano essere restituite o rilasciate, e quali siano da conservarsi.

In particolare si conserveranno sempre in custodia giudiziale, e non si rilasceranno mai in originale alle parti:

a) tutti i decreti dei Giudizj preposti, le note e requisitorie di altre Autorità, gli editti levati, i protocolli e registri d'ufficio, i protocolli assunti in Giudizio, gli elaborati dei Relatori o le altre minute, come pure

b) negli affari non contenziosi tutte le scritture che non riguardano soltanto l'incominciamento di attivazioni (1), proroghe di termini od altri punti secondarj.

Nel Regolamento giudiziario si determina quali atti in affari contenziosi debbano essere conservati in Giudizio e quali rilasciati alle parti.

§ 221. Gli atti giudiziarj si divideranno in più sezioni principali contrassegnate con numeri o lettere, che saranno di regola le seguenti:

I. Oggetti legislativi ed ordinanze.
Il Bollettino dell'Impero ed il Bollettino provinciale non sono da riporsi nella Registratura.
II. Oggetti di servizio.
III. Affari contenziosi.
IV. Ventilazioni creditarie, affari tutorj e curatorj.
V. Atti concorsuali.
VI. Affari relativi ai libri fondiarj ed alle tavole provinciali.
VII. Miscellanee.

È in facoltà della Magistratura di aumentare al caso il numero delle sezioni principali, destinando particolarmente apposite sezioni agli affari fedecommissarj ed agli atti relativi ad affari matrimoniali.

Le Autorità giudiziarie che hanno la giurisdizione in affari commerciali, cambiarj o montanistici impianteranno nella Registratura anche le sezioni necessarie per questi affari.

§ 222. Tutti gli atti relativi al medesimo oggetto debbono unirsi in un involto in ordine di data, anche se pervengono alla Registratura in anni diversi.

Si uniranno insieme specialmente tutti gli atti occorsi in un affare contenzioso, tanto sulla causa di merito, quanto sulle controversie incidentali, e sulla esecuzione; e tutti gli atti che si riferiscono alla stessa ventilazione creditaria, cura o fedecommesso. Gli atti delle tutele sono da riunirsi a quelli sulla ventilazione dell'eredità del padre, se questa fu trattata dallo stesso Giudizio.

(1) Il testo tedesco ha *verhandlungen*, dibattimenti, attitazioni.

Digitized by Google

Nei concorsi si riporranno bensì in involti separati gli atti delle singole cause di liquidazione o priorità, ma questi involti saranno contrassegnati come suddivisioni di quello sull'attitazione principale.

Nel caso che fra due affari registrati separatamente esista una connessione, dovrà questa notarsi sulle sopraccoperte degli involti connessi riferendosi al contrassegno della Registratura.

§ 223. Si formerà quindi un involto apposito per ogni affare, tostochè perviene alla Registratura il primo atto che vi si riferisce. Gl'involti impiantati in ciascun anno dovranno contrassegnarsi col millesimo, col numero dell'atto principale, e con uno dei numeri della Registratura. Questi progrediranno in serie in ogni sezione principale dal primo di gennajo all'ultimo di dicembre di ciascun anno.

Ogni atto riposto in un involto deve portare il contrassegno di questo.

§ 224. Per ogni involto in cui si trovano più atti se ne terrà uno speciale elenco secondo il formolario n.° 19, che sarà sempre lasciato unito all'involto.

Le annotazioni in questo elenco saranno brevi per quanto è possibile. Fra gli allegati di un atto non si nomineranno a parte che i soli originali. Se l'atto contiene già un elenco degli allegati, non si farà che riportarsi a questo.

Se coi fogli di relazione pervengono alla Registratura anche esibiti, allegati o ricevute, si noteranno ambi gli atti sotto lo stesso numero progressivo.

Il numero progressivo sarà notato a tergo di ciascun atto.

§ 225. Gl'involti si uniranno in fascicoli di moderato volume fra cartoni rigidi, e si riporranno negli scompartimenti della Registratura.

Sul cartone anteriore di ogni fascicolo si porrà il numero della sezione principale, il millesimo ed il primo e l'ultimo dei numeri di Registratura degl'involti in esso riposti.

§ 226. Ogni atto che perviene alla Registratura debb'essere riportato prima di tutto nel libro della Registratura, che sarà disposto secondo il formolario n.° 20, e nel quale saranno già previamente scritti i numeri del protocollo degli esibiti in ordine aritmetico; e ad ogni numero si noterà il contrassegno dell'involto.

Il libro della Registratura è destinato ad accertare l'esatta consegna di tutti gli atti alla Registratura, ed a facilitare il ritrovamento dell'involto in cui ciascun atto è riposto.

§ 227. Inoltre nella Registratura si terranno possibilmente legati insieme varj repertorj in ordine alfabetico secondo il formolario n.° 21: il primo per gli affari contenziosi, compresi i concorsi; il secondo sugli affari ereditarj, tutorj, curatorj e fedecommissarj; il terzo sugli oggetti di legislazione e sulle ordinanze, ed il quarto sugli oggetti di servizio.

§ 228. È in facoltà della Magistratura di tenere al caso repertorj distinti anche per altre sezioni principali, o viceversa di tenerne un solo per tutti gli affari, eccettuati quelli della sezione principale I.ª (oggetti legislativi ed ordinanze), sui quali deve sempre aversi un repertorio particolare.

Digitized by Google

§ 229. Nella prima rubrica di questi registri si faranno le annotazioni secondo le lettere iniziali delle parole più acconce, specialmente secondo i nomi delle parti, ed ove sia possibile, anche secondo l'oggetto.

Nella seconda rubrica si riporterà il contrassegno di Registratura dell'involto in cui gli atti sono riposti.

§ 230. Dovrà contrassegnarsi con un numero apposito di Registratura ciascuna delle ordinanze generali che pervengono al Giudizio mediante particolari decreti delle preposte Autorità.

Ogni annata di questa sezione forma un involto solo da contrassegnarsi col numero della sezione principale e col millesimo.

Le parole iniziali sotto cui debbono registrarsi nel repertorio gli oggetti di questa sezione saranno in caso di necessità proposte dal Relatore e determinate dal Giudizio.

§ 231. Le osservazioni che si emanano dalle Autorità superiori all'atto della decisione di singoli affari, e che debbono servire di norma pei casi avvenire, dovranno copiarsi ed unirsi a tutte le altre ordinanze. I decreti stessi rimangono cogli atti a cui appartengono.

§ 232. Le dichiarazioni di ultima volontà, i patti nuziali, le donazioni ed altri documenti originali importanti, sono da conservarsi in armadj chiusi assicurati dal fuoco, e da contrassegnarsi col millesimo del giudiziale deposito, e con un numero progressivo decorrente in ciascun anno dal 1.° gennajo all'ultimo di dicembre.

Sopra questi documenti si terrà un elenco in ordine progressivo ed un repertorio: nel primo si accenneranno anche le disposizioni giudiziali che si fossero date sopra singoli documenti. La custodia di questi documenti e la tenuta del relativo elenco incumbe al Capo della Registratura.

§ 233. Il modo di trattare gli esibiti in affari relativi ai libri fondiarj ed alle tavole provinciali è determinato in una Legge particolare.

Qualora per altro un'operazione relativa ai libri fondiarj od alle tavole provinciali venga ordinata in forza di un'esecuzione giudiziale, della ventilazione ereditaria o di altra attitazione giudiziale, i relativi atti dovranno trattarsi soltanto secondo le norme qui prescritte.

§ 234. La Registratura debb'essere in grado di render conto immediatamente di ogni atto. È necessario quindi che dall'un lato non si tolleri nella Registratura alcun arretrato nell'inscrivere gli atti, e che dall'altro non si rilasci alcun atto senza le precauzioni prescritte.

§ 235. Al Capo del Giudizio, ai Consiglieri ed agl'Impiegati incaricati della tenuta dei protocolli di consiglio, dei lavori di referato o delle minute delle evasioni si rilasceranno gli atti occorrenti per uso d'ufficio, senza domandare alcun permesso ad altri Impiegati del Giudizio o ad un'altra Autorità, soltanto col permesso del Capo del Giudizio o del funzionario da lui destinato; ed alle parti soltanto in forza di un ordine giudiziale.

§ 236. Non si rilascerà alcun atto senza ricevuta. Ogni rice-

Digitized by Google

vuta viene riposta nello stesso involto in cui si trovavano gli atti levati, al luogo occupato da questi.

Sopra tutti gli atti rilasciati si terrà uno speciale registro, in cui è da notarsi pure, accanto ad ogni atto, il tempo in cui fu restituito.

Non restituendosi qualche atto entro tre mesi dal suo rilascio, il Capo della Registratura ne solleciterà la restituzione, e secondo le circostanze farà rapporto al Capo del Giudizio.

Inoltre allorchè un Consigliere od altro Impiegato esce di carica o muore, si farà un elenco degli atti, ch'egli non avesse peranco restituiti, all'oggetto di poterne conseguire la restituzione.

§ 237. Particolari prescrizioni determinano a quali intervalli di tempo debbano distruggersi gli atti di Registratura che più non occorrono, e come debbano scegliersi questi atti.

§ 238. È in facoltà di ognuno di prender copia nella cancelleria degli atti che si riferiscono ai suoi affari. L'ispezionare atti nella Registratura sarà lecito alle parti soltanto col permesso del Capo del Giudizio. Gli atti d'investigazioni o processi penali non possono essere rilasciati alle parti per l'ispezione od in copia che dietro particolare permesso del Giudizio.

Gl' Impiegati di concetto del Giudizio hanno diritto illimitato d'ispezionare gli atti per quanto occorre nei loro affari. Gl'Impiegati d'altra categoria si rivolgeranno a tal uopo al Capo del Giudizio.

§ 239. Spedizioni ripetute di evasioni giudiziali (duplicati) possono rilasciarsi soltanto dietro ordine del Giudizio, al quale le parti dovranno farne istanza, comprovando il loro diritto a tale rilascio.

§ 240. Per tutti gli ordini giudiziali, la cui esecuzione debb'essere sorvegliata d'ufficio, dee tenersi nella Registratura una nota speciale, giusta il formolario n.° 22.

In questa si lascerà uno spazio conveniente per ogni giorno di seduta, all'oggetto di potervi riportare gli ordini giudiziali, per la cui esecuzione scade il termine fino a quella seduta.

Ad ogni minuta di un ordine, di cui debb' essere sorvegliata l'esecuzione, dovrà aggiungersi l'osservazione di riportarlo nel registro dei termini, colle parole « al Registro termini ».

§ 241. Scaduto il termine, l'Impiegato che tiene questo registro dee trasmettere al Relatore sopra un foglio particolare un ricordo per ogni ordine rimasto ineseguito, all' oggetto che possa tosto darsi in proposito l'ulteriore provvedimento; e nel caso che non vi venisse dato alcun provvedimento entro otto giorni, è in obbligo di farne rapporto al Capo del Giudizio.

§ 242. Ogni disposizione giudiziale, con cui si modifica un ordine riportato nel Registro termini, debb'essere comunicata all' Impiegato che tiene questo Registro, perchè vi faccia l'opportuna annotazione.

§ 243. Sugli atti relativi ad affari presidenziali si terrà una speciale Registratura della Presidenza.

Digitized by Google

Capo Secondo.

Trattazioni degli affari presso i Giudizj distrettuali.

§ 244. Anche presso i Giudizj distrettuali si terranno due protocolli distinti, l'uno per gli affari civili, l'altro per gli affari penali.

Presso gli Uffici distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia è riunita all'amministrazione politica, i protocolli degli esibiti sugli affari giudiziarj debbono pure tenersi separati da quello sugli affari di amministrazione politica.

§ 245. Nel protocollo degli esibiti per gli affari civili si riporteranno ad uno ad uno, oltre le scritture che pervengono dalle parti o da altre Autorità, anche tutti i protocolli assunti presso il Giudizio stesso sopra petizioni od istanze prodotte verbalmente, sulle quali non è peranco incominciata giudiziale attitazione, gli atti di processi inrotulati, e tutti i protocolli assunti in affari non contenziosi.

All'incontro non si riporteranno nel protocollo degli esibiti ad uno ad uno i protocolli di udienza assunti nella trattazione di una causa; ma si attaccheranno insieme in ordine di data tutti quelli che risguardano lo stesso affare.

Del resto per la forma e pel modo in cui è da tenersi il protocollo degli esibiti valgono anche pei Giudizj distrettuali le norme date pei Tribunali nei §§ 108 al 124, 131 e 132.

§ 246. Presso ogni Giudizio distrettuale si destinerà per lo meno un giorno della settimana come giorno di udienza, rendendolo noto mediante affisso sulla casa del Giudizio, all'oggetto di potervi assumere i protocolli, in concorso delle parti che vogliono produrre verbalmente petizioni ed altre istanze. A questo giorno possono pure stabilirsi le comparse.

Nondimeno le parti che si presentano in altri giorni per produrre petizioni od altre istanze non possono rimettersi al giorno d'udienza che nel caso in cui affari che non permettono dilazione rendano impossibile di sentirle.

§ 247. Le comparse ed in generale tutte le attitazioni verbali si assumeranno dal Giudice distrettuale, o da un suo sostituto abilitato all'esercizio della giudicatura, coll'intervento di un funzionario giurato che scriva il protocollo.

Quanto al modo di procedere all'atto delle comparse, ed alla tenuta del giornale sulle medesime, i Giudizj distrettuali si atterranno alle norme date pei Tribunali.

§ 248. Le evasioni degli atti presso i Giudizj distrettuali saranno minutate per iscritto, e qualora si diano sopra protocolli assunti, o sopra esibiti destinati a rimanere in Giudizio, si scriveranno possibilmente sul protocollo o sull'esibito stesso. Fuori di questo caso si farà una minuta a parte.

Ciò vale particolarmente per tutti i giudicati, i motivi, rapporti, decreti, editti e le altre disposizioni più importanti.

§ 249. Trattandosi di una disposizione giudiziale, tanto la minuta, quanto la copia dev'essere sottoscritta dal Giudice personalmente, e se l'Ufficio distrettuale amministra insieme gli affari politici

Digitized by Google

e giudiziali, debbe indicarsi che in tal caso esso agisce in qualità di Giudizio distrettuale.

§ 250. Le norme date pei Tribunali nei §§ 197-205, 209-216 e 219 sulla qualità e forma delle evasioni, sui termini entro cui debbono seguire, sulla spedizione ed intimazione degli atti evasi e sulla pubblicazione degli editti deggiono osservarsi anche presso i Giudizj distrettuali, in quanto vi sono applicabili. Semplici evasioni sopra comparse sono da spedirsi possibilmente ancora in presenza delle parti e da intimarsi loro.

§ 251. Sopra tutti gli affari che debbono intraprendersi entro un certo termine, o sollecitarsi d'ufficio, si terrà una nota particolare in forma eguale a quella del registro termini indicato al § 240.

§ 252. Gli atti appartenenti alla Registratura si conserveranno anche presso i Giudizj distrettuali secondo le norme dei §§ 220-225.

§ 253. Per tutti gli affari occorrenti presso i Giudizj distrettuali non si terrà che un repertorio solo secondo il formolario n.° 23.

Nella prima colonna si riporteranno le parole più acconce a far ritrovare l'affare, specialmente i nomi delle parti, e possibilmente anche l'oggetto dell'affare.

Nella seconda colonna si registreranno i numeri di protocollo di tutti gli esibiti prodotti durante l'anno nello stesso affare; e nella terza l'involto in cui gli atti sono riposti.

Ogni anno si formerà un repertorio nuovo, nel quale si riporterà un affare dell'anno precedente, tostochè occorre un esibito che vi si riferisce.

§ 254. Le norme dei §§ 230 e 231 sulla custodia delle ordinanze generali si osserveranno anche presso i Giudizj distrettuali.

Per tutte queste ordinanze si terrà un repertorio particolare, secondo il formolario 21, in ordine alfabetico, e senza interruzione, od almeno per più anni.

§ 255. Per ciò che si riferisce alla custodia di documenti originali importanti, alla ispezione od al rilascio degli atti, alla facoltà di prenderne copia, ed alla particolare custodia degli atti riservati all'ispezione del solo Capo del Giudizio, dovranno le disposizioni dei §§ 232-243 valere anche pei Giudizj distrettuali, in quanto vi sono applicabili.

OSSERVAZIONE GENERALE.

La Patente di promulgazione della surriferita *Legge Organica per le Autorità giudiziarie* ha abolito tutte le Leggi che sussistevano anteriormente in *oggetti della medesima*, in particolare la Legge Organica delle Magistrature giudiziarie del 28 giugno 1850 (N.° 258 del Bollettino generale delle Leggi), emanata per alcuni dominii, e l'Ordinanza del Ministero della Giustizia del 28 luglio 1852 (N.° 156 del Bollettino generale delle Leggi), con cui si emanava una Istruzione provvisoria sulla sistemazione interna delle Autorità giudiziarie in Transilvania e sull'ordine di trattazione degli affari presso le medesime.

Nel Regno Lombardo-Veneto le Leggi che anteriormente regolavano la sistemazione interna dei Giudizii e la trattazione degli affari presso i

Digitized by Google

medesimi erano: 1.° L'*Istruzione* del 9 settembre 1785, la quale era stata comunicata ai Giudizii collegiali del Regno, onde si osservasse in quanto era compatibile col Codice civile generale, col Decreto Aulico del Senato 14 Ottobre 1816; = 2.° Le *Istruzioni per le Preture foresi e urbane* del 1823, attivate in tutto il Regno il 1.° aprile 1824 col Decreto Aulico del Senato 27 gennaio 1824; = e 3.° Parecchie *novelle Leggi e Disposizioni*, fra le quali meritano speciale menzione le Istruzioni portate dal Decreto Aulico del Senato 4 marzo 1825. Codeste Leggi, in forza della Patente promulgatoria della Legge Organica 3 maggio 1853, sono ora abolite, ma solo in quelle parti in cui quella nuova Legge dispone, ritenendosi ancora in vigore quelle disposizioni che cadono su materie diverse, e perciò quelle *disposizioni* saranno da noi riportate nelle annotazioni al Regolamento generale colle altre *leggi di procedura*, ogni qual volta se ne presenterà opportuna l'occasione.

APPENDICE

A QUESTA PRIMA PARTE.

Crediamo utile di aggiungere alcune osservazioni relative alla Nuova Norma di Giurisdizione, di cui alla pag. 8 di questa Prima Parte, le quali essendo desunte dalla pratica odierna giurisprudenza non si poterono riferire in corso di materia.

1.° *I figli illegittimi esposti seguono il foro competente per lo Stabilimento in cui sono ricoverati, anche quando è nota la madre e questa abbia il domicilio in altra giurisdizione.* Tale massima sarebbe stata sanzionata da un Decreto dell'Appello Lombardo 18 novembre 1853, N. 13349, riformativo di due precedenti Decreti della Pretura di . . . I motivi cui si appoggia una tal massima sarebbero i seguenti:

La Notificazione governativa 8 ottobre 1822 dispone in generale anche per i figli esposti, e senza distinzione dai legittimi agli illegittimi, nè dagli illegittimi di genitori *ignoti* agli illegittimi di genitori *conosciuti*. Quella Notificazione prescrive che la giurisdizione ed autorità tutoria superiore sopra un esposto, competa al Giudizio ordinario del luogo ove dimora e quindi in generale al foro competente per lo Stabilimento in cui sono ricoverati. (*Dalla Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N.° 144 del 1853).

Aggiungasi che tale massima è conforme alla lettera e allo spirito del § 21 della Norma di Giurisdizione, il quale se prescrive che *i figli illegittimi seguono il foro della madre*, prescrive pure che *il trovatello e il figlio illegittimo ricoverati in un Pio luogo seguono il foro di quest'ultimo*; nè tale prescrizione deve ritenersi limitata al caso in cui di tali trovatelli non fosse nota la madre, limitazione che pugnerebbe colla ragione della Legge, la quale ha stabilito competente pel trovatello il foro di quelle persone che più sono ad esso vicine e ponno e debbono averne cura, perchè un diverso foro sarebbe riuscito svantaggioso al trovatello stesso.

Digitized by Google

2.° *Le Preture urbane sono competenti ad accordare il sequestro cauzionale dei frutti pendenti richiesto in seguito alla produzione di una petizione per pagamento di fitti non oltrepassanti la somma di L.* 1500. Ciò si ricaverebbe da un Decreto dell'Appello Lombardo 25 dicembre 1853, di cui ecco in succinto i motivi:

Il § 65 della Norma di Giurisdizione dichiara che il primo grado della esecuzione deve *sempre chiedersi* a quel Giudice da cui fu proferita la decisione ed innanzi al quale fu conchiusa la convenzione suscettibile d'esecuzione.

Se nello stesso § 65 è soggiunto che le Preture urbane sono bensì autorizzate ad *intraprendere* la esecuzione sui mobili, ma non quella sugli immobili, ciò nulla toglie alla premessa massima generale, giacchè la parola intraprendere posta in confronto col testo tedesco ha il significato di *mandare ad effetto;* e

Siccome lo stesso § 65 dispone che quanto al *mandare ad effetto la esecuzione* si osserverà il disposto dei §§ 9 e 11, ed il § 9 stabilisce la massima che ogni Giudizio ha diritto di dare esecuzione da sè ai proprii ordini, così le Preture urbane nel caso suesposto potranno emettere l'ordine di esecuzione, requisito però il Giudice *rei site* per l'assunzione degli atti relativi, giacchè per la sanzione del § 51 della citata Norma la esecuzione degli atti *reali*, fra i quali si annoverano il sequestro e il pignoramento dei frutti attaccati al suolo, spetta al Giudizio del luogo ove è situato il bene immobile. (*Dalla Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N.° 3 e 4 del 1854).

3.° *Le azioni reali, le ventilazioni ereditarie, le tutele e le cure in cui si trovano beni immobili situati fuori della periferia della città ove risiedono Tribunali provinciali, ma nel restante del raggio giurisdizionale ai medesimi assegnato, devono ritenersi di competenza dei Tribunali stessi.* Tale massima (sebbene le espressioni dei §§ 49, 73 e 79 della Norma di Giurisdizione, in cui si parla unicamente dei beni immobili situati nella *periferia* delle città ove risiedono Tribunali provinciali, possano indurre il dubbio che simili affari siano di competenza delle Preture urbane), noi riteniamo conforme al disposto della Legge per le seguenti ragioni:

Il § 12 della Norma di Giurisdizione determina a regola generale che i Tribunali provinciali eserciteranno la giurisdizione nel loro circondario più esteso, vale a dire per tutta la provincia, nei casi espressamente indicati al § 14 ed in altri, specialmente nei §§ 32, 50, 51, 59, 66, 71 e 85, ed all'incontro nel loro circondario più ristretto, cioè nel luogo di loro residenza, nelle città e nella periferia ad essi assegnata compete la intera giurisdizione, eccettuati gli affari devoluti alle Preture colà istituite. Per il che ai Tribunali vennero assegnati tutti gli affari che o riguardano l'intera provincia o concernono il proprio raggio giurisdizionale non attribuiti alle Preture urbane locali, e la competenza delle Preture urbane è tassativamente prescritta dai §§ 15, 37, 46, 54, 65, 72, 78 e 89, nei quali non sono certamente compresi quelli indicati dai § 49, 52, 73 e 79 che formerebbero il soggetto del dubbio, e ciò che non è di competenza della Pretura urbana bisogna che sia di competenza del Tribunale provinciale.

Se altrimenti dovesse ritenersi ne verrebbe l'assurdo, ed in ispecie per le azioni reali in sede contenziosa, che non vi sarebbe determinazione di Giudizio per quelle esercitabili relativamente ai fondi situati fuori della città di residenza dei Tribunali provinciali, giacchè se non si ammette competente il Tribunale provinciale, nol sarebbero pure le Preture urbane, e nemmeno le Preture foresi, perchè non possono estendere la giurisdizione oltre il territorio loro assegnato.

Perciò la parola *periferia* dei §§ 49, 73 e 79 deve intendersi nel senso di raggio giurisdizionale. (A questo proposito si vegga la *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N.° 142 del 1853).

Digitized by Google

4.° *Quale è il foro dei figli adottati da una donna?* Sebbene la Legge di giurisdizione mantenga silenzio su tale argomento, solo dichiarando al § 20 che i figli adottivi seguono il foro del padre che ha su loro la patria podestà, pure e per analogia e per ragione di Legge, e ritenuto che il figlio di madre adottiva assume il nome di famiglia della medesima, pare doversi nel suesposto caso ritener competente il foro di essa madre adottiva.

5.° Il § 32 della Norma di Giurisdizione designa le *Preture come Giudizii competenti all'ammortizzazione* degli atti privati civili. Nasce dubbio se nelle città ove esistono le Preture urbane fossero competenti le medesime, oppure i Tribunali provinciali. Sono discordi le opinioni dei teorici in proposito; ci sembra però aver maggior pondo l'opinione affermativa. Nel commento illustrativo della Norma di Giurisdizione edito a Milano (*Tip. di Fr. Manini*) si seguirebbe pure l'opinione affermativa, e queste ne sarebbero le ragioni:

« La sfera d'attività delle Preture istituite nel luogo di residenza dei » Tribunali provinciali, che appellansi Urbane, fu bensì designata dal § 12 » ma non in via assoluta. Potrebbe darsi che la seconda parte del § 32 » sia sfuggita alla menzione del § 12, perchè in quest'ultimo si noverava » già esso § 32 per la competenza speciale del Tribunale di provincia in » quanto concerne le ammortizzazioni denotate nella prima parte di quel » § 32. Non è tolto però che alle Preture urbane oltre alle competenze » generali e speciali, di cui ai paragrafi menzionati nel § 12, si aspettino » altri soggetti, come pei Tribunali compete più estesa giurisdizione de- » gli affari contemplati nelle disposizioni singole a cui si riferirebbe il » menzionato § 12.

« La Legge ogni volta che intese additare la competenza particolare » dei Tribunali ne ha dichiarata l'espressa sanzione, come alla prima » parte del § 32, nei §§ 38 e 51 seconda parte, 73, 84 ed in altri.

« Ove la Legge stessa ha voluto l'alternativa fra Tribunale e Pretura » urbana secondo la rispettiva competenza è stata quella espressamente » stabilita; per esempio ciò si trova nei §§ 46 e 51 parte prima.

« Chè anzi assegnò alle Preture senza distinzione di categoria (Forese » od Urbana) la specialità degli affari indicati nei §§ 57, 54, 72, salvo le » particolari eccezioni.

« Per lo che la competenza attribuita ad ogni Giudizio non è indut- » tiva, ma stabilita: *Ubi lex voluit, dixit.*

« Cosicchè per conformarsi alla Legge e mantenerla ferma nei suoi » precetti e non estenderla a casi non previsti nè contemplati, ove non » si verifica enunciativa dei Tribunali, nemmeno sotto la generica deno- » minazione di Giudizii come al § 64, non dovranno essi intendersi com- » presi nella disposizione.

« Le procedure d'ammortizzazione degli atti privati più spesso non » contengono questioni di alta e severa indagine, per cui il legislatore le » ha unicamente attribuite alle Preture siano urbane, che foresi, sottraen- » dole ai Tribunali.

« Per tutto ciò e dacchè la Legge parla soltanto di Preture, e sotto » questa qualità di Giudizii si comprendono meramente le Preture ur- » bane e foresi, non già i Tribunali, pare che prestando aderenza alla » medesima, siano le ammortizzazioni dei documenti privati unicamente » deferite alle Preture con esclusione dei Tribunali.

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

IN QUESTA PRIMA PARTE.

PREFAZIONE . . . . . Pag. 3
PROSPETTO DELLE MATERIE . . . . . » 5

CAPITOLO PRIMO.

DEI GIUDIZII CIVILI NEL REGNO LOMBARDO-VENETO, E LORO SFERA D'AZIONE . . . . . » 7

CAPITOLO SECONDO.

SFERA D'AZIONE DEI GIUDIZII CIVILI SECONDO LA NORMA DI GIURISDIZIONE 20 NOVEMBRE 1852 . . . . . » 8
Della Giurisdizione in generale . . . . . » 10
Procedura di cognizione in affari contenziosi. — Foro personale » 12
Foro reale . . . . . » 18
Giurisdizione commerciale e marittima . . » 19
Giurisdizione nella procedura esecutiva . . . » 20
Giurisdizione nella procedura concorsuale . . » ivi
Competenza giudiziaria in affari non contenziosi . » 21
Competenza delle Autorità giudiziarie in seconda e terza Istanza . . . . . » 24

CAPITOLO TERZO.

SFERA D'AZIONE DEI GIUDIZII MILITARI IN AFFARI CIVILI . » 26

CAPITOLO QUARTO.

DELLA COMPETENZA ED INCOMPETENZA DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE IN GENERE . . . . . » 32

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO.

LEGGI ORGANICHE PER LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE . . Pag. 37

Tribunale Supremo . . . . . » ivi

Tribunali d'Appello . . . . . » 39

Tribunali di Prima Istanza . . . . . » 40

Tribunali Militari . . . . . » 41

Circondarii giurisdizionali dei nuovi Giudizii Lombardo-Veneti, determinati dalla Sovrana Patente 14 settembre 1852 . . . . . » 42

Sistemazione interna delle Autorità giudiziarie, e trattazione degli affari presso le medesime . . . . » 57

Delle nomine ai posti presso le Autorità giudiziarie, e della direzione e sorveglianza di queste Autorità . . » ivi

Trattazione degli affari presso i Tribunali . . . » 80

Trattazione degli affari presso i Giudizii distrettuali . » 106

APPENDICE A QUESTA PRIMA PARTE . . . . . » 108

Digitized by Google

PARTE SECONDA

ANNOTAZIONI
AL REGOLAMENTO GENERALE
DEL
PROCESSO CIVILE
PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE SECONDA

INTRODUZIONE.

CENNI STORICI RELATIVI AL PROCESSO CIVILE AUSTRIACO E QUISTIONI RISGUARDANTI LA SUA APPLICAZIONE.

Come fu un primo pensiero della provvida Sovrana MARIA TERESA l' introduzione in tutte le sue Provincie ereditarie di un Diritto civile uniforme con un Codice civile generale, così a lei pure dobbiamo la prima idea della compilazione di un Regolamento generale giudiziario, con cui la retta amministrazione della giustizia venisse sottratta alla imperfezione degli antichi metodi, ed agli abusi col decorso dei secoli introdottisi, e fosse resa il più possibilmente semplice, spedita e sicura.

Ma sol dopo la morte di lei la pubblicazione del Regolamento generale giudiziario avvenne nel 1781, sotto il regno di Giuseppe II; e venne poi posto in esecuzione nelle Provincie tedesche il 1.° maggio del successivo 1782.

Questo Regolamento per ordine di Giuseppe II stesso fu, con alcune piccole modificazioni, nell'anno 1785 pubblicato anche nella Lombardia Austriaca, e posto in vigore col 1.° maggio 1786.

Ma il Regolamento del 1781, sebbene non mancasse di alcuna delle qualità essenziali ad una conveniente procedura, nondimeno, e per la brevità con cui è concepito, e per l'esclusione dallo stesso dell' interpretazione logica, ebbe il naturale effetto d'essere ben presto seguito da una moltitudine di Sovrane Risoluzioni e Dichiarazioni, le quali rendendo alquanto intralciata l'amministrazione della Giustizia, si venne sotto Leopoldo II ad una revisione di esso Regolamento; ed il Progetto che per essa ebbe vita, sentiti i pareri delle

Digitized by Google

Facoltà legali e de'Tribunali della Monarchia, venne pubblicato il 19 dicembre 1796 per ordine dell'Imperatore Francesco II nella Gallizia occidentale, e posto colà in pieno vigore col 1.° maggio 1797 in via d'esperimento, mentre in quel paese era urgente la necessità dell'attuazione di una Legge di procedura, e quel Progetto è conosciuto sotto il nome di *Regolamento Galliziano*.

Anche nelle Provincie venete fino dal 1.° luglio 1803, sotto Francesco II, venne attivato un Regolamento di Procedura civile col titolo di *Regolamento generale del Processo civile per gli Stati Austriaci in Italia*, le cui disposizioni, tranne alcune poche speciali o desunte dal Regolamento per la Lombardia Austriaca del 1785, convengono con quelle del Regolamento Galliziano; solamente esso ha minor numero di paragrafi, perchè furono ommesse le disposizioni relative alle miniere, agli affari di commercio e al militare. Ritenute queste limitazioni, il Regolamento del 1803 non è che una versione del Regolamento Galliziano.

Perduti dagli Austriaci, all'epoca delle guerre Napoleoniche, gli Stati ereditarii in Italia, alle Leggi Austriache tennero dietro le Francesi; ma allorchè, caduto Napoleone, venne ridonata all'Europa la pace, ed all'Austria incorporata una parte d'Italia, che fu dall'Imperatore Francesco I eretta in Regno sotto il titolo di Regno Lombardo-Veneto, fu allora che in queste provincie venne pubblicato il Regolamento generale del Processo civile quale nel 1803 era stato introdotto in Venezia.

Esso fu posto in attività nelle provincie sottoposte al Governo di Milano il 1.° gennaio 1816, e nelle provincie sottoposte al Governo di Venezia il 1.° luglio 1815, in entrambe sotto il titolo di *Regolamento generale del Processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*.

Questo Regolamento è altresì in vigore nell'Istria e in Trieste presso il Tribunale civico e provinciale, come anche presso il Tribunale mercantile, cambiario e marittimo riguardo ai distretti dell'Istria sottoposti alla giurisdizione di questi Tribunali (*Patente 24 aprile 1815*; *Decreto Aulico 4 maggio 1815*, *N.* 1240; *5 agosto 1823*, *N.* 1929; *e 4 novembre 1823*); così pure è in vigore nella Dalmazia e nelle isole a questa successivamente aggregate (*Decreto Aulico 7 giugno 1816*, *N.* 1253; *23 luglio 1816*, *N.* 1268; *e 2 novembre 1819*, *N.* 1520), e finalmente nel Tirolo italiano (*Editto provvisorio 12 agosto 1814*), avvertendosi tuttavia che al Regolamento del 16 marzo 1803, introdotto nel Tirolo italiano, furono fatte alcune riforme, ed aggiunti tre capitoli risguardanti la processura di cambio, montanistica e militare.

Digitized by Google

Nelle altre parti della Monarchia in cui fu pubblicato il Codice civile generale e presso *tutti i Giudizii militari* è tuttavia in vigore il Regolamento del 1.° maggio 1781 (*Patente* 1.° *maggio* 1781, *N.* 13 e 14; 1.° *novembre* 1781, *N.* 27; e 9 *aprile* 1782, *N.* 41; *Decreti aulici* 20 *settembre* 1814, *N.* 1102; 3 *agosto* 1816, *N.* 1272; 4 *ottobre* 1816; *e la Patente* 20 *aprile* 1782, *N.* 46) (1).

Ma nella Gallizia orientale e nella Bukovina, nel ducato di Salisburgo e nel Tirolo tedesco e Voralberg è in vigore il Regolamento del 19 dicembre 1796 (*Patente* 15 *gennaio* 1807, *N.* 797; *Decreto Aulico* 3 *agosto* 1816, *N.* 1272; *Patente d'organizzazione* 12 *agosto* 1814; *e Decreto Aulico* 20 *luglio* 1816, *N.* 1272).

Fonti quindi del Processo civile pel Regno Lombardo-Veneto sono il Regolamento generale del Processo civile pel Regno Lombardo-Veneto succitato, e le molteplici *Novelle* che posteriormente vennero in esso Regno pubblicate, le quali ampliarono o modificarono quel Regolamento, e che noi riferiremo nel progresso dell'opera (2).

Relativamente alle fonti del Processo civile riuscirà di non piccola utilità pratica lo scioglimento di alcune quistioni che si presentano.

In primo luogo hanno alcun vigore per noi quelle Ordinazioni (Decreti Aulici, Risoluzioni Sovrane ecc.) pubblicate solo fuori del Regno Lombardo-Veneto, e relative a Leggi di procedura civile vigenti anche nel Regno Lombardo-Veneto?

Egli è certo che una Legge non può aver forza e vigore nei paesi ove non sia nei modi regolari pubblicata (§ 3 e 4 del *Codice*

(1) Per la Transilvania venne recentemente pubblicato un *Nuovo Regolamento provvisorio* del Processo civile, il quale contiene in 29 capitoli e 649 paragrafi le norme sull'intiera procedura giudiziaria in oggetti contenziosi, eccettuati il processo edittale, il cambiario, la procedura nelle controversie matrimoniali, e le querele di sindacato. Quanto al processo edittale, furono coll'Ordinanza promulgatoria mantenuti in vigore il Regolamento *sul concorso* del 4 luglio 1772, ed il Regolamento *sui falliti* del 7 ottobre 1772, oltre alle altre norme speciali su tale argomento. Pel processo cambiario fu estesa anche alla Transilvania la Legge del 25 gennaio 1850, emanata per le provincie in cui è in vigore il Codice civile generale. Nell'Ordinanza promulgatoria dello stesso nuovo Regolamento provvisorio è indicato, che essendo essa al pari del nuovo Regolamento di procedura redatti originariamente in lingua tedesca, le traduzioni che quanto prima sarebbero pubblicate nelle altre lingue della provincia, dovrebbero secondo quel testo essere giudicate.

Il Regolamento per la Transilvania venne poi anche esteso all'Ungheria, Croazia e Slavonia.

(2) Le Notificazioni e le Circolari che verranno citate in quest'opera sono rispettivamente del Governo e dell'Appello di Milano, quando non vi sia un'altra espressa indicazione.

Digitized by Google

civile generale), e perciò il giudice non dovrebbe farsi carico che di quelle Leggi che vennero in questi paesi promulgate.

Nondimeno se queste disposizioni emanate nella Monarchia fossero d'un'indole semplicemente dichiarativa, non essendo allora nuove leggi, ma schiarimenti, il giudice dovrà pur farsene carico, ed una volta che tale ordinazione dichiarativa non sia stata in alcun modo, sia espresso o tacito, posta fuor di vigore, non sarà punto necessario che la parte che la allega in suo favore ne provi in caso di contestazione l'esistenza, perchè è dover del giudice il conoscere le Leggi del *proprio Stato,* l'andarne in traccia, e l'applicarle ai casi particolari (1).

Altra quistione sarebbe: se nell'interpretazione del testo tradotto in lingua italiana sia lecito d'aver riguardo al testo tedesco (essendo il Regolamento generale del Processo civile, come abbiamo già detto, salvo alcune poche disposizioni, una versione del Regolamento Galliziano).

Non essendo stato qui pubblicato il testo tedesco, si deve rispondere per la negativa, toltone per altro alcune eccezioni:

1.° Se assieme al testo italiano fosse stato pubblicato anche il tedesco, come si osserva in alcune Notificazioni;

2.° Se il testo italiano porgesse dubbiezze od oscurità, o presentasse *una deviazione dal testo tedesco* che derivasse manifestamente dalla negligenza del tipografo o del traduttore (2).

Altra quistione sarebbe: quale regola debbasi seguire in quei casi ne'quali il Codice civile generale e il Regolamento generale dispongono intorno allo stesso oggetto.

Siccome la promulgazione del Codice civile generale avvenne in tempo posteriore a quella del Regolamento, così è indubitato che

(1) Egli è in conseguenza di ciò che abbiamo esposto, che nel progresso dell'opera noi riferiremo anche molte Leggi che non furono pubblicate nelle nostre provincie, le quali reputammo poter giovare alla interpretazione delle Leggi vigenti. Di tal sorta sono tutte le disposizioni anteriori all'epoca in cui venne attivato il Regolamento del Processo civile nel nostro Regno.

Nell'addurre però Leggi di puro schiarimento dottrinale, abbiamo avuto cura di scieglier quelle che unicamente possono essere di pratica utilità, sceverandole dall'immenso numero di quelle che, riferite, non farebbero che ingenerar confusione.

Gli Aulici Decreti posteriori al 1.° agosto 1816, che verranno riferiti nell'opera, sono del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia.

(2) La Patente Imperiale 27 dicembre 1852, con cui si ordinano varii cambiamenti circa alla disposizione del Bollettino generale delle Leggi e dei Bollettini provinciali, contiene l'espressa sanzione che i dubbii che insorgessero riguardo alle traduzioni in altre lingue dei varii paesi dell'Impero, si dovranno sempre sciogliere *secondo il testo tedesco.*

Digitized by Google

si debba far luogo alla massima, che *lex posterior derogat priori*, colla distinzione seguente:

Se l'oggetto che hanno per iscopo le disposizioni del Codice e del Regolamento è lo stesso, allora si fa luogo al disposto della Patente di promulgazione del Codice stesso, in forza del quale *ogni legge e consuetudine* anteriore al Codice civile generale, e relativa *agli oggetti* in esso contenuti, in quanto da questo a modo d'eccezione non è tenuta ferma, cessò di aver vigore coll'attivazione di esso Codice; e ciò ancorchè sia più estesa di quella contenuta nel Codice stesso, dovendosi pel § 7 del medesimo, qualora si presentassero dei casi non decisi nè dalla parola, nè dal senso naturale della Legge, aver riguardo ai casi consimili, precisamente dalle Leggi decisi, ed ai motivi di altre Leggi analoghe; rimanendo poi dubbioso il caso, decidere secondo i principj di diritto naturale, avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza e maturamente ponderate.

Se invece non si tratta che della *forma del diritto*, allora il Codice o modifica le disposizioni del Regolamento, o loro serve di supplemento: le modifica in quelle parti in cui sarebbe assolutamente in contraddizione, loro serve di supplemento quando dispone e provvede in materia in cui le disposizioni del Regolamento sono in difetto.

Per ultimo: le Leggi di procedura possono avere un qualche effetto retroattivo?

Le Leggi di procedura possono avere un effetto retroattivo in quanto si applicano alla definizione di casi avvenuti e di controversie pendenti già prima della loro attivazione. Nè con ciò si viene a ledere il disposto del § 5 del Codice civile universale, giacchè le Leggi di procedura civile non feriscono in sè stesso il diritto acquistato, ma solo sono relative al modo di esercitarlo, e quindi devono essere osservate anche per i contratti anteriori alla loro attivazione.

Per tali principii, in seguito alla pubblicazione del Regolamento generale del Processo civile pel Regno Lombardo-Veneto, la Notificazione 27 maggio 1815 della I. R. Commissione per l'Organizzazione giudiziaria ha emanato, fra le altre, le seguenti disposizioni:

1.° Tutte le cause di qualunque specie ed in qualunque stato di procedura, che all'epoca 1.° luglio 1815 non saranno state effettivamente trattate in Prima Istanza, sia in contumacia, sia in contraddittorio, s'intenderanno quanto alla procedura deserte; e perciò, ritenuti come puramente stragiudiziali gli atti precorsi, potrà l'attore contestare la sua causa con una nuova petizione o libello, a norma del Regolamento del Processo civile.

Digitized by Google

2.° Nelle cause avanti l'epoca 1.° luglio 1815 già state trattate in grado di Prima Istanza, ma sulle quali non fosse stata ancora profferita la sentenza, dovrà questa essere profferita colle forme stabilite dal Regolamento giudiziario, abolite quelle corse finora.

Al principio peraltro della *retroattività* delle Leggi di procedura si deve far eccezione per quelle che racchiudono in sè una sanzione penale, e ciò per motivi d'equità e per analogia del disposto dell'art. IX della Patente promulgatoria del Codice penale 1852, per il quale la nuova Legge penale deve applicarsi anche nei casi su cui già pende il processo, ed a tutte le azioni punibili commesse prima del giorno della sua attivazione, solo *in quanto, per la nuova Legge, non soggiacciano ad un trattamento più rigoroso di quello portato dalla Legge precedente.*

Digitized by Google

REGOLAMENTO GENERALE

DEL PROCESSO CIVILE

PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOI FRANCESCO I, per la grazia di Dio, Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, di Boemia, Lombardia, Venezia, Gallizia e Lodomiria, ecc. Arciduca d'Austria, ecc. ecc.

A fine di rendere uniforme la Procedura legale negli affari contenziosi, vogliamo che il comune Regolamento giudiziario civile delle Nostre provincie tedesche già prescritto mediante la Nostra Patente emanata il dì 24 aprile dell'anno corrente per le provincie del Nostro Regno Lombardo-Veneto soggette al Governo di Venezia, venga tosto pubblicato in quella forma medesima, in cui era già introdotto a Venezia l'anno 1803, anche nelle provincie dello stesso Regno soggette al Governo di Milano, ed ordiniamo che il detto Regolamento, cominciando dal 1.° venturo settembre dell'anno corrente, vi debba servire di norma.

Dato nell'Imperiale Nostra Residenza di Vienna il dì trentesimoprimo di maggio dell'anno mille ottocento quindici, e vigesimoquarto dei Nostri Regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

Luigi conte d'Ugarte, *Supremo Cancelliere.*

Procopio conte di Lazanzky, *Cancelliere.*

Per espresso e supremo ordine di sua Maestà,
Francesco conte Guicciardi.

REGIA CESAREA REGGENZA DI GOVERNO.

Dietro Sovrana Risoluzione del 13 corrente, il termine assegnato dalle due Patenti del 31 prossimo passato maggio all'attivazione del Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche, e del Regolamento giudiziario civile nelle provincie soggette al Governo Lombardo, è prorogato sino al giorno 1.° del pross. vent. novembre (1).

Milano, il 21 agosto 1815.

IL BARONE DE ROSSETTI, *Presidente.*

Per la Reggenza,
Il Segretario generale, A. Strigelli.

(1) Questo termine fu poi protratto fino al 1.° gennajo 1816 colla Sovrana Risoluzione 22 ottobre 1815, resa nota dall'avviso 30 ottobre della stessa Reggenza di Governo.

Digitized by Google

ANNOTAZIONI

AL

REGOLAMENTO GENERALE DEL PROCESSO CIVILE

PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

CAPITOLO PRIMO.

Del Processo giudiziario in genere.

§ 1.

Il giudice procederà soltanto previa petizione, fuorchè ne' casi nei quali dovrà provvedere *ex officio* a norma delle Leggi. Quando la petizione presentata *a*) porta l'intestazione di un attore notoriamente inabile a proporre da sè in giudizio le sue ragioni, *b*) quando essa risguarda una cosa ovvero persona di cui sia manifesto che non appartiene alla di lui giurisdizione, c) ovvero sia apertamente mancante delle formalità da questo Regolamento prescritte, dovrà il giudice nei primi due casi rigettarla tantosto, nel terzo poi prescrivere la riforma voluta dalla legge.

È regola generale portata dal nostro sistema di *attitazione nella procedura* che il giudice non può procedere *ex officio*. Alcune eccezioni a questa massima, volute da pubblico interesse, sono contenute nelle disposizioni dei §§ 21. 74. 84, 92, 99, 215, 216, 244, 280, 303, 528, 534 e 536, 542, 570 e 401. 465, 526, 544 del presente Regolamento giudiziario, e dei §§ 94, 97, 107 e 276 del Codice civile generale, della Risoluzione Sovrana 29 agosto 1820, dei §§ 10, 42, 44, 45 ecc. dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 sul Processo sommario nelle controversie civili, ecc.

Alcune volte basta all'introduzione del processo una semplice istanza. Ne abbiamo esempi ai §§ 75, 191, 192, 241, 250, 463 e 470 del Regolamento giudiziario.

In oggetti di volontaria giurisdizione, il giudice procede invece di regola *ex officio*. (Vedi §§ 4. 15. 21, 33, 57 e 59 *delle Istruzioni per le Regie Preture foresi*, 2 *aprile* 1825).

Per parità di ragione al prescritto di questo paragrafo dovrà restituirsi la petizione quando sarà diretta contro persona notoriamente inabile a difendersi. (Vedi § 57 *del Regolamento presente*).

Il giudice respinge la petizione nel caso d'incompetenza manifesta, i cui caratteri distintivi si presentano al giudice stesso senza il soccorso della sua privata notizia o d'un' investigazione d'ufficio. Così dovrà pure respingersi una petizione che non fosse qualificata pel processo civile. Una

Digitized by Google

sentenza contumaciale proferita da un giudice manifestamente incompetente sarebbe affetta da nullità. La restituzione però del libello per incompetenza manifesta non può ordinarsi nel caso in cui è data facoltà al reo convenuto di prorogare al giudice incompetente la giurisdizione. (Gennari). — (Vedansi i §§ 47 e 48 *della Nuova Norma di Giurisdizione*).

Le diffide, controdiffide, proteste e controproteste, e simili dichiarazioni, per ogni effetto di ragione non sono da ammettersi, tranne il caso in cui una diffida fosse prescritta dalla Legge o dal contratto. (*Istruzioni 2 aprile* 1825).

Il Tribunale di I.ª Istanza civile in Milano con Decreto 19 novembre 1818, confermato dall'Appello, ritenne che può essere ammessa in Giudizio ed intimata pei semplici effetti di ragione una diffidazione che ponga taluno in avvertenza di non pagare ad un terzo ciò ch'egli deve.

Il giudice rigettar deve d'ufficio quelle petizioni che si trovassero mancanti del certificato del tentato e non riuscito esperimento di conciliazione, pei casi in cui sia dalla Legge prescritta la conciliazione.

Coll'Aulico Decreto 4 maggio 1840 fu ritenuto che per la petizione nella via esecutiva non è necessario il previo esperimento della conciliazione.

Così pure non è necessario quest'esperimento nel processo sommario, ma solo facoltativo. (Vedi *Leggi sul Processo sommario*).

Per l'importanza dell'argomento diamo il tenore della Notificazione 2 marzo 1824, relativa agli esperimenti di conciliazione.

ESPERIMENTO DI CONCILIAZIONE.

(Governativa Notificazione di Milano, 2 marzo 1824).

§ I. *Prima che venga presso la Pretura forese introdotta una causa con formale petizione, dovrà tentarsi l'esperimento di conciliazione. A tale uopo quegli, che accampar vuole alcuna pretesa o azione contro altri dovrà presentarsi nella Cancelleria della Pretura stessa ad insinuare a voce la sua dimanda, onde sia citata la controparte all'esperimento di conciliazione, rilasciando in iscritto il proprio nome e cognome, quello della controparte, la rispettiva condizione, il comune o la villa di domicilio, e, nelle città più grandi, anche la contrada e il numero della casa; egli potrà presentarsi dalle ore 9 antim. alle 3 pom. in ciascun giorno della settimana, eccettuati i giorni feriali.*

§ II. *Per l'esperimento di conciliazione verranno stabilmente destinate almeno due giornate per settimana, le quali, secondo le circostanze locali, saranno le più comode per le parti; ciò verrà reso noto al pubblico per mezzo di un avviso da tenersi sempre affisso alla porta della Cancelleria. Il Pretore potrà però, ove particolari circostanze lo esigano, assumere l'esperimento della conciliazione anche in un'altra giornata.*

§ III. *Presentandosi taluno in Cancelleria, giusta il § I, verrà sul momento esteso l'atto di citazione per l'esperimento di conciliazione, e destinata una delle giornate a ciò stabilite secondo il caso ed a convenienza delle parti, non però al di là di giorni 14.*

Questo atto dovrà enunciare il nome e cognome delle parti, la loro condizione, il domicilio, e, nelle città, anche l'abitazione, l'oggetto della dimanda, e la giornata ed ora della comparsa.

La citazione verrà estesa in duplo, e qualora sopra la medesima domanda dovranno citarsi più consorti di lite, si aggiungerà ancora un esemplare per cadauno di questi, e tutti gli esemplari dovrà sottoscrivere il Cancelliere per ordine del Pretore.

§ IV. *Se l'intimazione deve seguire nel comune della residenza della Pretura, il Cancelliere consegnerà tutti gli esemplari ad un cursore*

Digitized by Google

della Pretura, il quale farà l'intimazione al citato personalmente od a persona commorante nella stessa abitazione, annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apponendovi la sua sottoscrizione, e consegnerà poscia tale duplo al citante.

Se l'intimazione deve seguire fuori del comune della residenza il Cancelliere consegnerà tutti gli esemplari della citazione al citante, a cui spetta di farli pervenire all'agente comunale del luogo, ove dimora il citato; l'agente comunale, ritenuto presso di sè il duplo, farà seguire l'intimazione mediante il cursore comunale a ciascun citato personalmente, od alla sua abitazione, ed in seguito alla vocale relazione del cursore, annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apporrà la sua firma e la restituirà al citante, il quale gli dovrà pagare la prescritta tassa d'intimazione a beneficio del cursore.

§ V. *L'esperimento di conciliazione si farà sempre nell'ufficio di Pretura e nella giornata destinata; ciascuna delle parti dovrà comparire di regola in persona, e solamente in caso d'impedimento, mediante procuratore munito di legale mandato contenente anche la facoltà di transigere. Questo procuratore dovrà essere un individuo della famiglia, un di lei dipendente od anche una persona proba; non sarà permesso in niun caso e sotto verun pretesto l'intervento di avvocato, meno poi di alcun faccendiere. Nel comparire dovrà ciascuna parte portar seco gli identici documenti dei quali crederà potersi prevalere a sostegno delle sue ragioni.*

§ VI. *Comparendo ambe le parti nel giorno ed ora stabiliti, il Pretore, sentite a voce la domanda del citante e le ragioni di ambe le parti, procurerà con prudenza ed in buona maniera d'indurre le medesime ad un amichevole componimento, facendone presenti i vantaggi; egli non dovrà però mai insistere con esortazioni importune, molto meno con minaccie. Se le parti convengono amichevolmente, la loro convenzione verrà tosto estesa sopra un foglio; il tenore verrà alle medesime preletto, e di ciò si farà espressamente menzione alla fine, indi si sottoscriverà ciascuna delle parti, il Pretore e l'Attuario; e se l'una o l'altra delle parti comparse non sapesse scrivere, dovrà essa apporvi un segno di propria mano. Se taluno fosse comparso, giusta il § V, munito di procura, questa verrà unita alla convenzione, e contrassegnata col numero della medesima.*

§ VII. *Le convenzioni assunte in tale guisa nell'ufficio della Pretura avranno forza ed effetto di convenzione giudiziale. S'intende però da sè che simili convenzioni, ove siano state conchiuse da un tutore, curatore od amministratore di beni dello Stato o comunitativi, per essere valide od operative, dovranno riportare l'approvazione del rispettivo giudice pupillare o della competente superiore autorità in tutti quei casi, in cui la Legge lo richiede.*

§ VIII. *Tutte le convenzioni formatesi durante l'anno presso una Pretura verranno segnate col numero progressivo dal 1.° gennaio sino alla fine di dicembre, e di tratto in tratto, secondo il volume, unite in un libro. A questo sarà aggiunto un repertorio alfabetico, nel quale verrà riportato il nome delle parti in doppio, cioè sotto la lettera iniziativa del citante e sotto quella del citato, ed ogni volta vi sarà notato il numero, col quale è contrassegnata la convenzione, onde poterla facilmente rinvenire. Desiderando poi una delle parti in qualunque tempo di avere copia di una tale convenzione legalizzata o semplice, le verrà data, osservando quanto è prescritto pel rilascio di altre copie.*

§ IX. *L'esperimento di conciliazione deve ultimarsi a richiesta del citante alla prima comparizione, e soltanto col di lui assenso si può destinare altra giornata per un ulteriore esperimento. Qualora il Pretore non riesce di conciliare le parti comparse, ovvero se il citato non comparisce entro tutta l'ora destinata nella citazione, ed il citante giusti-*

Digitized by Google

fira la seguìta intimazione a senso del § IV, il Pretore rilascerà al citante un certificato di non seguìta conciliazione per non essere comparso il citato, o per renitenza delle parti.

La parte contumace incorre sempre nella multa d'ital. lir. 10, da incassarsi nel modo prescritto per le tasse.

Qualora la conciliazione non riesce, le dichiarazioni fatte dalle parti nell'esperimento non potranno recar pregiudizio a veruna di esse, e non si potrà farle valere nella via ordinaria civile nemmeno come una confessione stragiudiziale.

§ X. *Senza certificato di non seguìta conciliazione non si potrà dar corso ad una petizione nè verbale nè in iscritto, perciò se ne dovrà sempre far menzione nella petizione, ed esso dovrà essere allegato nel duplo della petizione in iscritto od essere annesso in originale al rotolo degli atti.*

§ XI. *Qualora poi nulladimeno fosse stato dato corso ad una petizione senza il previo esperimento di conciliazione e fosse stata agitata la causa, non potrà una tale mancanza formar motivo di nullità della procedura, ma il Superiore Tribunale, a cui incombe particolarmente d'invigilare sulla osservanza di questa salutare prescrizione, dovrà riprendere seriamente il negligente Pretore ed anche multarlo; ed in caso di più recidive denunziarlo al Supremo Tribunale di Giustizia.*

§ XII. *La citazione in conciliazione, non essendo una formale petizione, non interrompe il corso della prescrizione. Ognuno, cui interessa, avrà quindi cura di far seguire tale citazione in tempo, onde poter accampare la sua azione con formale petizione, per l'effetto d'interrompere il corso della prescrizione medesima. Qualora poi il termine della prescrizione fosse prossimo a scadere, colui che accampar vuole un'azione, potrà nell'atto di far seguire la citazione per la conciliazione presentare contemporaneamente anche la relativa formale petizione; ma questa non verrà evasa fino a che non sia seguìto l'esperimento di conciliazione.*

§ XIII. *Dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione sono eccettuati i seguenti casi:*

a) *Ove il vigente* Regolamento del processo civile *fissa un termine per la presentazione della petizione, per esempio, per la riconvenzione, per la petizione relativa al cauzionale arresto personale o sequestro;*

b) *Ove si tratta di un urgente provvisionale provvedimento per alimenti, sequestrazioni e simili;*

c) *Quando l'una o l'altra delle parti non è domiciliata nel distretto della Pretura, presso la quale deve incamminarsi la causa.*

§ XIV. *Sono poi escluse affatto come non qualificate per la previa conciliazione le seguenti istanze:*

a) *Quelle che feriscono un oggetto che non è d'immediata ed esclusiva competenza giudiziaria;*

b) *Le petizioni ed istanze sopra punti incidenti in causa già incamminata;*

c) *Le petizioni relative ad un processo edittale;*

d) *La resa di conto da presentarsi per la giudiziale liquidazione;*

e) *Le petizioni per separazione di letto e mensa, per le quali sussiste un'apposita istruzione intorno al modo di procedere.*

§ XV. *Presso le Preture urbane dovrà seguire l'esperimento di conciliazione tanto per quelle cause, che, dietro la norma di giurisdizione, sono di competenza delle Preture stesse, quanto per quelle che devono essere portate innanzi il Tribunale civile della Provincia.*

§ XVI. *Senza l'esperimento di conciliazione, e rispettivamente senza il certificato di non seguìta conciliazione, non si potrà dare corso ad una petizione verbale o in iscritto tanto presso la Pretura stessa, quanto presso il Tribunale civile della Provincia; perciò il mentovato certificato dovrà essere prodotto in ciascuna petizione, come è prescritto al § X.*

Digitized by Google

§ XVII. *Rispetto al modo di far seguire la citazione per la conciliazione, e rispettò al modo di esperimentare questa, di protocollare le convenzioni e di rilasciare il certificato di non seguìta conciliazione, si osserverà quanto è di sopra prescritto per le Preture foresi, colla differenza però, che per l'esperimento della conciliazione presso le Preture urbane saranno destinati stabilmente tre giorni per settimana.*

§ XVIII. *Dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione presso le Preture urbane sono eccettuati, oltre i casi espressi nel § XII della presente* Notificazione, *anche i seguenti:*

d) *Ove la domanda è relativa ad affari di commercio;*

c) *Ove l'ufficio fiscale è parte in causa.*

Coll'Aulico Decreto 19 dicembre 1821, diramato dalla Circolare Appellatoria 7 gennaio 1822, fu vietato il dar corso a petizioni contenenti domande astratte e di pura massima.

La Circolare Appellatoria 27 gennaio 1825 dichiara che: Gli Stabilimenti di pubblica beneficenza nelle cause risguardanti le esazioni di fitti, interessi, censi ecc. ecc, possono stare in Giudizio di conciliazione senza l'autorizzazione dell'autorità tutoria, con che però le convenzioni che seguissero non debbano riportare alcun effetto se non saranno prima dall'Autorità del Governo approvate. E la posteriore Circolare 19 luglio, anno stesso, estese le medesime regole anche a favore delle cause pie di culto.

§ 2.

A ciascuna delle parti contendenti regolarmente, e fuori de'casi espressamente eccettuati in questo Regolamento, saranno permessi due atti e non più, cioè all'attore la petizione e la replica, al reo la risposta e la duplica.

Si dice *atti*, e non scritture, per denotare che la massima è riferibile anche al processo verbale.

Non si può permettere all'attore la Replica quando il reo non avesse prodotta la Risposta, e così al reo convenuto la Duplica quando l'attore non ha prodotta la Replica, perchè sarebbero atti senza scopo. Ciò si deduce anche dal disposto dei §§ 38 e 43 del *Regolamento giudiziario*.

Li *supplementi* ed *aggiunte* ai proprii atti sono affatto estranei al presente Processo civile, e si debbono dal giudice respingere *ex officio*. Vedremo quando possano essere tollerati nel processo verbale. (Vedi *capitolo* 2.° *del presente Regolamento*).

(Vedi *li* §§ 46 e 48 *di questo Regolamento*, nonchè *li* §§ 234 e 233, 320, 322 e 324 *per l'ammissione in alcuni casi di alcuni atti*).

§ 3.

L'attore dovrà esporre nella petizione il fatto dal quale crederà aver acquistato qualche diritto secondo l'ordine de' tempi, e completamente con tutte le circostanze che possano essere atte a comprovarlo.

Tre sono le parti essenziali d'ogni Petizione, la *legge*, il *fatto*, e la *domanda*. Il fatto che la Legge richiede come condizione del diritto, è ciò che costituisce il *genere dell'azione*. Però non è necessario di riferir sempre nella Petizione la disposizione di Legge, su cui si fa appoggio nella domanda; basta che dessa esista, poichè è dovere del giudice l'andarne in traccia ed applicarla, e solo vi è obbligo di riferirla allorchè non sia stata pubblicata nel nostro Stato.

Dal Decreto Aulico 27 luglio 1825, risulta:

Digitized by Google

1.° Chi fa una Petizione in qualità di erede, di procuratore, o cessionario, deve, oltre l'esposizione del fatto proprio che lo riguarda, narrare anche il fatto in origine spettante al terzo ch'egli in questo caso rappresenta, e pel qual fatto intende domandare quel diritto medesimo che competeva dapprima alla stessa persona terza;

2.° Che non devono nemmeno ommettersi quelle circostanze che anche privatamente fossero al giudice di già note;

3.° Che il giudice deve pronunciare in rapporto al fatto semplicemente, secondo le cose allegate e provate, e non secondo ciò che potesse egli sapere privatamente e particolarmente, e quantunque si trattasse d'un fatto in cui fossero interessati orfani o pupilli.

L'attore deve anzi tutto nella Petizione narrare il fatto, indi offerire i relativi mezzi di prova, e in fine affatto della Petizione conchiudere colla *domanda*, la quale deve essere *chiara* e *determinata*, mentre però non è necessario che sia completa, ossia di tutto ciò che può competere di diritto all'attore, essendo questi padrone di reclamare il suo diritto sì nel totale come anche solo in parte. Allorchè si crede opportuno di riferire anche la *legge*, lo si fa immediatamente dopo la narrazione del fatto. (Vedi *il* § 12 *di questo Regolamento*).

§ 4.

Nella medesima petizione non si potranno cumulare più oggetti litigiosi, se non quelli che avranno fra di sè connessione, quelli cioè che sono derivati dallo stesso fatto.

A togliere l'intralciamento, l'oscurità e la lungaggine dei processi risultanti dall'accumulamento di più oggetti litigiosi non aventi alcuna connessione fra loro, era necessaria una tale disposizione.

Se la Petizione contiene più oggetti apertamente sconnessi, il giudice deve respingerla d'officio, ordinandone la separazione (ciò in relazione al disposto dal § 1); e se la Petizione ebbe già corso, deve il giudice tostochè gli si rende palese la cumulazione degli oggetti litigiosi cassare con Decreto la procedura. (Ciò è in armonia anche col disposto del *Decreto Aulico* 27 settembre 1792, N. 55).

Dalla Sentenza del Tribunale di Prima Istanza in Milano 8 luglio 1830, confermata dall'Appello, si ricava la massima, che risultando da questo § 4 il divieto di accumulare più oggetti litigiosi non aventi connessione tra loro, cioè a dire non procedenti dagli stessi fatti, il divieto stesso riguarda la sola azione, e perciò il modo di contenersi del giudice resta determinato soltanto dall'*azione* medesima, e non dalle *eccezioni* che possono dedursi da diversi fatti.

Se più diritti derivano non dallo stesso fatto, ma da più fatti, quand'anche dello stesso genere, non si possono esercitare nell'istessa Petizione neppure nel caso che sia stato eretto sopra di essi un sol documento, salvo che ciò non costituisca una *novazione*.

Pel § 3 del Regolamento di Procedura in affari di Cambio 31 marzo 1850, il possessore della lettera di cambio può chiamare in Giudizio con una sola Petizione tutt'i debitori cambiarii in alcuni casi, ed anche li fidejussori cambiarii. (Vedi *Regolamento 31 marzo* 1850 nella Parte Terza dell'Opera).

Le pretese dei negozianti e degli artefici procedenti da somministrazioni ed operazioni fatte in tempi diversi, e riportate nei loro libri, ponno esercitarsi con una sola Petizione quando appartengano ad una sola partita. Ciò è voluto dallo spirito stesso della *Legge*, ed è appoggiato al disposto del § 182 di questo *Regolamento generale*.

Digitized by Google

§ 5.

Il reo convenuto dovrà nella risposta farsi carico di tutte le circostanze narrate dall'attore, e rispondere sopra ciascuna in particolare espressamente e senza ambiguità, riempire, qualora sia necessario, la serie del fatto e le circostanze che l'attore avesse taciute ovvero alterate, addurle secondo l'ordine del tempo; per il che sarà di niun effetto l'aggiunta della clausola negativa generale.

In relazione a questo, *vedi* il § 11.

I mezzi di difesa del convenuto sono la *contraddizione*, la *rettificazione* e la *reintegrazione*, e l'*eccezione*.

La contraddizione per essere attendibile deve essere *espressa, chiara, speciale*, e *fatta nell'atto processuale immediatamente susseguente all'atto ove occorre il fatto che si impugna* (§ 11). Essa con tali requisiti rivolge sull'avversario l'obbligo della prova, per cui a distruggere un fatto semplicemente asserito basta la semplice impugnativa = *Quod gratis asseritur, gratis negatur* =.

La rettificazione e la reintegrazione dei fatti invece, quando sia dall'avversario contraddetta, deve essere provata.

Anche la Risposta finisce con una domanda, cioè di essere o pienamente o in parte assolto dalla Petizione e dalla rifusione o compensazione delle spese.

L'ommissione della Risposta produce l'effetto che si dovrà tenere per vero quanto fu addotto in Petizione, a meno che non risulti il contrario dalle stesse prove addotte. (Per analogia del § 25).

Se alcuno avesse allegato in giudizio semplici sospetti, l'altra parte non è obbligata ad opporvi una espressa impugnativa. Per indurre un tale obbligo esigonsi asserzioni positive e precise.

La Circolare Appellatoria 2 aprile 1823 proibisce l'ammissione di separate scritture fra più correi.

§ 6.

Finalmente il reo addurrà insieme tutte le eccezioni dilatorie e perentorie, e in primo luogo quelle che avranno origine dal fatto.

Qui per *eccezione* intender devesi l'*allegazione di un fatto, in forza del quale il diritto dell'avversario devesi ritenere tolto o modificato, o sospesone per qualche tempo l'esercizio.*

Chi eccepisce senza contraddire, ammette perciò il fatto allegato dall'avversario.

Dilatoria è l'eccezione che sospende per qualche tempo l'esercizio del diritto, e *perentoria* quella che toglie o tutto o in parte il diritto.

La Legge fa distinzione in questo § fra eccezioni di fatto e di legge, ordinando che si adducano prima le eccezioni che derivano dal fatto. Questa distinzione deriva da ciò che sebbene non vi sia eccezione la quale non abbia il suo fondamento nella Legge, ve ne ha talune in cui il *fatto per sè stesso* ha una forza o estintiva o sospensiva, e la conserva finchè la Legge espressamente non gliela toglie. La prescrizione per esempio sarebbe una eccezione di legge puramente; il fatto pagamento invece è una eccezione di fatto, perchè per sè stesso estingue le obbligazioni.

Le eccezioni possono essere *reali* (inerenti alla cosa, e perciò opponibili anche dagli eredi, fidejussori e datori di pegno), e *personali*, quando ciò è portato dalla Legge e dal patto, e perciò competenti ad una o a date persone solamente.

Tutte le eccezioni sono imprescrittibili, poichè soggetto della prescrizione sono *i soli diritti contro il terzo*.

Digitized by Google

L'eccezione *speciale* e la contraddizione non possono concorrere efficacemente in ordine allo stesso fatto.

Chi oppone una eccezione, deve provare il fatto che le serve di fondamento, altrimenti tal fatto venendo contraddetto dall'avversario non si può aver per vero nella decisione della causa. (Vedi § 160).

Dall'obbligo di addurre insieme tutte le eccezioni dilatorie e perentorie va esente l'eccezione dilatoria di declinatoria di foro, la quale va proposta separatamente. (*Notificazione Governativa* 11 *dicembre* 1820 *portante la Risoluzione Sovrana* 29 *agosto detto anno.* — Vedi § 33 *del Regolamento*).

Nel processo sommario però non si fa luogo nemmeno a questa esenzione. (Vedi *Regolamento del Processo sommario* nella Parte Terza della presente opera).

Oltre la declinatoria di foro, altre eccezioni sarebbero: la cosa giudicata (§ 35 *del Regolamento*); la lite pendente, la prescrizione (§ 1346 *Codice civile*); la frode (§ 874 *idem*); l'ingiusto e fondato timore (§ 870 *idem*); l'errore sulla cosa principale (§ 871 *idem*); il non numerato denaro (§ 173 *di questo Regolamento*); il fatto pagamento (§ 1412 *Codice civile*); la transazione della controversia (§ 1380 *idem*); la alienazione della cosa in pendenza di lite (§§ 354 e 423 *idem*); l'azione non competente (§§ 1271 e 1272 *idem*).

Per sentenza del Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano 9 marzo 1835 si ritenne: che l'eccezione di prescrizione come perentoria, debba essere addotta nella Scrittura di Risposta insieme alle altre eccezioni. Venendo opposta solo in duplica, il giudice non può avervi riguardo.

Se l'eccezione della lite pendente non è opposta isolatamente, il giudice accogliendola la pone a calcolo nella decisione del merito, con cenno però nella sentenza della riserva di ogni creduta azione a'termini di ragione in esito della lite stessa pendente. (*Decisione d'Appello* 19 *dicembre* 1849, *confermata dal Senato Lombardo-Veneto*).

Il creditore convenuto dal debitore alla restituzione della cosa datagli in pegno, non può opporre la pendenza del processo penale sul denunciato furto della cosa stessa al fine di far sospendere il processo civile. (*Decisione del Tribunale di . . . .* 22 *agosto* 1850, *confermata dall'Appello*).

§ 7.

L'attore nella petizione, ed il reo nella risposta dovranno spiegare la loro domanda colla possibile precisione.

Una male istruita Petizione non potrebbe riprodursi che per mezzo della restituzione in intiero.

Prodotta che sia la specifica delle spese, il giudice deve pronunciare su di esse anche senza una espressa domanda. (*Aulico Decreto* 30 *settembre* 1785).

Al creditore è lecito di spiegare cumulativamente l'azione personale e la ipotecaria per giovarsi in via esecutiva e dell'una e dell'altra. (*Decisione del Tribunale di Prima Istanza di . . . .* 19 *aprile* 1851, *N.* 1649, *confermata dall'Appello.* — Vedi *Gazzetta dei Tribunali. Milano, N.* 82 *del* 1851).

§ 8.

Non sarà mai permesso all'attore di mutare la domanda proposta nel primo libello quanto alla sostanza, cioè in riguardo all'oggetto ed al genere dell'azione; ma soltanto sarà in sua libertà di recedere dal giudizio dopo la rifazione delle spese cagionate al reo.

Digitized by Google

Qualora però egli credesse di poter formare pretesa sopra un oggetto diverso, ovvero bensì sopra l'oggetto medesimo, ma ciò tuttavia per una diversa azione, egli potrà farlo.

Quando il soggetto della proposta azione rimanga lo stesso, non è impedito all'attore di variare la domanda nel corso della contestazione della lite. A modo d'esempio, chi ha chiesto la restituzione della dote nel suo valore in somma determinata, può in seguito variare la domanda chiedendo la restituzione degli effetti dotali in natura, senza che vi osti il § 8 del Regolamento. (*Dal giornale di Giurisprudenza Pratica.* Venezia, Anno IV, pag. 351). Il cambiamento che la Legge proibisce è il cambiamento *essenziale*, ossia del genere dell'azione o dell'oggetto.

Allorchè si è receduto da una Petizione in giudizio, non si può più riprodurre l'identica Petizione, ossia sullo stesso oggetto e per lo stesso genere d'azione.

Il cambiamento *non essenziale* in *meno* è certamente permesso, ma è dubbio se il cambiamento *non essenziale* in *più* lo possa essere. Ritengono alcuni che lo si possa nel processo verbale, ed anche nel processo scritto, quando l'aumento in più scaturisce dal fatto stesso prodotto in Petizione, appoggiati al principio dell'economia de' giudizii.

Il Tribunale d'Appello con sentenza 8 giugno 1843 confermò la massima della Prima Istanza, che se il convenuto ha contestata la lite colla sua Risposta, non è più lecito all'attore di pretendere che sia solamente giudicato sul primo capo di sua domanda, riservando la discussione e decisione degli altri capi ad altra sede di giudizio.

§ 9.

Nella replica l'attore risponderà sopra tutte le circostanze addotte dal reo nella sua risposta, nella stessa maniera che è prescritta al § 5, senza però ripetere cosa alcuna della sua petizione, nè mettere in campo altre nuove circostanze, se non in quanto ciò sarà necessario per confutare le eccezioni del reo.

Da questa disposizione ne deriva che la Replica potrà contenere *contraddizioni* alle rettificazioni e reintegrazioni dell'avversario; potrà contenere delle *nuove circostanze* e *fatti*, quando siano necessarj a confutare le eccezioni dell'avversario, quando i fatti delle eccezioni di quest'ultimo sono alterati od incompleti; e finalmente potrà contenere nuove *eccezioni* alle eccezioni dell'avversario, le quali *eccezioni* prendono il nome di *replicazioni*.

La Risoluzione Sovrana 31 ottobre 1785 permette all'attore di deferire al reo convenuto il giuramento decisorio nella Replica sopra quelle circostanze che appajono dalla Petizione, ed al reo convenuto nella Duplica pure in quelle addotte nella Risposta.

§ 10.

Il reo nella duplica dovrà rispondere alle nuove circostanze che l'attore avesse addotte nella replica, osservando pure il metodo prescritto al § 5; ma non gli sarà lecito addurre nuove circostanze, se non in quanto esse siano atte a confutare le nuove circostanze a senso della facoltà accordata dal § 9 prodotte nella replica.

Di regola non si possono addurre nella Duplica altre circostanze che quelle che servono a confutare le nuove circostanze della Replica. Si fa però eccezione nel caso dei § 44 e 45.

Digitized by Google

§ 11.

Le circostanze di fatto che una parte avrà esposte in suo favore, alle quali l'altra nell'atto susseguente o non avrà data veruna risposta, ovvero una risposta ambigua, si avranno per vere nella definizione della causa, in tanto in quanto non sono ad esse direttamente opposte le prove risultanti dagli atti.

Nel giudizio in una causa civile possono dal giudice essere presi in considerazione anche i fatti verificatisi posteriormente alla Petizione, e non è affatto indispensabile che il contestato diritto sia statuito dal giudice nel modo che risultava al momento della presentazione della Petizione. (*Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 24 del 1853).

§ 12.

Il fatto si dovrà sempre esporre secondo l'ordine de' tempi ai quali si riporterà, e puramente, senza che la narrazione venga interrotta da ragionamenti ed allegazioni di leggi; vi si addurranno pur anche immediatamente le prove giuridiche e si acchiuderanno i relativi ricapiti, come documenti (siano essi desunti da contestazioni antecedenti già ultimate o attualmente pendenti), mandati di procura, giuramenti, attestazioni od altri amminicoli; e qualora la parte intenda agire col mezzo di testimonj, se ne dovrà indicare il nome, cognome, la condizione, l'uffizio ed il luogo della loro dimora, con aggiungervi gli articoli posizionali o siano probatorj. Dall'obbligo di tale produzione non vanno eccettuati nè meno i documenti che si trovassero in giudizio, o che essendo comuni esistessero appresso l'avversario. Del resto è in arbitrio della parte il dimetterli in originale o per copia autentica, ovvero semplice.

Si fa eccezione da questa disposizione pel giuramento decisorio. (Vedi *Annotazioni al* § 9, e vedi anche il *Capitolo* sul *Giuramento Decisorio*).

L'Aulico Decreto 14 giugno 1784 dichiara, che ai *pareri* dei giureconsulti che si unissero agli atti non si avrà alcun riguardo, come se non fossero prodotti.

La Circolare dell'Appello generale di Milano 27 luglio 1825 ordina agli avvocati d'astenersi dal produrre in Giudizio petizioni, le quali, invece di limitarsi al solo punto in questione, si estendessero a proporre punti di fatto e di diritto che si risolvessero in concreto nei veri motivi che dovrebbero determinare il giudice ad ammettere le dimande; ed i Tribunali sono in seguito avvertiti di attenersi al solo punto decisibile nel giudicare.

Circa alla prova dei fatti notorii, *vedasi* il § 160.

Riguardo ai ricapiti e ai documenti scritti in lingue non usitate presso il Giudizio, ecco quali sono le determinazioni della Sovrana Risoluzione 27 aprile 1835, pubblicata colla Notificazione 20 febbraio 1836:

1. *Le parti sono in dovere di unire ai documenti, che non sono scritti nella lingua usitata presso il Giudizio rispettivo, e fossero da prodursi in Giudizio, sia in affari contenziosi o non contenziosi, una traduzione nella lingua usitata presso il Giudizio medesimo.*

2. *Presso i Tribunali collegiali di prima istanza nelle capitali, dove risiede il Governo, ed in caso di bisogno anche presso i Tribunali collegiali di altre grandi città, si assumerà l'occorrente numero di interpreti stabili sotto il vincolo di giuramento, in quanto che già*

Digitized by Google

non sussistessero, per eseguire le traduzioni di quelle lingue straniere, nelle quali più di frequente si esigessero dei documenti. Gli interpreti si sceglieranno preferibilmente fra gli avvocati e notai, e saranno nominati dal Tribunale d'Appello. Ciascun Appello, sentiti i Tribunali collegiali ad esso subordinati, fisserà il numero degli interpreti medesimi, incaricherà delle relative proposizioni i Tribunali di Prima Istanza, presso i quali devono assumersi, e procurerà in ogni modo di assicurarsi delle cognizioni e qualità morali degli individui proposti.

3. *In casi singoli, ove la traduzione non può eseguirsi da alcuno degli interpreti stabilmente assunti, il Giudice di prima istanza deve nominare l'interprete, e ricevere il di lui giuramento di volta in volta.*

4. *In calce della traduzione, l'interprete deve certificare, sotto il vincolo del prestato giuramento, la esatta concordanza della medesima col testo originale, annotarvi l'anno ed il giorno dell'eseguita traduzione, e convalidare tale certificato colla sua sottoscrizione e coll'applicazione del suo sigillo. Volendosi far uso del documento fuori del luogo, in cui l'interprete ha il suo domicilio, la firma del medesimo verrà certificata dal Tribunale, cui è addetto, coll'aggiunta che lo stesso ha in qualità d'interprete prestato il prescritto giuramento in giudizio.*

5. *Gli interpreti giurati, stabilmente assunti, devono eseguire le traduzioni ricercate dalle parti verso pagamento, e anche senza un ordine speciale del Giudice. In mancanza d'una convenzione amichevole tra la parte e l'interprete rispetto alle competenze per la traduzione, saranno queste fissate dal Tribunale.*

6. *Le traduzioni eseguite da un interprete giudiziario dovranno ritenersi come corrispondenti al testo originale, tanto presso il Tribunale cui è addetto l'interprete, quanto presso le altre autorità. Alla parte però, che dichiara inesatta una traduzione, sarà permesso di provare il di lei assunto col mezzo di due o più periti a norma del Giudiziario Regolamento.*

7. *I documenti, che non sono estesi nella lingua usitata presso il Giudizio rispettivo, ovvero in una delle lingue usitate nel paese, saranno registrati nei libri pubblici nella loro traduzione, e, quando è possibile, contemporaneamente anche nella lingua dell'originale. Colla presente norma però nulla s'intende d'innovare nelle prescrizioni e nei metodi sussistenti a tale riguardo presso gli uffizj delle Ipoteche provvisoriamente conservati, in quanto che anche in avvenire non verrà trascritto nei registri ipotecarj il tenore dei documenti che in lingua italiana.*

Le premesse disposizioni pare non debbano applicarsi ai documenti in lingua *latina*, la quale non può dirsi lingua *inusitata* presso nessun Giudizio.

Si devono unire dalle parti che le cita anche le prove estratte da processi anteriori.

Nei processi verbali se interviene la parte, non è necessaria nè la firma di un avvocato, nè la procura in lui.

Non vi è obbligo di accennare nelle scritture posteriori quelle anteriori, nè di unirvele.

Non è necessario che i mandati di procura siano *ad rem*, ma basta sieno generali.

Negli atti da prodursi deve essere indicato il domicilio reale delle parti, e non basta che vi si indichi il domicilio dell'avvocato ch'esse parti elessero pel patrocinio. (*Notificazione Governativa 2 marzo 1824. — Vedi* **§ 14** *di questo Regolamento*).

Digitized by Google

§ 13.

Gli articoli probatoriali dovranno indicare chiaramente, precisamente e colla possibile brevità ciò che sarà da provarsi, senza che possano aggiungersi circostanze estranee all'assunto della prova; nè potrà alcun articolo versare sopra i diritti ed obblighi delle parti, ma si dovranno formare sopra le sole circostanze del fatto, e ciascun articolo dovrà contenere una sola circostanza di fatto.

Sono gli articoli probatoriali alcune singole domande concatenate, proposte dalla parte che vuol provare un fatto per l'esame dei testimonii, dalla cui affermazione o negazione si vuol desumere l'esistenza o no di una data circostanza, o di un certo fatto.

Ciascun articolo probatorio deve contenere una sola *circostanza di fatto* relativa al fatto da provarsi, e tutti insieme gli articoli probatorii debbono esaurire il fatto da provarsi. Ciascun articolo probatorio dovrà essere distinto con un numero particolare. (§ 203 *del Regolamento*).

Articoli addizionali, cioè quelli che si volessero produrre ulteriormente sopra un fatto già allegato nel primo atto della causa, non si debbono ammettere, a meno che non fossero prodotti nella Replica o nella Duplica all'oggetto di provare un fatto che a tenore dei §§ 39, 40, 44 e 45 venne prodotto per la confutazione di eccezioni contenute nella scrittura avversaria. (*Aulico Decreto 11 settembre 1784, N.* 336).

§ 14.

Le parti non meno che i loro patrocinatori dovranno ne' loro atti servirsi dell'idioma italiano, ed astenersi da ogni prolissità o ripetizione ed espressione offensiva.

Per la Circolare dell'Appello Lombardo 8 aprile 1817 i Registri dei Negozianti nella città e porto di Venezia possono tenersi anche in *lingua inglese*.

Il § 536 di questo Regolamento ordina che le scritture da presentarsi dagli avvocati e patrocinatori devono essere di carattere *netto* e *leggibile*, e non eccessivamente estese.

Questo paragrafo concorda coi §§ 536 e 548, e cogli Aulici Decreti 27 maggio 1784 e 24 novembre 1795, in forza de' quali il giudice per indecenti espressioni negli atti in causa o li restituisce acciò sieno cambiati, o ne riprende il patrocinatore, ed anche gliene ingiunge una multa, secondo la gravità del caso. Qualora il giudice non avesse in caso simile restituito *ex officio* il libello, la parte offesa potrebbe essa medesima ritornarlo per l'emenda, e sulla vertenza si deputerebbe una giornata a breve termine, e si dovrebbe pronunziare con un Decreto che sarebbe però appellabile. (De Scheidlein).

§ 15.

Ogni scrittura dovrà indicare al di fuori l'indirizzo al tribunale al quale va presentata, colla denominazione che le sarà propria, come di petizione, risposta ecc.; inoltre il nome, la condizione, il carattere, l'abitazione di amendue i litiganti; e finalmente l'oggetto della controversia. Nei luoghi nei quali si troveranno patrocinatori assunti di pubblica autorità per assistere le parti in giudizio, le scritture dovranno essere firmate da un tal patrocinatore che sia abilitato ad agire avanti al giudice della causa. Allora solamente non se ne esigerà la firma, quando la scrittura verrà presentata in giudizio da chi è già abilitato all'uffizio di giudice, ovvero da un patrocina-

Digitized by Google

tore, in propria causa. Del resto dovranno le parti e gli avvocati astenersi da ripetizioni e dal frammischiarvi circostanze di fatto e deduzioni alla cosa non attenenti.

Ciascun Tribunale o Pretura deve pubblicare nella propria Cancelleria l'elenco degli avvocati in esercizio presso di essa.

Il giudice non deve ammettere alcuna scrittura in cui non sia indicato il domicilio delle parti. È questa una conseguenza della disposizione del § 1.

Nelle cause da trattarsi avanti l'Autorità giudiziaria militare non occorre l'ufficio del patrocinatore.

Così pure nel processo sommario le parti possono farsi rappresentare da chi non è avvocato. (Vedi *la Legge sul Processo sommario*. Parte Terza di quest'Opera).

Un individuo dichiarato idoneo all'esercizio dell'Avvocatura è dispensato dal riportare in causa propria la firma d'un avvocato approvato. (*Circolare* 21 *luglio* 1836).

Nelle cause per separazione di letto e di mensa l'intervento degli avvocati non è nè ingiunto nè escluso, e perciò la domanda di separazione può essere firmata anche dalle parti.

Il Decreto 18 febbraio 1845, portato dalla Circolare d'Appello 27 febbraio detto anno, così si esprime: Sul quesito se un avvocato destituito, possa agire e difendersi in Giudizio da sè solo, S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di dichiarare colla Veneratissima Sovrana Risoluzione 14 gennaio 1845, non essere tolta di regola ad un avvocato, colla destituzione dall'esercizio dell'avvocatura, la facoltà al medesimo competente in forza del Decreto di eleggibilità di agire e difendersi da sè solo in propria causa; restare però rimesso al discernimento dei Giudizii di escludere in singole cause, per motivi particolari, un avvocato destituito.

Nelle città grandi le scritture debbono indicare pel domicilio delle parti, non solo la città dove abitano, ma la contrada e il numero della casa, e nelle scritture per oggetti incidentali, oltre l'oggetto loro proprio, devesi indicare l'oggetto della causa principale. (§ 22 *delle Istruzioni per le Preture*).

L'art. 124 del Decreto Aulico 4 marzo 1823 dichiara illegale il metodo di dare alle scritture tutte il nome di *libelli*, e richiama all'osservanza della nomenclatura del Regolamento, cioè di Petizioni, Risposte, Istanze, ecc., e commina delle multe ai contravventori.

Gli *agenti pubblici* sono autorizzati ad offrire l'opera loro, ed a trattare tutti quegli affari che dalle Leggi vigenti non sono espressamente riservati ad altre persone. (*Sovrana Risoluzione pubblicata dalla Notificazione* 20 *marzo* 1834 *del Governo di Milano e di Venezia*). Vuolsi da ciò dedurre, che nei processi verbali le parti potranno farsi rappresentare anche da pubblici agenti in luogo di avvocati. (Castelli).

Circa al modo di presentare le Scritture, *vedi* §§ 502 e 504.

§ 16.

La procedura verbale per regola avrà luogo nella campagna, e generalmente ove l'oggetto della contestazione non oltrepassa l'importo di fiorini 100 (italiane lire 258 = lire piccole venete 500), o risguarda ingiurie verbali: la procedura in iscritto poi si osserverà nelle città capitali delle provincie, eccettuati i due casi surriferiti. Il giudice però, cui venisse sottoposta una contraria convenzione delle parti, dovrà regolarsi a seconda di questa.

Dalla Notificazione Governativa 24 gennaio 1816 si ricava, che per *campagna* s'intendono tutti i luoghi e città che *non sono capoluoghi di*

Digitized by Google

provincia. I capoluoghi di provincia sono, in Lombardia: Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Sondrio, Pavia e Lodi; — per la Venezia sono: Venezia, Udine, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Belluno e Rovigo.

Le cause per rendimento di conti senza alcun riguardo al valore del loro oggetto debbono essere trattate ovunque in iscritto. (Ciò si desume dal § 159).

Si è ordinato dal Legislatore per la campagna il processo verbale, perchè ivi d'ordinario è minore il numero delle cause e meno involuti i processi, e perciò il giudice può attendervi più agevolmente.

Però anche nelle città capoluoghi di provincia ha luogo il processo verbale, oltre i casi accennati in questo paragrafo:

1.° Per le cause che hanno per oggetto la nullità o lo scioglimento del matrimonio, o la separazione di letto e di mensa. (*Notificazione Governativa* 30 *luglio* 1819).

2.° Per le cause che hanno per oggetto la citazione dei creditori iscritti su di un fondo alienato nella via esecutiva ad insinuare i crediti loro ipotecarii. (*Notificazione* 27 *ottobre* 1820).

3.° Per le cause da trattarsi innanzi ai Tribunali Mercantili e di Cambio sopra lettere di cambio. (Vedi *Ordinanza* 31 *marzo* 1850 *sulla Procedura cambiaria*).

4.° Per le cause sopra le contravvenzioni di Finanza che sono ancora di competenza giudiziaria. (*Decreto della Camera Aulica generale* 1 *settembre* 1821, *pubblicato colla Notificazione* 31 *ottobre* 1821).

5.° Per le cause di turbato possesso, in quanto l'assistenza del giudice venga chiesta prima che scada il termine di giorni 30 continui, computabile dal giorno in cui s'ebbe notizia del turbamento. (*Notificazione Governativa* 13 *ottobre* 1825).

6.° Per le cause che hanno per oggetto il pagamento delle competenze di patrocinio già tassate in via officiosa dal giudice, o dal cliente riconosciute liquide. (*Notificazione Governativa* 20 *giugno* 1833).

7.° Per tutte le quistioni che formano l'oggetto della Sovrana Patente sulle disdette dei contratti di fitto e di pigione. (*Patente Sovrana* 17 *giugno* 1837, *pubblicata colla Notificazione Governativa* 23 *dicembre detto anno*).

8.° Per le cause che hanno per oggetto la restituzione della Petizione, per essere stata già decisa con sentenza. (§ 35 *del Regolamento generale*).

9.° Per le cause in cui si fa luogo alla procedura esecutiva ordinata dalla *Notificazione Governativa* 4 *luglio* 1839, semprechè la destinazione della sessione sia espressamente domandata.

10.° Per le cause che hanno per oggetto l'apertura d'un Concorso dei creditori (§ 75 *del Reg. gen.*), l'insinuazione d'una pretesa contro la massa di concorso (§ 105 *Reg. gen.*), la rinnovazione d'un documento prossimo a divenir illeggibile (195 *Reg. gen.*), e la giustificazione del credito a garanzia del quale s'invocò l'arresto provvisionale del debitore (§ 362 *Reg. gen.*).

11.° Per la quistione se un giuramento ingiunto da una sentenza si debba o no ritenere per prestato. (§ 297 *Reg. gen.*, *e Decreto Aulico* 26 *aprile* 1822).

12.° Per la quistione se il debitore possa ammettersi ai beneficii della cessione dei beni. (§ 470 *Reg gen.*).

13.° Per le quistioni che hanno per oggetto la purgazione della contumacia (§ 29 *Reg. gen.*), l'introduzione di nuovi fatti e prove nella Replica e nella Duplica (§ 40 e 45), l'ispezione di originali (§ 187), la sostituzione di un testimonio a quello ammesso dalla sentenza interlocutoria e morto prima dell'esame (§ 211), l'ammissione di una prova a perpetua memoria mediante testimonii (§ 243), l'idoneità della cauzione offerta dal

Digitized by Google

debitore per ottenere la dimissione dall'arresto o la cessazione del sequestro (§ 361 e 372), la sequestrazione di cosa pretesa dall'attore e posseduta attalmente dal reo (§ 377), la restituzione in intiero per la scadenza d'un termine perentorio (§ 481), e in generale per qualsiasi altra quistione d'*incidenza*.

Anche presso le Autorità giudiziarie militari devesi procedere in generale verbalmente. (*Patente militare* 20 *aprile* 1782, *N.* 46. Vedi *Processo scritto*).

Così pure in tutti i casi qualificati pel processo sommario per la Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850, si fa luogo al processo verbale.

Sono discordi li Tribunali se anche nella campagna possa ammettersi il processo scritto quando si tratti di un processo molto involuto nei fatti e nei mezzi di prova. La risposta affermativa ci sembra la più cónsona ai principii d'una sana giurisprudenza e allo spirito della Legge e alla intenzione del Legislatore. L'espressione di questo § 16, *per regola*, non è gettata là a caso, e non è relativa allé due eccezioni che tantosto sono indicate, come si scorge dalla svolgitura della frase. E d'altra parte il processo verbale in alcune intralciatissime cause nuocerebbe alla chiarezza dei giudizii e alla sicurezza dei diritti.

Il giudice di Prima Istanza prima di decidere sul merito deve pronunciare sull'eccezione di processo fatta dal convenuto, anche trattandosi di un documento avente la piena fede. (*Vedi* Zixi, *Giurisprudenza Pratica*, vol. I, parte I, pag. 15).

§ 17.

Se perciò l'una o l'altra delle parti in luogo del processo in iscritto ricercasse il verbale, oppure viceversa, dovrà il giudice sentire su questo in una giornata la dichiarazione relativa della parte contraria.

La questione, se debba aver luogo il processo scritto o il verbale, si decide con Decreto. (*Sovrana Risoluzione* 14 *giugno* 1784).

Se la dichiarazione della parte contraria è affermativa, il giudice, ricevutala a protocollo, debbe far luogo al processo domandato dalla parte; se questa dichiarazione è negativa, deve, ricevuta del pari a protocollo la dichiarazione, far luogo al processo voluto dalla Legge, senza permettere *deduzioni di sorta alcuna*. Ciò è conforme anche al *Decreto Aulico* 20 *giugno* 1797, *N.* 555.

In caso quindi di contumacia di una delle parti alla comparsa per dichiarazione sul processo, siccome il silenzio d'una parte produce soltanto l'effetto che si debba ritenere per vero il fatto allegato dall'avversario, ma non porta con sè la rinuncia ai proprii diritti (per la quale è richiesta una espressa dichiarazione), così si dovrà ritenere la procedura portata dalla Legge, e non si potrà far luogo ad un giudizio contumaciale sul merito, nè far luogo al processo richiesto dalla parte, non fondato in Legge. — In tal senso ha giudicato la Corte Superiore di Giustizia per l'Austria inferiore con Decisione 30 dicembre 1851, confermata dalla Suprema Istanza. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 8 del 1852).

Digitized by Google

CAPITOLO SECONDO.

Del Processo verbale.

§ 18.

Nei casi qualificati pel processo verbale sarà in arbitrio dell'attore il proporre la petizione verbalmente o pure in iscritto, o sia con libello.

Principio fondamentale nel processo verbale, che grandemente lo distingue dallo scritto, si è che in esso il giudice deve invigilare d'officio perchè le parti non soffrano danno nei loro diritti per l'incapacità di esporre chiaramente il fatto e le prove relative, e ciò ancorchè siano assistite da avvocati, mentre lo spiegare la dimanda spetta puramente alle parti. (Vedi § 21). Da ciò ne conseguita che la mancanza di qualche formalità non torna in pregiudizio della parte, fuorchè nel caso ne sia stata dal giudice diffidata l'osservanza, con indicazione delle dannose conseguenze che potevano derivare dalla trascuranza della stessa; chè tocca al giudice il porre in chiaro i fatti e l'indagare le prove, e in caso di qualche mancanza, chiamare le parti a nuova comparsa, anche dopo chiuso il processo, per avere gli opportuni schiarimenti.

Siccome poi il proporre la domanda spetta puramente alla parte, così il giudice non può suggerire al convenuto la eccezione della prescrizione, perchè con ciò verrebbe ad additare al reo la domanda che è in diritto di proporre.

Nel processo verbale non vi ha limite di atti. Per altro il giudice deve aver cura che non si protraggano più del necessario le deduzioni delle parti.

Le Petizioni d'insinuazione contro la Massa di un Concorso debbono essere proposte sempre in iscritto, benchè qualificate pel processo verbale (Vedi § 103 *Regolamento generale*); e così pure avviene nei casi dei §§ 362, 373 e 386.

Quando l'attore nella Petizione per processo verbale in prova del suo assunto ha deferito il giuramento decisorio, non gli è più lecito nel protocollo della prima comparsa di recedere da tale prova e di sostituirvi quella scatente dall'estratto del libro di suo Negozio e dal di lui giuramento suppletorio. (*Sentenza del Tribunale civile di Milano 3 novembre 1826, N. 25547, confermata dall'Appello*).

§ 19.

Le petizioni verbali, secondo lo stile di ciascun tribunale o giudicatura, dovranno fedelmente riceversi nel luogo a ciò destinato, e da un curiale, a cui spetti, a protocollo particolare, nel quale l'attore dimetterà i documenti scritti in cui intenderà fondare la prova della petizione, e che dovranno poi comunicarsi insieme coll'estratto di questa al reo convenuto nella citazione.

Protocollo dicesi il foglio su cui si scrivono le deduzioni delle parti nel processo verbale. Il protocollo degli esibiti è invece un libro particolare, o per meglio dire è l'ufficio che riceve gli esibiti. — Circa *alle comparse* e ai *protocolli di comparsa*, vegganssi li §§ 184 al 197 della *Nuova Legge Organica*, a pag. 95 di quest'Opera.

Le Petizioni verbali si devono ricevere in protocollo apposito, ossia sopra fogli separati. (§ 17 *delle Istruzioni per le Preture*).

Digitized by Google

La Petizione verbale, distesa che sia, debbe essere preletta all'attore, da lui firmata e dal curiale, e dalla persona di Cancelleria che la scrisse. Prevalendosi l'attore nella Petizione verbale di documenti originali, questi gli debbono essere, dopo assunta la Petizione, restituiti con incarico di farne fare le copie in carta di bollo, e di portarle in Cancelleria alla più lunga entro giorni otto, sotto diffida che in difetto si riterrà per diserta la Petizione, salvo ad esso attore di rinnovarla a'termini di Legge. Quindi la Petizione debbe essere rimessa al protocollo degli esibiti, perchè sia registrata e trattata come qualunque altro esibito. Indi ne debb'essere fatta una copia perfettamente conforme, alla quale debbono essere uniti i documenti dimessi dall'attore, ed una rubrica. Il protocollo della Petizione verbale, come atto giudiziale, si conserva in Archivio. (§ 17, 18 e 21, e 15 *delle Istruzioni per le Preture*). La copia corredata dei documenti serve pel reo convenuto, la rubrica per l'attore.

Circa al modo con cui devono essere eretti i protocolli dei processi verbali, vedi il § 24 di questo Regolamento; ed è dovere del giudice che sieno osservate tutte le regole prescritte, essendo questi protocolli della massima importanza, poichè è su quelli che il giudice di Prima Istanza, ed i Superiori in caso d'appello o revisione, devono decidere.

I documenti allegati si segnano colle lettere majuscole dell'alfabeto. (§ 138 *delle Istruzioni per le Preture*).

§ 20.

Il giudice assegnerà in vista della petizione il giorno, l'ora ed il luogo della comparsa (a misura delle circostanze talvolta ancora con ordine d'intervenire in persona), e colla doppia avvertenza che in caso di assenza di una ovvero dell'altra parte si giudicherà a norma del prescritto nel § 25, e che le parti dovranno giudizialmente ovvero stragiudizialmente comunicarsi i loro documenti almeno tre giorni prima della comparizione.

Il termine dei tre giorni per comunicare i documenti è *utile*, cioè non sonovi comprese le ferie, e non può calcolarsi nei tre giorni quello in cui vennero comunicati.

Per farne la comunicazione giudizialmente, la parte deve produrre presso il giudice della causa un'Istanza (la quale può farsi anche verbalmente), in cui sieno specificate le prove che vengono in essa comunicate. Il giudice fa intimare il *duplo* colle prove alla parte avversaria, e restituisce il *simplo* al producente colla relazione della fatta intimazione dei documenti o prove.

Se la parte vuol fare la comunicazione stragiudizialmente, deve per sua sicurezza farsi rilasciare una regolare quitanza.

Se le prove furono comunicate dopo il termine legale, la parte avversaria non è tenuta di risponder tosto nella comparsa, e può dimandare una proroga a spese dell'altra parte.

L'obbligo della comunicazione abbraccia, dietro il presente Regolamento, non solo le prove consistenti in documenti, ma ben anche le altre prove, cioè testimonianze, ecc. (vedi § 23), e la parola *documenti* del presente paragrafo deve essere presa nel suo ampio significato di prove in genere. D'altronde è forse per inesattezza dei traduttori che qui abbiamo la parola *documenti*, mentre nel testo tedesco si ha invece la parola che corrisponde ad *amministicoli*, parola che comprende ogni genere di prova. (Vedasi il § 30).

Circa alla cura da aversi nella fissazione delle comparse, per non accumularle, vedi § 184 della *Legge Organica*, nella Parte Prima di quest'Opera.

Digitized by Google

Nel giorno stabilito le parti possono comparire in persona, o mediante procuratore: il giudice però può ordinare espressamente alle parti di comparire in persona.

§ 21.

Nella giudiziale comparsa dovranno le parti fare le rispettive deduzioni, ed il giudice porre in chiaro tutto ciò che appartiene alla più accertata cognizione sì del fatto come delle prove che possono giovare all'assunto dell'una o dell'altra parte, in quanto le parti ovvero i patrocinatori fossero in ciò mancanti, e particolarmente dovrà aver riguardo che la parte non venga pregiudicata ne' suoi diritti per mancanza della formalità, o non soffra danno per l'incapacità nel dedurre chiaramente il fatto e le sue giustificazioni: singolarmente dovrà il giudice rilevare: 1.° se la sua giurisdizione è fondata riguardo alla persona del reo convenuto od all'oggetto della controversia; 2.° se ambedue le parti sono abilitate a stare personalmente in giudizio; 3.° se l'una o l'altra parte abbia diritto di chiamare un terzo in sua difesa; 4.° in che consista il fatto al quale cadauna parte si appoggia, se sia stato ridotto a scrittura, se e qual persona vi fosse presente e possa fare testimonianza, se una parte possa e voglia deferire all'altra il giuramento o si esibisca a prestarlo; 5.° tutte le circostanze di fatto attenenti all'affare che una parte avrà in suo favore addotte, e sulle quali l'altra non avrà per sè stessa data veruna o una non chiara risposta, dovrà il giudice richiamarle in particolare, riproporle e sentirne su di esse la precisa risposta; generalmente dovrà astenersi da ogni propensione per una piuttosto che per l'altra parte, ed osservare la più scrupolosa imparzialità; 6.° spetta puramente alla parte lo spiegare la domanda: il giudice, quando la medesima non fosse espressa chiaramente, non potrà che farla rischiarare secondo l'intenzione della parte, e di conformità riceverla a protocollo.

Il giudice può consigliare la produzione di prove che non siano state proposte dalle parti, ma non già imporne la produzione.

Sul modo con cui il giudice deve tenere le udienze verbali, *vedansi* i §§ 190, 191 e seguenti della *Legge Organica*.

§ 22.

Quando le parti si riportano alle deposizioni de' testimonj deve il giudice, per quanto eglino sono sottoposti alla sua giurisdizione, chiamarli al contraddittorio, e presenti le parti ricercare loro se ne siano informati, oppure ingiungere alla parte che vi si appoggia di produrne le attestazioni in iscritto.

Circa all'assunzione della prova per testimonii nel processo, *vedi* § 245 *di questo Regolamento*.

Se le parti annuirono alla prova sommaria per testimonii, e furono prodotte attestazioni in iscritto dai testimonii, il giudice pronuncia la sentenza interlocutoria per la giurata loro conferma.

Se sono dissenzienti, si procede giusta il prescritto del § 210 e seguenti.

Digitized by Google

§ 23.

Le parti dovranno comunicarsi giudizialmente ovvero stragiudizialmente le loro prove almeno tre giorni prima della comparsa; a quelle che si saranno presentate più tardi, oppure all'atto della comparsa, non sarà l'avversario in obbligo di rispondere subito, e la parte negligente dovrà abbonare all'altra le spese della proroga, e portarsi la comparizione ad un'altra giornata.

Nel caso si faccia luogo alla proroga del contraddittorio, il giudice deve nel Decreto che ordina la nuova comparsa condannare la parte negligente alla rifusione delle spese della comparsa, ed ove la comunicazione delle prova sia avvenuta nella stessa comparsa, farne espressa menzione, specificando le prove comunicate.

Ancorchè la parte non comunichi le prove nel termine stabilito, non decade perciò dal diritto di comunicarle ulteriormente.

§ 24.

Sopra gli atti verbali dovrà tenersi un protocollo fedele, dettagliato e conforme agli atti seguiti, il quale ad istanza particolare di una o di entrambe le parti sarà loro consegnato per la soscrizione, e di cui dovrà pure farsi l'edizione in copia irrecusabilmente, qualunque volta ciò verrà richiesto.

Nel protocollo si devono distinguere tre parti: l'*intestazione*, le *deduzioni delle parti*, e l'*indice degli atti*. — A questo proposito, *veggasi il* § 193 *della Nuova Legge Organica*.

Dall'intestazione deve apparire presso qual *giudizio* sia assunto, la data precisa (indicando perciò talvolta anche l'ora), le persone giudiziarie sedenti in giudizio, le parti in causa, e l'oggetto della causa.

Le deduzioni dell'attore debbono scriversi sulla parte sinistra del protocollo, e quelle del reo convenuto alla destra. (§ 110 *delle Istruzioni per le Preture*).

Nell'indice degli atti, alla chiusura del protocollo, gli allegati dell'attore debbono essere indicati con lettere in ordine alfabetico, *a*, *b*, *c*. *d*, ecc.; quelli del reo convenuto con numeri arabici. (*Analogia* desunta dal § 138 *delle Istruzioni per le Preture*),

Il protocollo si stende su fogli volanti, che poscia si riuniscono terminato il processo. Sono in bollo da 75 centesimi (vedi *Legge provvisoria* 9 *febbrajo* 1850), o da 30 centesimi, se l'importo non supera aust. L. 150.

Non è lecito far uso nello stendere il protocollo dello stesso foglio che ha servito per una precedente comparsa.

Alle parti comparse sole, o rappresentate da un terzo, o da un avvocato, è permesso di dettare da sè all'Attuario il fatto e le principali sue circostanze di parola in parola succintamente, e di farsi preleggere quanto fu scritto; ma il restante della trattazione, cioè le ragioni ed argomentazioni, verrà dalle parti o dai loro avvocati addotto soltanto a voce, poscia assunto brevemente ed in succinto nel protocollo dell'udienza. Non sarà quindi in nessun caso permesso alle parti o loro avvocati in un processo verbale di dimettere ed allegare in iscritto al protocollo le loro deduzioni. (§ 112 *delle Istruzioni per le Preture*). È assolutamente vietato agli avvocati l'abuso di preparare e scrivere i processi verbali, onde sì spesso nascono inconvenienti nel processo. (*Decreto Aulico del Senato* 4 *marzo* 1825).

Per le Petizioni esenti od escluse dall'obbligo del previo esperimento di conciliazione, il giudice alla comparsa deve tentare un amichevole com-

Digitized by Google

ponimento, ed ove non riesca, farne menzione nel protocollo. (§ 111 *delle Istruzioni per le Preture*).

Circa al modo con cui devono esser tenute le udienze giudiziali, *vedi* i citati §§ 184 al 197 *della Nuova Legge Organica.*

§ 25.

Se dentro l'ora destinata per la comparsa una delle parti non comparisse, si dovrà anche senza prova prestare piena fede al comparente in ordine al fatto, in quanto esso non trascenderà l'oggetto della domanda, e dalle prove che a senso del § 12 avrà il comparente proposte non risulterà il contrario, e si giudicherà come di ragione; semprechè la parte presente in persona non tenesse spontaneamente per iscusato l'avversario assente, ed acconsentisse alla proroga. La proroga avrà luogo ancora, contro però l'abbonamento delle relative spese, quando nel tempo in cui il giudice nel giorno assegnato per la comparsa sedesse ancora in giudizio, l'assente giustificasse la sua assenza colla prova di un accidente inevitabile. Nel caso tuttavia che il reo convenuto in luogo di comparire presentasse in iscritto la risposta alla petizione intimatagli, e l'attore presente non aderisse al processo scritto, si dovrà prorogare la giornata, coll'avvertenza che l'assente reo convenuto debba rifondere all'attore le spese della prima proroga; ch'egli dovrà intervenire nella nuova ordinata giornata, e che in caso contrario senza riguardo alla da lui prodotta risposta in iscritto si presterà piena fede all'attore comparente in ordine al fatto, in quanto esso non trascenderà l'oggetto della petizione. Se la risposta scritta si fosse presentata già prima della giornata fissata, si restituirà coll'istruzione di produrla regolarmente all'atto della comparsa.

I Tribunali osserveranno un giusto rigore nell'esigere la prova d'un accidente inevitabile voluta da questo e dal § 27 del Regolamento. Le parti dovranno spiegare le cause dell'impedimento, o renderle *credibili.* (Vedi § 507). Non è però necessaria una prova a rigor di Legge, ossia nei modi prescritti dal Regolamento, per cui sarebbero prove bastevoli le attestazioni di persone degne di fede.

Giusta il *De Scheidlein,* non può il reo dedurre e trattare le occorrenze in contumacia dell'attore non comparso, perchè le parole di questo paragrafo = *al comparente si deve prestar piena fede in ordine al fatto in quanto non trascenderà l'oggetto della domanda* = sono tali che esprimono il solo caso che l'attore è il comparente, poichè è l'attore che fa la dimanda.

Osserviamo che anche il reo convenuto ha la sua dimanda a fare, quella che risguarda cioè l'assoluzione dell'avversaria Petizione e il risarcimento delle spese occasionate dall'indebita molestia dell'attore, quando specialmente si fosse effettuata già più d'una comparsa. Perchè non potrà egli in contumacia dell'attore fare su ciò le sue deduzioni, e chiedere la relativa sentenza?

D'altra parte, le parole *se una delle parti non comparisse,* sono generali, e comprendono tanto il caso della non comparsa dell'attore, quanto quello della non comparsa del convenuto; e le parole *al comparente si deve prestar piena fede in ordine al fatto in quanto non trascenderà l'oggetto della domanda,* vogliono significare che l'attore nel caso della non comparsa del reo convenuto potrà a questi accusare la contumacia, ma non potrà aggiungere nè variare l'oggetto della Petizione, perchè

Digitized by Google

potrebbe darsi che se queste aggiunte o variazioni, o circostanze nuove, o prove fossero a cognizione del convenuto, si sarebbe forse presentato alla comparsa e avrebbe potuto chiedere una proroga alla Risposta. Nel caso poi della non comparsa dell'attore, la suaccennata espressione non toglie già al reo di produrre la sua difesa, ma si dovrà a lui prestare piena fede in ordine al fatto esposto nella Risposta, in quanto non trascenda l'oggetto della Petizione e ad esso non si oppongano direttamente le prove risultanti dagli atti. Altrimenti decidendo, non si lascerebbe al capriccio degli accattabrighe di molestare con temerarie Petizioni i pacifici cittadini?

Non si può ammettere una parte ed accusare all'altra la contumacia, se quella non si sarà presentata in Giudizio entro l'ora destinata. (§ 109 *delle Istruzioni per le Preture*).

§ 26.

Se nel termine non sarà comparsa nè l'una nè l'altra parte, non avrà luogo alcuna cognizione, e non si manderà pure il libello agli atti, ma si darà alle parti il decreto che ad istanza di una ovvero dell'altra parte verrà appuntata una nuova giornata.

Le parti non essendo comparse, si può credere che esse abbiano finita la controversia con convenzione, e perciò deve ritenersi che il Decreto da darsi alle parti, accennato in questo paragrafo, è dietro istanza dell'una o dell'altra.

§ 27.

Qualora venga provato validamente avanti la giornata o in essa alcun caso inevitabile, dal quale una parte fosse stata impedita di comparire, si dovrà prorogare il termine.

Circa alla validità della prova richiesta, *vedi* le *Annotazioni* al § 25.

La domanda di proroga può farsi a voce od in iscritto, come meglio aggrada.

Il giudice nel Decreto di proroga dee condannare la parte istante alla rifusione all'altra parte delle spese della comparsa inutilmente fissata. (Vedi § 25).

La *Risoluzione Sovrana 4 agosto* 1827 ordina, che nelle cause civili non si conceda proroga alcuna del relativo contraddittorio, senza che ne siano rese consapevoli le parti in iscritto mediante attergato, da intimarsi però con tutta sollecitudine, essendosi così derogato al § 61 del Decreto Aulico 4 marzo 1823, promulgato colla Circolare 2 aprile detto anno.

Se la proroga viene denegata dal giudice, la parte dovrà nella sessione fissata dal precedente Decreto fare le sue deduzioni in merito, quand'anche dichiarasse di voler ricorrere contro il Decreto rejettivo della proroga. (Vedi § 60 *del Decreto Aulico del Senato 4 marzo* 1825, e § 341 *del Regolamento presente*).

§ 28.

Comparendo ambe le parti, non si potrà mai prorogare il termine senza motivo sufficiente, il quale si dovrà sempre esprimere nel decreto della proroga; per lo che si dovranno prima sentire con attenzione le parti, affinchè si possa determinare tanto il tempo della proroga, quanto anche ciò che incumbesse tuttavia all'una o all'altra di prestare o di produrre in giudizio.

Nel Decreto di proroga si deve sempre esprimere il motivo della pro-

Digitized by Google

roga, quando la proroga fu contrastata. Le parti però devono sempre indicare nei protocolli il motivo per cui chiedono anche consensualmente la proroga. (Vedasi *il* § 507 *del Regolamento presente*).

§ 29.

Se per non essere comparsa l'una o l'altra parte, il giudice a norma del § 25 avrà pronunziato come di ragione, e che però la parte intendesse di purgare la contumacia colla prova di un impedimento inevitabile, la medesima dovrà entro quattordici giorni, da contarsi dal giorno dell'intimatagli sentenza, produrre in iscritto ovvero in voce la sua giustificazione corredata de' suoi amminicoli, altrimenti non potrà più essere ascoltata. Il giudice dovrà sentire sopra di essa in contraddittorio la parte contraria, e decidere per decreto il punto se abbiasi a recedere dalla cosa giudicata ed a procedere ad una nuova cognizione di causa; frattanto però non si avrà da intraprender nulla nella causa principale.

Il termine per la purgazione della contumacia non è prorogabile, perchè il § 508 ordina che dove la Legge espressamente prescrive che dopo la scadenza del termine stabilito la parte non possa essere più ascoltata, non è il giudice autorizzato ad accordare la proroga del termine. È però termine utile. (Vedi § 511).

Per riguardo alla prova dell'accidente inevitabile, si veda quanto fu detto al § 25, e bisogna che in questo caso non siasi un tal accidente potuto prevedere, altrimenti incombeva l'obbligo di una istanza di proroga.

Nel processo sommario la purgazione della contumacia si può domandare entro otto giorni continui dopo l'intimazione della sentenza, e nel processo cambiario, solo entro tre giorni pure continui.

L'Istanza per la purgazione di contumacia, e la restituzione in intiero contro la scadenza di termine perentorio, non importa altro effetto fuori di quello che sino alla definizione dell'incidente non si possa proseguire nel merito; l'esecuzione delle decisioni emanate in seguito alla non comparsa, od alla scadenza del termine, che furono alle parti già intimate, non viene punto sospesa per la successiva produzione dell'Istanza medesima. (*Notificazione* 30 *aprile* 1846).

La Circolare Appellatoria 27 luglio 1831 dichiara: non potere aver luogo il ricorso contro il Decreto con cui si disse purgata la contumacia di una comparsa.

Il termine dei quattordici giorni utili per l'Istanza della purgazione di contumacia è applicabile anche al caso di causa commerciale. (*Decreto* 16 *marzo* 1818 *del Supremo Senato*).

Pendente il giudizio di purgazione di contumacia, può però insinuarsi l'appellazione o la querela di nullità della sentenza contumaciale.

La purgazione di contumacia ha ciò di diverso dalla restituzione in intiero, che dessa è rimedio contro la decorrenza di un termine fissato dal giudice, mentre la restituzione in intiero è rimedio contro la decorrenza di un termine fissato dalla Legge.

È utile consultare il *Trattato sulle conseguenze della contumacia* nel *Processo civile austriaco* del dottor Maurizio di Aubenrauch. (Vedi *Giornale di Giurisprudenza austriaca*, compilato dall'avvocato dottore Leone Fortis).

Digitized by Google

CAPITOLO TERZO.

Del processo in iscritto.

§ 30.

Nel processo per iscritto il giudice trasmetterà la petizione o sia il libello al reo convenuto per la risposta, e gli prefiggerà il termine entro il quale il medesimo dovrà presentarla.

Quando la Petizione è diretta contro più consorti di lite, si deve dal giudice esprimere nel Decreto I.° che i consorti di lite sono tenuti di nominare e notificare all'avversario un comune procuratore, al quale si possano nell'ulteriore processo fare le intimazioni, sotto la diffidazione che in caso contrario, queste saranno fatte al consorte di lite primo nominato nella Petizione II.° Che è in facoltà di ciascuno dei consorti di lite a cui viene intimata solo una rubrica della Petizione, di ispezionare presso il primo nominato il *pieno* della stessa, ossia l'intiera Petizione coi relativi allegati. (§§ 41 e 68 *Decreto Aulico del Senato Lombardo-Veneto* 4 *marzo* 1823).

L'ommissione della prima avvertenza porterebbe la conseguenza che l'intimazione dei decreti ulteriori e della sentenza al primo nominato non potrebbe esser valida per gli altri consorti, dai quali il primo nominato non ebbe autorizzazione. (*Aulico Decreto* 1 *novembre* 1822, *N.* 1905).

La Notificazione del Governo Lombardo 23 giugno 1830 porta l'ingiunzione che negli atti nei quali vi sono accennate alcune disposizioni del cessato Governo italico che non siano inscritte nel Bollettino delle Leggi, dovranno queste disposizioni essere unite sempre agli atti innoltrati.

§ 31.

Questo termine dovrà essere di giorni trenta quando il reo si ritrovi nel luogo del giudizio; di giorni quarantacinque quando dimori negli Stati di Sua Maestà in Italia; di giorni sessanta se dimorerà fuori degli Stati di Sua Maestà in Italia, ma entro gli altri Stati di Sua Maestà; e finalmente di giorni novanta allorchè abiterà fuori Stato.

Negli affari mercantili e di cambio, il giudice può assegnare per la risposta termini più brevi. (Vedi *Procedura commerciale* nella Parte Terza di quest'Opera).

Per luogo del Giudizio, qui devesi intendere la città o borgata ove esiste il giudizio stesso, non già il territorio giurisdizionale del giudizio: altrimenti non si farebbe alcuna differenza per quelli che si trovano ai confini di un territorio giurisdizionale alquanto vasto, per cui si troverebbero lungi dal Tribunale, e quindi nella posizione di dover impiegare maggior tempo nell'apprestare la propria difesa.

Per Stati di S. M. in Italia s'intende il solo Regno Lombardo-Veneto, poichè la Sovrana Patente 5 aprile 1816, comunicata colla Circolare Appellatoria 21 giugno detto anno, ha stabilito, *che il termine per la Risposta al libello dell'attore* abbia da prefiggersi a giorni *quarantacinque quando il reo convenuto domiciliato fuori del luogo del giudizio dimori entro il Regno Lombardo-Veneto;* e perciò per quelli che dimorano nel Tirolo italiano, o in Dalmazia, il termine a rispondere sarà il termine maggiore di sessanta giorni, poichè *inclusio unius, est exclusio alterius.*

Digitized by Google

Per l'Aulico Decreto 15 gennajo 1787, N. 620, sotto la lettera *d*, si dichiara che quando viene presentata una Petizione contro più consorti di lite che dimorano in luoghi diversi, devesi fissare per la presentazione della Risposta quel termine che secondo le circostanze di ciascuno dei consorti di lite comprende per Legge il numero maggiore di giorni.

Se il reo convenuto è d'ignota dimora, si dovrà fissare il termine più lungo, per comprendere tutte le probabilità.

In questo paragrafo i verbi *dimorare* e *abitare* sono presi per sinonimi di aver domicilio, poichè non vi ha ragione alcuna di stabilire una differenza. Per quelli che *si trovano* nel luogo del giudizio venne stabilito un termine minore, per la facilità ch'essi hanno di potersi far rappresentare in giudizio trovandosi sul luogo, e quindi non è considerato dalla Legge se vi abbiano o no stabile domicilio. Tuttavia pel Decreto Aulico 4 giugno 1789, non basterebbe una esistenza puramente *accidentale* del reo convenuto nel luogo del giudizio, cioè tale che non entra nello scopo per cui una persona lasciò il suo domicilio, come sarebbe l'esistenza di passaggio per una città, ecc.

La Petizione, al pari delle altre scritture, va presentata in duplo. (Vedi § 502, e vedi anche li §§ 14 e 536).

§ 32.

Se il reo non avrà presentata la risposta entro il tempo prefinito, si dovrà prestare intiera fede all'attore anche senza ulteriore prova intorno al fatto, in quanto non risulterà il contrario dalle prove prodotte: s'inrotuleranno sopra istanza gli atti giusta il metodo prescritto dal cap. XXIII, e si giudicherà come di ragione.

Il reo convenuto per altro, prima che decorra il termine per la produzione della Risposta, potrà per validi motivi dimandare proroga, seguendo il preciso metodo indicato alli §§ 26-29. — La Circolare Appellatoria 18 aprile 1844 porta la Risoluzione Sovrana 23 marzo detto anno, per cui un'Istanza di proroga, presentata bensì dopo la scadenza del termine, ma prima che l'avversario faccia uso del diritto che gli deriva dalla scadenza del termine, sia ammissibile e debba quindi evadersi come di ragione.

Se il reo convenuto produce la sua Risposta in tempo in cui il diritto di produrla è perento, il giudice la debbe restituire, richiamando il reo all'osservanza del Decreto che ordina l'inrotulazione degli atti. (Vedi § 305). Nondimeno il reo può insinuare la sua Risposta prima o anche nello stesso giorno in cui dall'attore si fa istanza per l'inrotulazione degli atti, e può anche insinuare una Istanza per proroga, quand'anche trascorso il *termine legale* a produrre questi atti. (Vedi i §§ 305 e 514).

Se il reo credesse inutile la presentazione della Risposta, dietro sua istanza si farà luogo senz'altro alla inrotulazione degli atti.

§ 33.

Quando il reo convenuto credesse di non essere obbligato di rispondere e contestare avanti quel giudice sulla petizione intimatagli, dovrà egli entro la metà del termine prefinito per la produzione della risposta restituire la petizione intimatagli, ed addurre le circostanze giustificanti codesta restituzione. Se da queste apertamente si rendesse manifesto che la giurisdizione del giudice non fosse competente nella proposta causa, dovrà egli renderne intese amendue le parti. Ma se le leggi oppure i particolari allegati rapporti lasciassero luogo a dubitare circa la competenza del Foro, dovrà il

Digitized by Google

giudice nel primo caso senza altro, e nel secondo, dopo di avere sentita la parte, sottoporre al tribunale d'appellazione l'emergente col proprio parere, e questi accompagnarlo col suo sentimento al tribunale supremo di giustizia per la decisione.

Questo paragrafo risguarda l'eccezione declinatoria di Foro, ma le sue prescrizioni furono in parte modificate dalla Risoluzione Sovrana 29 agosto 1820, pubblicata colla Notificazione del Governo Lombardo 11 dicembre detto anno, che qui diamo per esteso.

SOVRANA RISOLUZIONE 29 agosto 1820, pubblicata colle Notificazioni 4 dicembre 1820 N. 41170 del Governo Veneto, ed 11 del mese stesso N. 31985 del Governo Lombardo.

1. *L'eccezione d'incompetenza deve opporsi isolatamente, e senza toccare il merito della causa.*

2. *Ne' casi di procedura verbale, ed anche quando fosse stata ordinata dal giudice la comparsa delle parti in una causa qualificata dalla Legge per la procedura in iscritto, l'eccezione d'incompetenza deve opporsi alla prima comparsa ingiunta sulla petizione, e prima di ogni altro mezzo di difesa.*

3. *Ne' casi di procedura scritta, senza previa comparsa, l'eccezione d'incompetenza deve addursi per lo meno entro la metà del primo termine fissato per la risposta.*

4. *Se fosse impossibile al reo convenuto di comprovare a dovere sull'istante il proprio foro, gli è libero di chiedere a tal fine una proroga della comparsa o del termine.*

5. *Se alla prima comparsa o entro la metà del primo termine fissato per la risposta, il reo convenuto non ha opposta l'eccezione d'incompetenza, nè chiesta a tal uopo una proroga della comparsa, non può più essere sentito per siffatta eccezione. (Se però trattasi d'incompetenza in ragione di materia, può venir opposta in qualunque stato di causa, anzi è dovere del giudice di dichiararla* ex officio *tosto che la conosce).*

6. *Sull'eccezione d'incompetenza opposta nel tempo prescritto, il giudice di prima istanza decide, mediante decreto motivato, incontanente, oppure dopo sentite le parti, qualora la cosa abbisognasse di una maggiore dilucidazione.*

7. *Contro l'antidetto decreto può interporsi ricorso soltanto entro otto giorni, e nelle cause pendenti presso Tribunali mercantili o di cambio, soltanto entro tre giorni. Il ricorso deve presentarsi alla Prima Istanza, e da questa inoltrarsi tosto al Tribunale d'Appello: trascorso però il termine stabilito, non viene più accettato. Ha luogo lo stesso anche in caso di seguita riforma del decreto di prima Istanza pei gravami che si volessero portare contro la decisione d'Appello, imperocchè il ricorso deve presentarsi alla Prima Istanza e da questa inoltrarsi al Tribunale d'Appello per essere assoggettato al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia.*

8. *Prima della scadenza del termine stabilito pel ricorso, ovvero prima dell'evasione del ricorso effettivamente interposto, non può trattarsi la causa di merito.*

9. *Se l'eccezione d'incompetenza viene rigettata nel caso della già preventivamente introdotta procedura in iscritto, il termine della risposta in merito decorre al reo convenuto dal giorno in cui il decreto rejettivo è passato in cosa giudicata. Se non fosse stato ordinato di rispondere in iscritto, il giudice deve stabilire una nuova comparsa per trattare il merito, tosto che il decreto sia passato in cosa giudicata.*

Digitized by Google

Nel caso di più correi, l'incompetenza di foro opposta da uno di essi soltanto sospende nulladimeno l'esame delle eccezioni di merito degli altri correi. (*Decreto* 25 *maggio* 1832 *dell'Appello di Milano*).

Le norme desunte dalla prefata Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 sono applicabili anche ai casi seguenti:

I. Quando sorge controversia, se un Tribunale di prima istanza, al quale la Legge affidò anche la cognizione degli affari mercantili e di cambio, debba giudicare nella sua qualità di giudice civile ordinario, o di Tribunale mercantile o di cambio.

II. Quando davanti le Magistrature giudiziarie venne allegata la competenza dell'autorità politica, imperocchè il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, presi gli opportuni concerti coll'I. R. Cancelleria Aulica riunita, ha dichiarato che i termini generali della indicata Risoluzione comprendono pure i casi dell'opposta incompetenza politica. Ma devesi però, come nei casi in cui ha interesse l'autorità amministrativa, dalle Prime Istanze, presso le quali suole intervenire un rappresentante politico, e dagli II. RR. Tribunali d'Appello, prima di decidere, comunicare gli atti relativi all'I. R. Governo, perchè faccia intervenire, volendo, un suo rappresentante alla corrispondente deliberazione; ed ove si tratti di competenza per ragione di materia, il giudice deve d'ufficio tenersi presenti i confini della sua giurisdizione, a senso del § 1 del Regolamento del Processo civile, anche quando la parte non allega del tutto o non in tempo l'incompetenza giudiziaria. (*Aulico Decreto* 4 *luglio* 1821 *N.* 1652, *diramato dalle Circolari* 10 *luglio stesso N.* 6587 *dell'Appello in Milano e* 13 *detto mese N.* 8297 *dell'Appello in Venezia*).

Veggansi le disposizioni dei §§ 1 e 48 della *Norma di Giurisdizione*, di cui a pag. 10 e 17 del presente Manuale.

Se la parte invece di opporre la incompetenza di foro ha chiesto una proroga per trattare in merito, si fa luogo ad una tacita prorogazione di foro quando questa sia ammessa dalle Norme giurisdizionali; per cui si dovrà nelle proroghe esprimere la riserva della declinatoria di foro. (Vedi i §§ 47 e 48 della suddetta *Norma di Giurisdizione*).

Ciò per altro non sembra doversi applicare al processo sommario.

Circa la competenza o incompetenza dei Giudizii, *vedi* la Parte Prima del presente Manuale.

L'Appello di Milano con Decreto 7 gennaio 1836, confermato dal Supremo Senato, ha ritenuto che: Quantunque trattasi di una domanda nella via esecutiva spiegata in base di due conformi sentenze, venendo il convenuto citato per le sue occorrenze, ed opponendo l'eccezione d'incompetenza, il giudice deve emettere un isolato Decreto in ordine soltanto alla declinatoria di foro, senza permettersi di giudicare simultaneamente il merito, non ostante che le parti avessero versato sul merito medesimo. Non basta che l'insussistenza della declinatoria sia dimostrata nei motivi: il giudice deve dichiararla nella dispositiva della sentenza, altrimenti questa è nulla.

Nelle cause per turbato possesso, e nella Procedura portata dalla Sovrana Patente 17 giugno 1837 e nel Processo sommario, non si fa luogo a discussione separata sull'incompetenza. (Vedi questi *Processi* nella Parte Terza del presente Manuale).

Una temeraria eccezione d'incompetenza può accagionare ai legali ed alle parti delle multe. (*Circolari* 3 *settembre* 1816 *dell'Appello Lombardo N.* 9694, *e N.* 9290 *dell'Appello Veneto*).

§ 34.

Quando verrà rigettata questa eccezione, ricomincerà a decorrere al reo dal giorno dell'intimata decisione l'intiero primo termine per la presentazione della sua risposta.

Digitized by Google

§ 35.

Se il reo credesse che la petizione contro di lui prodotta fosse già stata decisa con sentenza, potrà restituirla mediante la produzione della medesima sentenza. Sopra questa restituzione dovrà il giudice ordinare una giudiziale comparsa, e se l'attore non desistesse da questa petizione, sentenzierà se abbia luogo la restituzione.

V. Balari Codice Civile Austr. al §. 12.

Res judicata dicitur, quæ finem controversiarum pronunciatione judicis accipit, quod vel condemnatione, vel absolutione contingit. (L. 1 ff., *de re jud.*).

Combina la massima che, *res judicata pro veritate accipitur.* (L. 25 ff., *de statu hom.* L. 207, *de re jud.*).

Per opporre con effetto l'eccezione di cosa giudicata si richiede, che si domandi la *stessa cosa* per lo *stesso titolo*, e che la lite si rinnovi *fra le medesime persone.* (*Idem corpus, eadem causa petendi, eadem conditio personarum.* Paolo).

Si può anche proporre quest'eccezione insieme alle altre a tenore del § 6.

Quest' eccezione può prodursi entro tutto il termine prefisso per la presentazione della Risposta.

Per parità di ragione di legge, e per analogia del caso giusta il disposto dal § 560, in mancanza di precisa letterale disposizione, anche l'eccezione di *lite pendente* dev'essere trattata e decisa a norma di questo paragrafo concernente l' eccezione della cosa giudicata. Così ha giudicato l'Appello Lombardo con suo Decreto 14 settembre 1850, N. 10868, confermato dalla Suprema Istanza. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 11 del 1851).

Non è però pacifica la giurisprudenza sopra un tal punto di quistione, poichè il Tribunale di Prima Istanza con suo Decreto 13 giugno 1850, confermato dall'Appello, ha invece ritenuto che l'eccezione di *lite pendente* non può proporsi con apposito giudizio incidentale al pari di quello d'incompetenza o della cosa giudicata.

Noi per altro, appoggiati alla massima del *non bis in idem*, e dell'economia dei giudizii, ed alla rassomiglianza del caso, ed in armonia al § 6 della Nuova Norma di Giurisdizione (il quale dispone, che negli affari di diritto regolarmente introdotti presso un Giudizio, questo rimane competente fino alla loro ultimazione quand'anche gli interessati fossero passati sotto altra giurisdizione durante la trattazione, per cui, nel caso di *lite pendente* presso altro giudice, qualunque altro giudice si renderebbe incompetente), riteniamo, che sia più conforme allo spirito della Legge ed alle vedute del Legislatore la prima delle riferite decisioni.

Se il reo convenuto nella sua scrittura di Risposta contesta in merito, senza opporre l'eccezione di cosa giudicata, si ritiene che ne perda il diritto, come se in tale contestazione sia implicita la rinuncia alla cosa giudicata. (Carcano, *nell'Appendice al* De Scheidlein).

§ 36.

Presentata la risposta in debito tempo, il giudice la spedirà all'attore per la sua replica, e prefiggerà il termine in cui quest'ultima dovrà presentarsi.

§ 37.

Il termine per la presentazione della replica sarà di giorni quattordici, in qualunque luogo l'attore dimorerà.

Circa i termini, *vedi* § 506 e seguenti.

Ciascuna parte, se crede inutile la presentazione dell'atto che le spetta, può fare istanza per l'inrotulazione degli atti.

Digitized by Google

§ 38.

Quando l'attore non avrà presentata la sua replica nel termine prefinito, si passerà ad istanza dell'una o dell'altra parte all'inrotulazione degli atti, si avranno per vere le circostanze allegate dal reo nella risposta per l'integrazione del fatto ovvero in prova delle sue eccezioni, e si pronunzierà come di ragione sopra gli atti presentati fino a quel giorno.

Vedi § 514 in relazione a questo.

§ 39.

Non sarà permesso all'attore di addurre nella replica nuove circostanze o prove, se non per confutare il fatto e le eccezioni che il reo avrà prodotte nella risposta. Adducendosene tuttavia altre dall'attore, non vi si potrà avere riguardo nella sentenza; eccetto se il reo convenuto avesse nella duplica risposto e contestato senza riserva in ordine a tali novità.

Per il vocabolo *fatto* in questo paragrafo si devono intendere le *circostanze provanti* cumulativamente prese, cioè le stesse *prove*. (Vedi Gennari, *Corso di Procedura*, vol. III, pag. 34).

Alla disposizione di questo paragrafo si fa eccezione pel giuramento decisorio. (Vedi *Annotazioni al* § 9).

§ 40.

Qualora però l'attore fosse in grado di provare con validi argomenti di non aver ommesse nella petizione le novità che vuole introdurre nella replica, a fine di ritardare il proseguimento dell'affare o di oscurarlo, gli si dovranno permettere tali novità nella replica. A tal fine dovrà egli avanti di presentare la replica domandare al giudice con particolare ricorso il permesso di addurre questi nuovi amminicoli, ed il giudice, sentito prima il reo, deciderà per decreto senza permettere alcun raggiro. Se però il ricorso per l'ammissione delle innovazioni venisse presentato contestualmente colla replica, dovrà il giudice ordinare una comparsa, e sentite le parti sul punto se abbia o no luogo la produzione dei nuovi amminicoli, decidere per decreto; sulla replica poi contestualmente presentata dovrà ingiungere l'eseguimento di ciò che verrà a risultare dalla sessione.

Per *validi argomenti* s'intendono quelli che rendono l'allegazione meritevole di fede, e non è quindi necessaria una prova avente i requisiti rigorosi di Legge.

Se l'Istanza per introduzione di novità si presenta insieme colla Replica, debbonsi assumere nel comporre la medesima a dirittura le novità, e ciò perchè non si debba, nel caso che venissero permesse, restituire all'attore la Replica perchè ve le unisca, ciò che porterebbe ritardo.

La parola *raggiro* in questo paragrafo vuol significare la protrazione maliziosa della causa.

L'attitazione sull'Istanza per introduzione di novità non sospende il termine prefisso per la presentazione della scrittura, ma può esser valido motivo a domandare una proroga.

Digitized by Google

§ 41.

La replica si spedirà al reo per la duplica, e si prefiggerà il termine entro il quale questa dovrà essere presentata.

§ 42.

Il termine per la presentazione della duplica sarà di giorni quattordici, senza differenza rispetto al luogo nel quale il reo dimorerà.

§ 43.

Ogni qual volta il reo non avrà presentata la duplica nel termine prefinito, si passarà ad istanza dell'una o dell'altra parte all'inrotulazione degli atti a norma del capitolo XXIII, si avranno per vere le nuove circostanze di fatto addotte dall'attore nella replica a norma di questo Regolamento, e si darà sentenza, come di ragione, sopra gli atti che saranno stati fino allora presentati.

Vedi § 303 e seguenti.

§ 44.

Se l'attore avrà addotto nella replica nuove circostanze o prove, sarà pure in libertà del reo di produrre per la confutazione delle medesime nella duplica nuove circostanze e prove, non però altrimenti. Quando egli ne avesse nulladimeno prodotte altre, non vi si potrà avere alcun riguardo nella sentenza.

Quindi se le nuove prove saranno per testimonii, si potranno produrre i relativi articoli probatoriali.

§ 45.

Qualora però il reo fosse in grado di provare con validi argomenti che i nuovi amminicoli da lui prodotti nella duplica non siano stati taciuti nella risposta per ritardare ovvero oscurare l'affare, si procederà in tutto come si è ordinato di sopra al § 40 per il caso analogo della replica.

§ 46.

Se il reo a norma de' §§ 44 e 45 avesse addotto nella duplica nuove circostanze o prove, si dovrà permettere alle parti una scrittura conclusionale e controconclusionale, fissando il termine di giorni quattordici.

Questo paragrafo forma un'eccezione alla disposizione del § 2.

Se nella Duplica non sono introdotte che novità proibite, dev'essere senz'altro decretata l'inrotulazione degli atti, e a quelle novità non si avrà alcun riguardo nella decisione della causa.

Nel caso però che l'attore approvasse le novità proibite introdotte in Duplica in una sua Istanza per permesso di Conclusionale, sembra potersi far luogo a questa scrittura, poichè ad ognuno è libero di rinunciare a ciò che è stabilito a mero suo favore.

Ciò troverebbe anche un appoggio nel Decreto Aulico 5 gennaio 1850, pubblicato colla Circolare Appellatoria 5 gennaio detto anno, il quale richiama le Prime Istanze alla più esatta e scrupolosa osservanza del *Regolamento giudiziario*, ed ingiunge loro di non accordare la scrittura conclusionale e controconclusionale ad ogni vano pretesto od istanza, ma

Digitized by Google

soltanto dietro maturo esame e persuasione di reale pregiudizio che ne derivasse alle parti nei casi di negativa. Per il che ci pare inapplicabile il disposto dell'Aulico Decreto 4 luglio 1821, il quale richiama alle Prime istanze l'*esatta osservanza del § 46 del Regolamento Giudiziario, e di non permettere alle parti la scrittura conclusionale e controconclusionale se non nel caso espresso tassativamente in quel paragrafo.*

§ 47.

Nelle scritture conclusionali e controconclusionali si potrà trattare solamente di ciò che sarà stato prodotto di nuovo nella duplica, e si dovrà evitare ogni prolissità e la ripetizione delle cose già dedotte negli atti precedenti.

§ 48.

Se il reo convenuto a senso del § 45 avrà ottenuta la facoltà d'introdurre novità nella duplica, potrà l'attore nella conclusionale addurre nuove circostanze e prove, quelle però unicamente che saranno tendenti a snervare le novità prodotte nella duplica. Al contrario non sarà permesso di addurre nella conclusionale nuove circostanze di sorta o prove, allorquando il reo convenuto avrà nella sua duplica regolarmente proceduto a senso del § 44; siccome ancora nella controconclusionale non sarà permesso sotto alcun pretesto di mettere in campo nuove circostanze e prove.

Il giudice però non potrà accordare all'attore la permissione di introdurre nella scrittura conclusionale circostanze di fatto e prove, sebbene egli con validi argomenti dimostrasse di non averle ommesse negli atti precedenti affine di oscurare l'affare e ritardarne il proseguimento, perchè le prescrizioni eccezionali dei §§ 40 e 45 non possono essere estese a casi consimili; ed il reo convenuto, siccome gli è vietato assolutamente di addurre nella controconclusionale nuove circostanze e prove, non potrebbe opporre una piena difesa.

CAPITOLO QUARTO.

Della Denunzia della lite.

§ 49.

Chiunque credesse avere diritto di domandare l'indennizzazione ad un terzo nel caso che rimanesse soccombente in causa, dovrà senza ritardo denunziargli giudizialmente la lite, cioè essendo attore avanti la presentazione del libello, ed il reo avanti che sia trascorsa la metà del primo termine assegnato per la presentazione della risposta. In caso di mancanza non potrà egli più ricercare nè nel merito della causa, nè per le spese processuali alcuna reintegrazione.

Perchè si faccia luogo alla denunzia della lite bisogna che una parte si trovi in tali rapporti con un terzo per cui si possa nel caso di perdita della lite pretendere da lui l'indennizzazione per l'evizione o per altra causa.

Digitized by Google

Non ha luogo invece la denunzia della lite fra correi consorti di lite. (*Aulico Decreto 21 ottobre 1795, N. 130*).

Il § 951 del Codice civile generale ha modificato queste disposizioni del Regolamento, più provvidamente disponendo: che *il possessore che omette di fare la denunzia della lite non perde perciò il diritto di esser tenuto indenne, ma il di lui autore può opporgli tutte le eccezioni non fatte contro il terzo, e può essere liberato dall'obbligo dell'indennizzazione in quanto venga giudicato che in forza di quelle eccezioni, se fossero state opportunamente fatte, si sarebbe in concorso del terzo pronunziata una diversa sentenza.* Questa disposizione relativa al diritto d'indennizzazione per l'evizione, deve, pel principio stabilito dal § 7 dello stesso Codice, estendersi anche agli altri casi consimili.

Non vi essendo Legge che stabilisca il contrario, la denunzia di lite dev'essere prodotta al giudice del denunziato a norma delle regole generali.

È però invalsa la pratica di produrla al giudice della causa principale, il quale si rivolge al giudice personale del denunziato per mezzo di lettera requisitoria per farne eseguire l'intimazione.

Nel processo verbale basta che la parte denunzi la lite nel giorno stesso prefisso per l'attitazione della causa in merito. (Vedi § 21).

Il denunziante d'una lite non può essere ritenuto contumace, qualora il denunciato si presenta ad assumerla; anzi la difesa di quest'ultimo è a riputarsi come fatta dal denunziante medesimo. Ciò si ricava da una sentenza della Pretura di . . . . . 18 agosto 1851, N. 2379, confermata dall'Appello. (*Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 35 del 1852).

§ 50.

Dipende bensì dall'intelligenza tra il denunziante e l'autore interpellato chi di loro abbia da sostenere la lite, o se vogliano entrambi sostenerla d'intelligenza e congiuntamente come consorti in lite; se però eglino intorno a ciò non fossero d'accordo, dovrà sostenerla il denunziante.

Il denunziante, ove sostenga da solo la lite, è tenuto di far uso opportunamente di tutti i documenti ed altri mezzi che per avventura il denunziato gli avesse forniti per vincerla; altrimenti dovrebbe sottostare alle conseguenze dannose che potrebbero derivare da questa mancanza, e a tal effetto potrà nella causa principale dimandare delle proroghe onde avere tali comunicazioni.

Alla regola che in caso di disaccordo la lite devesi sostenere dal denunziante, si fa eccezione nel caso che incombesse tal obbligo invece al denunziato, per qualche patto, o condizione di un legato od eredità aggiudicatagli, e quando egli fosse il *padrone diretto* del fondo, se la lite ha per oggetto il dominio utile, giusta il § 1157 del Codice civile generale.

La causa però di assunzione della lite non ritarda il processo principale, perchè *res inter alios acta alteri nec prodest, nec nocet*, e perchè altrimenti si aprirebbe vasto campo alle maliziose protrazioni dei processi.

§ 51.

Dipende parimente dal rispettivo loro arbitrio in che tempo essi vogliano ultimare la vertenza tra essi pendente in ordine all'assunzione della lite, o l'indennizzazione. In nessun caso però potrà questo ritardare il processo principale.

Se per ultimo l'attore venisse in cognizione di poter pretendere l'indennizzazione dal terzo solamente dagli amminicoli somministrati dal reo convenuto, sembra che egli possa denunziare la lite al terzo prima della produzione della Replica. (*Vedi* Gennari, *Corso di Procedura*, vol. III, pag. 57).

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO.

Della Riconvenzione.

§ 52.

Il reo convenuto che crederà avere diritto di riconvenire l'attore, potrà proporre la riconvenzione innanzi al medesimo giudice presso il quale sarà stato convenuto, ed avrà tale facoltà finchè sarà emanata la sentenza definitiva sulla petizione dell'attore.

Per parità di ragione al disposto del § 33 della Norma di Giurisdizione non si potrà proporre la Riconvenzione quando il processo principale ha cessato d'esser pendente per avere l'attore con giudiziale dichiarazione receduto dalla lite, o per aver esso transatta la lite giudizialmente.

Se la sentenza definitiva emanata sul primo processo viene cassata dal giudice superiore, e viene ingiunto al giudice inferiore di pronunciare una nuova sentenza, rivive il diritto del reo convenuto di proporre la riconvenzione, e dura finchè non sia profferita un'altra sentenza definitiva.

La condizione dell'attore non è mai d'ostacolo alla riconvenzione. Gli stessi militari vi sono sottoposti. (*Patente Sovrana 22 dicembre 1851*).

Come si è detto, è il reo convenuto quegli che può adire un tal foro meramente potestativo e non obbligatorio, e sotto l'espressione *reo convenuto* si deve intendere la *parte stessa*, non chi è citato in Giudizio come tutore o curatore o rappresentante di alcuna persona. In tal caso nè il tutore, nè il curatore, nè il rappresentante potrebbe proporre per riconvenzione una *pretesa propria*, ma solo potrebbe proporre una pretesa dei suoi rappresentati.

Anche l'erede del reo convenuto può proporre la riconvenzione, perchè esso, dopo aver accettata l'eredità a riguardo di essa, rappresenta il defunto; e il defunto e l'erede rispetto al terzo si considerano come una sola persona: e così dicasi del curatore dell'asse ereditario riguardo alle pretese dipendenti dall'ente ereditario.

Se rea convenuta è una Società, allora soltanto potranno i singoli membri di quella Società far uso del foro riconvenzionale per pretese affatto proprie, e non della Ditta, quando l'attore, in mancanza del nome collettivo della Società, avrà nella Petizione nominati quei membri della Società contro cui voleva agire, perchè non v'ha dubbio che ognuno dei nominati è reo convenuto.

La riconvenzione può essere proposta contro l'attore, cioè la parte attrice, o contro i di lei rappresentanti per legge *come tali;* e per le stesse suesposte ragioni anche l'erede dell'attore e il curatore dell'asse ereditario potranno essere riconvenuti per debiti dell'eredità. Se è attrice una Società che agì sotto il suo nome particolare, la riconvenzione può essere proposta soltanto contro di essa, e non contro i singoli suoi membri; e viceversa se l'attore è membro d'una Società, la riconvenzione può essere proposta contro di lui, e non già contro l'intera Società.

Non ha alcun fondamento in legge l'opinione di taluno, che si possa ammettere una riconvenzione di riconvenzione, poichè la disposizione relativa al foro di riconvenzione è legge eccezionale che devesi ristringere nell'applicazione, anzichè estendere ad altri casi. Così l'espressione *reo convenuto* devesi intendere del *primo convenuto*, e non già del *riconvenuto*, per cui non è già per quest'ultimo il privilegio di questo foro. E d'altronde questa legge non fonda una comunione di foro fra reo convenuto ed attore.

Digitized by Google

Circa al foro della riconvenzione, *vedi* la Parte Prima di questo Manuale, pag. 15. § 33 della *Norma di Giurisdizione*, il quale è conforme a questo paragrafo del Regolamento, ma anche più esplicito.

Se i diritti del reo convenuto verso l'attore sono tali che, o tolgono o modificano la pretesa stessa dell'attore, e perciò si possono esercitare in forma d'eccezione, allora si devono addurre nella Risposta.

Per i diritti di altra specie, potrà riconvenire l'attore con separato libello, e non mai nella Risposta. Che se il reo convenuto avrà frammischiata la Riconvenzione alla Risposta, il giudice non dovrà avervi alcun riguardo, a meno che l'attore non abbia replicato senza alcuna riserva. (*Decreto Aulico 27 settembre 1792, N. 54*).

Il diritto di compensazione devesi proporre in via di Risposta, e non di Riconvenzione. Perciocchè siccome a dar luogo alla compensazione si richiede che i crediti sieno *reciproci* e *liquidi* e *dello stesso genere*, ed in tal caso la compensazione opera *da sè sola* il reciproco pagamento (§ 1438 *del Codice civile*); così ne viene la conseguenza che essa dovrà prodursi come eccezione al diritto spiegato dall'avversario, in quantochè per essa il diritto stesso o è di già estinto, od è modificato, come lo sarebbe se si fosse fatto l'effettivo pagamento.

§ 53.

Allora soltanto non può proporsi la riconvenzione avanti lo stesso giudice, quando l'oggetto della petizione solamente, ma non quello della riconvenzione dalle leggi è subordinato alla giurisdizione di questo giudice.

§ 54.

Quando la riconvenzione appartiene allo stesso giudice, essa non può essere mescolata colla risposta, ma deve presentarsi separatamente e corredarsi di tutti i documenti ed amminicoli che alla medesima appartengono, non bastando il riportarsi a quelli che accompagnavano il processo principale, o in esso esistono.

§ 55.

La causa di riconvenzione promossa non ritarda il corso del processo, o la decisione del merito dipendente dalla petizione.

CAPITOLO SESTO.

Della Facoltà e dell'Obbligo di agire e di difendersi in giudizio.

§ 56.

Ognuno, al quale le leggi non hanno limitato la facoltà di amministrare le proprie sostanze, potrà portare o difendere in giudizio le sue ragioni contro chiunque.

Quali poi siano le persone cui la Legge ha limitata o tolta l'amministrazione della propria sostanza, lo indica il Codice civile generale alli §§ 21, 152, 243, 273, 573, e il presente Regolamento ai §§ 83, 86 e 99.

Digitized by Google

Queste persone, cioè i *figli di famiglia*, i *minori tutelati*, i *prodighi*, i *mentecatti*, i *furiosi* od *imbecilli curatelati*, ed i *sacerdoti regolari* devono essere rappresentati in Giudizio dalle persone alla cui cura sono demandati, esclusi alcuni casi accennati dalli §§ 271 e 272 e 211 del Codice civile, in cui si nomina uno speciale curatore.

Però è opinione di valenti giureconsulti, che i minori possano stare in Giudizio nel caso che la lite si riferisca a sostanza di cui essi possono disporre liberamente, non potendo dirsi che rispetto a quelle sostanze la Legge abbia loro tolta o limitata la facoltà di amministrare; e quest'opinione sarebbe in piena armonia col disposto dalle Leggi Romane che concedevano al figlio di famiglia di promuover liti concernenti il peculio castrense = *Actionem persecutionemque rerum castrensium semper filius etiam invito patre habet* =.

Nondimeno i termini del presente paragrafo sono generali, e non sarebbe arrischiata anche l'opinione che, stando ad una rigorosa letterale interpretazione della Legge, i minori non possano in alcun caso stare in Giudizio per le proprie sostanze, poichè se loro non è *tolta del tutto* l'amministrazione di quelle, egli è certo che fu *limitata*.

Anche le Comunità e le persone e i corpi morali contemplati dai §§ 22, 209, 274, 276, 279 del Codice civile stanno in Giudizio per mezzo dei loro *legali rappresentanti*.

La moglie può essere rappresentata in Giudizio dal marito, senza bisogno di una speciale procura.

§ 57.

Le ragioni spettanti a persone le quali o non sieno ammesse dalle leggi all'amministrazione delle loro sostanze, o che ne fossero state rimosse, dovranno sperimentarsi, sia per la petizione, sia per la difesa, da chi si troverà destinato a tale incumbenza dalle leggi; e però non si potrà accettare alcuna scrittura da quello che non abbia la facoltà di portare o difendere in giudizio le sue ragioni, ma la medesima dovrà subito rigettarsi, con che però venga espresso nel decreto il motivo per cui viene rigettata.

Vedi i §§ 22, 189, 205, 209, 233, 243, 244, 245, 251, 272, 274, 276, 279, 282 del Codice civile generale, ed i §§ 101 e 498 del presente Regolamento.

I minori possono da soli acconsentire alla separazione di letto e mensa. (§ 106 *del Codice civile*).

La Risoluzione Sovrana 11 gennaio 1828 ordina la procedura giudiziaria da seguirsi negli affari in cui sono interessati i Comuni. Eccone le disposizioni:

§ 1. *I Comuni non possono stipulare contratti di debito senza l'assenso della regia Delegazione provinciale.*

§ 2. *Le Delegazioni avranno cura che i Comuni non contraggano debiti, fuori del caso d'un'assoluta necessità, e non ne accorderanno l'assenso se non qualora sia preventivamente stabilito il modo della restituzione, e siano assicurati i mezzi onde possano essere in tempo debito puntualmente adempiti gl'impegni assunti.*

§ 3. *Qualunque debito contratto senza questo assenso sarà nullo.*

§ 4. *I Comuni, a' termini dei §§ 25 e 52 della Sovrana Patente 12 aprile 1816, non possono comparire in Giudizio come attori senza permissione della regia Delegazione provinciale.*

§ 5. *La regia Delegazione, sulla ricerca fattale di una tale permissione, deve prima d'ogni altra cosa, tentare un amichevole accomodamento. Questo però può solamente aver luogo sopra diritti ed obbliga-*

Digitized by Google

zioni dubbiose, ed in quanto, dopo maturo esame, se convenga al Comune di fare un accomodamento piuttosto che di esperimentare la via del Giudizio, manifesta apparisca la convenienza di preferire quello a questa. Se nel caso del tentato accomodamento non riesce di effettuarlo, o se il presunto debitore del Comune, malgrado l'invito ricevuto, non comparisce alla trattativa, la Delegazione dovrà autorizzare il Comune a stare in Giudizio. Questa autorizzazione non può essere negata dalla Delegazione se non nel caso che l'azione sia evidentemente destituita di fondamento. Sul rifiuto della Delegazione possono i Comuni reclamare al Governo ed anche al Dicastero Aulico.

§ 6. Chiunque vuol chiamare in Giudizio un Comune, deve prima rivolgersi alla regia Delegazione, onde o prenda le opportune disposizioni pel pagamento del debito, o autorizzi il Comune a stare in Giudizio.

§ 7. In questo caso la Delegazione deve adoperarsi sotto le condizioni stabilite di sopra al § 5, onde condurre le parti ad un accomodamento o sull' oggetto controverso, o almeno sui termini del pagamento, nel che si avrà diligente cura di evitare ogni ritardo. Qualora ciò non riesca, essa autorizzerà il Comune a sostenere la lite. Se dalla presentazione della supplica saranno trascorsi due mesi senza che la Delegazione abbia provveduto, potrà la parte attrice esperimentare le sue azioni con domanda giudiziaria. L'insinuazione alla regia Delegazione produce quanto ai rapporti legali tra le parti l'effetto medesimo d'una domanda giudiziaria.

§ 8. Gli accomodamenti conchiusi presso la regia Delegazione hanno forza di convenzioni giudiziarie. Si estende per ciascuno di essi un esatto protocollo che viene sottoscritto da entrambe le parti, ad ognuna delle quali si rilascia un documento autentico della convenzione stipulata, firmata da due impiegati della Delegazione.

§ 9. Le Domande giudiziarie che fossero prodotte o dal Comune senza l'autorizzazione superiore, o dalla parte che agisce contro di esso senza la prova dell'eseguita insinuazione e prima che sia spirato il termine di due mesi, prescritto al paragrafo precedente, devono essere rigettate ex officio, *e le spese che ne risultano cadono a carico dell'Amministrazione comunale, ovvero della parte che agisce contro il Comune. A tal effetto la Delegazione deve rilasciare alle parti una cedola che dimostri la data dell'eseguita insinuazione.*

§ 10. Le prescrizioni contenute nei precedenti §§ 4 sino al 9 non sono applicabili alle domande in cause di possesso, o alle petizioni di sequestro, arresto o proibizione, nè alle relative azioni giustificatorie, oppure per prenotazioni o disdette. Tutte queste domande e suppliche possono farsi per parte dei Comuni o contro i medesimi, senza prima interpellare l'Autorità politica. I Comuni non abbisognano parimente dell'assenso della regia Delegazione. qualora si tratti di ripetere da'lor debitori resti di censi, rendite o altri pagamenti correnti.

§ 11. I debiti dei Comuni dipendenti da militari esigenze o da altre pubbliche prestazioni, e pei quali si tratta soltanto d'un conguaglio nell'interno del Comune, appartengono sott' ogni rapporto agli attributi dell'Autorità politica.

§ 12. Le azioni contro i Comuni derivanti da qualunque altro titolo di diritto, che devono essere giudicate secondo i principj del diritto privato, spettano al giudice ordinario.

§ 13. Se il creditore verso il Comune non viene soddisfatto nel termine stabilito con sentenza avente effetto legale, o mediante una convenzione che abbia forza di un accomodamento giudiziario, a tenore del § 8, egli può procedere agli atti esecutivi sulla facoltà mobiliare o in beni stabili appartenenti al Comune come tale, secondo le prescrizioni generali della procedura civile. L'esecuzione però non può colpire i fab-

Digitized by Google

bricati ad uso d'ufficio, nè gli altri oggetti destinati ai pubblici stabilimenti, nè le cose delle quali è libero l'uso a ciascheduno, nè i monumenti pubblici, nè il danaro contante esistente nella cassa comunale. I pascoli ed i boschi comunali non possono essere colpiti dall'esecuzione senza l'assenso dell'Autorità politica, e questo assenso viene impartito solo in quanto i pascoli ed i boschi medesimi non siano indispensabili al mantenimento del Comune.

§ 14. Il giudice deve dar parte senza ritardo all'Autorità politica di ogni sequestro accordato sulla facoltà del Comune, ad oggetto che facendo soddisfare il creditore, o conciliando un accomodamento amichevole, vengano possibilmente evitate le ulteriori esecuzioni.

§ 15. Se il Comune non possiede alcun patrimonio sul quale possa aver luogo l'esecuzione, a tenore di quanto sopra, il danaro occorrente ad estinguere il debito dev' essere raccolto nel più breve termine possibile mediante le contribuzioni degl'individui componenti il Comune. La distribuzione di questo carico tra gl' individui medesimi e l' esazione delle restanze delle quote, a ciascheduno imposte, spettano all'Autorità politica.

La Delegazione, sopra ricerca dei creditori, e sentito il Consiglio comunale, deve determinare con qual proporzione ed in quali epoche dev'esser fatto il pagamento per parte dei componenti il Comune. Se il debito da soddisfarsi eccede i limiti della somma, che, secondo i regolamenti generali, può essere convertita ad estinzione dei debiti dei Comuni, la Delegazione deve assoggettare la sua deliberazione all'approvazione del Governo. La decisione viene intimata ad ambe le parti, alle quali è libero di portare i loro gravami alla seconda o alla terza Istanza politica superiore.

§ 16. Se i creditori da soddisfarsi colle proporzionate contribuzioni dei membri del Comune sono parecchi, l'Autorità politica deve determinare la somma annuale da impiegarsi al pagamento cumulativo di tutti i debiti, e quindi da raccogliersi mediante le contribuzioni degli individui del Comune. La proporzionata distribuzione dei danari annualmente raccolti tra i varj creditori, in quanto possa esser soggetto di controversia, sarà devoluta alla procedura ed alla decisione del Potere giudiziario.

Fra gli attributi dell'Ufficio Fiscale evvi quello di sostenere e difendere in Giudizio le pie fondazioni e gli istituti che sono in amministrazione pubblica, ossia erariale. Ma gli stabilimenti di pubblica beneficenza, i pii lasciti di patronato, le provincie, le città, i comuni, le corporazioni ecclesiastiche, le mense, le prebende, i conventi, i monasteri aventi amministrazioni di beni, sono rappresentati in Giudizio dagli amministratori delle sostanze rispettive, sotto rigorosa loro responsabilità, e sotto la debita sorveglianza dell'Autorità competente; nè viene assunta dall' Ufficio Fiscale la giudiziale rappresentanza degli anzidetti corpi morali, fuorchè nel caso che trattisi di difenderli contro l'amministrazione, o contro il patrono, o contro l'investito dal quale dipendono. (*Circolari* 17 *dicembre* 1825, e 30 *marzo* 1827).

Non si possono spiegare domande pel conseguimento di donazioni, legati e lasciti a favore degli spedali, dei poveri e degli stabilimenti pubblici se prima non sono sottoposte col mezzo delle Delegazioni all'approvazione del Governo. (*Circolare Governativa* 23 *febbraio* 1816).

Le Circolari Governative 29 agosto 1816 e 13 marzo 1818 abilitano le Congregazioni provinciali ad autorizzare le comuni e le congregazioni di carità a stare in Giudizio, in pendenza della quale autorizzazione possono le stesse procedere giudizialmente per gli atti assicurativi e per quegli atti tutti che non ammettono ritardo.

La Circolare Governativa 17 maggio 1819 conferisce alle Delegazioni

Digitized by Google

provinciali la facoltà d'autorizzare gli istituti di pubblica beneficenza a stare in Giudizio.

La Circolare d'Appello 24 aprile 1821, portante la Risoluzione Sovrana 22 dicembre 1820, stabilisce le norme relative al dubbio insorto sull'intervento degli Ufficii fiscali a patrocinare le pie fondazioni.

La Circolare Governativa 3 gennaio 1822 dichiara, che senza l'autorizzazione della Delegazione non si accoglie la domanda di cancellazione o riduzione di una iscrizione ipotecaria a favore dei luoghi pii e degli stabilimenti di culto.

Quando il Fisco dovesse per Legge patrocinare ad un tempo la parte attrice e la parte rea convenuta, bisognerà che il Governo destini ad una di queste parti *ex officio* un diverso patrocinatore. (*Aulico Decreto* 30 *settembre* 1789).

In conformità della Circolare Governativa 17 dicembre 1835, il Tribunale di Bergamo giudicò che gli amministratori, benchè privati, d'un lascito di pubblica beneficenza non possono stare in Giudizio senza essere autorizzati dalla tutoria autorità.

§ 58.

Se però una tale scrittura si fosse già accettata, e l'incapacità si scoprisse durante il corso del processo, ciò che si sarà operato sino allora verrà dichiarato nullo, e, sospesa tosto la procedura, s'incammminerà l'affare nel prescritto suo ordine.

La nullità d'un Giudizio dev'essere rilevata anche *ex officio*, giusta il § 336.

La sentenza della Pretura d'Abbiategrasso 12 settembre 1835, confermata dall'Appello, ha deciso che quantunque una Petizione intimata ad un minore sia nulla, tuttavia, essendo citati in concorso dello stesso altri individui capaci a stare in Giudizio, il giudice è autorizzato a pronunciare sulla stessa, per quanto risguarda a dette persone capaci a stare in Giudizio.

§ 59.

Se finalmente fosse già emanato un giudicato, avrà il legittimo rappresentante di quello che non è abilitato a rappresentare sè stesso, sin tanto che continua la di lui incapacità, la facoltà di chiedere l'introduzione di una nuova regolare procedura; anche alla parte contraria però restano illese tutte le ragioni ed eccezioni in contrario che le competono.

Se la sentenza è favorevole all'incapace, questa deve sortire il suo effetto, perchè la Legge è in favore e non a disfavore di queste persone. Così fu anche deciso dalla sentenza d'Appello Veneto 14 giugno 1816.

La Circolare Governativa 10 dicembre 1819 stabilisce, che l'Ufficio fiscale dovrà sempre sentirsi avanti la prolazione della sentenza nelle cause involventi quistioni di diritto feudale.

Colla Notificazione 22 novembre 1848 venne richiamata in vigore la disposizione dei Decreti 25 marzo detto anno del Governo provvisorio di Venezia, e 2 aprile detto del Governo provvisorio Lombardo, e si dichiara quindi cessato l'intervento dei rappresentanti politici e camerali nelle deliberazioni dei Tribunali. (Vedasi a questo proposito la *Nuova Legge Organica*).

Digitized by Google

§ 60.

Niuno avrà diritto di obbligare l'avversario a portare la sua ragione in giudizio, eccettuati i casi contemplati nel presente Regolamento.

I casi contemplati dal presente Regolamento, nei quali si può costringere alcuno a produrre in Giudizio le sue ragioni, sono i seguenti:

1. Allorchè si soffre una diffamazione (§ 61 e seg.).
2. Allorchè si vuole intraprendere la costruzione d'una fabbrica (§ 68 e seg.).
3. Allorchè i conti che furono resi non vengono nè approvati, nè prodotti in Giudizio i rilievi (§ 156 e seg.).
4. Quando si apre il Concorso dei creditori sulla sostanza di un fallito (§ 70 e seg.), o sopra la sostanza lasciata da un defunto (§ 74).
5. Quando si voglia purgare dalle ipoteche un fondo acquistato nella via esecutiva. (*Risoluzione Sovrana* 31 *luglio* 1820).

CAPITOLO SETTIMO.

Del Processo provocatorio per diffamazione.

§ 61.

Se alcuno si sarà vantato verbalmente od in iscritto che gli competa qualche azione contro un terzo, sarà in libertà di quest'ultimo di convenire il diffamatore avanti il giudice competente d'esso provocante, e di chiedere che gli venga ingiunto di produrre la pretesa ragione in giudizio, e in difetto gli sia imposto perpetuo silenzio sulla medesima.

Era reclamata questa disposizione dalla necessità di rassicurare i cittadini dalla millanteria d'insussistenti diritti, e di tutelare così il credito di ciascuno.

Perchè tuttavia la diffamazione dia il diritto d'introdurre questo processo è necessario che il vanto versi sopra un diritto *privato, determinato,* e che il vantatore *non sia nel possesso* del diritto che vanta, perchè a favore del possessore sta la presunzione legale di un titolo valido, e perciò, giusta le disposizioni del § 323 del Codice civile generale, non può essere provocato a produrlo. È necessario perciò che il vanto abbia avuto luogo o in parole o in scritti, e alla presenza di alcuno, poichè se desso non fosse a cognizione che del diffamato non porterebbe le tristi conseguenze a cui la Legge vuol rimediare, e perciò sarebbe oziosa la Legge stessa. (Vedi il § 62).

La domanda provocatoria deve prodursi con *regolare* Petizione, e *deve spiegarsi giusta le norme stabilite dal Regolamento del Processo civile avanti il giudice competente per la causa principale che forma l'oggetto della provocazione.* (Vedansi i §§ 31 e 32 della *Norma di Giurisdizione civile*). Per determinare poi il Foro della causa principale, si dovrà por mente alle norme generali di giurisdizione.

Quando si fosse prodotta una domanda provocatoria ad un Tribunale, e fosse anche stata riconosciuta regolare e sussistente, pare che ciò non tolga nè limiti al provocato il diritto di declinare da quel foro, e proce-

Digitized by Google

dere invece per l'esercizio delle proprie azioni avanti quel Giudizio diverso che sarebbe però competente per quelle azioni. In tal senso venne deciso dal Tribunale civile di Milano con Decreto 15 maggio 1827.

L'Azione per diffamazione deve avere per soggetto una espressa e pubblica professione di un diritto, sia scritta sia verbale, la quale abbia pure l'impronta della spontaneità e non quella di una provocata difesa. Conseguentemente chi per respingere la domanda di pagamento di un preteso credito, fatta per lettera, risponde in modo simile al pretendente di aver diritto a contrapporre un proprio credito, non può essere con ragione provocato in Giudizio per diffamazione. (Vedi il *Giornale di Giurisprudenza Pratica.* Venezia, Anno IV, pag. 173).

Chi nella sede d'onoraria giurisdizione attinge la pretesa a conseguire da un erede la prestazione di un legato che asserisce competergli, non è un diffamatore; massime se la vantata pretensione è appoggiata a ragioni: perciò non potrà andar soggetto al processo provocatorio per parte di altri che avrebbero diritto allo stesso legato. Tale è il tenore della Decisione dell'Appello Lombardo 15 maggio 1852, N. 6092. riformativa d'una sentenza di Prima Istanza. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 66 del 1852).

§ 62.

I fatti coi quali si esercita un qualunque siasi possesso non si devono riguardare come una diffamazione qualificata pel processo di provocazione; ma chi per un tal fatto crede d'essere leso, deve provare il suo diritto nelle vie regolari.

Il Tribunale di Prima Istanza in Milano con sentenza 7 settembre 1828, confermata dal Supremo Senato, ha deciso che = l'iscrizione all'Ufficio delle Ipoteche si dovesse riguardare come una diffamazione in iscritto che autorizzasse il processo provocatorio.

L'Appello di Milano con sentenza 21 settembre 1830, confermata dal Senato, decise che l'insinuazione che un patrono fa alla Delegazione provinciale del diritto di juspatronato, in seguito agli Editti che ella stessa pubblica, siccome atto coattivo, non devesi considerare quale *un vanto* che autorizzi gli altri compatroni al processo provocatorio.

La chiamata in conciliazione può costituire un vanto qualificato per questo processo.

§ 63.

Sarà dovere del provocante di esporre con precisione l'oggetto della contesa e la ragione vantata dal provocato, come pure di produrre nelle debite forme le prove giuridiche, colle quali esso intenderà dimostrare la seguita diffamazione nel caso che dal provocato venisse negata.

§ 64.

Sopra tale provocazione il giudice ingiungerà al provocato di rispondere sulla diffamazione imputatagli, ovvero di presentare, occorrendo, la sua petizione, oppure d'attendere che gli venga imposto perpetuo silenzio nella stessa causa.

Il perpetuo silenzio viene imposto con formale sentenza.

§ 65.

Al provocato si assegneranno tanto nel processo verbale come nel processo scritto i medesimi termini che sono accordati ad un reo convenuto per la presentazione della risposta in iscritto.

Digitized by Google

§ 66.

Se il provocato apporterà in debito tempo o la risposta sulla imputatagli diffamazione, ovvero la sua petizione, si procederà nel primo caso come si deve procedere sopra ogni altra risposta, e nel secondo come si farebbe per ogni altra petizione giudiziale; nel primo caso poi, dopo che saranno compiti gli atti, si avrà da decidere il punto se abbia luogo la provocazione; conseguentemente quando la sentenza è affermativa, si dovrà in essa assegnare nuovamente al provocato il termine per la produzione della sua petizione, che avrà da decorrere dal tempo in cui essa sarà passata in giudicato.

§ 67.

All'incontro, se il provocato sarà in difetto dell'una e dell'altra, dovrà il provocante come in ogni altro processo domandare l'inrotulazione degli atti, ed il giudice imporre con sentenza al provocato perpetuo silenzio, esprimendo a tal uopo chiaramente l'oggetto che ne sarà la causa.

CAPITOLO OTTAVO.

Della Provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi.

§ 68.

Chiunque vorrà costruire una fabbrica, dovrà preventivamente presentare il disegno esatto e chiaro dell'opera alla podestà politica del luogo in cui vuole costruirla, la quale dovrà rivederla attentamente non solo per le viste politiche che vi appartengono, confermarla e secondo le circostanze mutarla, ma inoltre prima di dare l'adesione alla costruzione, sentire i vicini ed i confinanti, e se tra di loro nascono delle differenze, tentare di comporle in via amichevole; del resto poi, se la via amichevole non giungesse a disimpegnarle, rimettere le parti all'ordinaria via di giustizia.

Per *fabbrica* qui s'intende qualunque edificio di qualche importanza, come sarebbero non sole le case, ma ben anche i mulini, gli argini, i canali, le mura, ecc., la cui erezione in alcuni casi può recar danno ai diritti privati, o compromettere la pubblica sicurezza, sia coll'avvicinare il pericolo d'incendio o d'innondazione, sia coll'impedire il libero corso dell'aria, ovveramente recar disdoro al pubblico ornato.

Perciò a prevenir liti private, e a tutelare il pubblico interesse, savia è la disposizione del presente paragrafo.

La Podestà politica nelle città è il Municipio, presso cui esiste talora un'apposita Commissione d'ornato.

Ogni qualvolta si vuol far costruire una fabbrica, per la quale abbisogna una licenza, si deve presentare alla Commissione d'ornato presso il Municipio, ove s'intende di fabbricare, il disegno in duplo della fabbrica, un esemplare del quale rimane presso l'Autorità competente, onde potersi accertare che la fabbrica sia intrapresa e terminata a norma del disegno; l'altro esemplare poi è restituito. (*Ordine Governativo 22 febbraio* 1806).

Digitized by Google

Per *vicini* e *confinanti* devono intendersi poi i possessori delle cose immobili vicine e confinanti al fondo su cui la fabbrica dev'essere costruita, ed i possessori d'un diritto reale sugli stessi fondi. Ciò è desunto dal § 340 del *Codice civile*.

Contro la Decisione dell'Autorità politica che interdicesse per motivi d'ordine pubblico la fabbrica, si può ricorrere alla superiore Istanza politica.

Se per opera della Podestà politica riesce il componimento amichevole, di cui in questo paragrafo, l'accordo delle parti si riporta nel protocollo della sessione: e se in virtù di tale accordo il disegno deve soggiacere a modificazioni, queste pure chiaramente si debbono esprimere nel Decreto che accorda la costruzione della fabbrica; e in questo caso l'imprenditore dell'opera può procedere alla costruzione di essa senza che alcuno possa fare ulteriormente opposizione.

§ 69.

In caso che il componimento amichevole non si potesse ottenere, quegli che vuol fabbricare sarà autorizzato a convenire avanti al giudice, al quale è sottoposto il fondo su cui vuol fabbricare, coloro contro l'opposizione de' quali egli si vuole garantire, e di domandare, contro la presentazione del disegno dell'opera in duplo, che venga ad essi ingiunto di produrre le ragioni che avessero in contrario, o di attendersi che venga su di ciò ingiunto perpetuo silenzio, ed il provocante posto nella libertà di eseguire l'opera secondo il disegno presentato. Un esemplare del disegno dovrà conservarsi nell'archivio della curia, e l'altro dovrà consegnarsi ad uno de' provocati, perchè venga comunicato dall'uno all'altro. Pel rimanente si procederà come nel processo provocatorio per diffamazione.

La facoltà concessa da questo paragrafo all'intraprenditore della fabbrica ha per iscopo di sottrarlo alle molestie che gli potrebbero sopraggiungere con grave suo danno nel compir l'opera, in conseguenza anche del disposto dal § 340 del Codice civile, pel quale al possessore minacciato di pregiudizio da una nuova costruzione intrapresa senza premettere le pratiche prescritte da questo Regolamento, è dato il diritto di domandare il divieto di simile innovazione dal giudice, il quale deve decidere il caso colla massima sollecitudine.

È però in potere dell'intraprenditore, quando voglia sottostare alle conseguenze, che alle volte potrebbero esser moleste, dell'ommesso processo provocatorio, il far uso o no della facoltà attribuitagli da questo paragrafo. Se in fatti manifestamente infondate fossero le pretese elevate dai vicini e confinanti, perchè dovrebbe il costruttore di fabbrica di poca entità avvolgersi nelle spese d'un processo?

Come è facile vedere, per istituire codesto speciale processo provocatorio, non occorre qui *un vanto*, ma basta che non si sia potuto ottenere il componimento amichevole.

Digitized by Google

CAPITOLO NONO.

Del Processo edittale, ossia del Concorso dei creditori.

§ 70.

Il concorso de' creditori si dovrà aprire dal giudice al quale l'oberato sarà sottoposto in riguardo alla sua qualità personale.

Circa al foro del concorso, vedasi la *Nuova Norma di Giurisdizione civile*. § 69 e seguenti, nella Parte Prima, pag. 20 del presente Manuale.

Pel § 70 di essa Norma si dichiarano competenti per la procedura concorsuale i Tribunali di Commercio riguardo a commercianti, fabbricatori, come pure a società di guadagno ed associazioni di azionisti a quelli parificati, a deroga di quanto disponeva la Circolare Appellatoria 6 agosto 1818, N. 10225.

§ 71.

Quando però si apre il concorso contro un oberato, il quale possiede anche in altre provincie de' beni immobili, si dovrà in ciascuna provincia, per riguardo al patrimonio in beni mobili ed immobili ivi esistente, aprire il concorso avanti al giudice di quel luogo al quale l'oberato sarebbe soggetto in ordine alla sua qualità personale se egli dimorasse in quella provincia.

Questo paragrafo è in parte derogato dalla citata *Norma di Giurisdizione*.

Quand'anche l'oberato cambiasse domicilio, l'Istanza concorsuale che ha aperto il Concorso con Editto deve continuarlo e definirlo. (*Aulico Decreto 21 luglio 1818*).

§ 72.

Le azioni attive dell'oberato, siano esse sopra fondi pubblici o presso persone private, ed appresso di queste con ipoteca o senza, appartengono in ogni caso, conseguentemente anche allora che venisse pubblicato il concorso in più province, alla cognizione di quel giudice il quale come giudice personale dell'oberato ha aperto il concorso.

Le azioni attive però contro i debitori dell'oberato non si possono esercitare giudizialmente contro di essi, se non seguendo le norme giurisdizionali da noi esposte nella Parte Prima del presente Manuale. Tale è anche la massima adottata da più conformi giudicati.

Un agente di Borsa, in caso di fallimento, deve ritenersi decaduto dall'esercizio de'suoi incombenti, ed il di lui licenziamento deve disporsi dal Governo medesimo, da cui ha proceduto la nomina. Il deposito poi di cauzione diventa una proprietà della Massa concorsuale, in quanto non venga esaurito dai titoli speciali pei quali fu la cauzione medesima prestata. (*Decreto Vicereale 15 novembre 1834, pubblicato colla Circolare Governativa 9 dicembre susseguente*).

Digitized by Google

§ 73.

L'aprimento del concorso ha il suo effetto riguardo a tutto il patrimonio esistente in quella provincia medesima sia in beni mobili, sia in immobili, e se l'oberato non ha beni immobili in altre province, si unirà in questo concorso anche tutto senza eccezione il patrimonio che in effetti mobili esistesse in altre province.

Pel § 69 della Norma di Giurisdizione il Concorso aperto in queste provincie si estende sempre a tutta la sostanza mobile ed alla immobile situata nel Regno Lombardo-Veneto, e può venir delegato un Giudizio diverso dal Giudizio personale dell'oberato. (Vedi quel paragrafo ed anche il § 70).

L'Aulico Decreto 13 ottobre 1815 dichiara, che un credito che un oberato straniero ha da riscuotere nell'Impero Austriaco, ancorchè colpito da sequestro, debba assegnarsi all'Istanza di Concorso estera, previa promessa d'osservanza della reciprocità in casi analoghi.

Riguardo ai Concorsi aperti negli Stati Prussiani, vedasi la *Notificazione* 16 *maggio* 1845 negli *Atti Ufficiali*.

§ 74.

Il concorso dovrà aprirsi senza dilazione nei seguenti casi: 1.° se qualcheduno dichiarerà giudizialmente la propria incapacità di pagare i suoi debiti, conseguentemente anche quando contro un arrestato per debiti si manifestano altri nuovi atti esecutivi; 2.° se un debitore notoriamente oberato si dà alla fuga, ovvero si tiene nascosto, senza che di ciò apparisca palesemente un'altra causa, fuorchè quella dei debiti; 3.° se in morte di qualcheduno, quello che si sarà dichiarato erede col beneficio dell'inventario, oppure in mancanza di erede il curatore dell'eredità domanderà l'eccitamento del concorso sopra la sostanza lasciata dal defunto.

Anche se alcuno domanda i beneficii della cessione dei beni, si dovrà aprire tosto il Concorso sulle sue sostanze. (Vedi § 475).

La voce pubblica dell'insolvenza d'alcuno non sarebbe motivo sufficiente per l'aprimento del Concorso, mentre sono in questo paragrafo tassativamente enumerati i casi in cui si fa luogo ad esso.

L'arresto *per debiti* dev'essere l'arresto *esecutivo*, locchè si desume dalle parole che seguono, *altri nuovi atti esecutivi*. Dunque le cautele provvisionali contro la persona dell'oberato e la sua sostanza non possono dar motivo all'apertura del Concorso.

Di regola l'erede che accettò *puramente* l'eredità non può domandare l'aprimento del Concorso sulla sola sostanza del defunto, per le conseguenze del § 801 del Codice civile; ma a questa regola si fa eccezione nel caso che i creditori del defunto avessero ottenuto la separazione dell'eredità dalla sostanza dell'erede. In tal caso l'erede che fece l'accettazione pura non è verso di loro più obbligato colla propria sostanza; e se la sostanza del defunto non basta a soddisfare i creditori di esso, può chiedere l'appertura del Concorso sulla stessa. (Vedi § 812 del *Codice civile*).

La Circolare d'Appello 4 giugno 1846, portante la Risoluzione Sovrana 13 febbraio detto anno, dichiara che a norma delle Leggi vigenti, l'erede beneficiario, dopo l'aggiudicazione dell'eredità, non ha più diritto di domandare l'aprimento del Concorso sulla medesima.

Vedi i §§ 813, 814 e 815 del *Codice civile* per la ventilazione dell'eredità.

Digitized by Google

§ 75.

Se l'aprimento del concorso venisse domandato da uno o più creditori, senza che fosse manifesto che la domanda sia mal fondata e diretta soltanto a vessare il debitore, si dovrà per la disamina del caso assegnare una giornata al più breve tempo che sarà possibile, ed aggiungere al debitore l'obbligo ond'esso o renda coperti i suoi creditori che avranno domandato il concorso, ovvero formi il suo stato attivo e passivo, e lo presenti nella sessione giudiziale.

Se il debitore nella comparsa paga i creditori istanti, o dà loro valida legale cauzione, o prova nel suo stato *attivo* e *passivo* di possedere sostanze sufficienti a soddisfare i suoi creditori tutti, è certo che non si può far luogo all'aprimento del Concorso. In caso di controversia sulla legalità della cauzione, o sulla solvibilità del creditore, il giudice, assunte a protocollo le ragioni delle parti, dovrà decidere sull'apertura del Concorso con un Decreto. (*Aulico Decreto del Senato 2 gennaio* 1829).

Contro questo Decreto ha luogo il ricorso al Superiore Tribunale, il quale per altro, a norma delle regole generali, non sospende l'esecuzione. Devono quindi i Tribunali di Prima Istanza andar molto cauti nelle dichiarazioni d'apertura di Concorso, per le tristi conseguenze che ne avverrebbero se fossero riformati i loro Decreti in tali circostanze.

§ 76.

Quando il debitore non coprirà debitamente il suo creditore che avrà domandato il concorso, ovvero non comparirà nel giorno assegnato, o non vi presenterà il suo stato attivo e passivo, o finalmente non farà constare della sua capacità di soddisfare tutt' i suoi creditori, si dovrà aprire il concorso senza ulteriore ritardo.

Vedi il § 91.

§ 77.

Quando si apre un concorso in una provincia, si dovrà aprirlo anche in tutte le altre, dove l'oberato possiede beni immobili; e perciò si dovrà tantosto farne colà dal giudice del primo concorso la partecipazione.

Il § 70 della Norma di Giurisdizione prescrive che se un fallito, sulla cui sostanza venne aperto il Concorso fuori del Regno Lombardo-Veneto, possiede beni immobili in questo Regno, vi si dovrà aprire un Concorso speciale per tali beni; e che se questi beni immobili sono situati sotto diversi Giudizii, ha luogo il diritto di prevenzione, vale a dire è competente quello che ha aperto pel primo il Concorso.

§ 78.

L'aprimento del concorso si fa mediante la pubblicazione dell'editto che si spedisce per la convocazione dei creditori; perciò il concorso si avrà per aperto, in riguardo agli effetti legali che ne derivano, dall'ora della pubblicazione del mentovato editto; per la qual cosa dovranno i giudici del concorso disporre colla massima sollecitudine la pubblicazione dell'editto, e notare esattamente l'ora precisa in cui ne sarà seguita la pubblicazione.

Il Concorso si avrà per aperto dal *principio del giorno della pubblicazione dell'Editto*, senza riguardo all'ora della pubblicazione del-

Digitized by Google

l'Editto medesimo. (*Circolare Appellatoria* 25 *giugno* 1846, portante la *Sovrana Risoluzione* 9 *maggio detto anno*, che ha in parte derogato al presente paragrafo).

Le Autorità giudiziarie sono incaricate di comunicare in alcuni casi alle Camere di Commercio e d'Industria il risultato di atti di concorso e di procedura penale contro commercianti o industriali. (*Ordinanza Ministeriale, pubblicata il* 15 *settembre* 1852).

Tanto nel caso di aprimento di Concorso, quanto in quello di giudizii per purgazioni d'ipoteche, si deve sempre rimettere contemporaneamente alla relativa pubblicazione un esemplare dei rispettivi editti di citazione agli ufficii erariali ed al fondo di religione. (*Circolare Appellatoria* 8 *gennajo* 1822, *N.* 185).

§ 79.

Il giudice deve ancora contemporaneamente all'aprimento del concorso mediante la pubblicazione dell'editto diffidare tutti quelli che hanno qualche pretensione contro l'oberato, ed intimare loro d'insinuare sino ad un certo determinato giorno le loro ragioni, qualunque ne sia il fondamento, sotto la comminatoria ch'eglino in caso diverso verranno esclusi dalla sostanza soggetta attualmente al concorso, o che verrà in seguito ad aggiungersi, in quanto la medesima si troverà esaurita dai creditori che saranno comparsi, non ostante che loro competesse sopra un effetto esistente nella massa il diritto sia di dominio, sia di pegno, o avessero il diritto di compensazione, per modo che in quest'ultimo caso saranno tenuti a pagare il debito loro rispettivo verso la massa.

L'Editto deve contenere, oltre a quanto è disposto in questo paragrafo e nei successivi 80 e 81, giusta la modula contenuta nelle Istruzioni per le Preture (alla quale anche i Tribunali si devono attenere pel Decreto Aulico del Senato 18 giugno 1825), anche l'*indicazione del Giudizio* che denota l'apertura del Concorso; il nome, cognome, condizione e domicilio dell'oberato; la provincia in cui il Concorso si apre; il nome e cognome del curatore alle liti. Si aggiunge anche solitamente il nome e cognome dell'amministratore interinale della Massa.

Tutti i creditori sono tenuti all'insinuazione dei loro crediti, quand'anche avessero già ottenuta una sentenza, e vantassero anche diritti di compensazione o di pegno.

Si fanno però le seguenti eccezioni:

1. Pei negozianti. (Vedi § 111).

2. Per quelli che avessero in pegno una cambiale accettata. (Vedi § 112).

3. Per la Banca nazionale Austriaca, in quanto che questa *ha un assoluto diritto di precedenza ad essere soddisfatta per le proprie pretese sui fondi ed effetti di cui è in possesso: essa ha diritto di pagarsi su queste sostanze, senza intervento di alcuna Autorità giudiziaria.* Pei crediti per altro di cui non fosse coperta coi fondi in suo possesso, dovrebbe anch'essa fare le debite insinuazioni. (*Sovrana Patente* 7 *luglio* 1841).

4. Per gli esattori. (Vedi alla Parte Terza *Procedura privilegiata fiscale*).

L'ommessa insinuazione porta la conseguenza che non si possa più pretendere il pagamento sulle sostanze del Concorso, ma non rende perento il credito stesso in confronto dell'oberato.

Sul modo di procurare agli Editori delle Gazzette nel Regno Lombardo-Veneto il pagamento delle competenze ad essi spettanti per le in-

Digitized by Google

serzioni degli editti giudiziarii, ecco quanto dispone l'Aulico Decreto 20 dicembre 1842:

1. *Pervenuta che sarà alla prima Istanza la Gazzetta contenente l'editto da pubblicarsi unitamente alla specifica delle competenze dovute per la inserzione, è dovere della prima Istanza di diffidare la parte, a di cui carico sta l'inserzione suddetta, di effettuarne il pagamento entro 14 giorni.*

2. *In difetto di tale giustificazione la prima Istanza procederà di ufficio al pignoramento di effetti mobili, ed occorrendo, all'asta, ommessa una previa stima, a carico della parte o del di lei procuratore, il quale onde garantirsene può dalla parte chiedere un previo congruo deposito.*

3. *Intorno al modo di eseguire il pignoramento e l'asta, si dichiarano applicabili le prescrizioni portate dall'Aulico Decreto 5 aprile 1842 N. 735 relative alla esazione delle competenze dovute ai cursori.*

A maggior dilucidazione del § 55 degli statuti della Banca nazionale Austriaca sanciti colla Patente 1 luglio 1841, la Sovrana Risoluzione 13 luglio 1844 ha dichiarato:

1. *Che il diritto di prelazione per conseguire le proprie pretese concesso alla Banca nazionale dal § 55, compete alla medesima non solo sugli effetti e danari che dal debitore le fossero consegnati a garanzia del di lei credito, ma eziandio su tutta la sostanza mobile del debitore, in cui possesso la medesima si trovasse per qualunque titolo della propria gestione.*

2. *Che il suddetto di lei diritto di prelazione sugli effetti e denari che a' termini del disposto dal regolamento della Banca medesima, avesse ella ricevuto come un patrimonio del debitore, non può essere scemato nè da pretesa di proprietà, nè da altro diritto in precedenza acquistato da terze persone, a meno che tali titoli non fossero chiaramente manifestati all'atto della consegna fattasi alla Banca nazionale.* (Notificazione 14 novembre 1844, N. 43534).

Un creditore che abbia ommesso d'insinuare alcuno de' suoi crediti verso la sostanza dell'oberato, e prestata adesione alla chiusura del Concorso per i crediti già da lui insinuati, non può ripetere il pagamento del non insinuato credito sotto pretesto dell'azione ipotecaria vantata sopra qualche stabile appartenente al Concorso stesso, e molto meno dal terzo possessore che abbia acquistato in seguito alla chiusura del Concorso ed alla giudiziaria cessione d'ogni azione fatta dai creditori a chi ha aderito ad un patto pregiudiziale. La mancanza poi dell'approvazione superiore all'adesione prestata da un Luogo Pio sotto la tutela del Governo alla chiusa di un Concorso, non dà luogo al repristino dal concorso stesso. (*Conformi decisioni di prima e di terza Istanza riportate dal* Castelli *nel secondo supplimento alla seconda edizione delle Disposizioni del Regolamento generale del Processo civile*). Nel *Giornale di Giurisprudenza Austriaca* compilato dall'avvocato Leone Fortis può vedersi al volume II, pag. 143, il Trattato *sulla Compensazione in caso di aperto Concorso*, del sig. Carlo Stachlin, sindaco del Distretto di Obdach in Istria.

Per conservare in confronto d'una Massa concorsuale e dei suoi aventi causa il diritto enfiteutico, spettante sopra beni caduti nel Concorso, non è necessaria l'insinuazione del diritto stesso. Ciò si ricaverebbe da una sentenza della Pretura di . . . , confermata dall'Appellatoria Decisione 30 settembre 1852, N. 11872. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia, fascicoli 23 e 24 dell'anno 1852).

Digitized by Google

§ 80.

Il giorno sino al quale i creditori dovranno produrre le loro pretese si prefiggerà dal giudice in vista delle circostanze; mai però ad un termine maggiore di sei mesi, nè ad uno minore di giorni trenta, comprese sempre le ferie.

Il Castelli opina che il termine per le insinuazioni delle azioni, ragioni e diritti verso un Concorso aperto può essere prorogato dal giudice sopra istanza di parte, purchè la domanda sia presentata prima della scadenza del termine stabilito nell'Editto.

§ 81.

Nell'editto col quale si aprirà il concorso, si dovranno ad un tempo per un giorno determinato (il quale però dovrà sempre fissarsi al di là del termine stabilito per le insinuazioni) convocare tutt'i creditori per trattare tra di loro dell'elezione di un amministratore, e della delegazione dei creditori.

Il termine all'insinuazione è obbligatorio anche pei creditori che hanno uno speciale diritto d'*essere notificati* dell'aprimento del Concorso. (Vedi § 100).

§ 82.

L'editto si affiggerà e pubblicherà come sarà di stile in ciascun luogo.

Presso i Tribunali civili di Prima Istanza l'Editto dev'essere affisso in tre differenti luoghi a tal uopo stabilmente destinati dallo stesso Tribunale (§ 87, Parte Prima dell'*Istruzione* 9 *settembre* 1785), e presso le Preture nella cancelleria della stessa Pretura, ed un esemplare nel luogo solito degli affissi al pubblico, ed anche nel Comune di domicilio dell'oberato. (§ 71 delle *Istruzioni per le Preture*).

Come si desume dai §§ 71 e 72 delle Istruzioni per le Preture, la pubblicazione dell'Editto si reputa compita colla semplice *affissione*, ma i Tribunali di Prima Istanza devono curare inoltre che esso editto sia inserito per ben *tre volte* nei pubblici fogli.

Allorquando in una città delegatizia esce in luce un pubblico foglio destinato alla diffusione dei Decreti giudiziali, le Autorità giudiziarie residenti nella provincia deggiono valersi di questo foglio medesimo per la pubblicazione dei loro atti, salvo alle stesse di ordinarne la inserzione anche in altri pubblici fogli, e specialmente in quello che esce in luce nella città di residenza del Governo, a seconda dei casi e dell'importanza o necessità di una maggiore diffusione. (*Circolare Appellatoria* 18 *aprile* 1835).

Sono tenute le Masse concorsuali al pagamento delle competenze di regola per l'inserzione nella Gazzetta dei relativi Editti. (*Circolare* 12 *dicembre* 1839).

§ 83.

Dal momento che il concorso sarà aperto, non potrà alcun creditore ottenere validamente sopra la sostanza dell'oberato nè notifica, nè ipoteca, o qualunque siasi altro mezzo di assicurazione, nè si potrà ulteriormente, nè validamente procedere contro il debitore da alcun tribunale o giudizio; anzi tutte le cause pendenti in prima istanza, sulle quali al tempo dell'aperto concorso non sarà stato ancora chiuso il processo, si dovranno rimettere al giudice avanti il

Digitized by Google

quale sarà eccitato il concorso; nelle cause però nelle quali il processo sarà già chiuso, l'aprimento del concorso non impedisce la decisione, nè la pubblicazione della sentenza sia in prima, sia in seconda istanza, ovvero nella revisione. Così pur anche senza che sia d'ostacolo l'aprimento del concorso è facoltativo a ciascun creditore di chiedere l'arresto personale dell'oberato, in quanto esso può aver luogo secondo il disposto dal presente Regolamento.

Le notifiche sono affatto estranee al sistema ipotecario ora vigente nel Regno Lombardo-Veneto.

È controverso se sia valida o no la prenotazione ipotecaria ottenuta prima dell'apertura del Concorso, ma non ancora giustificata; ma è questa una quistione più di diritto civile che di procedura. Chi volesse peraltro esaminare a fondo la cosa, non ha che ricorrere alle dotte discussioni in proposito dell'avvocato Pagani, riportate nel Fascicolo I.° del *Giornale Politico-legale* del 1851; dell'avvocato Manini, riportate nel Fascicolo III.° dello stesso Giornale; del giureconsulto Basevi, nel *Supplemento* al N. 28 *Gazzetta dei Tribunali* 1851; nonchè le osservazioni del Turati e del Costi, ecc. ecc. Ci sembra doversi decidere per l'affermativa, giacchè è fuor di ragione che un diritto d'ipoteca, benchè condizionato, si risolva in nulla pel semplice fatto dell'apertura del Concorso, mentre la condizione può ancora verificarsi.

Anche dopo aperto il Concorso sulle sostanze del conduttore, il locatore di un'abitazione o di un fondo campestre può chiedere la descrizione giudiziale degli effetti costituenti, giusta il § 1101, il suo pegno legale, il quale si effettua colla semplice introduzione degli effetti nell'abitazione dell'inquilino. (*Aulico Decreto* 10 *aprile* 1837, *N.* 1995 e 1996).

I diritti e le ragioni dei creditori rimangono nello stato in cui erano prima del Concorso; e non può più aver luogo esecuzione alcuna, benchè già intrapresa.

La Prima Istanza civile in Milano con sua sentenza 25 febbraio 1818, confermata dall'Appello, decise che la sola emanazione della graduatoria per distribuzione del prezzo, dietro un giudizio particolare di spropriazione forzata, non basta ad escludere questo prezzo dal Concorso universale apertosi posteriormente.

Dopo aperto il Concorso, non è necessario procedere alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie finchè non sia venduto il fondo. (*Decisione del Senato Lombardo-Veneto della Suprema Corte di Giustizia* 26 febbraio 1849, contro due conformi giudicati. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 69 del 1852).

Sembra che la disposizione di questo paragrafo, per la quale *non si potrebbe procedere contro l'oberato da alcun Tribunale o Giudizio diverso da quello dell'aperto Concorso*, si debba ritenere circoscritta agli effetti che dalla procedura potessero derivare alla sostanza caduta in concorso, e che quindi per debiti (specialmente posteriori) si potrebbe legalmente procedere contro l'oberato, potendo l'esecuzione dirigersi contro la persona dell'oberato, è ciò per mezzo anche di altri Tribunali o Giudizii, i quali, giusta le norme giurisdizionali, fossero competenti. Di tal tenore è la *Decisione* di Prima Istanza 26 luglio 1850, confermata dall'Appello. — (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, 18 *febbraio* 1851, N. 14). — Se per altro il Concorso fu aperto in base alla domanda d'ammissione ai beneficii della cessione dei beni, allora non può aver luogo l'arresto dell'oberato sino alla definizione di quella procedura. (Vedi § 467 e seg.).

Relativamente poi alle azioni che alcuno volesse esercitare contro le sostanze dell'oberato poste in una provincia diversa da quella in cui fu aperto il Concorso, è certo che nulla osta al loro esercizio. Ma presso di noi può aver applicazione una tal massima solo per quell'intervallo di tempo che

Digitized by Google

passa dall'apertura del Concorso principale sino all'apertura dei Concorsi accessorii.

Per riguardo alle cause attive dell'oberato, l'apertura del Concorso non produce altro effetto, se non che le medesime si debbono presso il Giudizio innanzi al quale furono introdotte proseguire da *chi rappresenta legittimamente la Massa di concorso.*

Riguardo alle cause passive solamente si fa luogo al disposto da questo paragrafo, avvertendosi che la remissione della causa, il cui processo non è ancora chiuso, al giudice del Concorso porta con sè la conseguenza, che la procedura a' riguardo della stessa incamminata è come non avvenuta; e il creditore, che vuole attenersi alla sostanza del Concorso, deve anch'esso introdurre una nuova regolare Petizione contro il curatore alle liti del Concorso stesso.

Quando il processo sia già chiuso, per la stessa disposizione del presente paragrafo, non è già tolto di proseguire la relativa procedura d'Appello e Revisione presso lo stesso giudice, ma questa dev'essere instituita e continuata dal curatore alle liti, o in di lui confronto, dovendosi anche fare a lui la intimazione delle relative sentenze.

Anche una sentenza *interlocutoria* semplice, profferita prima dell'aprimento del Concorso, conserva la sua efficacia; ma la causa deve rimettersi per la trattazione ulteriore al giudice del Concorso, e proseguire coll'intervento del curatore alle liti.

L'oberato dal giorno dell'aprimento del Concorso non ha più autorità di validamente stipulare contratti, o d'ingerirsi in affari relativi al suo patrimonio sequestrato; tutti i pagamenti fattigli sono nulli e di niun valore, ed egli non può più stare in Giudizio *per riguardo alla sua sostanza*, dovendosi considerare come civilmente morto rispetto al suo patrimonio.

Per ottenere l'arresto dell'oberato in via esecutiva colla sentenza di liquidità è sempre necessario che vi concorrino gli estremi voluti dal § 448 del Regolamento Giudiziario, cioè che si dimostri non trovarsi presso il debitore sostanza capace di coprire il credito giudicato liquido. (Giordani).

Coll'aprimento del Concorso i creditori cumulativamente non acquistano la proprietà dei beni del comun debitore, ma solamente l'esclusivo diritto d'impossessarsi delle sue sostanze, di amministrarle e di devolverle proporzionatamente a soddisfazione dei loro crediti. (*Aulico Decreto 4 luglio 1824 del Supremo Tribunale di Giustizia* diretto all'*Appello Galliziano*).

§ 84.

Quando si apre il concorso, si deve eziandio nominare un amministratore, il quale assuma tantosto sopra di sè l'amministrazione di tutta la sostanza soggetta al concorso. A tal fine dovranno in una giornata convocarsi i creditori presenti nel luogo del giudizio, e noti o in conseguenza degli atti esecutivi intrapresi prima dell'aprimento del concorso, o perchè apparenti dai registri e libri pubblici dei luoghi nei quali l'oberato possiede beni immobili, ovvero dai libri del di lui negozio od arte, oppure risultanti dallo stato passivo da lui sottoposto; e l'elezione si farà da essi a pluralità di voti: che se vi fosse pericolo nel ritardo, per cui non si desse luogo a sentire i creditori, dovrà il giudice nominare l'amministratore de' beni anche *ex officio*, destinando a tal uopo un uomo probo e domiciliato nel paese.

L'amministratore che si nomina in tal modo all'apertura del Concorso è detto *interinale*. L'amministratore *stabile* si nomina nella giornata annunciata nell'Editto. (Vedi § 87).

Digitized by Google

È poi ben inteso che i creditori hanno mai sempre il diritto di nominare un altro amministratore, quand'anche fosse stato nominato dal giudice.

Il Tribunale di Pavia con Decreto 21 agosto 1827, confermato dall'Appello, ritenne che anche il coerede beneficato può essere nominato a pluralità di voti in amministratore interinale della sostanza ereditaria, a fronte dell'opposizione di alcuno degli eredi o creditori.

L'amministratore d'un Concorso è tenuto ad un conto separato relativamente ai frutti dei beni stabili di ragione della Massa soggetti alla di lui amministrazione, e ciò in confronto dei creditori ipotecarii iscritti sugli stabili medesimi. (*Sentenza* della *Pretura di Gallarate* 13 *ottobre* 1833, *confermata dall'Appello*).

La legittima rappresentanza d'ogni Massa concorsuale è costituita dall'amministratore e dai delegati del Concorso insieme. (*Notificazione* 11 *novembre* 1825).

I voti per la nomina dell'amministratore *interinale* si numerano secondo le persone e non secondo le quote. (*Aulico Decreto* 16 *febbraio* 1795).

Se i voti fossero pari, il giudice, per analogia del § 90, confermerà ad arbitrio uno dei proposti soggetti. (Giordani).

§ 85.

Quando nella massa del concorso vi fosse una amministrazione postale, si dovrà nominare un amministratore capace, esperimentato ed approvato dal dicastero politico provinciale, il quale continui nella direzione dell'ufficio a vantaggio della massa, e passi il danaro in mano dell'amministratore de'beni. Quest'amministrazione postale non può durare al di là di sei mesi, ed in questo frattempo si dovrà ricercare la licenza di alienarla.

§ 86.

L'amministratore de' beni dovrà amministrare quelli che gli saranno affidati colla diligenza di buon padre di famiglia, depositare per la giudiziale custodia tanto il contante che le robe preziose, semprechè i creditori non avessero dichiarato espressamente di volerle lasciare nelle sue mani, esigere in via o amichevole o di giustizia le partite attive della massa; e rispetto ai capi deperibili, la conservazione dei quali fosse troppo costosa e di niun utile, sottoporli in tempo all'incanto giudiziale, in guisa però che qualora tal roba non potesse conservarsi senza pericolo di danno sino al secondo oppure al terzo incanto, debba essere venduta nella prima subasta anche ad un prezzo minore della stima.

Dalla dizione, = *e rispetto ai capi deperibili, la conservazione dei quali fosse troppo costosa e di niun utile*, ecc., = sembrerebbe che l'amministratore del Concorso non potesse sottoporre all'incanto giudiziale quegli effetti deperibili, la *conservazione dei quali non costasse cosa alcuna.* Una tal interpretazione sarebbe contraria alla ragione della Legge. Nel testo tedesco non occorre questo errore, poichè in esso si legge: che l'amministratore giudiziale deve sottoporre in tempo all'incanto giudiziale gli *effetti deperibili, e quelli la conservazione dei quali fosse troppo costosa e di niun utile.*

Secondo il Carcano, i frutti e raccolti annuali di campagna si ritengono esenti dalla stima e giudiziale subasta, per la ragione che sono oggetti d'ordinaria amministrazione, ed hanno già in luogo di regola un prezzo uniforme e ben noto, e d'altronde alcuni di essi non essendo conservabili che per poco tempo, si renderebbero codeste pratiche impossibili affatto.

Digitized by Google

§ 87.

Nella sessione che a norma del § 81 si dovrà tenere dopo che sarà passato il termine alle insinuazioni, alla quale dovranno essere chiamati anche l'amministratore interinalmente costituito ed il curatore della massa, si dovrà a pluralità di voti de' creditori presenti, da computarsi in proporzione dell'importo delle da essi insinuate ragioni, o confermare l'amministratore de'beni già nominato, o eleggersene un altro; non potendo però a tal uopo servire un forestiere se non a condizione ch' egli prometta di continuare il suo domicilio nella provincia nella quale pende il concorso, fin a tanto che questo sarà per durare. Del resto si dovranno ad un tempo a pluralità di voti definire tutti que'punti che hanno un rapporto colla futura amministrazione della massa del concorso.

Nella nomina dell'amministratore stabile, i voti hanno luogo per quote e non per persone; cioè si ha riguardo al maggior importo delle pretese insinuate.

Se non venisse accettata l'amministrazione, allora si procederà all'elezione d'un altro amministratore.

I creditori convenuti debbono definire tutti i punti che hanno rapporto colla futura amministrazione della Massa del Concorso, relativi cioè ai suoi poteri, onorario ecc., locchè tutto si riporterà nel Decreto col quale si spedisce la nomina dell'amministratore o la conferma dell' amministratore interinale.

Vedansi i §§ 1009 e 1012 del Codice civile generale.

L'amministratore interinale, non venendo confermato, dee consegnare al suo successore gli effetti della Massa, e rendere i conti della sua amministrazione. (*Aulico Decreto* 15 *maggio* 1790).

I creditori comparsi possono nominare in amministratore dei beni esistenti in una provincia anche quello che già trovasi istituito in un'altra sopra i beni del medesimo cridatario. (*Aulico Decreto* 11 *maggio* 1786).

Se pel pericolo nel ritardo il giudice avesse nominato *ex officio* l'amministratore, non è tolta ai creditori la facoltà che hanno come qualunque altro mandante, a'termini del § 1020 del Codice civile, di rivocare il loro procuratore (l'amministratore), sostituendone un altro di loro aggradimento. (Carcano. *Note leg. p.*, 50).

§ 88.

Nella medesima sessione dovranno i creditori a pluralità di suffragi, i quali dovranno anche in ciò computarsi in proporzione dell'importo delle ragioni da essi insinuate, eleggere una delegazione e determinare ad un tempo le facoltà che ad essa avranno a competere nella spedizione degli affari del concorso, ed in quanto l'amministratore sarà vincolato alle determinazioni della delegazione. Senza altro però sarà l'amministratore de' beni tenuto a rendere i conti alla delegazione, ed essa avrà da fare su di essi o giudizialmente, o stragiudizialmente i rilievi, oppure a confermarli, senza però che per questo sia agli altri creditori tolto il diritto di chiedere anche da parte propria l'ispezione di questi conti.

Il numero dei membri di cui dev'essere composta la delegazione non è determinato dalla Legge. Questa determinazione spetta alla maggioranza dei creditori in ragione sempre dell'importo dei crediti. Una delegazione però che fosse composta di tre creditori sembra, come osserva lo Scheidlein,

Digitized by Google

la più adatta, perchè fondare le proprie ragioni sopra un solo voto sarebbe temerità, due voti potrebbero essere divisi e discrepanti, e molti membri difficulterebbero e ritarderebbero gli affari.

Vedi il § 89 circa alle qualità essenziali pei delegati.

Ciascun creditore può eleggere a delegato sè stesso, e quindi si dovranno computare, per stabilire la maggioranza dei voti, anche i suoi stessi crediti. (Vedi *Decreto Aulico 14 febbraio* 1810, *N.* 1419).

I delegati non possono accampare contro la Massa del Concorso alcuna pretesa a titolo di consiglio od opera prestata pel bene comune. (§ 87 *del Decreto Aulico del Senato 4 marzo* 1823).

Di conseguenza se all'atto della nomina fu loro espressamente accordata una *rimunerazione*, deve esser questa corrisposta non dalla Massa, ma da quei creditori che l'accordarono; e però essendo i delegati, a riguardo di tal rimunerazione, creditori dei singoli creditori della Massa, non già della Massa stessa, non possono figurare nella classificazione. (*Decreto Aulico* 15 *aprile* 1805, *N.* 602).

Spetta alla delegazione il sollecitare la presentazione del rendimento de' conti per parte dell'amministratore, ma il giudice del Concorso deve peraltro vegliare che l'amministratore e la delegazione non oltrepassino i poteri che loro competono. (*Decreto Aulico* 13 *marzo* 1813, *N.* 978).

§ 89.

Alla delegazione non può essere nominato se non chi ha per sè stesso un credito verso la massa; ma non è del resto nessuno obbligato assoggettarsi, contro sua voglia, all'elezione. Se la scelta cadesse sopra un creditore che fosse forestiere, non si potrà essa mandare ad effetto, se non se quando egli si obbligasse a dimorare nel luogo in cui si tratta il concorso, fino a tanto che lo stesso è per durare.

La carica di delegato della Massa non può essere conferita ad alcuno contro sua voglia; ma chi l'accetta deve soddisfare i relativi doveri sotto la propria responsabilità.

Se il delegato è un creditore forestiero, non avrà effetto la sua elezione se non quando egli si obblighi di dimorare nel luogo in cui si tratta il Concorso, fino a tanto che lo stesso è per durare, e non potrà farsi rappresentare da un procuratore.

§ 90.

Se i creditori non volessero nominare l'amministratore ovvero la delegazione, come pure se niuno di essi sarà comparso nella giornata, il giudice dovrà fare tale nomina a loro pericolo; ma se i voti dei presenti fossero eguali, il giudice confermerà uno de' proposti soggetti a suo arbitrio.

È obbligo per tanto del giudice, quando spetti a lui la scelta, di usare la maggior circospezione ed onestà, e di aver di mira unicamente l'interesse dei creditori.

§ 91.

L'oberato deve senza eccezione indicare e sottoporre al giudice del concorso le sue sostanze. Se egli avrà studiosamente taciuta o sottratta qualche cosa, o si sarà falsamente dichiarato impotente a soddisfare i suoi debiti, a fine d'impedire ai creditori l'esecuzione o la percezione de' frutti, o per far loro molestia, dovrà egli essere

Digitized by Google

consegnato al giudice criminale, onde proceda contro di lui secondo il prescritto dalle leggi criminali. Lo stesso devesi fare di coloro che hanno in mano qualche effetto dell'oberato, e d'intelligenza col medesimo maliziosamente l'occultano.

Il Codice Penale, al § 199, lettera *f*, determina in quali casi si faccia reo di crimine di truffa l'oberato e i suoi complici.

Le lettere impostate dagli oberati ed inquisiti, debbono, a richiesta dei Tribunali concorsuali e criminali, loro consegnarsi, dietro ricevuta, dagli Uffizii postali, per la più pronta ed accurata amministrazione di Giustizia.

La Circolare d'Appello 27 maggio 1847, portante la Sovrana Risoluzione 15 marzo detto anno, ha prescritto pel Regno Lombardo-Veneto e per la Dalmazia delle speciali norme circa all'obbligo della manifestazione d'avere per parte dell'oberato, e circa alla investigazione e punizione dello stesso in caso di colpa. Eccone le disposizioni:

§ I. *Ogni debitore oberato, il quale all'atto dell'aprimento del concorso non abbia prodotto un esatto elenco delle sue attività e passività, debb'essere astretto dal giudice a produrlo. Questo elenco deve essere dall'oberato firmato di proprio pugno, e contenere altresì la espressa dichiarazione, essere egli disposto a confermare col giuramento di nulla avere occultato nello stato attivo, e di nulla avere simulato nello stato passivo; tale giuramento dovrà venire prestato, ove anche un solo creditore lo esiga.* (Codice penale. Parte 1.ª, § 178).

§ II. *All'atto dell'aprimento del concorso deve la Istanza concorsuale tosto procedere d'ufficio, al confronto dell'oberato, ad una rigorosa investigazione per iscoprire il motivo della sua insolvenza.*

§ III. *A tale oggetto il giudice del concorso deve assicurarsi dell'oberato, e qualora questi non possa dimostrare di essere scevro di colpa, dovrà procedere al di lui arresto. Se l'oberato si fosse allontanato, si daranno, a mezzo della competente Autorità, le occorrenti disposizioni, perchè sia inseguito ed arrestato. Le spese per l'inseguimento, e pel mantenimento in arresto dell'oberato, sono a carico dell'I. R. Erario, in quanto sia stato arrestato soltanto a motivo dell'investigazione o della sua punizione.*

§ IV. *Se l'oberato non può giustificare di essere incorso nella impossibilità di soddisfare integralmente i suoi creditori per mero infortunio e senza sua colpa, se ricade a suo carico uno smoderato dispendio, o se egli, dopo che lo stato passivo superava l'attivo, non ha tosto da sè medesimo denunciato al giudice il caso del concorso, ed invece ha contratti nuovi debiti, prestati pagamenti, accordato pegno od altra assicurazione, verrà condannato dal giudice del concorso all'arresto rigoroso da tre mesi ad un anno. Questa pena, a norma delle circostanze, verrà inasprita col digiuno e col gravoso lavoro.*

§ V. *Se sorgono indizj di delitto a carico dell'oberato, si comunicherranno gli atti dell'investigazione al giudice criminale, il quale dovrà applicare con tutto il rigore le prescrizioni dei §§ 178, 181, 182, 183 del Codice penale, parte prima* (*). *Ove il giudice criminale trovasse non esservi luogo ad infliggere una pena, dovrà comunicare la presa deliberazione e l'esito dell'ulteriore investigazione da esso intrapresa all'Istanza del concorso, dalla quale, in tal caso, dovranno sempre punirsi a norma del § IV i traviamenti dell'oberato. Le rimostranze dei creditori, o le incominciate trattative di un componimento, non potranno impedire giammai l'investigazione contro l'oberato, e la di lui punizione.*

(*) Ai §§ 178, 181, 182 e 183 del *Vecchio Codice Penale* corrispondono i §§ 199, 202, 203 e 204 del *Nuovo* attualmente in vigore.

Digitized by Google

§ VI. *Per lo scopo dell'intrapresa investigazione potrà il giudice del concorso citare ed assumere in esame anche altre persone, benchè soggette alla giurisdizione di altro Giudizio, le quali avessero presa parte alle azioni dell'oberato contrarie alle Leggi, o ne fossero informate. In particolare si dovrà chiamare a discolpa la moglie dell'oberato, nel caso di sospetto di compartecipazione e di un procuratosi indebito vantaggio in pregiudizio dei creditori, e si indagherà d'ufficio la verità delle di lei deposizioni. Se contro tali persone emergono indizj di delitto o di grave trasgressione di polizia, se ne farà la comunicazione al giudice penale.*

§ VII. *Le pene stabilite dal § IV si applicheranno rigorosamente anche contro i negozianti caduti in concorso, ed in particolare nei seguenti casi:*

A. *Quando l'oberato ha assunto il negozio già aggravato da debiti;*

B. *S'egli non ha tenuto i prescritti registri di negozio, ovvero li ha tenuti così difettosamente, che non possa, dietro la scorta dei medesimi, giudicarsi l'andamento della sua gestione d'affari e lo stato della sua sostanza;*

C. *Se nella tenuta dei registri, anche riguardo soltanto a singole partite, si sono commesse deliberatamente delle irregolarità; se in tutto od in parte furono distrutti, soppressi, od in qualsiasi modo ne fu svisato il contenuto;*

D. *Quando l'oberato non è in grado di dare soddisfacente schiarimento sulla derivazione dei debiti, o sull'impiego di considerevoli ricevimenti di somme di danaro, di merci o di altri oggetti;*

E. *Quando egli si è dato a simulati contratti di somministrazioni, i quali, secondo la loro vera natura, si risolvono in semplici scommesse, relativi a carte di pubblico credito od a merci, ovvero si è dato ad altre azzardose speculazioni, che non istanno in alcuna proporzione colle forze del suo patrimonio;*

F. *Quando essendogli già noto che lo stato passivo superava l'attivo, cercò di ritardare l'aprimento del concorso collo smaltire le sue merci a prezzo minore del reale, ovvero usando altri mezzi, quantunque non fraudolenti, però assai pregiudizievoli ai suoi creditori.*

§ VIII. *Quali azioni siano da imputarsi per delitto di truffa ad un commerciante caduto in concorso, viene determinato dal Codice penale.*

§ IX. *Se una società commerciale si rende oberata, la pena dovrà essere inflitta a tutti quei soci, a carico dei quali venne rilevata una colpa; e se un negoziante caduto in concorso non dirigeva da sé il negozio, sarà questa pena inflitta al gestore del medesimo, che fosse in colpa.*

§ X. *Debbono le Istanze concorsuali al termine d'ogni anno, quando rassegnano le tabelle relative agli affari giudiziarj, presentare eziandio una tabella sopra tutte le investigazioni introdotte a carico degli oberati, ed indicare nella medesima l'andamento delle investigazioni, e le pene inflitte, od i motivi pei quali l'oberato non fosse stato nè punito, nè rimesso al Giudizio criminale. Riguardo alle investigazioni rimaste pendenti, giustificheranno gli ostacoli che si oppongono alla loro ultimazione, e l'esito della proseguita investigazione verrà riportato nella tabella dell'anno susseguente.*

§ XI. *Gli II. RR. Tribunali d'Appello dovranno con esattezza esaminare queste tabelle, richiamare, ove occorra, gli atti ed i protocolli della investigazione, avvertire i difetti rilevati nella investigazione, ed energicamente eccitare le Prime Istanze all'esatta e rigorosa osservanza delle Leggi, pei casi avvenire.*

Digitized by Google

§ 92.

In qualunque aprimento di concorso si dovrà *ex officio* esaminare l'interna qualità dell'insolvenza, e ciò all'oggetto che il giudice del concorso possa sottoporre l'oberato ad una proporzionata pena nel caso che egli non fosse in grado di provare o l'infortunio, o di avere, allorchè contrasse il debito, con buon fondamento creduto di essere capace a soddisfarlo, e similmente perchè si possa contro di lui procedere in via criminale nel caso ch'egli avesse occultato qualche cosa del suo patrimonio, avesse dati in nota debiti fittizj, o avesse in altra guisa commessa frode e dolo. Si dovrà perciò ordinare tantosto l'arresto dell'oberato, quando egli sarà sospetto di fuga, e se fosse fuggitivo, dovrà essere inseguito, e si metteranno in opera i mezzi confacenti per fermarlo; restando poi a carico della massa del concorso le spese a tal effetto occorrenti.

Vedi il paragrafo precedente.

§ 93.

Nell'atto stesso che si apre il concorso dovrà il giudice ordinare il sequestro, la descrizione e la stima immediata di tutta la sostanza del debitore, per quanto a lui spetta l'aprire su di essa il concorso. Quando i beni immobili dell'oberato situati nella medesima provincia sono sottoposti alla giurisdizione di altro giudice, dovrà il giudice del concorso, col mezzo di lettere requisitoriali, farne di ciò a lui la ricerca, ed il giudice requisito conformarvisi senza ritardo e rimettere il compimento dell'affare al giudice del concorso.

Il giudizio relativo alla sostanza che dev'essere sequestrata, descritta e stimata è di competenza esclusiva del giudice del Concorso; ma la formazione del sequestro, della descrizione e della stima della sostanza posta nel territorio giurisdizionale di un altro giudice è di esclusiva competenza di quel giudice stesso, giusta la Norma di Giurisdizione.

Il sequestro della sostanza si effettua nello stesso modo con cui si effettua il sequestro di un asse ereditario, cioè per mezzo di due persone d'ufficio, le quali per ordine del giudice si recano immediatamente sul luogo ove giacciono gli effetti da sequestrarsi, ed ivi, assistite da due individui della famiglia dell'oberato, o da due vicini in loro mancanza in qualità di testimonii, rinchiudono la sostanza dell'oberato di sua natura suscettibile in uno o più locali ben serrati, ed appongono i sigilli d'ufficio a tutti gl'ingressi, in guisa che nessuno possa entrare senza ledere i sigilli medesimi; ovvero ne fanno la consegna all'amministratore interinale se è già nominato.

Il giudice del Concorso deve provvedere perchè venga appresa e consegnata all'amministratore la sostanza della Massa, ma non può con mezzi coattivi richiamare al Concorso gli oggetti che si trovassero *in possesso di terzi*. Spetta invece all'amministratore di ciò ottenere nella via o amichevole o giudiziale.

Quali sieno gli oggetti che non sono suscettibili dell'esecuzione si vedrà al Capitolo *dell'Esecuzione*.

Circa gli effetti su cui i terzi promuovono pretesa di dominio, si dovrà bensì apprenderli, ma si dovrà farne una separata specifica indicando le persone che li pretendono, e per quali titoli, sospesa restandone perciò la stima finchè non sia negata ai reclamanti la proprietà da sentenza passata in giudicato. (Per analogia del disposto dal § 23 *delle Istruzioni per le Preture in affari non contenziosi* in caso consimile).

Digitized by Google

Se il Concorso fu aperto sulla sostanza di un defunto, e della quale nella via della ventilazione si fosse già eseguito il sequestro, la descrizione e la stima non è necessario ripeterle, ma si procede solo ad una verifizione. (Henry. *Guida per la procedura nel Concorso dei creditori*).

§ 94.

Dovendosi descrivere e stimare un fondo appartenente alla massa di concorso, si dovranno rendere intesi i creditori prenotati sul fondo medesimo, come anche il debitore, del giorno, dell'ora e del luogo a ciò destinati, ed essere loro notificati i periti scelti dal giudice, affinchè avendo eglino contro alcuna delle nominate persone eccezioni da fare, possano venir dal giudice sostituiti degli altri; dovendosi del resto questa descrizione e stima senza altro eseguire nel giorno a ciò destinato e notificato, quand'anche non comparisse alcuno de' creditori e nè meno il debitore.

La descrizione e la stima dei beni mobili del Concorso si eseguisce nel modo stesso con cui si eseguisce la descrizione e la stima di qualunque altra sostanza.

§ 95.

I periti dovranno descrivere il fondo appartenente al concorso tanto in genere e per intero, come ancora nelle sue singole parti delle quali è composto; primieramente dovranno rilevare il valore che il fondo ha nel suo totale, quando esso restasse unito, e poscia nel caso che ne fosse praticabile la divisione, notare in quante parti e in qual maniera esso possa venire diviso senza diminuire il valore di tutto il fondo, ed esporre l'importo di ciascuna di queste porzioni in particolare.

§ 96.

Sopra ciascuna di queste descrizioni e stime è facoltativo a ciascun creditore presente, e così ancora al debitore di dare ai periti i ricordi: questi si dovranno marcare nel protocollo unicamente coll'avvertenza, se ed in quanto di essi ne avranno i periti fatto uso, oppure per qual motivo ad essi non siasi avuto riguardo. Nè il debitore, nè gli uffiziali agenti sul fondo potranno denegare ai periti alcuna notizia interessante per la stima, nè l'ispezione dei conti originali di molte annate, quando eglino la ricercassero.

§ 97.

Quando i periti riconoscono che il fondo è suscettibile di divisione, deve l'amministratore della massa aver cura perchè almeno prima di venire alla terza subasta sia rilevato e schiarito, se forse per riguardi politici non sianvi ostacoli alla distrazione parziale.

§ 98.

Il giudice tuttavia, all'oggetto di soddisfare i creditori, potrà sperimentare anche la via amichevole, quando si manifestasse fondata speranza di poter in qualche modo ultimare l'affare di consentimento di tutti gl' interessati; nella campagna anzi, o pure quando trattasi di una massa di concorso del tutto irrilevante, ovvero se la massa viene affatto assorbita da una pretesa avente diritto incontrastabile di anteriorità, dovrà il giudice per una giornata, che sia posteriore al termine delle insinuazioni, chiamare avanti di sè i cre-

Digitized by Google

ditori che si saranno insinuati, tentare di finire tutto l'affare con un amichevole accomodamento, ed allora soltanto, quando questo non si potesse ottenere, passare alla liquidazione regolare del concorso.

Siccome il silenzio non importa rinuncia dei proprii diritti, perciò la non comparsa di alcuno dei creditori citati non può ritenersi per un'adesione al componimento amichevole, e in tal caso si dovrebbe passare alla liquidazione regolare del Concorso. Ciò è pur conforme al disposto dei Decreti Aulici 15 gennaio 1787 e 11 settembre 1784, lettera *A*.

§ 99.

Ogni qual volta si aprirà il concorso, dovrà il giudice costituire senza dilazione un difensore della massa, o sia curatore alle liti: quando nel luogo vi sono legali autorizzati al patrocinio delle cause, si nominerà uno di questi, ed in mancanza si potrà scegliere un'altra persona intelligente. Sulla condotta del curatore alle liti nominato deve il giudice vegliare *ex officio*, ed in caso che occorresse, costringerlo a continuare gli affari che gl' incumbono colla debita sollecitudine e con assidua diligenza.

La pratica invalsa presso alcuni Giudizii di ritenere in facoltà degli stessi curatori alle liti la nomina d'un sostituto all'occorrenza, fu dichiarata erronea. (*Decreto Aulico del Senato 15 maggio 1834, pubblicato colla Circolare Appellatoria Lombarda 21 maggio detto anno*).

A tenore dell'Aulico Decreto 18 maggio 1790, N. 25, si deve sempre da parte del giudice deputare al nominato curatore contemporaneamente un sostituto, affinchè in caso di malattia, di morte, od altro impedimento del medesimo, non sia ritardata la trattazione del Concorso.

Il curatore alle liti è tenuto a difendere la Massa con tutti i mezzi legali che sono a sua disposizione contro pretese insinuate prive di fondamento, ed a contestare anche il diritto dei creditori d'esser collocato piuttosto in una classe che in un'altra, quando emerga infondato. (Si veda il § 105 e seguenti).

§ 100.

Il curatore della massa dovrà indicare al giudice quei creditori che sono prenotati nei pubblici registri, affinchè possa loro venire in ispecialità notificato l'aprimento del concorso ed il termine stabilito all'insinuazione, e precisamente nel modo stesso nel quale ad un reo convenuto a misura della sua assenza o presenza deve venir intimato il primo libello, giusta il disposto dal cap. XXXVI.

A tal effetto il curatore alle liti, se vi sono sostanze immobili, deve farne estrarre il certificato censuario storico, ed altrettanti certificati ipotecarii, dal primo aprile 1806 in avanti, quante sono le persone, o ditte intestate nel certificato censuario sui beni dell'oberato.

Quando si debba notificare all'Ufficio fiscale l'aprimento del Concorso è indicato al § 102.

§ 101.

Il curatore assunto alle liti, ricevuto il decreto, dovrà progredire indilatamente alla liquidazione coi creditori che saranno noti; e coi rimanenti, a misura che s'insinueranno.

Questa prescrizione parte dal supposto che i creditori *noti* abbiano presentata già la loro insinuazione, ma non si potranno già provocare i

Digitized by Google

creditori noti a produrre le proprie pretese. Ciò in conformità del disposto dell'Aulico Decreto 9 aprile 1790, N. 12. (Vedasi il § 106 del *Regolamento*).

Nel Concorso dei Creditori, chi chiede l'estinzione di una propria obbligazione verso la Massa, deve promuovere l'azione relativa non già in confronto del curatore alle liti, ma bensì dell'amministratore. Così si ricava dalla Sentenza del Tribunale di Prima Istanza in Milano 6 maggio 1851, confermata dall'Appello. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 88 del 1851).

§ 102.

Il fisco, non ostante che il concorso siasi aperto avanti un altro giudice, può insinuare le sue pretese avanti al proprio suo Foro, in contesto però sempre del difensore della massa (curatore alle liti), e coll'osservanza dei termini dalla legge universalmente prescritti può istituire avanti di esso le prove occorrenti tanto in ordine alla liquidità, come in ordine alla classe che pretende; può anzi avanti lo stesso suo Foro fare le sue deduzioni nelle contestazioni in punto di priorità che insorgessero, e similmente manifestare al medesimo proprio Foro il sentimento negli affari sui quali nelle occorrenze del concorso egli avesse diritto di darlo, e questi dovrà trasmetterlo al giudice del concorso. A tal uopo dovrà il giudice del concorso, sì tosto che avrà in qualunque siasi guisa rilevato chè v'intervengano ragioni, la di cui difesa spetta all'Ufficio fiscale, partecipare l'aprimento del concorso al Foro fiscale, affinchè il fisco venga obbligato ad insinuare e giustificare le ragioni che gl'incumbe di rappresentare. Questo diritto fiscale non avrà però luogo per riguardo ai beni di conventi, istituti, chiese e fondazioni sottoposte all'amministrazione economica dello Stato, dovendosi in questi casi rivolgere il fisco al giudice competente del concorso, e nominare, occorrendo, un procuratore nel luogo in cui pende.

L'articolo 6 della Patente Sovrana 20 novembre 1852 dichiara cessato anche ogni privilegio pel Fisco, il quale sottostarà in avvenire tanto come reo convenuto, quanto come attore ai Giudizii del luogo, in cui risiede l'Ufficio fiscale chiamato a rappresentarlo soltanto nelle liti che hanno origine da contratti conchiusi prima del giorno dell'attuazione della Nuova Norma di Giurisdizione. Vedi anche il § 23 della *Norma di Giurisdizione* stessa, Parte Prima del presente Manuale, pag. 14.

Anche il suddito della Porta Ottomana conserva, in caso di concorso, il privilegio del proprio Foro. (Vedasi la Parte Prima di questo Manuale, pag. 24).

La Circolare dell'Appello Lombardo 21 dicembre 1850 eccita le Prime Istanze, in occasione della partecipazione dell'aprimento del Concorso all'Ufficio fiscale, ad usare la massima esattezza nella identificazione della persona dell'oberato, indicando precipuamente, per quanto sia possibile, la rispettiva paternità e professione.

§ 103.

Tutte le insinuazioni si avranno a presentare in guisa di formale libello ed in iscritto; e quando l'azione è reale vindicatoria di preteso dominio sopra un effetto esistente nella massa, si dovrà esprimere nell'istanza del libello d'insinuazione anche ciò che si domanda

Digitized by Google

pel caso che fosse bensì dichiarato liquido il credito, ma non venisse aggiudicato il preteso diritto di dominio.

La Notificazione Governativa 11 novembre 1825 prescrive a questo riguardo: Che l'azione vindicatoria di dominio deve insinuarsi nel termine fissato dall'Editto, a'termini del § 103 di questo Regolamento, indicando perciò eziandio la pretensione che s'intendesse d'insinuare anche per qualsiasi altra ragione nel caso supposto che non venisse aggiudicata la chiesta proprietà; — Che qualora venga proposta l'azione vindicatoria di dominio, il curatore alle liti non potrà, senza aver sentita la delegazione, trattare il processo sopra quella domanda, nè dare alcuna dichiarazione sulle pretensioni dell'attore; — Che nella sentenza liquidatoria sarà all'attore aggiudicata, ovvero negata la chiesta proprietà: nel qual ultimo caso si dovrà nella stessa sentenza giudicare sulle altre pretese o diritti che subordinatamente avesse l'attore insinuato. In ambidue i punti la sentenza servirà di norma negli ulteriori atti giudiziali e nella classificazione, e non potrà mai essere impugnata con azione di priorità in quella parte che aggiudica ovvero nega il diritto di proprietà all'attore. Tuttavia la proprietà aggiudicata all'attore non gli potrà essere consegnata avanti la scadenza del termine fissato nell'Editto per le insinuazioni, se egli per la durata di quel termine non presta alla Massa la debita cauzione, pel caso che da un terzo venissero insinuate delle pretensioni su quel medesimo oggetto.

In conseguenza di questa Notificazione il curatore dovrà produrre la regolare dichiarazione dei delegati, colla quale l'abbiano abilitato a trattare la causa stessa.

Se al tempo in cui il curatore della Massa deve procedere sopra la pretesa di dominio, la delegazione dei creditori non fosse ancor nominata, egli deve sentire i creditori noti e presenti nel luogo del Giudizio. (*Decreto Aulico* 6 *giugno* 1826, *N.* 2188).

Se in un Concorso fu insinuato dal direttario il proprio diritto enfiteutico, e la Massa concorsuale si è limitata ad osservare la inutilità dell'interposta insinuazione, senza farvi esplicita opposizione, il giudice deve ammettere la dimanda, senza entrare a discutere sulla tesi, se tale insinuazione sia necessaria per conservare il proprio diritto enfiteutico. (*Sentenza dell'I. R. Tribunale Provinciale di Milano,* 15 novembre 1853. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 17 del 1854).

La Petizione presentata in Giudizio sul Concorso edittale non costituisce un vanto qualificato per il processo provocatorio per diffamazione, pel caso in cui il Concorso non abbia compimento, e di conseguenza il deposito voluto dal creditore insinuato nel Concorso per aderire a che sia chiuso il Concorso stesso, non può costituire un vanto. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza,* riportate dall'*Eco dei Tribunali*).

Se taluno affida ad un procuratore una cambiale da incassare, e questa, sebbene munita della regolare girata, sia mancante dell'espressione *per l'incasso,* quando successivamente venga aperto il Concorso sulla sostanza del procuratore, ed all'atto dell'aprimento del Concorso venga rinvenuta la detta cambiale non peranco realizzata, sarà questa da riguardarsi come proprietà della Massa concorsuale; e perciò il mandante non potrà reclamare la detta cambiale, nè il suo importo stato incassato dall'amministratore della Massa. Ciò si ricaverebbe da una sentenza del Tribunale di Prima Istanza in Vienna, confermata dall'I. R. Suprema Corte di Cassazione con Decisione 21 ottobre 1852, N. 10077. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 15 del 1853).

§ 104.

Di tutte le insinuazioni si dovrà tenere esatta nota tanto nel protocollo giudiziale che dal patrocinatore della massa; colla scorta

Digitized by Google

di tale registro si formerà subito, dopo che sarà scorso il termine alle insinuazioni, una regolare specifica, e questa cogli atti unitamente alla giustificazione sull'adempimento del § 101 verrà a suo tempo prodotta per la formazione della classificazione.

Cioè verrà prodotta dal curatore della Massa al giudice del Concorso, quando sopra tutte le insinuazioni state fatte sino alla scadenza del termine edittale si saranno profferite le sentenze di liquidità. (Vedasi il § 113).

§ 105.

Sopra ciascuna insinuazione si procederà nel modo prescritto per ogni altra petizione, generalmente anzi avrà luogo il processo verbale; incumberà però in esso a ciascun creditore di dedurre e provare non solo la liquidità, ma anche il diritto, in virtù del quale domanderà di essere collocato in tal classe od altra, oppure come proprietario preferito ad ogni altro creditore.

Sul diritto di classe ha luogo quindi, in forza del preciso disposto di questo paragrafo, una regolare contestazione in confronto del curatore alle liti, che è in tal caso il legittimo contraddittore; e sebbene nella sentenza di liquidità il giudice non se ne faccia carico, ma rimetta l'attore all'esito della graduatoria, serve però moltissimo questa contestazione alla formazione della futura graduatoria e a schiarimento delle difficoltà che vi si potrebbero incontrare. Nel processo di liquidazione si potrà far uso di tutte le prove e mezzi di difesa indicati nel Regolamento.

Relativamente al giuramento decisorio, la Notificazione Governativa 20 maggio 1841 dichiara: Che non può essere negato al creditore di un oberato il diritto a lui competente di deferirlo al suo avversario, in quanto, giusta il Regolamento giudiziario, sia ammissibile. Se all'oberato quindi fu deferito il giuramento decisorio, il curatore della Massa, d'intelligenza colla delegazione dei creditori, e giusta la determinazione della medesima, dovrà dichiarare se il giuramento venga accettato, ovvero riferito. Se il giuramento accettato dal curatore della Massa non viene prestato dall'oberato, avranno luogo le conseguenze legali che, secondo il prescritto dal Regolamento giudiziario, vanno congiunte col difetto di prestazione dello stesso.

La confessione dell'oberato dopo l'apertura del Concorso non fa alcuna prova contro i creditori della Massa di Concorso, perchè ogni disposizione dell'oberato dopo aperto il Concorso sulla sostanza di questo è, relativamente ai creditori della Massa, nulla e di niun effetto.

Così pure la confessione *stragiudiziale* del curatore alle liti non ha alcuna forza di prova contro i creditori della Massa di Concorso, perciocchè egli rappresenta la Massa *solo in giudizio*.

Riguardo all'ammissione del curatore circa al diritto di priorità, vedi il § 115.

Pel § 1226 del Codice civile generale *aprendosi il Concorso sulla sostanza del marito*, la sua dichiarazione o in iscritto o in voce d'*aver ricevuta la dote*, fa *prova contro chiunque* se è stata fatta *prima della pubblicazione del concorso*. Ma se la dichiarazione è posteriore soltanto alla detta *pubblicazione, non ha contro i creditori alcuna forza di prova*. (Sull'interpretazione di questo paragrafo, vedasi Basevi, *Annotazioni al Codice civile;* Gennari, *Corso di Procedura*, vol. III, pag. 174 e seg.; il Fischer, il Vagner, ecc. ecc.). Verte la questione, se il documento datato, in tal caso provi anche la data, e se debba la dote esser stata anche *stipulata*.

Digitized by Google

Il curatore di un Concorso non avendo il diritto di transigere, non può perciò deferire un giuramento decisorio senza l'autorizzazione della delegazione dei creditori. (Vedi § 265).

§ 106.

Al curatore della massa deve l'oberato comunicare tutte le cognizioni ed i documenti che servir possono alla difesa della massa. Se egli secondo l'interna sua persuasione non sapesse contro l'insinuazione addurre alcuna fondata eccezione, dovrà in luogo di produrre la sua risposta, presentare tale sua dichiarazione al giudice, e questi senz'altro pronunziare sulla liquidità dell'insinuazione.

Anche in questo caso però il giudice dovrà pronunciare formale sentenza di liquidità. (§ 85 *dell'Aulico Decreto del Senato 4 marzo* 1825).

§ 107.

Il curatore è ancora tenuto a giustificarsi di due in due mesi avanti al giudice del concorso, rendendo conto di ciò che avrà fatto in ordine a ciascuna insinuazione, qual sia il motivo della pendenza, e ch'egli dal canto suo non abbia ommessa cosa alcuna.

Il bimestre decorre, secondo il *Carcano*, dal giorno della scadenza del termine prefinito per le insinuazioni, per la pochezza degli affari nei primordii del Concorso. A rigor di legge per altro dovrebbe decorrere dal giorno della nomina in curatore.

§ 108.

A misura che sarà chiuso il processo sopra ciascuna insinuazione, dovrà senz'altro e subito, rispetto alla liquidità della pretensione, proferirsi ed intimarsi particolare sentenza; rispetto poi al diritto di anteriorità si rimetterà nella sentenza ciascun creditore alle risultanze della classificazione.

Contro le sentenze di liquidità sono sempre liberi alle parti i soliti rimedii di legge, cioè l'appellazione, revisione, querela di nullità, restituzione in intiero, ed anche il rimedio della revisione contro due conformi sentenze. (Vedi il paragrafo che segue).

§ 109.

Contro la sentenza riguardante la liquidità del credito è libera tanto al creditore, come al curatore la via dell'appellazione, in caso che l'uno ovvero l'altro si credesse gravato. Se in prima istanza fosse stata denegata la liquidità della pretensione di un creditore, la quale poscia venisse ammessa per sentenza del giudice superiore, dovrà il giudice di concorso, senza attendere il ricorso del creditore, decretare e disporre in modo che questa pretensione sia inserita nella classificazione, e questa aggiunta venga notificata a ciascun creditore, il quale venisse o parificato o posposto al creditore di nuovo compreso.

Non compete ai creditori che si credessero pregiudicati da qualche sentenza di liquidità il diritto di confutare la pronunciata decisione (Scheidlein). Ma nella Petizione di priorità contro la sentenza di classificazione compete loro il diritto di agire per l'esclusione di quei creditori, ai quali credessero non competere diritto sulla sostanza del Concorso.

Digitized by Google

Quando la sentenza d'Appello riforma quella di Prima Istanza, ed arriva innanzi che siasi formata la classificazione, il giudice si attiene a tal decisione; se poi arriva dopo fatta la classificazione, e favorisce il curatore, la pretesa si ritiene come inserita nella classificazione: ma se favorisce il creditore, deve il giudice d'ufficio disporre per la corrispondente inserzione. Ciò si osserva anche nel caso, in cui il curatore, od il creditore sieno ricorsi in revisione. (Racchetti, *Lezioni di Procedura*).

§ 110.

Quelli che fino al giorno prefinito nell'editto non avranno insinuate le loro pretensioni, non saranno più ascoltati in ordine ai beni della massa, quand'anche eglino avessero contro l'oberato ottenuta già una sentenza, o loro competesse l'azione del compenso, o che avessero a ripetere dalla massa un bene loro appartenente in proprietà, ovvero fosse assicurato il credito con pegno; per conseguenza se fossero ad un tempo debitori verso la massa, saranno tenuti a pagare il debito, non atteso il diritto di compensazione, proprietà od ipoteca che altrimenti loro avrebbe competuto.

Il termine prefisso per le insinuazioni non è prorogabile, e la ommissione non si può sanare che colla restituzione in intiero. (§ 476 e § 508 del *Regolamento*). Per altro possono essere accordate proroghe per la presentazione di una Petizione di liquidazione regolarmente istruita. (*Decreto Aulico 13 febbraio* 1795).

Il Decreto dell'Appello Lombardo 25 gennaio 1852 ha ritenuto: Che il termine alla insinuazione delle proprie azioni può essere prorogato dal giudice quando non oltrepassa nella sua totalità quello prescritto dal § 80 del Regolamento. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 17 del 1852).

Si vedano in relazione a questo paragrafo i seguenti §§ 111, 112, ed i §§ 79 e 80, e si possono confrontare i §§ 566, 572, 461, 465, 470, 471, 1458 e 1459 del Codice civile generale.

L'aprimento del Concorso porta l'effetto di rendere esigibili i crediti anche prima della scadenza. Un debitore verso la massa concorsuale, il quale avesse avuto un credito scaduto verso l'oberato prima dell'apertura del Concorso, non potrebbe rinunciare al benefizio del termine, e pretendere che il suo debito sia compensato col suo credito, giacchè dovea farsi pagare prima dell'aprimento del Concorso, e questo aperto, deve stare, in riguardo al suo credito, alla sorte comune degli altri insinuati, e deve in pari tempo pagare alla massa il debito che ha verso il Concorso, e del quale tutti i creditori hanno diritto di compartecipare. (Castelli, *Manuale teorico-pratico-legale sui fallimenti* ecc.).

Se l'oberato avesse un debito verso una terza persona, ed il debito stesso fosse garantito solidariamente da un altro pel caso del fallimento, questo debito sarebbe esigibile prima della sua scadenza, ma solamente verso l'oberato, e non verso il fideiussore solidale, perchè non si può in questo caso rompere la legge convenzionale tra le parti, quando una delle medesime soffre in certo caso una eccezione. (Castelli, *Manuale succitato*).

Nel caso di una obbligazione preesistente all'aprimento del Concorso, e che siasi sottoscritta dall'oberato dopo l'aprimento stesso, provata l'esistenza dell'obbligo anteriormente incontrato, e la buona fede dei contraenti, sarà valida, e da potersi insinuare. (Castelli, *Manuale suddetto*).

§ 111.

Ciò che vien disposto nel paragrafo antecedente della perdita del diritto di compensazione, non è da intendersi de' creditori che

Digitized by Google

si troveranno in corrispondenza di negozio o sia commercio col debitore, ed avranno in riguardo a tal negozio tenuto un regolare libro di conti o sia bilancio mercantile: tali creditori non saranno obbligati d' insinuarsi al concorso, se non in quanto avranno a fare qualche pretensione verso la massa del concorso per causa d' un avanzo o sia restanza attiva, e però non saranno tenuti all' insinuazione rispetto alle partite attive e passive che risulteranno conguagliate e compensate dal libro de' conti; salvo tuttavia l' obbligo di rispondere al patrocinatore della massa, sia sulla regolarità e liquidità del conto, sia su qualche restanza attiva pretesa dal patrocinatore.

Riguardo alla regolarità de'libri de'commercianti, vedi i §§ 178 e 179 in unione agli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 del Codice di commercio.

Nel caso in cui due individui, i quali hanno tra di essi un conto corrente, aprissero tutti e due il loro Concorso, ciò non cambierebbe i rapporti rispettivi del conto corrente, e dovrebbero le masse insinuare ciascuna nell'altra i loro crediti. (Castelli, *Manuale teorico-pratico legale sui fallimenti* ecc.).

§ 112.

Egualmente potrà ciascun creditore, il quale avrà per pegno in mano una cambiale accettata, percepire dall'accettante il pagamento alla scadenza, e scontare per tal modo la sua pretensione, quand'anche egli non l'avesse insinuata. Egli sarà soltanto in obbligo di restituire fedelmente alla massa del concorso l'avanzo eventuale.

§ 113.

Quando sopra tutte le insinuazioni che saranno state fatte negli atti sino alla scadenza del termine prefinito nell'editto, si saranno proferite le sentenze, si dovrà formare la classificazione di tutti i creditori insinuati. Allora soltanto che la classificazione per causa di uno ovvero dell'altro processo d'insinuazione venisse a ritardarsi, è in libertà dei creditori, quando eglino sieno intorno a ciò d' accordo, di assicurare l'importo di codesta pretensione, e di chiedere, previa questa offerta, la classificazione.

Sul modo di prestar cauzione, vedi i §§ 1373, 1374 del Codice civile generale.

§ 114.

La stessa classificazione o sia graduazione de'creditori si dovrà rimettere per esteso al patrocinatore della massa ed all'amministratore; in oltre si comunicherà a ciascun creditore per estratto la sua graduazione, colla facoltà al medesimo di vedere la classificazione generale presso il patrocinatore ovvero l'amministratore della massa, o di prenderne copia dalla cancelleria.

§ 115.

Nella classificazione deve il giudice attribuire a ciascun creditore il diritto che gli compete secondo la legge, ed egli riguardo alla priorità non è obbligato a stare all'ammissione espressa o tacita del

Digitized by Google

curatore della massa. Del resto si dovrà nella classificazione ancora dichiarare che restano esclusi i creditori i quali non si saranno insinuati nel termine a ciò stabilito.

Vedasi il § 126.

§ 116.

Avanti tutt'i creditori dovranno essere posti quelli: 1.° i quali ripeteranno un bene mobile od immobile di loro proprietà che al tempo dell'aprimento del concorso si sarà trovato esistere in natura presso la massa; 2.° quelli che dopo aperto il concorso avranno fatto qualche spesa utile o necessaria, o lavoro per la massa medesima, come per esempio il patrocinatore e l'amministratore di essa; 3.° i diritti daziarj che restano a pagarsi per merci che esistono ancora presso la massa, in quanto esse bastano pel loro soddisfacimento; 4.° le pubbliche imposte per gli ultimi tre anni solamente.

Al N. 3 di questo paragrafo è da osservarsi che nella denominazione di *diritti daziarj* s'intendono non solo i *diritti doganali*, ma anche i particolari *diritti addizionali* ed *imposte*, che sono da pagarsi all'*entrata*, all'*uscita* e al *transito* delle merci, nonchè i *diritti accessorii* che debbono pagarsi in causa di un'*operazione daziaria*. (§ 198 del *Regolamento sulle Dogane*).

Quanto al N. 4, si osserva che per *pubbliche imposte* debbono intendersi tutte le *imposte erariali, provinciali, comunali, reali* e *personali* di qualunque specie sieno ordinarie e straordinarie, e così pure i *diritti di bollo* e *di tasse*, non facendo la Legge alcuna distinzione, ma parlando in generale, senza differenza se queste pretese vengano insinuate dall'I. R. Erario, o da chi per lui, cioè dagli esattori e ricevitori, appaltatori e subappaltatori, i quali sono investiti dei diritti del Fisco. Vedasi a questo proposito la Parte Terza di questo Manuale al capitolo dell'*Esecuzione privilegiata fiscale*.

In qual ordine debbano essere soddisfatti i creditori posti in anteclasse è soggetto di disputa. Non v'ha dubbio che dopo la pubblicazione della Risoluzione Sovrana 21 luglio 1825, debbasi, per rispetto ai proprietarii, seguir l'ordine di prelazione, e quest'ordine sembra a buone ragioni doversi seguire per le altre pretese da porsi avanti tutti i creditori, in quantochè sono esse accennate in questo paragrafo in ordine distinto con *numero progressivo*, e non cumulativamente. (Vedasi su questo proposito l'opera del Gennari, *Corso di Procedura* ecc.).

È certo che se a riguardo delle cose aggiudicate in proprietà si fossero fatte da alcuno, dopo aperto il Concorso e prima della loro aggiudicazione dietro mandato della Massa, delle spese utili o necessarie, la Massa di Concorso potrebbe pretendere la loro rifusione in confronto de' relativi proprietarii.

Colui che somministra all'oberato il denaro pel pagamento delle pubbliche o private imposte arretrate da tre anni, ha diritto alla stessa preferenza del Fisco, qualora si sia fatto cedere dallo stesso Fisco la di lui ragione. (Scheidlein).

§ 117.

Nella prima classe dovranno collocarsi i creditori ai quali viene attribuito il diritto di prelazione in virtù di questa legge, e sono: 1.° le spese necessarie fatte per la sepoltura del debitore; 2.° i danari di ragion militare o dello Stato consegnati all'oberato per causa del suo ufficio, e più non esistenti; 3.° i domestici che abbiano prestato

Digitized by Google

il servizio al padrone per riceverne il vitto o il salario, ovvero l'uno e l'altro rispetto all'importo delle loro mercedi non percepite durante il triennio, da computarsi dall'aprimento del concorso in addietro, quand'anche fossero figli dell'oberato, o al tempo dell'aprimento del concorso non si trovassero più in servizio; 4.° i medici, chirurghi e speziali per quello che avranno a pretendere dal debitore da un anno per la cura ovvero per le medicine somministrate; 5.° le pretese de'padroni del dominio diretto che hanno verso i livellarj per gli ultimi tre anni, e che derivano appunto dal dominio diretto, solamente però in quanto possono essere soddisfatte sul fondo medesimo; 6.° lo stesso dovrà osservarsi colla medesima proporzione rispetto alle pretese de'livellarj verso i padroni del diretto.

Al N. 1.° Le spese necessarie, fatte per la sepoltura del debitore morto prima dell'aprimento del Concorso, è indubitato che godono del privilegio della prima classe quando sieno state fatte secondo i costumi del luogo, e in corrispondenza alla *condizione* e alla *sostanza* del defunto, e non al di là; ma se il debitore manca in pendenza del Concorso, allora devesi ritenere che le spese necessarie fatte per la sua sepoltura non sieno qualificate per la classificazione, perciocchè se dalla sostanza concorsuale non vi ha residuo per l'oberato, allora questi è indigente, e l'obbligo della sepoltura incombe al Comune; e se invece residua alcun che dalla sostanza concorsuale, allora l'obbligo delle spese della sepoltura incombe a chi per legge o per volontà del defunto è devoluto quel residuo.

Al N. 3.° Per *domestici* s'intendono quelle persone che prestano servigi *non liberali*, dietro vitto o salario. Non potrebbero quindi entrare in questo novero le pretese dei ragionieri, degli avvocati, degli educatori ecc., cui si corrisponde un *onorario*, e neppure gli operai che lavorano per più famiglie. I servigi poi non è necessario che siano resi *immediatamente* al padrone, ma basta che siano resi per lui alla moglie di esso, ai figli, alla casa, al negozio, ecc.

Al N. 4.° Le pretese di questa sorta che dipendono da cure o somministrazioni fatte in un tempo anteriore all'anno precedente l'apertura del Concorso, sono da collocarsi in quarta classe.

È inutile il dire che non sono qualificate per l'insinuazione del Concorso quelle pretese dei domestici chirurghi e speziali che avessero per fondamento servigi, cure, o somministrazioni fatte dopo l'aprimento del Concorso.

I creditori della prima classe devono essere soddisfatti senza alcuna prelazione, in proporzione dell'importo delle loro pretese. (Vedi il paragrafo che segue).

§ 118.

I creditori che appartengono alla prima classe, tranne le ragioni dei padroni del diretto, non possono essere soddisfatti con effetti vincolati ad ipoteca speciale, se non dopo soddisfatti i creditori ipotecarj speciali; e se la massa cadente sotto il concorso non fosse sufficiente per soddisfarli tutti, si dovrà essa ripartire fra loro senza alcuna prelazione in proporzione dell'importo delle loro pretensioni.

Le ragioni dei direttarii di conseguenza devono essere soddisfatte sul fondo allivellato a preferenza di ogni altro creditore di prima classe; e ciò è ben naturale, poichè se i creditori direttarii sono preferiti nel soddisfacimento sul fondo agli stessi creditori ipotecarii, quando la costituzione

Digitized by Google

dell'ipoteca sia stata posteriore alla costituzione del livello, molto più lo devono essere sui creditori di prima classe, i quali vengono soddisfatti solo dopo gl'ipotecarii.

§ 119.

Nella seconda classe dovranno porsi quelli che a norma delle leggi sono muniti di pegno od ipoteca o sopra la sostanza tutta del debitore ovvero sopra una parte di essa, ma in riguardo però solamente di quegli effetti sui quali cade il diritto loro di pegno o di ipoteca, ed a misura del tempo in cui lo avranno acquistato. Per quella parte poi che l'effetto ipotecato non basta per l'intero soddisfacimento, devono essi venir collocati in una delle seguenti classi, secondo la qualità delle loro pretese.

Per noi non esistono ipoteche generali, nè tacite legali. (Vedi § 451 e 435 *del Codice civile* e *Patente Sovrana* 19 *giugno* 1826).

Se il pegno o l'ipoteca fu acquistata nel medesimo tempo, i creditori debbono essere soddisfatti senza prelazione in proporzione dell'importo delle loro pretese.

§ 120.

Gl'interessi di un capitale munito d'ipoteca, tanto quelli che decorrono in pendenza del giudizio di concorso, come quelli dei quali esisteva il debito al tempo in cui il concorso si è aperto, hanno la stessa priorità che compete al capitale da un triennio, da contarsi dal giorno dell'aprimento del concorso retro; se però l'azione pel pagamento di essi fosse stata intentata già prima in giudizio e proseguita senza interruzione, competerà la medesima priorità tanto agl'interessi maturati da un triennio retro, computabile dal giorno in cui sarà stata presentata la petizione giudiziale, come a quelli che saranno decorsi dopo la petizione sino all'aprimento del concorso. Ciò che si è qui ordinato per gl'interessi, vale anche per tutte le annuali prestazioni o corresponsioni che sono con ipoteca assicurate sopra un fondo stabile.

È ben inteso che non è necessario che gl'interessi, per godere della priorità del capitale ipotecato, abbisognino di una speciale iscrizione, poichè è assoluta e generale la prescrizione di questo paragrafo, e perchè ragion vuole che il vincolo, che opera per la proprietà, possa e debba egualmente operare per ciò che dalla proprietà, stessa si ricava; tanto più nel caso eccezionale del Concorso dei creditori, in cui la sostanza del fallito si trasfonde ne' suoi creditori. Di tal tenore sarebbe la sentenza del Tribunale d'Appello 19 gennaio 1849, confermata dalla Suprema Istanza. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 27 del 1851).

§ 121.

Alla terza classe appartengono coloro ai quali con questa legge si attribuisce un diritto di priorità avanti i chirografarj, cioè: 1.° i pupilli e coloro che dalle leggi sono pareggiati ai pupilli, allora ed in quanto eglino non sono assicurati con ipoteca o pegno, quando l'oberato è stato loro tutore, curatore, amministratore o loro giudice avente la superiore autorità tutoria; 2.° il fisco per ciò di cui va creditore verso i pubblici impiegati per causa del loro impiego; 3.° le fabbriche provinciali ed i manifattori degli Stati di Sua Maestà

Digitized by Google

rispetto alle merci da loro fabbricate di telerie, bambace, cotoni, sete, corami, vetri, oro ed altri metalli pei crediti verso i negozianti, per quanto trattasi di merci lavorate da dette fabbriche o manifattori, ed affidate un anno avanti l'aprimento del concorso; 4.° ciascun creditore riguardo a ciò che in danaro o merci nell'ultimo anno precedente al fallimento avrà dato a prestito alle soprannominate fabbriche o ai manifattori degli Stati di Sua Maestà pel sostenimento del loro rispettivo negozio; 5.° la moglie dell'oberato riguardo alla dote realmente consegnata, e sino allora non ancora restituita, non meno che riguardo alla contradote promessa, in quanto questa non oltrepassa l'importo della dote numerata, nel caso che tali ragioni della moglie non fossero assicurate con ipoteca. I creditori però di questa classe, nel caso che la sostanza fosse insufficiente alla totale loro soddisfazione, dovranno contentarsi di ricevere i pagamenti col ribasso unicamente in proporzione dei loro crediti, senza che essi possano pretendere fra di loro alcuna prelazione.

Ai pupilli sono pareggiati tutti gl'*individui sotto cura*, le *comunità laicali* o *religiose* alle quali sia tolta o limitata l'amministrazione delle proprie sostanze, le *chiese*, gli *spedali* e le *pie fondazioni*.

Per quelle pretese per cui i pupilli fossero assicurati con pegno od ipoteca, s'intende che si dovranno porre in seconda classe, ed in terza classe anderà solo la parte di credito che non potesse essere soddisfatta sul pegno o sull'ipoteca.

La Risoluzione Sovrana 18 luglio 1843, pubblicata colla Notificazione 16 ottobre detto anno, deroga formalmente ai N. 3 e 4 di questo paragrafo, ed ordina che i crediti sotto questi numeri accennati abbiano ad essere parificati a quelli d'ogni altro creditore, senza alcun privilegio.

La moglie dell'oberato collocata nella terza classe della Graduatoria per ragioni di dote e controdote non può essere esclusa da tale posto, per la circostanza che le ragioni medesime sono ipotecariamente assicurate, non potendosi conoscere di questa assicurazione che in sede di riparto, e intanto essa moglie ha diritto di conservare l'ottenuta cauzione. (*Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Milano* 16 *marzo* 1852, *N.* 36518, *confermata dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 56 del 1852).

La prova d'essere la dote realmente consegnata, sebbene manchi la dichiarazione in iscritto od a voce fatta dal marito prima della pubblicazione del Concorso, può trarsi dall'insieme di circostanze inducenti la presunzione della reale consegna di detta dote. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia. Anno V, pag. 243).

Se la dote fu recata al marito da un terzo, non puossi collocare nella terza classe la di lui pretesa, perchè *privilegia non trahuntur ad exempla.*

Se la controdote oltrepassa l'importo della dote numerata, va in sesta classe, come costituita a titolo gratuito.

Pel § 1260 del Codice civile, *la moglie può domandare in confronto dei creditori l'assicurazione tanto della dote che della controdote pel caso di scioglimento di matrimonio* (p. e. per morte del marito pendente il Concorso). *Può inoltre pretendere dal tempo della pubblicazione del Concorso il godimento dell'assegnamento vedovile, e se questo non fu stipulato, il godimento della dote. Tale pretesa però sopra l'uno o l'altro godimento non ha luogo se si prova che la moglie abbia data causa alla decadenza della sostanza del marito.* Peraltro il godimento della *dote* e *controdote* non potrà chiederlo che ai creditori della terza classe e delle classi susseguenti, e per la cauzione della *controdote* che supera la dote

Digitized by Google

numerata. solo da quelli di sesta classe, come pure il godimento dell'*assegno vedovile*, sempre però nella misura che giusta il disposto dal presente Regolamento le verrebbe a toccare.

§ 122.

Per gl'interessi che decorrono in pendenza del concorso, così come per quelli che all'atto dell'aprimento di esso erano tuttora dovuti sulle partite collocate in questa terza classe, si dovrà osservare il disposto al § 120 per gl'interessi dei capitali muniti d'ipoteca.

§ 123.

Nella quarta classe dovrà essere posto il fisco per quello che il medesimo pretenderà in virtù d'un contratto, e tutti gli altri creditori chirografarj. Tutti questi creditori saranno partecipi della rimanente sostanza, senza differenza e in proporzione de' rispettivi loro crediti; e in riguardo agl'interessi si dovrà osservare la stessa norma che è prescritta al § 120 per gl'interessi dei capitali ipotecarj.

I creditori chirografarii o comuni sono quelli la cui pretesa dipende da un *titolo oneroso*, senza che sia o no fondato su di un chirografo e pei quali non è stabilita espressamente dal presente Regolamento una classe speciale.

Ciò che il Fisco pretendesse in virtù di un *contratto lucrativo* non potrebbe porsi in questa classe, giacchè i titoli gratuiti sono collocati in sesta classe senza distinzione, e d'altronde qui il Fisco è pareggiato perfettamente agli altri creditori chirografarii, ciò che è dimostrato dalle parole: *e gli altri creditori chirografarii.*

Anche i creditori ipotecarii che non furono interamente soddisfatti dal loro credito sull'ipoteca o sul pegno, sono collocati in questa quarta classe.

§ 124.

Alla quinta classe apparterranno gl'interessi ai quali dalla presente legge non viene concessa una priorità eguale a quella che compete al capitale, e così ancora per le annue prestazioni al di là dei tre anni; e ciò senza differenza, e solamente in proporzione del loro importo.

§ 125.

Nella sesta classe finalmente dovranno collocarsi, 1.° la moglie dell'oberato pel di lei mantenimento dovutole dal giorno dell'aperto concorso nella proporzione che essa se lo avrà convenuto nei patti nuziali per lo stato vedovile. Dopo questi, 2.° quelli, la pretensione dei quali deriverà da un semplice atto di beneficenza del debitore, per esempio i donatarj, egualmente senza differenza e secondo la proporzione dei loro crediti; ed in seguito, 3.° il fisco per le multe aggiudicate al medesimo: ben inteso però che le pretensioni ora dette avranno luogo in questa classe, quando non saranno coperte da alcun pegno od ipoteca.

Riguardo al trattamento degli stranieri creditori, vedasi il § 155 del Regolamento generale e il § 33 del Codice civile.

Digitized by Google

§ 126.

Nella classificazione dovrà dichiararsi che saranno esclusi senza eccezione tutt'i creditori i quali non si saranno insinuati.

§ 127.

Dopo che sarà intimata la classificazione, non ha più luogo la restituzione nel primiero stato; anzi nel caso che si volesse proporla contro la seguita scadenza del termine assegnato alle insinuazioni, dovrà essa venir ricercata nel prescritto termine di giorni quattordici. Se la restituzione in intiero venisse richiesta prima dell'intimazione della classificazione, non dovrà essa per questo esser tenuta sospesa, ma le partite posteriormente liquidate vi si dovranno aggiungere in seguito.

Il termine per proporre la restituzione in intiero contro la seguita scadenza del termine per l'insinuazione decorre dal giorno che si venne a cognizione della novità, e ciò è per la massima *non valenti agere non currit præscriptio.*

Dopo intimata la classificazione non può più aver luogo la restituzione in intiero; ma si osserva che dal contesto del paragrafo appare che è esclusa solamente la restituzione in intiero *contro la Massa*, non quella *a favore della stessa* od *a favore di singoli creditori, contro singoli creditori.* (Gennari. *Corso di Procedura*, vol. III. pag. 244).

§ 128.

Contro la classificazione non si dovrà appellare, ma sarà libero ad ogni creditore classificato, il quale credesse di dover essere anteposto a tutti gli altri creditori, o di dover essere collocato in una classe migliore, quando anche egli non avesse nell'insinuazione domandata questa miglior classe, di proporre la sua petizione nel termine di trenta giorni, ed in questo termine avranno anche a presentare la loro petizione gli altri creditori classificati, i quali credessero di poter impugnare o la priorità di un altro creditore, o la classe loro assegnata.

Il curatore alle liti non è al fatto di tutte le prove e ragioni particolari che i singoli creditori potrebbero avere per non soffrire la parificazione o la preferenza di qualche altro creditore, quindi non è piena la sua difesa a pro della Massa nei processi di liquidità e nella contestazione del posto. Perciò è savia la presente disposizione di legge, che accorda ai singoli creditori il gravame di priorità; poichè se avesse concesso soltanto l'appellazione, avrebbero essi perduto il beneficio delle tre istanze.

Alla fine di questo § 128 alle parole *o la classe loro assegnata* vi ha evidentemente un errore di traduzione o di stampa, come appare dall'ispezione del testo tedesco, cioè del § 136 del Regolamento Galliziano; si deve leggere invece, *o la classe a lui assegnata.*

Vedasi il § 134, dal quale si desume che in queste cause si fa luogo al processo scritto.

§ 129.

Quello de'creditori che si crederà nel caso di muovere querela sul punto della priorità, e di sostenere che gli competa diritto migliore di quello che gli attribuisce la classificazione, dovrà entro l'intervallo di giorni trenta dal giorno in cui si sarà pubblicata la classificazione, espressamente produrre la petizione o sia il gravame di

Digitized by Google

priorità contro tutti quelli ch'egli per tale causa intendesse di convenire; in caso diverso sarà estinto il suo diritto contro quelli ch'egli non avrà convenuto. Ad un tempo, con separata supplica però, dovrà domandare che venga appuntata la giornata in cui sarà da eleggersi un patrocinatore comune, in contesto del quale si avranno a fare gli ulteriori atti.

La Petizione di priorità dev'essere prodotta al giudice del Concorso, fatta la solita eccezione pei sudditi della Porta Ottomana.

Il termine per la produzione della Petizione di priorità è prorogabile. (Vedasi il Capitolo *dei Termini*, e il § 135).

I creditori ipotecarii garantiti da un identico stabile non possono, sotto qualsivoglia pretesto, contestare la validità di taluna delle iscrizioni esistentevi per ottenerne la radiazione, *tranne che con un giudizio di priorità*, competendo la relativa azione soltanto al possessore dello stabile gravato d'ipoteca. (*Sentenza della Pretura di . . . . . 18 agosto 1851, N. 2579, confermata dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 55 del 1852).

§ 130.

Quando si presenterà il gravame di priorità per impugnare il diritto nella classificazione assegnato ad un creditore, si deve presentare la petizione nel termine medesimo separatamente contro ciascun creditore, contro il quale per tal causa si vuol agire.

Il creditore può essere leso nel suo diritto di posto in due modi: 1.° se alla pretesa di lui è stato assegnato un posto inferiore a quello che le competeva; 2.° se alla di lui pretesa fu anteposta o parificata una pretesa che legalmente non poteva essere anteposta o parificata.

Nel primo caso, la Petizione di priorità va diretta contro quei creditori ai quali la nuova posizione richiesta dal gravante potrebbe recar nocumento; nel secondo caso, si dovrà presentare la Petizione contro quel solo creditore, o quei creditori, la cui pretesa fu anteposta o parificata.

Se ad un creditore fu assegnato un posto migliore del competente, nessuno dei creditori a lui *anteposti*, e nessuno dei creditori trovantisi *in un posto inferiore a quello in cui egli doveva essere di diritto collocato* può procedere in confronto di lui colla Petizione di priorità, perchè a loro la trasposizione non può recare nè vantaggio, nè danno.

§ 131.

Le querele di priorità, nelle quali vi ha da pigliar parte il fisco, devono nel termine medesimo proporsi avanti al giudice di lui competente, e gli altri creditori quai consorti in lite sono in libertà o di rimettere il tutto per la difesa al fisco, o di nominare un altro patrocinatore, il quale faccia la deduzione unitamente al fisco.

Vedasi il § 129.

§ 132.

Volendosi sostenere il diritto di priorità avanti ad un altro creditore, oppure impugnare il diritto attribuito ad un creditore, ove si trattasse di un diritto inserito addizionalmente nella classificazione, allora il termine per la presentazione della querela corre dal giorno nel quale questa classificazione addizionale è stata intimata ai creditori.

Digitized by Google

§ 133.

Se un creditore non è in grado di presentare la petizione di priorità nel termine stabilito, dovrà egli, prima che scada il termine medesimo, domandare una proroga in contesto di quelli contro ai quali la petizione di priorità viene a dirigersi, e si dovranno in ordine a ciò osservare i principj stabiliti nel capitolo XXXVII.

Vedasi il § 508. Questo termine è *utile*.

§ 134.

Nella petizione di priorità non è l'attore ristretto puramente a ciò ch'egli nell'insinuazione ha dedotto in ordine al diritto di priorità, ma egli è ancora autorizzato a produrre nuovi amminicoli. La petizione di priorità deve intimarsi al patrocinatore comune, e si deve in ordine ad essa procedere come si procede per ogni altra petizione, eccettochè il primo termine per la presentazione della risposta e delle altre scritture in causa si deve fissare a soli quattordici giorni.

Quanto avvenne nella contestazione sulla classe avanti la classificazione non può pregiudicare alcuno, non essendosi avuto di mira in quel processo che un'informazione a schiarimento del giudice.

§ 135.

Questa petizione, quando viene a riconoscersi sussistente, giova a tutti coloro ai quali il reo convenuto nella classificazione è stato anteposto oppure parificato, quand'anche non avessero avuta parte nella presentata petizione. Quelli che hanno sostenuto il processo ed ottenuta vittoria, hanno però diritto di farsi in proporzione rimborsare l'importo delle spese del processo da quelli che ne ricavano profitto.

I giudici dovranno vegliare acciocchè le cause di priorità si compiano colla maggiore sollecitudine, perchè naturalmente la loro trattazione sospende il riparto e l'ultimazione del Concorso.

§ 136.

Nella giornata devono i rei convenuti eleggere un patrocinatore comune; ma s'eglino fossero in ciò discordi, si dovrà nominare uno che abbia per sè la pluralità dei voti di quelli che sono presenti, senza riguardo all'importo delle loro pretensioni; e se essi non ne nominassero alcuno, deve il giudice per decreto ed a loro pericolo destinarne uno, esprimendo con esattezza per quali creditori e contro chi debba egli prestare il patrocinio, notificando la nomina al creditore che pretende la priorità. Del resto vanno le spese a carico de'creditori da questo patrocinatore rappresentati in proporzione delle loro pretensioni, a meno che i creditori stessi non avessero tra di loro diversamente convenuto.

La nomina nel caso che venga fatta dal giudice, s'intima anche con Decreto al nominato patrocinatore per sua norma e legittimazione, ed usasi anche di notificarlo a ciascuno de'rei convenuti, affinchè, nel caso che si reputassero gravati dalla medesima, possano reclamare.

Digitized by Google

§ 137.

Il patrimonio scopertosi soltanto in pendenza degli atti del concorso, o che all'oberato solo in seguito è sopravvenuto, deve restar egualmente obbligato ai creditori che si sono insinuati e classificati, finchè eglino sono interamente soddisfatti. Solamente di ciò che l'oberato si procura colla propria industria si deve lasciargliene un godimento proporzionato, benchè egli senza l'espresso consenso dei creditori non sia autorizzato a domandare sul patrimonio dedotto in concorso il mantenimento diversamente da quanto dispone il capitolo della cessione dei beni.

La disposizione di questo paragrafo deve ritenersi applicabile all'eredità e ad altri lasciti devoluti all'oberato prima che fosse terminato il Concorso, o durante il medesimo, fino a tanto che non siano stati perfettamente soddisfatti tutti i creditori insinuati nelle liquide loro pretese. In vista di che è in facoltà dell'amministratore della Massa di presentare per una tale eredità la regolare dichiarazione di crede, colla riserva dell'inventario, e di accettare altresì il lascito. (*Risoluzione Sovrana 27 aprile 1835*).

§ 138.

Ai creditori dovranno bensì decorrere gl'interessi dopo aperto il concorso, e dovranno anche in pendenza di esso venire pagati ai creditori muniti d'ipoteca, non meno che le annue prestazioni, dal prodotto del loro pegno, in quanto vi ha in esso capacità, secondo l'ordine del diritto risultante dai pubblici registri o altrimenti apparente; non si potranno però aggiudicare ai creditori le spese che avranno fatte per la liquidazione delle loro pretensioni.

Se il curatore delle liti quindi resta soccombente, si dovranno compensare le spese di causa.

§ 139.

L'amministratore confermato o nuovamente eletto avrà cura, acciocchè segua senza ritardo la vendita all'asta giudiziale della residua sostanza, ed in ciò si osserverà l'ordine prescritto nel capitolo dell'esecuzione. Allorchè però s'intraprenderà la vendita di un fondo stabile, se ne dovranno rendere intesi tanto i creditori sul fondo prenotati, come anche tutti gli altri creditori; oppure se questi non sono presenti nel luogo del giudizio, i loro procuratori, del giorno, dell'ora e del luogo della vendita, affinchè possano intervenirvi, e colle proprie obblazioni riparare il loro danno.

La Sovrana Risoluzione 1.° maggio 1847, promulgata colla Circolare d'Appello 10 giugno detto anno, stabilisce che in caso d'incanti giudiziali è sufficiente per le Provincie dipendenti da tutti i Senati del Supremo Tribunale di Giustizia l'intimazione dell'avviso della *prima pubblicazione dell'incanto* ai creditori inscritti, e non occorre quindi l'intimazione per gli ulteriori incanti.

Per la vendita giudiziale delle obbligazioni di Stato abbiamo le norme nella Notificazione 12 aprile 1844, che qui diamo per esteso:

1.° *La vendita delle obbligazioni di Stato e cartelle (inscrizioni) del Monte Lombardo-Veneto, sia che trattisi di un'alienazione in via di volontaria giurisdizione o in via esecutiva, deve in Vienna e Milano ese-*

Digitized by Google

guirsi nelle pubbliche Borse ivi esistenti, qualora le parti non convengano in altro modo di alienazione;

2.° Negli altri luoghi la licitazione giudiziaria delle suddette cartelle Lombardo-Venete non soggiace in generale ad alcun ostacolo, qualora le parti non potessero convenire sul prezzo, pel quale le stesse fossero da rilasciarsi ed accettarsi. In questa licitazione però deve servire qual prezzo di delibera il valore desunto dall'ultimo listino della Borsa di Vienna, o in mancanza di esso, dalla gazzetta della capitale del territorio del Governo, e se trattasi di cartelle del Monte Lombardo-Veneto, dall'ultimo listino della Borsa ovvero dalla gazzetta di Milano, nè occorre una stima giudiziale, che in ogni caso è inammissibile, delle obbligazioni pubbliche da subastarsi;

3.° Il giudice deve nel decreto, che accorda la licitazione, esprimere che servirà di prezzo della delibera il corso di Borsa indicato dall'ultimo listino della Borsa, o della gazzetta, all'epoca della licitazione, ed il commissario incaricato della medesima deve unire al relativo protocollo il listino di Borsa che servì di prezzo della delibera, e che l'una o l'altra parte gli avrà consegnato;

4.° Se all'atto dell' intrapresa licitazione non si potessero alienare le obbligazioni, non se ne deve rinnovare l'esperimento colla fissazione di una seconda o terza subasta, ma dovrà il Giudizio, se le parti non convengono un altro modo di alienazione, trasmettere le obbligazioni da alienarsi al Tribunale provinciale di Vienna, ovvero al Tribunale civile di Milano, onde se ne procuri dallo stesso Tribunale la vendita alla Borsa senza percezione di una tassa di numerazione;

5.° Le disposizioni dei detti §§ 1, 2 e 3 si applicano anche alle azioni della Banca. Se nel giorno fissato per la prima delibera non se ne potesse eseguire la vendita, possono ordinarsi anche nuove licitazioni, nelle quali posteriori licitazioni servirà sempre qual prezzo della delibera il corso ultimo di Borsa che si conosce.

Vedasi il § 421.

§ 140.

Se alla prima e seconda licitazione di un fondo stabile non si ritrovano compratori al prezzo della stima, si dovranno prima della pubblicazione dell'editto per la terza subasta convocare ad una sessione tutti i creditori prenotati sul fondo, coll'avvertenza che il voto degli assenti si avrà per aderente al voto della pluralità dei presenti, all'oggetto: 1.° di rilevare chi di loro in ogni evento sia disposto a lasciare i suoi capitali sul fondo cadente in subasta, e per qual tempo, senza richiamare la restituzione; quali termini al pagamento del prezzo la pluralità dei voti voglia accordare al maggior offerente, oppure qual altro vantaggio voglia concedergli, affinchè nell'editto per la pubblicazione del terzo incanto inserire vi si possano queste eventuali deliberazioni, siccome in esso vi si deve rendere nota l'eventuale distrazione parziale; 2.° per rilevare la mente dei creditori prenotati sino alla stima, se eglino al caso fossero concordemente intenzionati di ricevere in assegno il fondo in luogo di pagamento nel caso che non si offerisse al terzo incanto, o non comparisse alcun compratore offerente il prezzo della stima.

Vedasi il § 422.

Per l'Avviso della Reggenza di Milano 17 settembre 1815, non sono ammesse ulteriori offerte dopo la chiusa de' protocolli verbali all'asta pubblica.

Digitized by Google

§ 141.

Ciò che alla prima od anche alla seconda apertura dell'asta non potrà essere venduto per lo meno al prezzo della stima, dovrà essere conservato finchè sia formata la classificazione e che saranno decise le competenze di prelazione. Dopo ciò però si venderanno all'incanto al maggior offerente, e senza riguardo alla stima, tutti i residui effetti mobili, e per conseguenza anche le azioni attive ed altri crediti della massa non ancora riscossi, semprechè i creditori da sentirsi previamente non volessero accettarli in pagamento.

Vedasi il § 86.

Un terzo esperimento d'asta di vendita di stabili di spettanza di una Massa concorsuale, senza riguardo alla stima, è nullo e di nessun effetto, se a' termini del paragrafo presente non venne intimata a tutti i creditori la classificazione, e tale nullità può essere provocata da qualsiasi creditore con semplice istanza al giudice del Concorso. Tale massima è confermata dalle conformi Decisioni 10 marzo 1852, N. 1515 delle Preture di . . . , e 22 luglio 1852, N. 8943 dell'Appello Lombardo. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 20 del 1853).

§ 142.

Se ancora al terzo incanto rimanesse un fondo stabile della massa, che indiviso non potesse venir alienato al prezzo della stima, quando alla distrazione di esso in porzioni singolari non vi sia per ragioni politiche alcun ostacolo, si dovranno in questo terzo incanto proporre alla vendita le singole parti del fondo, e si tosto che per tal vendita si possa ricavare l'importo della stima in totale, si dovrà senz'altro conchiudere il contratto col maggior offerente.

Vedasi il § 143.

§ 143.

Se non si trovasse al terzo incanto compratore del fondo nè in totale, nè in parte al prezzo della stima, ed i creditori prenotati sino alla stima avessero concordemente dichiarato nella giornata destinata in conformità del § 139 di accettare il fondo al prezzo della stima, si dovrà tostamente accordare loro l'assegno del fondo al prezzo della stima in luogo di pagamento, ed in seguito dipenderà unicamente da loro, senza che il giudice più vi si possa frapporre, il determinare il modo di amministrarlo, di percepirne i frutti e come ricavarne il pagamento.

È evidentemente un errore il riferimento di questo paragrafo al § 139; deve invece riferirsi al § 140.

§ 144.

Non convenendo unanimemente i creditori sino alla stima prenotati nel divisamento di accettare il fondo in assegno pel prezzo della stima, e ritrovandosi al terzo incanto obblatori offerenti un prezzo inferiore alla stima, si dovrà senz'altro rilasciare il fondo al maggior offerente, non avuto riguardo alla stima, quand' anche egli fosse il solo che avesse fatta un'obblazione.

La parola *unanimemente* devesi intendere nel senso che non vi sia alcun creditore che accetti il fondo in assegno al prezzo di stima, coll' obbligo di rifondere il residuo prezzo superante i suoi crediti a chi di ragione.

Digitized by Google

§ 145.

Se all' incontro al terzo incanto non venisse fatta obblazione alcuna, si dovrà ripetere la subasta di tre in tre mesi, sino a che verrà fatta un' offerta, e per l' incanto si dovranno scegliere quelle epoche di tempo nelle quali non sianvi particolari ostacoli alla distrazione di beni stabili, ed in questo incanto si procederà nel modo stesso che si è prescritto pel terzo incanto.

§ 146.

Se qualcheduno avrà acquistato in proprietà un bene stabile dalla massa in qualunque modo legittimo, il giudice dovrà fargli tenere il documento che sarà necessario all' effetto dell' acquisizione del dominio.

Si veda il § 433 e seguenti del Codice civile.

Il documento necessario qui accennato consiste nella copia dell' atto di delibera, corredato dalle cedole per la stima e dai capitoli d' asta. (*Aulico Decreto* 15 *aprile* 1804).

Il compratore deve ottenere il trasporto d' estimo in suo capo dell' immobile acquistato entro il termine di tre mesi, sotto pena di multa pecuniaria. (*Decreto* 10 *febbraio* 1809).

§ 147.

Prima che si devenga al riparto della sostanza, dovrà l' amministratore, quando già al tempo della sua destinazione non fosse stato previamente stabilito l' importo di sua mercede, e così pur anche il patrocinatore della massa, presentare al giudice la distinta nota di sue competenze, e di ciascuna delle operazioni in essa indicate darne le prove coll'acchiudervi gli atti relativi; su di che il giudice dovrà sentire la delegazione de' creditori, e se l' importo fosse eccedente, moderarlo anche *ex officio*.

Riparto della sostanza concorsuale è l'atto col quale ad ogni pretesa riconosciuta liquida si assegna il soddisfacimento che le tocca, giusta il *grado* che occupa, e l'*ammontare* delle attività del Concorso.

§ 148.

Que' creditori tuttavia, ai quali incontrastabilmente compete diritto di priorità, dovranno dimettersi quanto prima sarà possibile, senza aspettare la ripartizione suddetta, e questa dimissione verrà inserita e giustificata negli atti. La ripartizione finale della massa di concorso non si potrà sospendere per causa di non essersi in tempo ed in pendenza degli atti delle liquidazioni esatto ovvero venduto un qualche credito appartenente allo stato attivo, ma dovrà di esso rimettersene l'esazione ai creditori, e farsene loro l'assegno.

Al § 103 si è veduto che la cosa aggiudicata in proprietà ad alcuno può essergli consegnata subito dopo la scadenza del termine edittale per le insinuazioni, ed anche prima se presta cauzione.

Anche gli interessi e le annue prestazioni che decorrono in pendenza del Concorso, ove gli uni e le altre sieno munite di ipoteca, debbono anche prima della formazione del riparto pagarsi ai creditori, giusta le norme del § 138.

Digitized by Google

Perchè un diritto di priorità sia incontrastabile si richiede non solamente che il credito sia liquido in virtù di una sentenza passata in giudicato, o di una convenzione giudiziale; ma che nessun reclamo di priorità possa esser proposto che valga ad esercitare una pregiudicievole influenza sul posto al medesimo assegnato nella classificazione. Per tali estremi potranno dimettersi i crediti, quando dal calcolo approssimativo della sostanza concorsuale non emerga dubbio che minore soddisfacimento sia per toccare a quelle pretese nel riparto futuro della sostanza stessa.

Il riparto è *parziale*, o *finale*, secondochè vien fatto a riguardo dei creditori di una o più classi, oppure vien fatto pei creditori di tutte le classi in generale, o delle classi che rimangono dopo un riparto parziale.

Quando si faccia luogo all'uno od all'altro di questi riparti è indicato al § 149 che segue.

— Se l'amministratore potendo soddisfare debiti sotto interesse, ritiene il danaro ozioso in cassa ed infruttifero, va ad essere responsabile del danno ridondato ai creditori rimasti scoperti. (Cargano, *Appendice allo* Scheidlein).

§ 149.

Si tosto che la sostanza sarà realizzata in modo da potersi fare con essa i pagamenti in tutto o in parte, dovrà l'amministratore di essa nel primo caso senza dilazione, e nel secondo sopra istanza del maggior numero dei creditori, almeno di quella classe che domanda la divisione, formarne il riparto secondo la priorità che in forza della classificazione oppure per successivi giudicati competerà a ciascun creditore, e consegnare quindi tale atto corredato di tutti i ricapiti alla delegazione contro ricevuta, notificando questa consegna al giudice con unirvi la ricevuta medesima, e coll'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, dove e quando sarà a ciascun creditore aperta l'ispezione; di ciò se ne dovrà pur avvisare ciascuno de' creditori esistenti nel luogo del giudizio, o ivi rappresentati da un procuratore, sin che venga loro o non venga assegnata nella ripartizione una qualche quota di pagamento.

Nel riparto è esposta la *sostanza* da *ripartirsi* e la *ripartizione di essa* ai *creditori*, i cui nomi si registrano dietro l'ordine portato dalla classificazione, avuto i debiti riguardi alle sentenze che vi avessero introdotta qualche modificazione.

I ricapiti quindi che vanno uniti al riparto sono: 1.° quegli atti che giustificano la sostanza da ripartirsi, come l'inventario, i protocolli di subasta, ecc.; 2.° le sentenze rispettive di liquidità, di classificazione, e le altre sentenze emanate in cause di priorità.

Si dovrà altresì nel riparto finale indicare ed allegare il riparto parziale se mai ne precedette alcuno, e si fa cenno anche se alcuno dei creditori avesse conseguito il proprio soddisfacimento prima del riparto.

Tutti gli atti che nel riparto si citano debbono essere uniti al riparto stesso.

Nell'espressione *sin che venga loro, o non venga*, deve invece leggersi *sia che venga loro, o non venga.*

§ 150.

Sarà permesso a ciascun creditore di leggere presso la delegazione, e di esaminare l'atto di riparto, come pure di produrre giudizialmente le eccezioni che mai avesse in contrario: ciò però dovrà fare l'opponente entro giorni quattordici dopo il suddetto avviso,

Digitized by Google

altrimenti non potrà essere più ascoltato. Le eccezioni prodotte contro il riparto dovranno però decidersi, sentiti previamente quei creditori che vi avranno interesse.

La Notificazione Governativa 20 marzo 1841 prescrive, che le eccezioni contro il riparto devonsi produrre con semplice istanza al giudice, il quale, sentite le parti che vi hanno interesse, deciderà con Decreto, contro il quale è aperta la via del Ricorso.

Del resto si procederà colle norme relative ai processi di priorità, e ciò per analogia. (Vedasi il § 128 e seguenti).

Il deliberatario non può essere obbligato a pagare il prezzo, se non dietro il riparto prescritto dalla Notificazione 20 ottobre 1820, in coerenza delle analoghe disposizioni del § 150.

Il termine per eccepire contro il riparto non è prorogabile, ed il rappresentante del Concorso ed il giudice non sono responsabili degli errori che di poi si scoprissero quando non vi sia manifesto dolo.

— Le eccezioni contro il riparto consistono:

1. Nel dubbio se in esso sia stato registrato il vero importo;
2. Se tutti i beni della massa sieno stati posti nel riparto;
3. Se il creditore sia veramente inscritto per quel pagamento che gli compete;
4. Se fu assegnato ad un creditore un pagamento che o non gli spetta, o non consiste nell'annotato importo, e simili. (Scheidlein).

§ 151.

Quando non si sarà prodotta entro quattordici giorni alcuna eccezione contro il riparto, o dopo che le prodotte eccezioni saranno decise, dovrà la delegazione rimettere l'atto di riparto da essa prima sottoscritto al giudice presso il quale dovrà ritenersi; all'amministratore della massa però se ne consegnerà una copia, coll'ordine ch'esso paghi di conformità e senza ritardo quei creditori i quali s'insinueranno.

§ 152.

L'amministratore della sostanza pagherà a ciascun creditore la sua quota parte contro quietanza: si farà restituire prima i chirografi o polizze, e riconsegnare tutti gli atti della liquidazione da quei creditori che verranno soddisfatti intieramente del loro credito; noterà esattamente sopra il chirografo o polizza originale dell'obbligo l'importo del pagamento fatto a quei creditori che avranno conseguita la loro soddisfazione in parte solamente, ricevuta negli atti la controquietanza: finalmente per quei creditori i quali entro tre mesi non si saranno insinuati per ricevere il pagamento, depositerà per la giudiziale custodia l'importo loro spettante giusta il riparto, separatamente però rispetto a ciascuno.

Combinano i §§ 1425, 1426 e 1428 del Codice civile generale.

Se il creditore avesse smarrito il chirografo, o la polizza, deve chiedere l'ammortizzazione del documento di debito, e produrre quindi il decreto che la concede. Nel frattempo per altro di questo processo l'amministratore può anche pagarlo, dietro cauzione, o depositare in Giudizio l'importo stabilito dal riparto.

§ 153.

Quando il concorso viene aperto in diverse provincie, dovranno conservare fra di loro continua corrispondenza tanto i giudici del

Digitized by Google

concorso, come gli amministratori della massa ed i curatori alle liti, all'oggetto che nessun creditore venga a conseguire nelle diverse provincie il pagamento di somma maggiore di quella che gli è dovuta.

§ 154.

Sopra il pagamento fatto ai creditori, l'amministratore insieme colla delegazione dovrà entro il termine di tre mesi da che ad essa sarà stata spedita la copia dell'atto di riparto, a norma del § 149, presentare un' esatta relazione al giudice, con acchiudervi le quietanze fatte da ciascun creditore, i chirografi restituiti, gli atti riconsegnati, come pure le ricevute giudiziali delle porzioni che avrà depositate per la custodia giudiziale: il giudice poi esaminerà attentamente la relazione, ed ogni qual volta troverà la soddisfazione dei creditori conforme all'atto originale di riparto ritenuto in giudizio, e fatta a dovere, dichiarerà il concorso per finito.

Giacchè, pel § 149, non è consegnata veruna copia di riparto all'amministratore, ma bensì da questi viene consegnato alla delegazione l'originale riparto, così il presente paragrafo dovrà intendersi nel senso che il termine di tre mesi a presentare la relazione, decorre dal giorno che all'amministratore fu spedita, a tenore del § 151, la copia del riparto, e non già a norma del § 149: pare quindi che le parole *a norma del* § 149 si riferiscano alla seconda parte del periodo, cioè alle norme della presentazione della relazione al giudice.

§ 155.

Ai sudditi degli Stati esteri in ordine ai loro crediti si deve accordare trattamento eguale ai nazionali, eccetto se il credito riguardasse sudditi di uno Stato che ai sudditi della Monarchia Austriaca non accordasse diritto eguale a quello che accorda ai proprj sudditi; nel qual caso si deve osservare esattamente il reciproco, e se intorno a ciò nascesse dubbio, dovrà il forestiere giustificare, mediante la produzione di documenti provanti della sua superiorità, che nello Stato al quale egli appartiene, si lascia ai sudditi della Monarchia Austriaca godere un diritto non diverso da quello de' propri sudditi. In ordine ai sudditi della Porta Ottomana, e similmente riguardo a' sudditi di quegli Stati, dei quali è notoria questa parità di trattamento, basta che il suddito estero provi ch'egli appartenga allo Stato suddetto, e non fa mestieri che somministri le ulteriori prove circa la reciprocità.

Quali s'intendano per persone straniere è indicato nei Decreti italici 8 febbraio e 8 aprile 1812, confermati dalla Determinazione Governativa 21 aprile 1815.

La prova dell'uguaglianza di trattamento incombente all'estero consiste in un documento, o reversale rilasciata dal rispettivo Tribunale superiore di quella Provincia o di quel Distretto in cui il suddito estero è domiciliato, e che certifichi, non farsi differenza alcuna tra i sudditi dello Stato ed i sudditi Austriaci riguardo al diritto di cui si tratta. (*Aulico Decreto* 6 *agosto* 1817, *diramato colle Circolari* 20 *agosto stesso N.* 7776 *dell'Appello in Milano, e* 21 *detto mese N.* 8599 *dell'Appello in Venezia*).

Non è valido, nè si può ricevere un atto proveniente da luoghi dell'estero, in cui risiede un qualche ambasciatore o console austriaco, se

Digitized by Google

non vi è stata preventivamente apposta la legalizzazione per parte dell'ambasciata o del consolato austriaco. (*Sovrana Risoluzione* 9 *marzo* 1816 *nelle Circolari* 12 *aprile* 1816 *dell'Appello in Milano, e* 19 *detto mese N.* 3549 *dell'Appello in Venezia*).

Gli Stati coi quali è notoria la parità di trattamento sono i seguenti:

1. Stati Sardi (*Circolari dell'Appello in Milano* 27 *aprile* 1819 *n.* 3979, *e dell'Appello in Venezia* 22 *ottobre* 1819 *n.* 3646; *Notificazioni* 13 *maggio* 1825 *n.* 14211 *del Governo Lombardo, e* 24 *detto mese n.* 11971 *del Governo Veneto*).

2. Prussia (*Circolari* 22 *ottobre* 1819 *n.* 26953 *del Governo Lombardo, e n.* 33824 *del Governo Veneto; Notificazione* 20 *novembre* 1835 *n.* 40686, *ed Aulico Decreto* 4 *gennajo* 1836 *n.* 3541 *nella Circolare d'Appello* 19 *detto mese n.* 668).

3. Francia (*Aulico Decreto* 16 *maggio* 1816 *nelle Circolari* 21 *detto mese n.* 5920 *dell'Appello in Milano, e* 24 *mese stesso n.* 5053 *dell'Appello in Venezia*).

4. Baviera (*Aulico Decreto* 8 *giugno* 1816 *diramato colle Circolari* 25 *giugno stesso n.* 3191 *dell'Appello Lombardo, e* 28 *detto mese n.* 6317 *dell'Appello Veneto*).

5. Baden e Nassau (*Circolari* 25 *giugno* 1816 *del Governo in Milano, e* 20 *detto mese n.* 21603 *del Governo in Venezia*).

6. Svizzera (*Notificazioni del Governo in Milano* 10 *agosto* 1818 *e* 1.° *maggio* 1837 *n.* 10844, *e del Governo in Venezia* 9 *ottobre* 1818 *n.* 19757 *e* 1.° *maggio* 1837 *n.* 14876).

7. Parma, Piacenza e Guastalla (*Notificazioni* 30 *aprile* 1818 *del Governo in Milano,* 1.° *marzo* 1818 in Collezione vol. V, pag. 182, *e* 25 *agosto* 1823 *n.* 28950 *del Governo in Venezia e n.* 26122 *del Governo in Milano*).

8. Due Sicilie (*Circolari* 11 *dicembre* 1818 *n.* 12650 *dell'Appello Lombardo, e n.* 15925 *dell'Appello Veneto; Notificazioni* 27 *agosto* 1819 *n.* 20242 *del Governo in Milano,* 21 *agosto stesso n.* 25978 *del Governo Veneto, e* 26 *agosto* 1844 *n.* 32646 *anche del Governo Lombardo*).

9. Toscana (*Aulico Decreto* 24 *aprile* 1822 *n.* 1053, *e Notificazioni* 20 *febbrajo* 1824 *n.* 2436 *del Governo Veneto, e* 21 *detto mese n.* 4667 *del Governo Lombardo*).

10. Russia e Polonia (*Notificazioni del Governo in Milano* 10 *luglio* 1824 *n.* 18855, 20 *novembre* 1824 *n.* 33559, *e* 15 *luglio* 1825 *n.* 19685, *e del Governo Veneto* 16 *luglio* 1824 *n.* 24519, 24 *novembre* 1824 *n.* 42972, *e* 1.° *luglio* 1825 *n.* 22500).

11. Modena (*Notificazioni* 14 *aprile* 1826 *n.* 10201 *del Governo in Milano, e n.* 13109 *del Governo in Venezia*).

12. Svezia e Norvegia (*Notificazione* 6 *febbrajo* 1820 *n.* 3527 *del Governo in Venezia,* Collezione delle Leggi vol. VII. pag. 102).

13. Amburgo (*Notificazioni* 12 *dicembre* 1823 *n.* 43632 *del Governo Veneto, e n.* 28623 *del Governo Lombardo*).

14. Belgio (*Aulico Decreto* 16 *agosto* 1817 *diramato colle Circolari* 20 *agosto* 1817 *n.* 7796 *dell'Appello Lombardo, e* 21 *detto mese n.* 8399 *dell'Appello Veneto, non che Notificazione* 31 *gennajo* 1840 *n.* 49740 *di Milano e di Venezia*).

15. Ducato di Lussemburg (*Notificazione* 11 *maggio* 1840 *n.* 15247 *di Milano e di Venezia*).

16. Assia (*Notificazioni* 10 *gennaio* 1838 *n.* 44998 *del Governo Veneto, e n.* 41170 *del Governo Lombardo*).

17. Città libera di Francoforte (*Notificazione* 31 *agosto* 1840 *n.* 32548 *del Governo di Milano ed anche di quello di Venezia*).

Digitized by Google

18. Danimarca e ducato di Schleswich (*Notificazioni* 20 *agosto* 1830 *n.* 28586 *del Governo Veneto, e n.* 21970 *del Governo Lombardo*).

19. Sassonia (*Notificazioni* 9 *gennaio* 1836 *n.* 48740 *del Governo in Venezia, e n.* 41706 *del Governo in Milano*).

20. Würtembergh (*Notificazioni* 18 *febbrajo* 1838 *n.* 5430 *del Governo Veneto, e n.* 935 *del Governo Lombardo*).

21. Granducato di Oldenburgo (*Notificazione* 7 *ottobre* 1842 *di Milano e di Venezia*).

22. Stato Pontificio (*Decreto Aulico* 19 *gennajo* 1820 *diramato colle Circolari* 28 *detto n.* 1318 *dell'Appello in Venezia, e* 1.° *febbrajo successivo n.* 1000 *dell'Appello in Milano*).

Riguardo alla forma e al tenore delle reversali *de observando reciproco*, vedi le circolari 20 febbrajo 1817 n. 7776 dell'Appello in Milano, e 21 detto mese n. 8599 dell'Appello in Venezia.

CAPITOLO DECIMO.

Del Processo in causa di rendimento di conti.

§ 156.

Chi ha resi i conti a qualcuno, ha diritto di dimandare che sia ingiunto a quello, al quale gli ha resi, che o gli approvi o ne produca le mancanze. Questa dimanda potrà quegli che ha resi i conti per regola proporla innanzi al giudice al quale egli è sottoposto. Il giudice dovrà in vista della petizione assegnare un termine commisurato alle circostanze per l'approvazione o per produrre le mancanze.

Le norme di questo Capitolo sono applicabili al caso in cui siasi da taluno resi i conti, e colui cui furono resi o non gli approva e non produce le mancanze, o quando qualcuno rende i conti e l'altro ne produce le mancanze; e non già al caso in cui qualcheduno sia tenuto di rendere i conti e non li renda, nel quale si fa luogo all'ordinaria procedura. (*Aulico Decreto* 17 *agosto* 1816).

Quanto al modo di trattare le cause dei conti pupillari provvedono le disposizioni delle Istruzioni per le Preture in affari non contenziosi, quelle del § 259 del Codice civile, ed il Capitolo VII, Parte II.ª dell'Istruzione 9 settembre 1785. Vedasi anche il § 140 del Decreto del Senato, 4 marzo 1823.

La petizione provocatoria per rendimento di conti, come appare da questo paragrafo, è qualificata per un foro singolare (1), il quale peraltro è meramente potestativo del provocante, potendo egli anche adire quel giudice che sarebbe competente, giusta le norme generali di giurisdizione.

Le cause per rendimento di conti devono trattarsi a processo scritto, tanto in città, quanto in campagna. Ciò si desume dall'espressione del § 159, *che per gli schiarimenti si prefiggeranno i termini della Risposta;* ciò che viene confermato dal Decreto Aulico 19 novembre 1784, il quale dichiara, *che presso i Giudizii di campagna nelle cause per rendimento*

(1) Vedasi il § 31 della *Norma di Giurisdizione*, a pag. 15 del presente Manuale.

Digitized by Google

dei conti si debba procedere in iscritto, a' termini del § 103 *del Regolamento giudiziario* del 1781, che corrisponde appunto al § 159 del nostro.

Ha luogo questo processo di rendimento di conti anche quando alcuno ha prodotto solo stragiudizialmente le mancanze ai conti; perchè molto più allora deve importare a chi li ha resi, e desidera che sieno approvati, che venga ciò deciso dal giudice, essendo una tal produzione di mancanze una specie di diffamazione.

§ 157.

Se fino alla scadenza del termine prefinito non sarà stata prodotta alcuna mancanza, dovrà quegli che ha resi i conti fare l'istanza per l'inrotulazione degli atti, ed il giudice dichiarare approvati i conti.

Chi eccepisce sul conto si fa attore, e quindi ogni rilievo contiene un'azione ed una domanda.

Le mancanze riguardando o l'*entrata* o l'*uscita*, o l'*avanzo attivo* o *passivo*, hanno perciò per iscopo di fare o assumere nell'entrata, o escludere dall'uscita, o cambiare nell'avanzo qualche cosa.

Del resto in questo particolare processo si seguono le norme del processo ordinario.

— La sentenza che approva i conti non è eseguibile, cioè non si può all'appoggio di essa conseguire nella via esecutiva la restanza attiva; ma chi pretende il pagamento di un conto liquidato, deve nuovamente convenire il suo avversario in Giudizio a' termini del § 586. (Scheidlein, *Analisi, vol. II*).

§ 158.

Le mancanze dovranno rilevarsi separatamente ciascuna e sotto numeri progressivi; e presso ciascuna si dovrà indicare esattamente il fondamento del rilievo.

§ 159.

Sopra i primi rilievi si presenteranno gli schiarimenti, quindi i rilievi ulteriori, e sopra questi gli schiarimenti finali. Per gli schiarimenti si prefiggeranno i termini della risposta; pei rilievi ulteriori, quelli della replica, e per gli schiarimenti finali, quelli della duplica.

In questo processo si può far luogo alla Conclusionale e Controconclusionale quando concorrono le circostanze volute dal processo ordinario per tali atti, dovendosi qui applicare le regole generali, in quanto ad esse non siasi in questo particolare processo espressamente o tacitamente derogato.

Allorchè il provocato creda di potersi opporre alla provocazione, allora potrà ricorrere contro il Decreto che ordina di approvare i conti e di produrre i rilievi. Il ricorso però non sospende l'esecuzione, ed è quindi obbligo del provocato di produrre nel frattempo i rilievi. L'opinione di coloro che ritengono potersi in quel caso presentare la Risposta alla Petizione provocatoria, sembra contraria alla massima *che devono essere eseguiti i Decreti giudiziali* così come è il loro tenore, e lascerebbe al provocato libero campo ad ingiuste dilazioni del processo.

La Patente 16 gennaio 1786, attivata in questo Regno nel novembre del 1830, ha le seguenti disposizioni circa al modo di procedere nella liquidazione dei conti erariali:

§ 1. *Venendo reso un conto riguardante direttamente o indirettamente l'Erario sovrano la Contabilità dovrà emettere i rilievi che le*

Digitized by Google

emergono, ed il contabile procurare i relativi schiarimenti. In seguito avranno luogo per parte della Contabilità gli ulteriori rilievi, e per parte del contabile gli schiarimenti finali, su di che poi la Contabilità stabilirà la sua liquidazione di debito e di credito.

§ 2. Se alcuno si credesse gravato dalla liquidazione della Contabilità, sarà a lui facoltativo di presentare entro il termine legale un ricorso contro la liquidazione stessa o nelle vie giudiziali soltanto, o contemporaneamente anche in via di grazia. Il predetto termine resta fissato per quei contabili che all'epoca dell'intimazione si trovano nella provincia in cui ebbe luogo la liquidazione in sei settimane, ed in dodici settimane per quelli che fossero assenti, computabili sempre dal giorno dell'intimata liquidazione; spirati questi termini, non si farà più luogo in via di diritto a ricorso contro l'emessa liquidazione, ma si passerà senz'altro all'esecuzione.

§ 3. Volendo il contabile intraprendere la via giudiziale contro una liquidazione della Contabilità, dovrà egli presentare al Tribunale di prima Istanza una citazione regolare contro il Fisco di quella provincia in cui seguì la liquidazione, provocandolo a provare quel diritto che si vuol far valere contro di lui sulla base della liquidazione della Contabilità. Sopra questa citazione si dovrà procedere secondo le disposizioni del Capitolo VII del Regolamento generale del Processo civile, ed in grado d'appello o di revisione, come in qualunque altra causa civile. In quanto al ricorso in via di grazia, il contabile dovrà rivolgersi a quel Governo dal quale dipende la Contabilità che ha operata la liquidazione. Il Governo, qualora l'invocato condono eccedesse i limiti delle sue attribuzioni, dovrà inoltrare il ricorso di grazia al rispettivo aulico Dicastero.

In relazione colle prescrizioni qui testualmente riferite è il Decreto della Camera Aulica generale 12 settembre 1832, di cui ecco il preciso tenore:

Onde sollecitare l'andamento delle operazioni di Contabilità tanto ritardato per la lentezza di alcuni contabili, ed a fine di ultimare le operazioni stesse in un'epoca possibilmente breve ad evidente vantaggio dei contabili medesimi, e nello stesso tempo anche per possibilmente preservare i fondi rispettivi da una perdita dei reintegri loro dovuti dai contabili in forza delle evasioni di Contabilità, si trovò di determinare quanto segue:

1.° Dovranno essere osservate esattamente le prescrizioni dell'I. R. Direttorio generale dei conti 22 giugno 1825. accompagnate dal Decreto 16 luglio 1825, n.° 27281=1460 di questa Camera Aulica generale. Le Contabilità provinciali e le altre Contabilità dovranno quindi anche per l'avvenire all'atto stesso di rilasciare le osservazioni stabilire un termine perentorio per la somministrazione degli schiarimenti, aggiungendo che si procederà in contumacia in base alle osservazioni emesse nel caso che spirato questo termine non si fossero ancora somministrati gli schiarimenti o gli schiarimenti ulteriori, oppure non si avesse ottenuto un ulteriore termine a produrli.

Se gli schiarimenti non furono prodotti entro il termine stabilito, ovvero entro il termine prorogato dietro istanza dei contabili, la Contabilità dovrà a tenore della prescrizione medesima procedere all'emissione dell'evasione in contumacia. Se però gli schiarimenti vengono presentati benchè dopo spirato il termine stabilito o prorogato, ma prima della fatta evasione in contumacia, ovvero benchè dopo fatta l'evasione, ma prima che la medesima sia stata spedita al contabile, dovrà sospendersi la spedizione dell'evasione in contumacia e seguire invece l'evasione ordinaria in riguardo agli schiarimenti stati somministrati. Gli schiarimenti però stati presentati soltanto dopo seguìta la spedizione al con-

Digitized by Google

tabile dell'evasione in contumacia non potranno essere considerati, ma saranno in vece da restituirsi indilatamente ai contabili riferendosi all'evasione in contumacia già emanata. Acciocchè però la Contabilità possa con piena certezza stabilire l'epoca in cui dovrà farsi l'evasione in contumacia, non solamente è da chiedersi dai contabili sempre un certificato munito della regolare data che comprovi la ricevuta delle osservazioni della Contabilità, il quale sarà trasmesso alla Contabilità, ma questa dovrà essere pure avvertita tutte le volte che dietro domanda dei contabili loro si accorda una proroga di termine per la produzione degli schiarimenti.

2.° *Contro le evasioni in contumacia, come contro qualunque altra evasione di contabilità, in forza della Patente 16 gennaio 1786, ai contabili è aperta tanto la via del foro quanto la via di grazia, entro però il termine determinato dalla Legge, come è pure permesso ai medesimi di chiedere di essere rimessi in tempo utile, onde poter produrre gli schiarimenti ovvero gli schiarimenti ulteriori. Siccome però in conformità alla prescrizione generale ciò può essere domandato dalla parte aggravata e venirle accordato soltanto nel caso che il termine perentorio sia spirato senza di lei colpa, e che la dimanda di essere rimessa in tempo utile sia stata fatta entro 14 giorni, così anche in via amministrativa la riammissione in tempo utile onde poter produrre gli schiarimenti ovvero gli schiarimenti ulteriori può essere dimandata soltanto entro 14 giorni, cominciando dal giorno in cui l'evasione in contumacia venne consegnata ai contabili, e può anche in questo caso, sentita la Contabilità competente, dalle Autorità amministrative venire accordata soltanto a quei contabili i quali hanno provato ad evidenza che non si trovassero assolutamente in grado di poter entro il termine stabilito presentare gli schiarimenti loro richiesti, ovvero l'istanza per una proroga alla produzione di essi.*

3.° *La determinazione riguardo alle nozioni stata emanata col Decreto Aulico 16 febbraio 1792 viene estesa anche alle evasioni della Contabilità, e viene quindi ordinato che i termini prescritti col § 2 della Patente 16 gennaio 1786 per la presentazione di reclami contro evasioni della Contabilità sieno termini perentorj, per cui quando scadono senza colpa dev'essere dimandata in via giudiziaria entro 14 giorni la restituzione in intiero, ed in caso diverso non ha più luogo la provocazione dell'Ufficio fiscale, ed alla parte rimane libero soltanto di domandare in qualità di attore entro il termine ordinario di prescrizione la restituzione in intiero e di addurre in difesa del presunto suo diritto le sue prove contro l'evasione passata in cosa giudicata della Contabilità.*

4.° *Nel caso che il reintegro stato intimato con una evasione in* contumacia (*escluse le così dette partite in sospeso, cioè quelle somme, la di cui liquidità dipende soltanto dalla produzione dei chiesti decreti amministrativi od autorizzazioni al pagamento*) *ammonti ad una somma rilevante in modo che non resti più garantito colla cauzione de' contabili, dovranno i contabili stessi indilatamente essere diffidati colla evasione, sotto comminatoria della cessazione della decorrenza di soldo, ovvero di altri mezzi coercitivi, di prestare sicurtà pel reintegro entro 14 giorni, cominciando dal giorno della ricevuta da certificarsi, giustificandosi presso l'Autorità amministrativa sull'eseguita prestazione di sicurtà. Se, spirato il termine, a tal ordine non venne ubbidito, l'Autorità amministrativa disporrà senza ritardo per la cessazione del soldo, e nel caso che ciò solo non bastasse a garantire il reintegro, dovrà rivolgersi all'ufficio fiscale, unendo copia vidimata dell'evasione in* contumacia, *onde effettuare in conformità alle prescrizioni vegliauti la garanzia del reintegro, al qual fine sarà da notificarsi all'Ufficio fiscale la sostanza dei contabili colla quale nel caso si potrebbe ottenere la garanzia.*

L'eseguimento dell'ordine di prestare sicurtà stato rilasciato con

Digitized by Google

un'evasione in contumacia non viene giammai ritardato nè per gravami o petizioni di restituzioni in intiero, nè per provocazione dell'Ufficio fiscale di presentare la petizione.

5.° Se contro un'evasione di Contabilità stata emanata sia in contumacia, sia dietro schiarimenti anteriori entro il termine fissato dal § 2 della Patente 16 gennaio 1786, non venne intrapresa nè la via del foro nè la via di grazia, e nemmeno venne presentata la prova stata richiesta nell'evasione sull'esecuzione degli ordini ivi contenuti, l'Autorità amministrativa, in quanto che la medesima non ha altro mezzo coercitivo sufficiente in via amministrativa, dovrà senza ritardo chiedere all'I. R. Ufficio fiscale l'esecuzione (l'atto esecutivo) e farla regolarmente effettuare, senza lasciarsi rimovere nè da una petizione presentata o da una provocazione fatta, nè da una restituzione in intiero che fosse stata dimandata dai contabili, la qual ultima in conformità alle prescrizioni in vigore non può impedire l'eseguimento dell'evasione di Contabilità già passata in cosa giudicata.

CAPITOLO UNDECIMO.

Della Prova.

§ 160.

Chiunque, sia attore, sia reo. allegherà in giudizio un fatto, sarà in obbligo di provarlo; altrimenti tal fatto, in quanto esso verrà contraddetto dalla parte avversa, non si potrà avere per vero nella definizione della causa.

Vedansi i §§ 5, 11 ed i §§ 369 e 372 del Codice civile generale.

Confrontinsi anche i §§ 99, 100, 157, 158, 852, 887 e 945 del citato Codice civile.

La prova giuridica è un fatto munito dei requisiti voluti dalla Legge, proposto ai sensi esterni del giudice, mediante il quale questi acquista la *legale certezza* di un fatto dubbioso del processo. Diciamo *certezza legale* per distinguerla dalla *certezza assoluta*, la quale è impossibile a raggiungersi nel processo civile. Questa certezza legale non è che un sublime grado di probabilità che non esclude però la possibilità del contrario.

La parola *prova* per altro è adoperata dal legislatore in diverse significazioni, come appare dal § 178 al 182, e dal § 101 del Regolamento, cioè *per mezzo probatorio*, con cui essa si effettua, ecc.

La Legge nostra imprime il carattere di mezzo probatorio solo ai seguenti, cioè:

1.° Alla *confessione giudiziale.*
2.° Ai *documenti.*
3.° Alla *comparazione dei caratteri.*
4.° Alla *deposizione dei testimonii.*
5.° Al *giudizio dei periti.*
6.° Al *giuramento delle parti.*

In mancanza per altro di questi mezzi probatorii, in alcune decisioni di Tribunali fu concretata la prova di un fatto anche solo *ex indiciis*, cioè dietro un tal concorso di presunzioni anche non legali, e di circostanze che ne persuadono la verità.

Digitized by Google

Dietro una tale prova, si ritenne la simulazione di un contratto di cessione o vendita di mobili ed immobili fatta dal marito alla moglie in pagamento di altrettanto asserito suo debito per dote ed altro, ed in pregiudizio del terzo creditore. Indizii generali furono giudicati, in tal caso, la stipulazione del contratto in limine del fallimento, o dell'assunzione del debito verso il terzo creditore; la mancanza della vera causa che indusse i conjugi a quel contratto; l'asserita intempestiva restituzione di ragioni dotali; la rinuncia dedotta nello scritto da parte del marito alla enorme lesione; lo stato economico del marito, che in conseguenza del contratto rimarrebbe spoglio di qualsiasi sostanza; la continuata convivenza conjugale, e quindi il simultaneo godimento da canto del marito dei beni venduti o ceduti alla moglie; l'attribuzione alle cose vendute d'un prezzo d'arbitrio; la continuata ingerenza del marito nella gestione degli enti ceduti alla moglie ecc., ecc.

Così ha deciso l'Appello Lombardo colla sua sentenza 21 novembre 1851, N. 6084. confermata dalla Suprema Corte di Giustizia.

Così il Tribunale Provinciale di . . . . . con sua sentenza 21 novembre 1851, N. 8736. confermata dall'Appello Lombardo. (Vedansi i N. 56 e 59 della *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, 1852).

Ommettiamo altre sentenze per amore di brevità.

I fatti irrilevanti non hanno bisogno di prova = *Inutile est probare quod probatum non relevat.*

Sopra un fatto *provato* può ammettersi la *riprova*, ossia la prova dell'assunto contrario.

Vi ha conflitto di prove quando, stabilita da una parte una prova piena sopra il proprio assunto, all'altra parte vien fatto di stabilire il contrario sopra il medesimo assunto con una prova egualmente piena; e in tal caso non sono tra loro d'accordo i Giureconsulti come debbasi il giudice regolare. V'ha chi opina che, in tal caso, il giudice debba indagare i gradi di credibilità che presentano i mezzi probatorii in conflitto, e quando l'uno di essi presenti per sè stesso, o in concorso di altre circostanze, maggior garanzia dell'altro, debba il giudice decidere a favore di quella parte per cui milita quel mezzo probatorio che merita maggior fede. È d'altra parte fondata anche l'opinione di quelli che ritengono nel conflitto delle prove, abbiano le prove un'egual forza; e che quindi la certezza portata da una piena prova prodotta da una parte, sia da ritenersi distrutta dalla prova piena che stabilì la parte contraria. Noi propendiamo per la prima delle esposte opinioni, la quale non vuole sagrificata la giustizia alla formalità.

Anche le prove di fatti negativi (ossia della non verificazione di fatti) sono ammissibili, e saranno attendibili a seconda della natura dei fatti, giusta il criterio del giudice. Perciò non si potrà ritenere accaduto un fatto per l'inscienza che dichiarano d'averne alcune persone. Ma se alcune persone dichiareranno, per esempio, che nel tal luogo e in quel dato tempo un avvenimento non è accaduto, perchè non dovrà ammettersi la loro testimonianza?

La prova può essere *diretta* od *indiretta*. Diretta, quella da cui si desume immediatamente la verità del fatto da provarsi. Indiretta, quella che cade su di un fatto, dalla verità del quale si desume logicamente la verità del fatto del processo.

Dalla prova indiretta tuttavia differisce la prova congetturale, cioè *ab indiciis*, di cui abbiamo fatto cenno. Che una tal prova *ex indiciis* possa essere assunta a constatare ogni fatto, noi non possiamo ammetterlo, giacchè non è fra le prove dal presente Regolamento consacrate. Peraltro riteniamo che non debba essere respinta per quei fatti che altrimenti non si potrebbero provare, perchè non cadono sotto ai sensi, e sfuggono alle materiali percezioni, come sarebbe per l'appunto il caso di una simulazione di contratto, per l'antica massima, che *necessitas suprema lex est.*

Digitized by Google

Le prove si distinguono anche in prove *piene* e non *piene*, e queste ultime in *più che semipiene*, e in *semipiene prime* e *semipiene seconde* o *minori*, o *supplementi di prova*.

Anche il reo convenuto è tenuto a provare i fatti da lui allegati, cioè le sue eccezioni e contraddizioni ai fatti allegati e provati dall'attore; ciò che è conforme alla massima che *reus in excipiendo fit actor*. Non è però il reo convenuto tenuto a provare la contraddizione di un fatto semplicemente asserito dell'avversario, giacchè in questo caso *quod gratis asseritur, gratis negatur*. — Il principio che *reus in excipiendo fit actor* non è applicabile a colui che eccepisce contro parziali parole di un istromento pieno di sospetto per la sua deformità, per l'evidente alterazione che avessero subìto alcune lettere, senza che siavi veruna guarentigia che i contraenti abbiano acconsentito ai cambiamenti che vi si rilevano.

Le Leggi non hanno bisogno d'essere provate: nondimeno, riguardo alle Leggi estere si dovrà riferire l'intiero tenore delle medesime, e la Notificazione colla quale furono promulgate.

E così pure non sarà necessario provare quei privilegii che furono nei debiti modi pubblicati.

Anche i fatti *notorii*, di regola debbono essere provati, giacchè:

1.° Non v'ha Legge che li esima dalla prova.

2.° Anzi il Decreto Aulico 15 gennaio 1787 dichiara, che la notizia *privata* del giudice non può avere alcuna influenza nel processo.

3.° Si aprirebbe troppo vasto campo all'arbitrio del giudice circa all'ammettere questa sorta di fatti.

4.° Perchè non è ben segnata la linea di demarcazione tra un fatto bastantemente notorio e quello che non lo è; vale a dire, non è stabilito in concreto quali siano gli estremi della notorietà.

Vi sono peraltro dei casi in cui la Legge stessa impone di valutare qual prova la *notorietà*, come risulta dai §§ 1 e 14 del Regolamento, e dal § 1108 del Codice civile; e queste eccezioni appunto ci confermano nell'opinione che di regola anche i fatti notorii debbano provarsi, e solo sembra che potrebbe farsi un'eccezione per quei casi in cui un fatto fosse *universalmente conosciuto*. D'altra parte quando il fatto è notorio, tanto più facile sarà l'offerirne la prova.

La sentenza dell'Appello Lombardo 5 dicembre 1818, N. 8874, dichiara, che le semplici suspicioni allegate da una parte in giudizio, non obbligano l'altra ad opporvi una espressa impugnativa.

§ 161.

Quella presunzione soltanto che è fondata in una legge particolare, può esimere dall'obbligo della prova.

Le presunzioni sono quelle conclusioni dedotte da fatti avvenuti ed applicate all'esistenza di altri fatti o simili o tali, che come causa od effetto, a norma della esperienza, sono in tutto ciò che cade sotto ai sensi sempre, ordinariamente, oppure anche solo qualche volta, congiunti col fatto provato.

Perciò in forza di una presunzione legale, che è la sola ammessa dal nostro Regolamento, si ha l'ammissione del fatto per soli motivi di verisimiglianza.

Le presunzioni semplici non legali (*praesumptiones facti et hominis*) che possono essere di schiarimento e guida nel processo, non hanno forza alcuna di prova, tranne nel caso che sia da ammettersi una prova congetturale. *V. sopra nota al §. 160.*

Le presunzioni legali si dividono in presunzioni *juris* semplicemente, e in presunzioni *juris et de jure*, secondochè ammettono o no la prova del contrario. Quindi la presunzione *juris* semplicemente fa bensì cadere

Digitized by Google

l'obbligo della prova su chi sostiene il contrario del fatto presunto, ma cede alla prova del contrario, giusta l'assioma che *praesumptio cedit probationi.*

Le presunzioni *juris et de jure* non si trovano nella nostra Legge sotto questa denominazione, ma troviamo per altro delle disposizioni che contengono tali presunzioni incontrastabili, quando per esempio la Legge vieta d'indagare ulteriormente la vera indole delle mire delle parti o delle loro dichiarazioni, ecc., ecc.

Quali siano le presunzioni legali lo indicano i §§ 23, 99, 138, 155, 163, 278, 523, 318, 355, 360, 388, 467, 479, 529, 620, 670, 675, 685, 706, 859, 924, 925, 1029, 1050, 1033, 1110, 1296 del Codice civile, ed i §§ 284 e 555 del Regolamento.

Le disposizioni di Legge che fondano una presunzione non possono estendersi a casi analoghi, perchè, in forza di questo paragrafo, le presunzioni, per esimere dalla prova, devono essere fondate in una legge *particolare*, ossia relativa al caso, o ad una data specie di casi.

Perchè la presunzione esima dalla prova è necessario che sia provato il fatto, od i fatti, dai quali la presunzione si deriva ed ha fondamento. In dubbio le presunzioni si ritengono semplicemente *juris*, e non già *juris et de jure*, perchè in dubbio non si deve ritenere tolta la facoltà della prova del contrario.

§ 162.

Il giudice, fuori de'casi espressamente riservati in questo Regolamento, non potrà ingiungere alle parti alcuna prova, nè esigere una maggior prova, dopo che esse avranno terminate le loro deduzioni.

Vedansi i §§ 64, 200, 249, 276 e 280.

Pel § 37 della Legge sul Processo sommario, 30 marzo 1850, si dà al giudice la facoltà d'ingiungere alle parti ogni giuramento estimatorio e suppletorio, quantunque non sia stato dalle stesse offerto.

La Circolare Appellatoria 10 giugno 1847 prescrive, che dopo la scadenza del termine perentorio per l'adizione di una prova non può la prova stessa essere ammessa, ad onta della opposizione della parte avversaria.

— La Legge vuole che le prove siano considerate come *convenzionali*, e dipendenti unicamente dalla propria scelta delle parti, dalla loro esposizione e diligenza. Ma il giudice non è però escluso dall'*esame* degli offerti mezzi di prova, quand'anche amendue le parti fossero in ciò d'accordo. Il giudice è in dovere di rigettare le prove irrilevanti, superflue e difettose, senza che possa esigerne o sostituirne delle altre. Deve quindi il giudice stabilire nella sentenza colla più grande accuratezza e riflessione il tema probatorio, non imponendo alle parti nè troppo, nè troppo poco; ma riflettendo maturamente, che cosa ancora, fra le circostanze rimaste tuttavia controverse, possa *essenzialmente* contribuire a discernere i rispettivi pretesi diritti. Il giudice lede immediatamente i diritti delle parti, sia che abbia nel tema probatorio adottata una circostanza irrilevante, od ommessane una essenziale; egli confonde la cosa, e pone sè stesso in imbarazzo ed in contraddizione nel proferire la sentenza definitiva. (Pratobevera, *Trattato delle Prove*).

Digitized by Google

CAPITOLO DUODECIMO.

Della Prova per confessione.

§ 163.

Se la parte stessa avrà confessato in giudizio una circostanza del fatto esposto dalla parte contraria nello stesso giudizio, tale circostanza si dovrà avere per pienamente provata nel processo medesimo.

La confessione in genere è la narrazione o la conferma di un fatto, dalla quale una parte ne deriva un privato diritto contro la persona stessa che fece questa narrazione o conferma.

Essa, non essendo che una dichiarazione della volontà, perchè sia valida dev'essere fatta da una persona padrona de'proprii sensi, e libera da violenza, errore e dolo. Inattendibili quindi sono le confessioni dei mentecatti, degli imbecilli, de'furiosi, ecc. Essa poi è un mezzo probatorio di efficacia generale, perchè con essa possiamo provare qualunque fatto, ad eccezione di pochi casi, per disposizioni particolari di Legge che si riscontrano ai §§ 99, 158, 1226 del Codice civile.

La confessione può essere *giudiziale*, o *stragiudiziale*. La sola confessione giudiziale ha forza di piena prova; la confessione stragiudiziale, quando sia debitamente provata e in concorso delle circostanze volute dal § 166, ha la forza di una semplice presunzione, ad eccezione del caso contemplato dal § 167.

La confessione giudiziale poi è *espressa*, o *tacita*; la qual ultima ha luogo col silenzio sopra una circostanza per cui incombe l'obbligo della risposta. Perciò non ha luogo la tacita ammissione di fatti introdotti irregolarmente nel processo, o a cui sono opposte le prove stesse risultanti direttamente dagli atti.

Pel disposto di questo § 163 e del § 164, la confessione giudiziale *fa piena prova* solo nel processo in cui fu emessa, e solo *contro il confesso*. Ad onta dei dispareri di valenti giureconsulti, riteniamo quest'opinione che ci sembra conforme alle massime di giustizia e di convenienza; poichè difatti la confessione, vestendo il carattere di una concessione, dev'essere ristretta al caso per cui venne fatta, e quindi non estendersi e ritenersi operativa in altri processi; e d'altra parte tale è anche il letterale significato della Legge.

— Salva la massima, che la confessione può nuocere soltanto a chi la emette, possono essere oggetto della confessione anche le azioni ed ommissioni de'terzi. La regola che vale pei testimonii *propriam allegans turpitudinem audiendus non est*, non è applicabile a chi confessa, perchè egli non depone a danno di un terzo, ma di sè medesimo. Se poi una parte confessa azioni od ommissioni assurde, e fisicamente impossibili, allora si applicano i principj, dietro i quali è in genere giudicato, se una dichiarazione di volontà sia conforme alla ragione, e fatta seriamente o per ischerzo. (Pratobevera).

§ 164.

Ciò che in ordine al fatto sarà stato confessato giudizialmente dal patrocinatore autorizzato debitamente ad agire, come pure dal

Digitized by Google

procuratore, dal tutore ovvero curatore in nome della parte ch'esso rappresenterà, si dovrà avere per vero nel medesimo processo.

Ciò è conforme alla massima, *Quod quisque per aliquem facit, per semetipsum facere censetur.* E in questo caso l'avvocato, il procuratore, il curatore, il rappresentante della parte non ha bisogno d'una *procura speciale* ad ammettere i fatti.

§ 165.

Se uno dei consorti della lite avrà confessato qualche cosa in giudizio, la confessione potrà pregiudicare soltanto al confesso, e non già agli altri.

Se alcuni consorti si rendessero contumaci nel caso che avessero un unico ed identico interesse, la confessione fatta da un correo può essere ritenuta operativa anche per essi. Così la Decisione del Tribunale di Prima Istanza 7 novembre 1851, confermata dall'Appello. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 29 del 1852).

§ 166.

Nessuno è obbligato a fare veruna confessione relativamente ai diritti suoi ed a'suoi obblighi. Se tuttavia alcuno confessa stragiudizialmente qualche cosa, non potrà questa confessione liberare la parte contraria dal carico della prova, salvochè nel caso in cui fosse seguita la confessione verso qualcuno, da cui il confesso sapeva che avesse interesse a risapere la verità.

Anche la confessione fatta in oggetti civili avanti il giudice criminale deve ritenersi confessione stragiudiziale.

Chi vuol desumere dalla confessione stragiudiziale una presunzione a suo favore contro il confesso, deve provare che sia stata emessa una confessione stragiudiziale munita di tutte le qualità volute dalle Leggi.

Dalla presunzione giuridica che deriva dalla confessione stragiudiziale contro il confesso si può giovare *chiunque* dedusse dal fatto confessato un'azione contro il confesso, e perciò la confessione stragiudiziale differisce dalla giudiziale, che fa piena prova solo nel processo in cui fu emessa.

Per il disposto di questo paragrafo, non può aver luogo alcuna confessione *tacita stragiudiziale.*

§ 167.

La confessione giudiziale o stragiudiziale che alcuno fa all'oggetto ch'essa serva di prova ad un altro, fa contro lui medesimo piena prova.

Questa specie particolare di confessione differisce dalle altre, in quanto che può essere solo *espressa*, e deve *aver per oggetto un fatto dello stesso manifestante*, ed *essere spontanea.* Chi vuol farne uso, bisognerà che provi che sia avvenuta e che sia stata fatta, all'oggetto che serva altrui di prova.

§ 168.

Chi fonda la sua prova unicamente nella confessione della parte avversaria, deve accettarla per vera nel totale suo complesso, cioè così come essa è seguita nel discorso medesimo e sopra il medesimo oggetto. Egli non può far valere le circostanze che gli sono favorevoli, e rigettare onninamente quelle che non gli sono favorevoli.

Pel disposto di questo paragrafo è voluta la inscindibilità della confessione solo nel caso che si verifichi unità di discorso e di oggetto.

Digitized by Google

Il Vöet, nel suo Commentario *ad Pandectas*, spiega: che se la confessione ha più capi separati, indipendenti fra di loro, nulla osta ad ammetterne la divisibilità; che se poi tutte le cose abbracciate dalla confessione sono fra loro connesse talmente da costituire il fatto d'una quasi continua azione, pare non potersene ammettere la separazione.

Anche il Pratobevera dichiara non scindibile la confessione nei soli casi d'una stretta connessione di tutte le cose comprese nella medesima relativamente al fatto dal quale deriva l'azione.

La sentenza dell'I. R. Pretura di : . . . 4 giugno 1852, confermata dall'Appello, ha ritenuta scindibile la confessione del debitore che ammette il titolo di credito, sostenendo in pari tempo d'averlo estinto, formando la costituzione e la estinzione d'un obbligo due oggetti distinti.

Non si ha riguardo all'inscindibilità della confessione quando la controparte ha fondata la sua prova nel giuramento decisorio, perchè in tal caso colui che confessa, ha il carico di provare quelle circostanze che vorrebbe stabilire colla sua confessione. (*Sentenza dell'Appello Lombardo, 3 maggio* 1859).

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della Prova per mezzo di documenti scritti.

§ 169.

Ai pubblici atti si dovrà prestare intiera fede rispetto al fatto sopra il quale saranno stati eretti.

Il tenore di un pubblico atto fa una testimonianza; dunque fa prova per quelle ragioni che lo fanno le testimonianze.

Perchè i documenti scritti sieno degni di fede, devono essere *autentici* (ossia realmente di coloro che ne appajono gli autori), *incontrovertibili* (senza mende), *formali* (contenenti cioè le formalità volute dalle Leggi).

Ma il giudice civile non può *ex officio* dichiarare un documento per apocrifo, sospetto od informe.

Nell'autenticazione di documenti pubblici l'ufficio certificante deve essere sempre in origine quello il quale è il legale depositario del documento, e l'ulteriore legalizzazione deve apporsi dal capo del dicastero immediatamente superiore o giudiziario o politico, e così ulteriormente nel rango graduale fino al capo politico della provincia, la cui legalizzazione, occorrendo, potrà essere poi autenticata o dai Consoli residenti nella centrale, ovvero, secondo la destinazione del documento, dal Dicastero Superiore Aulico nell'ulteriore via diplomatica. (*Dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica unita* 22 *dicembre* 1831 *N.* 27681, *ed altro* 2 *giugno* 1832 *N.* 11575, *nelle Notificazioni* 14 *luglio* 1832 *N.* 18643 *del Governo in Milano, e N.* 22798 *del Governo in Venezia*).

Il catasto feudale non può essere considerato come un libro pubblico destinato a far conoscere a tutti il vincolo feudale delle relative proprietà stabili nell'interesse dei terzi. Nel riflesso però che nel Regno Lombardo-Veneto non sono ancora istituiti i libri pubblici per le proprietà fondiarie, dai quali si possano rilevare eziandio i vincoli feudali, l'Aulico Dicastero permette al Governo di autorizzare che siano rilasciate in forma di *certificato* le copie delle partite registrate nel catasto feudale a chi ne fa

Digitized by Google

speciale concreta domanda in iscritto. A tale uopo dovranno i petenti giustificare di avere interesse e bisogno delle copie che domandano. Dovranno inoltre obbligarsi di non mai prevalersene col farne uso in vertenze o contestazioni col regio Fisco, ed in generale contro il regio Erario, e così pure di soddisfare al pagamento delle normali tasse. Sono queste stabilite nella Tariffa compresa nel Regolamento generale per gli archivj dello Stato, il quale Regolamento fu attivato sino dall'anno 1825, ed è ostensibile nei rispettivi Archivj o Registrature ai petenti privati per norma ed istruzione loro. (*Dispacci* 27 *settembre* 1838 *e* 28 *novembre* 1839 *dell I. R. Aulica Cancelleria unita, pubblicati colla Notificazione* 1 *febbraio* 1840 *anche del Governo Veneto*).

— Onde i pubblici documenti facciano piena prova, debbono essere immuni da que'vizj che risguardano l'esterna apparenza e redazione, la persona del loro autore, il contenuto e la forma positiva. Quindi anche i documenti pubblici perdono la credibilità, se, considerati come produzioni dell'arte destinata ad essere posta sotto ai sensi, portano in sè indizj di falsità, come sarebbero correzioni, abrasioni, falsi sigilli, e tal altro difetto. Se questi vizj si manifestano già all'ispezione del documento, l'avversario non ha più l'obbligo d'introdurre alcuna prova, ma basta ch'ei faccia osservare al giudice i segnali della falsità emergenti dalla stessa qualità del documento, ed insista per la rejezione del medesimo. Se poi i vizj fossero occulti, e non si potessero immediatamente riconoscere dal documento, come sariano, per esempio, la falsità del carattere e del sigillo della persona d'ufficio, che apparisce averlo eretto, allora tocca all'avversario di provare con altri opportuni mezzi la falsità del pubblico documento, che non presenta vizj visibili. Per questo motivo debbono necessariamente nel processo civile essere presentati all'avversario in originale anche i documenti pubblici (§ 183), affinchè egli possa accertarsi della loro autenticità. Se le Leggi non prescrivono espressamente una determinata formalità sotto pena d'invalidità, o nullità, come nei testamenti (§ 601 Codice civile), allora il difetto nella forma di un documento pubblico, altrondo autentico, viene tolto se l'avversario non lo contesta e riconosce il documento per sincero, o se il producente, come nel caso di un documento privato, ne stabilisce l'autenticità con altri mezzi di prova. (Bratobevera).

§ 170.

Per atti pubblici dovranno riguardarsi, 1.° tutti i documenti scritti che saranno eretti in cose d'uffizio da pubblica persona impiegata ne'registri pubblici, tribunali od altri uffizj regj o civici, la quale sia specialmente abilitata alla spedizione di simili documenti; 2.° i documenti eretti sopra oggetti d'uffizio dal Magistrato competente, o pure da un suo uffiziale assunto per l'esercizio degli atti giurisdizionali, e specialmente abilitato a fare simili documenti; 3.° le scritture fatte in estero Stato da persone che sieno ivi specialmente autorizzate all'edizione de'pubblici documenti d'uffizio, ed autenticate secondo la consuetudine del paese; 4.° i protesti di cambio ricevuti nelle forme regolari da pubblico notajo debitamente assunto, per quanto le leggi in uno od altro paese vigenti loro attribuiscono la forza di pubblico documento; 5.° i libri de'sensali debitamente accreditati nella piazza; 6.° i libri parrocchiali de'battezzati, de'matrimonj e dei morti, semprechè tutti gli anzidetti libri siano tenuti nelle forme prescritte.

Si considerano come atti pubblici anche gli atti notarili stesi nelle forme prescritte nel Regolamento sul Notariato per quelle provincie in cui

Digitized by Google

è o fu in vigore il sistema del Notariato, cioè nelle provincie Lombardo-Venete e nelle Illiriche. (*Notificazione Governativa 19 ottobre 1817*).

Sono pubblici documenti anche:

I certificati del parroco o dell'autorità locale sulla moralità o sostanza di quelli che desiderano ricevere in educazione degli *esposti*. (*Decreto Aulico 7 aprile 1827*);

Gli atti eretti in uffizio dai cancellieri del Censo dal 1.° gennaio 1816 in avanti, che risguardassero l'interesse dei Comuni. (*Notificazione Governativa 9 marzo 1818*).

La Circolare dell'Appello Lombardo 9 marzo 1838 dichiara: che agli atti notarili, ed altri documenti pubblici eretti in estero Stato, si debba prestare piena fede, quando siano muniti della legalizzazione delle firme per gli atti da spedirsi in estero Stato.

Pei protesti di cambio, si veda la Legge Cambiaria promulgata colla Patente 25 gennaio 1850.

Per sensali debitamente accreditati sulla piazza s'intendono gli individui aventi i requisiti portati dalla Determinazione Governativa 3 ottobre 1816.

La Notificazione Governativa di Milano 14 luglio 1832 prescrive: che in quanto ai certificati dei parrochi desunti dai libri parrocchiali dei battezzati, dei matrimonii e dei morti, si debba continuare l'osservanza delle pratiche portate dalla Notificazione 10 dicembre 1815; epperò ogni qualvolta simili certificati servir dovessero qual pubblico documento, vi dovrà essere apposta la legalizzazione dell'Ordinariato, e questa legalizzazione, ove si debba far uso del documento fuori del territorio governativo, sarà autenticata dalla Presidenza del Governo.

Le legalizzazioni di firme di legalizzazioni sono comprese fra le spedizioni d'ufficio esenti da imposta.

Gli atti rogati da notai sono meritevoli di intiera fede intorno ai fatti sui quali furono eretti; perciò non è ammissibile in Giudizio veruna prova per stabilire il contrario di quanto fu espresso nei rogiti. (*Decisione della Pretura Urbana 10 giugno 1852, N. 1893, confermata dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 84 del 1852).

I quinternetti di scossa non fanno piena prova in confronto dei terzi, e neppure in confronto dell'esattore comunale che, avendo lasciato trascorrere il termine prescritto per l'esazione fiscale, si fa ad esercitare l'azione civile ordinaria. (*Decisione conforme di Prima e Seconda Istanza*, riferita dall'*Eco dei Tribunali*, sez. 2.ª, N. 58 del 1852).

I documenti notarili eretti anche dopo la promulgazione del Regolamento giudiziario, ma prima di quella del Codice civile, sono pienamente validi quando pure non siano state in essi osservate le formalità prescritte dal § 175 del Regolamento. (Vedi *Giurisprudenza pratica*. Venezia, Anno V, pag. 185).

I documenti pubblici, le cui solennità non fossero stabilite da una legge particolare, debbono portare per lo meno la firma delle persone abilitate dalla Legge a farne la erezione, ed inoltre la impressione del sigillo d'ufficio.

I documenti pubblici esteri debbono essere forniti delle formalità esterne prescritte dalle Leggi vigenti ove avvenne la loro erezione. *Locus regit actus.*

Gli atti pubblici meritano piena fede soltanto sopra quelle circostanze per le quali furono eretti, ma non sopra le accidentali fondate sovra semplici notizie.

Il produttore d'un documento pubblico, a differenza di quanto è disposto al § 197 pel documento privato, non è in obbligo di provarne in caso d'impugnativa l'autenticità, perchè a favore del documento pubblico milita già una presunzione d'autenticità per esserne più difficile la contraffazione; e d'altronde se si ponesse un tale obbligo si torrebbe, per così

Digitized by Google

dire, ogni forza provante ai documenti pubblici di data molto antica, di cui sarebbe arduo assai, e alcune volte impossibile, provare l'autenticità.

Un documento che come pubblico è informe, vale come documento privato se ha le qualità volute dalla Legge pel documento privato.

La Sovrana Risoluzione 19 agosto 1819 dichiara pubblici documenti: 1.° i certificati (corrispondenti ai passaporti), che i capi giurati del corpo degli artisti rilasciano nelle provincie della Monarchia, o in altri Stati, come pure i ricapiti che di quelli tengono luogo; 2.° i certificati dei singoli maestri di una corporazione, allorchè portano la vidimazione, o la conferma di un'autorità pubblica; 3.° colla stessa condizione, i certificati dei padroni ai loro giovani.

La firma del Ministero di Modena apposta agli atti e documenti destinati ad essere prodotti innanzi le autorità del Regno Lombardo-Veneto, può essere legalizzata anche dalle Presidenze dei Governi di Milano e di Venezia. (*Aulico Decreto 3 ottobre 1827 N. 2733 diramato dalle Circolari 11 detto mese N. 13745 dell' Appello in Venezia, e 17 novembre susseguente N. 11499 dell'Appello in Milano*).

Quanto ai libri parrocchiali di nuovo introdotti dal Governo austriaco, vedi la Notificazione 19 gennaio 1816, e la Istruzione 22 detto mese (*Collezione Veneta, Vol. III, Parte I, pag.* 39, 51), alle quali corrispondono la Notificazione 19 dicembre 1815 del Governo in Milano, e le discipline 20 detto mese colle relative istruzioni contenute nella Collezione Lombarda, *Parte III, anno* 1815, *pag.* 1081, 1091, 1112; Circolare Governativa 26 gennajo 1826, N. 1276 (*Vol. XV, Parte I, pag.* 26); Circolare Governativa 31 marzo 1816, N. 11518 (*Appendice degli anni* 1815 *al* 1818, *pag.* 26); Circolare Governativa 23 luglio 1835, N. 25171. (*Vol. XXVI, Parte II, pag.* 16).

Le patenti (attestati) di sanità e di contumacia rilasciate per motivo del *cholera* sono da considerarsi per documenti pubblici. (*Sovrana Risoluzione 23 luglio* 1831, *pubblicata colle Notificazioni 18 agosto* 1831, *N.* 25486 *del Governo Lombardo, e N.* 28955 *del Governo Veneto*).

Sopra alcune istanze fatte da qualche Delegazione per ottenere a favore di particolari dei documenti dall'estero nella via diplomatica, l'I. R. Cancelleria Aulica unita ebbe a dichiarare con Dispaccio 23 giugno 1834, N. 16350, che le parti abbisognanti di tali documenti per private loro viste debbano procurarseli da sè medesime, e che soltanto in casi d'importanza e quando si tratti di documenti di difficile conseguimento in via privata, o di levare ostacoli che fossero stati opposti alla ricerca, o di circostanze particolari che meritino o rendano necessaria l'interposizione d'ufficio, si possa rassegnarne le suppliche contenenti tali domande. (*Circolare Governativa 6 agosto* 1834, *N.* 27398).

I documenti notarili devono essere ricevuti e stesi dal notaio in lingua italiana, altrimenti l'atto è nullo, e il notaio è punito colla multa di italiane L. 100. (*Articolo 58 e 52 del Regolamento sul Notariato*).

— La forza di prova attribuita ai pubblici documenti eretti in estero Stato è una conseguenza del principio generale egualmente vantaggioso al commercio ed alla civilizzazione degli Stati europei, pel quale gli stranieri hanno eguali diritti che i nazionali (§§ 33-37 del Codice civile). Di qui ne viene inoltre, che la quistione, quali documenti dello Stato estero siano da ritenersi per pubblici, e di quali formalità esterne, tanto i pubblici, quanto i privati, debbano essere rivestiti, ha da venire decisa unicamente secondo le leggi del luogo ove il documento fu eretto. Il giudice austriaco non è obbligato a conoscere le leggi degli Stati esteri. Ove quindi sia disputato fra le parti, se il prodotto documento estero abbia tutti i requisiti necessarj a meritar piena fede, la prova deve esserne somministrata dalle parti medesime. Se il documento non avesse le formalità che sono fra noi prescritte pei documenti di quella specie, il producente in caso di contraddizione per parte dell'avversario dovrebbe provare, che il

Digitized by Google

documento è conforme alle leggi del paese estero, e degno di fede. Ma se il documento secondo le nostre leggi fosse pienamente provante, la prova dell'asserita mancanza toccherebbe a chi l'adduce, perchè il documento è sostenuto dalla naturale presunzione, che la pubblica persona del paese estero l'abbia eretto secondo le sue leggi. Le parti possono però instare presso il giudice austriaco, che a togliere gli emersi dubbii siano ritirate dai dicasteri stranieri le occorrenti notizie ed i certificati degni di fede. (Pratobevera).

— Si può opporre una controprova anche alla piena prova effettuata col mezzo di pubblici documenti, poichè la Legge non attribuisce loro una presunzione irrepugnabile di diritto (*praesumptio juris et de jure*). Se anche non si arriva a provare che nella erezione di pubblici documenti sia intervenuta una falsità, o truffa punibile alla via criminale, potrebbe però l'avversario provare un errore od uno sbaglio, per cui il documento venga tutto od in parte privato della sua forza, o che contenga un atto simulato delle parti — *plus enim valet quod agitur, quam quod simulate concipitur* — Tit. Cod. 422, e §§ 869, 887 del Codice civile generale. Ma il difficile sta *nel modo* di effettuare questa controprova. Basteranno forse due oscuri testimonii privati? o si potrà ancora deferire un giuramento al producente che ha per sè un pubblico documento? I pubblici documenti debbono per l'interesse generale venire protetti, sinchè non sia chiaro il contrario di quanto in essi fu esposto. Il giudice adunque difficilmente troverà di bastante peso la controprova offerta per mezzo di due testimonii sconosciuti, o di un testimonio e del giuramento suppletorio, ma la riguarderà come più ammissibile se il documento venne eretto da una sola persona, o si presenta mancante nelle forme ecc. Anche il giuramento decisorio deferito *alla parte*, essendo un ordinario mezzo di prova, non può venire del tutto escluso per colui contro il quale è allegato un pubblico documento. Anche colla delazione del giuramento egli ha sempre pigliato sopra di sè il peso della controprova, e abbandonato alla coscienza del producente la decisione della cosa. Ne'singoli casi debbono essere punite le calunniose delazioni di giuramento, ma esse non tolgono l'uso di questo mezzo di prova. (Pratobevera).

§ 171.

Ai documenti privati si dovrà prestar fede contro a chi ne sarà l'autore.

Pel principio che *scriptura probat contra scribentem*, e che il documento privato non è altro che una confessione, avviene che esso prova solo contro l'autore e contro chi è erede di lui; od ha causa da lui, come il cessionario ecc.

Il § 178 ed i seguenti indicano quali documenti privati facciano prova anche a favore degli autori.

È ben naturale poi, che il documento privato non fa prova contro i terzi.

Resta facoltativo alle parti posseditrici di scritti o documenti privati ad ottenere per gli atti stessi la prova della data certa mediante l'iscrizione dell'atto alle cancellerie giudiziarie. La parte che vorrà prevalersi di questo benefizio dovrà a tal uopo presentare la domanda per iscritto, o proporla verbalmente; nel primo caso l'istanza, e nel secondo il protocollo da assumersi in sua vece, dovrà essere sopra carta munita del bollo prescritto per ogni istanza. Soprà questa domanda si emetterà il certificato della data legale, o sull'atto stesso, per il quale è domandato, se il medesimo ha la capacità di riceverlo, o sopra un separato foglio di carta, da unirsi poi all'atto colle cautele portate dal § 174 del giudiziario Regolamento, e dai combinati §§ 75 ed 88 delle Legge sul bollo e sulle tasse

Digitized by Google

27 gennajo 1840, coll'ulteriore obbligo alla parte di far imprimere nel primo caso il bollo legale sull'atto, ove deve seguire la cerziorazione della data legale, o di presentare il foglio di carta bollata per unirlo nel secondo caso all'atto medesimo. Nell'uno e nell'altro di questi il bollo da usarsi, per la cerziorazione della data legale, sarà quello prescritto dal § 21 della succitata Legge sul bollo e sulle tasse. Queste cerziorazioni della data legale si faranno dai Capi dell'uffizio del protocollo generale degli Esibiti presso i Tribunali civili e provinciali, e dai Cancellieri presso le Preture foresi, dai quali sarà attivato e tenuto apposito registro, nel quale in ordine cronologico progressivo dovranno riportarsi gli atti privati presentati per la cerziorazione della data legale. (*Aulico decreto 1 luglio 1842 N. 1470, diramato dalle Circolari d'Appello 8 detto mese N. 8331 di Milano, e 12 stesso mese N. 9945 di Venezia*).

Queste prescrizioni stanno ferme, non ostante che la prima parte della Legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 sia stata posta fuori di vigore dalla Patente Sovrana 9 febbraio 1850. Solo vuolsi avvertire, che la legge da applicarsi oggidì è la legge provvisoria annessa alla succitata Patente; in particolare il bollo da usarsi per la cerziorazione della data legale è quello di 75 centesimi.

Per rendere uniforme la pratica sulla tenuta dei registri destinati ad offrire la prova della data certa de' documenti privati, e sul rilascio dei relativi certificati, l'Aulico Decreto 2 giugno 1845, N. 1561, prescrisse: 1.° per i registri devono i Tribunali e le Preture foresi provvedersi di fogli stampati (conforme l'esemplare diramato colle succitate Circolari), come ogni altro registro occorrente agli usi dell'Ufficio. Cesserà quindi l'uso diverso di carta non stampata, come pure, ove ebbe luogo, la somministrazione di fogli stampati dal Magistrato camerale. 2.° Le registrazioni degli atti che si fanno in un giorno saranno firmate dal funzionario, cui è demandata la tenuta del registro; i fogli poi, riempiuti che siano, dovranno conservarsi in Archivio, e custodirsi separatamente di anno in anno. 3.° Sarà da abolirsi la pratica, presso qualche prima Istanza introdotta, di non ammettere gli atti alla registrazione senza un'apposita istanza in iscritto presentata al protocollo degli esibiti per essere evasa con decreto; la domanda per la registrazione dell'atto sarà invece trattata come è prescritto dalle succitate Circolari. (*Circolare d'Appello 10 giugno 1845, N. 9027*).

Sopra ogni verbale domanda per la legalizzazione di un documento si assume un formale protocollo (1), ed in base soltanto di questo si emette la legalizzazione stessa. (*Sovrano motuproprio 28 agosto 1850, pubblicato colle Notificazioni 30 ottobre 1850 N. 59569 del Governo Veneto, e N. 30502 del Governo Lombardo*).

— La validità o invalidità di un atto scritto per ommesse forme deve riconoscersi e giudicarsi secondo la legge vigente all'epoca in cui venne eretto, e non già secondo le traccie della legge posteriore. (Castelli, *appoggiato anche all'autorità di conformi giudizii*).

§ 172.

A simili documenti privati, qualora siano muniti delle solennità che fossero prescritte da relative leggi speciali, si dovrà prestar fede contro quello che come autore gli avrà anche soltanto firmati di propria mano. Ai chirografi però o siano obbligazioni per causa di debito che saranno estese dopo la promulgazione della legge presente, o che verranno erette per l'avvenire, si presterà piena fede

(1) Il bollo per questo protocollo è di centesimi 75. (*Legge provvisoria 9 febbrajo 1850*).

Digitized by Google

allora quando lo scrivente o sia l'autore le avrà scritte di proprio pugno e firmate, ovvero quando oltre la firma dell'autore saranno contemporaneamente sottoscritte anche da due testimonj irrefragabili secondo il disposto da questo Regolamento.

Il testo tedesco nel primo periodo di questo paragrafo invece di *firmati* dice — *unterschrieben*, che vuol dire *sottoscritti;* perciò la firma debb'essere apposta in fine dell'atto.

Pei chirografi, ossiano obbligazioni a causa di debito, sono stabilite qui maggiori formalità a prevenire la frode e l'usura.

Se un documento privato è semplicemente firmato dal suo autore, e questi impugnasse la propria firma, dovrà questa essere provata nei modi regolari di legge.

Si veda la *Legge generale di Cambio* circa alle formalità prescritte per le lettere di Cambio.

Anche i documenti privati in generale sono soggetti ad imposta di bollo. (Vedi *Legge provvisoria* 9 *febbraio* 1850).

Vedasi il § 1001 del Codice civile circa al chirografo del contratto di mutuo.

Per la traduzione di documenti esteri, vedasi la *Sovrana Risoluzione* 27 *aprile* 1835, riferita al § 12.

Agli Israeliti è proibito di servirsi della lingua e caratteri ebraici nella redazione dei documenti. (*Decreto Aulico* 22 *ottobre* 1814, e 19 *luglio* 1816).

La firma apposta ad una cambiale da un Ebreo in lettere ebraiche, non ostante la uguaglianza delle confessioni religiose, non vale se non qual segno, e per fondare un diritto cambiario deve essere legalizzata giudizialmente od a mezzo di pubblico notajo. (*Decreto del Tribunale Mercantile di Vienna* 8 *gennaio* 1851. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 33 del 1852).

I ricapiti prodotti in causa si ritengono pienamente provanti contro il producente.

L'eccezione d'aver firmata una carta bianca, e che questa sia stata poi riempita contro la sua intenzione, debb'essere provata da chi l'adduce.

Ogni documento deve esprimere il motivo che gli diede origine, ossia la *causam debendi;* altrimenti, come *documentum indiscretum,* sarebbe privo di forza provante.

I testamenti, i documenti d'adozione ecc. devono avere le formalità prescritte dal Codice civile e dalle posteriori Leggi di diritto civile.

Per *chirografo* di *debito* pretendono alcuni commentatori che si debba qui intendere il chirografo di mutuo, di cui parla il § 1001 del Codice civile, e i loro argomenti sono desunti dalla ragione di legge. — Non sappiamo però come si possa in questo caso far contro al principio, che *ubi lex non distinguit, nemo distinguere debet,* coll'ammettere una tale spiegazione; e d'altra parte è da osservarsi che anche in uno scritto d'*obbligo* d'altra specie si rendono pur necessarie delle cautele a prevenire le frodi; per cui la medesima ragione di legge militerebbe.

— Le carte di debito pagabili al presentatore sono valide, sebbene non contengano il nome del creditore, e non sono soggette alle altre formalità prescritte dal § 1001 del Codice civile: trattandosi però di un chirografo pagabile al presentatore per un contratto di mutuo, perchè faccia piena prova in Giudizio, oltre agli altri requisiti prescritti dal § 1001 del Codice civile, deve contenere l'espressa menzione del mutuante. (*Decisioni di prima e terza Istanza degli anni* 1819 *e* 1821 *riportate dal* Castelli).

Per la validità delle procure che si rilasciano dagli estimati per l'intervento di qualche loro rappresentante ai convocati comunali, non è

Digitized by Google

necessario che sieno tutte scritte e sottoscritte dal mandante, ma è sufficiente la sottoscrizione del mandante colla controfirma di due testimonii. (*Circolare Governativa* 31 *maggio* 1828, *N.* 19012).

Rispetto alle procure per l'esazione delle rendite sul Monte del Regno Lombardo-Veneto, l'I. R. Camera Aulica ha determinato: che tutte le procure private, le quali contengono la clausola della prenotazione nei libri del debito pubblico, debbano essere trattenute al momento della prima esazione delle rendite, ed unite alle relative quitanze; e che in avvenire que' procuratori che posseggono procure non munite della enunciata clausola, e che sono valevoli per la riscossione delle rendite maturate e da maturarsi, sieno tenuti, oltre di rendere ostensibile la procura originale, di consegnare anche una copia legalizzata della medesima, la quale dovrà essere trattenuta presso la cassa, ed unita al relativo giornale, restituendo al presentatore l'originale dopo che la cassa vi abbia apposto il visto. (*Notificazioni* 13 *marzo* 1829 *N.* 2404 *del Governo Lombardo, e* 9 *aprile successivo N.* 5610 *del Governo Veneto*).

— Ma un vizio che rende sospetto il documento toglie egli fede a tutto il documento? Pare che si debba rispondere con una distinzione: o il vizio colpisce una parte sostanziale del documento, od una parte accidentale; nel primo caso, il vizio toglie fede a tutto il documento, perciocchè viziata la parte essenziale di un tutto, s'intende viziato il tutto; nel secondo caso, il vizio toglie fede alla sola parte che n'è affetta, pel principio di ragione civile, che *utile per inutile non debet vitiari.* (Gennari, *Teoria delle Prove*).

— Il producente di un documento deve lasciarlo valere contro di sè tutto intiero, nè può separarne i passi a sè sfavorevoli e contraddirli come apocrifi, nel modo stesso che non può scindere una confessione dell'avversario. A lui incombe la prova che questi passi furono intrusi nel documento contro la sua volontà, o almeno senza la sua approvazione. (Pratobevera).

§ 173.

Gli scritti di debito forniti di questi requisiti fanno costante prova contro il loro autore; non può quindi l'eccezione della non seguita numerazione sortire l'effetto che il loro detentore abbia da istituire su d'essi un'altra prova, ma deve anzi l'autore provare che la numerazione non sia seguita, se egli crede di poter per questa ragione impugnare il contenuto nello scritto di debito.

Però se il tenore stesso del documento lasciasse dubitare che non fosse stato numerato il danaro, allora la prova dell'effettiva numerazione incomberebbe al producente.

Pel Diritto romano, in forza della privilegiata eccezione del non seguito effettivo pagamento, il possessore dello scritto di debito, sulla semplice impugnativa dell'autore del documento, era obbligato a provare l'effettiva numerazione del danaro.

Vedasi il § 1001 del Codice civile.

— Un chirografo per denaro avuto, ma in realtà procedente da altre obbligazioni lacerate, senza che nel chirografo medesimo se ne sia fatto cenno, qualora contro lo stesso venga opposta l'eccezione della non seguita numerazione del danaro, cessa di fare prova; ma stabilito il fatto di detta non numerazione, spetta al creditore di fornire la prova del suo credito; in altri termini: il mutuo compenetrato in una seconda obbligazione che si vuole risultasse da una precedente, deve provarsi dal creditore allorchè il debitore dimostri, che all'atto della seconda obbligazione non venne sborsato danaro. Castelli, *riportando due conformi giudizii di seconda e terza Istanza* 29 *dicembre* 1857, *e* 10 *ottobre* 1858).

Digitized by Google

§ 174.

Se un documento consisterà in più fogli, dovranno tutt'i fogli essere insieme uniti con filo o cordicella, fermate le due estremità con cera dura o sia di Spagna, ed impressovi il sigillo dell'autore; altrimenti il foglio che avrà potuto essere inserito, non meriterà credenza.

§ 175.

Se l'autore di un documento privato non fosse in istato di sottoscriverlo, vi dovrà intervenire la firma di due testimonj, ed uno di loro sottoscrivere il nome ed il cognome dell'autore; l'autore poi dovrà confermare questa sottoscrizione con un segno fattovi di sua propria mano.

Comunemente si fa uso del *segno di croce*.

— Un giudice intelligente non appoggierà mai la sua sentenza sulla semplice comparazione dell'impugnato segno con un altro, e specialmente poi se l'autore fosse già morto, o si trattasse d'una pretensione ragguardevole. (Pratobevera).

Lo stesso autore ritiene che se uno che sa scrivere suolesse valersi d'un marchio inciso col suo nome, l'impressione del medesimo, anche senza testimonii, terrebbe luogo di firma; il producente deve soltanto, sopra impugnativa dell'avversario, provare che l'impronta fu apposta a' piedi del documento da esso, o colla sua approvazione.

Da un giudicato del 7 febbraio 1844, confermato in Appello, si ricava che fra persone, le quali costumano di comprovare le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto col mezzo delle *tessere*, ossia *tacche di legno* che si riscontrano, queste fanno in Giudizio piena prova.

Vedasi il § 227 del Regolamento, e i §§ 580 e 886 del Codice civile pei testamenti e documenti.

I testimonii è ben naturale che devono essere *irrefragabili* in questo caso.

§ 176.

Niuno dovrà sotto risponsabilità e pena sottoscrivere un documento come testimonio, al quale non consti per parte dell'autore che il documento eretto sia consentaneo alla volontà del medesimo; non sarà però necessario che i testimonj sappiano il contenuto della scrittura che essi avranno sottoscritta.

Chi firma come testimonio una scrittura senza sapere per bocca dell'autore che essa sia conforme alla sua volontà, è responsabile di tutti i danni, e soggiace inoltre ad una pena.

La conferma poi della sottoscrizione importa con sè che i testimonii devono essere presenti all'atto della firma stessa.

Quali persone non possano essere testimonii in un testamento vien determinato dal Codice civile ai §§ 591 e 593.

È severamente vietato ai notai il dichiarare di riconoscere le sottoscrizioni delle parti nelle carte private, senza affermare di essere stati presenti alle sottoscrizioni medesime (*Aulico Decreto 4 marzo 1823, articolo CLXXI*).

— La cautela che i testimonii debbono praticare nel *sottoscrivere* il *documento* si è di far apparire nella sottoscrizione stessa la qualità nella quale intervengono, perchè in caso contrario potrebbero cader vittima dell'inganno, inganno tanto più facile a commettersi in quanto che i testimonii non possono pretendere, come ognun vede, che si faccia loro

Digitized by Google

conoscere il tenore del documento che debbono sottoscrivere, giacchè solo allorchè l'autore non può leggere è necessario che i testimonii conoscano il tenore del documento. e ciò per analogia del § 581 del Codice civile. (GENNARI, *Teòria delle Prove*).

§ 177.

Ad un documento eretto per parte d'un sol privato non si potrà prestar fede a vantaggio dell'autore.

Ciò è ben naturale, giacchè niuno può far testimonianza per sè stesso.

Il documento privato acquista il carattere di pubblicità colla legalizzazione, per la quale si richiede:

1.° Che tutte le parti che hanno firmato il documento riconoscano in persona avanti al giudice competente il documento come conforme alla loro volontà, e dichiarino di averlo scritto e firmato.

2.° Che il giudice conosca personalmente le parti, e nel caso contrario, che due testimonii degni di fede, ed a lui noti, attestino che le parti comparse vestano veramente la qualità in cui si sono firmate nel documento.

3.° Che il giudice assuma un formale protocollo, ed in base a questo rilasci la legalizzazione. La necessità dei due primi requisiti è voluta dalla natura stessa della cosa, e l'ultimo è richiesto dalla Sovrana Risoluzione 28 agosto 1820.

Exemplo perniciosum est ut ei scripturae credatur, qua unusquisque sibi adnotatione propria debitorem constituit. (l, 7 Cod. de Probat).

Combina il § 171.

§ 178.

I libri però de' negozianti matricolati, fra i quali s'intendono anche compresi i fabbricatori e gli speziali, faranno semipiena prova quando saranno muniti de'seguenti requisiti: 1.° le partite dovranno essere trasportate di mano in mano dagli scartafacci e dal giornale nel libro maestro del negozio o dal negoziante stesso di sua mano, ovvero per mano d'un agente assunto particolarmente per tale incumbenza, che sia fidato e intelligente dei libri di negozio; e non vi potranno essere partite scritte da mani diverse nel medesimo tempo, nè cambiamenti, nè correzioni; 2.° il libro dovrà contenere in buon ordine l'intero dare ed avere del negoziante; 3.° vi dovrà essere chiaramente espresso l'anno, il giorno e le persone a cui e per cui si sarà fatto credito; 4.° le partite descritte nel libro dovranno essere mercantili ed appartenenti a tal libro, e perciò non vi potrà essere descritta partita alcuna estranea al traffico; 5.° il libro dovrà essere scritto in lingua italiana, tedesca o francese, cioè nella lingua usuale del paese; 6.° il negoziante dovrà essere persona di buona fama; e però, qualora avesse fallito, dovrà pienamente constare della sua innocenza.

Per Negozianti matricolati s'intendono quelli registrati nella Camera di Commercio.

Per la Notificazione del Governo Lombardo 24 luglio 1846 è data facoltà ai negozianti di tenere in luogo del libro *maestro* il libro *giornale*.

Pei libri dei negozianti sono in vigore gli Articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 del Codice di Commercio. Vedansi anche gli Articoli 587 e 594 dello stesso Codice.

Digitized by Google

I registri mercantili dei negozianti della città e del porto di Venezia possono tenersi anche in lingua inglese. (*Sovrana Risoluzione 5 agosto* 1816).

L'Ordinanza 9 aprile 1850, pubblicata colla Notificazione della Luogotenenza Lombarda 11 maggio 1850, contiene le norme per la bollatura dei libri di commercio e d'esercizio, nonchè per quelli dei sensali e notai, in relazione ai §§ 30 e 31 della Legge provvisoria sul bollo e tasse.

Da queste Leggi risulta, che il Libro Maestro, il Giornale, e quello dei Bilanci de' commercianti, fabbricatori ed esercenti sono sottoposti al bollo di cent. 30 per ogni foglio di non più di 726 pollici quadrati, e che tutti gli altri libri che si tengono sopra un commercio od altro esercizio sopra imprese industriali, sopra mediazioni d'affari, e in ispecie sopra affari notarili e di sensaria, sono soggetti al bollo di cent. 5 per ogni foglio se non oltrepassa i 380 pollici quadrati.

Il Copia-lettere è esente da bollo.

Osserviamo al N. 5 di questo paragrafo, che invece della parola *cioè*, il testo tedesco ha la parola corrispondente alla particella disgiuntiva *o;* e così deve intendersi la proposizione, altrimenti non reggerebbe il senso.

L'Estratto dei Registri de'commercianti costituisce la semipiena prova del contratto e sue condizioni, ma non quella della materiale consegna della merce nel contratto dedotta. Ciò si ricava dalla sentenza del Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano, 21 agosto 1851, confermata dall'Appello. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 94 del 1851).

— La mancanza qualunque dei requisiti voluti dalla Legge toglie ogni forza di prova ai libri dei negozianti e degli artisti. Giova però distinguere le mancanze che estendono la loro influenza sull'intiero libro, come p. e. la non buona fama del negoziante, le partite scritte da mani diverse nel medesimo tempo, e simili, dalle mancanze che colpiscono singole partite, come p. e. la ommissione della data in una partita, o del nome della persona, alla quale o per la quale fu fatto il credito, e simili. Queste ultime tolgono fede alla partita, o alle partite, in cui si riscontrano; le prime invece la tolgono al libro intiero, e quindi a tutte le partite in esso contenute. (Racchetti, *Lezioni di procedura civile*).

— Per potersi deferire il giuramento suppletorio ad un mercante intorno alla verità delle somministrazioni inscritte nel di lui libro, non debbono le medesime ascendere ad una somma eccedente, ma conviene che sieno proporzionate al bisogno che il reo convenuto ne avesse potuto avere. — I libri dei negozianti fanno piena prova contro di essi quando si tratta di contratti che eglino hanno fatti, o di merci ad essi somministrate, o di somme pagate, e ciò ancorchè la cosa sia stata scritta piuttosto da mano altrui, che dalla mano del mercante, qualora consti essere quello il giornale di cui lo stesso mercante si serve; perocchè essendone egli il possessore, ha luogo la presunzione che le annotazioni ivi inscritte sieno state fatte col di lui consenso. (Pothier, *Trattato delle obbligazioni*, e Molineo *ad leg.* 3 *cod. de Reb. cred.*).

— Non è lecito rivolgere contro il mercante la prova che risulta in favor di una parte da'suoi libri di negozio, quando simultaneamente non si accordi agli stessi forza provante a di lui favore, non essendo permesso di trarre una prova da un documento rigettato: così Molineo pel principio che *fides scripturae est indivisibilis.*

§ 179.

La prova semipiena attribuita ai libri dei negozianti scritti legalmente avrà il suo effetto soltanto durante un anno e sei mesi; il termine dell'anno comincierà a contarsi dal giorno del fatto credito, ed i sei mesi si computano dalla scadenza dell'anno in avanti. Perciò, scaduto l'anno dovrà il negoziante formare un estratto o sia conto separato delle partite non ancora riscosse, e presentare tal

Digitized by Google

conto al debitore perchè lo sottoscriva, ed in caso di tergiversazione convenirlo in giudizio, alla più lunga, prima della scadenza dei riferiti sei mesi, altrimenti il libro del negozio non potrà più servire di prova. Egli è tuttavia in facoltà del negoziante, dopo la scadenza dell'anno in pendenza del termine de' sei mesi, o di sperimentare la via giudiziale contro il suo debitore, ovvero di contentarsi della sottoscrizione delle partite del suo credito estratte dal libro del negozio.

A completare la prova semipiena dei libri si fa luogo al giuramento suppletorio, e scorso il termine in cui detti libri fan prova, non è già perento il credito, ma si dovrà appoggiarlo ad altri mezzi probatorii.

— Sul modo d'integrare la prova semipiena de' libri dei negozianti, avvi nel Giornale di Giurisprudenza Austriaca compilato dall'avvocato Leone Fortis (vol. I, pag. 215) una memoria del dott. Francesco Fischer, professore di diritto in Praga.

§ 180.

Se però il libro di negozio di un negoziante estero, sull'appoggio del quale egli conviene in giudizio un suo corrispondente di negoziatura dimorante in questi Stati, è tenuto secondo il prescritto dalle leggi del paese al quale egli appartiene, si deve osservare esattamente il reciproco; conseguentemente ritiene il libro di negozio del negoziante estero contro un corrispondente di negoziatura nazionale la forza di semipiena prova fino a che il negoziante estero è in grado di provare che nel paese al quale egli appartiene, si attribuisce forza di prova ai libri di negozio di questi Stati.

In relazione a questo, vedasi il § 155 del Regolamento, e il § 33 del Codice civile.

Il libro regolare quindi dell'estero negoziante per tutto quel tempo che è portato dalle leggi del suo paese, fa semipiena o piena prova, a seconda di quelle leggi, quando sia dimostrato che vengano parimenti trattati i sudditi austriaci.

Siccome in diversi Stati, come p. e. in Prussia ed in Francia, i libri di negozio *tra i negozianti* fanno piena prova, ed anche per un tempo più lungo, o per sempre, così (dice Pratobevera) viene loro accordato anche nei nostri Giudizj un eguale privilegio, quando però i libri de'nostri negozianti godano presso i Giudizj stranieri dei medesimi diritti che quelli del paese. (*Patente 4 marzo 1787, N.* 676).

§ 181.

I libri degli artisti faranno pure semipiena prova quando saranno formati coi seguenti requisiti: 1.° l'artista dovrà essere persona di buona fama, e però quand'egli avesse fallito, dovrà constare pienamente della di lui innocenza; 2.° in oltre sarà il medesimo in obbligo di tenere un giornale ben regolato; 3.° e di scrivere in esso tutte le partite attive e passive; 4.° dovranno esprimersi chiaramente l'anno, il giorno e le persone che avranno commesso il lavoro, o quelle alle quali e per di cui mezzo ne sarà seguita la consegna; 5.° finalmente le partite descritte nel giornale dovranno appartenere al medesimo, e per conseguenza derivare da' lavori eseguiti dall'artista. Del rimanente, in riguardo al tempo entro il

Digitized by Google

quale i libri degli artisti avranno la forza di semipiena prova, si dovrà osservare quanto è prescritto nel paragrafo precedente pei libri dei negozianti.

Per *artista* s'intende quella persona che manufà i prodotti della natura e dell'industria, senza divisione di lavoro e senza macchine facenti funzione della mano dell'uomo.

E sotto il vocabolo *artisti* dovrebbero essere compresi anche gli esercenti arti e professioni liberali (Carcano). Siccome però qui la Legge stabilisce un'eccezione, così non crediamo potersi ella estendere anche a queste persone.

I libri degli artisti possono tenersi in qualunque lingua, tranne l'ebraica.

Nei libri tanto dei negozianti, quanto dagli artisti, deve non solo essere espressa la pretesa, ma benanco il fatto, il titolo da cui essa proviene. Se il negoziante o l'artista volesse sperimentare la via giudiziale pel credito esistente nel suo libro contro il suo debitore, dovrà egli estrarre dal libro medesimo il conto, ed allegarlo alla Petizione coll'offerta del proprio giuramento suppletorio a compimento di prova.

— Dal tenore dei premessi paragrafi risulta che i libri de'venditori di vino e di biade, dei mugnai, prestinai, osti, e locandieri non meritano veruna fede se non contro il loro autore. (Scheidlein e Pratobevera).

— Sebbene il libro dell'artista provi il fatto della *consegna*, e il *prezzo*, o la *mercede*, pure quest'ultima non si dee riguardare come già convenuta, e tale che il giudice debba tenerla immutabile; poichè d'ordinario viene commesso all'artista soltanto il lavoro, o la cosa, senza fissare prima il prezzo. Se quindi viene opposto che la mercede richiesta sia eccessiva, o insolita (§ 1152 Codice civile), il giudice deve prendere in esame quest'eccezione, e previa, ove occorresse, una perizia, moderare la pretensione. (Pratobevera).

— La Legge, come ognuno scorge, non prescrive in quale lingua l'artista debba tenere il proprio libro, e quindi deve conchiudersi che lo possa tenere nella lingua che gli è benevisa, perchè le limitazioni della libertà naturale non possono presumersi. (Gennari).

§ 182.

I documenti non dovranno comunicarsi per estratto, ma intieri; e perciò qualora si fosse trascritto un documento da un libro (denominazione che qui significa uno scritto contenente più e diversi atti obbligatorj e non meramente connessi), si dovrà stralciare e comunicare la copia di tutta la partita che risguarda l'oggetto della lite.

Relativamente alla traduzione dei documenti estesi in lingua straniera, che si producono in Giudizio, vedasi la Sovrana Risoluzione 27 aprile 1835 al § 12.

Chi vuol produrre una prova deve offerirla nell'atto stesso processuale in cui occorre il fatto da provarsi; perciò,

Chi intende provare una circostanza di fatto con documenti scritti deve dimetterli o in originale, o in copia autentica o vidimata, o in copia semplice, nell'atto processuale in cui occorre il fatto stesso da provarsi. Si dà alle parti facoltà di produrre in copia i documenti, perchè sarebbe pericoloso che questi venissero comunicati in originale all'avversario, e perchè così la parte può valersi dell'originale per altri giudizii od oggetti.

— Un documento, il quale si riferisce *essenzialmente* ad un altro, deve essere esibito insieme con questo; poichè il *referens absque relato* è mancante, imperfetto e senza forza di prova: l'avversario poi ha diritto

Digitized by Google

di prendere ispezione a sua difesa del citato documento, perchè forse appunto in esso possono contenersi eccezioni ed amminicoli contro il *referens*. (PRATOBEVERA).

§ 183.

Quegli che avrà prodotto un documento scritto, sarà tenuto a permettere alla parte contraria l'ispezione esatta ed attenta degli originali, semprechè la medesima l'abbia giudizialmente ovvero stragiudizialmente domandata entro la metà del termine prefinito per la presentazione della sua scrittura in causa. Spirata questa metà di termine, non può più aver luogo l'eccezione che all'originale vi si oppongano vizj visibili. Nel processo verbale soltanto può domandarsi l'ispezione anche nella giudiziale comparsa.

Le Istruzioni pubblicate colla Circolare Appellatoria 2 aprile 1823, al § 49 dichiarano: che l'uso di restituire d'ufficio *ex primo Decreto* le istanze per ispezione degli originali prodotte fuori del termine di legge, non è conforme allo spirito di questo § 183 e del § 508 del Regolamento, potendo la controparte rinunciare alla eccezione della scadenza del termine.

Il § 47 delle stesse Istruzioni dice: la pratica di ordinare d'ufficio alle parti la produzione degli originali è erronea, giacchè nessuno, tranne il caso d'ispezione giudiziale chiesta dalla controparte, è tenuto ad allegare in originale anzichè in copia i suoi documenti.

Il § 64 delle medesime Istruzioni dichiara che: l'uso non infrequente che sopra una supplica per ispezione d'originali e per un'azione *ad exhibendum*, mentre si ordina la comparsa delle parti, si dichiara sospesa la decorrenza del termine alla produzione della scrittura di merito, è illegale; giacchè simili domande incidentali non sospendono il termine, ma possono soltanto dar motivo di chiedere una proroga nelle vie tracciate dal § 507 del Regolmento giudiziario.

Nel processo scritto la proroga conseguìta alla produzione di un atto non influisce sul termine per la ispezione degli originali. (*Aulico Decreto 16 maggio 1788*).

Nel processo verbale si può domandare l'ispezione nella prima comparsa, o nella successiva prorogata, prima però di dedurre la risposta, ovverosia l'atto in corso.

Se l'ispezione degli originali avviene stragiudizialmente, il producente dei documenti, quando questi sieno stati trovati scevri da mende e conformi alla copie, dovrà farsene rilasciare un certificato.

Se invece la parte contraria li dichiara sospetti, allora tosto si suggellano per cura d'ambe le parti, onde poterli nella successiva giudiziale ricognizione riprodurre nello stato medesimo in cui sono stati ritrovati nell'ispezione stragiudiziale, com'è ordinato al § 185.

— Secondo l'analogia del disposto dagli Aulici Decreti 16 agosto 1821 n.° 1545, e 22 aprile 1823, *riferiti al* § 197, allorchè la parte che dovrebbe produrre all'ispezione un documento originale, indicherà trovarsi questo presso qualche notaio, o presso un pubblico uffizio, spetta al giudice il provvedere per la verificazione dell'ispezione. Quindi, se il notaio risiede nel suo distretto giurisdizionale, lo inviterà a presentare il documento originale, in una giornata da stabilirsi per l'ispezione in concorso delle parti, altrimenti si rivolgerà con requisitoria al giudice personale del notaio. Il giudice requisito destina il giorno per l'ispezione, dando al notaio l'ordine opportuno, e ne informa il giudice requirente, dal quale verranno di conformità notiziate le parti. Così del pari, se il documento originale esiste presso un pubblico ufficio, od archivio nel Distretto del giudice della causa, viene invitato a farlo presentare, o secondo le circostanze a permettere che il giudice vi si trasferisca insieme alle parti per eseguire la

Digitized by Google

ispezione, sempre in un giorno ed ora da stabilirsi, e previo analogo cenno alle parti stesse. Trovandosi il documento presso un'altra autorità giudiziaria, basta rivolgersi a questa con opportuna ricerca, ed essa destinerà il giorno per l'ispezione, facendolo sapere al giudice requirente, il quale ne darà notizia alle parti, e rimetterà la prova relativa al giudice requisito; ma esistendo il documento fuori del Distretto del giudice della causa presso un'autorità non giudiziaria, convien rivolgersi all'autorità competente, perchè venga da essa requisito l'ufficio, che conserva il documento, a presentarglielo, o permettere l'ispezione in una giornata da prefiggersi, dandone relativo cenno al giudice della causa per analoga notizia alle parti, e per l'inoltro della prova relativa. Il protocollo assunto sulla praticata ispezione viene sempre evaso dal giudice della causa, al quale perciò dovrà essere accompagnato dall'autorità requisita. (Giordani).

§ 184.

I negozianti, i fabbricanti e gli speziali non possono venire obbligati a produrre per l'ispezione i libri avanti un giudice che non si trovi nel luogo del loro negozio.

Vedasi l'Articolo 16 del Codice di Commercio.

Il negoziante che dimora fuori del luogo del Giudizio, o in estero Stato, è tenuto soltanto a produrre insieme colla partita estratta un certificato del suo giudice competente, il quale confermi che i libri sono tenuti in regola, ed hanno i requisiti voluti dalla Legge. La parte contraria può anche col mezzo di un procuratore chiedere presso il giudice, a cui è sottoposto il negoziante, l'ispezione dei libri da cui è tratto il conto, e far estendere un protocollo giudiziale sulle osservazioni che venissero fatte. (*Aulico Decreto* 20 *marzo* 1794).

— Non importa che il giudice che si trova nel luogo del negozio sia ad un tempo o no giudice personale del negoziante. Ma se nel luogo del negozio risiedessero più giudici, quale sarà fra questi quello innanzi al quale il negoziante potrà essere obbligato a produrre i suoi libri per l'ispezione? Per rispondere come conviene a questa domanda, crediamo che si debba distinguere, se nel numero di questi giudici figuri il giudice della causa o no: nel *primo caso*, è chiaro che il negoziante può essere obbligato a produrre i suoi libri innanzi al giudice della causa, perchè non è ragione alcuna di deviare in tale caso dalla regola generale, la quale vuole che l'ispezione segua innanzi a quello stesso giudice presso il quale pende la lite a cui i documenti si riferiscono; nel *secondo caso* pare, che il negoziante possa essere obbligato a produrre i libri presso quello fra i diversi giudici al quale è realmente sottoposta la sua persona, o al quale sarebbe questa sottoposta se ivi avesse il domicilio, perchè nel dubbio si deve seguire sempre quell'interpretazione che meno devia dalle regole generali.

Se il giudice della causa è diverso da quello che risiede nel luogo del negozio, è certo, e per la lettera e per la ragione della Legge, che il negoziante non è obbligato di unire agli atti della causa i suoi libri ove questi sieno stati dati dall'avversario per sospetti nella giornata stabilita per l'ispezione. Se poi il giudice del luogo in cui risiede il negozio è anche giudice della causa, la cosa è dubbia, perchè a tale caso la lettera della Legge non ammette applicazione. Nulladimeno fatta attenzione alla ragione della Legge, la quale è che il negoziante non abbia a restar privo per un notabile spazio di tempo dei proprii libri, pare certo che anche in questo caso non possa essere obbligato ad unire agli atti della causa i suoi libri. Per questa stessa considerazione sembra fondato il ritenere, che se l'avversario che ha dati per sospetti i libri di negozio ha domandato ad un tempo il loro giudiziale deposito, e il negoziante si oppose a

Digitized by Google

questa domanda, il giudice non la possa secondare. Da queste premesse scaturiscono spontanee le particolari modificazioni a cui soggiace la processura per la ispezione degli originali applicata ai libri di negozio, modificazioni che noi vogliamo qui far conoscere.

La parte contro la quale è prodotto l'estratto del libro maestro, può domandare sì giudizialmente come stragiudizialmente la ispezione del libro stesso e dei libri che al medesimo servono di base. Quanto al tempo entro il quale questa ispezione debbe chiedersi e al pregiudizio che porta con sè la sua infruttuosa scadenza, è applicabile ciò che è prescritto per la ispezione degli originali degli altri documenti. La parte potrà chiedere la ispezione dei libri di commercio anche quando il negoziante produsse in un colla partita estratta un certificato del giudice locale sopra la regolarità dei proprii libri? Sì, perchè l'Aulico Decreto 20 marzo 1794 dichiara, che se la parte contraria non volesse accontentarsi di un tale certificato, le è libero di chiedere in persona o per mezzo di procuratore l'ispezione dei libri di commercio presso il suddetto giudice. L'istanza per la ispezione dei libri di commercio debb'essere proposta innanzi al giudice del luogo in cui si trova il negozio. Se però non fosse possibile di proporre quest'istanza entro il termine legale innanzi al giudice del luogo del negozio, pare che basti che la medesima sia presentata prima della scadenza di detto termine al giudice della causa, perciocchè non è presumibile che il legislatore dia un diritto e poi chiuda la via per farlo valere. Se pertanto si verifica quest'ultimo caso, la parte dovrà nella sua istanza chiedere che la medesima sia accompagnata con opportuna lettera requisitoria al giudice del luogo in cui si trova il negozio, il quale, decretata che avrà sopra la stessa la prescritta comparsa, dovrà trasmetterla al giudice requirente per l'analoga partecipazione alle parti. Eseguita che ha l'avversario del negoziante la ispezione dei libri, debbe dichiarare se riconosca o no la loro regolarità. Se egli riconosce regolari i libri, il giudice riceve a protocollo questa dichiarazione, ed indi spedisce il medesimo mediante un Decreto, nel quale attesta, che i libri furono sottoposti all'ispezione del tale, e che questi ha riconosciuta la loro regolarità. Se poi l'avversario del negoziante dichiara sospetti od informi i libri, in tale caso egli debbe far conoscere uno per uno i difetti che crede di opporre. Ma ciò non basta ancora: il protocollo giudiziale deve servire all'avversario del negoziante di documento per provare la verità dei difetti opposti ai libri; è necessario dunque che il giudice stesso, come osserva anche il Wildner, *prenda ispezione dei luoghi dei libri querelati di irregolarità*, e riceva a protocollo quanto egli medesimo in conseguenza di questa ispezione ha rilevato; per dir tutto in poco, è necessario che il giudice proceda come è suo dovere di fare in una ispezione giudiziale. Può anche accadere che in questa ispezione occorra il voto di periti; in questo caso il giudice deve tenersi presenti le regole intorno alla prova per periti, prova che qui debb'essere ordinata con Decreto ed assunta nel termine più breve che è possibile. Ora soltanto ciò che dal giudice stesso, od all'occorrenza dai periti, fu in seguito alle osservazioni dell'avversario rilevato nei libri, viene registrato nel protocollo, e copia di questo su carta avente il bollo prescritto si consegna all'avversario, affinchè se ne possa valere nel processo contro il negoziante, nelle cui mani debbono essere lasciati i libri, salvochè egli spontaneamente volesse che chiusi e suggellati fossero accompagnati al giudice della causa.

Che il negoziante sia obbligato di sottoporre all'ispezione la partita del libro intorno al quale si agita la controversia, non che i luoghi dei libri accessorii a cui questa partita si riferisce, è cosa incontrastata. Se poi egli sia obbligato di sottoporre all'ispezione anche tutte le altre partite e i libri accessorii da cui queste furono desunte, è cosa molto dubbia. Il Barone di Pratobevera tiene che il negoziante non sia obbligato, perchè, a termini del § 182 del Regolamento generale, il medesimo è solo tenuto

Digitized by Google

di produrre copia della partita intorno alla quale si agita la controversia. Il prof. Fischer è della stessa opinione del Pratobevera quando il negoziante ha unito agli atti di causa il certificato provante la regolarità dei proprii libri; ma se il negoziante non ha prodotto tale certificato, egli è d'avviso che il medesimo sia tenuto a sottoporre all'ispezione tutto il libro. Ma nè l'opinione dell'uno, nè del tutto l'opinione dell'altro può accogliersi; non la *prima*, perchè dal favore che la Legge accorda al negoziante di produrre la sola partita intorno a cui si agita la controversia, non può dedursi l'altro favore, che perciò sia il negoziante dispensato dall'obbligo di sottoporre all'ispezione tutto il libro con quanto vi si riferisce; non del tutto la *seconda*, perchè se il certificato provasse la regolarità del libro, come il Fischer sostiene, dovrebbe provare anche la regolarità della partita cadente in controversia, quindi per la stessa ragione non si potrebbe chiedere neppure l'ispezione di questa. Noi teniamo, che il negoziante sia obbligato a sottoporre all'ispezione tutto il libro in un coi libri al quale il medesimo si riferisce, ed eccone le ragioni: Il libro del negoziante fa prova in Giudizio se è fornito di tutti i requisiti voluti dalla Legge; se questo estremo viene negato, è obbligo del negoziante di provarlo; ora egli non può dare questa prova che col sottoporre all'ispezione dell'avversario e del giudice tutto il libro e ciò che vi si riferisce. Non basta; la legge che dà ai libri dei negozianti la forza di prova, è legge di eccezione; vuol essere dunque interpretata rigorosamente. Si obbietta che in questa maniera si nuoce al credito del negoziante, il quale viene così ad essere obbligato a divulgare le sue relazioni di debito; si obbietta ancora che si priva per tale modo il negoziante dei lucri che derivano dal segreto che è l'anima delle operazioni di commercio. Tutte queste obbiezioni sono belle e buone; ma convien riflettere, che chi vuol l'utile deve sottostare anche ai pesi che vi sono congiunti; che se la pubblicità nuoce al credito fittizio, consolida il credito vero, e se priva il negoziante dei lucri che egli si ripromette dal segreto delle operazioni di commercio, giova per altra parte alla generalità, perchè previene i fallimenti dolosi e colposi. (Gennari, *Teoria delle Prove*).

§ 185.

Quegli originali ai quali non si saranno obbiettati vizj visibili, si dovranno lasciare nelle mani del possessore: gli altri perciò si dovranno da ambedue le parti sigillare, onde poterli nella successiva giudiziale ricognizione senza verun cambiamento riprodurre nello stato medesimo nel quale saranno stati ritrovati nella ispezione stragiudiziale.

— *Tota vis instrumentorum privatorum pendet a recognitione.* (Læisero).

§ 186.

Tanto in questo caso che nell'intrapresa stragiudiziale ispezione siansi ritrovati e suggellati originali sospetti, come ancora quando fosse stata denegata l'ispezione stragiudiziale, quegli, contro del quale i documenti saranno stati prodotti, sarà autorizzato a chiederne la giudiziale ispezione; egli dovrà tuttavolta farlo, alla più lunga, tre giorni dopo che sarà passata la metà del termine stabilito alla presentazione della sua scrittura in causa; in caso contrario si avranno senz'altro gli originali per incontrovertibili.

Questo paragrafo mentre fissa a tre giorni dopo che sarà passata la metà del termine stabilito alla presentazione della scrittura in causa, il termine

Digitized by Google

alla domanda della giudiziale ispezione, sembra in contraddizione al disposto dal § 185. Ma questa contraddizione è solo apparente, poichè qui si considera il caso speciale in cui o sia seguita prima l'ispezione stragiudiziale, o sia stata denegata.

I tre giorni stabiliti da questo paragrafo si computano dalla metà del primo termine, e non dalla metà del termine prorogato. (*Decreto Aulico* 16 *maggio* 1788).

Le copie autentiche di prima edizione rilasciate da un notajo non possono tener luogo d'originali ove sia chiesta la ispezione giudiziale, a' sensi del § 185 del Regolamento, e quindi la controparte non può rifiutarsi all'ispezione delle matrici che i notai son tenuti a presentare in Giudizio. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia, Anno IV, pag. 139).

La parte che vuol far uso dell'ispezione giudiziale deve fare istanza in iscritto, ed esprimervi chiaramente gli originali di cui desidera l'ispezione.

§ 187.

A tal fine il giudice dovrà appuntare una giornata o sia comparizione giudiziale ad un tempo assai breve. Se quegli il quale dovrà esibire gli originali, non gli avrà esibiti, essi non potranno essere aggiunti agli atti per l'inrotulazione, nè vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa. Se poi la parte avversa non sarà comparsa alla giornata, i documenti si avranno per incontrovertibili.

Se entrambe le parti non saranno comparse, il giudice, sopra istanza dell'una o dell'altra, potrà ridestinare la comparsa.

La comparsa per l'ispezione degli originali ammette proroga per validi motivi.

§ 188.

Fatta l'ispezione giudiziale, il giudice dovrà nell'evacuazione della supplica, sopra la quale sarà stata ordinata la giornata, esprimere esattamente e chiaramente quali originali siano stati dati per sinceri e quali per sospetti; tutti gli originali però dovranno lasciarsi nelle mani dell'esibitore, a meno che la parte contraria non avesse domandato che qualche originale sospetto venga depositato in giudizio fino alla decisione della causa principale.

Il § 57 delle citate Istruzioni 2 aprile 1825 prescrive: che deve cessare la pratica di mandare i protocolli, in punto d'ispezione d'originali, agli atti senza il Decreto voluto da questo paragrafo del Regolamento.

L'Aulico Decreto 5 maggio 1826 dichiara: che la dazione a sospetto di un documento è permessa nella comparsa per l'ispezione, anche senza specifica indicazione dei vizii che rendono sospetto il documento.

§ 189.

In questo caso dovranno ambedue le parti, senza entrare nel merito della causa principale, dedurre unicamente sul punto se il controverso originale abbiasi a conservare in giudizio, ed il giudice dovrà ritenere il documento sino alla decisione che darà su questo riguardo, e quindi pronunziare, come di ragione, se abbia luogo l'ulteriore deposito in giudizio.

Da una Sentenza o Decreto che *ordina il deposito giudiziale* di un originale dato per vizioso, non si fa luogo al rimedio dell'appellazione o

Digitized by Google

del ricorso, perchè essa non porta pregiudizio all'oggetto principale della causa, pel disposto dal § 319. Si può per altro appellare, nel caso che venga denegato.

Se una parte non ha presentato i suoi documenti originali all' ispezione, non potrà più produrli nel rotolo degli atti.

Sopra l' incidente, se il documento sospetto abbiasi a conservare in Giudizio, il giudice pronuncia con Decreto. (*Aulici Decreti* 13 *gennaio* 1794 *N.*° 115, *e* 2 *marzo* 1796 *N.*° 283).

§ 190.

Se quegli che avrà chiesta l' ispezione degli originali, non vi troverà alcun vizio visibile, o non avrà domandato il deposito dei viziosi, o pure se l'esibitore fosse pronto a lasciare gli originali pretesi viziosi sotto la custodia giudiziale fino alla decisione della lite principale, in tutti i tre casi le parti non avranno a dedurre le loro ragioni nella giornata, ma dovranno addurle nelle loro scritture in causa; in tutti i casi però quegli che avrà allegato un documento, l'originale del quale sia stato dato per vizioso, dovrà aver cura perchè lo stesso originale venga posto negli atti per l'inrotulazione, altrimenti si avrà per sussistente il preteso vizio nella definizione della causa.

Vedasi il § 311.

Quantunque l'avversaria parte non dimandi l' interinale deposito del documento sospetto, sottentra sempre la importante norma generale dei §§ 190 e 307 del giudiziario Regolamento, per la quale il producente deve aver cura che l'originale sospetto venga unito agli atti per l'inrotulazione, altrimenti si avrà per sussistente il preteso vizio nella definizione della causa, giacchè senza una tale unione il giudice non sarebbe in caso di esaminare da sè, se negli originali esistano i vizj e le obbiettate mancanze; se poi nell' inrotulazione degli atti insorge quistione per unione al rotolo di qualche documento, perchè esso forse, secondo il § 187, non fu presentato in originale, allora il controverso documento deve bensì, giusta il § 311, essere unito agli atti, ma nello stesso tempo ha da notarsi l' opposizione dell'avversario. (*Istruzioni* 9 *settembre* 1785, § 96, ed *Istruzioni per le Preture*, § 140).

— Se un documento proveniente da diversi autori viene riconosciuto dall'uno e impugnato dall'altro, non può chi nega ritenersi tosto convinto colla confessione dell'altro autore, ma in regola nulla osterebbe, che il producente adoprasse il confidente come testimonio contro il negativo, offrendo inoltre il proprio giuramento. (Pratobevera).

§ 191.

Chi avrà perduto un documento, potrà domandare, mediante la produzione in giudizio dell'esatta descrizione del medesimo, che sia ingiunto al detentore di esso di farne la manifestazione, coll' intimazione precisa che in caso diverso tale documento verrà dichiarato inefficace.

Questa operazione chiamasi ammortizzazione dei documenti.

Perchè si possa far luogo all'ammortizzazione d'un documento è quindi necessario che questo contenga un'*obbligazione* e sia *smarrito*.

Qualora poi si sapesse che fosse in possesso d'un terzo, si potrebbe ripeterlo coll'*azione vindicatoria*.

L'ammortizzazione si chiede con una semplice Istanza. (Vedi il § 1428 del *Codice civile*).

Digitized by Google

Per l'ammortizzazione delle cartelle e dei certificati del Monte Lombardo-Veneto ha l'esclusiva competenza il Tribunale civile di Prima Istanza in Milano. (*Sovrana Patente 24 Maggio 1822*).

Riguardo al foro competente per le ammortizzazioni, vedasi il § 32 della *Norma di Giurisdizione* a pag. 15 del presente Manuale.

Confrontinsi i §§ 722, 1425 e 1428 del Codice civile generale.

Quando il documento di debito, che deve restituirsi, è smarrito, quegli che paga ha il diritto di esigere cauzione, o di depositare in Giudizio quanto deve, e di domandare che il creditore faccia ammortizzare il documento di credito ne' modi prescritti dal Regolamento giudiziario. (§ 1428 *del Codice civile generale*).

Onde ovviare possibilmente alle illegittime usurpazioni delle obbligazioni private e de' pubblici fondi appartenenti a chiese, fondazioni ecclesiastiche, istituti e corporazioni religiose, ed anche facilitare la rivendicazione di tali obbligazioni per qualunque accidente smarrite, la Cancelleria Aulica riunita con Dispaccio 24 giugno 1824, N.° 18150, ha trovato opportuno di ordinare che tutte le obbligazioni delle categorie anzidette siano munite del nome del possessore rispettivo, facendolo inscrivere in quelle obbligazioni che ne fossero state prive. (*Notificazioni 26 luglio 1824 N.° 20009 del Governo Lombardo, e 21 agosto successivo N.° 30971 del Governo Veneto*).

Riguardo alle carte dello Stato intestate al portatore non debbono aver effetto alcuno sequestri privati o giudiziali, che impediscano di esigere in iscadenza il pagamento presso la competente cassa, poichè la natura di queste carte dello Stato porta la conseguenza, che il portatore di esse viene considerato pel vero proprietario. Affinchè però rimanga al proprietario un mezzo di conseguire il pagamento che gli compete in quei casi ne' quali per qualsivoglia accidente le carte dello Stato andassero smarrite, nè potesse quindi all'atto della scadenza presentarle, si permette che per queste carte si rilascino degli editti di ammortizzazione, ed in quanto concerne i dati *Coupons* in guisa che l'ammortizzazione legale abbia il suo effetto dopo un anno, sei settimane e tre giorni, contando dal giorno del pagamento del *Coupon*, ovvero se l'avviso edittale fosse stato invocato posteriormente al detto giorno, contando dal giorno che fu rilasciato. Riguardo ai *Talons*, ossia assegni per avere ulteriori *Coupons*, nel caso che quegli, il quale addomanda l'ammortizzazione, possegga l'obbligazione originale, e la renda ostensibile in Giudizio, oppure che produca regolarmente il consenso del possessore della medesima per l'ammortizzazione del *Talon*, il termine dell'ammortizzazione è fissato ad un anno, sei settimane e tre giorni; fuori di questo caso poi in tre anni l'uno e l'altro, contando dal giorno della scadenza dell'ultimo *Coupon* rilasciato col *Talon* che andò perduto. Se mai però l'ammortizzazione venisse addomandata solo dopo spirato l'ultimo *Coupon*, e che il *Talon* non fosse stato ancora presentato alla cassa per ottenere nuovi *Coupons*, il termine dell'ammortizzazione decorrerà secondo le preaccennate distinzioni dal giorno del rilascio dell'avviso edittale. Anche per le stesse obbligazioni si verifica nei predetti casi l'effetto legale degli editti di ammortizzazione solo dopo tre anni dal giorno in cui scade l'ultimo *Coupon* rilasciato colla obbligazione, e deve quindi aver luogo il rilascio dei nuovi *Coupons;* oppure quando la domanda dell'editto fosse stata fatta dopo questo termine di scadenza, nè fosse stato prodotto alla cassa il *Talon*, onde ritirare *Coupons* nuovi, dopo tre anni decorribili dal giorno in cui viene spedito l'editto medesimo. Soltanto dopo spirati i termini superiormente stabiliti, e dopo che saranno seguite le nozioni, ossiano Decreti di ammortizzazione, potrà aver luogo il pagamento degli ammortizzati *Coupons*, oppure il rilascio dei nuovi *Coupons*, e l'emissione di una obbligazione nuova insieme ai *Coupons* seguendo la serie dell'ultimo scaduto. Prima che spirino questi termini, ogni portatore dei *Coupons*, del *Talon* e dell'obbligazione sarà conside-

Digitized by Google

rato come proprietario. I Decreti di ammortizzazione sopra le obbligazioni dello Stato portano seco rinnovazioni, o trascrizioni delle medesime. (§§ 45 *al* 49 *delle Istruzioni relative al debito dello Stato fruttante il* 4 *per* 100 *nelle Circolari* 15 *settembre* 1830 *N.* 10585 *dell'Appello in Milano, e* 27 *gennaio* 1831 *N.* 1181 *dell'Appello in Venezia*).

Le predette Istruzioni sono estensibili anche alle obbligazioni fruttanti il 5 per 100. e messe in corso posteriormente. (*Circolari* 21 *marzo* 1832 *N.* 3512 *dell'Appello Lombardo, e* 13 *aprile successivo N.* 4175 *dell'Appello Veneto*).

La domanda di ammortizzazione delle carte di scontro (*Talons*) riguardo alle obbligazioni dell'imprestito della Banca della Città di Vienna apertasi con Lotteria nell'anno 1797, e riguardo alle altre obbligazioni emesse dall'I. R. Cassa generale del debito dello Stato e della Banca, deve farsi esclusivamente all'I. R. Tribunale de'Nobili dell'Austria inferiore: il termine per l'ammortizzazione è fissato ad un anno, sei settimane e tre giorni, quando il petente sia egli medesimo in possesso dell'obbligazione originale, e la presenti al Tribunale, ovvero provi debitamente che il possessore della stessa abbia acconsentito all'ammortizzazione della carta di scontro, altrimenti il termine sarà di tre anni, decorribili in ambedue i casi dal giorno della scadenza dell'ultima bolletta emessa colla carta di scontro smarrita. Qualora poi l'ammortizzazione venisse chiesta dopo trascorso il giorno di scadenza dell'ultima bolletta, e la carta di scontro pel conseguimento di nuove bollette non fosse per anco pervenuta alla Cassa, il termine per l'ammortizzazione, ritenuta la suindicata distinzione, si calcolerà dalla data dell'Editto. In tutti gli altri punti si osserveranno anche per l'ammortizzazione delle carte di scontro le norme prescritte dalle Sovrane Patenti 28 marzo 1803. e 16 agosto 1817. (*Notificazioni* 21 *gennaio* 1824 *N.* 792 *del Governo di Milano, e* 30 *detto mese N.* 950 *del Governo di Venezia*).

Rispetto però alle obbligazioni smarrite, enunciate pel rimborso, e munite di carte di scontro (*Talons*), il termine dell'ammortizzazione delle carte di scontro senza riguardo all'ultima bolletta, ossia *Coupon* emesso contemporaneamente, come pure della obbligazione, resta stabilito ad un anno, sei settimane e tre giorni, a datare dal giorno della scadenza del capitale, ovvero se questo giorno fosse già trascorso, dalla data dell'Editto, per modo che la dichiarazione dell'ammortizzazione della carta di scontro (*Talon*) smarrita può seguire simultaneamente a quella della obbligazione, ed il pagamento dopo questa dichiarazione, avuto riflesso alle bollette, o *Coupons* che per avventura mancassero, derogando così al disposto dalle Notificazioni 21 e 30 gennaio 1824 dei due Governi di Milano e di Venezia nella parte che concerne l'ammortizzazione delle carte di scontro (*Talons*) aderenti ad obbligazioni enunciate. (*Notificazione* 7 *aprile* 1841 *N.* 1187 *del Governo in Milano e di quello di Venezia*).

L'ammortizzazione di cartelle, di azioni ed altri documenti della Banca privilegiata nazionale austriaca, che fossero andati smarriti, deve essere domandata al Tribunale provinciale dell'Austria inferiore, il quale vi procede a norma delle prescrizioni vigenti per l'ammortizzazione delle carte pubbliche dello Stato. (§ 55 *della Sovrana Patente* 1 *luglio* 1841 *pubblicata con Notificazione* 6 *dicembre* 1841 *N.* 4808, *portante modificazioni agli Statuti dell'I. R. Banca privilegiata nazionale austriaca*).

L'ammortizzazione dei viglietti di rendita della Strada Ferrata di Como, carte di credito considerate eguali alle obbligazioni di Stato, è demandata esclusivamente all'I. R. Corte di Giustizia in Vienna. (*Decreto del Ministero delle Finanze* 13 *maggio* 1852).

Per l'ammortizzazione delle obbligazioni di Stato, si possono anche vedere le *Sovrane Patenti* 17 *ottobre* 1818, e le *Notificazioni* 24 *settembre* 1819 e 12 *luglio* 1831.

— Nel Volume VI pag. 153 del Giornale di Giurisprudenza Austriaca

Digitized by Google

compilato dall'avvocato *Leone Fortis* viene riportato il Trattato *dell'ammortizzazione in generale, e di quella de' privati documenti in ispecie*, del sig. Dott *Alberto De Hess*, I. R. Consigliere Aulico effettivo del Supremo Tribunale di Giustizia. Nel Volume stesso a pag. 169 si trova *il breve annotamento sulla dottrina dell'ammortizzazione*, comunicato dal Dott. *Leopoldo Antonio Dierl*, Avvocato aulico e giudiziario ed I. R. Notaio.

§ 192.

Su questo ricorso dovrà il giudice sentire chi è risponsabile dell'obbligazione contenuta nel documento; e se egli non ha fondate eccezioni da opporvi, dovrà lo stesso giudice citare quelli che avessero in loro potere il documento, prefiggendo il termine di un anno, coll'intimazione precisa di produrlo entro questo termine, in guisa che, in caso contrario, verrà il documento irremissibilmente dichiarato nullo, e l'autore più non sarà obbligato a rispondere per esso.

§ 193.

Questa citazione dovrà essere promulgata nel modo solito praticarsi come ogni altra pubblica proclamazione; e scorso inutilmente il termine, si dichiarerà nullo il documento.

Cioè tre volte nella pubblica Gazzetta mediante Editto.

§ 194.

Chi avrà perduto un documento senza colpa dell'avversario, ne dovrà provare legalmente il tenore in altra via: se però fosse stato smarrito per fatto dell'avversario, nè fosse possibile all'una o all'altra parte di provarne il tenore in altro modo, sarà permesso al producente di giurarlo.

Vedasi il § 966 del Codice civile generale, e vedansi anche i §§ 721, 722, e 1428 dello stesso Codice.

Per riparare agli inconvenienti che derivar potrebbero dallo smarrimento delle Bollette di Assicurazione dei crediti professati in confronto dello Stato, il Governo in Venezia colla *Circolare* 16 *giugno* 1826 *N.* 6820 prescrisse le seguenti norme:

1.° Per riparare allo smarrimento della ricevuta d'insinuazione, la parte creditrice dovrà attendere che la Regia Delegazione Provinciale le faccia conoscere essere seguita la liquidazione del credito.

2.° Il proprietario del credito dovrà emettere una dichiarazione scritta di non aver altrimenti ceduta, od alienata la detta ricevuta, ma di non poterla produrre per averla fortuitamente smarrita, sotto particolare suo obbligo e responsabilità per ogni effetto di ragione.

3.° Quando lo smarrimento della ricevuta sia da attribuirsi ad un determinato accidente, il quale ammetta giustificazione, il proprietario del credito sarà tenuto ad esibire la prova, e questa verrà unita alla dichiarazione di cui si è fatto cenno al paragrafo antecedente.

4.° Se consta che la ditta ricorrente sia la medesima che insinuò il credito come proprio, e se questo credito fu liquidato ed inscritto in testa sua, basterà osservare le premesse avvertenze per ottenere la cartella d'inscrizione.

5.° Nel caso che pel credito liquidato ed inscritto abbia interesse una persona diversa da quella dell'insinuante, il passaggio della proprietà dovrà essere comprovato mediante la produzione di autentico documento, al quale dovranno aggiungersi le dichiarazioni contemplate nel paragrafo terzo.

Digitized by Google

6.° Le domande e i documenti, de' quali si è fatta menzione, dovranno rimettersi all'I. R. Prefettura del Monte Lombardo-Veneto, la quale le assoggetterà all'I. R. Governo con istruttivo Rapporto per ottenere di caso in caso il permesso di rilasciare le carte di credito domandate dai reclamanti.

— Il *fatto* della perdita del documento debb'essere innanzi ogni cosa debitamente provato dal possessore del documento. (PRATOBEVERA).

§ 195.

Divenuto illeggibile un documento, sarà permesso al possessore, come pure a quelli che vi avranno interesse, di farlo rinnovare giudizialmente. A tale atto però dovranno citarsi tutti quelli contro i quali il documento dovrà far prova.

L'espressione *divenuto illeggibile*, devesi intendere nel senso che vada a diventar illeggibile, perchè diversamente, se fosse già in istato di non poter esser letto, non potrebbe nemmeno aver luogo la rinnovazione. (CARCANO).

La rinnovazione giudiziale d'un documento verrà anche accordata nei casi in cui il documento per antichità, o per guasti eventuali, come macchie o tagli, fosse vicino al suo deperimento.

§ 196.

Semprechè i citati non avessero che opporre alla rinnovazione, si eseguirà la medesima, ed il documento rinnovato conseguirà contro di essi la forza di originale. All'incontro, se essi vi faranno eccezioni, queste dovranno prima decidersi.

La decisione avrà luogo per Sentenza.

§ 197.

Se una parte negherà essere scritto il documento prodotto di suo carattere, incumberà alla parte contraria di convincerla mediante la comparazione del documento con altra scrittura d'indubbio carattere della medesima, o in altra via, ed occorrendo, anche colla delazione del giuramento.

Per scrittura d'*indubbio carattere* s'intende un atto eretto avanti Autorità pubbliche, o notai, giusta l'Aulico Decreto 17 agosto 1798.

Se in un primo processo l'avversario ha ammesso l'autenticità d'un documento, e in un secondo processo lo nega, giusta le teorie altrove esposte sulla confessione, non si potrebbe far uso della sua ammissione, perchè la confessione fa prova nel solo processo in cui fu emessa.

Un altro modo per provare l'autenticità di un documento, oltre le prove testimoniali, il giuramento e la confessione, sarebbe la di lui comparazione con altro documento non impugnato quanto ad autenticità, ed occorrente nello stesso processo.

In tutti i casi, ove si tratta dell'ispezione giudiziale di una matrice riposta nell'Archivio Notarile, essa non potrà aver luogo, che avanti l'autorità giudiziaria del luogo di residenza dell'Archivio, e quindi l'autorità medesima fisserà la comparsa delle parti, ed ordinerà all'Archivio di presentare alla Commissione deputata l'originale documento di cui si tratta. (*Aulico Decreto 16 agosto 1821 N. 1545, diramato colla Circolare d'Appello 24 detto mese N. 10071*).

Digitized by Google

Quando una parte provoca la comparazione de'caratteri, essa deve in pari tempo nel trattare la causa produrre, a senso del § 12 dal giudiziario Regolamento, gli scritti, o gli atti, coi quali debba essere confrontato il documento controverso: in caso diverso il giudice non vi avrà alcun riguardo, ben inteso però, che quando le dette carte si trovassero presso qualche pubblico ufficio, basterà intanto indicare questa circostanza dando una conveniente descrizione delle carte stesse. (*Aulico Decreto* 22 *aprile* 1823. *diramato colle Circolari* 9 *maggio successivo N.* 4205 *dell'Appello in Milano, e* 10 *detto mese N.* 5576 *dell'Appello in Venezia*).

§ 198.

Quando il prodotto documento si asserirà scritto di mano propria da un defunto, e che quegli, contro il quale sarà stato addotto, vi contraddirà, incumberà a chi ciò avrà asserito di provare l'asserzione mediante la comparazione de' caratteri, ed occorrendo, colla delazione del giuramento, oppure in altra via.

§ 199.

Quanta fede possa meritare la comparazione de'caratteri, dovrà determinarsi secondo la qualità delle circostanze.

Saggia è la disposizione di questo paragrafo, stantechè, per la natura stessa delle cose, è manifesto quanto sia incerta e fallace codesta prova desunta dalla somiglianza o dissomiglianza dei caratteri. Poichè se l'arte d'imitare i caratteri e le firme ha in questi tempi raggiunto il più squisito grado di perfezione in modo da eludere l'occhio del più esercitato calligrafo, e di colui stesso di cui si è contraffatto il carattere o la firma, sarà ben facile attribuire scritture della stessa mano a mani diverse; e i fasti dei Tribunali ce ne offrono luminosi esempi; e ciò tanto più facilmente può accadere, mentre nella stessa persona noi vediamo spesso variarsi il carattere nei diversi periodi della vita, e che mille circostanze, quali sarebbero un diverso taglio della penna, una diversa tinta dell'inchiostro, o la posizione della mano, od una violenta commozione, la maggiore o minore applicazione od abitudine, influiscono sommamente sulla formazione dei caratteri. Egli è perciò che rimettere unicamente alla decisione di periti calligrafi la prova della comparazione dei caratteri sarebbe stato d'assai pericoloso, meritando codesta prova la più matura ponderazione del giudice, il quale anche dopo sentiti i periti, dovrà formare il suo giudizio, e calcolare la forza di questa prova a norma delle circostanze risultanti dagli atti del processo.

Poche lettere majuscole e minuscole di uno scritto d'indubbio carattere non possono servire di comparazione per decidere della verità dei caratteri di un documento, poichè mancano i dati di confronto nel totale loro complesso. (Dalla *Sentenza dell'Appello di Milano* 13 *marzo* 1823, *confermata dal Senato*).

Così la sola firma d'indubbio carattere non basterebbe a stabilire come certo il contesto di un atto scritto per intiero dal firmante. Essa tutt'al più basterebbe di confronto ad un'altra firma.

— Alla inrotulazione degli atti si dimettono anche i documenti usati nella eseguita comparazione di caratteri, affinchè il giudice possa coi proprii sensi persuadersi della esattezza del giudizio peritale, valutandolo con riguardo a tutte le circostanze emergenti in processo ed all'esame da lui medesimo portato sui documenti comparati. Se l'originale d'indubbio carattere, che ha servito alla comparazione, si trova presso un pubblico ufficio, viene richiamato per farne poi la restituzione quando la causa sarà definitivamente decisa. (Giordani).

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della Prova ordinaria per testimonj.

§ 200.

La prova per testimonj non potrà intraprendersi se non da quello a cui essa verrà permessa con sentenza interlocutoria.

Testimonii sono persone terze in causa, le quali vengono chiamate per procurare al giudice, mediante le loro deposizioni, la legale certezza del fatto controverso.

La prova testimoniale è *ordinaria*, o *sommaria*. Nella prima, i testimonii, dopo prestato il giuramento nei termini prescritti dalla Legge, debbono sostenere un esame, ossia rispondere agli articoli probatoriali ed agli interrogatorii generali e speciali che loro vengono proposti. Nella prova sommaria, invece, i testimonii non fanno che confermare al cospetto del giudice, mediante giuramento, la verità delle loro attestazioni. È ben naturale che il primo genere di prova offre maggior garanzia del secondo.

Il fondamento della forza provante delle testimonianze è posto nei naturali sentimenti dell'uomo, che lo spingono a dire il vero, e nella tema delle pene minacciate allo spergiuro, nonchè nella difficoltà che due o più persone, senza previo concerto, possano confermare il medesimo fatto colle precise circostanze, quando questo fosse una pura invenzione.

Da una Sentenza dell'Appello di Venezia 15 novembre 1838, appoggiata alla Notificazione Governativa 20 settembre 1833, si desume: Che nella decisione finale, ossia di merito, della causa, non sono le autorità giudiziarie vincolate nè dalla sentenza interlocutoria passata in giudicato, nè da'suoi motivi. È libero alle parti il giovarsi contro le sentenze interlocutorie de'rimedii legali ammessi dalle Leggi, ed è vietato al giudice l'ordinare una nuova prova per testimonii, o per periti.

La Circolare d'Appello 3 novembre 1837 dispone, che contemporaneamente alla ammissione della prova per testimonii, o per periti, dovrà emanarsi nella via assoluta, o coll'ammissione del giuramento, la sentenza definitiva sugli altri punti di domanda non dipendenti dalla prova stessa. Su questa norma dovrà il giudice contenersi in ispecialità anche nelle cause sulla resa dei conti.

Il Superiore Tribunale escludendo una prova ammessa dal Tribunale di Prima Istanza, deve nella stessa decisione occuparsi del merito, e non ritornare gli atti, ad eccezione del caso di nullità di sentenza. (Zini, *Giurisprudenza pratica*).

Sul modo di valutare la pienezza della prova per testimonii, si consulti il Pratobevera, *Trattato delle Prove*, e il Gennari, *Teoria delle Prove*.

Nella procedura per separazione di letto e di mensa, nullità, o scioglimento di un matrimonio, i testimonii si ammettono con Decreto (§ 10 *della Notificazione 7 agosto* 1819). Così egualmente nella procedura sommariissima di turbato possesso (§ 13 *della Notificazione 15 ottobre* 1825), ed in quella sopra disdette di finita locazione (§ 11 *della Sovrana Patente 17 giugno* 1837), rendendosi necessaria una prova per testimonii, il giudice senza pronunciare sentenza interlocutoria, o far luogo a procedura sulle prove, passa tosto ad assumere l'esame dei testimonii. Così pure nelle cause qualificate pel processo sommario i testimonii si citano con Decreto. (Vedi § 41 della *Legge sommaria* nella Parte Terza di questo Manuale).

Digitized by Google

§ 201.

A fare piena prova, qualora s'intenda instituirla unicamente per via di testimonj, sarà necessaria la concorde deposizione di due testimonj irrefragabili. In concorrenza però di altri amminicoli probatorj, tuttochè per sè insufficienti, si potrà supplire la prova colla deposizione di un sol testimonio irrefragabile, od anche di uno o più soggetti ad eccezione. Anche da più testimonj viziosi potrà risultare piena prova. In tali casi però il giudice dovrà valutare la pienezza della prova dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

Si dice *irrefragabile* quel testimonio che abbia la capacità di percepire il fatto su cui è chiamato a deporre, la capacità di comunicarlo tal quale lo percepisce, e la volontà scevra da qualsiasi motivo di seduzione. Per le nostre Leggi sono irrefragabili tutti quei testimonii ai quali esse o espressamente o tacitamente non imprimono il carattere di testimonio assolutamente o relativamente inabile o vizioso, giusta i §§ 204, 205, 206, 207 e 208.

Da taluni si ritiene che la deposizione di un solo testimonio irrefragabile possa, coll'aggiunta del giuramento suppletorio, formare piena prova se vi concorrono presunzioni e circostanze corroboranti l'assunto. Ciò è peraltro contrario al disposto di questo paragrafo, il quale stabilisce che un testimonio irrefragabile può solo completare la prova. (Vedasi il § 276).

Perchè la deposizione di *più testimonii viziosi* faccia piena prova, bisogna che questi testimonii sieno in numero maggiore di due, poichè altrimenti i viziosi testimonii verrebbero equiparati agli irrefragabili, e sarebbe inutile la distinzione della Legge; per le quali evidenti ragioni non è qui il caso di una letterale interpretazione, nè di applicare la massima che *pluralis elocutio duorum numero contenta est.*

In generale è da osservarsi che finchè non consta del contrario, un testimonio dev'essere tenuto per irrefragabile, ed in dubbio il giudice deve piuttosto essere inclinato ad ammettere il testimonio a deporre, che a rigettarlo, se non sono abbastanza provate le eccezioni fatte dall'avversario.

Se tutti i testimonii sono di eguale onestà e fama, e la qualità dell'affare ed il convincimento del giudice vi concorra, si dee prestar fede a tutte le loro deposizioni. Se poi alcuni di essi hanno deposto diversamente, quantunque in numero minore, si dee prestar fede a quelli le cui deposizioni sono più convenienti alla natura dell'affare, e che d'altro canto non lasciano sospettare nimicizia o parzialità, ed il giudice confermerà il suo convincimento con quegli argomenti e testimonianze che riconoscerà più naturali all'affare e più verisimili. Imperciocchè non si dee aver riguardo al numero dei testimonii, ma alla fede e sincerità delle loro deposizioni, ed accettare quelle testimonianze che hanno un carattere di maggiore verità. (*L.* 21, § 3 *ff De testibus*).

§ 202.

Se la prova per testimonj, offerta dall'una o dall'altra parte, sarà da riguardarsi per piena o da sè sola, o col sussidio di altre prove prodotte, e che le circostanze da provarsi saranno decisive della lite, si dovrà sempre ammettere tale prova con sentenza interlocutoria.

§ 203.

In questa sentenza interlocutoria dovrà il giudice chiaramente esprimere quali dei nominati testimonj, senza però prescriverne, sia all'una, sia all'altra parte, il numero, siano da ammettersi, quali da

Digitized by Google

rigettarsi; come non meno sopra quali articoli si abbiano a sentire i testimonj, e quali debbano essere esclusi dalle prove: egli non ha perciò ad entrare nella determinazione ulteriore delle circostanze, oppure nella decisione nemmeno condizionata della causa principale, ma dovrà rigettare soltanto quei testimonj che o saranno inabili a norma dei paragrafi seguenti, ovvero non saranno stati proposti che sopra articoli probatorj irrilevanti, ed ommettere soltanto quegli articoli che saranno tali; circa poi agli articoli stessi dovrà egli esprimere nella sentenza interlocutoria i soli numeri degli articoli che verranno ammessi o rigettati.

La Circolare Governativa 27 aprile 1817 dichiara, che i militari in permesso potranno essere sentiti in esame dal Tribunale civile del luogo della loro dimora, tanto come danneggiati, quanto come testimonii.

Per gli articoli probatoriali, vedasi il § 13.

§ 204.

Testimonj assolutamente inabili, e che perciò non verranno ammessi al giuramento se non dietro l'espressa adesione della parte contraria, sono quelli che per difetto di mente o corporale non hanno potuto risapere l'indubbia verità, o non possono manifestarla indubitatamente, e per conseguenza anche gl'impuberi d'età inferiore agli anni quattordici.

La differenza che vi ha fra i testimonii assolutamente inabili designati da questo paragrafo, e quelli del § 205, si è che i primi non sono ammissibili che dietro *espressa adesione* della parte contraria, e i secondi non sono ammissibili se la parte contraria li eccepisce. Pei primi deve quindi, conosciuta la loro incapacità, agire d'ufficio il giudice e non ammetterli, salvo il caso dell'espressa adesione dell'avversario.

Vi sono per altro dei testimonii assolutamente inabili, che il giudice deve respingere d'ufficio, quand'anche concorresse l'espressa adesione dell'avversario, e sono:

1. I testimonii su fatti e circostanze irrilevanti in causa. *Inutile est probare quod probatum non relevat.*

2. Le persone che non conoscono il fatto su cui devono testificare per propria scienza, ma lo conoscono solo per scienza altrui, detti volgarmente testimonii *auricolari*, o *de auditu*.

3. I *sacerdoti* prodotti a testificare su fatti loro comunicati sotto il suggello di confessione; e ciò è voluto dalla legge Ecclesiastica, che dichiara reo di delitto quel sacerdote che divulga i segreti di confessione.

4. Gli *impiegati pubblici*, in quanto vengano prodotti a far testimonianza sui segreti d'ufficio su cui abbiano giurato il silenzio.

I medici, gli ostetricanti e le levatrici possono però far testimonianza in Giudizio sui segreti delle persone loro affidate, senza incorrere nella sanzione del Codice penale.

Gl'individui che per difetto di mente non possono risapere l'indubbia verità, o non possono indubbiamente manifestarla, sono gl'*imbecilli*, i *furiosi*, i *mentecatti*, ed i *pienamente ubbriachi*. Quelli invece che non lo possono per difetto corporale sono tutti coloro che mancano di un senso esterno necessario per percepire il fatto di cui si tratta, o per comunicarlo; così il *cieco* non può esser testimonio di fatti alla cui percezione è necessaria la vista, il *sordo* di fatti pei quali si richiede l'udito, il *muto* in niun caso può essere testimonio, perchè non può comunicare *indubbiamente* i proprii sentimenti. Gli *impuberi* sono dichiarati inabili, non

Digitized by Google

già per difetto di mente *reale*, ma per difetto di mente *presunto*. Ma tale presunzione della Legge in questo caso è *juris et de jure*.

L'assenso espresso dell'avversario non può obbligare il giudice ad ammettere un testimonio che, al momento di prestare il giuramento, non fosse padrone dei proprii sensi, onde non profanare la santità del giuramento stesso.

— Sono assolutamente inabili per difetto morale i testimonii *corrotti*, quando questa eccezione sia già provata avanti la loro ammissione, ed i testimonii che per dire la verità ricevono donativi. (Pratobevera).

§ 205.

Assolutamente inabili, e perciò sopra eccezione della parte mai ammissibili al giuramento, sono pur tutti quelli che sono stati giudicati rei d'un pubblico delitto commesso per dolo (cioè per far danno ad un altro insciente), ovvero per desiderio di guadagno, eccettuati però quegli atti ai quali fossero stati adoperati come testimonj prima che essi fossero incorsi nell'inquisizione criminale.

La incapacità di questi testimonii dura per tutta la loro vita, e non cessa pel compimento della pena, o per l'estinzione del delitto, poichè se in tal caso il delinquente rientra ne'suoi diritti civili, non è però a dirsi che fra questo diritto siavi pur quello di testimonianza, perchè questa è solo una obbligazione, e non già un diritto.

— È regola generale che il giudice non possa d'ufficio rigettare alcun testimonio per sospetto che sia. Non sembra soggetto di dubbio che la gravità del sospetto contro un testimonio dee valutarsi secondo le leggi penali vigenti al momento in cui nacque il vizio; poichè la volontà del legislatore unisce tacitamente alle idee generali positive del delitto il carattere dell'inabilità o viziosità del testimonio, senza annoverare le singole azioni vietate: se dunque un fatto dopo il nuovo Codice penale non è più compreso fra i delitti, esso attualmente non rende più inabile il testimonio, per quanto ne rappresenti in un lume sinistro il carattere morale. (Pratobevera).

Vedasi § 207 e relative annotazioni.

§ 206.

Sono egualmente testimonj inabili, e sopra eccezione della parte contraria non ammissibili al giuramento: 1.° i consanguinei in linea ascendente e discendente; 2.° marito e moglie; 3.° quelli i quali nella medesima causa saranno stati o siano attualmente costituiti patrocinatori per la parte producente i testimonj; 4.° quelli che abbiano ad aspettare un danno od utile immediato o mediato dal processo. I testimonj però specificati in questo paragrafo potranno essere ammessi per supplire la prova in tutti i casi ne' quali il provante medesimo sarebbe ammesso al giuramento suppletorio.

Confrontinsi i §§ 40, 41 e 42, 591 e 883 del Codice civile.

È indifferente se la consanguinità è dipendente da vincolo legittimo od illegittimo, non facendo la Legge alcuna differenza, e militando per tutti la stessa ragione di legge.

Nondimeno deve ritenersi che il consanguineo in linea retta della parte non sia testimonio inabile a deporre *contro la stessa*. La ragione della Legge infatti è fondata in ciò, che si ha timore che pei rapporti di parentela il testimonio non abbia a deporre il vero; ciò, come ognun vede, sarebbe da dubitarsi se le deposizioni fossero *a favore* della parte

Digitized by Google

a cui il testimonio per consanguinità è legata, e non già quando le deposizioni fossero contrarie. Le stesse osservazioni valgono pei conjugi.

Pel Diritto romano però non si ammettevano nè i genitori nè i figli a farsi testimonianza reciprocamente contro, forse per non esporre la pace domestica a pericolo d'essere turbata.

I figli adottivi possono deporre per il padre o per la madre adottiva? Noi riteniamo di no, non già perchè sieno compresi fra i consanguinei, mentre a questi non sono che parificati, ma perchè per la loro qualità si devono annoverare fra i testimonii che hanno ad aspettare un danno od un utile mediato od immediato dal processo, di cui al N. 4 di questo paragrafo.

Gli avvocati non saranno testimonii inabili in quelle cause in cui essi non prestarono patrocinio, quindi anche contro i proprii clienti potranno far testimonianza quando non sia su cose riguardo alle quali hanno l'obbligo del segreto d'ufficio.

Se la parte avversaria però non ha eccepiti i testimonii di questa categoria, si dovranno ritenere per irrefragabili.

Il testimonio che in causa civile attesta spettare ad esso, anzichè al reo convenuto, il pagamento di una somma pretesa dall'attore, non va a risentire, in senso giuridico, alcun utile o alcun danno dall'esito della causa nella quale è articolato, e conseguentemente è a considerarsi testimonio irrefragabile. (*Sentenza della Prima Istanza 9 novembre* 1850, *confermata dall'Appello.* — Vedasi *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 92 del 1851).

Testis idoneus pater non est filio, aut filius patri. (L. 9 ff. de test.).

Nullus idoneus testis in re sua intelligitur. (L. 10, ff. de test.).

— L'interesse proprio del testimonio nella lite debbe essere effettivo, e presente al momento stesso della deposizione, e non già dipendere da lontane possibilità e speranze. Se il danno, o l'utile, relativamente al conosciuto carattere del testimonio, e alle sue circostanze economiche, apparisce ad evidenza insignificante, si ammette la testimonianza. La Legge rifiuta il testimonio interessato *a favore* della parte provante, perchè in certo modo verrebbe ad essere testimonio in causa propria: ma questo motivo di sospetto cessa, se il testimonio ha un interesse opposto a quello del producente, e tuttavia questi lo propone come testimonio, ovvero se l'interesse e l'obbligazione del testimonio non viene a mutarsi per l'esito del processo. Tuttavia il testimonio non può come tale essere costretto a confessare sotto il vincolo del giuramento la propria turpitudine, o correità di debito, ed un tale testimonio spontaneamente confesso non può esser testimonio valido a riguardo dei terzi, nè li può obbligare colla sua confessione, se ad un tempo con questa deposizione verrebbe a liberare sè stesso in tutto od in parte da obbligazioni, penali, azioni di regresso ecc., mettendole a carico altrui. (Pratobevera).

La Legge non fa distinzione di discendenza legittima, od illegittima: il figlio illegittimo sta secondo le leggi civili in una più stretta unione di reciproco interesse colla madre, ma i vincoli del sangue sono qui, come pel matrimonio, il fondamento della Legge, e spesso un figlio legittimo non ha da attendere da suo padre niente più dell'illegittimo, il quale anzi si dee sforzare di mettersi in grazia di chi lo procreò, ancor più che l'erede necessario già guarentito dalla Legge. I figli adottivi e gli allievi non sono invero congiunti dai legami del sangue, ma essi si trovano in rapporti d'affezione e d'interesse tanto stretti ed intimi quanto quelli del sangue, e certo finchè questi durano non possono fare testimonianza a favore dei loro genitori adottivi, e di chi li prese come allievi. (§§ 185-186 *Codice civile*). In egual modo non cessa l'affezione e la gratitudine tra i genitori e i figli emancipati o pienamente tacitati. (Pratobevera).

— L'enumerazione dei testimonii inabili e viziosi, fatta dalla Legge nei

Digitized by Google

precedenti paragrafi è tassativa o dimostrativa? La ricerca è importante, perchè se si tiene che è dimostrativa, debbonsi avere per testimonii inabili e viziosi oltre i superiormente indicati anche tutti quelli che si trovano in posizione analoga. Noi siamo di sentimento che l'enumerazione sia tassativa, ed appoggiamo la nostra opinione ai seguenti argomenti: 1.° Il modo con cui si esprimono i succitati paragrafi è tassativo e non dimostrativo. In fatti nei §§ 204 e 205 è detto: *Testimonii assolutamente inabili . . . . . sono quelli* ecc.; nel § 206: *Sono ugualmente testimonii inabili* ecc., e nel § 207: *Testimonii viziosi, ma non assolutamente inabili sono* ecc. Se questo linguaggio non è tassativo, noi non sapremmo quale altro linguaggio possa meritare un tale nome. 2.° Il § 203 del Regolamento giudiziario statuisce: *Il giudice dovrà rigettare soltanto quei testimonii che o saranno inabili a norma dei paragrafi seguenti, ovvero non saranno stati proposti che sopra articoli probatorj irrilevanti.* Dunque i testimonii che non sono dichiarati inabili dai §§ 204, 205 e 206 del vigente Regolamento giudiziario o da Leggi particolari, dovranno sempre ammettersi. 3.° Il Decreto Aulico 24 novembre 1785 N. 497, fra le altre disposizioni, così si esprime: Quell'avvocato che prestò il suo patrocinio nella causa di cui si tratta alla parte contraria del proponente non può essere escluso, perchè il § 141 del Regolamento giudiziario *rigetta soltanto l'avvocato che servì al proponente stesso di patrocinatore nella medesima causa.* Si poteva dimostrare, dimandiamo noi, in modo più chiaro che i testimonii del § 206 sono indicati in via tassativa? Anche l'Aulico Decreto 10 febbraio 1789 N. 697 conferma quest'opinione, dove è detto, *che siccome in tutto ciò che concerne la prova è dal Regolamento giudiziario. dal capitolo undecimo al capitolo ventesimosecondo, esaurito per modo che vennero poste con ciò fuori di vigore le leggi anteriori e il diritto romano in via sussidiaria ricevuto, così è dovere del giudice in tutte le cause nelle quali si tratta di una quistione di prova di condursi unicamente a norma del Regolamento giudiziario.* 4.° Nel metodo giudiziario attualmente in vigore, nel quale si usano i referati privati fuori degli occhi del pubblico e delle parti, le leggi che vincolano l'arbitrio sono un correttivo necessario del metodo stesso. Senza un tale correttivo il sistema stesso, come osservò già anche il Romagnosi, non sarebbe abbastanza provvido. Quelli pertanto che vogliono che al giudice sia lasciata più libertà nel giudicare demoliscono senza accorgersene una delle barriere più potenti erette dal legislatore contro gli abusi e gli arbitrj. Sia pure che la massima per la quale ogni testimonio che la Legge non classifica fra gli inabili e viziosi è da aversi per irrefragabile, dia luogo all'inconveniente che il giudice debba prestar fede ad un uomo che non ne merita alcuna; ma questo inconveniente, che per altra parte non può verificarsi che assai di rado, è ben minimo in confronto del vespajo di liti sopra l'ammissibilità e viziosità dei proposti testimonii e dell'incertezza dei giudizii a cui apre l'adito la massima contraria. (Gennari).

§ 207.

Testimonj viziosi, ma non inabili assolutamente, sono: 1.° i primi cugini o congiunti di sangue anche prossimiori del producente in linea trasversale; 2.° gli affini entro il medesimo grado; 3.° i domestici in attuale servizio del padrone o della padrona; 4.° gli ebrei deponenti a favore d'un ebreo contro un cristiano; 5.° quelli che non hanno compita ancora l'età d'anni diciotto; 6.° quelli che, compita l'età di anni diciotto, saranno chiamati a deporre sopra fatti accaduti, allorchè non erano ancora arrivati a questa età; 7.° quelli che vivono in grave inimicizia colla parte contraria; 8.° tutti quelli

Digitized by Google

che siano stati pronunziati rei d'un pubblico delitto che non sia stato commesso per dolo o per istudio di lucro.

Confrontinsi i §§ 40, 41, 42, 591, 593 e 594 del Codice civile.

La consanguinità in via trasversale dei testimonii colla parte *contro la quale* vengono prodotti non influisce punto sulla deposizione. Gli ascendenti e discendenti del conjuge della parte producente sono testimonii viziosi del pari, perchè, sebbene non vengano precisamente indicati, militano, e in grado maggiore, per la loro esclusione gli stessi motivi e le stesse ragioni di legge.

Per *domestici* s'intendono quelle persone che prestano opere servili contro vitto e salario, o contro l'uno o l'altro soltanto. (Vedasi il § 117 ed annotazioni relative, e il § 594 del *Codice civile*).

La Legge di procedura dichiara in questo paragrafo testimonii semplicemente viziosi, quelli che furono riconosciuti rei di un *delitto pubblico*, che sia stato commesso non per dolo o per cupidigia di lucro; poichè, se fosse di tal genere il delitto commesso dai testimonii, allora essi sarebbero inabili assolutamente (§ 205); e la ragione della Legge è chiara abbastanza. Per *pubblico delitto* poi deve intendersi ogni delitto, che dalla sanzione delle leggi penali è colpito, e non già i soli *delitti di Stato;* poichè la denominazione di *pubblico delitto* è propria della Legge romana che l'applicava ad ogni delitto offendente principalmente la società, e che perciò veniva punito con pubblico castigo. — Quanto poi al giudicare se un dato misfatto, di cui fu giudicato reo un testimonio, lo renda inabile o vizioso, crediamo doversi prendere per norma la legge penale del tempo e del luogo dove avvenne il fatto che si tratta di provare; per cui se un tal fatto avvenne sotto l'impero del Codice penale del 1803, si dovrà prendere per norma detta Legge; se poi il fatto avvenne sotto l'impero del nuovo Codice penale del 27 maggio 1852, allora si considereranno per testimonii inabili e viziosi, a seconda dei casi, quelli che furono riconosciuti rei dei *crimini* in esso Codice contemplati, poichè i crimini del nuovo Codice penale corrispondono ai delitti del Codice del 1803. Le *gravi trasgressioni di polizia* (*delitti* e *contravvenzioni* pel nuovo Codice penale), non rendono nè inabili, nè viziosi i testimonii, poichè un tal effetto è unicamente attaccato all'*idea positiva di delitto*. (Vedasi § 205).

Idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest, ut testes fiant. (Lex 6, D. de test.).

— *Domestici* sono quegl'individui, che per una determinata mercede, e pel vitto si obbligano ad eseguire per un tempo dei bassi lavori, e non sono semplici giornalieri, servi salariati. Se le relazioni di servizio al tempo della deposizione hanno cessato realmente, e non soltanto in apparenza, allora, sebbene il testimonio ne tragga qualche emolumento, non è tuttavia, almeno nell'istesso grado, vizioso, e così pure non lo è se egli è al servizio di ambe le parti. (Pratobevera).

— La *inimicizia* deve derivare da gravi offese e considerevoli danni che il testimonio sofferse dalla parte contro la quale viene prodotto, come sarebbero denuncie di delitti, calunnie, mali trattamenti, processi sfavorevoli, esecuzioni ecc. Se un tale maldisposto testimonio ha già prima fatto dei tentativi di vendetta, o si è cacciato innanzi per prestare la sua testimonianza, cresce allora il sospetto d'inimicizia. Che se si aggiugne una generale notoria antipatia, per esempio, l'odio nazionale, o di religione, o lo spirito di corpo, appena è che un simile testimonio meriti alcuna fede. (Pratobevera).

Pérdono il diritto di deporre testimonianze davanti i Tribunali in un atto pubblico le persone condannate per titolo di emigrazione..(*Sovrana Risoluzione* 22 *giugno* 1825 *nelle Circolari* 27 *settembre* 1825 *N.* 15218 *dell'Appello Veneto*, e 28 *detto mese N.* 10562 *dell'Appello Lombardo*).

Digitized by Google

Vedi però l'altra Sovrana Risoluzione 24 marzo 1832 abolitiva le Leggi precedenti intorno agli emigrati ed assenti, pubblicata colle Notificazioni 15 giugno 1852 N. 14577 del Governo in Milano, e N. 18725 del Governo in Venezia.

§ 208.

Quelli che, dopo stabilita l'inquisizione criminale per un pubblico delitto, avranno provata pienamente la loro innocenza, saranno testimonj irrefragabili; ma qualora fossero stati assolti e dimessi soltanto per difetto di sufficienti prove, saranno testimonj viziosi.

§ 209.

Quanta fede possa attribuirsi ad un testimonio vizioso, dovrà il giudice determinarlo dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

La differenza fra testimonio irrefragabile e vizioso consiste appunto in ciò, che pel primo è la Legge stessa che ne stabilisce il grado di credibilità, pel secondo invece è ciò rimesso al prudente arbitrio del giudice.

Confrontisi il § 201.

In testibus autem dignitas, fides, mores, gravitas examinanda est: et ideo testes, qui adversus fidem suam testationis vacillant, audiendi non sunt. (L. 2 ff. De test. Adde L. 3, cod. tit.).

Servi responso tunc credendum est, cum alia probatio ad eruendam veritatem non sit: (L. 7, cod.).

Alle persone di bassa condizione, secondo le Leggi romane, si dava la tortura per sanare il difetto della dignità, o della fama.

§ 210.

Quegli che sarà stato ammesso alla prova per testimonio, dovrà, semprechè nessuna delle parti abbia interposto gravame contro la decisione giudiziale, adire la prova tre giorni dopo scaduto il termine prefinito all'interposizione del gravame, cioè prima che scorra il decimottavo giorno, oppure se questa decisione fosse emanata in ultima istanza, entro giorni quattordici, altrimenti la prova sarà perenta. A tal effetto dovrà egli presentare gli articoli ammessi dalla sentenza interlocutoria, nominarvi i testimonj ammessi, marcare sopra quali articoli abbia da esaminarsi ciascun testimonio, e domandare finalmente l'assegnazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. Se però il producente non nominasse l'uno o l'altro de' testimonj nella sentenza interlocutoria ammessi, non potrà egli in seguito più riassumere l'esame dei testimonj ommessi.

È libero alle parti di non nominare nell'adizione della prova l'uno o l'altro dei loro testimonii ammessi dalla sentenza interlocutoria; e si fa eccezione solo nelle controversie matrimoniali, nelle quali essendo interessata la società (e non solamente i privati), non si possono ommettere dal producente i testimonii che furono ammessi dal giudice.

Il termine di quattordici giorni stabilito pel reclamo al giudice superiore comprende in sè, giusta il § 511, anche i giorni feriati. All'incontro i tre giorni per l'adizione della prova principiano a decorrere dopo la scadenza del detto termine, e per la regola generale dello stesso § 511 non si comprendono in essi i giorni feriati, ma formano un termine di tre giorni utili. Parimenti sono utili i quattordici giorni entro i quali devesi adire la prova per sentenza emanata in ultima Istanza. (*Circolare dell'Appello di Milano 12 agosto 1825*).

Digitized by Google

La Notificazione Governativa 23 aprile 1824 dichiara: che i termini per adire le prove in affari di cambio e mercantili, pei casi contemplati dal presente § 210, e dai §§ 246. 251, 272 al 288 di questo Regolamento, vengono fissati a giorni tre *continui*, che incominciano dopo scaduti i termini per gravarsi.

L'istanza per l'adizione della prova deve prodursi in tre esemplari, a due dei quali devono unirsi gli allegati citati in questo paragrafo, e di cui l'uno si conserva in Giudizio pel relativo esame dei testimonii.

§ 211.

Se uno de' testimonj ammessi con sentenza interlocutoria nel frattempo sino all'esame venisse a morire, ed il producente fosse in grado di sostituirne un altro in di lui luogo della medesima qualità, avrà, sino a tanto che non sarà scorso il termine fissato per l'esame, la facoltà di domandare che vi sia ammesso. Il giudice dovrà ordinare su di ciò una comparizione, e sentite le parti, pronunziare sulla domanda suddetta.

L'ammissione o no di questa dimanda si fa mediante Decreto. (*Circolare Appellatoria 24 febbrajo* 1842).

In relazione a questo paragrafo, la Risoluzione Sovrana pubblicata colla Circolare d'Appello 25 ottobre 1844, dichiara:

A colui che sarà stato ammesso alla prova per testimonii, può essere concesso d'introdurre anche due, ovvero un numero maggiore di altri testimonii, in luogo di un testimonio morto prima dell'esame, nel caso che la prova mancata al producente, in conseguenza di tal morte, possa soltanto in questo modo essere supplita, oppure quando concorrano delle circostanze che danno diritto al producente di domandare la restituzione in intiero, onde far uso de' nuovi mezzi probatorii.

Del resto, per la ragione stessa della Legge, deve ritenersi applicabile la disposizione di questo paragrafo tanto al caso che i testimonii proposti muojano prima della prolazione della sentenza interlocutoria, quanto al caso che venissero a mancare dopo della sua emanazione; e, per analogia, anche al caso in cui un testimonio non si potesse rinvenire, o che, per altra causa, non si potesse più ascoltare; ed eziandio deve ritenersi che ai testimonii così sostituiti altri ancora se ne possano sostituire in concorso delle accennate circostanze.

— Il Castelli nell'8.° supplimento alla 2.ª edizione delle Disposizioni del Regolamento generale del Processo civile, riporta due conformi giudizii di prima e di seconda Istanza, e ne accenna altri ancora, dai quali venne stabilito: 1.° che la frase — *nel frattempo* — usata nel § 211 del Regolamento giudiziario operi dall'epoca in cui fu introdotta la causa, sino all'epoca prefissa per l'esame del testimonio; 2.° che la frase — *della medesima qualità* — deve intendersi nel senso, che il testimonio da sostituirsi sia idoneo egualmente che il primo, tanto nei di lui rapporti personali, che in relazione alle circostanze sulle quali deve deporre; cioè conducenti a stabilire il fatto identico, cui mira la prova stata ammessa colla interlocutoria sentenza, quantunque gli articoli proposti pel nuovo testimonio non siano perfettamente identici nel loro numero e nelle particolari loro circostanze; vestendo tale rimedio la natura di restituzione in intiero *ob noviter reperta* nei sensi dell'Aulico Decreto 5 luglio 1795.

Perchè si possa conoscere intorno alla vera influenza che può avere il proposto testimonio da sostituirsi al testimonio defunto, è d'uopo esaminare il tenore degli articoli probatorj che erano stati proposti pel testimonio che mancò a' vivi. Quindi colui che ha provocato a detta prova testimoniale, e che intende di sostituire un altro testimonio a quello defunto, deve unire, alla domanda, gli articoli probatoriali che avea dimessi

Digitized by Google

nella causa di merito, e dichiarare, se il testimonio da sostituirsi abbia a venire esaminato sopra tali articoli identici; in caso diverso, deve dimettere i nuovi articoli, sui quali credesse doversi esaminare il proposto nuovo testimonio, nella Istanza per la sostituzione di lui al trapassato. (Castelli, *riportando un Decreto 9 febbraio 1839, N. 131 al N. 36128*).

— La sostituzione si chiede al giudice stesso della causa mediante istanza particolare, nella quale, dopo di avere giustificata coll'allegazione e produzione della sentenza l'ammissione del testimonio e dei relativi articoli probatorj, si narra la morte di lui e se ne offre la prova, si indicano i testimonii da sostituirsi, e si allegano e producono gli articoli probatorj sui quali debbono essere esaminati. Se questi articoli sono diversi da quelli ammessi dalla sentenza, si debbe provare, che le circostanze sopra le quali cadono gli articoli probatorj, si scoprirono soltanto dopo l'emanazione della sentenza: così se il producente venne in cognizione della morte del testimonio solo dopo il punto di tempo da cui decorre il termine di adizione, si debbe giustificare la data sotto la quale si ebbe notizia della morte. Sopra questa istanza si ordina la giudiziale comparsa delle parti colle solite avvertenze di legge, e ricevute in caso di contestazione a protocollo le loro verbali deduzioni, si decide come di ragione. Se il decreto accorda la sostituzione, si debbono fare nella dispositiva del medesimo tutte quelle indicazioni che sono prescritte per la dispositiva della sentenza interlocutoria ordinante la prova per testimonii, e dare ad un tempo, analogamente al disposto dal § 252 del Regolamento giudiziario, tutti i provvedimenti per l'effettivo esame dei testimonii dei quali è accordata la sostituzione. Dal che viene che l'istanza per la sostituzione debb'essere prodotta nello stesso numero di esemplari nei quali debb'essere prodotta l'istanza di adizione e corredata anche dei ricapiti proprj di questa. (Gennari).

§ 212.

Quando i testimonj proposti saranno immediatamente soggetti alla giurisdizione del giudice innanzi al quale si agiterà la causa, esso dovrà assegnare una giornata per l'esame de' testimonj ad un termine commisurato alle circostanze, che però non sia più lungo di giorni trenta, e ciò senza differenza, sia che le deposizioni si ricevano dal giudice stesso o da persona delegata.

La deposizione, comunque giurata, dei testimonii d'un testamento noncupativo fatta avanti al giudice di ventilazione creditaria, non costituisce prova legale in confronto di chi ha interesse a contraddirla. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia, Anno IV, pag. 275).

L'assegnamento della giornata si fa dal giudice mediante Decreto attergato all'Istanza di adizione della prova.

I Tribunali mercantili, non avendo giurisdizione personale, non possono chiamare ed astringere con mezzi compulsivi a comparire avanti di sè i testimonii, che occorre di esaminare nelle cause presso di loro pendenti, e perciò il Tribunale civile non può rifiutarsi all'esecuzione delle requisitorie dirette ad ottenere gli esami de' testimonii stessi. (*Decreto Aulico 29 settembre 1818, diramato dalla Circolare d'Appello 8 gennaio 1819, N. 127*).

— Il testimonio che non obbedisce all'ordine di comparsa, viene in caso di bisogno, anche senza istanza del producente, obbligato a deporre con pena pecuniaria, o corporale (§§ 222, 248). Se questi mezzi coattivi rimanessero senza effetto, o non potessero venire applicati, il testimonio è responsabile del danno che il producente va a soffrire nel processo; ma l'avversario non è obbligato a lasciar protrarre ad un tempo indeterminato la definizione e decisione della cosa, e può instare che il testimonio, ostinatamente contumace, sia presentato dal producente entro un

Digitized by Google

termine perentorio, e che altrimenti si debba risguardare come non prodotto, e il diritto della prova sia quanto ad esso dichiarato perento. Lo stesso può chiedere la parte, anche se più non si conoscesse la dimora del testimonio, o egli si trovasse ora in lontani paesi, coi quali le nostre Autorità giudiziarie non istanno in alcun ordinario rapporto. (PRATOBEVERA).

§ 213.

Il decreto assegnatorio del termine si farà tenere insieme con gli articoli probatoriali alla parte contraria entro lo spazio di tre giorni; e sarà quindi in facoltà della medesima di presentare nel giorno assegnato i suoi interrogatorj speciali; se non gli avrà presentati, i testimonj dovranno esaminarsi ciò non ostante, nè si potranno ammettere più gl' interrogatorj.

Gl' interrogatorii speciali sono proposizioni interrogative da farsi al testimonio in relazione a ciascun articolo probatoriale su cui è chiamato a deporre, onde chiara risulti la verità o no delle testimonianze. Ma gl'interrogatorii speciali non devono cadere su fatti e circostanze estranee agli articoli probatorii, perchè essi non sono altro che una confutazione di questi.

Gl'interrogatorii speciali possono presentarsi sigillati al protocollo, colla opportuna soprascritta che indichi il loro oggetto, ed anche *brevi manu* al giudice all'atto del giuramento che prima dell'esame ciascun testimonio deve prestare. Il testimonio poi dev'essere esaminato dopo ogni articolo probatorio sugli interrogatorii speciali contrarii relativi al medesimo.

§ 214.

Interrogatorj generali non si potranno proporre altri che i seguenti: 1.° qual sia il nome e cognome del testimonio; 2.° di qual età egli sia; 3.° di quale Stato, professione e carattere; 4.° se congiunto di sangue oppure di affinità al producente; 5.° in qual grado; 6.° se esso non porti una grave inimicizia contro la parte contraria; 7.° quale ne sia la causa; 8.° se egli abbia a sperare un utile o pure a temere un danno dal processo; 9.° in cosa l' uno o l' altro consista; 10.° se gli sia stata data o promessa cosa alcuna in riguardo all'attestazione; 11.° cosa precisamente e da chi.

Gl'interrogatorii generali dovranno esser proposti dal giudice *ex officio*, qualora non li proponga la parte, come infatti avviene.

§ 215.

Qualora non vengano presentati interrogatori dalla parte, dovrà chi avrà l'incumbenza di ricevere le deposizioni, proporre a ciascun testimonio *ex officio* gl' interrogatorj generali espressi nel precedente paragrafo, ed interrogare il testimonio a ciascun articolo ch'esso affermerà, onde ciò sappia; e però non potrà egli contentarsi di risposte vaghe, quale sarebbe che *esso testimonio lo sappia per sè*, e simili.

Le interrogazioni sulla *causa della scienza* sono importantissime, perchè da esse si desume il grado di credibilità dei testimonii. (Vedasi il paragrafo che segue).

Digitized by Google

§ 216.

Sulla ragione precisa della scienza si dovrà insistere dall'interrogante anche nel caso in cui fossero stati presentati gl' interrogatorj; poichè non si presterà fede al testimonio sopra una circostanza, per cui non avrà spiegato tal ragione.

§ 217.

Quando i testimonj non saranno immediatamente soggetti alla giurisdizione del giudice innanzi al quale si agiterà la causa, dovrà esso sopra ricorso da presentarsi dalla parte provante insieme cogli articoli probatoriali accordare un ordine ovvero una lettera requisitoriale da spedirsi al giudice; alla cui giurisdizione saranno soggetti i testimonj, all' effetto che vengano da esso esaminati e rimesse le deposizioni contro l'abbonamento da promettersi delle spese; a questo fine dovrà il producente insieme colla supplica presentare tanti esemplari degli articoli probatoriali, quanti saranno i giudici ai quali spetterà esaminare i diversi testimonj: se tuttavia il testimonio fosse soggetto alla giurisdizione di una delle parti litiganti, non dovrà egli venire esaminato dal giudice suo personale, ma o dal giudice del luogo nel quale pende il processo, oppure dal giudice più vicino che a tal uopo dovrà venire ricercato.

— L'istanza per l'esame, e rispettivamente per la spedizione della requisitoria, dovrà essere presentata in triplo. L'originale Decreto viene insieme ad una copia degli articoli probatoriali intimato alla controparte; il duplo lo riceve la parte producente, ed il triplo rimane all'uffizio di spedizione. (Scheidlein).

Nelle cause di separazione di letto e di mensa, nullità e scioglimento di matrimonii, il giudice può, occorrendo, esaminare anche i testimonii soggetti ad un'altra giurisdizione, dirigendosi a tal uopo al loro giudice competente perchè loro ingiunga di comparire innanzi di lui (§ 11 *della Notificazione* 7 *agosto* 1819).

A termini dell'Aulico Decreto 31 ottobre 1785 lett. *a a**, il caso contemplato dalla seconda parte di questo § 217 si verifica quando contro una signoria, ossia dominio giurisdicente, venisse promossa una causa, e fosse in questa prodotto per testimonio un colono tributario al dominio litigante.

§ 218.

Il decreto sopra l'istanza si dovrà comunicare con una copia degli articoli probatoriali alla parte contraria entro lo spazio di tre giorni; e dovrà quindi la medesima entro il termine di giorni quattordici al più tardi presentare i suoi interrogatorj appartenenti all'oggetto, e da unirsi insieme cogli articoli all'ordine, oppure alla lettera requisitoriale.

Il termine qui fissato di quattordici giorni è *utile*, per la regola generale dei termini, ma non è prorogabile, giacchè il § 219 prescrive, che se la parte entro quel termine non avrà prodotti i suoi interrogatorii, si spedirà senz'altra mora la requisitoria cogli articoli probatoriali.

§ 219.

Se la parte avversa non avrà prodotto entro il tempo ora prefinito i suoi interrogatorj, l'ordine o la lettera requisitoriale si spedirà senz' altra mora unitamente con gli articoli probatoriali e con

Digitized by Google

gl'interrogatorj spiegati nel § 214, e da proporsi *ex officio* al giudice a cui sarà diretta, coll'ulteriore avvertenza che ad ogni articolo, sul quale il testimonio desse una risposta affermativa, si dovrà insistere perchè vi spieghi la ragione della scienza.

§ 220.

Incumberà al giudice, a cui sarà pervenuto l'ordine o la requisitoriale, di citare *ex officio* i testimonj, di ricevere quindi le deposizioni e di rimettere queste senza dilazione al giudice della causa.

§ 221.

Qualora l'esame, in quei casi pe'quali i testimonj saranno sottoposti alla giurisdizione del medesimo giudice, non fosse terminato entro giorni quattordici da contarsi da quello in cui i testimonj avranno prestato il giuramento, oppure intercedesse mora rispetto a' testimonj soggetti ad altra giurisdizione, il producente dovrà indicare il ritardo al giudice della causa, e questi procurare, sia con precetto penale, sia con rivolgersi al superiore di quello che avrà a sentire i testimonj, acciocchè l'esame non venga differito.

§ 222.

Chiunque verrà citato dal competente suo giudice a deporre la testimonianza, dovrà farlo, ed occorrendo, esservi compulso mediante pena pecuniaria od anche corporale.

Vedasi il § 505.
Concorda il § 192 della *Legge organica.*

§ 223.

Ogni testimonio dovrà, dopo previa ammonizione sulla gravità dello spergiuro, promettere con giuramento ch'egli dirà la pura verità sopra ciò che gli verrà proposto, senza dissimulazione, ambiguità e doppiezza, parlando cioè così come pensa, e pensando così come parla, senza parzialità o malevolenza per chicchessia, e senza tacere alcuna circostanza, e che finalmente non paleserà le sue deposizioni ad alcuno prima che sieno pubblicate in giudizio: del resto sarà libero alle parti di essere presenti alla deposizione del giuramento o personalmente, o col mezzo del proprio procuratore.

Combinano i §§ 247, 290, 294.

Pei giuramenti da prestarsi dai Maomettani, la Risoluzione Sovrana 14 febbraio 1826 così dispone:

Allorchè abbiano a giurare come parti innanzi le Autorità giudiziarie austriache persone addette alla religione maomettana, il giudice deve prima di tutto far loro comprendere, e sentire l'importanza di questa azione, la onniscienza di Dio, per cui dovranno giurare, e le pene dello spergiuro. Verranno quindi a chi deve giurare proferite parola per parola ed in lingua a lui nota le circostanze da giurarsi, e dopochè le avrà ad alta ed intelligibile voce ripetute, gli domanderà: Giuri tu per Dio? *Chi giura risponde:* Iemin aderim (*io giuro*), *ed aggiunge una delle seguenti formole, ovvero anche tutte tre insieme:* Billahi Taalla (*per Dio supremo*), *ovvero* Wallahi (*per Dio*), *oppure* Bismillahi (*in nome di Dio*). *Per rafforzare il giuramento potrà chi giura soggiungere l'una o l'altra delle qualità di Dio, come per esempio misericordioso, avente misericordia, e dire* Bismillahi Errahman Errahim, *in nome di Dio mi-*

Digitized by Google

sericordioso, avente misericordia. Per la validità del giuramento basta però che si pronunci l'una o l'altra delle suddette formole, cioè Bismillahi, Billahi Taalla, *ovvero* Wallahi. *Se in giudizio si possiede un esemplare dell'Alcorano, potrà eccitarsi chi giura a porvi sopra, durante il giuramento, la mano destra. Quest'uso dell'Alcorano non è però essenzialmente necessario per la validità del giuramento. Non si può in verun caso permettere a chi giura di tenere alzato durante il giuramento il dito indice della mano. Dietro queste disposizioni saranno assunti anche i giuramenti di testimonii maomettani dopo che essi avranno o promessa, o confermata in generale la verità delle loro deposizioni (l'uno nei casi giudiziarii civili, l'altro nei criminali); ripetendo la relativa formola, che verrà proferita dal giudice, si domanderà loro:* Giuri tu per Dio? *Dovranno nel resto osservarsi le disposizioni del Regolamento giudiziario e del Codice penale sull'esame dei testimonii.*

Jurisjurandi religione testes, priusquam perhibeant testimonium, arctari praecipimus. (l. 9 cod. de testib.).

In ogni protocollo giudiziale, in cui si assume un giuramento di parte, dovrà constare dell'ammonizione sullo spergiuro. (*Aulico Decreto 4 marzo* 1823, *art.* 74, *conforme all'altro Aulico Decreto* 14 *maggio* 1781 *N.* 16, *lett.* d.*).

Coloro, a' quali la propria religione non permette di giurare, ma che reputano una solenne promessa essere inviolabile al pari che nelle altre religioni il giuramento, non debbonsi forzare a prestarlo. Si dovrà però contentarsi di ritrarre da questi una tale solenne promessa accompagnata dal porgere della mano, previa ammonizione che debbano dire la verità, sotto la pena legale dello spergiuro. (*Aulico Decreto del Supremo Tribunale di Giustizia in Vienna* 10 *gennaio* 1816, *nella collezione N.* 1201).

Il giuramento per la maggiore sua solennità debb'essere prestato avanti un crocifisso e due candele di cera accese: tutti gli astanti debbono osservare quel riverente contegno che si conviene alla solennità di quest'atto. La previa ammonizione sullo spergiuro deve essere seria, penetrante ed adattata alle qualità personali di chi deve giurare. (*Sovrana Risoluzione* 28 *ottobre* 1826, *diramata colle Circolari* 14 *dicembre successivo N.* 16845 *dell'Appello in Venezia, e* 15 *mese stesso N.* 13545 *dell'Appello in Milano*).

La solennità del crocifisso e delle due candele accese non si osserva trattandosi di persone addette alla confessione Elvetica. (*Aulico Decreto* 6 *marzo* 1833. *diramato colle Circolari* 12 *marzo stesso N.* 5752 *dell'Appello Veneto, e* 13 *detto mese N.* 3521 *dell'Appello Lombardo portante Sovrana Risoluzione* 20 *ottobre* 1832).

§ 224.

Si rimette al discernimento del giudice il modo con cui crederà dover fare l'ammonizione sullo spergiuro, secondo la diversa condizione delle persone.

Il § 199, lettera *a*, del Codice penale contempla il caso del prestato giuramento falso, e dichiara ciò delitto di truffa.

§ 225.

Il giurante, sia ecclesiastico o laico, maschio o femmina, dovrà, nell'atto di giurare, alzare il pollice e le prossime due dita della mano destra.

Fa eccezione il giuramento degli Ebrei e de' Maomettani.

Chi non ha la mano destra, o l'uso della stessa, alzerà nel giurare la sinistra. (Foramiti, *Enciclopedia legale, alla voce* giuramento).

Digitized by Google

§ 226.

Niuno potrà servirsi nel giurare di altra formola che della seguente: *Così Dio m' ajuti;* solo per gli ebrei si dovrà osservare la pratica consueta finora.

La Notificazione Governativa 4 gennaio 1847 N. 45995 emana l'istruzione, che qui riportiamo, sulla procedura da osservarsi nella prestazione di giuramento degli Israeliti:

Quando un Israelita viene dal Giudizio chiamato a prestare un giuramento, si deve nei luoghi, ove le circostanze lo permettono, far intervenire un Rabbino all'ammonizione sullo spergiuro.

Innanzi tutto incombe l'obbligo a chi presiede all'atto di far presente in modo chiaro e preciso, e di spiegare, occorrendo, all'Israelita ammesso al giuramento, ciò ch'egli dovrà giurare. Dopo ch'egli si è convinto che l'Istraelita ha bene compreso l'oggetto, sul quale versar deve il giuramento, passa a fargli l'ammonizione sullo spergiuro, la quale, senza la lettura d'una formola determinata, dovrà regolarsi in modo che corrisponda alla coltura d'animo ed allo sviluppo intellettuale del giurante, avuto il conveniente riguardo alle seguenti osservazioni fondate nei principii e nei libri della Religione Israelitica.

Corre obbligo al Giudizio, prima che l'Israelita presti il giuramento, di fargli ben conoscere la santità del giuramento, le conseguenze peccaminose, e le pene a cui, in caso di uno spergiuro, esso si esporrebbe avanti Dio e la Giustizia.

Col mezzo del giuramento il giurante invoca Iddio onniscio ed onnipotente in testimonio della sua deposizione; Iddio che è il giudice infinitamente giusto, che vede nei cuori degli uomini, che perscruta ed esamina tutto ciò ch'è occulto e segreto, e che quindi anche sa se l'Israelita, chiamato a giurare, presti in fatti un giuramento puro e sincero, ovvero si renda spergiuro.

Se la deposizione del giurante è pienamente conforme alla verità, se egli parla come pensa, senza dissimulazione, ambiguità o reticenza, e come egli crede di poter giustificare in faccia a Dio onnipotente ed onniscio, egli col mezzo del giuramento santifica il nome di Dio, e coopera alla retta amministrazione della giustizia, la quale costituisce la base fondamentale dell' ordine sociale, mentre il mondo riposa sulla verità, sulla giustizia e sulla pace, e mentre dalla deposizione di due testimoni va a dipendere l'aggiudicazione del diritto.

Qualora poi il giurante non depone la piena, pura e genuina verità, se parla diversamente da quello che egli pensa, se si rende colpevole di qualche inganno, ambiguità, restrizione mentale, o reticenza; se egli nelle parole del suo discorso, o ne' suoi pensieri rinnega, circuisce, o travolge la verità, egli commette uno spergiuro, egli chiama Dio in testimonio di una menzogna, egli abusa, viola e profana il santissimo ineffabile nome di Dio; egli commette un gravissimo peccato verso Dio onnipotente, il quale non lascia mai impunita la profanazione del santo suo nome, come sta scritto nel Decalogo, sul quale il giurante a maggior corroborazione del suo giuramento deve porre la sua mano.

Il giuramento deve prestarsi non secondo l'intenzione e le viste del giurante, ma secondo quelle dell'Autorità giudicante e dell' onniscio e giustissimo Iddio.

La santità del giuramento non dipende già dal conoscere dove ed avanti quali persone viene esso prestato, giacchè l'Israelita ammesso al giuramento giura avanti Dio, il quale essendo ovunque presente, è dunque presente anche a questa prestazione del giuramento; il giurante è responsabile verso Dio di ogni dissimulazione e reticenza della verità;

Digitized by Google

d'ogni alterazione, o stravolgimento della medesima. Il giurante profana la fede de'suoi Padri, ch'egli stesso professa, se la rende sospetta con uno spergiuro; che, cioè, una tale fede permetta od insegni giuramenti falsi.

Il giurante incorre in una gravissima responsabilità verso lo Stato, verso i suoi concittadini, e verso tutto ciò ch'è sacro all'uomo. Esso sovverte la base fondamentale della fiducia; egli è causa di decisioni ingiuste e di danni sovente irreparabili (come accade specialmente nelle testimonianze in oggetti criminali); egli sconvolge, per quanto sta nelle sue forze, il diritto e l'ordine sociale. Egli è tenuto, secondo le vigenti leggi, non solo a prestare il pieno soddisfacimento di tutti i danni causati col suo spergiuro, oltre il lucro cessante, ma si rende benanco colpevole del delitto di truffa, il quale viene punito coll'esposizione alla berlina e col carcere duro, che, secondo le circostanze, può estendersi anche alla durata in vita (1).

L'ammonizione sullo spergiuro viene poi chiusa colla domanda, se l'Israelita sia disposto a prestare il giuramento. Nel caso di una risposta affermativa, l'Israelita pone la mano destra sino alla metà della palma sul Torah, *libro secondo Moisè, capitolo* 20, *verso* 7.°; *si copre la testa, e ripete le parole pronunciate da chi presiede all'atto nel modo seguente:*

INTRODUZIONE GENERALE.

Io N. N. giuro a Dio unico, onnipotente, ovunque presente ed onniscio, a Dio Santo d'Israele che ha creato il cielo e la terra, con matura ponderazione un puro e sincero giuramento secondo l'intenzione e secondo il senso del Giudizio, senza alcuna restrizione mentale, reticenza o ambiguità, senza malizia, dolo o dissimulazione, senza riguardo a dono, o promessa di dono, utile o danno, senza propensione od avversione, amicizia od inimicizia, senza alcun fine od intenzione diretta a sopprimere la verità od il diritto.

CONTINUAZIONE PER UNA PARTE NEL PROCESSO CIVILE *che* . . . . . .

(qui segue il tenore del giuramento prefinito dalla giudiziale decisione).

Giuro a Dio onniscio ed ovunque presente che questa mia deposizione contiene in tutte le sue parti la piena e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Iddio.

CONTINUAZIONE PER UN TESTIMONIO IN CAUSA CIVILE.

Che io su quanto sarò dal Giudizio interrogato nella causa di . . . . contro . . . . in punto di . . . . deporrò in tutto la pura e genuina verità, senza tacere alcuna circostanza, senza parzialità o malevolenza per chicchessia, come io ne posso rispondere avanti Iddio; e che non paleserò queste mie deposizioni ad alcuno prima che sieno pubblicate in Giudizio.

CONTINUAZIONE PER UN TESTIMONIO IN AFFARI DEL PROCESSO CRIMINALE.

Che tutto ciò che io ho deposto avanti il Giudizio (qui viene con precisione indicato il Giudizio dal quale viene assunto il testimonio) *rispetto a . . . .* (qui sarà in brevi termini esposto l'oggetto dell'esame) *sia in tutto e per tutto la pura e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Dio onniscio ed ovunque presente.*

(1) Vedansi a questo riguardo i §§ 202, 203 e 204 del *Nuovo Codice penale.*

Digitized by Google

CONTINUAZIONE PER UN PERITO IN ARTE.

Che io prenderò in esatto esame gli oggetti, la di cui cognizione mi verrà imposta dal Giudizio.... (qualora il perito sarà chiamato a giurare per un caso speciale, potrà qui con più precisione esservi indicato l'oggetto da peritarsi...), *che indicherò esattamente la qualità degli oggetti medesimi, dopo ponderate colla dovuta premura ed attenzione tutte le circostanze, e che dirò in proposito la piena, pura e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Dio ovunque presente ed onniscio.*

CHIUSA GENERALE.

Così Iddio, l'onnipotente Signore degli eserciti, Adonay, Elohe, Zebaoth, il di cui nome ineffabile sia santificato, mi assista in tutti i miei affari, in tutti i miei bisogni. Amen! Amen!

Avvertenza. — Durante la prestazione del giuramento devono tutte le persone che vi si trovano presenti, stando in piedi, comportarsi con quel rispetto ch'è dovuto all'atto solenne.

Colla Circolare d'Appello 8 ottobre 1846 N. 12551 si prescrive che: L'Ebreo, il quale presta il giuramento, dovrà porre la mano, non più come per lo passato sul testo del Torah, libro 3.° Moisè, capitolo 26, verso 14, ma sibbene sul testo, libro 2.° Moisè, capitolo 20, verso 7. Tale disposizione è pure portata dalla surriferita Notificazione 4 gennajo 1847.

§ 227.

All'esame di alcun testimonio non potranno essere presenti nè le parti contendenti, nè gli altri testimonj; le deposizioni dovranno secondo l'ordine degli articoli sopra ciascuno immediatamente, come anche sopra gl' interrogatorj relativi, scriversi colle stesse parole, per quanto sia possibile, proferite dal deponente; in fine dell'esame gli si farà leggere da lui stesso o sentir leggere da altri, e quindi firmare la sua deposizione. Il testimonio che non saprà scrivere, dovrà apporvi una croce, e farla quindi sottoscrivere da un altro in sua vece.

I non cristiani, invece della croce, potranno apporre un altro segno qualunque.

Le persone del Giudizio, e in ispecialità quella che assunse l'esame dei testimonii, non possono prestarsi alla firma in luogo di un illetterato. (*Risoluzione Sovrana 31 ottobre* 1785).

— Sono assai facili gli errori e scambi de'testimonii quando si tratti di nomi proprii, di località, di documenti, di confini e di numeri: è quindi una cautela utile, che ai testimonii sia mostrato l'oggetto controverso, e che, per esempio, trattandosi di una causa di confini, siano esaminati sul luogo. Se un testimonio dimanda qualche tempo per riflettere, ovvero di poter consultare le sue carte e i suoi registri per aiutare la sua memoria, una simile interruzione dell'esame, ristretta però ad un termine brevissimo, non sarà da negarsi. (PRATOBEVERA).

— Se nessuna delle persone giudiziarie intende la lingua del testimonio, si deve, dopo aver sentite le parti, od anche d'ufficio, citare ed assumere con giuramento un interprete come perito, e sono da mettersi a protocollo in entrambe le lingue gli articoli probatoriali, gl'interrogatorii e le risposte nello stesso modo che si tiene nella procedura criminale. (PRATOBEVERA).

Digitized by Google

§ 228.

Se un testimonio nell'atto della lettura vorrà mutare o aggiungere qualche cosa alla sua deposizione, si dovrà scrivere la variazione sotto la medesima, ritenute egualmente le proprie di lui parole; ma nella deposizione stessa non potrà mutarsi, nè aggiungersi cosa alcuna.

Se il testimonio, dopo di essere già stato esaminato, si ricorda di qualche cosa ancora, o che, risovvenendosi meglio, trovi di non aver bene compresa la domanda, e per conseguenza di non avere adeguatamente risposto, e che debba quindi mutare od aggiungervi qualche cosa, allora, senza correggere o depennare niente delle deposizioni protocollate, l'attuario in fine del protocollo annoterà che il testimonio ha trovato d'aggiungere, spiegare, ecc.

La letterale disposizione di questo paragrafo esclude che si possa mutare od aggiungere alcuna cosa dopo chiuso il processo, giacchè esso le permette soltanto all'*atto della lettura*. Questa interpretazione sarebbe anche appoggiata al disposto del Decreto Aulico 30 novembre 1810.

Per l'esame dei testimonii, dispongono le *Istruzioni per le Preture urbane e foresi*, dal § 129 al § 156, di cui ecco il tenore:

§ 129. *Quando, a norma del Regolamento del Processo civile, sarà il caso di assumere l'esame di testimonii i quali sono soggetti alla giurisdizione della Pretura, si dovrà, nell'incontro che destinata viene all'uopo la giornata ed ora, ordinare anche che i testimonii vi siano chiamati; il cancelliere nello spedire il Decreto relativo all'esame estenderà per ciascun testimonio una cedola di citazione, nella quale gli verrà ordinato di comparire infallantemente nella destinata giornata ed ora per essere esaminato come testimonio.*

§ 130. *L'esame verrà assunto dal Pretore, o da chi ne fa le veci, assistito da un Attuario. Le deposizioni di tutti i testimonii da esaminarsi nella medesima causa verranno scritte in un solo protocollo: questo dovrà contenere in fronte l'indicazione della Pretura, la data, le parole* Protocollo d'esame dei testimonii, *le parti litiganti, l'oggetto della controversia, e la data e il numero del Decreto col quale fu destinata la giornata; indi il nome di quelli che sono presenti, cioè a sinistra quello del Pretore e dell'Attuario, a destra quello dei testimonii comparsi, e poi quello della parte in causa, la quale fosse intervenuta per veder giurare. In seguito, previa l'annotazione di essere stata dal Pretore fatta a ciascun testimonio la prescritta esortazione sull'importanza del giuramento e gravità dello spergiuro (quale esortazione si farà nella stessa guisa come fu prescritto nel capitolo antecedente per l'assunzione dei giuramenti), si estenderà la prescritta formola del giuramento da prestarsi. Prestato questo da ciascun testimonio, si faranno allontanare tutti gli astanti, e si passerà all'esame di ciascun testimonio da solo a solo.* (*Vedi* § 285 *del* Regolamento *e relative annotazioni*).

§ 131. *Le deposizioni verranno assunte dietro quanto prescrive il Regolamento del Processo civile, premettendo gl'interrogatorii generali agli articoli probatoriali e relativi interrogatorii speciali. Nella colonna sinistra si noteranno le dimande, e nella destra le risposte. Non è necessario di scrivere per esteso le dimande, bastando di annotare il numero rispettivo degl'interrogatorii generali, degli articoli probatoriali e degli interrogatorii speciali, giacchè gli articoli ed interrogatorii speciali devono essere annessi al protocollo. Si osserverà poi esattamente il Regolamento del Processo civile anche in quella parte in cui prescrive di proporre gl'interrogatorii speciali subito dopo l'articolo probatoriale a cui si riferiscono. Terminato l'esame, si noterà in calce*

Digitized by Google

il rimarco di essere stato imposto al testimonio di non palesare le sue deposizioni ad alcuno sino a che siano pubblicate in Giudizio; poi si sottoscriverà il deponente, come prescrive il Regolamento del Processo civile. Se il protocollo consiste in più fogli, dovranno questi tutti essere uniti insieme con filo o cordicella, e fermate le due estremità con cera di Spagna e col sigillo d'ufficio.

§ 132. Siccome nel momento in cui si assumono le deposizioni dei testimonii non è il tempo di conoscere sulla forza della prova, così s'intende da sè che l'esame debba essere del tutto compiuto, quand'anche il testimonio risultasse inabile o vizioso.

§ 133. Gli esami dovranno sempre assumersi in idioma italiano; perciò qualora il testimonio non sapesse parlare l'italiano, ed il Pretore e l'Attuario conoscessero la lingua del testimonio, ogni dimanda verrà scritta nel protocollo in lingua italiana, e poi in quella del testimonio, ed ogni risposta verrà pure scritta nella lingua del testimonio, e poi tradotta nello stesso protocollo in idioma italiano. Se poi il Pretore e l'Attuario non sapessero la lingua del testimonio, si assumerà l'esame mediante un interprete, osservando in ciò quanto per tali casi è prescritto nella Parte Prima del Codice penale al § 386.

§ 134. Qualora uno o l'altro dei testimonii chiamati non fosse comparso, cosicchè l'esame non potesse essere terminato in quel giorno, il Pretore riterrà presso di sè sotto chiave il protocollo assunto, e farà rinnovare la chiamata del mancante testimonio per altra giornata, aggiungendo all'occorrenza i prescritti mezzi coattivi, facendone avvertire anche le parti, onde possano comparire per veder giurare. Comparendo il testimonio nella ridestinata giornata, si procederà nel modo sopra espresso all'esame, continuando a scrivere nello stesso protocollo.

§ 135. Terminato intieramente l'esame, se questo è relativo ad un processo pendente appresso la Pretura, verrà il medesimo rimesso subito al protocollo degli esibiti per esservi riportato, ed in evasione verrà ordinata la pubblicazione a norma di quanto prescrive il Regolamento del Processo civile.

§ 136. Qualora poi l'esame fosse stato assunto sopra requisitoria di altro giudice, oppure qualora il medesimo, a senso del Regolamento del Processo civile, non potesse per anco essere pubblicato, il protocollo d'esame verrà dal Pretore sigillato in un involto, notando di fuori il nome dell'istante, quello della controparte, l'oggetto della controversia nella quale fu assunto, ed il numero della requisitoria o decreto; questo involto verrà rimesso al protocollo degli esibiti per esservi riportato, ed indi in caso di requisitoria verrà spedito al requirente giudice colla nota delle competenze da rimborsarsi; in caso poi l'esame appartenesse ad un processo pendente presso la Pretura, verrà ordinato che il medesimo sia conservato sigillato nell'archivio fra gli atti rispettivi.

§ 229.

Ai testimonj i quali dimoreranno nel luogo in cui si farà l'esame non si dovrà somministrare nulla, salvo che agli operaj, ai quali si abbonerà la perdita del tempo a prudente arbitrio del giudice; all'incontro ai testimonj dimoranti altrove dovrà il producente, oltre le spese di vettura che esigesse o la convenienza, o lo stato corporale del testimonio, pagare moderate diete da fissarsi dal giudice esaminante.

Per *operaio* s'intende qualunque artefice od esercente qualsivoglia mestiere o professione. (*Aulico Decreto* 13 *ottobre* 1794).

Ai giornalieri ed altre persone bisognose, che vengono chiamate in Giudizio come testimonii, si deve pagare l'intiera indennità di carantani

Digitized by Google

ventitre (A. L. 1. 15) anche nel caso che essi vengano tolti alle loro occupazioni soltanto per mezza giornata, ed anche per uno spazio minore di tempo, a motivo di comparire innanzi al Tribunale. (*Circolare 31 ottobre 1825 N. 14797 dell'Appello Veneto e 4 novembre susseguente N. 14456 dell'Appello in Milano*, e *Circolari 16 ottobre 1825 N. 58656 del Governo Veneto, ed 11 detto mese N. 13515 del Governo Lombardo*).

Ai testimonii miserabili chiamati ai tribunali di 1.ª istanza in Venezia si deve accordare, oltre alle spese di alimento fissate dalla tariffa dell'anno 1824, una indennità di tragitto di 4 carantani, ossia centesimi venti per miglio di acqua tanto di andata, quanto pel ritorno (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica generale 9 novembre 1825 N. 43358, diramato dalla Circolare Governativa 17 dicembre successivo N. 46253, e dalla Circolare d'Appello 10 gennaio 1826 N. 17662*).

§ 230.

Le deposizioni si dovranno fare in giudizio; sarà tuttavia in facoltà discreta del giudice di far esaminare nella loro abitazione i testimonj o ammalati, o impediti da altra grave causa.

Anche la vecchiaja è considerata per causa grave in questo caso. (Vedasi il § 293).

§ 231.

Ogni qual volta s'ammetterà una parte alla prova per testimonj, dovrà riservarsi nella stessa sentenza interlocutoria all'altra la riprova, qualora apparisca di qualche rilevanza, esprimendo in essa i testimonj e gli articoli ammessi; essa però dovrà instituirsi entro giorni quattordici dal giorno in cui saranno comunicati gli articoli della prova alla parte che vorrà fare la riprova, altrimenti quest'ultima non avrà più luogo.

La *riprova* dicesi ogni e qualunque prova che cade sull'assunto contrario della parte avversaria. Se viene effettuata con testimonii, dicesi *testimoniale*, e può essere anch'essa *ordinaria* e *sommaria*, e la sua procedura è all'intutto simile a quella della prova, se si fa eccezione a quanto è disposto da questo paragrafo circa al tempo della sua adizione.

Se la parte provante lascia andare perenta la prova, l'adizione della riprova diventa un atto inutile, perchè, non effettuandosi la prova, il fatto si deve ritenere insussistente in virtù della semplice contraddizione dell'avversario.

Vi ha però un caso, in cui l'adizione della riprova può essere utile quand'anche non venga effettuata la prova per testimonii, nel caso cioè in cui la parte, oltre la prova per testimonii, abbia offerto altre prove, per esempio giuramenti, ecc. (Vedasi a questo proposito il § 266).

La riprova può essere *diretta* ed *indiretta*. Che la riprova testimoniale indiretta sia ammissibile è generalmente da tutti posto fuor di dubbio. Non così è a dirsi della riprova diretta, e non mancano decisioni di Tribunali che in alcuni casi la rigettarono. È però a ritenersi che anch'essa sia ammissibile:

1.º Perchè la Legge fa luogo alla riprova testimoniale senza distinzione;

2.º Perchè se la parte può valersi della prova diretta ed indiretta per accertare il proprio assunto, la parità di trattamento vuole che anche l'avversario possa usare della riprova diretta ed indiretta per accertare l'assunto contrario.

— Chi eseguisce la riprova ha incontrastabilmente il diritto di adoprare i testimonii medesimi che l'avversario ha proposti per la sua prova,

Digitized by Google

nè da ciò ne nasce alcuna contraddizione. In questo caso egli può veramente ottenere il suo intento anche per mezzo degl' interrogatorii speciali, se costringe i testimonii dell'avversario ad affermare circostanze che contraddicono direttamente, o indirettamente la verità degli articoli probatoriali; per esempio, se i testimonii che debbono attestare il mutuo, sono chiamati a dire, che l'asserto mutuatario non era allora nella provincia. È però assai più sicuro d'offrire la riprova per mezzo di appositi articoli riprobatorii, perchè la parte provante può avanti o dopo la sentenza abbandonare l'uso de'suoi testimonii. (Pratobevera).

§ 232.

Si osserverà per la riprova tutto ciò che è prescritto per la prova.

§ 233.

Esaminati tutti i testimonj che saranno stati nominati, e ridotte in processo le loro deposizioni, si dovrà ciò notificare mediante cedola da affiggersi in giudizio; e sarà quindi libero ad ambedue le parti di levarne le copie dalla cancelleria, la quale però dovrà annotare sopra ciascuna di esse il giorno in cui le medesime saranno state pronte.

— In qualche caso, dietro istanza delle parti, od anche d'ufficio, avanti la pubblicazione deve essere cassato come nullo, o reintegrato l'esame di qualche testimonio, ed ordinarsi un nuovo giuramento, ed esame del testimonio medesimo; per esempio, se il giudice, o il dicastero erano incompetenti a questo atto; se si era ommesso, od assunto in modo illegale il giuramento ed esame del testimonio; se per isbaglio, o arbitrariamente si aveano tralasciati articoli probatoriali ed interrogatorii (*Decreto Aulico 7 giugno* 1795 *N.* 110), e le deposizioni si erano ricevute a protocollo in modo confuso, e per niun verso intelligibile, o se i protocolli originali si fossero riempiti di sospette cancellature ed abrasioni, o avessero altri simili vizii. (Pratobevera).

— A'termini del § 233 del Regolamento giudiziario la pubblicazione delle deposizioni si dovrebbe fare mediante cedola da affiggersi in Giudizio. Ma questa maniera di pubblicazione è stata abolita dalla Risoluzione Sovrana 14 dicembre 1851, la quale vuole che si rendano intese ambe le parti contendenti mediante Decreto della fine degli esami, coll'avvertenza che è in loro facoltà di domandare nella cancelleria la spedizione di copie delle deposizioni testimoniali. La intimazione di questo Decreto deve farsi possibilmente nello stesso giorno ad ambe le parti, ma sempre prima al producente. Le parti che domandano copia delle deposizioni debbono presentare all'atto stesso della domanda il necessario numero di fogli di carta bollata. La cancelleria deve fare eseguire d'ufficio l'insinuazione delle copie alle parti senza aspettare che queste vengano a levarle. È pure dovere della cancelleria di fare esatta annotazione tanto del giorno in cui venne notificato al producente essere in sua facoltà di domandare le copie dei protocolli d'esame, quanto del giorno in cui queste vennero da lui domandate ed a lui intimate, e di annotare questi giorni non solo sull'originale protocollo d'esame, ma ben anche sulle copie che se ne spedissero. (Gennari).

§ 234.

Il producente dopo ciò potrà bensì fare istanza, senza ulteriore processo, perchè si passi all'inrotulazione degli atti, ed indi alla sentenza; gli sarà però altresì permesso di fare una scrittura probato-

Digitized by Google

riale da presentarsi entro giorni quattordici da quello in cui saranno pronte come sopra le copie delle deposizioni, e da non ammettersi più altrimenti.

È illegale il costume d'ingiungere alle parti di comunicare i protocolli degli esami testimoniali in copia alla controparte, dovendosi unire in originale agli atti della causa. (§ 94 *del Decreto Aulico 4 marzo* 1825).

Le scritture probatoriali sono da ammettersi anche in seguito ad una prova assunta col mezzo dei periti. (*Notificazione* 12 *settembre* 1825).

Nella sentenza definitiva il giudice non è vincolato alle risultanze delle prove per testimonii e per periti. (*Notificazione* 20 *settembre* 1825).

Pel § 508, e pel disposto dal presente e dal § 235, il termine per la produzione delle scritture probatoriale e controprobatoriale non è prorogabile, benchè *utile*.

La scrittura probatoriale tende a dimostrare che le deposizioni dei testimonii da sole, o col soccorso di altri mezzi probatorii somministrati, costituiscono una prova piena sul fatto controverso. La controprobatoriale ha per iscopo di far apparire che la prova testimoniale non sia riuscita, o perchè le deposizioni dei testimonii sono in contraddizione con sè stesse, o perchè non seppero i testimonii spiegare la ragione della scienza, o perchè nel decorso dell'esame emersero tali circostanze per cui i testimonii si debbono considerare inabili o viziosi.

Per la Risoluzione Sovrana 14 dicembre 1851, il termine di quattordici giorni considerato da questo paragrafo decorre dal giorno prossimo successivo a quello in cui fu intimato al producente il decreto, col quale si notificò alle parti essere in loro facoltà di domandare nella cancelleria copia delle deposizioni testimoniali. Però in questo termine non si può calcolare nè il giorno in cui il producente ordinò le copie, nè il tempo ulteriore decorso fino alla compiuta spedizione delle copie per parte della cancelleria, ed alla loro intimazione.

§ 235.

Quando il producente avrà presentato in tempo debito la scrittura probatoriale, si comunicherà la medesima alla parte contraria per la risposta da presentarsi pure entro il perentorio di giorni quattordici, e quand'anche il producente non avesse prodotto alcuna scrittura, sarà ciò non ostante in facoltà dell'altra parte di presentarne una per la deduzione degli amminicoli che crederà risultare a suo favore dalla prova pei testimonj: il producente su di ciò non sarà sentito ulteriormente, ma la scrittura dovrà presentarsi entro giorni quattordici dalla scadenza del termine che sarà stato assegnato come sopra al producente per la scrittura probatoriale, altrimenti non verrà più accettata.

L'inrotulazione non potrà aver luogo quando non siasi presentata la probatoriale, se non trascorso anche il termine per la produzione della controprobatoriale.

— Dalle espressioni usate nell'ultima parte di questo § 235 = ma la scrittura dovrà presentarsi entro giorni 14 dalla scadenza del termine *che sarà stato assegnato ecc.* = sembrerebbe che il giudice dovesse assegnare con apposito Decreto il termine alla produzione della scrittura probatoriale; ma essendo quel termine già fissato dal § 234, le riportate espressioni debbono intendersi riferibili allo stesso per le soggiunte — *come sopra.* — (Giordani).

Digitized by Google

§ 236.

In queste due scritture però non si potranno allegare circostanze di fatto, nè prove che non saranno state addotte prima della sentenza interlocutoria emanata per la produzione de'testimonj, altrimenti non si avrà più il menomo riguardo a tale novità.

In conformità al Decreto Aulico 15 gennajo 1787, N. 621, siccome il protocollo d'esame dev'essere conservato in Giudizio ed unito agli atti della causa, non è necessario che le parti uniscano alle loro scritture copia del detto protocollo.

— Siccome a'termini della Sovrana Risoluzione 4 maggio 1833 pubblicata colla Notificazione 20 settembre di detto anno (*vedi le annotazioni al* § 200) il giudice nella decisione finale del merito non è vincolato nè dalla sentenza interlocutoria passata in giudicato, nè da'suoi motivi, così il Castelli porta opinione, che possa il giudice ammettere il giuramento decisorio deferito nella via subordinata, quando la parte sia mancata nell'esito della prova principale.

Anche il Pratobevera dichiara che questa massima può essere giustificata, non essendo ingiusto che gli altri mezzi di prova offerti in tempo debito conservino la loro forza a malgrado del cattivo esito della prova testimoniale, di cui il producente non è in colpa, o che il giudice, finchè n'è ancor tempo, emendi il proprio errore, che lo condusse ad ammettere la prova per testimonii. (Giordani).

§ 237.

Dopo le stesse due scritture non sarà permesso alle parti di produrne alcun'altra.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della Prova a perpetua memoria.

§ 238.

Chiunque avrà un diritto anche soltanto condizionato verso un altro, senza però che sia ridotto il titolo della sua pretesa a documento provante, potrà pretendere a proprie spese dal medesimo l'erezione di tal documento.

Prova a perpetua memoria dicesi il modo di ottenere un mezzo di prova *permanente*, o di conservare un mezzo di prova *pericolante*. Essa non è un genere particolare di prova. Il modo di ottenere una prova permanente si è l'erezione d'un documento provante; il modo di conservare una prova pericolante è diverso secondo la diversa qualità della prova che è in pericolo: se essa è un documento, si conserva la prova colla rinnovazione del documento stesso; se è per periti, si conserva coll'assunzione della perizia; se è per testimonii, si conserva mediante l'esame dei medesimi. In questo capitolo si parla solo dell'*erezione d'un documento, e dell'esame di uno o più testimonii a perpetua memoria.* Non si parla della rinnovazione d'un documento, perchè di essa già si disse nel capitolo della *Prova per documenti*, non dell'assunzione della perizia, perchè oggetto del capitolo seguente.

Vedi i §§ 518, 943, 985, 1063 e 1278 del Codice civile generale.

Digitized by Google

§ 239.

Quando l'interpellato ricuserà l'erezione del chiesto documento, potrà la parte contraria convenirlo in giudizio e dedurre la sua petizione come di ragione.

— La sentenza che viene proferita, e la quale dee contenere precisata la qualità dell'obbligo da adempiersi, serve poscia di prova delle ragioni dell'attore. (Scheidlein).

Vedi il § 399.

Chiuso il processo, il giudice decide con formale sentenza, se il reo sia tenuto o no a rilasciare il documento di che si tratta.

§ 240.

Chiunque temerà di essere convenuto in giudizio da un altro, e si troverà assistito da buone ragioni in contrario, senza però avere un documento scritto, avrà diritto di chiedere l'erezione di tal documento all'avversario, e se questi lo ricuserà, a convenirnelo in giudizio.

Vedi il § 1428 del Codice civile generale.

§ 241.

Chiunque avrà qualsivoglia fondato motivo di temere che non gli venga a mancare un testimonio idoneo per la futura vindicazione o difesa d'un suo diritto, potrà far esaminare tal testimonio per la futura memoria tanto in pendenza del processo, quanto avanti che il medesimo siasi introdotto.

Per testimonio *idoneo* deve intendersi non solo l'*irrefragabile*, ma anche qualunque altro opportuno a costituire, o formare, in concorso di altri elementi, un mezzo di prova.

Un fondato motivo di tema, di cui parla il presente paragrafo, sarebbe per esempio l'età decrepita del testimonio, una malattia grave cui fosse in preda, la risoluzione da lui presa di portarsi in remoti paesi, di fare una campagna militare.

Così il Senato Lombardo-Veneto, con sua Decisione 24 settembre 1849, ha ritenuto che il solo fatto dell'età avanzata, indipendentemente da ogni ricerca sullo stato di salute d'un testimonio, giustifica la domanda di assunzione del testimonio stesso a perpetua memoria. (Dall'*Eco dei Tribunali*).

L'esame del testimonio a perpetua memoria può chiedersi tanto in pendenza della lite che prima della introduzione di essa, perchè la lite pendente potrebbe esser tale da non far sperare breve durata, ed imminente invece esser potrebbe la perdita della testimonianza.

§ 242.

La prova a perpetua memoria si dovrà instituire presso quel giudice avanti il quale dovrebbe sperimentarsi la ragione, per la di cui vindicazione o difesa s'intenderà fare la prova.

La parte che vuol far esaminare uno o più testimonii a perpetua memoria, deve formare un'istanza, nella quale deve narrare le circostanze di fatto su cui ha da versare l'esame, indicare i testimonii col nome e cognome, officio e condizione, esporre e render verisimile la causa per cui si teme la perdita dei testimonii, e domandare che sia accordato il loro esame, unendo perciò gli articoli probatoriali.

Digitized by Google

§ 243.

Il giudice sentirà su di ciò in contraddittoria sessione la parte contraria, e pronunzierà in seguito se sia quello il caso in cui abbia da aver luogo la prova a perpetua memoria, quali testimonj e sopra quali articoli probatorj abbiano da essere esaminati; semprechè si faccia luogo alla prova a perpetua memoria, si procederà nel modo prescritto nell'antecedente capitolo.

La decisione del giudice si fa in tal caso con un Decreto, poichè l'Aulico Decreto 27 settembre 1784 dichiara: che sopra l'istanza d'una parte, per l'esame dei testimonii a perpetua memoria, non si può parlare dell'introduzione d'una procedura ordinaria e dell'emanazione d'una sentenza.

Nel caso di assunzione della prova testimoniale a perpetua memoria, a termini del § 243 del *Regolamento giudiziario*, devono essere estradate, dopo assunta la prova medesima, le deposizioni testimoniali, anche prima della sentenza interlocutoria che decida sull'ammissione dei testimonii, o meno; e quand'anche la parte che provocò la prova asserisca poter ella in corso di processo allegare nuovi testimonii in aggiunta ai già sentiti a perpetua memoria. (*Decreto d'Appello, confermato dall'I. R. Corte di Giustizia 24 febbraio* 1853, *N.* 321. — Dall'*Eco dei Tribunali* del 1853).

— È libero ad entrambe le parti di appigliarsi al mezzo di diritto del ricorso al giudice superiore tanto contro la concessione che contro la rejezione della prova, ma in questo caso il ricorso non impedisce l'effettuazione della prova per testimonii, che tardando potrebbe andare interamente perduta. Se il giudice superiore trova illegale la prova, e il testimonio fosse già stato per precauzione esaminato, l'esame stesso è innocuo all'avversario, e dee riguardarsi come non avvenuto, distruggendosi la deposizione invece di pubblicarla. (Pratobevera).

In quanto alla procedura da accordarsi in seguito al Decreto che ammette l'esame, e alle disposizioni per l'esecuzione di esso, sono le stesse prescritte per la prova ordinaria. Esaminati i testimonii e ridotte a protocollo le loro deposizioni, lo si notifica mediante cedola da affiggersi in Giudizio. Da quel momento è libero a ciascheduna parte di rivolgersi alla cancelleria del giudice per avere ispezione e copia delle deposizioni. Il producente può quindi giovarsi delle deposizioni dei testimonii, come della prova per documenti scritti, oppure considerare il protocollo d'esame come parte del processo concernente il merito; quindi può nella scrittura di merito allegare le deposizioni e riferirsi al protocollo relativo, e fare ad un tempo tutte le osservazioni che crede per mettere in piena luce la loro forza provante e la loro influenza. L'avversario, nella scrittura successiva di merito, espone tutto ciò che è acconcio a tôrre alle deposizioni la forza provante, a diminuirla, od a rendere le deposizioni stesse irrilevanti.

Perciò, quella parte la quale nel giorno assegnato per l'esame non dimette i suoi interrogatorii speciali, perde il diritto di far esaminare i testimonii sugli stessi, e non è poi necessaria la produzione delle scritture probatoriali e controprobatoriali, poichè il producente può dedurre nella sua scrittura di merito tutto ciò che è oggetto della probatoriale, e l'avversario, pure nella sua successiva scrittura di merito, tutto quanto potrebbe addurre nella controprobatoriale.

§ 244.

Quando però il pericolo pel ritardo fosse tanto pressante che il disposto nell'antecedente paragrafo non potesse venir eseguito, oppure se al tempo che si sarà intrapresa la prova a perpetua memoria, non fosse precisamente nota la parte contraria, potranno i testimonj venir esaminati solamente sugli articoli probatorj; al giudice

Digitized by Google

però incumberà di dare *ex officio* gl' interrogatorj generali e di insistere ad ogni articolo sulla ragione della scienza del testimonio. In tale caso può anche la parte contraria sino alla presentazione della sua ultima scrittura in causa produrre gl'interrogatorj speciali, e far esaminare su di essi i testimonj medesimi sotto la forza del già da essi prestato giuramento. Nei casi di questo paragrafo si dovranno conservare sotto sigillo in giudizio le deposizioni dei testimonj, e si passerà allora soltanto ad aprirle quando il giudice con sentenza interlocutoria avrà pronunziato in ordine ai testimonj esaminati a perpetua memoria unicamente, oppure avrà, nel caso che siansi ammessi altri testimonj, ultimati anche con questi gli esami.

In tal caso si fa luogo anche alle scritture probatoriali e controprobatoriali.

Sino a tanto che la parte avversaria è abilitata di presentare sopra gli articoli probatoriali i suoi interrogatorii speciali, non si può dichiarare ultimato l'esame testimoniale, e quindi non si possono pubblicare le deposizioni testimoniali se non compito l'esame dei testimonii sugli stessi.

È inammissibile la prova ordinaria testimoniale sugli articoli probatorii proposta da una delle parti contendenti, quando la medesima debba essere costituita dagli stessi testimonii, e gli articoli probatorii contengano le medesime circostanze di fatto, sulle quali questi testimonii furono già dettagliatamente sentiti in seguito ad una prova a perpetua memoria assunta dall'altra parte, pienamente eseguita e legalmente dichiarata chiusa. (*Decisione della Suprema Corte di Giustizia* 5 *luglio* 1851, *N.* 5370, *confermativa di due altre conformi sentenze.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 157 del 1853).

Il disposto dal § 244 pare non potersi applicare ai casi del § 243, che sono totalmente diversi, e che perciò si possa nei casi citati dal § 243 aver copia delle deposizioni testimoniali dopo assunti tutti i testimonii, giusta il § 233 del presente *Regolamento.*

Vedansi i §§ 13, 213, 214, 215 e 216.

Vedasi inoltre il § 156 delle *Istruzioni per le Preture*, a pag. 251 di questo Manuale.

— L'avversario ha il diritto di chiedere un suppletorio esame del testimonio sugl'interrogatorii, e ciò non solo *avanti* la sentenza, in cui viene deciso sulla rilevanza del testimonio e degli articoli probatoriali, ma ben anche *dopo* di essa finchè le deposizioni non siano pubblicate. (*Aulico Decreto* 15 *ottobre* 1802, *N.* 579). Se però ei poteva produrre i suoi interrogatorii già all'atto del primo esame, e non lo fece, egli non vi è più abilitato, giusta il § 215. (Pratobevera).

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della Prova sommaria per testimonj.

§ 245.

Quando sopra una o più circostanze di fatto si saranno prodotte dall'una delle parti negli atti del processo attestazioni scritte, e che la parte contraria sia contenta che le medesime vengano giurate dagli attestanti con dimettersi dal suo diritto di proporre interroga-

Digitized by Google

torj, si dovrà tanto nel verbale, come nel processo in iscritto pronunziare non per una prova formale, ma per la giurata conferma delle attestazioni. Nei processi verbali potrà tuttavia il giudice in seguito all'adesione suddetta della parte contraria chiamare alla contraddittoria sessione i testimonj stessi in persona, e far a protocollo ricevere le loro deposizioni presenti ambedue le parti (avuto riguardo al disposto dal § 22), e senza entrare nella prova ordinaria per testimonj pronunziare per la giurata conferma delle deposizioni.

Siccome poi il silenzio non si può considerare come una rinuncia ai proprii diritti, così, perchè si faccia luogo alla prova sommaria per testimonii, è d'uopo che l'avversario abbia *espressamente* acconsentito che le attestazioni vengano confermate con giuramento, e perciò rinunciato al diritto di proporre interrogatorii.

Perciò cautamente il Decreto Aulico 14 giugno 1784 dispone, che la parte o l'avvocato producente i testimonii, quantunque adduca le loro attestazioni in iscritto, simultaneamente dovrà presentare gli articoli probatoriali, affinchè, nel caso che non fosse ammessa la prova sommaria per testimonii, vi possa subentrare la prova ordinaria.

Per la Sovrana Risoluzione 31 ottobre 1785 è proibito ad ogni tutore o curatore, ed anche al Fisco ecc., di accondiscendere alla prova sommaria. I curatori alle liti dei Concorsi non vi potranno aderire, se non coll'approvazione della istituita delegazione dei creditori.

Il giudice dee prestar fede ai testimonii, non alle testimonianze. (*L.* 3, § 3 *ff. De testibus*).

§ 246.

Emanata la sentenza interlocutoria per la conferma con giuramento delle attestazioni o prodotte o assunte, dovrà la parte provante entro tre giorni dopo che sarà passata in giudicato la sentenza interlocutoria, cioè prima che passi il diciottesimo giorno, ovvero se la detta sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro quattordici giorni fare istanza acciocchè venga assegnato il giorno per la prestazione del giuramento, altrimenti sarà perenta la prova.

Vedasi il § 210, e le relative annotazioni.

— Alla istanza colla quale si ricerca l'assegnazione di una giornata per la prestazione del giuramento, unirà la parte impetrante la *sentenza* con cui fu ammessa la prova sommaria, l'*attestazione* rilasciata dai testimonii, ed una *formola* di giuramento da prestarsi conforme all'oggetto sul quale si agita il punto controverso. (Scheidlein).

— La produzione della *formola* del giuramento non sembra necessaria, poichè trattandosi di *confermare* con giuramento un' attestazione o deposizione, il giudice non ha bisogno di farsi minutare la formola dalle parti, bastando che i testimonii, dietro lettura della loro attestazione o deposizione, proferiscano le consuete espressioni = Io N. N. giuro a Dio onnipotente che il certificato da me rilasciato nel giorno . . . . e che ora mi fu preletto (*oppure* la deposizione da me fatta nel protocollo verbale del giorno . . . . e della quale mi venne ora data lettura) contiene la pura verità: così Dio mi aiuti =. (Giordani).

Digitized by Google

§ 247.

Si dovranno citare alla giornata ambedue le parti e i testimonj; se però non comparisse l'una parte, ovvero nè l'una, nè l'altra, si dovrà ciò non ostante ricevere il giuramento.

Se il giudice avesse ommesso d'invitare la parte avversaria, non darebbe ciò occasione a nullità. (*Risoluzione Sovrana* 31 *ottobre* 1785).

Le parti si citano con Decreto attergato all'istanza, in triplo; i testimonii con cedole invitatorie. (Vedasi il § 295).

§ 248.

Non comparendo i testimonj nel giorno fissato, dovranno compellersi alla comparizione con pena pecuniaria o corporale; e perciò, qualora essi non volessero giurare volontariamente le loro attestazioni avanti al giudice della causa, la parte provante dovrà ricorrere al giudice, alla di cui giurisdizione saranno soggetti, per l'assegnazione d'un giorno a tale effetto.

Vedansi i §§ 220, 297 e 298.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Della Prova col mezzo de' periti.

§ 249.

La prova col mezzo di periti (quali s' intendono essere quelli solamente che possiedono sufficiente abilità a saper giudicare sulla qualità dell'oggetto in questione) non potrà instituirsi, se non quando verrà commessa per sentenza interlocutoria o con decreto giudiziale. Il giudice però non potrà commetterla, se non in vista della necessità, e per conseguenza dopochè esso avrà acquistato una sufficiente cognizione dell'oggetto controverso.

La prova per periti è *ordinaria*, o *straordinaria*. La prima è ammessa dal giudice dopo la chiusura del processo; la seconda viene accordata in prevenzione della causa, o pendente la stessa, e chiamasi anche prova *a perpetua memoria*.

Di regola la prova ordinaria per periti si ammette con Sentenza interlocutoria, eccettuato il caso delle controversie per separazione di letto e mensa, o per scioglimento e nullità di matrimonio, e altre speciali procedure, nel quale si ordina con Decreto. (Vedasi la Parte Terza di questo Man.°).

La prova straordinaria viene ordinata con Decreto. (Vedi il paragrafo seguente).

La prova per periti verrà accordata dal giudice quando sia stata convenientemente offerta, che cada su fatti controversi di possibile ispezione, e che, non altrimenti che per mezzo di periti, si possa effettuare.

La Notificazione Governativa 30 aprile 1847 pubblicò il *Regolamento* relativo alle competenze da assegnarsi per gli impiegati giudiziarii, pei periti e pei testimonii.

— Si dimanda, se si possa ammettere la prova per periti allorchè non è possibile la ispezione *immediata* dell'oggetto la cui qualità occorra di verificare. Sì, purchè la descrizione di questo oggetto sia fatta negli atti della

Digitized by Google

causa e l'esattezza di tale descrizione risulti ammessa od altramente provata. (Gennari, *Teoria delle Prove*).

Il modo di assumere le perizie nelle cause di contravvenzione alle leggi di Finanza è tracciato nel § 91 del Regolamento sulle Dogane 1835.

Anche nelle cause mercantili e di cambio si osserva per le perizie giudiziali quanto è prescritto in questo capitolo. (*Circolare dell'Appello di Milano 3 dicembre 1816*).

La Circolare dell'Appello di Milano 28 gennaio 1817 prescrive, che occorrendo un parere scientifico in oggetti medico-legali si dovrà dal Tribunale richiederlo alla Facoltà medica dell'Università.

La Circolare dell'Appello di Milano 10 novembre 1818 ritenne, che in occasione di perizia si dovrà insistere per avere dai periti una dichiarazione categorica e precisa che escluda qualunque equivoca interpretazione.

Confrontinsi i §§ 100, 275, 567, 926, 1108 e 1300 del Codice civile generale.

La sola prova per periti viene ammessa per istabilire la legittimità della prole nata prima o dopo il termine fissato dal § 158 del Codice civile generale. (§ 157 *Codice stesso*).

La prova col mezzo di periti consiste nell' *uniforme* deposizione di due periti che giudicano sulla qualità dell'oggetto da peritarsi. (§ 258).

Quando trattisi di rilevare i danni stati arrecati ai fondi particolari in causa di evoluzioni militari, la relativa ricognizione e stima deve sempre eseguirsi in concorso di un idoneo individuo militare, e senza di ciò non saranno prese in considerazione le avanzate domande di compenso. (*Circolare del Governo in Milano 29 agosto 1835 N. 28457, in seguito ad Ordinanza dell'I. R. Consiglio Aulico di Guerra*).

In esecuzione dell'Aulico Decreto 23 agosto 1841 N. 2254, la Circolare d'Appello 2 settembre successivo N. 11865 comunicò alle dipendenti Prime Istanze, per loro norma e direzione nei casi avvenire, copia del Decreto dell'I. R. Cancelleria Aulica unita rilasciato alla Presidenza dell' I. R. Governo di Lombardia, datato 8 luglio 1841 al N. 20697-1178, del seguente tenore: « Onde rimovere il conflitto insorto fra l' I. R. Istituto Veterinario di Milano, e codesti Giudizii civili relativamente all'impiego in preferenza d'altri dei membri del suddetto Istituto nella qualità di periti nelle quistioni civili, si trovò opportuno d'accordo col Senato Lombardo-Veneto, coi Senati del Supremo Tribunale di Giustizia residente in Vienna, e colla Commissione Aulica di Legislazione giudiziaria, di rilasciare ai Giudizii di Milano quella medesima istruzione, che venne adottata coll'Aulico Decreto 18 ottobre 1815 N. 1181 della Collezione Giudiziaria diretto all'Appello di Vienna, relativamente all'Istituto Veterinario di Vienna, e dove fu stabilito, che i professori dell' Istituto siano da destinarsi dai Giudizii di Vienna quali stabili periti, e debbano preferibilmente impiegarsi in quelle contestazioni civili, dove si riferisce a cognizioni della scienza veterinaria. I membri del resto dell' Istituto Veterinario, che saranno destinati quali periti giudiziarii stabili, dovranno una volta per sempre essere assunti con giuramento dai Giudizii di Prima Istanza in Milano ».

— La Prima Istanza di Milano, con Decreto 25 febbraio 1832, confermato in Appello, decise che devesi ritenere per legalmente esaurita quella perizia, per la quale, sebbene i periti non abbiano dato un giudizio positivo sulla qualità, originalità e specifica natura della cosa sottoposta alla ispezione ed all'esame loro, pure abbiano gli stessi periti emesso un giudizio tale che non lasci luogo a dubitare che i medesimi possedessero la sufficiente capacità ed esperienza per dare un giudizio sull' oggetto intorno al quale cade la contestazione.

Con Sentenza 11 settembre 1833, confermata dall'Appello, la Prima Istanza in Milano ritenne che il giudizio dei periti anche quando è

Digitized by Google

ultroneo, perchè non richiesto o smentito dal fatto in contrario in alcuna parte, non assolutamente decisivo, non è nullo, ma soddisfa al voto della Legge; giacchè non si deve intenderlo isolato ed alla lettera, sussistendo sempre l'atto peritale nelle altre parti, con le quali siasi corrisposto in tutto al mandato del giudice. (Amati, *Manuale del Regolamento ecc.*).

§ 250.

Per giudiziale decreto verrà ordinata questa prova sopra istanza di una ovvero dell'altra parte: 1.° quando si avesse a temere che la cosa controversa fosse per mutare la sua forma prima che il giudice sia in grado di prenderne sufficiente cognizione; 2.° quando nel ritardo vi fosse pericolo di tale qualità che la parte contraria non potesse su di ciò essere sentita; 3.° quando, dopo di essersi sentita la parte contraria, non vi fosse in ordine alla prova tra le parti verun contrasto.

Per mutamento di forma s'intende ogni possibile cambiamento di stato rapporto alla quantità, qualità, e valore della cosa.

È ammissibile la prova per periti *ex primo Decreto*, giusta il § 250 del *Regolamento giudiziario*, onde stabilire i danni di un incendio sviluppatosi per supposta colposa incuria del conduttore, o di un suo dipendente, quando nel contratto di locazione fu pattuito che incomberà a quello di sottostare ai danni dei caseggiati ed accessorii. Ciò si ricava da un Decreto del Tribunale d'Appello Lombardo 18 luglio 1852, riformativo di un altro di Prima Istanza. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 51 del 1853).

Vedansi i §§ 1047, 1048, 1049, 1051, 1062 e 1108 del Codice civile generale.

§ 251.

Ogni qual volta questa prova sarà stata ammessa per sentenza interlocutoria, dovrà la parte provante nel termine fissato dai §§ 217 e 253 fare istanza per la destinazione di una giornata, ed in caso di mancanza la prova sarà perenta. Il giudice dovrà destinare il giorno, l'ora ed il luogo per l'oculare ispezione della cosa controversa, nominare i periti, come pure, qualora il giudice stesso non intervenga alla visita, uno o due delegati. Quando però si troveranno nel luogo periti legalmente autorizzati per tale incumbenza, il giudice non potrà nominarne altri; egli non potrà nemmeno nominare senza la loro adesione coloro i quali della scienza e delle cognizioni, alle quali la controversia appartiene, non ne fanno professione pubblica per effetto dell'arte, condizione o impiego loro.

La Notificazione Governativa 28 aprile 1824 dichiara, che la citazione fatta in questo paragrafo dei §§ 217 e 253 è erronea. Invece esso paragrafo si riferisce ai §§ 210 e 246.

Contro la sentenza che ammette la prova per periti è aperto il ricorso, perchè anche tale sentenza influisce sul merito della causa. (*Risoluzione Sovrana 2 maggio* 1853).

Sull'inammissibilità della prova non si emana sentenza particolare interlocutoria.

Le Circolari 11 aprile 1827 N. 4949 dell'Appello Veneto e 18 detto mese N. 4178 dell'Appello Lombardo diramarono l'Aulico Decreto 7 detto mese N. 877 del seguente tenore: « Dietro i concerti presi coll'I. R. Cancelleria Aulica unita si è trovato opportuno di far conoscere alle Autorità

Digitized by Google

giudiziarie, che il Decreto Italico 3 novembre 1805 è tuttora in vigore in questo Regno Lombardo-Veneto. Qualora pertanto occorresse di far assumere una perizia nelle contestazioni civili coll'opera di qualche ragioniere, le Prime Istanze giudiziarie uniformemente al disposto dal § 251 del Regolamento giudiziario dovranno prescegliere i ragionieri *patentati*, che si trovassero nel luogo della loro residenza. E perchè possano conoscere, se e quali ragionieri abitanti nel luogo di loro residenza siano stati come tali dall'Autorità amministrativa approvati, le Delegazioni provinciali ricevono contemporaneamente dal Governo l'ordine di comunicarne l'elenco al rispettivo Giudizio civile. — Qualora poi trattisi di revisione di conti pupillari, come di ogni altro conto soggetto alla offiziosa ispezione del giudice, un eguale dovere non gl'incombe, mentre in tal caso debbe esso attenersi al disposto dal § 59 dell'*Istruzione sugli affari non contenziosi*, ed alla relativa *Notificazione 6 giugno 1823 N. 6797 del Governo Veneto, e 28 detto mese N. 20220 del Governo in Milano*. Ove però nei ragionieri patentati concorressero tutti que'requisiti che si richieggono nei revisori de' conti pupillari, potranno nella scelta da farsi di tali revisori, di concerto colle II. RR. Delegazioni provinciali, essere opportunamente contemplati i ragionieri patentati ». (Vedansi le *Annotazioni* al § 264).

— Sorgono qualche rara volta dei casi, ne' quali anche il privato intelligente della cosa potrebbe, a sussidio dell'amministratore della giustizia, essere costretto dal giudice ad emettere il suo parere in caso ch'ei non avesse alcun motivo accettabile del suo rifiuto, e non potesse facilmente trovarsi un altro perito per giudicare della cosa; per esempio, se si trattasse di antichità, e di documenti che esigessero straordinaria cognizione delle lingue, o delle dottrine archeologiche. (Pratobevera).

§ 252.

Quando verrà commessa la perizia con decreto giudiziale, si dovrà nel medesimo determinare il giorno e nominare i periti od anche, secondo l'occorrenza, i delegati.

Se il giudice reputa che non vi esista pericolo, ordina una comparsa delle parti; e se l'avversario non annuisce, licenzia con un Decreto l'istanza della perizia.

La persona d'ufficio alla cui presenza si devè assumere la perizia è il giudice stesso; se egli non volesse o non potesse intervenirvi, deve delegare una o più persone d'ufficio.

Se la cosa da peritarsi è soggetta ad altro giudice, spetta a quello, dietro requisitoria, la nomina dei periti e dei delegati.

Il luogo in cui si deve eseguire la perizia, qualora la cosa sia mobile, è il Giudizio stesso, ammenochè le parti non instino perchè se ne faccia la perizia nel luogo ove è posto il mobile, potendo essere una merce di difficile trasporto.

Vedansi in relazione a questo i §§ 204, 205, 206, 207 e 208.

§ 253.

Non si potrà commettere la perizia a chi, tuttochè perito in arte, sarebbe testimonio inabile od anche soltanto vizioso nella medesima causa. Nominato un tale perito dal giudice, sarà libero a ciascuna delle parti di riprovarlo e di chiedere la nomina d'un altro. Ciò però si dovrà fare entro la metà del termine assegnato per la visita o sia ispezione oculare, altrimenti la parte postulante non sarà più ascoltata.

— L'opposizione dà luogo ad un giudizio incidentale mediante processo verbale, e la metà del termine per la presentazione del libello di

Digitized by Google

opposizione si deve intendere non già decorribile dalla data del Decreto, con cui viene stabilita la giornata della perizia, ma da quello della di lui intimazione, termine perciò prorogabile per fare le opportune indagini, qualora l'intimazione fosse stata di molto ritardata. (Carcano, *Appendice al De Scheidlein*).

— Onde evitare gravami che protraggono la cosa, non è da negarsi facilmente una sostituzione di altri periti: se però i periti fossero ricusati per ispirito di raggiro, o ripetutamente, la riprovazione dovrebbe assolutamente respingersi; un'eccezione poi delle parti che non conoscendo la materia oppongono una mancanza di cognizione della cosa, può ben di rado essere fondata. Se il giudice non ammette la riprovazione è aperto il ricorso al giudice superiore, in forza del quale, di regola, si differisce l'assunzione della ispezione oculare, perchè non debba ripetersi con grave dispendio, se il giudice superiore trovasse fondata l'eccezione opposta alla persona del perito: tuttavia in caso d'urgenza, o di pericolo, l'ispezione oculare dovrebbe essere eseguita in via straordinaria. (Pratobevera).

§ 254.

Rigettato il perito dall'una o dall'altra parte con essersi di ciò prodotto un sufficiente fondamento, il giudice dovrà nominarne un altro senza dilazione, dandone debitamente l'avviso alla parte contraria.

— L'espressione *sufficiente fondamento* usata in questo paragrafo sembra autorizzare il giudice a variare la nomina del perito anche per altri titoli, oltre quelli indicati nei §§ 204, 205, 206, 207 e 208 relativamente ai testimonii. (Carcano, *Note prat. leg.*).

§ 255.

Nell'assegnare il giorno per l'ispezione oculare, il giudice dovrà ad un tempo fissare una somma proporzionata per le spese, ed esigerne l'effettivo deposito dalla parte provante, semprechè la medesima non fosse intorno a ciò convenuta spontaneamente col giudice e coi periti. Quindi esso eseguirà o farà eseguire l'ispezione oculare anche in mancanza dell'intervento di una o di entrambe le parti.

Le ricompense ai periti che si impiegano in oggetti civili di giurisdizione contenziosa e volontaria, quando le parti non andassero d'accordo, sono rimesse alla tassa del giudice, sentite però sempre le parti medesime.

La Tariffa 11 settembre 1807 concerne il modo di liquidare le competenze dovute ai ragionieri.

La Circolare Governativa 12 dicembre 1822 richiama la Tariffa 19 settembre 1809 a favore de' periti architetti ed agrimensori.

La Notificazione Governativa 28 giugno 1823 contiene le norme stabilite per la nomina e per le competenze dei periti revisori dei conti sulla facoltà dei pupilli e curandi.

La Circolare Governativa 29 marzo 1834 dichiara, che nel compenso dovuto agli ingegneri addetti alla Direzione d'acque e strade, per le operazioni eseguite pei comuni o stabilimenti tutelati, non sarà loro corrisposto l'emolumento compreso nella Tariffa 19 settembre 1809 per onorario sulle stime, perchè spetta soltanto agli altri ingegneri e periti non appartenenti al detto corpo.

La Notificazione Governativa 2 maggio 1851 stabilisce, che nell'esaminare le specifiche dettagliate, dalle quali apparirà il tempo impiegato nelle perizie di giorni e di ore, debbono i Giudizii nella determinazione del meritato compenso avere il debito riguardo non solo al vero tempo

Digitized by Google

impiegato, ma anche alle speciali artistiche o scientifiche cognizioni, ed al domicilio dei periti, nonchè ai rapporti delle parti ed ai prezzi correnti dei generi necessarii alla vita. Resta inoltre proibito alle parti di fare qualunque atto stragiudiziale per il pagamento dei periti, dovendo ciò eseguirsi dal giudice previa specifica.

La Circolare Appellatoria 24 marzo 1847 pubblica il Decreto 31 dicembre 1846 della Camera Aulica generale, con cui si regola la procedura relativa alle specifiche di competenze che vengono prodotte in occasione di perizie ed ispezioni oculari intraprese ad istanza del Fisco nelle civili controversie, od in via esecutiva.

La tassa che hanno diritto di esigere le Facoltà mediche presso le Università per un parere d'arte ogni qual volta si riferisca ad affari privati, e ne ridondi loro particolarmente un vantaggio, è fissata in fiorini 24, e deve pagarsi prima che sia formato il voto. (*Sovrana Risoluzione 31 marzo 1852 nella Circolare del Governo Lombardo 18 maggio 1852 N. 12812, e nella Circolare 22 detto mese N. 12654 del Magistrato camerale in Venezia*).

— Le spese della ispezione oculare sono una parte delle spese dell'intero processo; la sentenza nel pronunciare sopra queste abbraccia anche quelle, giudicando a carico di quale delle parti esse stieno. (Pratobevera).

§ 256.

Prima di passare all'ispezione, dovrà il giudice o delegato fare un'ammonizione in termini precisi ai periti giurati sul loro giuramento, o pure riceverlo dai non giurati, all'espresso fine che venga da essi esaminato l'oggetto controverso colla maggior diligenza, ed esposto con veracità e chiarezza ciò che il giudice avrà da sapere.

Confrontinsi i §§ 224, 225 e 226.
Vedasi il § 100 del Codice civile generale.

§ 257.

Nell'atto dell'oculare ispezione sarà libero alle parti di fare ai periti quei ricordi che esse crederanno necessarj.

I *ricordi* sono quei rilievi che possono influire alla verificazione del fatto controverso, ovvero alla maggiore o minore valutazione della cosa in quistione.

§ 258.

Acciocchè la perizia faccia piena prova, sarà necessaria la concorde deposizione di due periti sopra ciascuna qualità da verificarsi nell'oggetto in quistione; in discrepanza delle loro opinioni, il giudice o delegato dovrà aggiungere ai due un terzo perito, a cui si darà il giuramento come sopra, ovvero essendo giurato si farà l'ammonizione sul di lui obbligo.

Con una Sentenza stata confermata dall'Appello di Milano nel 31 luglio 1815 si decise: che niuna prova può essere ammessa contro alle risultanze della consegna e riconsegna. Eletto il perito di comune consenso del locatore e del conduttore per la riconsegna, egli è autorizzato anche a formare il bilancio collo stabilire il valore dei miglioramenti e danni che rilevasse nel fondo locato; nè vi ha luogo a revisione di perizia, se contro di essa non siasi reclamato in tempo abile, e meno poi se sia stata in qualche modo implicitamente riconosciuta ed accettata da ambe le parti. (Zini, *Giurisprudenza pratica*).

Digitized by Google

— La dichiarazione d'un solo perito non è però priva d'ogni forza provante; essa può, secondo lo stato delle cose, essere integrata con documenti, con testimonii, o col giuramento delle parti. È poi egualmente certo che le parti si possono di comune accordo assoggettare anche al giudizio d'un solo perito. (Pratobevera).

— Questa opinione del Pratobevera che la dichiarazione di un solo perito possa essere elevata a prova piena mediante il giuramento suppletorio, od anche mediante la deposizione di un testimonio, è combattuta dal Castelli coi seguenti riflessi, che per verità sono di molta importanza. La prova per periti, dice, non può alla stessa supplirsi con diverso genere di prova. I termini generali, coi quali sono concepite le disposizioni dei §§ 258, 259, autorizzano a conchiudere che il giudice deve seguire la perizia legale anche nel caso che la parte provante si fosse offerta di completare la prova per periti mediante giuramento, o mediante la deposizione di un testimonio. Il § 258 dichiara che, onde la perizia faccia piena prova, è necessaria la concorde deposizione di due periti; dunque rimane escluso che possa effettuarsi con un solo perito, e con altri mezzi di prova. (Giordani).

— Nel momento della effettiva inspezione oculare non è, di regola, più conceduto alle parti di far eccezioni alle persone dei periti, e il giudice che dirige l'atto dovrebbe respingere seriamente simili tergiversazioni. Se però una parte mostrasse chiaramente di averne solo in quel punto scoperto i difetti, la protesta della medesima dev'essere ricevuta brevemente a protocollo, e il giudice o il commissario dee maturamente deliberare, se l'inspezione oculare ha da essere proseguita, o prorogata, e se il perito sia da escludersi, o da ritenersi, ovvero se debba aspettare un nuovo ordine dal Giudizio, o rimettere l'eccezione alla discussione finale, acciocchè da un lato non si dia campo ai raggiri, e dall'altro sia evitato il pericolo di eseguire una inspezione oculare dispendiosa, che dovesse poi essere cassata dalla Prima Istanza, o dal Tribunale Superiore sopra gravame. (Pratobevera).

— Le parti sono autorizzate a presentare gli opportuni documenti all'atto della inspezione oculare, i registri, contratti ecc.; ed a fare ai periti que' ricordi che essi crederanno necessarii, senza però proporre formali articoli probatorii, ovvero interrogatorii; esse debbono astenersi da ogni insistenza ed importunità, altrimenti potrebbero anche dopo una ammonizione infruttuosa essere dal giudice interamente allontanate. Di questi ricordi, che non debbono degenerare in prolisse discussioni o controversie, ha da farsi una breve menzione nel protocollo, perchè i periti debbono nella loro relazione esternarsi sopra i medesimi. (Pratobevera).

— La forza della prova per periti è in regola come gli altri mezzi di prova operativa soltanto fra le stesse parti e nella stessa causa; essa però rinchiude una forza di prova superiore e particolare, e non già meramente convenzionale, perchè nello stesso tempo è un atto giudiziale, e il protocollo assunto sulla medesima diventa un pubblico documento, la cui fede non dipende dalla ricognizione delle parti. Quindi è da credersi che non perda ogni fede in altre cause, e nemmeno contro terze persone, e che i vizii di essa debbono essere mostrati da chi le impugna, in ispecie se non può essere più ripetuta. (Pratobevera).

La nomina del terzo perito si fa *ex officio;* e qualora questi fosse di un parere totalmente diverso dai primi, e nissuno di questi volesse uniformarvisi, dovrebbesi prorogare la giornata, e destinare frattanto degli altri periti a tenore del § 259.

§ 259.

Si avrà per vera quella opinione a cui sarà acceduto il terzo perito, ma non accedendo il medesimo nè all'una, nè all'altra, si dovrà ripetere la perizia coll'aggiungervi altri periti.

Digitized by Google

§ 260.

I periti dovranno quanto prima sarà possibile, ed avanti che le parti si siano separate dopo l'atto dell'ispezione, estendere la loro relazione per iscritto, e presentarla, apposta la loro firma, al giudice od al delegato; ovvero riferire a viva voce le risultanze sulle quali il giudice oppure il delegato dovrà formare un protocollo esatto e circostanziato, con farlo quindi sottoscrivere dai periti medesimi; sì nell'uno che nell'altro caso la relazione dovrà farsi unicamente sopra la qualità dell'oggetto controverso e senza che vi si faccia alcuna menzione del punto di ragione delle due parti, e presentarsi quindi al giudice senza ritardo.

I periti non potendo sul momento stendere la loro relazione, sono abilitati a presentarla al giudice o delegato nello stesso giorno, o in altro prossimo successivo, sebbene le parti siensi di già separate. (*Sovrana Patente* 1.° *novembre* 1781). Ciò accade sovente nelle intralciate ispezioni che rendono impossibile un'improvvisa relazione.

In calce degli atti di stima, subasta ed accesso giudiziale si dee notare la specifica e la liquidazione, a' termini della vigente tariffa, delle spese importate. (*Circolare d'Appello* 30 *maggio* 1829 *N.* 7512).

§ 261.

Il giudice o delegato dovrà leggere la relazione de' periti alle parti subito e prima che le medesime sieno partite dal luogo della visita; e qualora vi si ritrovasse qualche oscurità o altra mancanza, farla emendare senza dilazione e farne di ciò l'annotazione in fine della relazione.

Se dopo che ai periti fu letta la relazione da essi verbalmente emessa, questi trovassero ancora qualche cosa d'aggiungervi, o di cambiare, non si potrebbe mutar nulla nel protocollo assunto; ma nulladimeno si dovrebbe registrare alla fine, in aggiunta del protocollo stesso, tutto ciò che i periti crederanno ancora di riferire nell'argomento.

— L'assunta perizia si notifica nello stesso modo che è prescritto per le deposizioni testimoniali dal § 253. (Giordani).

§ 262.

Delle relazioni dei periti è permesso a cadauna delle parti litiganti di levarne copia. Quando questa prova è stata ordinata per sentenza interlocutoria, potranno ambedue le parti, senza ulteriore procedura, fare istanza perchè siano inrotulati tutti gli atti e sia proferita la decisione nel merito. Quando poi la medesima prova si fosse ordinata per decreto, potrà della relazione de'periti servirsi ciascuna delle parti per fondamento delle sue ragioni a misura della rispettiva occorrenza. Del resto non potrà aver luogo in contrario alcuna reispezione.

Anche per le perizie si osserva il disposto dai §§ 233, 234 e 235 per le scritture probatoriali e controprobatoriali, quando sieno state adite in forza di sentenza interlocutoria.

Il giudice nella sentenza interlocutoria può egli far luogo alla riprova per periti? Rispondiamo, che riguardo alla riprova *indiretta* per periti

Digitized by Google

potrà essere ammessa, ma che la riprova *diretta* per periti, cioè che cadrebbe sullo stesso fatto od oggetto, si risolverebbe in una reispezione, e quindi non potrebbe mai essere ammessa.

Se il giudice non avesse adempiute esattamente le formalità, e seguite le regole stabilite per l'ispezione, allora si dà luogo alla reispezione, la quale potrà pure aver luogo per un evidente errore di calcolo o di misura, per analogia del § 1388 del Codice civile.

La Notificazione 12 settembre 1853 determina: che in seguito ad una prova assunta col mezzo dei periti, sono da ammettersi le scritture probatoriali come nella prova eseguita per testimonii.

§ 263.

Le stime (le quali sono la prova del valore della cosa) si dovranno eseguire nella stessa maniera, e però contro la stima fatta in debito modo non potrà aver luogo alcuna soprastima; e poichè in ordine al valore prescrivere non si possono regole generali, gli estimatori saranno tenuti sotto giuramento di manifestare il vero valore che la cosa, sopra cui cadrà la stima, potrà avere a loro giudizio dopo matura ponderazione di tutte le circostanze: nei beni stabili poi si deve principalmente avere riguardo al vero annuo prodotto.

Le stime hanno luogo non solo nei processi non ancora decisi, ma occorrono più di frequente in tutte le alienazioni esecutive e di concorso dei creditori, ed in moltissimi atti della procedura in affari non contenziosi.

Un viglietto Sovrano del 1825 inculca alle Prime Istanze il dovere di usare nelle stime, e specialmente in quelle dei beni stabili, tutta la circospezione e tutto il rigore, e di procedere con tutta coscienza; come pure di aver riguardo nella destinazione degli stimatori non solo alla cognizione dell'economia e dell'arte, ma benanco ad una moralità incorrotta e ad un corrispondente possesso di sostanze. (*Cir. Appell.* 27 *luglio* d. a.).

Perchè la stima possa dirsi fatta nel debito modo, devono avere i periti l'abilità e la cognizione perfetta dell'oggetto da stimarsi.

Le Istruzioni 3 gennaio 1818, e la Notificazione 31 ottobre 1818 contengono le norme da seguirsi dalle pubbliche amministrazioni e dai periti rispettivamente nelle stime preventive di mobili ed immobili ecc.

— Alla stima si possono applicare in generale le regole prescritte per la perizia; diciamo in *generale* perchè vi sono alcune particolarità degne di nota, vale a dire: 1.° Le autorità giudiziarie nell'assumere gli estimatori debbono avere riguardo, oltre alle cognizioni nell'economia e nell'arte e ad una moralità incorrotta, anche ad un *corrispondente possesso di sostanza*. Il che è di tutta espedienza, perchè lo stimatore che possiede sufficiente sostanza ha una spinta maggiore a manifestare il vero valore della cosa, ed è meno accessibile alla corruzione. 2.° Secondo le prescrizioni del Codice civile generale, il prezzo delle cose è duplice, *ordinario* o comune, e *straordinario*. Se la cosa si valuta secondo l'utilità che, avuto riguardo al tempo ed al luogo, arreca ordinariamente e generalmente, il prezzo è ordinario. È invece straordinario, se si riguardano le particolari relazioni e l'affezione speciale di quello a cui si deve soddisfare il valore, fondata sulle qualità accidentali della cosa. Lo straordinario è quindi di due specie, cioè di *singolare interesse*, se il valore della cosa si valuta secondo l'utilità che presta a quello a cui si debbe soddisfare in vista dei peculiari suoi rapporti; di *speciale affezione*, quando la cosa si valuta avuto riguardo alle accidentali qualità che agli occhi del possessore le danno un

Digitized by Google

valore particolare. È evidente che il prezzo straordinario di speciale affezione non può determinarsi che dall'interessato, avvegnachè egli soltanto possa misurare il grado di affezione che attacca alla cosa, e può provarsi solo col giuramento estimatorio. Quanto poi al prezzo comune e al prezzo straordinario di singolare interesse, questo può essere determinato anche da altre persone. Premesse queste nozioni, si domanda quale prezzo debbano gli stimatori indicare nella loro relazione. Si risponde, che gli stimatori debbono indicare il prezzo comune, perchè è questo il prezzo che il giudice ha bisogno di conoscere e può aggiudicare. Da questa regola si deve fare eccezione allorchè al giudice occorre di conoscere il prezzo straordinario di singolare interesse; in questo caso è dovere degli stimatori di manifestare nella loro relazione questo prezzo, purchè, come già s'intende, ne sieno stati espressamente diffidati, e siensi fatte loro conoscere le particolari relazioni alle quali debbono avere riguardo nella sua determinazione. 3.° Il Regolamento generale vuole che gli stimatori nella valutazione delle cose immobili abbiano principalmente riguardo al loro *vero prodotto annuo*. Il vero prodotto annuo è il prodotto netto, il quale si ha se dall'annuo prodotto brutto si deducono le spese di coltura e di conservazione, non che le pubbliche imposte e gli altri carichi. 4.° Anche nella stima il giudice è strettamente legato alla maggioranza dei voti, sebbene non si possa negare che sarebbe più consentaneo all'equità lo statuire, che nella varietà dei prezzi si debba prendere il prezzo medio, il quale si trova sommando i diversi prezzi e dividendo la somma pel numero degli stimatori. Che a questo modo debba attenersi anche il giudice austriaco, come pensa il Pratobevera, è proposizione che non si saprebbe come giustificare, visto che il paragrafo surriferito sottopone la stima alle stesse regole alle quali è sottoposta qualunque altra perizia. (Gennari, *Teoria delle Prove*).

§ 264.

Nessuna perizia giudiziale potrassi istituire senza fondata ragione, e quando essa verrà eseguita, vi si dovranno sempre adoperare due periti dell'arte, e procedere nel modo prescritto di sopra.

Vi sono dei fatti e delle circostanze in cui la semplice oculare ispezione del giudice stesso potrebbe fornirgli la certezza dalla Legge voluta relativamente alla cosa controversa, come per esempio sarebbe del caso in cui si volesse verificare se un campo è o no ricoperto da una innondazione, o se una messe fu mietuta o no. Ma il presente paragrafo esige che anche in tali casi si debba far uso dei periti, perchè non sieno nella persona del giudice riunite le due qualità di giudice e di testimonio, il che ripugnerebbe al nostro sistema di procedura.

In affari non contenziosi le stime potranno seguire col mezzo di un solo perito. (*Decreto Aulico del Supremo Senato Lombardo-Veneto* 22 *agosto* 1848, *N.* 1622).

I Pretori (e così pure i Tribunali) avranno cura che siano destinati stabilmente dei periti abitanti nel loro Distretto, e possibilmente nei differenti Comuni, in un numero, per quanto è fattibile, sufficiente secondo le diverse categorie, onde prevenire gli ostacoli nell'assunzione delle frequenti perizie e stime giudiziali, e facilitare l'alternazione dei medesimi. In periti non verranno nominati se non persone di tutta proibità, d'illibata fama e di esperimentata cognizione in oggetti della categoria a cui verranno destinati. Nella nomina stabile di periti il Pretore (e così egualmente il Tribunale) andrà prima di concerto col rispettivo Commissario distrettuale, e se ambi sono d'accordo nella nomina di uno, il Pretore (o il Tribunale) gli rilascierà il rispettivo decreto, ed assumerà il giuramento rispettivo. Qualora poi essi non siano concordi, il Pretore (o il Tribunale)

Digitized by Google

ne farà rapporto al superiore Tribunale di Appello ed attenderà la decisione. (§§ 202, 203 delle *Istruzioni per le Preture*).

Presso ogni Istanza giudiziaria deve di concerto coll' I. R. Delegazione provinciale, appositamente e sotto il vincolo di un giuramento, destinarsi una o più persone esperte nella contabilità e nella coltura del paese, di fama illibata, per la revisione dei conti sulla facoltà dei pupilli, o curandi, le quali nominate e giurate una volta per sempre, si conserveranno in tale qualità fino a tanto che non si dimostrino indegne della fiducia in esse riposta, e si avrà in pari tempo l'ulteriore riguardo, che il loro numero sia possibilmente ristretto presso ogni giudiziaria Istanza. (*Sovrana Risoluzione 11 novembre 1822, pubblicata dalle Notificazioni 6 giugno 1823 N. 18620 del Governo Veneto, e 28 detto mese N. 20220 del Governo Lombardo*).

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Del Giuramento decisorio della lite.

§ 265.

La parte che avrà la facoltà di transigere la causa, avrà pure il diritto di deferire all'avversario il giuramento decisorio della lite sopra le circostanze di fatto, le quali dal medesimo saranno state contraddette, quand'anche egli non avesse in suo favore alcuna prova.

Il *giuramento* è una *religiosa* e *civile asseverazione* della verità di un fatto. *Religiosa*, perchè per mezzo del giuramento si ravviva in modo speciale l'idea dell'onniscienza, giustizia e onnipotenza dell'Essere supremo; *Civile*, perchè col giuramento si richiama alla mente il dovere di dire la verità in Giudizio, e le pene che sono comminate allo spergiuro.

La forza provante del giuramento così delle parti, come dei testimonii è riposta appunto in ciò, che non è presumibile che nella maggior parte dei casi, per proteggere un interesse mondano voglia l'uomo affrontare e la propria coscienza e le pene della civile giustizia.

Però è facile lo scorgere quanto poca sarebbe la forza provante del giuramento di una persona priva affatto di principii religiosi, quando il bene che si vuol conservare collo spergiuro sia grande e prezioso di sua natura. Quindi devesi del giuramento far uso solo con parsimonia, ed a buon diritto la Legge lo ha escluso dal processo criminale, in cui la brama di conservare beni preziosi, quali sono la libertà, l'onore, la vita, potrebbero dar occasione allo spergiuro.

Nel processo civile invece un tal mezzo di prova è talora di gran giovamento, perchè toglie di mezzo i cavilli e abbrevia i processi che altrimenti sarebbero troppo voluminosi, ed è d'altra parte minore il pericolo dello spergiuro, non trattandosi che delle sostanze. *Maximum remedium expediendarum litium in usum venit jurisjurandi religio.* (L. 1 D. de jur.).

Il giuramento *decisorio* è il più frequente nel civile processo, ed è di regola applicabile ad ogni specie di controversie di privato diritto, escluse poche eccezioni che riferiremo parlando di alcune specie particolari di processo, in cui per un interesse d'ordine pubblico viene esso escluso.

Perchè il giuramento decisorio sia *ammissibile* bisogna che sia stato *debitamente esibito* (cioè o nell'atto in cui occorre il fatto da provarsi, o

Digitized by Google

nel successivo), e che *cada sopra una circostanza di fatto rilevante in causa, e contraddetta dall'avversario.*

Oltre ciò, a tenore del disposto di questo paragrafo, bisogna che la parte che lo deferì abbia la facoltà di transigere sopra l'oggetto controverso.

Sono perciò inabili a deferire il giuramento:

1.° Tutti quelli che sono sotto tutela o cura, come i minori, gli imbecilli ecc., non potendo nemmeno questi stare da soli in Giudizio.

2.° I tutori e curatori, e in generale gli amministratori delle altrui sostanze, senza l'approvazione della autorità tutoria o curatoria, o di quella autorità da cui dipendono agendo pei loro pupilli o curati, o per sostanze a loro affidate. (Vedansi i §§ 255 del *Codice civile* e il § 27 di detto *Codice*, e la *Notificazione* 17 *maggio* 1819, per la quale i rappresentanti delle comunità, stabilimenti e corpi morali *non possono deferire il giuramento senza essere autorizzati dalla superiore Autorità*).

3.° L'Ufficio fiscale, senza l'approvazione del rispettivo Dicastero Aulico interessato, e trattandosi di Pie Fondazioni, senza il consenso del Governo. (*Risoluzioni Sovrane* 11 *settembre* 1784, 20 *febbraio* 1786, e 5 *novembre* 1789).

Così pure il curatore d'un Concorso non avendo la facoltà di transigere, non potrà deferire alcun giuramento se non colla approvazione della delegazione dei creditori. (Vedasi § 105).

Così pure non potranno deferire questo giuramento gli avvocati nella cui procura non sia data espressamente la facoltà di transigere. (Vedasi il § 1008 del *Codice civile*, il quale anzi dispone che per deferire giuramenti si esige una speciale procura).

Anche pei mariti che hanno la rappresentanza legale della moglie si esige per tale oggetto una speciale procura. (Vedasi il § 1008 del *Codice civile* citato).

Nel caso di delazione di giuramento a più consorti di lite, ad una comunità, o ad una società, chi lo diferisce deve proporre in processo gli individui che debbono giurare, e il giudice, secondo i rapporti di diritto delle parti, decide in modo che il giuramento non sia moltiplicato senza necessità, e sia imposto soltanto a coloro che possono prestarlo di propria scienza. Per le comunità vengono di solito scelti preferibilmente i sovrastanti, gli amministratori, e i membri più anziani.

In quanto possa essere deferito questo giuramento ad un debitore caduto in concorso, vedansi le annotazioni al § 105.

La Notificazione 14 agosto 1847 dichiara, non esser vietato dal Regolamento del Processo civile di deferire il giuramento decisorio cumulativamente con altre prove o sussidiariamente alle prove medesime.

La Sovrana Risoluzione 20 gennaio 1846, portata dalla Circolare d'Appello 12 febbraio detto anno, dichiara, che il giuramento decisorio non può mai cadere sulla sussistenza o insussistenza del debito, ma unicamente sulla sussistenza o insussistenza del fatto da cui il debito deriverebbe.

La delazione del giuramento sopra nudi sospetti non è ammissibile.

La Corte di Giustizia Superiore per l'Austria inferiore, con sua Sentenza 9 settembre 1851 N. 5540, ha ritenuto che quando il giuramento è l'unico mezzo di prova per un minorenne, non v'ha duopo per deferirlo dell'autorizzazione del Magistrato tutorio. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano 1852, N. 5 del 17 gennaio).

Non è ammissibile il giuramento decisorio deferito dal mutuatario al mutuante per provare la non seguita numerazione del denaro, quando a prova del mutuo sta un documento notarile nel quale si sia confessato il ricevimento della somma mutuata, specialmente quando l'avanzata negativa non è assistita da verun amminicolo. (*Sentenza della Pretura di Caprino veronese* 16 *aprile* 1851 *N.* 2867, *confermata superiormente*).

Digitized by Google

Il giuramento decisorio è ammissibile per provare un errore nella materiale esecuzione di un pagamento di una somma, quand'anche esista una regolare ricevuta che attesti il diverso quantitativo della somma sborsata all'atto del pagamento, quando l'errore si manifesta da circostanze o dal tenore della ricevuta stessa. (*Sentenza d'Appello 17 novembre 1849, confermata dalla Suprema Istanza*).

In generale è inammissibile il giuramento decisorio quale *riprova diretta*, specialmente nella eccezione di non numerata pecunia.

Chi propone un giuramento deve avere la scienza del fatto preciso da cui vuol derivare le conseguenze; se no il giuramento è inammissibile, quando anche la parte cui fu deferito lo avesse subordinatamente accettato. (*Sentenza del Tribunale di Prima Istanza in Milano 16 marzo 1850, confermata dall'Appello*).

— Il giuramento decisorio può essere deferito soltanto sopra *fatti* determinati, e non già in generale, nè sopra opinioni, presunzioni, conseguenze di diritto; nè sull'efficacia di una legge, sovra una consuetudine giuridica, un possesso immemorabile ecc. (Pratobevera).

— Trattandosi di concreditori, o condebitori solidali, o di fidejussori, e debitori principali, il giuramento decisorio dell'uno dà un'azione od eccezione anche all'altro, e tiene luogo di pagamento. (§ 895 del Codice civile; Voet, tit. *de jurejur.*, n. 22). — (Pratobevera).

Ex duobus reis promittendi, alter juravit: alteri quoque prodesse debebit. (L. 28, § 3 ff. de jurejur.). *In duobus reis stipulandi, ab altero delatum jusjurandum etiam alteri nocebit.* (L. 28 ff. de jurejur.).

Quod reus juravit, etiam fidejussori proficit. (D. l. 28, § 1).

A fidejussore exactum jusjurandum, prodesse etiam reo, Cassius et Julianus ajunt. (Ibid.).

— Nel processo contro il cessionario si ammette la delazione del giuramento al cedente non intervenuto nella causa, e se ne fa uso frequente nei giudizii. Il terzo poi non ha in alcun caso il diritto di deferire, accettare, o riferire di per sè il giuramento, nè di proporre la difesa della coscienza ecc., dipendendo tutto questo dalla parte principale contendente, per cui e in luogo della quale deve giurare. Siccome il nostro Regolamento giudiziario non riconosce l'intervento dei terzi per *adcitationem*, *nominationem*, ovvero per intervenzione principale, od accessoria, così può solo prendersi la strada della denuncia di lite, o della contemporanea citazione di diversi rei convenuti, o procurarsi una volontaria assistenza in causa, o le occorrenti dichiarazioni negli atti, sicchè questi terzi sieno effettivamente tratti in causa, se non si vogliono produrre come semplici testimonii, e s'intende di far uso con sicurezza del loro giuramento decisorio, o di altri giuramenti. (Pratobevera).

— I genitori possono bensì rappresentare i loro figli minorenni; ma in quanto sono unicamente amministratori della sostanza propria de'figli, debbono anch'essi per ciò che la risguarda ottenere, come i tutori, l'approvazione dell'Istanza pupillare a transigere e deferire giuramenti. (Pratobevera, all'appoggio dei §§ 149, 152 del Codice civile; e Zeiller, *Comm. al* § 150).

— Il giuramento decisorio non è, come alcuni pretendono, una transazione, ma ha soltanto analogia colla transazione. *Non è una transazione*, perchè questa è un contratto di novazione, laddove il giuramento decisorio è un mezzo di prova; e siccome nissun mezzo di prova opera fra le parti una novazione, la parte soccombente che in seguito all'emanazione della sentenza rinviene mezzi di prova attendibili che non poteva conoscere o ritrovare durante la trattazione della causa, può, non ostante che colla delazione del giuramento decisorio abbia commessa la decisione della controversia alla coscienza dell'avversario, domandare tuttavia la restituzione in intiero. Inoltre chi transige, cede *qualche cosa* per rendere certo un diritto incerto; chi deferisce il giuramento decisorio può perdere tutto ed

Digitized by Google

anche tutto guadagnare. Da ultimo, quegli a cui viene proposta una transazione non è obbligato di dare alcuna dichiarazione, conseguentemente può senza assumere per ciò alcuna responsabilità passare sotto silenzio una tale proposizione, o ricusarla; quegli a cui viene deferito il giuramento decisorio è obbligato di accettarlo o di riferirlo, e qualche volta di accettarlo senza che gli competa la facoltà di riferirlo. Ma il giuramento decisorio ha *analogia* colla transazione. (GENNARI, *Teoria delle Prove*).

§ 266.

Se quegli, a cui sarà deferito il giuramento decisorio, si esibirà alla difesa della coscienza mediante legittime riprove, si dovrà ammetterlo a produrle, e se queste dipendessero dall' esame di testimonj. verranno ammesse per sentenza interlocutoria; risultando però in seguito insufficienti le prove prodotte, esso non potrà ulteriormente accettare il deferitogli giuramento, nè riferirlo.

È ben inteso che le riprove devono versare sulle stesse circostanze sulle quali fu deferito il giuramento decisorio.

La perdita del diritto d'accettare o deferire il giuramento, sanzionata da questo paragrafo nel caso dell'insufficienza della riprova, ha per iscopo di chiudere l'adito alla maliziosa prolungazione dei processi.

— Colui, il quale deferisce il giuramento decisorio, potrebbe scegliere questo mezzo di prova per raggiungere più presto lo scopo, e ciò sebbene avesse altre prove. Ora, se quegli. cui fu deferito il giuramento, colla difesa della coscienza, che non poteva essere preveduta, vuole interamente rinnovare il giuramento, e tirare in lungo la cosa, sarebbe per verità ingiusto il negare a quel primo di tornare ai mezzi ordinarii di prova, e ripararsi da questa difesa della coscienza. (PRATOBEVERA).

§ 267.

Se egli nel processo non avrà esibite riprove a difesa della sua coscienza, conviene rilevare se abbia egli accettato o riferito il giuramento decisorio, oppure non abbia data veruna precisa dichiarazione. Nel primo caso deve egli prestare il giuramento decisorio, ed in caso diverso il giuramento si deve ritenere per riferito; nel secondo caso la parte contraria dev' essere condannata a prestare il giuramento riferito, e questo giuramento riferito dovrà da lei prestarsi senza eccezione. Se però egli non avesse data una dichiarazione precisa, dovrà essere condannato ad accettare il giuramento ovvero a riferirlo.

Questo e i seguenti paragrafi riguardano il modo con cui si deve emanare la sentenza condizionata al giuramento decisorio.

§ 268.

Nel caso di contestazione, se il giuramento deferito possa venire riferito, dipenderà dal giudice di determinare a misura delle circostanze, come ed in quanto la parte contraria possa essere tuttavia obbligata ad accettarlo; e se il giudice dichiarasse che abbia luogo la prestazione del giuramento, dovrà essa prestarlo senza veruna eccezione.

La Notificazione del Governo Lombardo 15 febbraio 1843 così dispone: = A toglimento di errori corsi nella Notificazione 21 giugno p. p.,

Digitized by Google

N. 20677, ed in adempimento degli ordini ricevuti con ossequiato Dispaccio 28 dicembre p. p., N. 39590, dell'I. R. Cancelleria Aulica, si dichiara e si deduce a pubblica notizia, che per l'effetto della venerata Sovrana Risoluzione 23 aprile passato anno la prescrizione relativa alla prova mediante il giuramento decisorio deve ritenersi come segue:

Nel caso che il giuramento deferito non potesse venire riferito, dipenderà dal giudice di determinare, a misura delle circostanze, come ed in quanto la parte contraria possa essere tuttavia obbligata ad accettarlo; e se il giudice dichiarasse che abbia luogo la prestazione del giuramento, dovrà essa prestarlo senza veruna eccezione. Tale prescrizione sarà applicata anche al giuramento deferito sull'autenticità d'una scrittura propria, o del carattere di un defunto.

La Legge sul processo sommario, ai §§ 38 e 39 del Regolamento, fa un'eccezione al disposto da questo paragrafo e dai susseguenti §§ 269 e 270. (Vedasi la Parte Terza del presente Manuale).

— Di regola, non può essere deferito alcun giuramento che la parte, in caso che le venisse riferito, non fosse in grado di prestare. (Pratobevera).

§ 269.

La parte che avrà assunto il giuramento decisorio sopra circostanze addotte dalla parte avversaria, sarà tenuta soltanto a contraddirle per quanto ne avrà *scienza* e *memoria;* ma qualora la medesima dovesse giurare le circostanze addotte da lei stessa, dovrà prestare il giuramento senza limitazione.

§ 270.

Ad ogni litigante in propria causa si potrà deferire il giuramento decisorio tanto sui proprj che sui fatti altrui: all'incontro non si potrà deferire il giuramento decisorio a chi sosterrà la lite non in suo nome, ma per un terzo, se non se unicamente sui fatti proprj.

Questo paragrafo presuppone che si possano sapere i fatti su cui cade il giuramento; perciò, come osserva il Pratobevera, niuno può esser costretto, e nemmeno ammesso se il volesse, ad accettare o riferire un giuramento sopra fatti altrui che è manifesto non poter egli sapere.

Non può essere deferito alcun giuramento decisorio sopra fatti delittuosi, quando dal giuramento dipendesse l'inflizione o la rimozione d'una pena, perchè allora sarebbe più che malferma, pei principii altrove esposti, la forza di questa prova, toccando in questi casi alle autorità criminali la inquisizione secondo le leggi penali.

V'hanno per altro de casi in cui avanti i giudici civili può essere ammessa la delazione del giuramento sopra fatti illeciti, quando per esempio una condanna od una inquisizione criminale non potesse aver luogo per la prescrizione o dopo l'assoluzione dell'imputato; restando sempre libera all'offeso la via civile per l'indennizzazione. Però, trattandosi specialmente di gravi delitti, dovrà il giudice calcolare, per l'ammissione del giuramento, se vi possa e quanto possa esservi pericolo di spergiuro. Quando poi non sussista questo timore, non può negarsi al danneggiato, per ottenere il risarcimento in via civile, il giuramento decisorio sopra azioni criminose od illecite di minore importanza, per esempio ferimenti, furti, truffe, ecc. Ed è perciò ammesso giornalmente nei Giudizii il giuramento decisorio sull'ingravidamento anche congiunto con adulterio, sulle usure, simulazioni, occultazioni di sostanze, ecc.

Il giuramento decisorio può esser deferito soltanto sopra fatti determinati, da cui il giudice deve desumere l'esistenza del diritto, e non già

Digitized by Google

in generale, nè sopra opinioni, presunzioni, conseguenze di diritto, nè sull'efficacia d'una legge, sopra una consuetudine giuridica, sopra un possesso immemorabile, ecc., a quel modo stesso che simili articoli probatoriali non si possono proporre pei testimonii.

Così la Sentenza del Tribunale Mercantile di Vienna 23 febbraio 1852, N. 3749, confermata dalla Suprema Istanza, ritenne inammissibile il giuramento decisorio sulla circostanza che un debito sia estinto in forza di pareggiamento di conti. (Vedasi *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 53 del 1852).

Siccome poi il giuramento decisorio è una specie di transazione, si può rivocare a piacere nel processo quando l'avversario non l'abbia ancora accettato o riferito, e far uso di altre prove. Ma nel caso che fosse già stato accettato o riferito, non si farebbe luogo che ad una restituzione in intiero *ob noviter reperta*. (Veggansi i §§ 295 e 296).

Il riferimento invece d'un giuramento non può essere mai rivocato, perchè è una rinunzia a un diritto. Per altro potrebbe anche in questo caso aver luogo la restituzione in intiero *ob noviter reperta*.

Qualsiasi parte, senza distinzione di stato e di condizione, deve di regola prestare il giuramento decisorio.

Si fa un'eccezione per i minori dei quattordici anni, per analogia del § 204 del Regolamento, e per quelli che per difetto di mente o corporale non hanno potuto risapere l'indubbia verità, o non possono manifestarla indubitatamente, onde non sia compromessa la dignità e religione del giuramento. Quindi è ammissibile la delazione del giuramento anche ai minorenni dopo che hanno oltrepassato la succennata età, ai tutori, padri e curatori sopra circostanze che essi sanno di propria scienza, in regola adunque sui proprii loro fatti, perchè essi stanno in Giudizio per un terzo, e non in nome proprio. L'Aulico Decreto 31 agosto 1798 disponeva infatti, che anche un curatelato, o pupillo, all'età d'anni quattordici, deve ammettersi al giuramento.

In quanto sia ammissibile il giuramento deferito all'oberato, vedasi al Capitolo *della Procedura concorsuale*, § 105.

La Corte Superiore di Giustizia per l'Austria inferiore, con sua Decisione 9 settembre 1851, N. 5540, ha ritenuto che anche ad un mentecatto può essere deferito il giuramento decisorio, poichè al tempo in cui il giuramento sarebbe da prestarsi può essere cessato il disordine cerebrale, e aver esso ricuperato il pieno uso della ragione. Su tale questione gioverà esaminare i N. 5 e 70 dell'anno 1852 della *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, da cui è tolta questa decisione.

Il giuramento decisorio può essere validamente deferito agli eredi di un defunto anche su fatti a cui essi sono estranei, poichè il paragrafo di cui sopra esclude solo quelle persone le quali sostengono un processo in nome di un terzo (come rappresentanti, curatori, tutori) dalla prestazione del giuramento decisorio sopra fatti altrui; ma come tali non possono essere riguardati gli eredi di un defunto, perocchè, secondo il § 547 del Codice civile, essi non rappresentano che una sola persona col testatore, quindi sostengono la lite, circa l'eredità, non a nome di questa, ma a nome proprio.

Il debitore ceduto, impetito dal cessionario in Giudizio pel pagamento, può con effetto chiamare in causa il cedente a giurare che gli fu pagato il debito, sebbene esso cedente non sia intervenuto in causa, nè gli sia stata denunciata la lite. In questo caso però incombe al cessionario l'obbligo di dichiararsi sulla accettazione o riferimento del giuramento deferito dal debitore ceduto al cedente. Ciò si ricava da una Decisione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione 8 luglio 1853, N. 6027. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 95 del 1855).

Allorquando viene ingiunto il giuramento ad una Società mercantile, non è necessario che venga prestato dal capo della medesima, ma basta

Digitized by Google

che lo sia da uno dei socii notificati. (*Decisione dell'I. R. Tribunale Superiore per l'Austria inferiore*, 22 *agosto* 1850, *confermata dalla Suprema Istanza.* — *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 40 del 1852).

§ 271.

Il giudice dovrà nella sentenza prescrivere esattamente la formola del giuramento, e qualora fra le circostanze sopra le quali una parte intenderà deferire all'altra il giuramento decisorio alcune fossero apertamente estranee all'oggetto della causa, non vi potrà avere alcun riguardo, ma dovrà ommetterle, quando anche la parte contraria avesse assunto il giuramento senza contraddizione.

Il disposto di questo paragrafo concorda col vieto assioma, che *inutile est probare quod probatum non relevat;* e la Legge ordina al giudice di ommettere senz altro nella formola del giuramento le circostanze estranee, perchè del giuramento quale estremo mezzo di prova non si deve far uso se non quando sia strettamente necessario, onde non si indebolisca la fede di questa prova già abbastanza vacillante.

Dovrà anche il giudice nella sentenza indicare se il giuramento deve prestarsi senza limitazione, oppure per quanto se ne ha scienza e memoria.

Jurari oportet, ut delatum est jusjurandum. (D. L. 3, § fin.).

§ 272.

Chi sarà condannato ad assumere o a riferire il giuramento decisorio, dovrà entro tre giorni, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, cioè prima che scorra il decimottavo giorno, ovvero, qualora la sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro quattordici giorni dal dì in cui la sentenza gli sarà stata intimata, dare la dichiarazione scritta in giudizio sopra l'uno o l'altro; altrimenti si avrà per riferito il giuramento.

Vedansi le annotazioni al § 210.

L'adizione del giuramento si fa con un'istanza in iscritto, dopo la quale il giuramento non può essere riferito.

Manifestæ turpitudinis et confessionis est nolle nec jurare, nec jusjurandum referre. (Leg. 38, ff. de jurejur.).

L'adizione del giuramento, fatta da uno dei consorti *solidarii* in lite, regge anche per gli altri, cui sia stato collettivamente ingiunto. Ciò si ricaverebbe da alcuni giudicati riportati nel fascicolo 16-17 del *Giornale di Giurisprudenza pratica* di Venezia, anno 1850, e le ragioni cui sarebbe appoggiata una tal tesi sono: 1.° Perchè il giuramento prestato da uno dei correi *solidariamente obbligato* giova anche agli altri. 2.° Perchè tale conseguenza deriva dalla verità del fatto giurato, e non da alcun riguardo individuale, nè deve confondersi con la liberazione da alcuno dei condebitori ottenuta dal creditore. 3.° Perchè, già prestato da una parte il giuramento, non può ammettersi il suo avversario a giurare sullo stesso fatto in contrario, giacchè quasi necessariamente seguirebbe lo spergiuro da evitarsi possibilmente.

A questo proposito, si può vedere un articolo di L. Crescini nel *Giornale per le scienze politico-legali.* Milano, Tomo 1.°, fasc. 5-6 del 1850, pag. 417.

§ 273.

Dichiarandosi il medesimo per l'accettazione del giuramento, si assegnerà a tal fine una giornata in cui l'accettante dovrà prestarlo,

Digitized by Google

e non facendolo, non potrà in seguito più essere ammesso, ma si dovrà avere per vero il contrario di ciò ch'egli avrebbe dovuto confermare col giuramento.

Non prestandosi il giuramento decisorio nella voluta sessione, o lasciato scorrere infruttuosamente il giorno prefisso al giuramento, la prova è perenta.

Rispetto al giuramento può aver luogo la restituzione in intiero *ob lapsum temporis* in tutti quei casi nei quali viene accordata relativamente a qualunque altro termine perentorio spirato senza colpa della parte. (*Aulico Decreto 14 giugno* 1784).

Jurejurando dato vel remisso, reus quidem acquirit exceptionem sibi, aliisque, actor actionem acquirit. (L. 9, § 1, ff. de jurejur.).

Remittit jusjurandum, qui deferente se, quum paratus esset adversarius jurare, gratiam ei facit, contentus voluntate suscepti jurisjurandi. (L. 6 ff. de jurejur.).

Causa jurejurando delato, et praestito vel remisso decisa, nec perjurii praetextu retractari potest. (L. 1, Cod. de Reb. cred.).

§ 274.

Riferendosi però da lui il giuramento, oppure non dichiarando esso la sua intenzione entro il tempo prescritto, la parte contraria entro i tre giorni prossimi successivi dopo la intimazione della dichiarazione dell'altra parte, e dopo la scadenza del termine prefinito alla prestazione del giuramento decisorio deferito, dovrà domandare l'assegnazione del giorno per la deposizione del giuramento espressamente o tacitamente riferito, e prestarlo quindi nel giorno fissato; altrimenti si dovrà avere per vero il contrario di ciò che la medesima avrebbe dovuto confermare col giuramento.

Vedansi le annotazioni al § 297.

Richiama il § 272.

Quando l'avvocato in una specie di fatto firmata dal cliente abbia avuto la facoltà espressa di accettare un determinato giuramento, che dall'avversario venisse deferito, questo giuramento, in caso di morte della parte accettante, si riguarda come prestato, anche se la morte è avvenuta anteriormente alla delazione del giuramento medesimo. (*Decisione del Senato Lombardo-Veneto 16 ottobre* 1850. — Vedasi il *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia 1850, pag. 379).

— Se quello, a cui venne deferito il giuramento decisorio, non produrrà nel termine fissato dal § 272 veruna dichiarazione sia di assumere, sia di riferire il giuramento stesso, la parte contraria, alla quale deve perciò ritenersi tacitamente riferito, deve entro tre giorni *utili*, decorribili dalla scadenza del termine in cui avrebbe dovuto l'altra parte presentare la predetta dichiarazione, domandare l'assegnazione del giorno per la deposizione del giuramento. Sembra doversi in questo senso intendere la seconda parte del presente § 274, sebbene adoperi l'espressione = e dopo la scadenza del termine prefinito alla *prestazione* del giuramento decisorio deferito =, poichè prima dell'*adizione* del giuramento non si potrebbe fissare un termine alla sua prestazione. (Giordani).

— Un giuramento riferito non può rivocarsi come il deferito, ed essere ancora accettato e riferito da quello cui era stato originariamente deferito. Col riferirlo la parte ha mostrato che ella non voleva giurare e quindi rinunciò a una tale facoltà. Sarebbe però permesso d'impedire la prestazione del giuramento riferito col mezzo di amminicoli nuovamente

Digitized by Google

trovati, secondo la disposizione generale dei §§ 295, 296, poichè quegli, cui è deferito il giuramento, nel riferirlo prende la qualità di chi il deferisce. (Pratobevera).

§ 275.

Chi è stato condannato a prestare il giuramento riferito, deve entro tre giorni dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, e se la sentenza è stata proferita in ultima istanza, entro quattordici giorni dal giorno dell'intimazione della sentenza fare istanza per la prestazione del giuramento; altrimenti si dovrà tenere per vero il contrario di ciò che egli avrebbe dovuto giurare.

Vedasi il § 295.

Combina il § 210.

Dopo la sentenza, in cui fu pronunciato pel giuramento decisorio, non v'ha più bisogno di ulteriore sentenza, ma con decreto si attesta, se fu, o no prestato il giuramento medesimo. (*Aulico Decreto* 15 *dicembre* 1794). Questo attestato può consistere in una copia del protocollo, in cui fu registrato il giuramento, od in un decreto evasivo l'istanza ricercante la giornata per la prestazione del giuramento. (*Aulico Decreto* 19 *ottobre* 1792).

Ex relatione non jurante actore, judex absolvit reum. (L. 34 fin. ff. de jurejur.).

CAPITOLO DECIMONONO.

Del Giuramento suppletorio e purgatorio.

§ 276.

Ogni volta che una parte si esibirà a confermare con giuramento qualche circostanza rilevante e decisiva del merito della causa, e sulla quale essa avrà addotta una prova non piena, ma però o semipiena o più che semipiena, potrà il giudice allora solamente ingiungere alla medesima il giuramento suppletorio in ordine ad essa, quand'anche le altre circostanze combinino colla di lui asserzione e la rendano meritevole di fede.

La Sovrana Risoluzione 1 ottobre 1844, portata dalla Circolare Appellatoria 23 ottobre detto anno, dichiara, che non è ammissibile il giuramento suppletorio sul fondamento unicamente di semplici presunzioni, o di ragioni di mera verisimiglianza. E parimenti inammissibile il giuramento con cui l'offerente intende di comprovare la sussistenza del diritto stesso da lui preteso.

Sono prove semipiene le accennate dai §§ 178, 181, e, secondo il criterio del giudice, le accennate ai §§ 199 e 201 di questo Regolamento.

È massima di molti giudicati che un testimonio vizioso, od uno o più testimonii inabili non facciano mai semipiena o più che semipiena prova; quindi la prova che nasce dalla loro deposizione non può col giuramento suppletorio essere integrata.

Il giuramento suppletorio è nella classe degli *offeribili*.

A questo giuramento peraltro sono applicabili in generale le regole esposte pel giuramento decisorio relativamente alla sua ammissibilità e

Digitized by Google

prestazione, ed è ingiunto con sentenza definitiva, e non è, come è ben naturale, soggetto a riferimento.

Si adisce una tal prova con un'istanza che si presenta al giudice della causa, e colla quale si domanda che venga fissato il giorno ed il luogo per la prestazione, e vi si unisce una copia della sentenza contenente la formola del giuramento, onde il giudice determini il giorno per la prestazione del giuramento stesso, e ne renda avvertite ambe le parti affinchè compajano, potendo l'avversario assistere in persona, o per mezzo di procuratore, alla prestazione del giuramento.

Pel giuramento suppletorio si può stabilire la massima generale, che chi è incapace di giurare come testimonio è inammissibile anche come parte al giuramento suppletorio, non meritando egli alcuna confidenza, e quindi non *essendo meritevole di fede la sua asserzione.*

Un tutore o curatore può anche senza l'autorizzazione dell'autorità tutoria o curatoria offerire il giuramento suppletorio, perchè con ciò non viene a peggiorare la condizione del suo pupillo o curando, ma bensì a migliorarla.

L'avvocato non ha bisogno di una speciale procura per offerire un tal giuramento.

Questo giuramento è unicamente *della parte*, e quindi deve essere offerto e prestato della parte stessa.

Anche l'Ufficio fiscale senza l'autorizzazione del Governo può offrire il giuramento suppletorio. La parte che l'offre deve giurare senza limitazione.

§ 277.

Quando la parte che avesse prove come sopra non offrirà il giuramento suppletorio, nè deferirà all'avversario il giuramento decisorio nel modo prescritto al capitolo precedente, non si potrà avere per vera l'allegata circostanza, nè deferire alla parte contraria il giuramento purgatorio.

Il nostro Regolamento non ammette il giuramento *purgatorio*, perchè superfluo, potendovisi supplire col giuramento decisorio, e perchè si oppone ai principii generali su cui è basata la *prova.*

CAPITOLO VENTESIMO.

Del Giuramento estimatorio della lite.

§ 278.

Se alcuno, 1.° avrà usato violenza verso l'altro contro ragione; 2.° se avrà alienato o pure lasciato perire o deteriorarsi una cosa, sapendo appartenere la medesima ad un terzo o essere da un terzo pretesa; 3.° se al tempo prefinito non avrà consegnato, rimesso o eseguito ciò che avesse saputo essere suo obbligo di consegnare, rimettere od eseguire: in questi casi si dovrà ammettere l'avversario a giurare il proprio danno, il di cui importo dovrà da esso previamente determinarsi con precisione.

Serve il giuramento estimatorio a comprovare l'importo della pretesa della parte, non già il fatto su cui la pretesa è fondata, ed è quindi questo

Digitized by Google

giuramento un mezzo probatorio solo speciale ed appartiene alla classe degli offeribili, perchè devesi prestare da quello stesso che lo provoca, ed è di due specie, cioè *estimatorio propriamente* quando serve a comprovare l'importo di una pretesa discendente da danni sofferti, e *affermatorio* quando serve a provare l'importo d'una pretesa di altro titolo. I §§ 278, 279 e 280 si occupano del primo, e i successivi §§ 281 e 282 del secondo.

Il giuramento estimatorio, di che si tratta, differisce dal suppletorio in ciò che spesso basta di per sè solo senz'altro mezzo di prova a somministrare una prova piena sull'importo dell'indennizzazione.

I casi annoverati dalla Legge in questo paragrafo sembra che lo siano tassativamente, e ciò bisogna ritenere, sia per l'espressione e le parole della Legge, sia perchè trattandosi qui di una eccezione, si deve far uso di una restrittiva interpretazione. Ma che diremo degli altri casi, in cui il danno accagionato è di una specie eguale o più grave di quella indicata dalla Legge, quando quel danno provenga da dolo o da colpa? Non sarebbe egli più consentaneo ai principii di giustizia l'estendere ai casi analoghi la disposizione della Legge?

Il Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano con suo Decreto 20 e 23 luglio 1818, superiormente confermato, ritenne che colui che in forza d'una sentenza deve prestare un giuramento estimatorio, invece di comparire nel giorno all'uopo fissato può presentare un'istanza di proroga e questa concedersi dal giudice, senza ascoltare la controparte.

§ 279.

Il dannificato avrà diritto di computare per sua indennità quanto gl'importerà di non avere conseguito in debito tempo ciò che gli competeva di ragione, sia che ciò consista nell'utile cessato, oppure nel danno emerso.

La disposizione di questo paragrafo fu modificata dai §§ 1323, 1324 del Codice civile, pei quali il danneggiato può ripetere il pieno soddisfacimento quando il danno sia recato con dolo o colpa manifesta, e solo l'indennizzazione negli altri casi.

Il § 1331 del Codice civile indica il caso in cui si può pretendere un valore d'affezione.

§ 280.

Se però il medesimo avesse stimato tale suo danno ad una somma eccessiva, il giudice dovrà nella sentenza moderarla in ragione di equità, sempre però con maggiore riguardo pel dannificato, e quindi lo ammetterà occorrendo *ex officio*, a giurare la somma moderata, quand'anche egli non vi si fosse espressamente offerto.

— La moderazione giudiziale dell'importo preteso non è ancora un motivo legale per compensare le spese con che il danneggiato va a perdere la massima parte del risarcimento. Egli non può prevedere in che cifra il giudice crederà di poter determinare il danno, e basta che abbia dimostrato l'esistenza del danno medesimo in via di fatto. Un motivo di compensare le spese si avrebbe nel solo caso, che il danneggiante avesse di sua spontanea volontà offerta una somma, che fosse poi stata trovata sufficiente anche dal giudice. (Pratobevera).

§ 281.

Chiunque avrà provato validamente di aver a pretendere qualche cosa, ma non avrà addotte sufficienti prove per far constare del-

Digitized by Google

l'importo della sua pretensione, nè potrà avere tali prove attesa la natura dell'affare, dovrà essere ammesso a provare l'importo di ciò che gli compete con un giuramento, in tanto in quanto al giudice dagli atti non risultino particolari rilevanti ragioni di moderarne l'importo.

È questa la seconda specie di giuramento estimatorio, che differisce dal primo, specialmente circa alla moderazione giudiziale della pretesa.

Vi possono essere dei casi che escludono qualunque idea di moderazione della somma per parte del giudice, il quale quindi o deve respingere l'offerto giuramento estimatorio, o accordarlo su tutta la somma pretesa. Infatti se per esempio pel caso del § 966 del Codice civile il deponente afferma ch'egli ha dato da custodire cento zecchini nello scrigno che venne aperto, qual moderazione potrebbe qui fare il giudice?

Non riguardando il giuramento estimatorio la materialità di un fatto, ma sanzionando un giudizio di coscienza del giurante, può ammettersi a prestarlo anche colui che non ha veduto gli oggetti che deve apprezzare col giuramento stesso. (*Sentenza della Pretura di . . . . . 18 febbraio* 1855. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 155 del 1855).

— Nell'ingiungere il giuramento estimatorio si deve procedere con molta cautela, e il giudice seguirà in dubbio la massima, che *actore non probante qui convenitur etsi nihil prestet, obtinebit.* (L. 4 Cod. *De edendo.* — Pratobevera).

Vedansi le annotazioni al § 295.

§ 282.

Quando però tal attore avesse potuto prima procurarsi sufficienti prove, si ammetterà bensì il medesimo al giuramento; il giudice però dovrà nella sentenza moderare l'importo della pretensione in ragione d'equità, e dopo matura ponderazione di tutte le circostanze, ma sempre con maggiore riguardo per la parte contraria.

Il giuramento estimatorio s'ingiunge con sentenza definitiva di merito condizionata ad esso. Perchè per altro venga esso ammesso è necessario di regola:

1.° Che il fatto da cui proviene la pretesa sia provato;

2.° Che la determinazione dell'importo dipenda dall'arbitrio della parte, quindi se fosse per sè determinato o determinabile in relazione ad un importo fissato o da fissarsi, non si potrebbe far luogo al giuramento estimatorio;

3.° Che la parte abbia precisamente indicato l'importo della propria pretesa;

4.° Che sia offerto dalla parte stessa;

5.° Che la parte la quale offre il giuramento non abbia nel processo somministrato altre prove per dimostrare la verità dell'importo, perchè il giuramento in genere è un mezzo puramente sussidiario di prova.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMOPRIMO.

Del Giuramento di denunzia o manifestazione.

§ 283.

6.448. 452. 91. Chiunque sarà tenuto a denunziare sostanze o debiti, dovrà a richiesta dell'avversario confermare la verità della denunzia con giuramento.

Giuramento di denunzia dicesi quello per cui la parte deve confermare la denuncia delle proprie sostanze o debiti.

Esso si può deferire a quelle persone che, divenute insolvibili, dimandano l'aprimento del Concorso e fanno la cessione dei beni. (Vedasi il § 472).

Cotal giuramento, a diversità degli altri, s'ingiunge dal giudice con Decreto sopra istanza del creditore, sotto comminatoria dell'esecuzione personale in caso di rifiuto, ed *inaudita altera parte.*

La Circolare dell'Appello Lombardo 10 settembre 1835 dichiara, che il Decreto del giudice rilasciato al debitore per la manifestazione del suo avere non autorizza il creditore esecutante a chiedere dal debitore medesimo la conferma con giuramento di quanto ha manifestato intorno al suo avere.

— Questo giuramento può deferirsi soltanto da chi vi ha interesse, e, affine di escludere le facili restrizioni mentali, giova di comprendere non solo l'esistenza della cosa presso chi deve giurare, od altro di lui rappresentante, ma ben anche di estenderlo alla scienza della esistenza presso qualunque altra persona o luogo. (Carcano, *Appendice allo Scheidlein*).

Sull'asserzione dei tutori, che i minori sono privi di sostanza, e non è il caso di un inventario, non è conforme alla legge il costume di fare ai medesimi prestare un giuramento di manifestazione. (*Aulico Decreto 4 marzo* 1825).

Essendovi figli minori, non possono provocarsi il padre o la madre superstiti a dare il giuramento di manifestazione della sostanza ereditaria, se non allorquando circostanze *verisimili*, ossia *credibili*, dieno luogo a temere che sia stata occultata una parte della eredità, ed il curatore dato ad essi figli insista per la prestazione del giuramento medesimo. (*Aulico Decreto* 16 *dicembre* 1791, *N.* 227).

§ 284.

Quelli, sopra i quali cadrà la presunzione di essere consapevoli dell'occultazione temuta di effetti o ragioni, saranno in obbligo di manifestare a richiesta dell'attore tutto ciò ch'essi sapranno appartenere alla sostanza di cui si tratterà, e di confermare la manifestazione con giuramento.

La Notificazione 12 agosto 1846 dichiara, che fra le persone contemplate dal § 284 del Regolamento giudiziario si comprendono anche quelle che si sospettano autrici dell'occultazione.

Il giuramento di manifestazione si deve addimandare con formale Petizione, in cui si devono esporre e comprovare le circostanze che rendessero presumibile la avvenuta occultazione di sostanze, e quelle, per cui se ne presume consapevole l'avversario.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO.

Del Giuramenti in genere.

§ 285.

Nella prestazione del giuramento non sarà lecito di usare solennità o formole differenti da quelle che sono prescritte al capitolo XIV, §§ 225 e 226.

Vedansi anche le note ai §§ 225 e 226 relativamente ai giuramenti da prestarsi dai Maomettani e dagli Ebrei.

Sul modo di assumere i giuramenti, i §§ 116 al 119 delle *Istruzioni per le Preture* dispongono quanto segue:

§ 116. *I giuramenti, tanto quelli d'ufficio da prestarsi da un impiegato subalterno della Pretura, quanto quelli da assumersi da una parte in causa, ovvero da un testimonio in caso della prova sommaria per testimonii, verranno assunti sempre nelle ore antimeridiane dal Pretore, o da chi ne fa le veci, assistito da un Attuario; si formerà un protocollo come per ogni altra udienza; nel medesimo verrà estesa la formola del giuramento nelle precise parole con cui dovrà prestarsi.*

§ 117. *Il Pretore dovrà preleggere a quello che deve giurare a chiara voce la formola estesa, fargli presente con chiarezza e precisione tutte le circostanze da giurarsi nel vero loro aspetto, e poi interrogarlo se ben comprenda ciò che dovrà giurare, ed avvertirà che non permettasi al giurante alcuna restrizione mentale, alterazione del senso delle parole od ambiguità.*

§ 118. *Il Pretore farà indi al giurante una seria ammonizione sull'importanza del giuramento, come atto religioso, richiamandogli al pensiero nel modo il più energico i riguardi che aver deve alla onniscienza, onnipotenza ed infinita giustizia di Dio, e alla somma gravità dello spergiuro, facendogli in pari tempo risovvenire che, onde sperare da Dio perdono, rendesi indispensabile non solo di ritrattare il falso giuramento, ma ben anche di risarcire pienamente il danno che ad altri ne fosse derivato.*

§ 119. *Finalmente si diffiderà il giurante espressamente della pena stabilita dal Codice penale contro il falso giuramento, ed esorterassi con prudente zelo di non macchiarsi d'uno spergiuro.*

§ 286.

Ognuno, il quale avrà la facoltà di disporre liberamente per donazione della cosa controversa, potrà rimettere il giuramento all'avversario.

La remissione del giuramento al proprio avversario può equivalere ad una donazione della cosa controversa, e necessariamente non può farsi che da chi la può donare. L'avvocato non può riferire il giuramento senza una speciale procura, e così pure nol può il tutore e il curatore senza speciale autorizzazione dell'autorità tutoria o curatoria.

Digitized by Google

§ 287.

Il giuramento giudiziale non si potrà mai prestare validamente col mezzo d'un procuratore, ma dovrà sempre prestarsi in persona dal giurante.

L'effettiva prestazione del giuramento vuole la Legge che si faccia in persona dalla parte, onde evitare sempreppiù il pericolo di falsi giuramenti, cui s'incorrerebbe forse ammettendo i giuramenti per procura.

§ 288.

Chiunque avrà il carico di convalidare una prova o riprova col proprio giuramento, dovrà prestarlo entro tre giorni da che la sentenza sarà passata in giudicato, cioè prima che passi il giorno decimottavo, ovvero, qualora la medesima fosse emanata in ultima istanza, entro giorni quattordici dal dì in cui la sentenza gli sarà stata intimata; altrimenti sarà perenta la prova o riprova.

La disposizione finale di questo paragrafo è applicabile tanto al giuramento suppletorio quanto all'estimatorio, ma non pel giuramento decisorio della lite, il quale se non viene assunto entro il tempo prefisso, si ritiene riferito alla parte che lo ha deferito, giusta il § 272 del Regolamento.

Pel disposto della Governativa Notificazione 18 novembre 1847, anche fuori del termine prefinito dalla sentenza può con effetto venir adita una prova quando la parte avversaria non vi si opponga, ciocchè, derogando a questo paragrafo, esclude l'assoluta perentorietà legale del termine stesso, e lo rende prorogabile coll'assenso della controparte.

— Questo paragrafo si riferisce particolarmente al giuramento suppletorio ed estimatorio, ma non al decisorio, poichè se questo non viene assunto entro il termine prefisso, non diviene perenta la prova, ma lo si ha solamente per riferito. L'espressione *dovrà prestarlo entro tre giorni* ecc. equivale a *dovrà adirlo*, come si rileva dal confronto dei §§ 272, 273, 274, 375. (Giordani).

§ 289.

Trovandosi assente chi dovrà giurare, nè potendo comparire a prestare il giuramento senza grave spesa o incomodo, dovrà esso entro il tempo prefinito fare istanza, col mezzo del suo procuratore, per impetrare una lettera requisitoriale al giudice del luogo ove dimorerà, perchè da esso venga ricevuto il giuramento secondo la formola da inchiudersi, e rimandata quindi la medesima in un coll'atto al giudice della causa.

— Per *assente* in questo paragrafo si deve intendere chi o dimora o si trova sotto la giurisdizione di un altro giudice. La giornata pel giuramento, ad istanza così dell'una che dell'altra parte, può essere per legittime cause prorogata. (Carcano).

L'eccezione contenuta nel § 289 del Regolamento, che in affari di diritto civile il giuramento debba prestarsi avanti al giudice che ha sentenziato, ha luogo soltanto nel caso di spese o di incomodi *straordinarii* che andassero congiunti colla comparsa davanti questo giudice; poichè l'espressione *troppo grave spesa o incomodo*, indica chiaramente che non bastano a fondare l'accennata eccezione spese ed incomodi ordinarii; e tanto più non potrà farsi luogo a quell'eccezione in tal caso, quando sia implorata dall'attore, il quale essendo per legge obbligato ad agire nel

Digitized by Google

luogo del Giudizio del reo convenuto, dovrebbe esser sottoposto a queste spese ed incomodi ordinarii.

Un Decreto di Prima Istanza 31 dicembre 1850, superiormente confermato, ha ritenuto che è ammissibile la limitazione della formola d'un giuramento decisorio all'atto della prestazione del medesimo. Motivi ne sarebbero = che la riduzione della domanda è all'attore concessa fino all'ultimo stadio della procedura e della esecuzione; che è canone di procedura, trattandosi di varie rate o partite, esser lecito il recedere dall'una o dall'altra in ogni tempo, e aver salvo il diritto alle rimanenti; e che d'altronde la limitazione del giuramento dimostra l'agir coscienzioso del giurante, e quindi dà maggior fondamento alla forza provante del giuramento medesimo.

Qualora nella giornata fissata pel giuramento la parte che deve giurare addimandasse una modificazione nella formola del giuramento, e l'avversario non fosse comparso, non può il giudice d'ufficio dichiarare che il giuramento si abbia per non prestato, perchè in oggetti contenziosi il giudice non può respingere l'istanza di una parte, quando non è contraria alla Legge, senza aver ascoltata l'altra parte. Tale è il tenore d'una Decisione del Tribunale d'Appello per l'Austria inferiore, confermata in Cassazione con Ordinanza 11 marzo 1852. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 47 del 1852).

L'Istanza per ottenere che il proprio giuramento sia ricevuto dal giudice, nella cui giurisdizione l'assente si trova, deve contenere una copia della Sentenza che ammise il giuramento, ed una copia della formola da spedirsi al giudice requisito, e ne va intimato il duplo alla parte avversa. Il giudice requisito fissa la giornata per la prestazione del giuramento, e, ricevutolo, ne riscontra il giudice requirente coll'inviargli la formola del giuramento ed il protocollo relativo. Non vi ha obbligo di citare la parte avversaria ad assistere in questo caso al giuramento. (Vedasi il § 294).

§ 290.

Sarà bensì in libertà della parte contraria di comparire personalmente a sentire il giuramento, ovvero di costituire a tal fine altra persona; ciò però non seguito, si riceverà il giuramento anche in assenza di essa, e di ciò se ne farà l'avvertenza nella requisitoriale.

Combina il § 223.

Siccome interessa alla parte di vedere l'avversario o il testimonio a giurare, acciocchè non sia dato luogo ad errore di persona o a dolo, così la parte dovrà esser citata, ma l'ommissione di tale citazione non produce alcuna nullità, e solo renderebbe responsabile il giudice.

§ 291.

Qualora non fosse possibile di fare mediante una requisitoria ricevere il giuramento, basterà che quegli, a cui incumberà di prestarlo, sottoscriva di sua mano, e confermi la formola del giuramento; quattordici giorni però dopo cessato l'impedimento dovrà domandare la destinazione di una giornata per prestarlo effettivamente.

Questo caso potrebbe avvenire quando per esempio il luogo in cui si ritrova la parte che deve prestare il giuramento fosse dichiarato posto in istato d'assedio, e che i Tribunali fossero chiusi. (De Scheidlein).

§ 292.

La formola del giuramento sottoscritta come sopra e trasmessa avrà, pel tempo che durerà l'impedimento, la forza d'un giuramento

Digitized by Google

formalmente deposto, e la parte a cui spetta entrerà con ciò al possesso delle ragioni che le competeranno in vigore della sentenza: solo però sarà riservato alla parte avversaria il domandare una cauzione, secondo la natura delle circostanze, per quel tempo in cui, non ostante che fosse tolto l'impedimento, l'altra parte non prestasse il giuramento.

La Legge non stabilisce il modo della trasmissione, ma pare doversi fare nella via giudiziale, cioè presentando un'istanza in cui si chiede l'intimazione della formola sottoscritta all'avversario. Nulla dicendo del pari la Legge circa il tempo di presentare quest'istanza, riteniamo che lo si debba fare entro il termine prefinito per la prestazione del giuramento, per analogia del § 289.

§ 293.

Da quelli che per causa di malattia o di vecchiaja non potranno comparire in giudizio per deporre il giuramento, si dovrà riceverlo nelle loro abitazioni per mezzo d'uno o due delegati.

Corrisponde il § 250.

La presente disposizione è applicabile anche per le deposizioni giurate dei testimonii.

§ 294.

Il giudice riceverà il giuramento anche senza citare la parte contraria, qualora essa sia lontana dal luogo del giudizio; sarà tuttavolta libero alla parte contraria d'intervenirvi o personalmente, ovvero col mezzo di un procuratore.

Corrispondono i §§ 225, 247 e 290.

§ 295.

Qualora, prima di essere prestato il giuramento, una parte venisse a scoprire nuovi mezzi di prova o riprova, e fosse in grado di dimostrare, colla produzione di validi amminicoli, che tali mezzi non siansi da essa taciuti per prolungare il processo, ovvero per oscurarlo, in tal caso non si potrà ammettere la parte contraria al giuramento, ma si darà campo alla deduzione della nuova prova o riprova da farsi dalla parte producente.

Per l'Aulico Decreto 3 ottobre 1788, in questo caso la parte deve fare istanza prima che sia prestato il giuramento, ed in essa indicare i mezzi scoperti, e provare non averli taciuti per oscurare o prolungare il processo. Il giudice ordina una comparsa, e ricevute a protocollo le deduzioni delle parti, decide se si debba desistere dal giuramento; se la decisione è favorevole, la parte istante deve produrre gli scoperti nuovi mezzi di prove con particolare petizione, e chiedere che sia dichiarato sussistente il fatto contrario a quello che si sarebbe dovuto confermare col giuramento. Se su questa petizione il giudice decide che sono insufficienti i nuovi mezzi probatorii, la parte non può più ulteriormente esigere il giuramento, e si ha esso per prestato. (Vedasi § 296). Tale procedura è applicabile a tutti i giuramenti, tranne l'estimatorio, in cui non è ammessa la riprova *pro vitando perjurio*, imperciocchè in esso, come giuramento di semplice opinione che dipende dalle individuali viste subbiettive e dall'arbitraria stima del giurante nella sua qualità di proprietario, non può aver luogo l'imputazione di spergiuro, se anche si dimo-

Digitized by Google

strasse che il giurante eccedette il vero prezzo comune, mentre in tal caso si potrebbe tutt'al più promovere un'azione civile *ob noviter reperta*, se il reo convenuto fosse stato in obbligo di prestare soltanto la semplice indennizzazione.

La parte che ha scoperto nuovi mezzi di prova o riprova, può, a norma del § 295 del Regolamento giudiziario, opporsi a che l'avversario presti il deferitogli giuramento, anche al momento in cui quegli dovrebbe effettivamente prestarlo. Perciò quando i nuovi mezzi probatorii non vennero ammessi a favore della parte che li ha provocati, essa ha diritto di chiedere che sia ingiunto all'avversario la prestazione del giuramento, dovendosi questo ritenere per deposto, a' sensi del § 295 del Regolamento giudiziario, soltanto nel caso che i nuovi mezzi probatorii sieno stati ammessi e sieno risultati insufficienti. Ciò si ricava da una *Decisione di Prima Istanza* 27 *dicembre* 1852 *N.* 15887, e da un *Decreto dell'Appello Lombardo* riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali* al N. 91 del 1853.

§ 296.

Quando però la prova o la riprova risulterà insufficiente, non si potrà esigere ulteriormente il giuramento dalla parte avversaria, ma si avrà il medesimo per deposto.

Combina il § 266.

§ 297.

Venendo a morte prima di aver prestato il giuramento quegli che lo avrà offerto giudizialmente, si avrà per deposto il giuramento medesimo, sia seguita la morte o prima o dopo la sentenza, semprechè il defunto non ne avesse ritardata la prestazione con interporre l'appello o in altro modo.

La ragione di questa disposizione è riposta in ciò, che, per gli inbati sentimenti religiosi, chi espressamente dichiara in Giudizio d'esser pronto a giurare una talç circostanza, un tal fatto, e non ne ritarda la prestazione e non la revoca prima di morire, fa presumere che quel fatto o quella circostanza sia vera, poichè chi mai, avanti di comparire dinanzi a Dio, non anela riconciliarsi con Lui?

Chi ha quindi interesse che il giuramento si debba ritenere per prestato, per esempio l'erede del defunto, deve con particolare istanza farne richiesta al giudice, provando le circostanze volute dal presente paragrafo, e una tale istanza il giudice, sentite le parti, evade con Decreto.

Se la parte contraria dimostra, che il defunto aveva già prima rivocato il giuramento, allora il giudice non può ammetterlo per prestato.

La disposizione di questo paragrafo pare non doversi estendere al caso in cui una parte, dopo aver offerto in Giudizio un giuramento, sia poi divenuta furiosa o imbecille, e di conseguenza ne fosse morta, poichè in tal caso al punto di morte non si verificherebbero i sentimenti religiosi, e quindi non vi sarebbe la ragione della Legge.

Perchè l'offerta del giuramento possa dirsi fatta giudizialmente, lo deve essere o nel protocollo se il processo è verbale, o negli atti se il processo è scritto.

Una Decisione del Supremo Senato Lombardo-Veneto 16 ottobre 1850 ha ritenuto, che quando l'avvocato, in una specie di fatto firmata dal cliente, abbia avuto la facoltà espressa di accettare un determinato giuramento che dall'avversario venisse deferito, questo giuramento, in caso di morte della parte accettante, si riguarda come prestato anche se la morte è avvenuta anteriormente alla delazione del giuramento medesimo. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia 1850, pag. 579).

Digitized by Google

Anche il giuramento tacitamente riferito non può aversi per prestato da una parte mancata ai vivi nel frattempo dell'adizione, se non quando dalla medesima sia stato giudizialmente offerto, per l'effetto del § 297. (*Decreto del Tribunale di Prima Istanza 14 dicembre 1849, confermato dal Supremo Senato*).

Un giuramento decisorio semplicemente deferito non può equivalere, quanto agli effetti giuridici, al giuramento offerto. Di conseguenza venendo a morte dopo la sentenza quegli che avrà deferito un giuramento decisorio, non si potrà avere per prestato il giuramento medesimo quando venisse tacitamente riferito. Questa massima viene dedotta da un *Decreto dell'Appello Lombardo 31 dicembre 1851*, riportato, dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 6 del 1853.

§ 298.

Questa prescrizione è applicabile ad un testimonio allora solamente che egli in una giornata verbalmente oppure mediante dichiarazione scritta si sarà giudizialmente offerto a confermare con giuramento la sua attestazione, la parte contraria avrà aderito a questa giurata conferma, e conseguentemente avrà rinunziato al diritto di produrre gl'interrogatorj, e quindi si sarà in seguito proferita sentenza per la giurata conferma; la morte però avrà impedito il testimonio a prestare effettivamente il giuramento, senza che sia intervenuto alcun ritardo per parte di quegli a vantaggio del quale esso avrebbe dovuto servire.

È facile vedere che la disposizione di questo paragrafo non è applicabile che pei testimonii prodotti in via di prova sommaria.

Vedasi il Capitolo decimosesto.

§ 299.

Chi crederà essere in grado di provare che l'avversario abbia deposto un falso giuramento, dovrà consegnare al giudice criminale tutte le sue prove, e questi in seguito procederà all'inquisizione *ex officio* a norma delle circostanze.

Vedasi il *Codice penale*, Parte I.ª, §§ 199 e seguenti.

§ 300.

L'accusato, quando sarà convinto o confesso di falso giuramento, sarà tenuto a rifare non solo i danni e le spese, ma anche tutto ciò ch'esso avrà conseguito mediante il giuramento.

Ciò si dovrà chiedere con formale petizione che si può proporre anche contro il correo di truffa.

§ 301.

Quand'anche fossero confessi i testimonj di avere deposto un falso giuramento, la parte che avrà vinto il processo, in conseguenza della loro deposizione, non sarà tenuta ad abbonare cosa alcuna; sarà però riservato alla parte soccombente per sua indennità il regresso verso il testimonio confesso di falso giuramento.

§ 302.

Convinti però i testimonj di falso giuramento, qualora, escluse le loro deposizioni, le rimanenti prove non avessero almeno la forza

Digitized by Google

di semipiena prova, la parte vittoriosa sarà tenuta a restituire ciò ch'essa avrà conseguito mediante il giuramento; se all'incontro le rimanenti prove avranno tuttavia la forza di semipiena prova, si dovrà procedere nel modo sopra stabilito pel giuramento suppletorio: ben inteso che quegli il quale avrà indotto un testimonio a deporre un falso giuramento, dovrà essere astretto non solo a prestare una piena indennizzazione alla parte avversaria, ma anche punito oltre ciò a norma delle leggi criminali.

Combina il § 276.

CAPITOLO VENTESIMOTERZO.

Dell'Inrotulazione o sia Coordinazione degli atti a sentenza.

§ 303.

Ricevute in giudizio tutte le scritture in causa, si comunicherà l'ultima scrittura alla parte contraria per l'ispezione, e si prefiggerà ad ambedue le parti l'ottavo giorno per l'inrotulazione o sia coordinazione degli atti a sentenza.

L'inrotulazione si ingiunge mediante Decreto attergato.

L'inrotulazione in ciascuna causa deve seguire una sol volta. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 11 *ottobre* 1816).

La giornata dell'inrotulazione può essere per importanti motivi prorogata. (*Aulico Decreto* 30 *novembre* 1789).

La domanda per ammissione della conclusionale non può rigettarsi pel motivo che il decreto ordinante la inrotulazione degli atti sia passato in giudicato. (*Sovrana Risoluzione* 22 *novembre* 1845, *pubblicata colla Notificazione* 5 *febbrajo* 1846).

Vedasi il § 150 della *Legge Organica*, a pag. 84 del presente Manuale.

§ 304.

Quando una parte non avrà presentato a debito tempo la sua scrittura in causa, la parte contraria potrà fare istanza per l'inrotulazione degli atti; ed il giudice dovrà quindi assegnare a tal effetto l'ottavo giorno ad entrambe le parti.

Anche la parte contumace può domandare l'inrotulazione degli atti.

§ 305.

Fino a che non sarà fatta l'istanza per l'inrotulazione degli atti, sarà in facoltà della parte contraria di presentare la sua scrittura in causa anche dopo spirato il termine prefisso, ma dal giorno in cui sarà fatta la detta istanza non potrà essere più ammessa, eccetto se fosse stata presentata nel giorno medesimo nel quale anche l'avversario avesse chiesta l'inrotulazione.

La Sovrana Risoluzione 23 marzo 1844 dichiara, che una istanza di proroga presentata bensì dopo la scadenza del termine, ma prima che

Digitized by Google

l'avversario faccia uso del diritto che gli deriva dalla scadenza del termine, sia ammissibile, e quindi debba evadersi come di ragione. (Vedansi i §§ 508 e 509).

§ 306.

In ciascun tribunale vi dovrà essere una persona giudiziale incaricata per assistere ogni volta all'inrotulazione degli atti, e la stessa dovrà tenere un protocollo esatto delle inrotulazioni che verranno ordinate.

§ 307.

Ciascuna parte dovrà dimettere gli atti ed allegati che le saranno stati comunicati dalla parte contraria, nè sarà tenuta a permettere la consegna di altri; non sarà poi obbligata nè l'una nè l'altra parte di consegnare gli originali, salvo che quelli contro i quali l'avversario avesse rilevato un vizio visibile.

Vedasi il § 190.

Nel rotolo degli atti si deve dimettere in originale il certificato di non seguita conciliazione (§ 10 delle *Istruzioni per le Preture*), e le procure nelle forme legali (*Aulico Decreto 4 marzo* 1826). Il certificato di miserabilità invece si conserva nei proprii atti dal Giudizio di Prima Istanza, e non fa parte del rotolo. (§ 73 *della Sovrana Patente* 27 *gennaio* 1840).

Nell'inrotulazione si fa cenno degli allegati che si uniscono in originale.

§ 308.

Il tempo da destinarsi all'inrotulazione degli atti sarà quello in cui il giudizio verrà aperto al solito, e qualora un'ora dopo che sarà incominciato il giudizio, una parte non fosse ancora comparsa, potrà la parte comparente intraprendere coll'uffiziale destinato l'inrotulazione, dimettendovi anche le proprie scritture in causa e gli allegati suoi; sarà però anche in sua facoltà di domandare che sia prorogata la giornata dell'inrotulazione, nella quale dovrà la parte contraria essere costretta con multa corrispondente a dimettere gli allegati comunicatile.

§ 309.

Se non comparissero entrambe le parti senza neppure far presentare una dichiarazione da loro segnata intorno alla cagione per cui non possa seguire l'inrotulazione, il curiale destinato per la medesima dovrà indicare al giudice tale assenza, e questi imporre una pena proporzionata ad entrambe le parti e far eseguire l'inrotulazione nel terzo giorno prossimo seguente, sotto doppia pena da incorrersi altrimenti.

§ 310.

Di tutte le scritture in causa e relativi allegati si dovrà formare un indice, il quale dovrà segnarsi tanto dalle parti o dai rispettivi loro patrocinatori che dal curiale suddetto; sarà tuttavia permesso a ciascuna parte di fare tal indice anche prima e nella propria abitazione per averlo pronto in giudizio.

In quanto alle formole delle inrotulazioni, i §§ 137 al 144 delle *Istruzioni per le Preture* dispongono quanto segue:

§ 137. *Il rotolo degli atti preparati da una parte dovrà essere riveduto e sottoscritto alla presenza del Pretore o di chi ne fa le veci.*

Digitized by Google

§ 138. *La petizione verrà contrassegnata col numero romano I, la risposta col n.° II, la replica col n.° III, e la duplica col IV; se vi sarà scrittura conclusionale e controconclusionale, quella riceverà il n.° V, e questa il n.° VI. Le istanze intermedie, cioè quelle che non sono una delle suindicate sei scritture di merito, per esempio le istanze per proroga, per ispezione di documenti originali, per l'introduzione di nuove prove, ecc., dovranno dalla rispettiva parte essere citate come allegati nella successiva scrittura di merito, ed in tal caso inrotulate come altri allegati. Ma se l'avvocato della parte avesse ommesso di ciò fare, dovranno ciò non ostante tutte le istanze intermedie essere sempre annesse al rotolo e contrassegnate come ogni altra scrittura col numero romano progressivo secondo l'ordine della presentazione. Il Pretore dovrà rivedere attentamente gli allegati di ciascuna scrittura secondo l'ordine dei segni con cui saranno stati citati nelle scritture rispettive, e sopra ciascuno noterà al di fuori il numero romano della scrittura a cui appartiene; per esempio al n.° I* a, b, c, *ecc., al n.° II* 1, 2, 3, *ecc.; ciò che farà anche in caso di suballegati. Per maggior intelligenza è da ritenersi che gli allegati dell'attore dovranno essere segnati con lettere* A, B, C, *ecc. in ordine alfabetico, e quelli del reo convenuto con numeri arabici* 1. 2. 3, *ecc., affinchè si possa distinguere a primo sguardo quali allegati appartengono all'una o all'altra parte.*

§ 139. *Il rotolo si scriverà sopra foglio separato; in fronte si porrà la data, poi le parole* Rotolo degli atti, *indi il processo rispettivo, indicando i nomi delle parti e l'oggetto della controversia. Il foglio verrà piegato in colonna; a sinistra si noteranno le scritture ed allegati dell'attore, a destra quelle del reo convenuto. Nel rotolo stesso si scriverà presso ogni scrittura l'occhietto, ossia in brevi accenti la qualità ed oggetto della medesima, ed il numero dell'esibito; così pure rispetto ad ogni allegato si noterà la denominazione del medesimo e la data, se ne ha. Compiuto in tal modo il rotolo, di cui viene annesso un formolario in XXXIII, vi si sottoscriverà ciascuna parte o il rispettivo avvocato, ed in mezzo il Pretore e l'Attuario. Tale rotolo verrà poi riportato nel protocollo degli esibiti come ogni altro protocollo d'udienza.*

§ 140. *Se qualche documento citato nella scrittura non sarà stato presentato al rotolo, si dovrà nella scrittura al luogo ove viene citato notare dal Pretore:* Non presentato. *Se qualche documento citato nella scrittura venisse bensì presentato al rotolo, ma non potesse dimettersi per non essere stato nel corso del processo comunicato alla controparte, il Pretore dovrà annotare nella rispettiva scrittura al luogo ov'è citato:* Non dimesso per effetto d'intimazione. *Istessamente quando ambe le parti saranno d'accordo di non dimettere al rotolo un documento quantunque citato ed allegato in una delle scritture, si annoterà nella rispettiva scrittura al luogo ov'è citato:* Non dimesso per consenso di ambe le parti. *Se, oltre la copia di un documento allegata in una scrittura, viene presentato al rotolo anche il relativo originale, verrà questo contrassegnato come la copia allegata, e nel rotolo verrà a rincontro presso il rispettivo allegato notato:* Si dimette anche l'originale dell'allegato. *Finalmente nascendo controversia sulla dimissione d'un documento, questo dovrà bensì riceversi nel rotolo, ma il Pretore dovrà annotare nella rispettiva scrittura al luogo in cui viene citato:* La dimissione è controversa; *le rispettive ragioni però addotte da ciascuna parte verranno ricevute nel rispettivo protocollo dell'inrotulazione.*

§ 141. *Quando si dovrà inrotulare un processo in cui è già emanata una sentenza interlocutoria per la prova ordinaria mediante testimonj, o per la prova mediante periti, il primo processo su cui emanò l'interlocutoria, sia egli in iscritto o verbale, verrà col rispettivo rotolo levato d'ufficio dall'archivio, ed annesso al nuovo rotolo come un solo numero contrassegnandolo con I, poi verrà dimessa una copia legalizzata*

Digitized by Google

della sentenza interlocutoria con II, indi l'istanza di adizione della prova, l'istanza con cui furono presentati gl' interrogatorj speciali, se vi esiste; si annetterà poscia d'ufficio l'originale protocollo d'esame de' testimonj o dell'assunta perizia, finalmente le scritture probatorie, come dal formolario XXXIV.

§ 142. Il rotolo formato in tal guisa sopra gli atti di un processo in iscritto in prima Istanza rimane intatto anche per l'appellazione e revisione, nè si può formare altro rotolo; ma quando un simile processo vien inoltrato al Tribunale d'Appello, il Cancelliere annoterà in calce del primo rotolo le scritture appellatorie, contrassegnandole nello stesso modo che quelle di prima Istanza coi progressivi numeri romani; lo stesso si osserverà in caso di revisione.

§ 143. Quando un processo trattato verbalmente debb'essere inoltrato per la superiore decisione al Tribunale d'Appello, chiamate le parti sull'ultima scrittura appellatoria per l'inrotulazione degli atti, qualora esse non sono già comparse in Giudizio per far assumere il gravame e la risposta appellatoria, il rotolo verrà formato nel modo seguente: si segnerà col n.° I il processo verbale, notando tutte le date dei tenutisi protocolli che verranno dimessi d'ufficio in originale, nell'ultimo dei quali è già contenuta la specifica degli atti dimessi della parte in prima Istanza; col n.° II si contrassegnerà l'interposizione d'appello, e così successivamente le scritture appellatorie; e nel resto si osserverà quanto è prescritto per gli altri rotoli, come dal formolario XXXV.

Qualora poi un tale processo dovesse in seguito passare in revisione, non si formerà un secondo rotolo, ma si osserverà il prescritto al § 142. Resta per altro fermo il prescritto dal Regolamento del processo civile di annettere d'ufficio al rapporto accompagnatorio tanto in caso di appellazione, quanto in quello di revisione una copia legalizzata della sentenza di prima Istanza e dei motivi rispettivi, quand'anche fosse stata dimessa dalle parti.

§ 144. Passata che sia in giudicato una sentenza definitiva, il Pretore accorderà, ad istanza di una o dell'altra parte, la disrotulazione, e rispettivamente la riconsegna degli atti dimessi in causa, destinando a tal effetto giornata ed ora. La disrotulazione e la restituzione si farà alla presenza del Cancelliere nel modo seguente: a ciascuna delle parti vengono restituite le scritture ed allegati avversarj da essa dimessi al rotolo; all'incontro i documenti originali che fossero stati inrotulati vengono restituiti alla parte che gli ha allegati. Lo stesso ha luogo anche nel processo verbale rispetto ai documenti stati dimessi al protocollo dell'ultima udienza.

La parte ricevente dovrà notare in calce del rotolo, o rispettivamente del protocollo verbale, d'aver ricevuto gli atti della controparte ed i proprj originali, se vi è il caso, e porre la data del ricevimento e la sua sottoscrizione; il rotolo poi o il protocollo verrà indi riposto nuovamente nell'archivio al rispettivo suo luogo. Qualora comparisse una sola parte, si farà ciò non ostante nel modo suesposto la restituzione degli atti da essa provenienti, conservando gli altri nell'archivio sinchè l'altra parte comparisca a levarli.

§ 311.

Qualora nell'atto dell'inrotulazione insorgesse differenza sopra la consegna di qualche documento, si dovrà bensì consegnare negli atti il controverso documento, con annotare però la contraddizione della parte avversa.

Vedasi allo stesso proposito il § 150 delle *Istruzioni per le Preture* surriferito.

Digitized by Google

§ 312.

Ogni volta che il giudice stesso non sarà presente all'inrotulazione, il curiale destinato ad assistervi dovrà rimettergli senza indugio gli atti inrotulati.

§ 313.

Nei processi verbali si formerà un distinto elenco dei documenti che da ciascuna parte saranno stati allegati e dimessi, coll'indicazione esatta della qualità e la data del documento, come anche la parte che lo avrà dimesso; e questo elenco, che dovrà essere firmato dalle parti o suoi procuratori, verrà unito al protocollo.

Il § 114 delle *Istruzioni per le Preture* dispone: *che nella udienza in cui si chiude l'attitazione, sia che debba sortire la decisione mediante Sentenza, ovvero mediante Decreto o subatterrato, dovranno le parti dimettere i rispettivi loro atti ed allegati, e questi verranno specificati in calce del protocollo avanti le sottoscrizioni, cioè quelli dimessi dalla parte attrice nella colonna sinistra, e quelli del reo convenuto nella colonna destra, nel modo prescritto pel rotolo degli atti.*

CAPITOLO VENTESIMOQUARTO.

Della Sentenza.

§ 314.

Ogni giudice dovrà procedere nella spedizione delle cause colla possibile prestezza e deciderle con sentenza.

Si dice *sentenza* l'atto con cui il giudice, dietro discussione delle parti, chiuso il processo, dichiara se sussista o no un'obbligazione, e quando si debba adempiere. Essa è operativa solo fra le parti contendenti; e per la parte soccombente assume il carattere di legge imperativa o proibitiva, e per la parte vittoriosa il carattere di legge permissiva.

Vedansi le annotazioni al § 200 circa le sentenze interlocutorie.

Pel § 42 delle *Istruzioni per le Preture*, la sentenza deve pronunciarsi alla più lunga entro trenta giorni da quello in cui fu chiuso il processo verbale od inrotulati gli atti.

La Notificazione 31 marzo 1821 dichiara che: Quando nel corso di una causa si manifestano indizii di un delitto, o di una grave trasgressione di Polizia, si sospende la sentenza, anzi la stessa processura civile, sino all'esito della inquisizione criminale.

Quand'è che il giudice deve dare alla sua decisione la forma di sentenza, ovvero quella di decreto?

Noi opiniamo doversi aver di mira in ciò alle seguenti norme:

1.° Si deve di regola decidere con *Sentenza* un affare controverso, ossia che ha dato luogo a discussioni delle parti, ciò che costituisce la *causa*, per la quale la prescrizione del presente § 314 ordina la sentenza. Si fanno per altro moltissime eccezioni in casi particolari, le quali sono da leggi speciali prescritte, di cui si sono veduti già esempi, ed altri se ne osserveranno in progresso di materia.

2.° Si devono spedire con *Decreto* quegli affari, nella definizione dei quali le parti sono d'accordo, come pure gli affari sui quali il giudice

Digitized by Google

dà una Decisione *inaudita altera parte;* casi tutti espressamente dalla Legge indicati di volta in volta.

Pel § 197 della *Legge Organica*, tutti i concetti giudiziali debbono essere scritti con brevità e chiarezza, in lingua semplice e decorosa. Si eviteranno le abbreviature che potrebbero occasionare errori nella spedizione.

§ 315.

In ogni sentenza si dovranno esprimere e nominare tutti quelli che vi avranno interesse, e come si troveranno nominati allorchè il processo sarà fatto in iscritto nelle scritture processuali firmate oppure nei mandati di procura; e allorchè il processo sarà verbale, come saranno comparsi alla giornata, sia personalmente, sia per mezzo di procuratore, in modo che non possa in avvenire nascere dubbio quali persone vi siano comprese; rispetto però alle compagnie mercantili basterà che venga espressa la denominazione o sia ditta che la compagnia porterà. Dopo le parti si dovrà esprimere nella sentenza con precisione e chiarezza l'oggetto sul quale sarà stato litigato: la sentenza o sia decisione stessa dovrà essere concepita chiaramente ed intelligibilmente come le parti l'avranno chiesta; ma non vi si farà menzione alcuna de' motivi che avranno determinato il giudice a giudicare così e non altrimenti.

Si distinguono nel tenore della sentenza due parti, l'una *annunciativa*, e l'altra *dispositiva*.

È irregolare la pratica di usare nelle sentenze la clausola *si assolve per ora*, o *si assolve nel presente stato di cose*. (§ 80 *Istruzioni* 2 *aprile* 1825). È pure irregolare e contrario al disposto dal § 78 delle stesse *Istruzioni* il dichiarare nella sentenza, *avere la parte effettuata la semipiena prova a mezzo dei testimonii*.

Giusta il Diritto romano, il giudice deve *partes a tota lite dimittere*.

Nella parte annunciativa della sentenza si dovrà indicare, per l'effetto del presente paragrafo:

1.° Chiaramente il nome, cognome, condizione, carattere e abitazione dei contendenti, e dei consorti di lite se ve ne sono. (*Aulico Decreto* 23 *ottobre* 1822, *pubblicato colla Circolare dell'Appello* 31 *detto mese ed anno*; — e vedansi i §§ 388, 389, 520, 521).

2.° Il Giudizio dal quale è stata proferita la sentenza. Se lo fu da un giudice delegato, si deve indicare non solo il Mandato di delegazione e l'autorità che lo emanò, ma anche il Giudizio che sarebbe stato competente nella via ordinaria. (*Aulico Decreto* 30 *dicembre* 1824, *portato dalla Circolare Appellatoria* 11 *gennaio* 1825).

3.° Il punto di *controversia*, la *quantità* e la *qualità*.

4.° La specie di procedura in cui fu trattata la causa, non che l'anno, il mese ed il giorno dell'inrotulazione o della chiusura del processo.

Bisogna pur indicare se la procedura fu chiusa in contumacia, od in seguito ad espressa confessione, perchè questa circostanza ha influenza sui rimedii di legge accordati alle sentenze e sulle tasse da pagarsi per esse.

Nella parte dispositiva si deve dare, a norma del presente paragrafo, la decisione in modo *chiaro, preciso,* non *eccedente* il *petito*, ed *abbracciare tanto le obbligazioni principali, che le accessorie, determinando il tempo in cui si deve adempire l'obbligazione*, giusta il prescritto nel Capitolo *dell'esecuzione;* e *pronunciare*, se la sentenza è definitiva, il *giudizio anche sulle spese*.

Digitized by Google

§ 316.

Quando con sentenza s' ingiungerà ad una parte ciò che sarà di ragione per potersi ultimare la causa, per esempio una prova, un giuramento o atto simile, il giudice dovrà esprimere nella sentenza il tempo entro il quale secondo il disposto dal presente Regolamento la parte avrà ad eseguire ciò che le incumbe, come pure il pregiudizio a cui altrimenti soggiacerà. Se al contrario apparisce dal fatto che alla parte compete un diritto diverso da quello, in ordine al quale essa ha proposta la sua domanda, potrà il giudice riservarlo alla medesima nella sentenza.

Quando una parte non ha legalmente provato il suo assunto, od ha prodotto delle prove estemporanee, il riservare alla stessa di ripristinare in altra sede di Giudizio la causa perduta è una pratica illegale, contraria tanto a questo § 316 del Regolamento, quanto allo spirito dei paragrafi dello stesso che parlano di nuovi amminicoli e della restituzione in intiero. (*Aulico Decreto 4 marzo* 1823, ossia *Istruzioni 2 aprile* 1823, § 79).

La riserva di un diritto alla parte attrice, contemplata dal § 316 del Regolamento giudiziario, può aver luogo anche a favore della parte rea convenuta, quando non sia stata per intero accolta l'opposta compensazione. (*Decisione dell'Appello Lombardo 16 dicembre* 1852, *N.* 15855. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 6 del 1853).

Allorquando l'attore promove contro il reo convenuto un'azione precoce perchè prima deve esercitare le sue ragioni in confronto di un terzo, il giudice nella relativa sentenza deve pronunciare l'assoluzione del reo non *per ora*, ma nella via generica. Soltanto si riserverà all'attore l'esercizio del diritto che gli compete, escusso che abbia senza effetto il terzo verso di lui principalmente obbligato. La moglie, che in base del diritto comune degli statuti patrii, agisce contro i terzi possessori de' beni stabili già di ragione di suo marito pel conseguimento della dote garantita per le Leggi vigenti, all'atto del suo matrimonio, dall'ipoteca tacita legale sugli immobili predetti, non può che essere respinta nella sua domanda quando non abbia prima escussa la facoltà abbandonata dal defunto marito e dimostrato essere quella incapace a pagare il di lei credito totale. (*Conformi giudizii di prima e di seconda Istanza riportati dal* Castelli *nel* 10.° *supplimento alla seconda edizione delle Disposizioni del Regolamento generale del processo civile*).

§ 317.

Le sentenze non si leggeranno in giudizio alle parti, nè si pubblicheranno; ma, proferita che sia la sentenza, il giudice dovrà intimarla alle parti, con farla rimettere nelle proprie loro mani, oppure in quelle del rispettivo patrocinatore.

Il § 44 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823 dichiara, che per l'intimazione delle sentenze a persone assenti, e d'ignoto domicilio, debbasi tenere presente ciò che il Regolamento giudiziario dispone per la intimazione del primo libello ad un assente, senza che perciò venga fatta mutazione alcuna ai termini della insinuazione d'Appello e di Revisione.

Le intimazioni delle sentenze, di conformità all'Aulico Decreto 14 giugno 1784, lett. *k**, devono farsi il più presto possibile, e sempre prima alla parte soccombente. Vedasi anche il § 209 della *Legge Organica*.

Digitized by Google

§ 318.

Sopra le sentenze, contro le quali sarà permesso d'interporre gravame, si dovranno comunicare alle parti, qualora vengano richiesti in voce o in iscritto, ed al più tardi tre giorni dopo intimata la sentenza, i motivi del giudicato colla citazione degli atti relativi, senza però far menzione delle opinioni particolari che fossero state proferite nella deliberazione per la sentenza: per la qual cosa i motivi dovranno essere a tal effetto pronti in cancelleria.

Pel § 197 della *Legge Organica*, i motivi della decisione possono unirsi alla decisione stessa. Del resto, tanto i Tribunali d'Appello, quanto la Suprema Corte di Giustizia dovranno sempre emettere i motivi dei loro giudicati, senza aspettare la domanda delle parti, e senza differenza, sia o no da loro mutata la decisione del giudice inferiore.

Nei casi in cui per parte del Supremo Tribunale di Giustizia venissero annullate o riformate due conformi sentenze, sono autorizzate le parti interessate a rivolgersi direttamente ad esso per averne i motivi. (*Sovrana Risoluzione pubblicata colla Notificazione* 12 *marzo* 1819).

Anche delle sentenze graduatorie debbonsi dare i motivi. (§ 82 *dell'Aulico Decreto* 4 *marzo* 1825).

I Tribunali di Commercio devono entro ventiquattro ore rilasciare alle parti i motivi del giudicato (§ 7 *del Regolamento Galliziano* 3 *ottobre* 1816), e s'intende ventiquattro ore dal momento della ricerca. (§ 157 *dell'Aulico Decreto* 4 *marzo* 1825).

CAPITOLO VENTESIMOQUINTO.

Dell'Appellazione, Revisione e Querela di nullità.

§ 319.

Chiunque si crederà gravato da una sentenza anche contumaciale, o sia che il gravame risguardi il merito oppure obbligazioni accessorie, le prove ingiunte o altre condizioni, e così pur anche le spese giudiziali, potrà appellare dalla medesima entro giorni quattordici dal giorno in cui gli sarà stata intimata; solo non avrà luogo l'appello: 1.° dalle sentenze interlocutorie che non faranno pregiudizio all'oggetto principale della causa; 2.° dalle sentenze colle quali si saranno estinte reciproche ingiurie; 3.° contro un giudicato proferito in forza della confessione.

Per le cause mercantili, veggasi la *Procedura commerciale* nella Parte Terza del presente Manuale.

Il termine accennato in questo paragrafo è di giorni continui, e non è prorogabile. (Vedasi § 324, 508 e 511). Se la sentenza fu intimata a più correi, il termine decorre dall'ultima intimazione.

Giusta il § 128 di questo Regolamento, per una sentenza di classificazione non si fa luogo ad appello, ma bensì ad una petizione di priorità.

È falsa l'opinione che il termine all'insinuazione dell'appellazione, o dei gravami, tanto in causa civile che commerciale, decorra dal giorno

Digitized by Google

dell'ultima intimazione ad una delle parti, mentre è affatto chiara la disposizione di questo paragrafo e del susseguente § 322.

Nei casi di appellazione, o di revisione, debbono ritenersi come appellanti, o revidenti anche quei consorti di lite, che non si difesero in Prima Istanza, ma che per disposizione di legge si reputano d'accordo con quello che si difese, semprechè l'appellazione, o la revisione riguardi un oggetto d'interesse comune, e non sia limitato alla persona del consorte appellante o revidente. (*Sovrana Risoluzione* 20 *febbraio* 1847). Tale disposizione combina con quella della Legge romana, per la quale: *Si in una eademque causa unus appellaverit, et ejusdem appellatio justa pronunciata est, ei quoque prodest, qui non appellaverit* (l. 2 Cod. *de adpell.*).

Pel disposto da questo paragrafo, non è dato appellarsi da una Sentenza o Decreto ordinante il deposito d'un documento dato per vizioso, non portando una tal decisione pregiudizio all'oggetto principale della causa.

Perchè poi non si possa appellare da un giudicato proferito in forza d'una confessione, bisogna che la confessione sia *espressamente* emessa non solo sul fatto, ma anche sulla sussistenza dell'obbligo dal fatto stesso discendente, poichè altrimenti non sarebbe il caso d'applicare la L. 1 Cod. *de confess.*: *Confessio in jure pro judicatis habere placet.* Nè basterebbe una *tacita* confessione, ossia ammissione dell'obbligo stesso, poichè la Legge non esclude dall'appellazione le sentenze contumaciali, le quali hanno appunto per base una tacita confessione.

— Si è domandato, se pel Diritto austriaco si possa in forza di contratto rinunciare validamente, in prevenzione e prima che sia decisa la causa, al diritto dell'appellazione, della revisione, della querela di nullità e della restituzione in intiero. Alcuni traendo argomento dal contratto compromissorio, pel quale a termini del § 352 del Regolamento giudiziario possiamo riporre la nostra confidenza in un arbitro da noi medesimi eletto ed obbligarci di stare al laudo che verrà dal medesimo pronunciato colla rinuncia appunto ad ogni reclamo in contrario, sostengono l'affermativa, vale a dire che si possa in prevenzione rinunciare al diritto dell'appellazione, revisione, querela di nullità, e della restituzione in intiero contro una emanata sentenza di prima, o seconda Istanza suscettiva di reclamo secondo il prescritto dalla Legge. Il Castelli, ciò premesso, si pronuncia di contraria opinione, riflettendo che il Codice civile austriaco non ammette per valide, come le ammetteva il Diritto comune, le preventive rinuncie, anzi le proscrive, e ne offre argomento il § 1502 del Codice stesso, giusta il quale non può rinunciarsi anticipatamente alla prescrizione, nè alle vie di diritto in generale. Di eguale opinione sono il Danz, il Thibaut, il Gönner ed il Pratobevera, il quale appunto accenna al suddetto § 1502, soggiungendo: *purchè non si tratti di un contratto compromissorio, in cui doniamo la propria confidenza all'arbitro eletto da noi medesimi.* In tale discrepanza di opinione dovendosi pur adottare un partito alla evenienza del caso, parrebbe migliore l'opinione di quelli che riconoscono attendibile una preventiva contrattuale rinuncia al diritto dell'appellazione, della revisione, della querela di nullità, e della restituzione in intiero *ob noviter reperta.* Primieramente si osserva, non essere vietata dall'attuale regolamento di procedura l'accennata rinuncia; in secondo luogo una rinuncia contrattuale in pendenza di lite vestirebbe il carattere di una transazione, essendo ancora dubbio il diritto a cui si rinuncia, mentre la sentenza potrebbe anche risultare favorevole al rinunciante, e pel § 1387 del Codice civile una transazione fatta in buona fede non può essere invalidata nemmeno da documenti nuovamente trovati, sebbene manifestassero l'intera mancanza di diritto in una delle parti; in terzo luogo la Legge permette di acquistare in genere (§ 538 Codice civile), ed il diritto dell'appellazione e della restituzione in intiero contro una sentenza tiene molta affinità col diritto di acquistare. Pel § 957 del citato Codice non è operativa

Digitized by Google

la rinuncia generale ed indeterminata alle eccezioni contro la validità del contratto, ma non già la rinuncia di determinati diritti che formano l'essenza del contratto medesimo, come appunto la promessa di tralasciare qualche cosa in vantaggio di un altro (§ 861).

Che se il § 1502 di detta Legge vieta l'anticipata rinuncia alla prescrizione, non può applicarsi questa sanzione al diverso caso della rinuncia al diritto di appellare, ostando la nota massima che *enumeratio confirmat vim legis in casibus non enumeratis*, ed è già stabilito che chi ha un diritto vi possa rinunciare. Anche il Diritto comune ammetteva la rinuncia al diritto di appellare: *si quis ante sententiam professus fuerit se a judice non provocaturum, indubitate provocandi auxilium perdidit.* (L. 1, § 3 ff. Qui et a quibus appell.). Non sarebbe del resto applicabile a sostegno della opinione, a cui accediamo, l'accampato argomento che si desume dal § 352 del Processo civile, giacchè il giudice non potrebbe considerarsi come un arbitro eletto dalle parti, e se lo fosse, non sarebbe valido il compromesso a'termini del § 350 del giudiziario Regolamento e dell'Aulico Decreto 2 novembre 1790. (Giordani).

§ 320.

L'insinuazione d'appello dovrà essere presentata al giudice di prima istanza. Nei processi verbali può essa farsi anche verbalmente, e in guisa che la parte avanti al giudice si dichiari gravata dalla sentenza.

§ 321.

Quando la sentenza involverà più articoli, l'appellante dovrà esprimere chiaramente quelli dai quali si crederà gravato; gli articoli, dei quali non si esprimerà il gravame, passeranno in re giudicata e non potranno essere più mutati.

§ 322.

Unitamente all' insinuazione si potranno produrre anche i gravami relativi o separatamente o unitamente, nel termine però di giorni quattordici ed allo stesso giudice. Passato questo termine, i gravami non si dovranno più accettare; tuttavia conserva l'insinuazione d'appello il suo vigore.

Il termine di quattordici giorni qui accennato per la produzione dei gravami è di giorni *utili* (vedasi il § 511), e non è prorogabile.

§ 323.

Nella petizione d'appello non sarà lecito allegare altre circostanze di fatto, nè prove oltre a quelle in vista delle quali sarà stata proferita la sentenza in prima istanza; in caso di contravvenzione non si potrà avere alcun riguardo alle novità.

La Circolare d'Appello 14 ottobre 1820 richiama gli avvocati all' osservanza di questo paragrafo.

§ 324.

Il giudice di prima istanza dovrà far intimare l' insinuazione d'appello alla parte contraria per la sua risposta da presentarsi entro quattordici giorni, ed allora soltanto dovrà rigettarla direttamente quando sarà stata presentata troppo tardi, e frattanto si fosse dalla parte contraria ricercata all'uffizio del giudice l'esecuzione della sentenza. Anche dopo che essa sarà stata comunicata per la risposta,

Digitized by Google

si dovrà restituire l'insinuazione d'appello presentata troppo tardi, semprechè: 1.° l'avversario nella sua risposta avrà fatta menzione di questo ritardo; 2.° se egli non vi avrà presentata risposta.

Colla Circolare Appellatoria 11 aprile 1817 furono incaricate le Prime Istanze di apporre sul libello della semplice insinuazione d'Appello non corredata dei gravami il Decreto di rispondere entro quattordici giorni, coll'avvertenza che detto termine decorrerà o dal giorno in cui s'intimeranno i gravami, o dal giorno in cui sarà spirato il termine di presentarli.

§ 325.

I gravami, quando vengono presentati in tempo, si hanno da intimare per la risposta nel modo stesso come l'insinuazione d'appello separata da essi, e nel primo caso può la risposta ai gravami venire presentata unitamente alla risposta sull'insinuazione.

Il termine per la presentazione dei gravami è *perentorio fatale*, e non è prorogabile nemmeno per consenso delle parti. (Vedansi i §§ 326 e 508).

§ 326.

La risposta presentata in tempo si dovrà comunicare all'appellante per l'ispezione, ma qualora non fosse prodotta in tempo, non dovrà più venire accettata.

§ 327.

Quando l'insinuazione d'appello si sarà fatta verbalmente, dovrà il giudice chiamare avanti di sè ambedue le parti nel termine di quattordici giorni, e se la sentenza abbraccerà più articoli, determinare quelli contro dei quali viene interposta l'appellazione, ricevere a protocollo i gravami e la risposta; dovrà quindi lo stesso protocollo tener luogo delle scritture d'appello.

Nel caso di appellazione verbale, qui contemplato, si devono ricevere a protocollo tanto i gravami, quanto la risposta, come si fa delle deduzioni verbali delle parti. Se nella giornata assegnata per la deduzione del gravame e della risposta non intervenisse alcuna delle parti, ricevute le deduzioni della parte comparsa, si dovrebbero innalzare gli atti al Tribunale Superiore, in contumacia della parte non comparsa.

Sembra per altro della natura di questa appellazione che, di consenso delle parti, e per valide ragioni, si possa protrarre ad altra giornata la comparsa per le deduzioni dei gravami e della risposta appellatoria, quando per esempio non vi fosse tempo sufficiente.

§ 328.

Il giudice di prima istanza dovrà trasmettere *ex officio*, ed in caso che tutte due le parti avessero appellato unitamente e senza ritardo al giudice superiore l'atto dell'interposto appello, i gravami, la risposta della parte contraria e tutti gli atti del processo da custodirsi nel frattempo in buon ordine nel giudizio, e da inrotularsi debitamente nei casi di precedente processo verbale, come pure i motivi del suo giudicato insieme colla relazione accompagnatoria. Spetterà poi al giudice superiore di decidere la causa quanto prima sarà possibile con una sola sentenza anche nel caso che ambedue le

Digitized by Google

parti avessero appellato, ed in seguito di rimettere con tutti gli atti la sentenza al giudice di prima istanza; e nel caso che la sentenza di prima istanza fosse mutata, unirvi i motivi da rilasciarsi sopra loro ricerca alle parti.

I §§ 142 e 143 delle *Istruzioni per le Preture* riguardano il modo con cui viene inrotulato un processo in grado d'appello. (Ved. sotto il § 310).

Le Prime Istanze devono anche indicare il giorno dell'intimazione delle rispettive sentenze nella loro accompagnatoria, e in caso nascesse questione su quel giorno, anche la relativa cursoriale relazione (*Circolari Appellatorie 4 dicembre* 1818 *e* 26 *febbraio* 1830), e così pure unirvi le copie ufficiali delle loro sentenze e dei motivi (*Circolare Appellatoria 27 giugno* 1818), ed un estratto del protocollo di consiglio, ovvero indicare l'unanimia. (*Circolare Appellatoria* 29 *gennaio* 1819).

Venendo confermata una sentenza definitiva, si ordina la srotulazione e riconsegna degli atti, senza attendere una espressa domanda di parte, e viene eseguita giusta il § 144 delle Istruzioni per le Preture. Non ha però luogo la srotulazione e riconsegna di atti nelle cause di liquidità, ne' concorsi, e nella procedura di graduazione per la distribuzione del prezzo d'immobili venduti all'asta esecutivamente, fino a che non sia passata in giudicato la sentenza di classificazione e graduazione.

Le sentenze d'Appello civili dovranno dalle Prime Istanze farsi intimare mediante un loro decreto, come è di regola, senza rimetterle all'uffizio di spedizione coll'incarico semplicemente allo stesso della intimazione. (*Aulico Decreto 4 marzo* 1823, *art.* 119).

§ 329.

Sopra gli articoli dai quali non si avrà appellato espressamente, si darà ad istanza della parte vittoriosa l'esecuzione senza indugio, dopo che sarà trascorso il termine dell'appello; ma rispetto agli articoli, contro i quali sarà interposta l'appellazione, rimarrà sospesa ogni esecuzione fino a che sarà emanata la sentenza del giudizio d'appello; qualora però l'oggetto controverso fosse tale che la parte vittoriosa in prima istanza avesse bisogno di una cauzione, deposito o altra provvidenza interinale, il giudice dovrà concedergliela sopra domanda.

In oggetti cambiarii, vedasi la *Procedura Cambiaria* nella Parte Terza del presente Manuale.

Per la Notificazione Governativa 28 aprile 1824, in pendenza dell'Appello può aver luogo la prenotazione sui beni stabili o crediti inscritti.

Per la cauzione, veggansi i §§ 358, 387 del *Regolamento*, e i §§ 1373 e 1374 del *Codice civile*.

Per la Circolare d'Appello 17 aprile 1819, l'appellazione non sospende la esecuzione della sentenza nelle cause d'alimenti.

§ 330.

Lo stesso si dovrà osservare per la revisione; questa però non si potrà concedere quando la sentenza di prima istanza sarà stata confermata dal giudizio d'appello; e per conseguenza, qualora la medesima fosse stata in parte confermata e riformata in altra, la revisione non potrà aver luogo che sugli articoli della seconda sentenza difformi dalla prima.

La Notificazione del Governo Lombardo 10 maggio 1833, portante la Sovrana Risoluzione 9 febbraio 1833, dichiara: che quantunque non sia

Digitized by Google

ammessa dal Regolamento e dal Decreto Aulico 20 agosto 1819 la revisione di conformi sentenze, siccome tuttavia le insinuazioni di revisioni contro siffatte sentenze si sono rese sempre più frequenti, S. M. si è quindi degnata di nuovamente ingiungere al Supremo Tribunale di Giustizia la efficace repressione delle temerarie revisioni delle parti, o dei loro patrocinatori, e nel tempo medesimo di prescrivere, che coloro i quali credessero di poter invocare lo straordinario rimedio della revisione contro sentenze conformi, sia per *titolo di nullità*, o *di manifesta ingiustizia*, debbono sempre insinuare presso il giudice di Prima Istanza la revisione entro il termine stabilito dal giudiziario Regolamento per la insinuazione della revisione ordinaria; altrimenti ciò non facendosi, non si debba avere assolutamente alcun riguardo alle insinuazioni di revisione, ed ai ricorsi per revisione che si presentassero direttamente a S. M., ovvero al Supremo Tribunale di Giustizia, od in qualsiasi altro luogo. La insinuazione di revisione, del resto, quantunque siasi prodotta nel luogo opportuno, non potrà in verun caso sospendere la esecuzione della sentenza d'Appello che conferma quella di Prima Istanza.

Colla Circolare Appellatoria 24 agosto 1819 si rende noto, che saranno puniti secondo le circostanze tutti coloro i quali si faranno lecito di insinuare contro due conformi sentenze revisioni illegali.

La Circolare 21 gennaio 1830 dell'Appello Lombardo dichiara, che i ricorsi in revisione contro due conformi sentenze, perchè siano ammissibili devono avere la firma d'un avvocato, e *comminа multe* e *più severe misure* contro gli avvocati nel caso di temerità, cavillo, o troppo spinto spirito di litigio.

La Circolare Appellatoria 23 maggio 1817 e la Notificazione Governativa 30 luglio 1819, § 18, dichiarano che: Ha luogo la revisione contro due conformi sentenze che annullino un matrimonio fra cattolici, o fra un cattolico ed un accattolico.

Nella trasmissione degli atti in revisione la Prima Istanza unisce agli atti d'uffizio la sola copia della propria sentenza e dei motivi, incombendo al Tribunale d'Appello l'aggiungervi la copia dei motivi e della sentenza di Seconda Istanza. (*Aulico Decreto* 27 *gennaio* 1824 *N.* 3541, *diramato colle Circolari* 5 *febbraio susseguente N.* 1254 *dell'Appello in Milano*, *e* 6 *detto mese N.* 658 *dell'Appello in Venezia*).

Qualora un rotolo pervenuto in revisione si riconoscerà incompleto e non istruito a dovere, verrà ritornato a spese dei referenti, a di cui colpa cadesse il difetto. (*Aulico Decreto* 10 *giugno* 1823 *N.* 1559, *nella Circolare dell'Appello in Milano* 17 *detto mese*, *N.* 5475).

§ 331.

In pendenza degli atti di revisione non può il vincitore chiedere le provvidenze che si accordano dal § 329; le provvidenze tuttavia che a norma del ridetto § 329 fossero state date in pendenza del giudizio d'appello, dovranno restare ferme senza mutazione anche in pendenza del giudizio revisorio; se però la parte che avrà chiesto la prima volta l'appello e vinta la causa in seconda istanza, riporterà sentenza favorevole nel giudizio di revisione, la parte avversaria sarà tenuta a rifare ogni danno che la prima proverà esserle da ciò derivato.

Vedansi i §§ 1295 e 1323 del Codice civile generale.

§ 332.

Se una parte credesse poter dimostrare che la sentenza proferita contenga una nullità manifesta, potrà essa proporre la querela

Digitized by Google

o sia dizione di nullità; in questo caso però, ove sarà aperta pure la via all'appellazione, ovvero alla revisione, si dovrà insieme con detta querela prendere anche il rimedio dell'appello o della revisione, e produrre nel medesimo tempo i gravami corrispondenti.

Querela di nullità è quel rimedio di legge per cui una parte domanda che sia cassata una sentenza di Prima e Seconda Istanza, ed ordinata una nuova procedura per violazione d'una formalità *essenziale*, ossia di una legge d'ordine, senza cui non sarebbe possibile il dare una fondata sentenza.

Una sentenza può esser nulla o riguardo al *soggetto* od all'*oggetto*, o *nel suo tenore* o *nella forma:*

Nulla pel soggetto lo può essere, 1.° per *difetto del giudice*, se il giudice che l'ha proferita fosse o dimesso o sospeso, o non avente giurisdizione di materia o di persona, o se fosse sospetto in causa come parente dell'una delle parti, se il suo voto fu decisivo. 2.° Per *difetto delle parti*, se per esempio le parti sono incapaci di stare in Giudizio. 3.° Per *difetto nell'avvocato* o *procuratore*, se, per esempio, questi non ha valida procura.

Una sentenza può esser nulla relativamente all'*oggetto* di cui tratta, se si è fatto materia di controversia civile una cosa che non può esserlo, come sarebbe di una questione demandata ad autorità diverse dalle giudiziarie; ovvero quando sull'*oggetto della causa* non è avvenuta alcuna legale contestazione, ossia il giudice ha deciso senza sentire l'altra parte.

Una sentenza può esser nulla pel suo *tenore*, quando il giudice non abbia, per esempio, nè condannato il reo, nè assoltolo, oppure abbia deciso in modo ineseguibile, indeterminato ed incompleto.

Può esser nulla per la *forma* della trattazione del processo, quando si è ommesso una cautela essenziale stabilita dal Legislatore, per esempio, se il giudice avesse ordinata la subasta d'un fondo prima di averne ordinata la stima, ecc.

La differenza che passa tra la *querela di nullità* e l'*appellazione*, si è che la querela di nullità si interpone contro una sentenza *nulla*, e la seconda contro una sentenza *ingiusta*.

Nella querela di nullità si deve provare la causa della nullità quando non appaja dagli atti, e perciò si potranno produrre nuove circostanze di fatto.

La querela di nullità di regola sospende l'esecuzione della sentenza finchè venga data sentenza dal Tribunale Superiore, ammenochè non sia contro due conformi sentenze. (*Notificazione* 10 *maggio* 1835, al § 330).

Qualora venga fatto luogo alla querela di nullità, viene cassata quella procedura che è viziosa soltanto, ma si ritiene ciò che è regolare.

§ 333.

La querela di nullità si dovrà proporre entro il termine prefinito all'appellazione presso il giudice inferiore, e si osserverà pel rimanente quanto è prescritto pei gravami d'appello.

§ 334.

Il giudice superiore dovrà, in vista degli atti a lui trasmessi, esaminare avanti tutto la querela di nullità, e qualora esso la trovi provata e fondata, non potrà procedere a sentenza sull'oggetto principale della causa, ma dovrà cassare la sentenza del giudice inferiore, ordinare un nuovo e regolare processo di prima istanza, indi-

Digitized by Google

candogli a tal uopo, con separato decreto, le ragioni della seguita cassazione.

Il votante che opinò per la nullità di una sentenza, se non viene accolta, deve emettere il proprio parere sul merito della causa. (*Circolare Appellatoria 23 gennaio 1827*).

§ 335.

Se la nullità riconosciuta fosse derivata da manifesta colpa del giudice inferiore, dovrà il giudice superiore ingiugnergli il risarcimento del danno alle parti derivato dal ritardo e delle spese, fissare a tal uopo un termine nel quale elleno avranno a presentargli la specifica distinta del danno sofferto, sotto pena di perdere ogni diritto alla rifazione, ed avuta tale distinta, sentire in ordine ad essa il giudice inferiore, e quindi determinare *ex officio* l'importo dell'abbonamento.

Vedansi i §§ 344 e 360.

§ 336.

Nello stesso modo il giudice superiore procederà, qualora la parte non avesse interposto la querela di nullità, e che questa però risultasse da sè ed *ex officio* al giudice nella spedizione del giudizio d'appello o di revisione. Le mancanze soltanto, le quali non mutano la sostanza della cosa e della procedura per modo che non ostante le medesime si possa con fondamento proferire sentenza nella causa principale, non avranno a servire di argomento per una dichiarazione di nullità; il giudice superiore però dovrà nell'ultimazione del processo fare i rilievi sulle rimarcate mancanze del giudice di prima istanza, e questi unirsi all'accompagnatoria degli atti nel caso che venisse la causa portata al giudizio di revisione.

Con sentenza dell'Appello di Milano 22 dicembre 1818, fu deciso che: un giudizio intentato dalla madre d'un figlio illegittimo nella qualità di sua tutrice, sebbene riconosciuto dal Tribunale tutorio, è intrinsecamente nullo per manifesta contravvenzione al § 192 del Codice civile. Essendo una tale nullità d'ordine pubblico, dev'essere dal giudice rilevata d'ufficio.

§ 337.

All'incontro risultando insussistente il gravame di nullità, il giudice superiore dovrà conoscere come sarà d'ordine la causa devoluta al giudizio d'appello o di revisione, rigettare la querela di nullità, e qualora apparisse la medesima promossa temerariamente, condannare il querelante in una proporzionata pena di giustizia.

§ 338.

Quando dal giudice d'appello sarà stata giudicata nulla la sentenza di prima istanza, potrà tanto la parte, in favore della quale sarà emanata la sentenza nulla, come ancora lo stesso giudice, in quanto egli sarà stato condannato alla rifazione del danno, interporre il ricorso gravatorio al giudice di revisione nel termine di giorni quattordici dal giorno dell'intimazione della dichiarazione di nullità. Questi, sentito prima il tribunale d'appello, dovrà decidere, unicamente per ciò che risguarda il ricorso del giudice inferiore, il punto

Digitized by Google

se abbiasi a tener ferma la condanna per la rifazione del danno a lui ingiunta; ed in ordine al ricorso della parte unicamente il punto se abbiasi a confermare la dichiarazione di nullità, oppure abbiasi a commettere al tribunale d'appello di proferire la sua sentenza nella causa principale.

§ 339.

Quegli che crederà di essere aggravato da un decreto, potrà contro di esso portare il suo ricorso al giudice superiore, ed il giudice inferiore dovrà sopra istanza rilasciare i motivi del decreto contro del quale si vuole dalla parte dirigere il ricorso, ed essa dovrà unirli al ricorso stesso. Se il giudice superiore credesse opportuno di eccitare il giudice inferiore a dire le sue occorrenze d'ufizio, si dovranno ancora queste sopra istanza rilasciare alla parte per copia.

Il Ricorso è il rimedio di legge che s'interpone contro i Decreti nulli od ingiusti. Differisce in ciò dall'appellazione, revisione, e querela di nullità che si interpongono invece contro le sentenze giudiziali.

Può *ricorrere chiunque si creda pregiudicato nel proprio interesse;* dunque non solo la parte, ma anche per esempio il giudice che fosse stato condannato a risarcire i danni e le spese.

Il ricorso dev'essere sempre in iscritto, ed in un solo esemplare.

Il termine per l'interposizione del ricorso al giudice superiore è *continuo*, giusta la prescrizione della Circolare Appellatoria 12 agosto 1823, riferita al § 210.

Vi sono per altro dei casi, in cui è interdetta la interposizione del ricorso, e questi verranno accennati in corso di materia.

Non sarà dato corso ad un reclamo in oggetti contenziosi ove manchi della firma di un avvocato approvato, tranne il caso che non esistessero sul luogo avvocati autorizzati all'esercizio forense. (*Aulico Decreto* 10 *dicembre* 1816, *N.* 1798. *diramato colle Circolari* 23 *dicembre stesso, N.* 15112 *dell'Appello Lombardo, e* 7 *gennajo* 1817, *N.* 15554 *dell'Appello Veneto*).

§ 340.

Questo gravame dovrà presentarsi o inviarsi al giudice superiore nel termine di giorni quattordici dal giorno dell'intimazione del decreto contro del quale viene diretto il riclamo; in caso diverso dovrà essere senz'altro rigettato.

Pel § 268 del Codice civile, il tutore che si crede gravato da un decreto del giudice pupillare, prima di ricorrere al Tribunale Superiore deve produrre il suo gravame allo stesso giudice pupillare.

Il termine fissato da questo paragrafo è di giorni *continui*.

Nelle cause mercantili e di cambio un tal termine è di giorni tre *utili*. (Vedasi *Procedura Commerciale* nella Parte Terza di questo Manuale).

Fanno eccezione al disposto da questo paragrafo i ricorsi contro decreti emanati,

1.° In sede di declinatoria di foro;

2.° Nei turbamenti di possesso, nella via sommariissima;

3.° E pei decreti che concedono o negano una prenotazione ipotecaria;

4.° O che vengono emanati in processo sommario.

In questi casi il ricorso dev'essere presentato direttamente al giudice inferiore stesso *entro otto giorni*. (Vedansi *le speciali procedure*).

Digitized by Google

Scorso infruttuosamente il termine, si decade dal diritto di ricorrere, e l'Autorità superiore deve respingere *ex officio* il ricorso.

In quali casi sia poi interdetto il ricorso è indicato ai §§ 189, 482 e relative annotazioni.

Oltre a questi casi, non ha luogo ricorso,

1.° Contro un Decreto che accorda la purgazione della contumacia, a' sensi del § 29. (*Aulico Decreto 11 ottobre* 1822);

2.° Contro i Decreti che accordano provvedimenti e disposizioni interinali nel corso della procedura sommariissima per turbato possesso. (Vedasi la Parte Terza del presente Manuale);

3.° Contro le disposizioni emanate dal giudice nel corso della procedura nelle cause sopra disdetta di finita locazione. (Vedasi la Parte Terza come sopra);

4.° Contro il precetto di pagamento in affari di cambio. (Vedasi Parte Terza suddetta).

§ 341.

Se prima che sia proferita la sentenza, la parte ottiene dal giudice superiore un decreto comprovante il ricorso a lui presentato, o pure se essa dimostra in altro modo di aver interposto regolarmente il reclamo, dovrà il giudice inferiore sospendere la decisione a sentenza, ma non il corso degli atti.

A'termini dell'art. 60 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823, ove trattasi di semplice proroga in un processo verbale, se questa è controversa, s'intimerà tosto il decreto per subattergato, e se la proroga viene col decreto negata, la parte dovrà subito in quella stessa sessione dare le sue deduzioni di merito sotto pena di contumacia, quand'anche dichiarasse di voler ricorrere, mentre il ricorso non sospende il corso degli atti, ma la sola sentenza, che dee pronunciarsi tostochè l'Appello avrà rigettato il ricorso.

Il ricorso contro un Decreto che accorda la prenotazione non sospende intanto l'esecuzione del Decreto medesimo (§ 12 *della Notificazione* 27 *aprile* 1824).

Facendosi constare di un reclamo portato alla superiorità, si deve sospendere ogni atto esecutivo che rendesse illusorio il reclamo stesso. (*Aulico Decreto 24 dicembre* 1816, *N.* 1955).

La Circolare Appellatoria 28 ottobre 1826 dispone quanto segue:

1.° Contro i Decreti della Prima Istanza deve la parte contro cui si pronunciarono, trovandosi essa aggravata, interporre ricorso all'Appello. Quindi quelle Petizioni, colle quali si fosse proposto a decidere la nullità o validità dei suddetti decreti per orrezione o surrezione, saranno *ex officio* rigettate dal giudice di Prima Istanza, e non intimate alla controparte per la comparsa.

2.° Qualora la parte pretenda che per fatti posteriori alla decisione o alla convenzione giudiziale, per esempio per pagamento prestato, innovazione del debito, remissione dello stesso ecc., sia cessato il diritto dell'avversario, le resta libero d'introdurre una nuova causa sul diritto che intende esserle derivato da questi fatti posteriori. Ma la pendenza di questa causa, ove non concorra l'assenso dell'avversario, non sospende di regola il corso delle esecuzioni.

La sola eccezione, che soffre questa regola, sarebbe quando la parte esecutata potesse dimostrare con documento di piena prova il fatto posteriore taciuto dall'avversario, e per cui fosse cessato il di lui diritto esecutivo. Sopra tale istanza, corredata dei documenti, il giudice sospenderà interinalmente l'ulteriore corso degli atti esecutivi, ne ordinerà l'intimazione all'avversario, fissando una sessione a breve termine, e deciderà con Decreto se l'ulteriore esecuzione debba o non debba aver luogo.

Digitized by Google

§ 342.

Il giudice superiore deve esaminare *ex officio* l'affare sul quale verte il ricorso presentatogli, e dare al più presto possibile la relativa decisione.

§ 343.

Se il giudice superiore conferma il decreto del giudice inferiore, non vi è luogo ad ulteriore riclamo.

Si fa però un'eccezione nel caso di *manifesta ingiustizia o nullità.* (*Circolare* 21 *gennajo* 1850).

§ 344.

Semprechè al giudice superiore risultasse sussistente il gravame, e causato forse ancora da colpa manifesta del giudice inferiore, dovrà mutare il decreto, e nell'ultimo caso condannare il giudice inferiore alla rifazione del danno causato alle parti e delle spese, in ordine a che si dovrà osservare il prescritto dal § 335.

§ 345.

Contro di ciò è aperto si alla parte contraria che al giudice il ricorso alla revisione in quanto l'una o l'altro se ne reputasse aggravato; sono però tanto l'una come l'altro obbligati al termine portato dal § 338.

CAPITOLO VENTESIMOSESTO.

De' Componimenti amichevoli.

§ 346.

Sarà libero a ciascuna parte il proporre una transazione o sia un componimento amichevole in giudizio o fuori; con ciò però, qualora non concorra la previa dichiarazione in iscritto presentata da ambedue le parti, non si potrà sospendere il processo in alcuna sua parte; ma il giudizio avrà il libero suo corso: il giudice pertanto dovrà riassumere tostamente di nuovo le sue incumbenze, subito che ne sarà da una ovvero dall'altra parte ricercato.

Transazione è quella innovazione per cui i diritti controversi vengono definiti in modo che ciascuna delle parti si obbliga verso l'altra a dare, fare, o tralasciare qualche cosa. (Vedansi i §§ 1380 e seg. del Codice civile generale).

È sempre libero alle parti, anche dopo che fu tentato invano l'esperimento di conciliazione portato dalla Legge, ed è già in corso la causa, l'accordarsi in un componimento amichevole.

§ 347.

Il giudice potrà bensì dar opera in buona maniera e con prudenza per indurre le parti ad un componimento amichevole, ma non dovrà mai insistere con esortazioni importune, e molto meno met-

Digitized by Google

tere avanti a tal fine la sua autorità di giudice: tosto che una parte avrà rigettato in voce o in iscritto il proposto componimento, egli dovrà desistere senz'altro dalla trattativa.

Corrisponde il § 6 delle *Istruzioni per le Preture.*

Nel processo sommario, in cui non è d'obbligo l'esperimento di conciliazione, il giudice deve d'ufficio previamente tentare un amichevole componimento. (Vedasi *Processo Sommario*, nella parte Terza di questo Manuale).

Ciò ha luogo anche per quelle cause in cui non è d'obbligo, o in cui non è ammesso l'esperimento di conciliazione. (§ 111 *delle Istruzioni per le Preture*).

§ 348.

La trattativa di accomodamento amichevole giudiziale può venire ricercata da ciascuna delle parti, e proporsi ancora dal giudice di prima istanza per fondati reali motivi anche senza ricorso particolare della parte: tuttavia si dovrà anche allora proseguire senza interruzione il corso del processo, senza sospendere alcun atto, a meno che ambedue le parti fossero in ciò d'accordo. Dopo la sentenza proferita dal giudice di prima istanza non si può accordare adesione giudiziale alla trattativa di accomodamento amichevole, se non ad istanza espressa di entrambe le parti.

Nel processo scritto, la parte che vuol tentare un amichevole componimento deve far appuntare a tal uopo una giornata dal giudice. Se in tal giorno le parti convengono amichevolmente, si assume la loro *convenzione* (*Decreto Aulico* 1782) con precisione a protocollo particolare, e questo si firma dalle parti. Tale protocollo, a tenore del Decreto Aulico 4 marzo 1823, si evade con Decreto, in cui si dà notizia alla parte essersi colla convenzione giudiziale finita la lite, e deve inscrirsi il tenore della convenzione medesima. Per tal modo ciascuna parte ottiene un Decreto, che serve non solo di prova, ma di sicurezza pure de' suoi diritti per l'inscrizione sui libri ipotecarii, in quanto la convenzione s'estenda a beni stabili.

Una convenzione giudiziale ha con sè la presunzione legale della procedenza del debito da vera e giusta causa di obbligazione civile. Conseguentemente, se non è tolto al debitore, e suoi aventi causa, di rilevare la inefficacia della confessione del debito portato da una giudiziale convenzione, gli incombe però di spiegare in modo positivo il titolo dell'eccezione e di fornirne l'occorribile prova; altrimenti rimane in pieno vigore la presunzione della Legge, non avuto riguardo alla mancanza di causale del debito stesso. (*Decisione dell'Appello Lombardo, confermata dalla Suprema Corte con Decisione 3 febbraio* 1853, *N.* 957. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 34 del 1853).

A qual bollo soggiacciono le convenzioni giudiziali è determinato dalla Legge provvisoria 9 febbraio 1850.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMOSETTIMO.

Degli Arbitramenti.

§ 349.

Sarà in facoltà delle parti di compromettere nel giudizio d'un arbitro; il compromesso però non sarà valido se non dopo che sarà ridotto a scrittura, la quale avrà l'effetto che una parte non ne possa più recedere senza consentimento dell'altra.

Vedasi il § 1391 del Codice civile generale.

Per *arbitro* s'intende quella persona che è chiamata dal consenso delle parti ad esaminare e giudicare una data controversia, ed *arbitro* può essere qualsiasi persona capace d'obbligarsi, senza far distinzioni di sesso, parentela, amicizia od inimicizia colle parti, a differenza della Legge romana che escludeva tutte queste persone, nonchè le donne.

Però per l'Aulico Decreto 1790, diramato colla Circolare Appellatoria 12 marzo 1822, un consigliere di tribunale civile in attuale servizio, sia di prima o superiore Istanza, o Pretore presso qualche magistratura giudiziaria, non può in controversie civili essere fatto giudice arbitro, nè assumere una tal nomina.

Per l'effetto del § 1391 del Codice civile, il *compromesso* può essere *accettato* dall'arbitro, od arbitri, o espressamente o tacitamente.

Non possono compromettere coloro che non hanno il potere di validamente obbligarsi.

Il termine segnato agli arbitri per la prolazione del giudizio in un compromesso non decorre che dal giorno della intimazione del medesimo alla parte. La sentenza arbitramentale è valida ed efficace, se pronunziata entro il termine stabilito, quantunque solo posteriormente sia stata presentata in Giudizio. (*Sentenza della Pretura di . . . . 29 settembre* 1845, *N.* 2955, *confermata dal Superiore Tribunale d'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali* 25 aprile 1851).

Contro una sentenza arbitramentale è proponibile avanti il giudice ordinario la domanda di restituzione in intiero *ob noviter reperta.* (*Sentenza della Pretura di Gravedona 20 giugno* 1851, *confermata dalla Suprema Corte di Giustizia.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 5 e 45 del 1852).

Non è ammissibile, e dev'essere restituita d'ufficio, l'istanza presentata in Giudizio dagli arbitri per ottenere una proroga del termine a loro prefisso dalle parti nel compromesso per pronunciare il lodo. (*Decreto d'Appello 17 giugno* 1852, *N.* 7550. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 86 del 1853).

Non è facoltativo agli arbitri di rinunciare al mandato accettato senza riserva per essere scaduto il termine loro prefisso a pronunciare il lodo; e quindi il compromesso non cessa di essere valido se la loro rinuncia non è accettata da entrambe le parti. La scadenza del termine prefisso in un compromesso agli arbitri per pronunciare il lodo, onde definire una controversia, non toglie la validità al compromesso stesso, quando le parti non abbiano dichiarato in modo espresso di non voler rimanere vincolate al medesimo oltre il termine prefisso. (*Decreto della Pretura di . . . . . 5 marzo* 1853, *confermato dall'Appello Lombardo.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 86 del 1853).

Digitized by Google

§ 350.

A chi avrebbe da decidere la controversia in qualità di giudice ordinario, oppur anche solo da darvi il suo voto, non è permesso, e generalmente nessuno sarà tenuto ad assumere l'ufficio di arbitro; ma chi lo avrà assunto, sarà in obbligo di decidere la controversia.

§ 351.

L'arbitro dovrà nella cognizione attenersi a quell'ordine per cui saranno convenute le parti compromettenti; ma qualora esse non abbiano determinato nulla pel modo di procedere, si dovrà osservare quello ch'è prescritto col presente Regolamento.

§ 352.

Semprechè le parti abbiano fatto patto espresso di stare alla sentenza arbitramentale o sia laudo, e rinunziato perciò ad ogni reclamo in contrario, saranno esse tenute, in quanto l'arbitro non avrà ecceduti i limiti delle facoltà ricevute, di eseguire l'arbitramento, nè si potrà ascoltare in contrario alcuna parte, salvochè in caso di manifesto dolo.

Vedansi i §§ 1009 e 1016 del Codice civile generale.

Gli arbitri eletti colla facoltà di decidere *ex bono et æquo*, e senza formole giudiziarie, possono alla prima sentenza far succedere delle aggiunte a schiarimento e correzione di errori incorsi. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia, anno V. pag. 115).

Pel Diritto romano, *Non quodlibet statuere arbiter poterit, nisi de qua re compromissum est et quatenus compromissum est* (Leg. 32. § 15, Paol., lib. 15. *ad Edict*). et *arbiter etsi erravit in sententia dicenda, corrigere eam non potest.* (Leg. 20, ff. *De Recept.*).

— In caso di *manifesto dolo*, il reclamante produce i gravami mediante scrittura al giudice di Prima Istanza in forma di *dizione di nullità* contro la sentenza arbitramentale, ove in seguito agli articoli, nei quali verrà dichiarata la nullità del giudizio arbitramentale, comincia un nuovo processo, come se mai non avesse avuto luogo altro giudizio, con tutte le norme prescritte per ogni altra causa. (Scheidlein).

Nel caso di manifesto dolo, è sempre libera la introduzione della causa presso il giudice civile finchè non sia prescritto il diritto controverso.

§ 353.

Ma qualora le parti non avessero rinunziato espressamente alla facoltà di reclamare, non si dovrà giammai ricorrere al tribunale d'appello, ma potrà ciascuna parte, dopo emanata la sentenza, introdurre la causa avanti l'ordinario giudice, e condurla a termine senza riguardo agli atti ed all'arbitramento: si dovrà però intentare l'azione entro giorni quattordici dopo che sarà stata intimata alle parti la sentenza arbitramentale; in difetto non sarà più ascoltata.

I quattordici giorni indicati da questo paragrafo sono *utili*. (Vedasi il § 511 del Regolamento).

Se la parte reclamante appare nella controversia in qualità di attore, deve introdurre la causa promovendo la propria azione avanti al giudice ordinario; se appare invece in qualità di reo convenuto, deve domandare, in confronto dell'avversario, che sia a quegli ingiunto di far valere la pretesa spiegata innanzi all'arbitro, od in difetto gli venga imposto perpetuo silenzio.

Digitized by Google

§ 354.

Anche la controversia, se abbia il giudice arbitramentale ecceduti i limiti della facoltà compartitagli, non si potrà proporre se non avanti al giudice ordinario di prima istanza nel termine sopra fissato di giorni quattordici, ove in seguito negli articoli nei quali verrà dichiarata la nullità del giudizio arbitramentale, si dovrà osservare il prescritto dall'antecedente paragrafo.

— Argomentando dal paragrafo antecedente se viene dichiarato in tutto o in parte nullo il giudizio arbitramentale, la parte, che in conseguenza di questo si crede lesa, deve entro quattordici giorni, computabili da quello in cui è passato in giudicato la sentenza di nullità, introdurre la causa innanzi al giudice ordinario, e condurla a fine, senza riguardo agli atti ed all'arbitramento, altrimenti non verrebbe più ascoltata; ed il *laudo* riprenderebbe il suo vigore come se non si fosse introdotta la causa di nullità. (Giordani).

Contro la sentenza del giudice ordinario, ancorchè confermante la sentenza arbitramentale, hanno luogo i soliti rimedii di legge.

§ 355.

L'esecuzione del giudizio arbitramentale si dovrà sempre ricercare presso al giudice ordinario, ed il giudice arbitramentale non dovrà arrogarsi la facoltà di accordare qualunque siasi esecuzione.

Vedasi il § 385.

Se non è fissato dalle parti il termine in cui l'arbitro deve proferire il *laudo*, l'arbitro dovrà decidere il più presto possibile, per la regola del § 904 del Codice civile.

Se la decisione d'una controversia fosse rimessa a più arbitri, si avranno in mira le disposizioni dei §§ 1011 e 1057 del Codice civile.

Si scioglie un compromesso,

1.° Per la *morte dell'arbitro*, perchè l'obbligo di lui personalissimo non può passare agli eredi;

2.° Quando l'arbitro sia in tale stato da non poter disimpegnare il suo incarico, come se divenisse *furioso*, *mentecatto*, ecc.;

3.° Per la *revoca delle parti* della podestà conferita all'arbitro, avvenga questa espressamente o tacitamente.

Siccome però il compromesso è una transazione nei rapporti de' compromittenti, così non può sciogliersi per la morte di uno di essi, poichè la relativa obbligazione passa negli eredi, a norma dei dettami di civile diritto.

CAPITOLO VENTESIMOTTAVO.

Dell'Arresto o Sequestro personale.

§ 356.

In pendenza del processo non si potrà concedere qualsivoglia esecuzione; avrà però luogo l'arresto provvisionale di quelli che si saranno resi sospetti di fuga per causa d'insolvenza.

L'Aulico Decreto 30 settembre 1817, N. 1656, ha sanzionato il principio che l'arresto personale in via di cauzione può aver luogo anche

Digitized by Google

prima della scadenza del debito, quando si possa provare il sospetto di fuga.

Egualmente che il creditore principale può ottener l'arresto del debitore il fidejussore specialmente solidale (§ 1365 del *Codice civile*).

§ 357.

In tal caso, qualora il petente l'arresto del debitore abbia prodotto documenti tali che, ove venissero riconosciuti per buoni dall'avversario, farebbero piena prova del credito preteso, si dovrà concedere l'arresto senza indugio.

Vedansi i §§ 170 e 172 e il 448.

Le persone esenti dall'arresto personale in genere non sono soggette neppure all'arresto provvisionale, e queste sono:

1.° Le persone soggette alla giurisdizione militare. (*Patente Sovrana* 20 *aprile* 1782);

2.° I pubblici impiegati. (*Patente Sovrana* 25 *ottobre* 1798, e *Decisione Governativa* 6 *luglio* 1816), nel qual numero sono compresi anche i parrochi;

3.° I fabbricatori delle polveri e de'nitri. (*Patente Sovrana* 1.° *settembre* 1801).

Una tale esenzione era reclamata da principii d'interesse pubblico.

Vedasi il § 448 e relative annotazioni.

§ 358.

All'incontro, se il petente non avrà prodotto prove sufficienti, l'arresto non potrà accordarsi, se non dopo che esso avrà prestato idonea cauzione per quella soddisfazione che potrà competere all'altro per l'ingiuria e pei danni.

La prestazione dell'idonea cauzione, o deposito, ripara bensì alla mancanza di documenti pien provanti del credito, ma la prova del sospetto di fuga per causa d'insolvenza deve sempre giustificarsi all'atto che s'implora l'arresto.

§ 359.

L'arresto personale non si potrà decretare se non dal giudice avanti il quale si potrà convenire il debitore, del quale sarà stato domandato l'arresto; eccettuato il caso di trovarsi il medesimo o in attuale fuga o almeno in procinto di fuggire.

Lo Scheidlein ritiene che nel caso di fuga, accennato in questo paragrafo, l'arresto può domandarsi a qualunque giudice, appoggiato all'Aulico Decreto 1 dicembre 1785.

La domanda d'arresto si fa con un'istanza che si produce in triplo, cioè un esemplare pel debitore, uno pel creditore, e l'altro all'autorità esecutrice dell'arresto.

Vedansi i §§ 451 e 452.

L'Aulico Decreto 10 luglio 1790 dispone, che nei Tribunali organizzati collegialmente deve l'istanza per arresto essere portata e discussa in piena sessione, e soltanto nel pericolo di ritardo è permesso al presidente, od a chi ne fa le veci, di accordare interinalmente e sino alla sua decisione definitiva (che dovrà seguire nella successiva prossima seduta) l'arresto provvisionale del debitore.

Digitized by Google

§ 360.

Dipenderà dal prudente arbitrio del giudice il determinare se quello contro il quale sarà decretato l'arresto, debba subirlo nella propria abitazione o vero nel pubblico luogo dell'arresto, o pure in qual altro modo convenga assicurarsi della persona. Chi però vorrà scansare il comune arresto, dovrà anticipare le spese di tempo in tempo.

Vedansi i già accennati §§ 451 e 452.

§ 361.

Tostochè l'arrestato avrà prestato cauzione a quello che avrà impetrato l'arresto per la sua pretensione, si dovrà levare l'arresto, quand' anche la cauzione venisse prestata soltanto pel caso della fuga ed occultazione dell'arrestato. E qualora insorgesse dubbio sopra l'idoneità dell'offerta cauzione, il giudice dovrà, sentite entrambe le parti, decidere questo articolo colla massima possibile speditezza, anche, occorrendo, previa l'assegnazione d'una giornata giudiziale.

Veggasi il § 1373 del Codice civile generale.

§ 362.

Quando la parte impetrante l' arresto avrà insieme coll' istanza pel medesimo presentato un formale libello, si dovrà decidere la ragione senza dilazione, e qualora sia possibile entro lo spazio di tre giorni: ma qualora essa non avesse presentata ad un tempo una formale petizione, dovrà produrla entro giorni quattordici anche senza previa istanza dell'arrestato.

Nel caso di questo paragrafo non ha luogo esperimento di conciliazione.

Il termine di quattordici giorni a presentare la petizione giustificativa sembra dover decorrere dal giorno dell'intimazione dell'accordato arresto, giusta le norme del § 510.

— Per analogia del § 373, la petizione giustificativa si presenterà innanzi al giudice personale del debitore, od a quello che ordinò la catturazione, qualora il secondo fosse diverso dal primo. (Scheidlein).

§ 363.

Quando il libello non sarà stato presentato in debito tempo, si dovrà levare l'arresto subito e senz' altro a domanda dell' arrestato, con fargli avere pure una congrua soddisfazione per l'ingiuria e pei danni sofferti; ciò che avrà luogo egualmente ogni volta che sarà stata riconosciuta insussistente la pretensione della parte che avrà domandato l'arresto.

Per analogia del § 375, fino a tanto che dura l'arresto è libero alla parte arrestata di produrre il proprio libello per indennizzazione in forma di riconvenzione.

Per l'Aulico Decreto 22 gennaio 1808, l'arresto *provvisionale* si cangia in *esecutivo* dal giorno dell'intimazione della sentenza di Prima Istanza giustificante l'impetrato arresto; e per l'Aulico Decreto 13 giugno 1806, l'arresto provvisionale può sorpassare la durata di un anno fissata dal § 452 per l'arresto esecutivo.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMONONO.

Del Sequestro de' mobili esistenti nelle mani di un terzo.

§ 364.

In modo consimile il creditore avrà diritto di far porre sotto l'arresto o sequestro, a misura della sua pretensione, i beni mobili appartenenti al suo debitore ed esistenti nelle mani d'un terzo, allora però soltanto quando la ragione del creditore sarà in pericolo per mancanza di sufficienti mezzi di solvenza nel debitore.

Però qualora il creditore non producesse documenti guarentigiati, dovrebbe prestare idonea cauzione per ottenere il sequestro.

Vedansi i §§ 401, 402 e 404 ed annotazioni relative.

§ 365.

Sugli effetti affidati alla carrozza di posta, che restar devono negli Stati ereditarj, non può venir accordato il sequestro prima che ne sia seguita la consegna, e così non possono essere sottoposti al sequestro effetti che a senso dei §§ 402 e 403 non si possono sottoporre all'esecuzione.

Vedansi le annotazioni ai §§ 402 e 403.

È proibito il sequestro sugli articoli da fornirsi dagli appaltatori civili e militari. (*Circolare* 24 *marzo* 1815).

Non possono sequestrarsi le indennizzazioni per le scuderie, le competenze per le staffette, nè i carati d'utile sul porto delle lettere, ed altri diritti accordati ai direttori di Posta in una certa somma per la spedizione delle messaggerie e de' corrieri. (*Patenti* 15 *settembre* 1785*, *e* 25 *ottobre* 1785*).

§ 366.

Quando il postulante produrrà documenti tali, i quali, ove siano riconosciuti per buoni dalla parte contraria, facciano piena prova del credito, si dovrà concedere l'arresto reale o sia de' mobili senza dilazione.

§ 367.

All'incontro, se il postulante non avrà prodotto mezzi sufficienti di prova, non si potrà concedere l'arresto reale se non dopo che esso avrà prestato idonea cauzione per l'eventuale soddisfazione che potrà competere al convenuto per l'ingiuria ed i danni sofferti.

È del tutto erronea la massima, che, all'oggetto di ottenere un sequestro, la fidejussione prestata supplisca oltre il difetto della prova del credito anche all'estremo mancante del pericolo. (*Art.* 51 *dell'Aulico Decreto* 4 *marzo* 1825).

Venendo sul medesimo effetto o salario accordati diversi sequestri, avrà soltanto quegli il diritto di preferenza, il quale anteriormente nel corso ordinario dell'esecuzione avrà conseguito il *jus pignoris* con sentenza o convenzione giudiziale. (*Circolare d'Appello* 4 *giugno* 1818).

Digitized by Google

§ 368.

Se quegli contro del quale viene ricercato il sequestro, si ritrova nel luogo stesso nel quale esistono tanto i beni da sequestrarsi, quanto il giudice personale del debitore, dovrà il sequestro venire ricercato a questo giudice. Ma se il reo convenuto si ritrovasse in luogo diverso da quello nel quale esistono gli effetti sui quali si ricerca il sequestro, è in libertà del sequestrante di chiedere il sequestro al giudice personale del reo convenuto, ovvero a quello del luogo nel quale esiste l'effetto da sequestrarsi, e non la persona del reo convenuto.

Vedasi la *Norma di Giurisdizione*, § 46, a p. 17 di questo Manuale.

§ 369.

Nel decreto di sequestro si dovrà porre in avvertenza il detentore degli effetti sequestrati di non rilasciarne alcuna parte sotto sua risponsabilità, ed egli sarà tenuto a prestarvi ubbidienza tosto che l'ordine gli sarà stato debitamente intimato, quand'anche fosse soggetto ad un'altra giurisdizione.

Trovandosi il mobile o l'effetto da sequestrarsi in deposito giudiziale, non occorrerà altro che di farne annotazione nel Registro dei depositi.

§ 370.

Se il sequestro viene accordato sopra danari che il reo convenuto ha da percepire da una cassa pubblica, dovrà bensì il giudice fare immediatamente intimare alla rispettiva cassa l'avviso del decretato sequestro, spiegandovi chiaramente il nome ed il carattere del sequestrante, il nome ed il carattere di quello contro del quale il sequestro è stato rilasciato, la qualità del credito per cui sarà seguito il sequestro, e sopra di ciò dovrà la cassa intraprendere subito la registrazione del sequestro. Ad un tempo dovrà tuttavia il giudice *ex officio* rendere inteso il dicastero al quale la cassa, cui si è intimato l'avviso del sequestro, è subordinata.

I Decreti di sequestro o di assegno per l'interesse delle parti, diretti alla Commissione liquidatrice del debito pubblico in Milano, dovranno comunicarsi direttamente alla stessa Commissione con Nota officiosa. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 15 *maggio* 1829).

Non si può concedere sequestro sopra le obbligazioni così dette *pains d'abbayes*, il cui pagamento, in seguito ad una convenzione col Governo Reale dei Paesi Bassi, è stato assunto dall'I. R. Erario, dovendosi riguardare quali pensioni ed assegni a titolo d'alimentazione. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 23 *settembre* 1829).

La Notificazione 6 dicembre 1841 indica il modo con cui effettuare atti assicurativi presso la Banca privilegiata nazionale Austriaca.

Nell'accordare sequestri ed assegni giudiziali sopra salarii di pubblici impiegati, si deve indicare l'epoca, cui si riferisce il debito contratto dall'impiegato. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 27 *agosto* 1819, *N.* 7756).

Mediante il pegno esecutivo accordato sulla metà della pensione di un impiegato, l'esecutante non ottiene il solo diritto ad avere le rate scadute al tempo dell'accordata esecuzione, ma il diritto di avere tutte le successive sino al soddisfacimento dell'importo. Conseguentemente, se in progresso di tempo viene aperto il concorso sui beni del debitore, la metà

Digitized by Google

pensione colpita dal pegno non può cadere nella Massa concorsuale, ma spetta al creditore di continuare la percezione di quella metà sino all'estinzione del suo credito. (*Decisione del Tribunale Provinciale di Vienna* 21 *settembre* 1852, *N.* 29743, *confermata dall'Appello.* — Vedasi la *Gazzetta dei Tribunali*, N. 13 del 1854).

§ 371.

Gli effetti posti sotto sequestro che fossero soggetti a deperimento, o la conservazione dei quali fosse troppo dispendiosa, dovranno ad istanza dell'una o dell'altra parte, e con previa stima, essere venduti all'incanto, ed il danaro ricavato dalla vendita dovrà consegnarsi per la giudiziale custodia.

Combina col § 86.

Si può fare un'istanza sola e un solo decreto per stima e vendita, come afferma lo Scheidlein.

Chi sorprese nel proprio fondo dei bestiami altrui, e ne fece la privata congrua pignorazione all'effetto di essere risarcito dai danni da quelli inferitigli, ha diritto, benchè tuttavia pendente la causa di merito, di chiederne la vendita, a termini di questo paragrafo, come di enti di conservazione troppo dispendiosa. (*Decisione dell'I. R. Corte di Giustizia in Trieste*, quale Sezione d'Appello, 22 *novembre* 1851, *confermata dal Supremo Tribunale*).

§ 372.

Subito che il debitore convenuto avrà prestata sufficiente cauzione all'attore per la sua pretensione, si dovrà levare il sequestro ad istanza del primo; e qualora insorgesse questione se l'esibita cauzione sia accettabile o no, la medesima dovrà decidersi colla massima sollecitudine, occorrendo, anche in un contraddittorio da assegnarsi.

Un terzo non può, nemmeno offrendo cauzione, togliere un sequestro praticato da un creditore a carico del suo debitore. (*Decreto* 22 *aprile* 1817 *dell'Appello di Milano*, *superiormente confermato*, riportato nella *Giurisprudenza pratica* dello Zini, vol. 2, pag. 151).

§ 373.

Al più tardi entro giorni quattordici, dopo che sarà stato accordato il sequestro, dovrà il sequestrante anche senza istanza presentare in separato libello la petizione relativamente alla pretensione per cui egli avrà ricercato il sequestro. Questa petizione si dovrà proporre avanti al giudice al quale si è chiesto il sequestro. Allora soltanto quando il sequestro è stato chiesto nel luogo nel quale si ritrovano gli effetti sequestrati, è libero alla parte che avrà impetrato l'arresto, o di proporre ivi la sua istanza o pure avanti al giudice ordinario del reo convenuto. Egli dovrà tuttavolta in quest'ultimo caso nel termine di giorni quattordici legittimarsi appresso al giudice dal quale gli sarà stato accordato il sequestro, documentando di avere presentato il suo formale libello al giudice personale.

§ 374.

Quando il libello non sarà stato presentato in debito tempo, ovvero non si fosse prodotta la giustificazione voluta dal precedente

Digitized by Google

paragrafo, si dovrà levare l'arresto alla prima domanda della parte contraria, e si farà avere alla medesima una congrua soddisfazione per l'ingiuria e pei danni patiti; ciò avrà luogo egualmente ogni volta che sarà stata giudicata insussistente la pretensione della parte che avrà domandato il sequestro de' mobili.

§ 375.

Quando avesse a proporsi una particolare petizione per ottenere soddisfazione, dovrà questa, sintantochè dura il sequestro, venire presentata al giudice dal quale esso sarà stato ordinato; e dopo che sarà stato levato il sequestro, avanti al giudice personale di chi avrà impetrato il sequestro.

Il presente paragrafo fa un'eccezione alla regola per cui è generalmente facoltativa la riconvenzione, a' termini del § 52.

CAPITOLO TRENTESIMO.

Dei Sequestri ed altre cautele provvisionali.

§ 376.

Ogni qual volta sarà controverso il possesso d'una cosa o ragione fra l'attore e il reo, senza che alcuna parte sia in grado di provare incontanente il suo diritto, si accorderà dal giudice avanti al quale pende la controversia, sopra istanza dell'una o dell'altra, il sequestro, oppure, essendo fattibile, il deposito in giudizio della cosa controversa.

In questo caso, per *sequestro* o *sequestrazione* s'intende l'amministrazione o custodia della cosa altrui demandata giudizialmente ad un terzo, che dicesi perciò *sequestratario*.

Pare che il giudice possa accordare, dietro istanza dell'una delle parti, il sequestro anche senza fissare comparsa per sentire la controparte, poichè non ne fa parola la lettera della Legge, e poichè ogni indugio in tale bisogna potrebbe essere pericoloso; e d'altronde sono analoghe le disposizioni per l'arresto e sequestro provvisionale, che abbiamo veduto accordarsi dal giudice *inaudita altera parte*. — Sarà però obbligo di chi impetra il sequestro di provare l'esistenza della controversia, ossia della sua qualità di attore, o di reo convenuto, e di provare che l'avversario non ha prodotto alcun amminicolo per metter fuori di dubbio incontanente il suo diritto, le quali prove potranno effettuarsi colla produzione degli atti giudiziali della causa principale.

Il § 376 del Regolamento giudiziario è applicabile allorquando sia controverso il possesso di fatto, non già quando trattisi unicamente d'una controversia sul diritto al possesso, o sul titolo del possesso medesimo.

§ 377.

Quando l'attore avrà contestato una cosa o ragione posseduta attualmente dal reo, e che avrà fatto constare del pericolo che la medesima in pendenza della causa possa dal reo alienarsi o lasciarsi deperire o danneggiarsi, esso potrà, contro obblazione d'una suffi-

Digitized by Google

ciente cauzione pel danno contingibile al reo, domandare il sequestro; e sopra tal istanza si dovrà subito assegnare una giornata, sentire nella medesima le eccezioni della parte convenuta, e qualora venga dimostrato il pericolo, accordare il sequestro contro prestazione di sufficiente cauzione.

Per l'analogia del disposto dal § 576, il sequestro, di cui si tratta, dev'essere accordato dal giudice innanzi al quale pende la controversia.

L'Appellatoria Circolare 10 gennaio 1827, portante l'Aulico Decreto 28 dicembre 1826, dichiara: che sulle istanze di sequestrazione che si producono conformemente al § 377 di questo Regolamento, non debba aver luogo un'attitazione formale, ma che la controparte, nella sessione fissata, debba essere sentita unicamente sul pericolo allegato dall'attore e sull'idoneità della cauzione da esso prestata, e non sulle eccezioni dilatorie e perentorie che risguardano il merito della lite. Quest'attitazione verrà quindi decisa non con formale sentenza, ma con decreto. La parte soccombente potrà interporre contro lo stesso il suo ricorso in Appello, ma questo non sospenderà di regola la decretata sequestrazione.

L'Aulico Decreto 21 maggio 1816 dispone, che qualora sussista la controversia in materie di possesso, non si può in verun caso concedere il sequestro senza sentire anche il reo convenuto.

§ 378.

Anche le cose sulle quali l'attore non promuove contestazione, ma sono dal reo convenuto possedute in proprietà, possono venir sottoposte a sequestro ne' casi nei quali avrebbe luogo l'arresto.

Sopra documentata istanza del locatore di fondi rustici, il quale, facendo constare il pericolo verisimile che il suo conduttore (colono, o affittajuolo) possa a pregiudizio del credito d'affitto alienare, trafugare, od occultare gli effetti sui quali il § 1101 del Codice civile concede al predetto locatore il diritto di pegno legale, implori che gliene venga impartita l'assicurazione giudiziale, deve il giudice, anche prima che gli sia rassegnata formale Petizione di merito, ed a misura dell'urgenza delle circostanze, accordare, anche senza previo ascolto della controparte, il sequestro degli effetti suindicati, in quanto però ciò sarà necessario a garantire l'attore; dovendo il giudice disporre l'opportuno a tal uopo, e nel tempo medesimo destinare una udienza vocale a breve termine, onde, sentite ambe le parti, regolare e fissare in detta udienza l'ulteriore modo d'assicurazione col maggior possibile riguardo al conduttore. Ed all'incontro, ove si tratti di locatori di case o di abitazioni, e di pretese d'affitti dalle medesime derivanti, contemplate dalla Prima Parte del § 1101 del Codice citato, restano ferme le ordinarie prescrizioni di legge. (*Notificazione Governativa* 25 *ottobre* 1818).

Colla Notificazione Governativa 31 marzo 1820 si dichiara, spettare al locatore di un'abitazione il diritto che i mobili, su cui cade il suo pegno legale, possano, sopra di lui istanza, prodotta che sia la petizione di merito, essere tosto descritti giudizialmente, senza che occorra perciò d'ordinare la comparsa delle parti, eccetto il caso di qualche particolare difficoltà.

Per le surriferite due Notificazioni non s'intende per altro in modo alcuno limitato il diritto di pegno legale spettante al locatore di un'abitazione, o di un fondo campestre, accordato dal § 1101 del Codice, il qual diritto reale, come radicato nella Legge stessa, sussiste e deve sortire i suoi effetti indipendentemente dalla descrizione o dal sequestro degli oggetti vincolati a pegno legale a favore del locatore medesimo, e questi

Digitized by Google

mezzi si sono nelle predette Notificazioni indicati all'unico scopo di poter meglio garantire e preservare lo stesso diritto di pegno.

§ 379.

Accordato il sequestro, saranno tenute le parti di convenire fra di loro entro giorni quattordici dopo emanato l'ordine, oppure dopo intimata la sentenza relativa, per la nomina d'un sequestratario, e di proporlo al giudice entro gli stessi giorni quattordici.

I quattordici giorni qui indicati sono *utili*, giusta la regola generale portata dal § 511.

Sull'istanza di sequestro ha luogo un decreto, non una sentenza.

§ 380.

Se le parti non si fossero accordate per la scelta del sequestratario, o che ciascuna avesse proposto un altro, il giudice dovrà nominarlo a comune loro pericolo.

— Qualora il sequestratario fosse stato proposto da una parte soltanto, si dovrebbe sentire l'avversario, e poscia decidere a norma delle circostanze. (Scheidlein).

Se niuna delle parti avesse nel tempo prefinito proposto il sequestratario, il giudice, senza più oltre procedere, attenderà le ulteriori istanze delle parti.

§ 381.

Il sequestratario nominato dovrà sempre munirsi dal giudice d'un decreto che legittimi la di lui destinazione, e col quale esso venga posto in avvertenza dell'obbligo che avrà di amministrare la cosa o ragione sequestrata coll'attenzione di buon economo, e di fare la consegna degli utili o frutti secondo gli ordini che in vista della maggiore sicurezza, e sentite ambedue le parti, gli verranno dati dal giudice medesimo.

Vedansi i §§ 958, 960, 961 al 964, 967 al 969 del Codice civile generale.

§ 382.

Il sequestratario dovrà al più tardi trenta giorni dopo la scadenza d'ogni anno presentare i conti al giudice, il quale li comunicherà ad entrambe le parti; e qualora le medesime non fossero convenute altrimenti, li passerà alle mani dell'attore per l'approvazione ovvero produzione de' rilievi, ed in seguito si procederà nel modo da osservarsi per ogni altro conto.

Vedasi il § 59 delle *Istruzioni per le Preture in affari non contenziosi*, per la resa de' conti.

§ 383.

Venendo posti sotto sequestro i redditi di un effetto sul quale vi fossero con ipoteca assicurate altre ragioni, dovrà il sequestratario col prodotto dei redditi, in quanto essi si estendono, soddisfare i frutti annui o altri obblighi che corrono per tale rapporto, ed il

Digitized by Google

creditore impetrante l'arresto non potrà far valere le sue ragioni se non sopra i redditi che vi rimangono dopo fatte queste deduzioni.

Vedasi il § 457 del Codice civile.

§ 384.

All'attore compete il diritto di fare che la sua ragione sui beni immobili del reo convenuto sia prenotata nei pubblici a ciò destinati registri, affinchè sino alla decisione nessuno gli venga preferito, o conseguisca a di lui preferenza diritto di proprietà, per il che gli competerà in forza di ciò condizionato diritto d'ipoteca, il quale, semprechè la pretensione venga in seguito liquidata, avrà il suo vigore dal giorno della registrazione in avanti.

Vedansi i §§ 438, 439, 453, 812 e 822 del Codice civile generale; e la Notificazione 28 aprile 1824 sulle *prenotazioni*, nella Parte Terza di questo Manuale.

CAPITOLO TRENTESIMOPRIMO.

Dell'Esecuzione.

§ 385.

L'esecuzione non si darà se non sopra sentenza o convenzione giudiziale.

Hanno forza di *convenzioni giudiziali:*

1.° Le convenzioni seguite presso le Direzioni generali di Polizia. (*Notificazione Governativa* 18 *gennaio* 1819);

2.° Le convenzioni seguite avanti gli Uffici di conciliazione. (*Notificazione Governativa* 2 *marzo* 1824);

3.° Gli accomodamenti conchiusi presso la Regia Delegazione in affari dei Comuni. (*Notificazione* 15 *marzo* 1828).

I titoli che la nostra Legge pareggia alle *sentenze civili*, e perciò suscettivi della esecuzione, sono:

1.° Le sentenze arbitramentali;

2.° Le liquidazioni della Contabilità;

3.° I decreti giudiziali definitivi di qualsiasi genere;

4.° Le sentenze pronunciate dai Tribunali criminali e dalle Autorità politiche sul risarcimento dei danni all'offeso. — Nel 1.°, 2.° e 4.° caso l'esecuzione si dimanda al giudice competente per la persona del debitore.

La Governativa Notificazione 26 gennaio 1819, N. 860, portante la Sovrana Risoluzione 11 maggio 1818, dà le disposizioni per l'esecuzione in questo Stato delle sentenze pronunciate in estero Stato, e sono le seguenti:

§ 1. *Sopra le sentenze pronunciate in estero Stato, e passate in cosa giudicata, i giudici nel Regno Lombardo-Veneto devono accordare l'esecuzione, sia che ne venga fatta loro la domanda dalla magistratura estera, o dal creditore stesso, quando però concorrono le seguenti condizioni:*

1.° *Che il giudice estero in forza dei principii legali generalmente adottati sia stato competente rapporto al reo convenuto, sul quale*

Digitized by Google

oggetto si possono in casi dubbi ricercare a lui stesso o alla parte le occorrenti maggiori dilucidazioni.

2.° *Che la sentenza venga prodotta* in originale, *e che venga attestato o nella requisitoria del giudice che l'ha pronunciata, o mediante certificato d'ufficio del giudice stesso, allorchè la domanda è presentata dalla parte, essere la sentenza passata in cosa giudicata.*

3.° *L'esecuzione ha luogo in tanto solamente, in quanto anche alle sentenze dei giudici di questo regno venga in egual modo, e senza veruna difficoltà data esecuzione dai giudici del paese in cui la sentenza fu pronunciata, ciocchè però si presume fin tanto che non si abbia un particolare motivo per dubitarne.*

§ 2. *Se il giudice di prima Istanza non trova in tutti questi riguardi difficoltà a determinarsi per la concessione o ricusa dell'esecuzione, egli dà corso da sè solo alla domanda di esecuzione senza ricercare le superiori istruzioni. Presentandoglisi poi dei dubbii, su cui nemmeno le maggiori dilucidazioni ricercate previamente alla parte o al giudice estero valessero a tranquillarlo, può domandare istruzione al Tribunale d'Appello, il quale secondo le circostanze gliela dà immediatamente, o sottopone gli atti al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia.*

§ 3. *In generale i giudici del Regno Lombardo-Veneto non procedono mai d'ufficio per l'esecuzione delle sentenze pronunciate nell'estero, ma unicamente secondo le generali prescrizioni del Regolamento civile; perciò è a carico del creditore di chiedere e di sollecitare i singoli gradi dell'esecuzione, di specificarne esattamente l'oggetto, di procurarsi ciò che sarà stato riscosso pel suo credito, e di costituire a tal uopo nel luogo del Giudizio un procuratore pel caso di sua assenza, intorno alle quali cose il giudice lo istruisce, occorrendo, mediante decreto attergato alle sue istanze, o esprime i necessarii rilievi nella responsiva al giudice estero. Se però questo nella requisitoria ha indicato con precisione l'oggetto da sottoporsi ad esecuzione, fa eseguire senz'altro quella disposizione che tende ad assicurare al creditore il diritto di pegno sull'oggetto medesimo.*

§ 4. *In egual modo anche i giudici del Regno Lombardo-Veneto nelle cause presso di loro pendenti devono, ad istanza delle parti, col mezzo di lettere requisitorie ricercare la esecuzione ai giudici esteri, quando non sia noto già che sogliono essi ricusare ogni sussidio di giustizia.*

§ 5. *Viene esercitata la più rigorosa rappresaglia contro que' giudici esteri che ricusano l'esecuzione delle sentenze pronunciate in questi Stati, o vi frappongono difficoltà in pregiudizio del creditore austriaco. A tal fine tutte le doglianze appoggiate a fondamento, che in prima o seconda Istanza fossero mosse dai sudditi di questi Stati contro le magistrature estere a motivo della ricusata esecuzione, vengono sottoposte al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, a cui spetta di dare le disposizioni adattate alle circostanze.* (Notificazioni 25 gennaio 1819 N. 1597 del Governo Veneto, e 26 detto mese N. 869 del Governo Lombardo).

Per le sentenze proferite negli Stati Sardi, ecco quanto prescrive l'Ordinanza del Ministero della Giustizia 22 gennaio 1855, obbligatoria per tutto l'Impero, ad eccezione dei Confini militari:

Perchè nel Regno di Sardegna le sentenze in affari civili di Autorità giudiziarie estere, prima di essere eseguite, vengono sempre assoggettate ad una investigazione sul punto, se l'Autorità giudiziaria estera fosse competente a procedere, e la sua sentenza non sia manifestamente ingiusta, il Ministero della Giustizia, in seguito a Sovrana autorizzazione

Digitized by Google

del 16 agosto 1832, trova di ordinare che anche le sentenze passate in giudicato delle Regie Autorità giudiziarie Sarde debbano essere eseguite nello Stato Austriaco, e rispettivamente munite della clausola d'esecuzione nei Dominii in cui è tuttora in vigore la Patente del 28 giugno 1850 (N. 254 *del* Bollettino generale delle Leggi) *soltanto allora che, oltre all'essersi domandata la esecuzione, e rispettivamente l'apposizione della clausola di esecuzione dalla parte, o dal suo legittimo rappresentante, ed all'esser accompagnata l'istanza da una requisitoria dell'Autorità giudiziaria sarda, siasi pure previamente al sentire le parti messo in chiaro se l'Autorità estera fosse competente a procedere e la sentenza non sia manifestamente ingiusta.*

La Prima Istanza, alla quale dee chiedersi la esecuzione, e rispettivamente l'apposizione della clausola di esecuzione, dee sentire brevemente a protocollo sopra questo punto ambe le parti, e decidere quindi se la sentenza sia suscettibile di esecuzione, riservato il ricorso.

Questa prescrizione non è peraltro applicabile a casi in cui si tratti soltanto di assumere esami testimoniali, ispezioni oculari, perizie, o giuramenti, in base a decisioni delle Regie Autorità giudiziarie Sarde; questi atti debbono intraprendersi indilatamente, qualora vengano chiesti nel debito modo.

Nel Regno Lombardo-Veneto per altro le disposizioni di questa Ordinanza sulla esecuzione di sentenze passate in giudicato di Regie Autorità giudiziarie Sarde entreranno in vigore soltanto contemporaneamente alla Patente Imperiale del 20 novembre 1852 (N. 259 Boll. gen. delle Leggi), *e da quell'epoca cesserà quindi d'aver forza il Decreto Aulico del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia del 24 ottobre* 1820, *N.* 2740.

Del resto, si deve osservare rigorosamente il *reciproco*.

La Circolare 18 febbraio 1823 N. 1632 dell'Appello in Milano, e 21 detto mese dell'Appello in Venezia, ha comunicate le Notificazioni 11 marzo 1820 del *Governo Pontificio* e 9 luglio 1819 del *Cantone del Ticino*, che qui diamo per opportuna norma.

A). Notificazione 11 marzo 1820 del Governo Pontificio.

1.° *Si ammette l'esecuzione dei giudicati emanati dai competenti Tribunali esteri nelle cause profane contro laici d'appresso la requisitoria dei tribunali suddetti, che li hanno pronunciati, qualora dall'attore ne sia fatta l'opportuna dimanda, e sieno osservate le seguenti disposizioni.*

2.° *Emergendo un dubbio sulla competenza del Tribunale civile, il di cui giudicato deve eseguirsi, il Tribunale eseguente potrà ricercare dal Tribunale estero le necessarie dilucidazioni, e nel caso che queste non sieno bastanti a dileguare l'insorta dubbiezza, il suddetto Tribunale eseguente dovrà dirigersi a monsignore uditore di Sua Santità per attenderne la risoluzione.*

3.° *La sentenza dovrà esibirsi o in originale o in copia autentica equivalente all'originale, le di cui firme sieno riconosciute dai rappresentanti del Governo Pontificio nelle solite forme.*

4.° *Il giudice o Tribunale requirente dovrà certificare che la sentenza di cui si tratta sia passata in cosa giudicata.*

5.° *Sarà in arbitrio di chiedere l'esecuzione della re giudicata o avanti il Tribunale collegiale dell'A. C. in Roma, o avanti i Tribunali civili di Prima Istanza delle rispettive Legazioni e Delegazioni, ove deve farsi l'esecuzione.*

6.° *L'esecuzione si domanderà per mezzo di semplice interpellazione da farsi alla persona, o al domicilio, se il reo convenuto è nello Stato,*

Digitized by Google

altrimenti coi soliti metodi dell'affissione, in forza della quale si permetterà l'esecuzione senza osservare formalità di giudizio, e per mezzo di un semplice exequatur.

7.° *L'esecuzione sarà fatta a' termini della sentenza con quei modi e con quelle forme che sono prescritte nelle esecuzioni dei giudicati dello Stato.*

8.° *Il Tribunale eseguente non potrà prendere veruna cognizione sul merito. Se mai però gli si presentasse un nuovo documento in forma autentica non contemplato nel giudicato, e che in parte o in tutto permesse l'azione amniessa, dovrà il medesimo sospendere l'esecuzione, ed avvertirè il Tribunale requirente dell'insorta difficoltà.*

9.° *L'esecuzione come sopra prescritta ha luogo solamente quando i giudicati dello Stato Pontificio vengano in egual modo eseguiti ne' Dominii esteri: lo che però si presume fintantochè non vi sia particolare motivo per dubitare di tale reciprocanza.*

10.° *In conseguenza di ciò i Tribunali dello Stato Pontificio nelle cause da loro giudicate devono ad istanza delle parti, per mezzo di lettere requisitorie, ricercare i giudici esteri per l'esecuzione dei loro giudicati, quando non sia già noto che sogliano essi ricusare sì fatto sussidio di giustizia.*

B). Notificazione 9 luglio 1819 del Governo del Cantone del Ticino.

Art. 1. *Le sentenze civili pronunciate nel Regno Lombardo-Veneto saranno eseguite dai Tribunali del Cantone Ticino quando ne venga loro fatta direttamente la domanda dai creditori, concorrendovi però le seguenti condizioni:*

a) *Che il giudice, il quale pronunciò la sentenza, sia stato competente in forza dei principii legali generalmente adottati rapporto al reo convenuto. Nascendo dubbi, e non potendosi appieno sciogliere dalla parte, il Tribunale ne domanderà per l'organo del Consiglio di Stato le convenienti dilucidazioni;*

b) *Che la sentenza venga prodotta in originale col certificato d'ufficio, che sia passata in cosa giudicata.*

Art. 2. *I Tribunali del Cantone non procedono mai di ufficio per l'esecuzione delle sentenze, di cui sopra, ma solamente a richiesta del creditore. È a carico di questi il sollecitare i singoli gradi dell'esecuzione, lo specificarne esattamente l'oggetto, il procurarsi ciò che sarà stato riscosso pel suo credito, e il costituire nel luogo del giudizio un procuratore pel caso di assenza.*

Art. 3. *L'esecuzione delle sentenze potrà chiedersi anche per lettere requisitoriali dirette al Consiglio di Stato, il quale le abbasserà al Tribunale competente del Cantone, ritenuto tutto quanto è disposto negli articoli precedenti.*

Art. 4. *I cittadini del Cantone che non troveranno opportuno di chiedere direttamente dall'I. R. Giudice Lombardo-Veneto l'esecuzione di una sentenza, potranno farlo pel canale del Consiglio di Stato, ritenute le discipline sovraespresse.*

Pel *Granducato di Baden* la esecuzione reciproca delle sentenze è regolata dall'Aulico Decreto 14 giugno 1819 N. 1561, portato dalle Circolari Appellatorie 18 detto mese dell'Appello in Milano e 25 mese stesso dell'Appello in Venezia, e dall'Aulico Decreto 25 agosto 1838, portato dalle Circolari 5 settembre detto anno dell'Appello in Milano, e 4 detto mese dell'Appello in Venezia.

Pel *Regno di Prussia*, vedasi la Sovrana Risoluzione 16 giugno 1840, pubblicata colla Notificazione 16 ottobre 1840 anche di Venezia.

Per la *Baviera*, la Notificazione 10 agosto 1842, N. 27956-2502.

Digitized by Google

Per la *Russia* e per la *Svezia*, ove non si accorda l'esecuzione alle sentenze estere, si vedano gli Aulici Decreti 3 luglio 1833, e 23 aprile 1846.

Qual sia il Tribunale competente per l'esecuzione delle sentenze estere vedasi al § 60, *Norma di Giurisdizione*, pag. 20 di questo Manuale.

Colle Circolari 10 aprile 1834 N. 5200 dell'Appello in Milano, e 15 detto mese N. 5646 dell'Appello in Venezia, fu diramato l'Aulico Decreto 5 mese stesso N. 570 del seguente tenore: « Il Ministro di giustizia del Regno di Napoli dichiarò di non riconoscere procedimento di ufficio negli affari civili contenziosi, nè di ammettere la corrispondenza dei Tribunali esteri con quelli del Regno delle Due Sicilie nè anche in affari di volontaria giurisdizione. Dovranno quindi le Prime Istanze astenersi da qui innanzi da requisitorie in siffatti oggetti, e rimettere le parti interessate ad osservare le forme prescritte dalle Leggi vigenti nel Regno delle Due Sicilie, ove si trattasse di far intraprendere qualche atto nel Regno stesso ».

Per chiedere la sospensione degli atti esecutivi fino all'esito della petizione di rivendicazione, basta che si provi *sufficientemente* la sussistenza del diritto di chi pretende alla rivendicazione. Questa prova è d'indole sua induttiva, e risultante dal complesso delle circostanze. L'esecutante che ha appreso gli oggetti mobili e consegnati al sequestratario, deve tanto più sospenderne la vendita, perchè l'apprensione equivale ad una cauzione. (*Decisioni conformi dell'* 11 *gennaio* 1853 *dell'Appello Veneto*, e 28 *aprile* 1853 *della Suprema Corte di Giustizia*, riportate dall'*Eco dei Tribunali*, sezione seconda, N. 130 del 1853).

In sede esecutiva non è da ammettersi il giuramento decisorio per provare il pagamento di un debito; ma incombe a chi l'asserisce di introdurre il giudizio contemplato dalla Circolare Appellatoria 28 ottobre 1826, la quale ha esplicitamente sanzionato, non potersi un atto esecutivo sospendere, o far cessare, se non in vista di documento pien provante.

In questo senso la *Gazzetta dei Tribunali* di Milano riporta nel N. 3 del 1853 un *Decreto di Prima Istanza* 21 settembre 1852, N. 12141, confermato dall'Appello.

Non può essere soggetto di parata esecuzione in alcuni casi la caducità d'un affitto convenuta giudizialmente con penale al conduttore, ma è d'uopo che mediante decisione o convenzione giudiziale sia stabilito essersi verificato il caso della detta penale, e che a tale effetto sia introdotto un regolare giudizio. (*Decreto di Prima Istanza* 13 *dicembre* 1850, *confermato dal Supremo Tribunale d'Appello. — Gazzetta dei Tribunali*, N. 31 del 1851).

§ 386.

Quando però la petizione dell'attore sarà fondata sopra un documento, il quale in virtù della presente legge meriti piena fede, si dovrà assegnare una giornata a termine molto breve, coll'intimazione espressa al reo che non comparendo il medesimo, si avrà per confesso del fatto esposto nell'istanza per l'esecuzione, e quindi comparendo, si dovrà sentirlo, sopra la petizione dell'attore.

Vedasi nella Parte Terza del presente Manuale la *Procedura esecutiva* portata dalla Notificazione Governativa 4 luglio 1839, e la Notificazione Governativa 30 giugno 1840. — v. ord. Imp. 21 mag. 1855, e ord. Minist. 18 lug. 1859.

§ 387.

Se il reo confesserà il debito, il giudice dovrà pronunziare senz'altro per l'esecuzione; all'incontro adducendosi eccezioni dal reo, sulle quali si possa procedere subito alla definitiva, ambedue le parti

Digitized by Google

dovranno pure immediatamente dedurre le loro occorrenze, ed il giudice ne proferirà la sentenza a termini di ragione: nel caso finalmente che il reo convenuto avesse bensì riconosciuto il documento prodotto dall'attore, ma vi avesse ad un tempo opposto eccezioni tali, sulle quali occorressero de' rischiarimenti, per cui non si potesse procedere subito alla definitiva, si dovrà introdurre la causa in processo, con che però venga dato all'attore ogni opportuno provvedimento per sua sicurezza, in quanto non fosse già coperto sufficientemente; accordando anche secondo l'occorrenza la pignorazione, la quale potrà parimente estendersi anche agli effetti a tal uopo giudizialmente depositati.

§ 388.

Nella sentenza o convenzione giudiziale si dovrà sempre esprimere il termine entro il quale il debitore debba soddisfare al suo obbligo.

Se il termine venne stabilito nella convenzione giudiziale, questo decorre dal giorno in cui essa fu conclusa.

§ 389.

La fissazione di tal termine dipende nelle convenzioni dall'arbitrio delle parti, ma nelle sentenze si dovrà prefiggere quello di giorni quattordici, i quali decorreranno dal giorno della seguita intimazione della sentenza contro la quale non siavi più luogo a reclamare, o non siasi interposto gravame, all'eccezione però de' soli due casi, di essere tenuto qualcheduno ad astenersi da un certo atto, ovvero a prestare un lavoro o sia fatto; poichè nel primo caso non avrà luogo la fissazione di alcun termine rispetto a quello in cui cadrà l'obbligo; e nel secondo il giudice dovrà fissarlo, avuto riguardo alla natura del lavoro.

Le procedure speciali hanno pure termini speciali. (Vedansi le diverse procedure).

I termini stabiliti per l'esecuzione delle sentenze definitive e delle convenzioni giudiziali esecutive sono *continui*. (*Circolare Appellatoria* 22 *giugno* 1825).

Onde evitare gl'incidenti che spesso nascono per l'esecuzione delle giudiziali convenzioni, sarà cura dei giudici di far in esse esprimere il termine entro il quale dovrà il debitore soddisfare al suo obbligo. (*Aulico Decreto* 4 *marzo* 1825, *articolo* 81).

— Allorquando con due conformi sentenze è stata ammessa fra due conjugi la giudiziale separazione di letto e di mensa, senza dichiarazione che la moglie soccombente debba sortire dalla casa maritale, non può accordarsi sopra istanza del marito *l'immediata* espulsione della medesima dall'abitazione di lui, tanto più, se le sentenze suddette non istabiliscono se la moglie si trovi tuttavia nella convivenza effettiva col marito stesso. (Castelli, *riportando due conformi decisioni di seconda e terza Istanza*).

— Se in una convenzione giudiziale si fosse ommesso di stabilire un termine al pagamento, questo sarebbe subito dovuto, giusta la massima che *in omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur* (L. 14 ff. de reg. jur. L. 41, § 1, ff. de verb. obl.). Siccome però il § 904 del Codice civile generale, nel mentre conferma una tal massima, si esprime in modo da rispettare le dilazioni necessarie secondo la natura

Digitized by Google

del contratto, e siccome la natura di una convenzione giudiziale è che si prefinisca un termine all'esecuzione dell'obbligo assunto, come si scorge dai §§ 389, 390 del giudiziario Regolamento, e dall'articolo 81 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823, così il creditore prima di chiedere l'immediata esecuzione dovrebbe far precorrere una interpellazione, fissando al debitore un termine qualsiasi al pagamento, essendo pur sempre a presumersi che le convenzioni accordino una dilazione al debitore. Che se il creditore facesse istanza per l'immediata esecuzione, sarebbe cauto di sentire in una sessione la parte contraria, la quale potrebbe per avventura dimostrare che nella convenzione giudiziale fu per semplice errore ommesso il termine tra le parti stabilito, e che questo non sarebbe ancora scaduto: in difetto di una tale dimostrazione, la istanza predetta terrebbe luogo di interpellazione, e dovrebbe assecondarsi. (Giordani).

§ 390.

Spirato il termine prefinito, è in arbitrio dell'attore di chiedere l'esecuzione appresso al giudice che ha proferita la sentenza, o avanti del quale è stata stipulata la convenzione, e dovrà essergli concessa nel modo che segue.

Se si domanda l'esecuzione all'appoggio di altri titoli, lo si deve fare avanti al giudice ordinario del debitore.

Qualora la parte pretenda che per fatti posteriori alla sentenza, od alla conclusione della convenzione giudiziale (per esempio per pagamento, per novazione o remissione di debito) sia cessato il diritto esecutivo dell'avversario, le resta libero d'introdurre una nuova causa sul diritto che intende esserle derivato da questi fatti posteriori, ma la pendenza di questa causa, ove d'altronde non occorre l'assenso, non sospende di regola il corso dell'esecuzione. Si fa eccezione solo nel caso in cui la parte esecutata potesse dimostrare con documenti pienamente provanti il *fatto pagamento* all'avversario per cui fosse cessato il di lui diritto esecutivo. In questo caso la parte può rivolgersi, oltre alla via del ricorso, anche al giudice di Prima Istanza, chiedendo, in forza dei documenti prodotti, la cessazione d'ogni ulteriore esecuzione. Sopra questa istanza, *corredata dai documenti*, il giudice deve sospendere interinalmente l'ulteriore corso degli atti esecutivi, fissare una comparsa, e decidere se debba o no aver luogo l'esecuzione. Ciò si ricava dalla Circolare Appellatoria 28 febbraio 1826.

In relazione a questo paragrafo, vedasi la *Norma di Giurisdizione*, §§ 63-68, pag. 20, Parte Prima di questo Manuale.

L'esecuzione si divide in *personale* e *reale*, secondochè cade sulla persona del debitore o sui beni di lui. Di regola si deve prima esperire l'esecuzione *reale*, e quando questa non porta effetto, si fa luogo alla *personale*. Vi ha per altro un'eccezione a questa norma nel Processo cambiario.

È in piena libertà e scelta delle parti il far uso di istanze verbali, ovvero scritte, avanti le Preture nella procedura di esecuzione di sentenze e di transazioni giudiziali, senza distinzione se la causa siasi trattata verbalmente, ovvero in iscritto. (*Aulico Decreto* 18 *agosto* 1824 *N.* 2513, *diramato colla Circolare d'Appello* 24 *detto mese N.* 10897).

— L'espressione = *in arbitrio dell'attore* = significa, che spirato il termine prefinito ha diritto di chiedere l'esecuzione, ma non già che gli sia *facoltativo* di chiederla al giudice che ha proferita la sentenza o avanti del quale è stata stipulata la convenzione, quasichè potesse domandare l'esecuzione ad un giudice qualunque, contro la regola sempre adottata che *judex cognitionis est etiam judex executionis*. (Giordani).

Digitized by Google

§ 391.

Quando il reo avrà l'obbligo di cedere all'attore un bene stabile, il giudice dovrà, ad istanza dell'ultimo, disporre perchè possa conseguirne il dominio, mediante la prenotazione ne'pubblici registri della sentenza o convenzione, o in altri modi praticati per ciascun paese per l'effetto di acquistare il diritto reale, e perchè venga posto in possesso dello stabile al medesimo aggiudicato.

Come si trasferisca la proprietà di cose immobili è determinato dal § 431 del Codice civile.

Nel Regno Lombardo-Veneto, in cui non esistono libri d'intavolazione, pel Decreto Governativo 16 marzo 1816 restano in vigore i metodi della cessata legislazione. Vedasi perciò il Regolamento 19 aprile 1806.

§ 392.

Il giudice o superiore del luogo in cui sarà situato lo stabile dovrà dar esecuzione senza ritardo, contro pagamento però delle legittime sue competenze, al decreto che il giudice requirente gli dovrà notificare al tempo medesimo, e direttamente mediante lettera requisitoriale; e per conseguenza dovrà introdurre l'attore nell'effettivo possesso coi mezzi compulsivi i più idonei.

§ 393.

Quando il reo sarà tenuto a cedere all'attore un diritto reale sopra uno stabile di sua ragione, il giudice ad istanza dell'ultimo dovrà fare decreto, acciocchè in conformità della sentenza o convenzione si trasferisca nell'attore il diritto reale inerente allo stabile appartenente al reo, mediante l'annotazione nei pubblici registri, o come è di pratica in ciascun luogo, e la superiorità competente nel luogo ove esiste l'effetto dovrà darvi la corrispondente esecuzione.

Se questo diritto reale è un diritto di *servitù*, vale ciò che si disse dell'acquisto della proprietà del bene stabile; se è un diritto d'*ipoteca*, il giudice deve, dietro istanza dell'attore, 1.° accordare l'ipoteca; 2.° autorizzare l'attore a farla inscrivere presso il competente ufficio delle Ipoteche.

§ 394.

Quando il reo sarà condannato alla consegna d'un bene mobile determinato da farsi all'attore, il giudice dovrà sopra istanza dello stesso attore dar ordine al cursore, o sia messo della curia, acciocchè il mobile venga da lui tolto dalle mani del reo e consegnato all'attore contro ricevuta.

La Notificazione Governativa 18 agosto 1845, N. 26110, dà le norme per l'esecuzione su cose mobili, sulle quali terze persone sostengono di avere diritti di proprietà o di altra specie, ed eccone le disposizioni:

§ 1. *L'esecuzione accordata all'attore sulle cose mobili, se lo stesso, senza avere riguardo alle eccezioni mosse da terze persone, insiste nella medesima, deve mandarsi ad effetto su tutti gli oggetti che all'atto d'intraprendersi l'esecuzione si trovano nel possesso del debitore.*

Qualora il cursore dubitasse se abbia da riconoscere per possessore il reo convenuto, ovvero il terzo opponentesi all'esecuzione, deve esso ciò indicare al Giudizio da cui venne mandato, prese intanto le debite cautele onde l'atto da intraprendersi non rimanga deluso, ed il Giudizio

Digitized by Google

suddetto gli dà immediatamente l'istruzione sul modo di contenersi conforme alle circostanze.

§ 2. In ogni caso deve il cursore annotare all'atto di eseguire il pignoramento, tutte le pretese esposte dai terzi, ed il Giudizio deve dare notizia agli stessi degli ulteriori atti esecutivi, se vi si trovò di far luogo, onde possano provvedere alla difesa de' loro diritti.

§ 3. Coloro che si credessero lesi nel loro possesso, proprietà od altri diritti, onde ottenere la rimozione dell'esecuzione debbano far valere i loro diritti contro l'esecutante presso il Giudizio che ha decretato l'esecuzione; e se l'esecuzione si fosse intrapresa dietro requisitoria di altro Giudizio, presso l'uno o l'altro dei detti Giudizii a loro scelta.

Possono essi parimente chiedere presso il Giudizio innanzi al quale pende la contestazione, che, durante l'attitazione, si sospendano gli ulteriori atti esecutivi in quanto, altrimenti, ne fossero per risentire un pregiudizio irreparabile assolutamente, se dimostrano sufficientemente la sussistenza de' loro diritti, ovvero, fuori di questo caso, verso la cauzione per ogni danno.

§ 4. Se gli oggetti da oppignorarsi si trovano nella custodia di altro Giudizio o di una pubblica Autorità, ovvero di un terzo, devesi a questo intimare il decreto di pignoramento, e dare in pari tempo le disposizioni opportune a seconda delle circostanze per la descrizione e custodia ulteriore di questi oggetti.

Se il terzo non permette che si faccia l'esecuzione, gli si deve tuttavia intimare il decreto di pignoramento. Dalla data di questa intimazione resta esso, per la proprietà che potesse provarsi spettare al reo convenuto, risponsabile verso l'attore, che lo deve però impetrare a tale uopo in regolare Giudizio.

§ 395.

Ritrovandosi tal mobile nelle mani d'un terzo, sarà libero all'attore di convenire, a norma delle leggi civili, o il medesimo detentore per la consegna, oppure il reo per la prestazione tanto del valore dimostrabile della cosa, quanto del suo danno; ciò che avrà pure luogo allorchè il mobile non si troverà più in essere.

In entrambi questi casi però bisognerà procedere con formale petizione, non potendosi ottenere l'esecuzione che per pretese liquide in forza di sentenza o convenzione giudiziale.

§ 396.

Allorchè il reo sarà in dovere di rimettere all'attore un bene mobile indeterminato d'un certo genere, e che di tal genere esso ne possederà, il giudice dovrà a domanda dell'attore dar l'ordine al cursore perchè si porti a levare dal reo quel tanto che sarà dovuto all'attore, e lo consegni poi a questo ultimo contro ricevuta.

§ 397.

Se però il reo non possedesse il genere da lui dovuto, dovrà il giudice impartire facoltà all'attore di comperarlo nel modo il meno dispendioso ad ambedue le parti, e di rifarsi del suo danno a carico del reo, ovvero di domandare la prestazione del valore della cosa e del suo danno.

Dovrà ciò accordare il giudice sopra istanza dell'attore *ex primo Decreto*, cioè senza sentire l'altra parte. - [illegible]

§ 398.

Quando il reo sarà obbligato a prestare un fatto o sia lavoro che fosse eseguibile anche per mano d'un terzo, il giudice dovrà dare facoltà all'attore di farlo eseguire da un terzo, nel modo però il meno dispendioso ad ambedue le parti, e di reintegrare il suo danno a carico del reo, ovvero di domandare la prestazione del valore del fatto o sia lavoro e del suo danno.

La reintegrazione del valore del fatto e del danno dovrà peraltro domandarsi con formale petizione.

§ 399.

Qualora però il fatto non fosse eseguibile per mano d'un terzo, il giudice dovrà a richiesta dell'attore compellere il reo con pena pecuniaria od anche corporale all'adempimento dell'obbligo; sarà tuttavia in libertà dell'attore che non volesse insistere sulla prestazione del lavoro di domandarne il valore ed il risarcimento del suo danno.

— Il reo, che fosse stato condannato ad una pena pecuniaria o ad una pena corporale, non sarà esonerato dalla indennizzazione dipendente dal non prestato lavoro, ma dovrà altresì risarcire il danno. (Mayrhofer, *materiali sul Regolamento giudiziario*).

§ 400.

Quando il reo sarà in obbligo di pagare una somma di danaro all'attore, questi dovrà nell'istanza per l'esecuzione denunziare quei beni di ragione del reo sopra i quali intenderà conseguire la sua soddisfazione, e questa elezione competerà anche nel caso che il suo credito fosse assicurato con pegno.

Vedasi il § 465 del Codice civile.

La Circolare dell'Appello 26 luglio 1851 dichiara, che qualora venissero oppignorati effetti, e questi restassero in custodia al debitore sotto suggello d'ufficio, e poi venissero nuovamente sottoposti a pignorazione, il nuovo pignorante non può consegnare questi effetti alla custodia d'un terzo senza che previamente sieno sentiti coloro che ottennero prima l'oppignorazione, essendo rimesso al giudice di assicurare i diritti reali anche ai successivi creditori, in quanto si possa però effettuare senza pregiudizio dei primi, ed in ispecie di prendere i pegni sotto la custodia giudiziale, se la qualità loro il permette, oppure di affidarli al terzo nominato dall'ultimo pignorante, qualora questi presti cauzione al primo creditore che eseguì l'oppignorazione.

La Notificazione Governativa 10 agosto 1846 dichiara, che al creditore dell'erede, giusta il § 822 del Codice civile generale, possa essere accordato soltanto sui singoli oggetti ereditarii, e non sul diritto ereditario in genere, il sequestro, pignoramento, o la prenotazione.

I §§ 401, 402, 403, 404, 411 e 415 indicano le specie determinate di beni su cui si può domandare l'esecuzione.

Il creditore munito di ipoteca convenzionale può nell'istanza di esecuzione denunciare que' beni di ragione del suo debitore sopra i quali intende di conseguire il pagamento del proprio avere. Non è facoltativo al debitore di far sospendere la subasta dell'immobile pignorato, sotto il pretesto che quello sottoposto a convenzionale ipoteca basti al pagamento del suo debito, quantunque altri stabili sieno caduti sotto pignoramento, quando non provi nei modi legali che uno dei fondi esecutivamente descritti sia più che sufficiente a cautare la passività di lui. (*Decreto del*

Digitized by Google

Tribunale civile in Milano 15 *dicembre* 1833 *N.* 1749, *riportato dal* Castelli *nel quinto Supplimento alla seconda edizione delle Disposizioni del Regolamento generale del Processo civile*).

§ 401.

Qualora egli volesse soddisfarsi col danaro che il reo convenuto percepisse da una pubblica cassa, dovrà il giudice assegnargliene tanto quanto corrisponde all'importo del credito, ed a tal effetto far tenere immediatamente e sollecitamente il decreto di assegno alla cassa cui spetta, spiegando chiaramente il nome ed il carattere di chi impetra l'esecuzione, il nome ed il carattere del debitore, unitamente all' indicazione della qualità del credito, e rendere *ex officio* di ciò inteso ad un tempo il dicastero al quale la cassa sarà subordinata. La cassa ha da tenere registro di questo decreto di assegno, ed in seguito fare all' attore alla rispettiva epoca il pagamento delle corrispondenti rate.

È conforme a questo paragrafo la Notificazione Governativa 10 maggio 1834 relativa alle *pensioni*, le quali non possono venir assegnate che per la metà. (Vedi il § 402).

§ 402.

I salarj e le pensioni dei regi impiegati non possono venire sottoposti all'esecuzione se non che per una sola metà.

In relazione al disposto dal presente paragrafo la Sovrana Risoluzione 24 maggio 1816 pone in vigore nelle Provincie italiane il Regolamento 25 ottobre 1798, di cui ecco le disposizioni:

1.° *Non ha effetto alcuno la spontanea cessione e l'ipoteca del soldo degl'impiegati pubblici.*

2.° *Non si può accettare alcuna sospensione giudiziaria del soldo, nè possono le Autorità giudiziarie permettere o decretare alcuna procedura od esecuzione personale, che tolga gl'impiegati alle loro funzioni: all'incontro deve ricuperarsi e restituirsi senza eccezione veruna il foglio di pagamento, qualora fosse stato per avventura dato in cauzione.*

3.° *Quegli impiegati, i quali contravvenendo alla presente proibizione inducessero taluno per qualsivoglia mezzo a far loro un imprestito che sanno di non poter pagare in altra maniera che col loro soldo, saranno trattati con tutto il rigore, e dimessi senza riguardo alcuno dal loro impiego.*

Affine poi di soccorrere gl'impiegati realmente bisognosi e benemeriti, i quali senza loro colpa, e per sola disgrazia, trovansi aggravati da debiti, ed affine di prestar loro un benefico aiuto nei casi di urgente bisogno, si acconsente:

4.° *Che agl' impiegati, che sono veramente qualificati meritevoli di una tale sovvenzione, possa essere accordata un'anticipazione di soldo da uno fino a tre mesi dalla Cassa camerale senza interesse, facilitandone la restituzione con tenui ritenute. Quelli che dietro tale favorevole determinazione Sovrana si trovassero nel caso di chiedere una sovvenzione, avranno quindi a rivolgersi coi loro ricorsi al rispettivo presidente, o capo d'ufficio.*

Rispetto alla Normale 25 ottobre 1798, l'Aulico Decreto 20 maggio 1818 N. 1422, inerentemente a Sovrana Risoluzione 4 marzo precorso, portò le seguenti dilucidazioni:

1.° *Il sequestro per debiti sul soldo di un regio impiegato è da*

Digitized by Google

accordarsi presentemente nel solo caso che mediante qualche atto giudiziale o altro pubblico documento, mediante attestato notarile, o altre non sospette prove legali venga comprovato, che il debito, di cui si tratta, sia stato contratto prima della pubblicazione della Legge 25 ottobre 1798 seguita in esecuzione della Sovrana Risoluzione 24 maggio 1816.

2.° Le disposizioni contenute nelle ora citate Sovrana Risoluzione, e Patente 25 ottobre 1798 valgono per tutti gl' impiegati del cessato Governo ritenuti provvisoriamente ancora nel regio servizio.

3.° Le aggiunte di soldo accordate per la persona dell' impiegato regio sono da riguardarsi rispetto al sequestro, ovvero all' oppignorazione giudiziale, nello stesso modo come l' ordinario loro stipendio.

4.° In guisa del tutto simile si ha da procedere riguardo agli assegni annui (adjutum), che conseguiscono dalle imperiali regie Casse gli alunni di concetto e gli ascoltanti nominati con formale Decreto, e che hanno prestato il relativo giuramento.

5.° Non possono essere soggette nè a sequestro, nè ad esecuzione le competenze assegnate ai regii impiegati per l'alloggio.

6.° Non hanno a soggiacere al giudiziale sequestro od esecuzione le paghe de' postiglioni e della gente di stalla (a servizio delle poste), i denari che entrano per la corsa dei cavalli, le quote accordate ai maestri di posta sul porto delle lettere, e sulle somme annuali assegnate ai medesimi per la spedizione dell'ordinaria valigia delle lettere e della Diligenza; e ciò si applica anche ai postieri e dispensieri di tabacco relativamente alla provvigione loro accordata dal regio appalto.

7.° I diurni assegnati ai diurnisti non vanno soggetti al giudiziale sequestro.

8.° Gli assegni di mezzo soldo, che percepiscono gli impiegati del cessato Governo posti fuori di attività di servizio, sono da considerarsi come soldi di quiescenza. I sequestri antecedentemente ottenuti sui predetti assegni rimarranno operativi soltanto sulla metà dell' importo dell' assegno. In questa misura sarà lecito di accordare anche in seguito nuovi sequestri sui mentovati assegni di mezzo soldo.

9.° Venendo un impiegato, il di cui emolumento fosse già colpito di sequestro o d'esecuzione, nel bisogno di chiedere un'anticipazione sul suo soldo, questa potrà essergli accordata, ma soltanto della parte ancor libera, dalla quale dovrà essere anche scontato in venti mensuali rate il relativo suo debito.

10.° Venendo assorbita da debiti prenotati quella parte del soldo di un regio impiegato, che è soggetta ad esecuzione, il creditore che posteriormente trovasi prenotato presso la regia Cassa sull'indicata parte di soldo, non potrà conseguire alcun pagamento prima che quello, il quale avanti di lui ottenne la prenotazione del suo credito, non sia interamente soddisfatto.

11.° Quei diritti di pegno, o quelle prenotazioni, che un creditore avesse ottenuto sopra una parte del soldo d' un regio impiegato avanti la pubblicazione della Legge 25 ottobre 1798, saranno pure applicabili nell' istessa proporzione all' accrescimento di soldo che l' impiegato conseguisce mediante l'avanzamento ad un soldo o posto maggiore.

12.° La pratica esistente presso le regie Casse delle antiche provincie, di non eseguire cioè il sequestro, o l' oppignorazione giudiziale sul soldo d' un regio impiegato prima di averne ricevuto l' ordine dal Governo, o da quell' altra Autorità alla quale la regia Cassa è subordinata, dovrà pure essere osservata nelle provincie di nuovo acquisto, in conformità dei §§ 370, 401 del Regolamento del Processo civile.

13.° Se un regio impiegato, non avesse beni di fortuna, o questi non fossero sufficienti per supplire agli alimenti aggiudicati alla sua moglie ed a' suoi figli, in tal caso non sarà operativo pel medesimo il divieto d' ogni esecuzione sul soldo degl' impiegati: dovranno in conse-

Digitized by Google

guenza onninamente essere assicurati ed assegnati sul di lui soldo gli alimenti dovuti alla moglie ed ai figli.

14.° *Il sequestro e l'esecuzione giudiziale può essere accordata tutto al più sopra la metà dei soldi* di quiescenza *e di* pensione *dei regii impiegati, delle pensioni e delle provvisioni delle loro vedove.*

15.° *Non soggiacciono a tale sequestro quelle sovvenzioni che in via di grazia vengono particolarmente accordate a simili vedove, in vista della insufficienza della sistemale loro pensione, per la educazione dei loro figli, finchè pervengano alla età normale, per supplire ai bisogni maggiori della famiglia, o alle spese occorrenti pel ristabilimento di qualche figlio infermiccio.*

16.° *Quelle sovvenzioni che vengono accordate ai figli orfani dei regii impiegati, anche maggiori di età, finchè siano in altro modo provveduti, soggiacciono, nelle misure al § 14 prescritte, all'esecuzione giudiziale nel caso solamente che il loro importo ascenda alla somma di* cento *fiorini annui.*

17.° *Non è da accordarsi a favore di verun creditore il sequestro, nè d'ammettersi la cessione, e neppure da prestarsi la giudiziale assistenza alla vincolazione mediante scrittura d'obbligo di quelle* limosine, sovvenzioni *giornaliere, settimanali, o mensili, che dalla cassa dei poveri, da quella delle pie fondazioni, o da qualsivoglia altra cassa dello Stato, vengono corrisposte ad individui bisognosi, e così nemmeno delle provvigioni assegnate ad impiegati di classe subalterna, alle loro vedove e figli orfani, essendo queste da considerarsi come limosine.*

18.° *Trovandosi una e la stessa pensione gravata da più sequestri accordati anche da diverse Autorità, il diritto di priorità competerà soltanto a quello che nella via regolare dell'esecuzione in virtù d'una sentenza del giudice, o d'una transazione fatta avanti il medesimo, è stato il primo ad ottenere il sequestro.*

19.° *Sopra una pensione non ancora effettivamente accordata non è da ammettersi sequestro, giacchè a quello, al quale fra più creditori compete il diritto di preferenza, è sempre riservato di far valere tale suo diritto tosto che la pensione sarà stata accordata ed assegnata.*

20.° *Nei Decreti delle Autorità giudiziarie da presentarsi alle regie Casse pel sequestro, oppure pel pagamento dei soldi di quiescenza e di pensione, e graziose sovvenzioni, dovrà essere sempre indicato chiaramente e con precisione il nome e la condizione del debitore, o della debitrice, sul cui pagamento verte l'atto giudiziario, come pure l'importo del debito, e rispettivamente del credito della parte avversaria, non che la regia Cassa, sulla quale viene assegnato il soldo della pensione o provvigione del debitore convenuto.*

21.° *Le regie Casse sono bensì tenute di disporre immantinente la conveniente prenotazione del sequestro che loro mediante la comunicazione d'un simile Decreto verrà notificato direttamente per parte di una Autorità giudiziaria; non avranno però da fare verun pagamento dell'importo sequestrato, prima di aver ricevuto l'ordine dall'Autorità alla quale sono subordinate.* (Circolare d'Appello in Venezia 4 giugno 1818 N. 7249, e Notificazione del Governo in Milano 2 luglio susseguente).

La Governativa Notificazione 20 giugno 1839, portante la Sovrana Risoluzione 26 febbraio detto anno, ordina che le pensioni o sovvenzioni alimentarie pecuniarie assegnate agli impiegati o regii o dipendenti dagli Stati provinciali o municipali, ed ai servi di quegli Uffizii, oppure agli attinenti degli uni e degli altri, le quali non ammontano all'annua somma di 100 fiorini moneta di convenzione, non possono andar soggette agli atti esecutivi giudiziarii, nè essere sottoposte a sequestro, nè tampoco possono esser date in pegno o venir trasmesse per cessione a chicchessia.

L'Aulico Decreto 6 ottobre 1826, promulgato colla Circolare Appellatoria 17 ottobre detto anno, porta la disposizione della Camera Aulica

Digitized by Google

generale, per la quale l'assegno alimentare che in casi di sospensione si accorda ai pubblici impiegati, non può essere sequestrato in favore d'un terzo, nè va soggetto al sequestro che anteriormente fosse stato ordinato sul suo salario, e che qualora per altro la moglie dell'impiegato avesse ottenuto la prenotazione per titolo d'alimento sul salario del suo marito, devesi avervi riguardo nella commisurazione del terzo che per gli alimenti si concede all'impiegato, imperciocchè ha questo lo scopo di provvedere alla sussistenza non solo dell'impiegato, ma di tutta la sua famiglia.

Colla Circolare Appellatoria 28 settembre 1831 si dispone: che le pensioni assegnate collettivamente alle vedove ed ai figli minori d'impiegati, sul fondamento delle cessate Normali italiane, possono sottostare al sequestro ed alla esecuzione giudiziale unicamente fino alla concorrenza d'un quarto delle pensioni medesime; invece le pensioni assegnate sulla base delle Direttive austriache alle vedove degli impiegati, coll'obbligo di goderle in comunione coi loro figli minori, possono soggiacere al detto sequestro ed esecuzione giudiziale fino alla concorrenza della metà delle pensioni suddette.

La Sovrana Risoluzione 7 agosto 1833 dichiara: che i diurni e le diarie godute da persone che non hanno il carattere di effettivi impiegati dello Stato, possono essere colpite da sequestro e da giudiziale esecuzione. (*Notificazione Governativa 8 ottobre 1833*).

La Notificazione Governativa 10 novembre 1833, all'appoggio della disposizione del § 13 della Normale 10 giugno 1812, sui matrimonii dei militari, dichiara: che a garanzia dei titoli spettanti all'erario, oppure ad un terzo, possono gl'interessi sulla cauzione del matrimonio, tanto durante il medesimo, quanto dopo la morte del marito sino a quella della vedova, oppure sino allo scioglimento dell'obbligo della stessa cauzione, essere messi sotto sequestro soltanto per una quarta parte, qualora importino la somma annua di fiorini in carta 400, od anche meno; se però gl'interessi ammontino a più dell'annua somma di fiorini 400, per una terza parte. Sul capitale relativo poi possono bensì aver luogo sequestri, ma colla limitazione che il soddisfacimento del debito sul medesimo capitale non può aver effetto prima, se non dopo sciolto il vincolo della cauzione.

Qualora gli annui interessi provenienti dalla cauzione di matrimonio de' militari giacente in deposito presso l'I. R. Consiglio Aulico di guerra non oltrepassano la somma di 400 fiorini *moneta di convenzione*, soltanto una quarta parte, ed ove il loro importo sia maggiore di 400 fiorini di convenzione, un terzo di tali interessi può essere ceduto, oppignorato, sequestrato, o sottoposto ad esecuzione. Gl'interessi della cauzione di matrimonio, il cui annuo importo è minore di 100 fiorini di convenzione, pel disposto dall'Aulico Decreto 15 aprile 1803 N. 601 contenuto nella Raccolta delle Leggi giudiziarie, non possono essere legalmente ceduti, oppignorati, sequestrati, nè sottoposti ad esecuzione. (*Sovrana Risoluzione 9 marzo 1839 nella Notificazione 2 luglio di detto anno N. 26159*).

La Sovrana Risoluzione 26 gennaio 1833, diramata colla Circolare Appellatoria 24 aprile detto anno, dispone: che i sequestri, le prenotazioni ed esecuzioni ottenute sulla metà od altra porzione delle pensioni delle vedove e degli orfani, abbiano fino alla concorrenza dell'importo della pretesa, senza che occorra ulteriore procedura giudiziaria, ad estendere i loro effetti anche alla metà della *gratificazione accordata per una volta tanto*, od a quella porzione di essa, che corrisponde alla parte della pensione colpita da prenotazione, sequestro, od esecuzione.

La Notificazione Governativa 5 giugno 1838, portante la Patente Sovrana 5 novembre 1837, prescrive: che non sono soggetti a sequestro, nè a diritto di pegno le concessioni che si riferiscono al servizio postale, ed i prodotti che ne ritraggono i mastri di posta, e così pure il danaro da loro introitato per conto dell'Erario, nonchè i mezzi di trasporto, gli apparecchi e gli utensili destinati al servizio. Non si può altronde metter

Digitized by Google

sequestro, nè acquistare diritto di pegno sugli oggetti consegnati agli stabilimenti postali per la loro spedizione, prima che ne sia fatta la consegna alla persona cui sono indirizzati.

Veggansi i §§ 364 e 365, e relative annotazioni.

Nell'accordare sequestri od assegni giudiziali sopra salarii di pubblici impiegati, si deve indicare l'epoca, cui si riferisce il debito contratto dall'impiegato. (*Circolare dell'Appello in Milano* 27 *agosto* 1819 *N.* 7756).

Le *anticipazioni* accordate dalle autorità competenti in conto di pensioni, delle quali è fuor di dubbio il diritto, ma non è peranco stato determinato l'ammontare preciso, sono relativamente al sequestro ed all'assegno giudiziale sottoposte a quelle medesime prescrizioni che trovansi in vigore per le *pensioni*, e che furono pubblicate in seguito a Sovrana Risoluzione 4 marzo 1818. (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica generale* 14 *ottobre* 1828 *N.* 36084, *nella Circolare del Governo di Milano* 26 *novembre susseguente N.* 14979).

I fattori di campagna, i campari e simili, addetti al servizio degli Istituti di Beneficenza, non sono da considerarsi come impiegati civili, ma sibbene semplici locatori d'opera ammovibili a piacimento delle rispettive amministrazioni. (*Circolare del Governo Lombardo* 26 *aprile* 1831 *N.* 9691).

Il pensionato può cedere e dare a pegno la sua pensione come ogni altro sussidio personale assegnatogli sulle pubbliche casse entro quei confini medesimi che dalle norme sussistenti sono posti alle esecuzioni giudiziarie, e però fino alla metà. Il cessionario, o il creditore, cui siasi dato in pegno la pensione, deve rivolgersi al giudice personale del pensionato con una istanza in *triplo* corredata del documento *originale* e di una copia di essa, all'effetto che sia decretata l'annotazione sulla pubblica Cassa del diritto concessogli dal suo documento. Qualora l'atto faccia piena prova della verità del suo contenuto, e altronde non emerga alcun dubbio sulla capacità personale del pensionato, il giudice decreta immediatamente l'istanza ordinandone l'intimazione alla controparte e alla pubblica Cassa; e contemporaneamente ne informa *ex officio* l'autorità, da cui la cassa dipende, analogamente al § 401 del Regolamento giudiziario. L'originale viene restituito coll'esemplare della sua domanda allo istante. Nel caso di dubbio il giudice ordina la comparsa delle parti a breve termine. Contro il Decreto del giudice ha luogo il ricorso conformemente alle disposizioni del giudiziario Regolamento. L'efficacia legale della cessione e del pegno accordato si data dal momento in cui il Decreto giudiziale s'intima alla pubblica Cassa. (*Notificazioni* 10 *maggio* 1831 *N.* 14226 *del Governo Veneto, e N.* 12026 *del Governo Lombardo*).

Le vigenti disposizioni per gl'impiegati regii riguardo alla cessione, al sequestro ed alla giudiziaria escussione dei soldi e delle pensioni, non sono applicabili agl'impiegati comunali e di pubblica beneficenza. (*Dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica riunita* 4 *dicembre* 1834 *N.* 30261, *diramato con Circolare del Governo in Milano* 3 *gennaio* 1835 *N.* 42037).

Il sequestro giudiziario concesso sopra una pensione non può essere trasferito sul *soldo*, e quindi nel caso di pensionati, la cui pensione fosse sequestrata, e che fossero *reimpiegati*, il sequestro cesserà di aver effetto dal momento in cui cessa l'assegno della pensione ed incomincia quello del soldo di attività. (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica generale* 5 *marzo* 1838 *N.* 9008, *diramato dalle Circolari* 5 *aprile successivo N.* 11341 *del Governo in Venezia, e* 6 *detto mese N.* 10293 *del Governo in Milano*).

Non si potrà colpire di sequestro, assoggettare ad esecuzione o cedere se non se la *terza parte* di un assegno di grazia, il quale sia superiore ai fiorini 400 accordato ad un generale o ad un uffiziale dello stato maggiore o superiore posto fuori di attività, come pure di un assegno di grazia accordato alle loro vedove ed orfani. Nel caso poi che l'assegno di grazia importi soltanto fiorini 400, od anche meno, il sequestro e la cessione non potranno estendersi se non che alla *quarta parte*. Egli è del pari,

Digitized by Google

giusta il Regolamento militare, espressamente proibito all'uffiziale in attività di servizio dal capitano in giù di prendere a prestito e perciò anche di sottoporre a pegno o di cedere l'importo eccedente il soldo di un mese. Tutte queste limitazioni non hanno relazione di sorta cogli altri impiegati soggetti alla giurisdizione militare, i quali nei casi contingibili saranno anche in appresso trattati secondo il Regolamento generale del Processo civile. (*Sovrana Patente* 19 *marzo* 1791, *pubblicata colla Notificazione* 1.° *febbraio* 1840 *N.* 29282, *anche del Governo in Milano*).

Le vigenti norme sul sequestro e sulla esecuzione sopra gli appuntamenti, diete ed indennità di viaggio dei pubblici impiegati e diurnisti, non sono applicabili a consimili crediti dei chirurghi privati od altri periti adoperati in affari penali. (*Sovrana Risoluzione* 3 *giugno* 1835 *nelle Circolari* 12 *novembre* 1835 *N.* 14575 *dell'Appello Lombardo, e* 17 *detto mese N.* 16260 *dell'Appello Veneto*).

Per tutte le trattenute da farsi sopra assegni che gravitano il fondo di polizia, le domande si dirigono all'I. R. Governo. (*Circolare d'Appello* 15 *novembre* 1834 *N.* 15964).

Essendo generica la prescrizione che non ammette la esecuzione giudiziaria riguardo alle pensioni non ammontanti alla somma di 100 fiorini annui, la prescrizione medesima non può essere ritenuta solo applicabile ai godimenti di quella natura assegnati alle vedove militari. (*Deliberazione* 15 *aprile* 1836 *N.* 15853 *dell'I. R. Camera Aulica generale, partecipata coll'Aulico Decreto* 4 *gennaio* 1837 *N.* 2925 *diramato colle Circolari* 15 *detto N.* 887 *dell'Appello Lombardo, e* 17 *mese stesso N.* 515 *dell'Appello Veneto in relazione all'Aulico Decreto* 29 *maggio* 1835 *N.* 1418 *relativo alla pensione patrizia*).

Siccome dalla paga dei soldati e dal trattamente patentale dei militari invalidi, secondo le Leggi militari, non deve essere fatta alcuna detrazione; così ogni atto esecutivo sui detti importi è inammissibile e senza effetto. (*Aulico Decreto* 12 *giugno* 1839 *N.* 1405, *diramato colle Circolari* 18 *giugno stesso N.* 9550 *dell'Appello in Venezia, e* 20 *detto mese n.* 7552 *dell'Appello in Milano*).

I fogli pagatoriali per le pensioni, assegni di quiescenza e provvigioni non potranno essere dati in pegno, come non possono esserlo i fogli pagatoriali de'funzionari in attivo servizio; e quelli che si fossero consegnati a pegno debbono senz'altro essere ritirati dal detentore a cura delle autorità amministrative, e restituiti dal medesimo (*Sovrana Risoluzione* 15 *giugno* 1840, *pubblicata colla Notificazione* 1.° *agosto* 1840 *N.* 29003, con dichiarazione che quella disposizione non è retroattiva pei pignoramenti già in antecedenza fatti dei fogli pagatoriali ivi accennati).

§ 403.

I redditi di un benefizio ecclesiastico sono soggetti all'esecuzione, colla limitazione che a quegli che ne percepisce il godimento si debba prima di tutto corrispondere il mantenimento con annui fiorini 300 (italiane lire 774 = lire piccole venete 1500). I proventi di fondazioni, provvedimenti pii ed elemosine non possono assolutamente venir assoggettati all'esecuzione.

Anche gli oggetti sacri non possono esser oggetto d'esecuzione:

Siccome i frammenti della Ss. Croce e le Reliquie non sono oggetti nè di stime, nè di contrattazioni, così non si potranno nemmeno vendere, nè porre allo incanto, nè sequestrare nei casi di concorso e di ventilazione ereditaria, nè trasmettersi ad eredi acattolici. Ove in tutti questi casi si rinvengano frammenti della Ss. Croce o Reliquie nei così detti Reliquiarii, dovranno separarsi questi oggetti sacri coll'intervento di un commissario del concistoro cattolico, se vi è in luogo, o del Parroco, o Curato

Digitized by Google

locale, della materia che li contiene, e saranno consegnati ai medesimi; che se questa separazione non fosse possibile, saranno consegnati unitamente alla materia in cui furono posti. Il modo poi con che abbiano in ciò a contenersi, e come debbano disporre di queste cose sacre i parrochi locali, verrà determinato dall'Ordinariato. (*Sovrana Risoluzione* 10 *novembre* 1826. *nelle Circolari* 27 *dicembre successivo N.* 17359 *dell'Appello in Venezia, e N.* 13772 *dell'Appello in Milano*).

Riguardo ai frutti di un fedecommesso, veggasi il § 652 del Codice civile generale.

§ 404.

Qualora l'attore si contentasse di ricevere in soluto un credito spettante al reo verso un privato e derivante da prestito, deposito o da altro titolo, il giudice dovrà assegnargli tal credito a misura della propria di lui competenza, e dare l'ordine al cursore perchè, levato dalle mani del reo lo scritto d'obbligo, il quale non eccedesse in valore il credito dell'attore, lo rimetta nelle mani di questo medesimo, ovvero, qualora lo scritto eccedesse il detto credito, faccia sopra di esso l'annotazione dell'assegno giudiziale e lo restituisca quindi al reo.

Vedi il § 410.

L'assegno giudiziale *pro solvendo* non può trasferire nel creditore in modo irrevocabile la facoltà di esigere le somme assegnate, massime in caso di concorso. Non è però pacificata su questo punto la pratica giurisprudenza.

Può essere dal giudice accordato l'assegno di una pensione vitalizia costituita per legato a mero titolo d'alimenti, quando il testatore abbia apposta la comminatoria, che in caso di vendita, cessione o sequestro, assegno od altro, il legatario debba essere decaduto dall'ulteriore percezione del legato? — Se è massima accettata e di rigore quella della Legge romana, che *jus publicum privatorum pactis mutari non potest*, e se si considera che la Legge qui non fa alcuna distinzione, si dovrebbe rispondere per l'affermativa. In questo senso ha deciso la Prima Istanza di . . . con suo Decreto 31 dicembre 1851, superiormente confermato, come è riportato nella *Gazzetta dei Tribunali*, N. 84 del 1851.

Una sentenza dell'Appello Lombardo 23 marzo 1853, riformativa di una di Prima Istanza, ha ritenuto che l'assegno *pro solvendo*, anzichè *pro soluto*, trasferisce parimenti nell'assegnatario la proprietà del credito assegnato, e che non osta alla efficacia del trasferimento della proprietà del credito assegnato la mancata tradizione del relativo documento. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 61 del 1853).

Mediante l'assegno giudiziale non si possono apprendere nè i frutti di un fondo, nè le pigioni di una casa, quando e l'uno e l'altra sieno stati in precedenza gravati d'ipoteca da terzi, e costoro si oppongano all'apprendimento dei corrispondenti redditi; per cui la semplice ipoteca prevale all'assegno, quantunque il creditore ipotecario non abbia intrapresi gli opportuni atti esecutivi. — Ciò si ricava da una Decisione dell'Appello Lombardo 29 luglio 1852, N. 9077, confermata dalla Suprema Istanza. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 42 del 1853).

Un assegno giudiziale equivale in diritto al pagamento, per gli effetti del § 1395 del Codice civile nei rapporti fra cessionario e debitore ceduto. — Di conseguenza è attendibile il rifiuto del debitore, cui non era stata notificata la cessione prima che avesse luogo l'assegno, di pagare al cessionario, ancorchè la petizione di quest'ultimo fosse stata prodotta avanti che effettivamente avesse avuto luogo il pagamento al creditore che aveva ottenuto l'assegno stesso. — Ciò si ricava dalla Sentenza 8 agosto 1853 della

Digitized by Google

Pretura Urbana di Milano, N. 16473, confermata da Decisione dell'I. R. Tribunale d'Appello Lombardo 30 settembre 1853, N. 11223. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali*, N. 125-126, anno III, 1853).

Le somme di compenso per danni cagionati dagl'incendii, le quali siano da pagarsi dalle società di assicurazione ai proprietarii di edifizii assicurati, non potranno essere tolte alla loro destinazione, cioè al ristabilimento degli edifizii incendiati, nè per effetto di cessioni, nè in forza di Decreto giudiziario, o di un atto esecutivo. Ed affinchè tali somme vengano effettivamente impiegate nel ristabilimento degli edifizii danneggiati dagl'incendii, e sieno garantiti ad un tempo i diritti dei creditori ipotecarii, dovranno le società di assicurazione inserire ne' loro statuti una tale avvertenza, ed assicurarsi dell'impiego delle suddette somme all'uopo accennato ne'modi che verranno a tale intento stabiliti dal Governo. (*Notificazioni* 20 *agosto* 1828 *N.* 28576 *del Governo Veneto, e N.* 21914 *del Governo Lombardo, portanti Sovrana Risoluzione* 29 *maggio anno stesso*).

§ 405.

Se il credito assegnato fosse assicurato sopra un fondo stabile, dovrà la superiorità, sotto la cui giurisdizione detto fondo sarà situato, farne ad istanza dell'attore seguire l'annotazione nei pubblici registri, o in altri modi praticati in ciascun luogo provvedere, ad effetto che conseguisca il diritto reale; per la qual cosa il giudice dovrà alla superiorità suddetta far tenere il decreto di assegno.

Il § 436 del Codice civile corrisponde a questo paragrafo. Anche il Regolamento sulle Ipoteche 19 aprile 1806 ammette egualmente le annotazioni sopra i creditori inscritti, e questa disposizione è mantenuta tuttora in vigore.

§ 406.

L'attore dovrà comunicare l'assegno al debitore del reo per copia autentica, poichè altrimenti non gli competerà alcuna reintegrazione contro lo stesso debitore, se questo avesse soddisfatto prima il debito.

Concorda col § 1396 del Codice civile.

— Invece di comunicare in copia autentica il Decreto di assegno al debitore del reo, potrebbe l'attore unire alla sua istanza una rubrica da intimarsi al detto debitore, sulla quale verrebbe esteso *un originale* del Decreto di assegno. Che se l'attore volesse notiziare dell'ottenuto assegno il debitore del reo mediante separata istanza, od anche in via stragiudiziale, non sembra necessaria la comunicazione di una *copia autentica* del Decreto di assegno per tener obbligato quel debitore ceduto ad un doppio pagamento, se pagasse il suo primo creditore dopo l'avuta notizia, mentre il § 1396 del Codice civile, che per essere una Legge posteriore al Regolamento giudiziario deve a questo prevalere, vieta al debitore ceduto di pagare il suo primo creditore, o di accordarsi con lui in altro modo tostochè gli sia *notificato* il cessionario, senza distinguere in quali forme abbia a seguire questa notificazione. (Giordani).

§ 407.

Il reo sarà tenuto per la liquidità del suo credito assegnato all'attore, salvo che qualora fosse divenuto litigioso il credito, e l'attore avesse tralasciato di denunziare la lite al reo medesimo come autore.

I fitti d'uno stabile giudizialmente assegnati ad un creditore del locatore resosi poscia oberato non fanno più parte della sostanza cadente

Digitized by Google

in Concorso. (Vedasi *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, anno V, pag. 271).

In relazione a questo paragrafo, vedansi il § 951 del Codice civile, e il § 49 del Regolamento.

§ 408.

Il reo convenuto sarà tenuto per l'esigibilità del credito assegnato all'attore sino al tempo in cui cade l'esazione ovvero il pagamento del credito. Questa risponsabilità cessa quando l'attore in allora non lo esiga o riceva regolarmente; per la qual cosa il reo convenuto sino alla scadenza del credito assegnato al suo creditore è autorizzato ad impiegare i mezzi occorrenti all'oggetto di assicurare lo stesso credito.

Siccome nell'assegno di un credito in via esecutiva si verifica una *cessione onerosa*, giacchè l'attore figura come *cessionario*, l'esecutato come *cedente*, ed il debitore del reo è il *ceduto*, perciò essendo la materia della cessione oggetto del Codice civile, i §§ 407, 408 e 409 del Regolamento che ne trattano devono interpretarsi combinati coi §§ 951, 1597, 1598 e 1599 del Codice suddetto.

§ 409.

Ogni qual volta il credito assegnato sarà divenuto controverso, o che l'attore, ottenuta la pignorazione, troverà i beni del nuovo suo debitore insufficienti alla propria sicurezza e soddisfazione, esso potrà esecutare altri beni di ragione del primo suo debitore.

— Il credito assegnato diventa controverso quando il debitore assegnato vi oppone delle eccezioni dietro la relativa petizione del creditore assegnatario, il quale ha quindi la scelta o di continuare la causa o di esecutare altri beni di ragione del suo primo debitore. Quest'ultimo diritto resta sempre salvo all'attore nel caso di sua soccombenza nella detta causa. Del resto, non può l'attore sulla semplice base del decreto di assegno riportato a' termini del § 404 chiedere la pignorazione in confronto del debitore ceduto, ossia assegnato, ma soltanto all'appoggio di sentenza o convenzione giudiziale avvenuta sulla di lui petizione quale assegnatario. Incaminati questi atti esecutivi, e risultando insufficienti alla propria sicurezza e soddisfazione i beni del debitore assegnato, potrà l'attore esecutare altri beni di ragione del primo suo debitore. (Giordani).

§ 410.

Egli è ancora in libertà del suo creditore d'intraprendere la pignorazione e l'esecuzione ulteriore sulle ragioni che il suo debitore professa contro un privato, siccome viene qui sotto prescritto dell'esecuzione sopra i mobili.

Vedasi il § 440 e seguenti.

Il diritto di ricupera di un fondo stabile non essendo un'azione creditoria, od altra ragione di determinato valore o che determinare si possa a giudizio di periti, ma solamente un diritto personale inalienabile, e non trasmissibile ad altri, non può perciò andar soggetto a pignoramento.

§ 411.

Quando l'attore domanderà per l'esecuzione frutti o rendite, il giudice dovrà a di lui istanza accordargliene il pignoramento, e ad

Digitized by Google

un tempo ordinare che la sentenza o convenzione, nel caso che vennissero sottoposti all'esecuzione frutti di un fondo stabile, sia notata nei pubblici registri, o altrimenti provveduto nel modo prescritto per ottenere un diritto reale, e sia destinato un sequestratario per l'esazione di questi frutti e redditi. La superiorità cui è soggetto il fondo, ed alla quale il giudice dovrà per requisitoria immediatamente comunicare il decreto che accorda la prenotazione, avrà senz'altro ad eseguirla.

L'Aulico Decreto del Senato Lombardo-Veneto 9 maggio 1828 dà le norme per le inscrizioni giudiziali di pignoramento e d'assegno. Eccone le disposizioni:

1.° *Le disposizioni dei §§ 3, 7, 8, 9 della Notificazione 27 aprile 1824 relativa alle prenotazioni, saranno osservate anche nei casi dei decreti esecutivi di pignoramento e di assegno, come in ogni altro caso, in cui si rilasci un Decreto sopra istanza di parte, che debbasi essere inscritto presso l'Ufficio ipotecario.*

2.° *Il giudice che accordò il Decreto, sia o no situato lo immobile nel suo distretto, farà quindi intimare all'Istante i due esemplari della sua domanda, giusta il § 8, e nel Decreto attergato avviserà la parte di provvedere alla esecuzione del medesimo presso il competente ufficio delle Ipoteche verso il pagamento delle tasse occorrenti.*

3.° *Il conservatore eseguirà dietro la produzione dei due esemplari il disposto dal § 9 della suddetta Notificazione, e sarà debito dell'istante, volendo procedere ad atti ulteriori, di giustificare la seguita iscrizione dell'anteriore Decreto.*

4.° *Resta fermo il disposto dal § 77 del Regolamento ipotecario 19 aprile 1806, pel quale non si eseguisce una concellazione o riduzione all'appoggio di Sentenza o Decreto, se non passò in cosa giudicata.*

5.° *Quelle requisitorie che tuttavia pervenissero o alle Autorità giudiziarie da altri Giudizii, o direttamente agli ufficii ipotecarii, non saranno respinte, ma gli ufficii, a cui saranno trasmesse, informeranno sollecitamente il Giudizio requirente dell'obbligo del previo pagamento delle tasse, e ne indicheranno le spese, sospendendo intanto la chiesta iscrizione. Seguito il pagamento, rimetteranno l'esemplare loro trasmesso al giudice requirente col certificato in calce della fatta iscrizione.*

6.° *Queste disposizioni non sono applicabili a quei casi nei quali per le Leggi sussistenti la iscrizione si deve fare senza il previo pagamento delle tasse: in questi casi il giudice, che decretò la istanza esecutiva, ne ricerca direttamente l'Ufficio ipotecario della esecuzione.*

(I due ultimi paragrafi di questa Notificazione non sono però in vigore stante le nuove Leggi sulle tasse e bolli).

§ 412.

L'attore dovrà proporre al giudice la persona del sequestratario, ed il giudice notificarlo alla parte contraria, coll'avviso di dover fare presenti le eccezioni che per avventura avesse contro il medesimo nel termine di tre giorni, in guisa che, mancandovi, sarà senz'altro confermato il sequestratario proposto. Semprechè poi vi venissero fatte eccezioni dovrà il giudice chiamare senza ritardo ambedue le parti, e se esse non andassero d'accordo circa la persona

Digitized by Google

del sequestratario, nominarlo egli stesso. Del resto si dovrà per riguardo all'interesse dei creditori ipotecarj applicare il prescritto dal § 383.

— Il giudice che accorda il pignoramento, sia egli giudice personale e reale, o solamente personale, destina il sequestratario. (Amati).

§ 413.

Ciò che nel § 411 è stato ordinato per l'esecuzione sopra i frutti e le rendite di fondi stabili, ha luogo ancora quando l'esecuzione si dirige contro i frutti o le entrate di un credito prenotato sopra un fondo stabile. In allora la destinazione di un sequestratario non è necessaria, ma basta che unitamente all'annotazione nei registri pubblici o a quegli altri modi prescritti per ottenere un diritto reale ne sia accordata la loro consegna mediante l'ordine a quegli che ha da fare il pagamento.

§ 414.

Quando s'intraprende l'esecuzione per un credito non prenotato sopra frutti o rendite consistenti in certa quantità di danaro, se ne dovrà fare l'assegnamento all'attore subito e senza la destinazione d'un sequestratario a misura del di lui credito, e dovranno quindi pagarsi tali frutti contro quietanza dell'attore in vista dell'assegno o sia mandato di pagamento che il giudice dovrà spedire nel tempo medesimo, e direttamente alla cassa ovvero al pagatore del danaro a cui spetterà.

§ 415.

Quando l'attore domanderà l'esecuzione sopra un bene stabile, il giudice a di lui istanza dovrà accordargliene il pignoramento, semprechè non lo avesse già conseguito colla precedente prenotazione od in altro modo, e farà quindi decreto, acciocchè in conformità della sentenza o convenzione giudiziale si trasferisca nell'attore il diritto reale, cioè gli si costituisca secondo la pratica del luogo il pegno giudiziale; dovendo la superiorità del luogo in cui è situato il fondo dar immediata esecuzione alle lettere requisitoriali che le verranno dirette dal giudice a tal effetto colla maggior sollecitudine.

Nell'istanza si dovrà unire la descrizione dei fondi da oppignorarsi.

Non ostante l'ipoteca, devesi pur procedere al pignoramento giudiziale dell'immobile prima di chiedere la stima, poichè la Notificazione Governativa 12 giugno 1827, a schiarimento di questo § 415, stabilisce: che la semplice iscrizione di una convenzionale ipoteca non può senza l'inscrizione del giudiziale pignoramento assicurare il corso degli atti esecutivi quando il debitore passasse nell'intervallo all'alienazione dello stabile ipotecato.

La Notificazione 10 giugno 1827 dichiara, che il possessore di una cosa immobile ha bensì la facoltà di alienarla anche in pendenza dell'esecuzione, ma autorizza il creditore a proseguire negli atti esecutivi sulla cosa ipotecata, come se non fosse stata alienata.

Il creditore che ottenne sentenza di condanna del terzo possessore al rilascio dello stabile gravato ipotecariamente del proprio credito, quando il terzo possessore non prescelga di pagare, può conseguire il pignoramento dello stabile e delle pigioni, nonchè l'assegno delle medesime. (*Decreto*

Digitized by Google

dell'Appello Lombardo 22 *maggio* 1851, *N.* 8308, riportato dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 68 del 1851).

Più generi d'esecuzione si possono domandare con una sola istanza, quando sieno portate da uno stesso titolo (sentenza, o convenzione).

L'Aulico Decreto 13 agosto 1850 N. 1270, diramato con Circolare d'Appello 17 detto mese N. 11269, ordinò, doversi abolire la pratica d'inscrivere que' pignoramenti immobiliari che si eseguiscono dagli Esattori fiscali e dagli Agenti di Finanza, mentre nessun pignoramento può essere qualificato alla regolare inscrizione, il quale non sia decretato dall'Autorità giudiziaria.

Non sono perciò ammissibili neppure le rinnovazioni de' predetti pignoramenti. (*Circolare del Magistrato camerale Lombardo* 24 *gennaio* 1856. *N.* 30578).

Il feudo non può essere assoggettato a pegno od ipoteca. (*Consuet. feud.*, lib. 2, tit. 8).

§ 416.

Ogni volta che il creditore, dopo che avrà ottenuto il pegno giudiziale, vorrà ulteriormente procedere negli atti di esecuzione, dovrà esso in ciascuna istanza provare quali atti esecutivi siano preceduti.

Bisognerà quindi unire all'istanza i precedenti atti esecutivi.

Pignus appellatum est a pugno, quia res, quae pignori dantur manu traduntur. Unde etiam videri potest verum esse, quod quidam putant, pignus proprie rei mobilis constitui. (L. 237 D. de verb. et rer. signif.).

§ 417.

Tostochè l'attore avrà conseguito con effetto il pegno giudiziale, potrà esso ricercare al giudice, cui è soggetto il fondo, la stima del medesimo, e questi dovrà accordargliela senza indugio, e farla intraprendere a norma del capitolo XVII.

Dal letterale disposto di questo paragrafo, sembra non potersi domandare la stima che al giudice in cui si trova l'immobile di che si tratta, poichè il verbo *potrà* si deve intendere relativo alla facoltà di chiedere dopo il pignoramento la stima, non già al diritto di chiedere la stima anche al giudice cui è soggetto il fondo.

Vedasi il § 65 della *Norma di Giurisdizione*, p. 20 di questo Manuale.

§ 418.

Qualora entro giorni trenta da contarsi da quello in cui il documento della stima potrà levarsi in cancelleria (ciò che dovrà notarsi sul medesimo), nè l'una, nè l'altra parte avesse fatta istanza per la subasta del fondo, sarà l'attore obbligato ad accettare lo stabile al prezzo della stima, ed il reo a lasciarglielo per tal prezzo. Si dovranno tuttavia previamente sentire i creditori prenotati sul fondo, che non fossero cautati coll'importo della stima, per rilevare se taluno di loro contro lo sborso attuale dell'importo del credito dell'attore volesse ricevere il fondo al prezzo della stima oppur venderlo all'asta. Se ciò venisse ommesso, il decreto di rilascio non sarà di pregiudizio ai loro diritti.

Il Decreto del Ministero della Giustizia 16 dicembre 1851 (già sotto

Digitized by Google

altri paragrafi accennato) in parziale riforma anche di questo paragrafo, dà le seguenti disposizioni:

A togliere le difficoltà occorse nell'applicazione dei §§ 171 e 172 del Regolamento Giudiziario generale, dei §§ 243 e 244 del Regolamento Galiziano, e dei §§ 233 e 234 del Regolamento per l'Italia, concernente l'edizione delle copie di deposizioni testimoniali e perizie, il modo di notificare alle parti la compita assunzione di esami testimoniali e perizie, e il modo di calcolare il termine per la presentazione della scrittura probatoriale e per introdurre una procedura uniforme in proposito, come pure a modificare in parte i §§ 324 del Regolamento Giudiziario generale, 429 del Galiziano e 418 di quello per l'Italia, Sua Maestà con Sovrana Risoluzione 14 dicembre 1851 si è compiaciuta di ordinare quanto segue:

§ 1. *Tostochè in una causa civile, in cui viene riconosciuta l'ammissibilità di una prova per testimoni o di una perizia, sarà stato chiuso il protocollo d'esame dei testimoni o periti, e nel caso che l'esame fosse stato assunto da un'altra Autorità giudiziaria, tostochè il relativo protocollo sarà pervenuto da quella al giudice avanti al quale si tratta la causa, se ne dovranno rendere intese ambe le parti contendenti, coll'avvertenza che è in loro facoltà di domandare nella cancelleria la spedizione di copie delle deposizioni testimoniali o della perizia.*

§ 2. *Il termine per presentare la scrittura probatoriale dovrà essere calcolato dall'intimazione di questo Decreto, la quale dovrà farsi possibilmente nello stesso giorno ad ambe le parti, ma sempre prima al producente; in questo termine però non si calcolerà il giorno, in cui la parte ordinò le copie, nè il tempo ulteriore decorrente fino alla compiuta spedizione delle copie per parte della cancelleria ed alla loro intimazione.*

§ 3. *I fogli di carta bollata occorrenti per le copie devono essere presentati dalle parti che domandano le copie all'atto stesso della domanda. La cancelleria dovrà far eseguire d'ufficio l'intimazione delle copie alle parti, senza aspettare che queste vengano a levarle.*

§ 4. *La cancelleria dovrà fare esatta annotazione tanto del giorno, in cui venne notificato al producente essere in sua facoltà di domandare le copie dei protocolli d'esame, quanto del giorno in cui queste vennero da lui domandate ed a lui intimate, ed annotare questi giorni non solo sull'originale protocollo d'esame, ma anche sulle copie che se ne spedissero.*

§ 5. *Colla presente Ordinanza non si fa alcun cambiamento alle disposizioni della Sovrana Risoluzione 18 ottobre 1848 (6 marzo 1848 e 31 marzo 1850) concernenti la spedizione ed intimazione delle copie dei protocolli d'esame di testimoni e periti nel processo sommario.*

§ 6. *Col presente Decreto si abroga la disposizione del Regolamento Giudiziario, seconda la quale devesi ricercare entro trenta giorni la subasta di un fondo stimato in via esecutiva, mentre in caso contrario è obbligato il debitore di rilasciarlo al creditore a prezzo di stima, e il creditore ad accettarlo a tal prezzo. È quindi in facoltà, tanto dell'attore, quanto del reo convenuto, di fare istanza per la subasta del fondo, senza essere in ciò astretto ad un termine perentorio. Questa prescrizione è applicabile per tutti quei casi in cui, all'atto della pubblicazione della presente Ordinanza, non è ancora perento il diritto di dimandar la subasta.*

L'acquirente del fondo all'asta esecutiva non è tenuto al di là del prezzo di delibera.

Digitized by Google

§ 419.

Il termine da assegnarsi ai creditori che devono essere sentiti, deve regolarsi secondo la diversità della loro dimora, e sarà eguale a quello che si deve fissare ai rei convenuti per la produzione della risposta. Passato questo termine, non dovrà alcuno di loro venire sentito.

§ 420.

Dopo che l'attore, accettato il fondo, avrà soddisfatto al proprio dovere rispetto al prezzo di compra o sia importo della stima, gli si dovrà fare l'assegno del fondo nel modo ordinato nei §§ 391 e 392.

Se vi sono creditori prenotati sul fondo per un importo superiore al prezzo di stima, si dovrà, *dopo l'aggiudicazione di esso all'attore*, citare i creditori inscritti per insinuare i loro titoli in un giorno da destinarsi, avuto riguardo alla distanza del domicilio dei citati creditori, ed avrà luogo così la procedura di graduazione stabilita dalla Sovrana Risoluzione 31 luglio 1820. Lo stesso per analogia di principio dovrebbe osservarsi quando il fondo nel caso del § 418 venisse ceduto ad uno dei creditori inscritti. (Vedasi questa procedura nella Parte Terza del presente Manuale).

§ 421.

Quando nell'intervallo di trenta giorni l'una o l'altra parte avrà fatto istanza per la subasta, si dovrà subito accordarla, e si assegnerà a tal fine un termine di trenta giorni, coll'espressa indicazione del giorno, dell'ora e del luogo. Non effettuandosi la vendita in questo incanto a prezzo della stima, ovvero ad un prezzo maggiore, dovrà il giudice senza aspettare una nuova istanza pubblicare nel modo stesso l'editto per un secondo incanto, ed in caso che anche in questo non si trovasse compratore a prezzo di stima, ne pubblicherà egualmente un terzo, ed in questo terzo incanto farà vendere il fondo anche a prezzo inferiore alla stima, quand'anche il compratore fosse il medesimo attore.

Vedansi le annotazioni al § 139.

Per la subasta dei fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali è richiamata l'esatta osservanza di questo § 421. (*Circolare Appellatoria* 6 *marzo* 1831).

Se un procedimento esecutivo sopra immobili nello stadio di già seguita convocazione dei creditori inscritti sui medesimi non è continuato dall'espropriante per ommessa presentazione di opportuna istanza, non può chiedersene la prosecuzione da altro dei creditori prenotati sugli stabili da esecutarsi. (*Decreto del Tribunale civile di Milano* 12 *dicembre* 1851, *confermato dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 24 del 1852).

I capitoli della subasta nella procedura esecutiva sono le leggi del contratto.

I concorrenti ad un pubblico incanto non hanno diritto di contestare la validità della subasta a motivo di un cambiamento delle condizioni d'asta, fatto soltanto nel giorno della licitazione dagli esecutanti d'accordo col debitore esecutato. (*Decreto della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione* 21 *ottobre* 1853, N. 9828. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 145 del 1853).

Nelle subaste di fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali, ove al primo o secondo incanto non venga offerto il prezzo della stima,

Digitized by Google

od un prezzo maggiore, si deve, senza aspettare veruna istanza, pubblicare l'editto per il terzo incanto, nel quale sarà a deliberarsi il fondo anche a prezzo inferiore della stima, semprechè questo basti a soddisfare i creditori sullo stesso prenotati sino al valore o prezzo di stima, condizione che s'inserirà nell'editto pel terzo incanto. Ove ciò non si verifichi, si procederà a' termini del § 422 alla pratica del § 140. alla convocazione cioè dei creditori, che non può aver luogo se non dopo l'esperimento del terzo incanto. (*Aulico Decreto* 28 *febbraio* 1834 *N.* 93-128, *diramato colle Circolari* 6 *marzo* 1834 *N.* 5686 *dell'Appello in Milano*, *ed* 11 *detto mese N.* 5977 *dell'Appello in Venezia a tutte le Prime Istanze* per ciò che riguarda la pratica intelligenza del § 421 del giudiziario Regolamento).

L'inserzione di tutti gli editti tanto in oggetti di volontaria che di contenziosa giurisdizione deve farsi eseguire direttamente dalla Prima Istanza col rimettere copia autentica a' Gazzettiere a'termini del § 73 delle Istruzioni per le Preture urbane e foresi, e non a diligenza delle parti; avvertendo il Gazzettiere stesso, ove la parte istante od interessata fosse ammessa al prenotamento delle tasse, e nel caso diverso curando a mezzo degli ufficii tassatorii, coi soliti metodi, il sollecito incasso dell'importo della stampa, che verrà ad essa Prima Istanza di caso in caso dal Gazzettiere indicato colla trasmissione del foglio degli annunzii. Così disponeva l'*Aulico Decreto* 7 *giugno* 1836 *N.* 1723, *diramato colle Circolari* 14 *giugno stesso N.* 8791 *dell'Appello Veneto*, *e* 16 *detto mese N.* 7526 *dell'Appello Lombardo*). Vedi però, quanto al modo di procurare al Gazzettiere il pagamento delle sue competenze, l'Aulico Decreto 20 dicembre 1842 riportato sotto il § 79, pag. 164.

— L'Amati nel suo Manuale sul Regolamento generale del Processo civile osserva essere generalmente ricevuta dai tribunali l'opinione, che l'esecuzione reale non viene interrotta per l'aprimento del concorso quando fu già accordata la subasta esecutiva. Potrebbe però sostenersi anche l'opinione contraria, e forse con più fondamento, poichè sino all'effettiva vendita la cosa non cambia proprietario, ed il decreto di subasta essendo un semplice mezzo conducente alla vendita, non sottrae alla sostanza del poscia divenuto oberato l'immobile colpito dalle esecuzioni. Questo immobile coll'apertura del concorso rimane devoluto alla massa dei creditori come ogni altra sostanza dell'oberato; esso deve subire l'esecuzione *comune*, anzichè la *particolare* di un creditore, il quale a senso del § 83 non può chiedere che si proceda ulteriormente contro il debitore, nè ottenere sopra la *di lui sostanza* qualsiasi mezzo di *assicurazione*, e molto meno il *pagamento* in modo diverso dagli altri creditori. La cosa procederebbe diversamente nel caso che prima dell'apertura del concorso fosse seguita la vendita all'asta di un fondo esecutato e si trattasse della distribuzione del prezzo fra i creditori inscritti. Un tal prezzo resta subito devoluto a pagamento di detti creditori, e soltanto ne viene ritardata la consegna sino al pronunciato riconoscimento del loro credito, e sino alla relativa classificazione a norma dell'anzianità dell'ipoteca loro spettante, verificandosi per tal guisa un pagamento condizionato a senso del § 1425 del Codice civile generale, e cessando con ciò il debitore esecutato di essere proprietario del prezzo rappresentante il fondo astato sino alla concorrenza dell'importo dei crediti ipotecarii, che saranno regolarmente nella procedura di graduazione riconosciuti. Questi principii furono ritenuti dall'I. R. Tribunale civile in Venezia col suo Decreto 11 maggio 1846 al N. 12455, confermato dalla Decisione d'Appello 7 luglio di detto anno N. 10520, nel caso che un creditore inscritto sopra uno stabile venduto all'asta procedendo in esecuzione della sentenza di graduazione chiedeva il rilascio del prezzo a pagamento parziale del classificato suo credito tanto in confronto dei creditori classificati, quanto in confronto del curatore e dell'amministratore del concorso, che era stato aperto sulle sostanze del debitore esecutato dopo la proferita sentenza di graduazione. (Giovanni).

Digitized by Google

§ 422.

Allora solamente che nella subasta di un fondo stabile fruttifero seguisse un'offerta minore della stima, per cui non potessero venire soddisfatti tutti i creditori avanti la stima già prenotati, non si darà luogo alla vendita per un prezzo minore della stima, ma si procederà nel modo ch'è prescritto per la vendita dei beni nei concorsi al § 140.

Vedi anche il § 418.

Alle parole = *tutti i creditori avanti la stima già prenotati* = si deve sostituire: *tutti i creditori prenotati sino al valore o prezzo della stima.* (*Aulico Decreto* 25 *settembre* 1821, *diramato colle Circolari* 28 *settembre stesso N.* 11602 *dell'Appello Veneto, e* 29 *detto mese N.* 8796 *dell'Appello Lombardo*).

§ 423.

Quando al terzo incanto non seguisse alcuna obblazione, dipenderà dall'attore di far mettere sotto amministrazione il fondo, oppure di ricercare una nuova subasta, nella quale si dovrà osservare tutto ciò che è stato ordinato pel terzo incanto.

L'amministratore dovrà essere scelto di consenso dall'attore e dal debitore, ovvero essere nominato dal giudice.

§ 424.

Per le subaste degli stabili, o siano tenute maggiori di campagna, il giudice potrà a prudente arbitrio estendere il primo termine a giorni sessanta ovvero anche novanta, e sarà generalmente in sua facoltà di ampliare oppure abbreviare di due o tre giorni il termine di trenta giorni; solo non sarà permesso oltrepassare notabilmente il tempo prefinito per tutti i tre termini.

La Notificazione Governativa 27 ottobre 1820 abolì la varietà dei termini stabilita in questo paragrafo, e fissò inalterabilmente ed indistintamente il termine di *giorni novanta.*

Vedansi i §§ 252 e 1089 del Codice, che hanno relazione con questo paragrafo.

§ 425.

Nelle cedole invitatorie o siano editti per le subaste si dovrà esprimere ed avvertire chiaramente, 1.° le condizioni colle quali sarà venduto lo stabile; 2.° l'obbligo che avrà il maggior offerente di ritenere i debiti inerenti al fondo, per quanto vi si estenderà il prezzo da offerirsi, qualora i creditori non volessero accettare il rimborso avanti il termine forse stipulato per la restituzione del medesimo.

A' termini dell'Aulico Decreto 5 marzo 1806, gli editti debbono contenere: 1.° il nome e cognome del debitore; 2.° il motivo dell'asta; 3.° la breve e precisa descrizione dei beni da vendersi; 4.° trattandosi di beni stabili, il prezzo di stima; 5.° la destinazione di un termine, con espressa indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui seguirà l'incanto, e coll'avvertenza (eccettuato il caso del § 422), che se lo stabile non fosse venduto nè al primo nè al secondo incanto pel prezzo della stima, sarebbe nel terzo incanto aggiudicato anche ad un prezzo inferiore alla medesima.

Digitized by Google

L'importo della cosa da subastarsi dedotto dalla stima, viene inserito nell'editto di subasta. (*Sovrana Risoluzione* 10 *maggio* 1816 *nelle Circolari* 4 *giugno successivo N.* 5358 *dell'Appello Veneto, e N.* 6481 *dell'Appello Lombardo*).

I depositi a cauzione delle aste (in oggetti amministrativi) sono fissati in ragione del dieci per cento del prezzo di stima. (*Decreto* 30 *maggio* 1828 *N.* 11763 *dell'I. R. Cancelleria Aulica riunita, diramato colle Circolari* 24 *giugno* 1828 *N.* 17570 *del Governo in Milano, e* 10 *ottobre di detto anno N.* 21675 *del Governo Veneto*).

§ 426.

Le cedole dovranno pubblicarsi secondo la consuetudine di ciascun luogo, ed al più tardi tre giorni dopo che sarà stata accordata la subasta.

La *subasta* si notifica mediante l'inscrizione nei pubblici fogli e le affissioni.

§ 427.

A ciascun creditore ipotecario prenotato sul fondo dovrà venire intimato l'avviso della prima pubblicazione dell'editto giudizialmente e contemporaneamente alla pubblicazione dell'editto stesso, in difetto di che sarà nullo l'atto della subasta, eccetto se il maggior offerente assumesse sopra di sè il soddisfacimento di tutti i creditori prenotati.

Vedasi il § 1076 del Codice civile, ed il § 437 di questo Regolamento.

Il direttario e tutti gli aventi altri diritti inscritti devono pure esser citati.

Vedasi la Risoluzione Sovrana 1 maggio 1847, riportata al § 159.

§ 428.

Il giudice dovrà tenere pronti nella sua cancelleria gli atti, dai quali si possa rilevare la stima del fondo, i pesi inerenti al medesimo, e le condizioni colle quali sarà venduto; e ne sarà permessa ai concorrenti l'ispezione, come pure di levarne copia.

§ 429.

L'incanto dovrà celebrarsi nella campagna in presenza almeno d'una persona giudiziale e d'un cancelliere, e nelle città e borghi in presenza almeno di due persone giudiziali e di un cancelliere.

Il Regolamento 15 luglio 1786 dà le prescrizioni relative agli incanti.

§ 430.

Quando si saranno insinuati uno o più concorrenti all'asta, si dovrà loro notificare esattamente la stima dello stabile, i pesi da cui si trovasse aggravato, e le condizioni colle quali sarà da vendersi; e in seguito si darà principio all'atto dell'incanto.

Vedasi il § 436.

§ 431.

Quando dopo le prime offerte si fermerà la gara degli offerenti, si dovrà proclamare replicatamente la maggior offerta colle parole: *per la prima volta*, e si domanderà se alcuno voglia offerire di più;

Digitized by Google

sopra ulteriore silenzio si ripeterà pure la proclamazione colle parole: *per la seconda volta*; e così dovrà cominciarsi di nuovo ogni qual volta alcuno avrà offerto di più e che in seguito gli offerenti avranno sospeso l'incanto: alle offerte che non si saranno fatte all'atto stesso dell'incanto, oppure bensì in questo, ma non determinate numericamente, non si avrà verun riguardo.

— Dal tenore di questo paragrafo alcuno potrebbe inferirne che non essendovi almeno due offerenti non potesse aver luogo per mancanza di *gara* la delibera, se un solo obblatore si presentasse all'incanto. Ella però sarebbe in opposizione alla Legge una tale illazione, mentre il § 430 dice che si darà principio all'atto dell'incanto quando si saranno insinuati *uno o più* concorrenti all'asta, e quindi le discipline prescritte dal presente § 431 debbonsi riguardare come una norma speciale pel caso della gara, senza escludere che la vendita possa farsi anche ad un solo obblatore. Diffatti i §§ 421, 423 e 435 fanno manifesta l'intenzione della Legge che abbiasi a deliberare lo stabile al maggior offerente, quand'anche il medesimo fosse solo a concorrere, e non avesse offerto nulla più della stima, od anche nel terzo incanto un prezzo inferiore. (Giordani).

§ 432.

Se nel calore dell'asta uno o più obblatori domanderanno indugio per deliberare, si dovrà accordarlo per un quarto d'ora circa, mai però più d'una volta.

§ 433.

Quando sarà proclamata la maggior offerta: *per la seconda volta*, senza che alcuno voglia migliorarla, la medesima dovrà proclamarsi ancora per cinque minuti, e domandarsi se alcuno voglia offerire di più; e se anche dopo tal indugio non si farà una migliore obblazione, si dovrà chiudere l'incanto colle parole: *per la terza volta*, e deliberare lo stabile al maggior offerente, osservato il § 422. quand'anche il medesimo fosse stato solo a concorrere e non avesse offerto nulla più della stima, od anche nel terzo termine un prezzo inferiore.

§ 434.

Se due offerenti avessero fatta offerta di un prezzo eguale, ed in appresso non si fosse fatta obblazione migliore, avrà quegli la prelazione che sarà stato il primo nel fare l'offerta.

§ 435.

Se in un incanto un offerente esibisce un prezzo minore, ma pagamento pronto, avrà egli, tostochè l'offerta eguaglia l'importo della stima, la prelazione avanti a quegli che avrà offerto prezzo maggiore, ma contro dilazione pel pagamento in rate; eccetto se, 1.° nell'editto si fosse già stabilito il pagamento in rate; 2.° ovvero quegli pel di cui soddisfacimento l'effetto venisse posto in subasta, accordasse il pagamento in rate.

§ 436.

Negl'incanti non potrà il debitore concorrere in qualità di offerente. A nessuno competerà alcuna prelazione, neppure ai creditori del debitore, avanti qualunque altro compratore; e così pure nè

Digitized by Google

essi, nè lo stesso debitore avranno dopo chiuso l'incanto alcun diritto, in vigore del quale il maggior offerente sia tenuto a cedere lo stabile acquistato al calore dell'asta.

Concorda il § 463 del Codice civile.

La Notificazione Governativa 25 marzo 1841, portante la Sovrana Risoluzione 19 gennaio stesso anno, dichiara: che i diritti riservati dagli articoli 72 e 73 della Sovrana Patente 18 aprile 1816 al debitore escusso ed ai creditori ipotecarii verso gli acquirenti dei fondi subastati per debito d'imposte, siano estesi pure ai casi delle vendite che per l'Art. 74 della Patente medesima potessero essere ordinate dalla Congregazione provinciale dopo l'inutilità degli esperimenti d'asta esattoriale.

La Notificazione Governativa 20 luglio 1838 pubblica la Sovrana Risoluzione 28 aprile detto anno, la quale prescrive che sono invalide le convenzioni. colle quali alcuno promette di non comparire come oblatore ad incanti tenuti da qualsiasi pubblica autorità, ovvero di offrire soltanto sino ad un certo ammontare, od altrimenti soltanto secondo una data misura, o di non fare alcuna offerta. In conseguenza non è accordata azione al conseguimento della somma del premio. o degli altri vantaggi che si fossero promessi per l'adempimento delle dette convenzioni. Riguardo a ciò che a questo fine si fosse realmente pagato, o consegnato. avrà applicazione il disposto dal § 1174 del Codice civile. La validità dell'atto d'incanto non potrà tuttavia essere impugnata a cagione di siffatte convenzioni.

— La redibizione e la diminuzione del prezzo per causa di difetti della cosa venduta non ha luogo nelle vendite pubbliche che si fanno coll'autorità del giudice, poichè queste vendite non si fanno dal proprietario, ma dall'autorità del giudice, che fa le veci del venditore, ed aggiudica la cosa tale quale è. (Domat, *Leggi civili*).

Confr. i §§ 1076, 1089 del Codice civile generale.

§ 437.

Se qualcuno in forza di un patto particolare notificato nei registri pubblici, o altrimenti avesse sul fondo subastato il diritto di conseguirne il dominio per un certo determinato importo, dovrà dedurre e far valere queste ragioni prima della subasta; in difetto non verrà nè all'atto, nè dopo l'incanto più ascoltato in ordine a ciò.

Vedansi i §§ 462, 1076, 1140 e 1141 del Codice civile.

§ 438.

Il maggior offerente dovrà osservare puntualmente i termini che si saranno stipulati pel pagamento del prezzo, poichè in mancanza a tal obbligo si passerà ad istanza tanto del creditore che del debitore a subastare nuovamente lo stabile, giusta il prescritto dal § 422, senza nuova stima, e coll'assegnazione d'un sol termine per venderlo a spesa e pericolo di esso deliberatario anche ad un prezzo minore della stima. Se tuttavia il medesimo prima dell'ora destinata all'apertura dell'incanto pagasse in contante il residuo prezzo, e le spese derivate dalla di lui mora, si dovrà accettare il pagamento, nè si procederà all'incanto ulteriormente.

I vantaggi eventuali del reincanto non devono cadere a vantaggio del deliberatario, in cui danno venne proclamata la nuova subasta. (Sentenza

V. Baseri al D. 1089. C. d. Civ. Aust.

Digitized by Google

dell'Appello Lombardo 26 *maggio* 1852, *superiormente confermata.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 92 del 1852). — Motivi d'equità appoggierebbero tal decisione, poichè sarebbe ingiusto che il deliberatario che è moroso nell'adempimento de' suoi obblighi, avesse a risentire un vantaggio dalla propria mancanza.

In caso di nuova licitazione in oggetti di servizio erariale per conto del primo deliberatario moroso all'adempimento de' suoi obblighi, si prenderà per base non l'originario prezzo fiscale, ma quello dell'antecedente delibera. (*Circolare* 22 *novembre* 1826).

§ 439.

Lo stabile deliberato all'asta non si potrà aggiudicare in proprietà al maggior offerente, se non dopo che esso avrà sborsato l'intiero prezzo o prestata idonea cauzione per le rate stipulate de' pagamenti, o che finalmente sarà convenuto su di ciò con gl'interessati in altro modo.

§ 440.

Dirigendosi dall'attore l'esecuzione contro i mobili del debitore, egli dovrà nello stesso tempo indicare i capi o robe delle quali intenderà conseguire il pignoramento; non gli sarà tuttavia permesso di far esecutare i vestimenti assolutamente necessarj, nè gl'istromenti pure indispensabili al debitore per guadagnarsi il vitto giornaliero per sè e la sua famiglia; sopra la restante suppellettile necessaria, come pure sopra i mobili de' quali abbisognerà il debitore per l'esercizio della sua professione, ovvero la privazione de' quali gli riuscirebbe di grave danno, oppure la di cui alienazione gli sarebbe ignominiosa, non si dovrà permettere l'esecuzione se non in difetto di altri mezzi di pagamento.

Vedansi le annotazioni ai §§ 402 e 403.

Riguardo alle cose mobili, confrontinsi i §§ 293, 295, 296 e 299 del Codice civile generale.

Il § 674 del Codice stesso determina ciò che debba intendersi per suppellettile.

— Per mobili, de' quali abbisogna il debitore nell'esercizio del suo mestiere, e che in difetto di altri mezzi di pagamento si possono escutere, s'intendono le materie che si lavorano, come per esempio, essendo il debitore un falegname, gli assami, se calzolaio, il cuoio ecc.

Nella istanza di pignoramento non basta indicare in generale i *mobili*, ma bisogna esprimere che si vogliono oppignorati i rami, gli ottoni, le ferramenta, il vino, le biancherie ecc. (Scheidleis).

§ 441.

Sopra tale istanza il giudice dovrà accordare il pignoramento giudiziale (eccetto se l'attore non fosse già cautato con pegno), commetterne l'esecuzione al cursore o sia messo della curia, e prescrivere al medesimo le misure da osservarsi da lui, sempre che l'attore avesse fatta la scelta de' mobili da pignorarsi contro la norma statuita nel paragrafo precedente, oppure volesse sottoporre all'esecuzione quantità manifestamente maggiore di quello che fa d'uopo pel suo soddisfacimento.

L'esecuzione pei mobili comprende di regola tre atti, cioè il *pignoramento*, la *stima* e la *subasta*.

Digitized by Google

Nel caso che l'esecutante fosse cautato già con un pegno, potrà dimandare la stima o la vendita del pegno stesso. (Vedasi il § 461 del Codice civile).

Per ordinare al cursore l'esecuzione di un pignoramento non v'è bisogno di un separato decreto speciale in carta bollata, ossia ordine di esecuzione, oltre il decreto di pignoramento attergato all'istanza. (*Decreto Aulico 4 marzo 1823, art. 55*).

§ 442.

Il messo che avrà l'incarico di pignorare i mobili, dovrà, sotto pena di esserne tenuto del proprio, subito dopo ricevuto l'ordine portarsi dal reo in compagnia dell'attore o di chi sarà da esso mandato in suo luogo, presentare al medesimo una copia del decreto esecutivo e fare un esatto inventario de' mobili da pignorarsi. Con ciò l'attore conseguirà sopra i mobili l'effettivo pignoramento.

Vedasi la Notificazione Governativa 18 agosto 1845, sotto il § 394.

Il creditore può chiedere il trasporto delle cose oppignorate anche con una separata istanza.

Il Decreto d'Appello 17 ottobre 1851, N. 14126, ha ritenuto che anche senza intervento dell'attore debbano eseguirsi gli atti d'oppignorazione.

I cursori giudiziali non possono rappresentare le parti all'atto del pignoramento. (*Circolare 29 maggio dell'Appello Lombardo, e 2 giugno successivo dell'Appello Veneto*).

Il cursore che deve eseguire un decreto di oppignorazione è obbligato di avvisarne la parte istante. (*Articolo 54 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823*).

I cursori non possono annuire arbitrariamente alle istanze verbali delle parti, o degli avvocati, per sospensione dell'esecuzione dei decreti esecutivi; ed al caso di consimili istanze incombe ad essi l'obbligo di sottoporre la relativa inchiesta all'autorità da cui dipendono, e di attendere poi gli ulteriori ordini della medesima per loro norma. (*Circolari 27 maggio 1828 N. 7567 dell'Appello in Venezia, e 28 detto mese N. 5795 dell'Appello in Milano*).

§ 443.

Ad istanza pure dell'attore ed a di lui pericolo il messo dovrà consegnare i mobili pignorati ad un terzo per la custodia; ovvero qualora fossero cose preziose e facilmente trasportabili, depositarle in giudizio allo stesso fine: fuori di tali casi, basterà che i mobili vengano sequestrati nell'abitazione del reo mediante l'apposizione del sigillo giudiziale al sito ove saranno rinchiusi; e qualora l'attore non domandasse altro, si potranno lasciare interinalmente i mobili o semoventi pignorati, per esempio cavalli, vacche e simili, al reo per averne cura, od anche per gli usi consueti.

Può ammettersi il trasporto di mobili descritti per la verificazione del pegno legale a favore del locatore, quando siavi pericolo di trafugamento.

La elezione d'un depositario stabile degli effetti costituenti il pegno legale può aver luogo anche prima che sia giudicato liquido il debito di pigione.

La Patente Imperiale 26 gennaio 1853, obbligatoria per tutti i Dominii, ad eccezione dei Confini militari, contiene le seguenti prescrizioni in luogo delle norme preesistenti circa alle *competenze per la custodia dei depositi*

Digitized by Google

presso gli II. RR. Ufficii dei depositi civili e militari, le quali prescrizioni dovevano aver vigore col 1.° aprile 1853 presso tutti i Giudizii militari e anche presso i Giudizii civili in quelle provincie in cui lo Stato ha già assunto l'amministrazione dei depositi giudiziali; nelle altre provincie dovevano essere attuate soltanto col giorno in cui la detta amministrazione passerà allo Stato. Eccone il letterale tenore:

§ 1. *La tassa di deposito dee pagarsi per quegli oggetti che vengono presi in custodia dagli Uffici e dalle Casse a ciò destinati, in forza di un ordine giudiziale.*

§ 2. *Questa tassa si regola:*

a) *secondo il valore dell'oggetto depositato ed insieme secondo la durata della custodia* (§ 9), *oppure*

b) *secondo la sola durata della custodia* (§ 10).

§ 3. *Sono soggetti alla tassa secondo il valore dell'oggetto depositato, ed insieme secondo la durata della custodia:*

a) *il denaro e gli effetti preziosi;*

b) *le carte negoziabili, come: azioni di società, biglietti di lotterie di beni, cambiali, ecc.*

§ 4. *Per tutti i documenti ed oggetti non compresi al* § 3, *la tassa non viene commisurata secondo il valore, ma soltanto secondo la durata della custodia.*

§ 5. *Non si paga tassa di deposito:*

a) *per oggetti depositati in un processo penale, se pure, compito questo, la custodia non divenga tale che abbia luogo secondo il diritto civile;*

b) *per quelli il cui deposito fu fatto fuori di lite per garanzia dell'Erario, o di un fondo da esso dotato; oppure*

c) *per quelli depositati a garanzia od in pagamento di un indennizzo proveniente dall'esonero del suolo;*

d) *per tagliandi (coupons) quando il documento di debito o l'azione da cui provengono, oppure il tallone, se furono depositati con questo solo, si trovino nel deposito;*

e) *per oggetti presi sotto custodia erroneamente in seguito ad intervento d'Ufficio da parte del giudice, qualora ne venga chiesto il rilascio entro mesi tre dopo che la parte ha avuto notizia del deposito erroneamente avvenuto, e si faccia uso dell'ordine di rilascio non più tardi di quattordici giorni dalla sua intimazione. Così pure nel caso che in un'eredità od altra cosa comune vengano ad aver parte persone maggiorenni e minorenni, e l'eredità o la cosa comune debba essere depositata fino alla determinazione della quota spettante a ciascuno, si dovrà rilasciare ai maggiorenni la loro quota senza pagamento della tassa di numerazione, qualora abbiano chiesto il rilascio entro mesi tre dall'avvenuto scioglimento della comunione, ed abbiano fatto uso dell'ordine di rilascio non più tardi del sovraccennato termine di quattordici giorni dalla sua intimazione. Nel decreto di rilascio il Giudizio dovrà pronunziare se si verifichino le condizioni richieste per tale esenzione;*

f) *per importo di denaro od altri oggetti che si rilasciano per l'educazione od istruzione di una persona soggetta a tutela o cura, o pel pagamento de' suoi debiti;*

g) *per depositi che si rilasciano all'Erario o ad un fondo da esso dotato, in quanto che debbano essere colpiti dalla tassa l'Erario od il fondo.*

§ 6. *Per la commisurazione della tassa per effetti preziosi e monete che non abbiano corso servirà di base il valor di stima rilevato all'atto che se ne fece il deposito.*

Digitized by Google

§ 7. *Per la determinazione del valore:*

a) *di carte negoziabili si dovrà attenersi al § 51 delle Leggi sulle competenze del 9 febbraio e del 2 agosto 1850, colla differenza che la determinazione del valore debba riferirsi al giorno della data del decreto di rilascio, e se non fosse noto il valore di corso in quel giorno, al più vicino giorno precedente, i corsi del quale sieno già a notizia dell'Ufficio dei depositi;*

b) *le carte che hanno avuto una vincita in un'estrazione a sorte debbono considerarsi secondo il valore determinato dalla sorte;*

c) *i tagliandi depositati senza il documento di debito o l'azione da cui provengono, saranno ritenuti del valore in essi indicato, e se non portano alcuna determinata somma, si calcoleranno nella quarantesima parte del valore del documento originario (secondo l'allinea a);*

d) *qual valore di talloni depositati senza il documento originario devesi considerare la metà del valore di quest'ultimo (secondo l'allinea a);*

e) *se il valore, secondo il quale dee regolarsi la tassa di deposito, è espresso in valuta diversa dalla moneta di convenzione sul piede di fiorini 20, oppure indicato in relazione ad un altro documento, la tassa dovrà determinarsi giusta il § 19 delle Leggi sulle competenze del 9 febbraio e del 2 agosto 1850.*

§ 8. *La durata della custodia si calcola dal momento in cui ha avuto principio la custodia stessa da parte di un Ufficio dei depositi, anche diverso, fino al giorno del rilascio.*

Se la custodia fu interrotta per essersi concesso il rilascio di oggetti depositati, colla condizione di depositare giudizialmente di nuovo gli stessi oggetti, oppure altri oggetti dell'egual valore in vece loro, la durata della custodia si calcola dall'istante in cui fu fatto il deposito originario.

Di regola la durata della custodia debb'essere calcolata a parte per ogni oggetto che si rilascia.

Per l'aumento di valore avvenuto in un deposito per un'estrazione a sorte, la tassa dee calcolarsi separatamente dal giorno dell'estrazione fino a quello del rilascio del deposito.

§ 9. *La tassa secondo il valore dell'oggetto ed insieme seconda la durata della custodia importa, per ogni fiorino di valore:*

a) *per denaro ed effetti preziosi quando la custodia duri*

non più di	1	*anno*	. . . . .			1/4	*di carantano*
più di	1	»	*fino a*	5	*anni*	1/2	»
»	5	»	»	» 10	»	3/4	»
»	10	»	»	» 15	»	1	—	»
»	15	»	. . . . .			1	1/2	»

Pei pupilli e per le persone soggette a cura la tassa non importerà mai più di 1 carantano.

b) *per carte negoziabili la metà.*

Nel determinare la tassa non si calcolerà la parte dell'importo di valore consistente in frazioni di un fiorino.

Non si esigono frazioni di tassa minori di 1/4 di carantano.

§ 10. *La tassa da pagarsi secondo la sola durata della custodia importa:*

I. Per atti civili per iscritto (§ 1, a, n.° 3 delle Leggi del 9 febbrajo e del 2 agosto 1850), quando la custodia duri

non più di	5	*anni*	. . . . .			15	*carantani*
più di	5	»	*fino a*	10	*anni*	. . . .	30	»
»	10	»	»	» 15	»	. . . .	45	»
»	15	»	»	. . . . .		1	*fior.* —

ma colla limitazione che se il documento è soggetto ad una competenza giusta le Leggi del 9 febbrajo e del 2 agosto 1850, la tassa di deposito

Digitized by Google

non possa mai superare l'importo di bollo e competenze determinato nelle suddette Leggi. Questa tassa deve pagarsi per ogni simile atto, quand'anche ne siano stati depositati più d'uno sotto lo stesso numero di deposito. I soli documenti od allegati che sono accessorj dei suddetti atti sono esenti dalla tassa anche se furono depositati sotto numeri diversi.

II. Per tutti gli altri scritti o documenti che non appartengono agli atti menzionati ad I la tassa da pagarsi, quando il deposito abbia durato

non più di	5	*anni*	. . . . .		*importa*	. . . .	6	*carantani*
più di	5	»	*fino a*	10 *anni*	»	. . . .	12	»
»	10	»	»	15 »	»	. . . .	18	»
»	15	. . . . .		»	»	. . . .	24	»

In questo caso si esige la tassa nel semplice suo importo, anche nel caso che si rilascino ad un tratto più scritti o documenti stati depositati sotto un numero solo. Se i documenti o gli scritti da rilasciarsi furono depositati sotto diversi numeri, oppure gli oggetti depositati sotto un numero solo vengono rilasciati a tempi diversi, si esigerà la tassa nel primo caso secondo la quantità dei numeri di deposito, e nel secondo caso tante volte quanti sono i rilasci avvenuti.

§ 11. *Rilasciandosi oggetti pei quali dee pagarsi la tassa secondo il* § 9 *insieme ad altri che sono soggetti alla tassa secondo la durata della custodia, la tassa per questi ultimi documenti viene commisurata separatamente nel solo caso che essi non siano stati depositati contemporaneamente agli altri oggetti rilasciati.*

§ 12. *La tassa di deposito si deve pagare soltanto all'atto che si rilascia il deposito stesso. Qualora però un oggetto depositato vien rilasciato colla condizione che in sua vece si debba di nuovo depositare un oggetto che sia sottoposto ad una tassa da determinarsi nel medesimo modo, ma di un importo minore, oppure che sia compreso in una classe di tasse minori, si dovrà sborsare all'atto del rilascio condizionato, avuto riguardo alla durata del deposito, nel primo caso la tassa corrispondente all'importo che si è depositato o si deve depositare in meno, e nel secondo caso la differenza che risulta dal conguaglio fra le tasse dovute per l'oggetto rilasciato e per quello di nuovo depositato, calcolandole dal giorno in cui si fece il primo deposito sino a quello del rilascio del medesimo.*

§ 13. *L'obbligo di pagare la tassa incumbe a quella parte a cui si fa il rilascio dell'oggetto depositato, senza riguardo che le competa o no una pretesa di risarcimento verso il depositante od altra persona.*

§ 14. *La tassa di deposito viene garantita dall'oggetto depositato, e prevale a tutte le pretese che vi sono inerenti per titolo di diritto privato. Prima che sia pagata la tassa non si può rilasciare l'oggetto depositato. Soltanto l'Autorità distrettuale di Finanza dirigente potrà accordare un'eccezione alla detta norma, quando si presti una corrispondente cauzione per la tassa.*

§ 15. *In quanto taluno fosse stato obbligato a pagare una tassa in opposizione alle relative norme, od in un importo maggiore di quello realmente dovuto, si potrà chiedere la rifusione dell'importo incompetentemente sborsato nel termine di un anno a contare dal giorno del fatto pagamento.*

§ 16. *Chi si crede leso dalla commisurazione della tassa di deposito potrà produrre il relativo gravame all'Autorità distrettuale di Finanza, ed in ulteriore istanza potrà ricorrere all'Autorità provinciale di Finanza ed all'I. R. Ministero delle Finanze. Il ricorso contro la decisione dell'Autorità distrettuale o provinciale di Finanza dovrà presentarsi entro quattordici giorni computati da quello dell'intimazione. Non*

Digitized by Google

si fa luogo a procedura giudiziaria per decidere, se si debba o no pagare una tassa, nè in quale importo la si debba corrispondere.

§ 17. Riguardo ai depositi precedentemente affidati ad Autorità giudiziarie non Imperiali Regie che non erano abilitate a farsi corrispondere una tassa di deposito, il principio della durata del deposito, da calcolarsi secondo la presente Legge, verrà computato dal giorno in cui gl' II. RR. Uffici o Casse a ciò destinati hanno già ricevuto in consegna o in seguito riceveranno i depositi stessi.

§ 18. Se però i depositi si trovavano precedentemente presso Giudizj Imperiali Regj, oppure presso tali Giudizj non Imperiali Regj, a cui competeva pei depositi una tassa di numerazione, si dovrà bensì calcolare la durata del deposito fino dall'originario suo principio, ma la corrispondente tassa non verrà esatta secondo la presente Legge, se non nel caso che questa sia più favorevole a chi la deve prestare, che la norma precedente, e che il rilascio si faccia entro i primi cinque anni a partire dall'attuazione di questa Legge. Scorso che sia il detto termine, le tasse verranno sempre calcolate secondo questa Legge.

La Notificazione Governativa 31 ottobre 1828 dichiara quali siano i diritti del Fisco sui depositi caduchi, e come si debbano esercitare; e la Notificazione Governativa 1.° marzo 1842 limita a trent'anni il tempo, dopo il quale devono citarsi con editto i proprietarii ignoti dei depositi.

§ 444.

Quando il messo arrivato sul luogo non vi ritrovasse nè il reo, nè altra persona che si prestasse all'ostensione de' mobili da pignorarsi, esso dovrà ciò indicare senza indugio e verbalmente al giudice, e questi accorderà incontanente, qualora così trovi necessario, l'assistenza del braccio forte ed occorrenti artefici, col mezzo de'quali si dovrà eseguire la pignorazione senza ritardo ulteriore.

§ 445.

Qualora il reo o alcun altro osasse opporsi colla forza all'esecuzione, il messo non potrà progredire oltre in via di fatto, ma dovrà indicare senza dilazione l'attentato al giudice, il quale provvederà con que'mezzi coattivi che saranno del caso, e farà subire un esemplare castigo al disprezzatore della podestà giudiziale.

Vedansi i §§ 312 e 313 del nuovo Codice penale.

§ 446.

Eseguita la pignorazione, il messo dovrà fare relazione del suo operato al giudice, e consegnare al medesimo la nota o sia inventario dei mobili pignorati; la stessa nota dovrà riporsi in cancelleria, e se ne rilascerà copia alle parti che la domanderanno.

§ 447.

In ordine alla stima, consegna, licitazione e vendita de' mobili pignorati, si dovrà osservare ciò che è disposto pei beni stabili; i termini degl'incanti però non dovranno essere maggiori di giorni quattordici per ciascuno; e così pure il giudice non sarà tenuto a far proclamare la maggiore offerta per lo spazio di cinque minuti, nè a concedere l'indugio d'un quarto d'ora ai concorrenti per deliberare, a norma de'§§ 432 e 433; ma sarà in di lui arbitrio di

Digitized by Google

abbreviare gli ultimi due termini, qualora la cosa da sottoporsi all'incanto non fosse di gran valore.

La Notificazione Governativa 12 aprile 1844 contiene le norme per la vendita giudiziaria delle obbligazioni di Stato e delle cartelle del Monte Lombardo-Veneto. (*Vedila* sotto al § 139).

Riguardo alla vendita giudiziale di effetti d'oro e d'argento mancanti del prescritto bollo di verificazione, si può vedere l'istruzione portata dalla Circolare Appellatoria 7 gennaio 1829.

§ 448.

Qualora nell'atto di eseguirsi la pignorazione non si trovasse presso il reo alcuna cosa pignorabile, o che i mobili ritrovati fossero insufficienti a coprire l'interesse dell'attore, dovrà il giudice, sopra istanza del creditore corredata del relativo certificato del cursore, ingiungere al reo la notificazione di tutto il suo avere da farsi entro giorni tre, sotto pena di personale arresto. Scaduto infruttuosamente il termine di tre giorni, il giudice ad ulteriore istanza dell'attore accorderà la catturazione del reo, e la farà quindi eseguire conforme sarà di pratica nel luogo.

Va soggetto all'arresto anche chi ha fatto una notifica di beni, i quali sono insufficienti a coprire il creditore.

Chi manifesta in via esecutiva il suo avere non è tenuto a confermarlo con giuramento. (*Risoluzione Sovrana* 19 *giugno* 1835, *portata dalla Circolare dell'Appello Veneto* 9 *settembre detto anno*).

A' sensi della Notificazione Governativa 4 aprile 1845, sulla *notifica d'avere* presentata nel termine stabilito, od almeno prima che siasi prodotta l'istanza d'arresto, si deve ordinare una sessione a breve termine, e, sentite le parti, decidere indilatamente con decreto se la sostanza notificata sia o no sufficiente a coprire il creditore, non facendosi luogo a proroga se non vi concorre l'assenso del creditore stesso.

Alle notifiche d'avere si dà corso anche senza firma di patrocinatore.

Egli è ben naturale che le notifiche d'avere sieno comprovate a richiesta dell'avversario, altrimenti sarebbero illusorie.

La notifica di azioni creditorie comprovate da documenti privati, senza però che sia fornita la prova richiesta dall'avversario che i documenti sieno genuini e firmati dai debitori apparenti, non è sufficiente a coprire l'interesse del creditore esecutante.

Chi ha conseguito per un proprio credito un'ipoteca convenzionale, non può chiedere l'arresto personale del debitore, se prima non ha esaurita la procedura sugli stabili ipotecati; e ciò anche quando il debitore non fornisca nella comparsa prefissa sul libello di notifica d'avere la prova dell'idoneità della cauzione. In questo senso fu deciso con Decreto del Tribunale di Prima Istanza di Milano 31 gennaio 1851, N. 39915, confermato dalla Suprema Corte di Giustizia e Cassazione in Vienna. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 9 del 1852).

Quali persone non siano soggette all'arresto fu detto al § 357.

Si fa luogo all'arresto personale in via esecutiva anche per debiti contratti prima dell'attivazione di questo Regolamento. (*Aulico Decreto* 1818, che richiama il *Proclama* 31 *dicembre* 1815).

Quando un debitore esecutato, a coprimento delle ragioni del suo creditore, notificò crediti di un valor nominale molto superiore all'ammontare del debito, perchè sia dichiarata sufficiente la sostanza, basta che le azioni creditorie sieno appoggiate a documenti muniti dalle formalità atte a far piena prova, indipendentemente da ogni ricerca sulla solvibilità

Digitized by Google

dei debitori notificati. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza*, riportate dall'*Eco dei Tribunali* nel N. 121 del 1853).

È invalida la istanza per notifica di avere, e nullo quindi il relativo decreto che l'ordina, in base ad una sentenza pronunziata, dopo che era già aperto il Concorso dei creditori, e pendente la dimanda per cessione dei beni. Ciò si ricava da un Decreto della Pretura di ..... 25 giugno 1853, N. 11383. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 105 del 1853).

Contro individui, pei quali non potrebbe aver luogo l'arresto, non si può nemmeno ordinare la notificazione del loro avere, giacchè la prescritta comminatoria del personale arresto rimarrebbe senza vigore, e quindi un atto inutile l'ordine giudiziale medesimo.

§ 449.

Le rendite vitalizie del reo si dovranno riguardare per un mezzo sufficiente a coprire l'interesse dell'attore, e per conseguenza libereranno il reo dall'arresto personale, semprechè l'attore ne possa conseguire la sua soddisfazione in tre anni, o che il medesimo le avrà accettate prima in pagamento.

Un documento portante una pensione vitalizia non devesi avventurare alla subasta giudiziale come titolo creditorio qualunque, quando il debito per cui il creditore agisce esecutivamente può essere estinto con una sola annualità della pensione stessa. (*Decisione del Tribunale di Prima Istanza 15 gennaio 1852 N. 12001, confermata dall'Appello Lombardo.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 57 del 1852).

§ 450.

Ogni qual volta si concederà l'esecuzione sopra il salario d'un impiegato al servizio del Principe o del pubblico, si dovrà ciò indicare al di lui superiore senza ritardo.

Vedasi il 402 e relative annotazioni.

§ 451.

Se il debitore non avrà mezzi per procurarsi la sua sussistenza, non potrà continuarsi contro di lui l'arresto, se non in tanto in quanto il creditore gli presterà gli alimenti, i quali non potranno mai eccedere la somma di soldi venti, nè importare meno di soldi dieci.

A deroga parziale di questo paragrafo, la Notificazione Governativa 15 agosto 1840 prescrive: che il determinare la misura degli alimenti da prestarsi agli arrestati per debiti è rimesso al prudente discernimento del giudice, avuto riguardo al prezzo dei generi ed alla condizione personale dei debitori.

La Notificazione Governativa 8 novembre 1833, portante la Sovrana Risoluzione 16 febbraio detto anno, ha le seguenti determinazioni:

Qualunque ulteriore rata dell'importo di alimentazione da prestarsi dal creditore al debitore, contro il quale ha ottenuto l'arresto, devesi presso l'Ufficio che ha la cura del mantenimento di quest'ultimo nell'arresto, ogni volta depositare al più tardi avanti l'espiro delle ore d'ufficio nell'ultimo giorno dello spazio di tempo pel quale fu fatto il precedente deposito; altrimenti è autorizzato l'arrestato, ove per avventura non avesse già accettato l'importo troppo tardi depositato, di chiedere contro questo creditore, colla scorta del certificato dell'ufficio predetto che il prescritto

Digitized by Google

deposito non è seguito entro il tempo menzionato, la sua dimissione dall'arresto, che è da accordarsi tosto senza far luogo a comparsa od attitazione.

Per la mancata anticipazione degli alimenti, la scarcerazione può anche essere decretata d'ufficio.

§ 452.

Nessuno potrà essere detenuto nell'arresto per causa di debiti al di là d'un anno, semprechè l'arresto siasi sostenuto senza interruzione e nel luogo ordinario di arresto. Allo stesso creditore non si potrà tuttavia accordare di nuovo l'arresto di un debitore messo in libertà per causa di non contribuito alimento.

Per causa di non contribuito alimento non potrà più il creditore ottenere l'arresto del debitore anche per altri debiti, posteriori però al già impetrato e mancato arresto.

Un arresto sostenuto in casa propria non può equivalere ad un arresto in luogo ordinario. (*Aulico Decreto* 30 *novembre* 1795).

Un computo di più arresti sofferti con interruzione non può tenersi per un arresto sostenuto continuamente per un anno intero. (*Aulico Decreto* 11 *gennaio* 1796).

L'arresto nello spedale per malattia non interrompe l'annuo corso prescritto. (*Aulico Decreto* 8 *aprile* 1796).

§ 453.

Per nuovi debiti contratti dopo che sarà passato l'anno dell'arresto potrà nuovamente aver luogo l'arresto per un anno.

§ 454.

Allorchè il debitore avrà indotto il creditore alla sovvenzione per mezzo di false rappresentazioni, per l'occultazione della sua sostanza, ovvero agito dolosamente in altro modo, dovrà il giudice procedere *ex officio* secondo le leggi vigenti in materia criminale.

Corrispondono i §§ 91, 466 e 474.

§ 455.

Tutte le ordinazioni che emaneranno dal giudice per accordare o commettere l'esecuzione, dovranno essere munite della solita legalità.

Vedasi il § 212 della *Legge Organica*, alla pag. 100, Parte Prima di questo Manuale.

CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO.

Del Moratorio e del Patto pregiudiziale.

§ 456.

Non potrà in avvenire aver luogo alcun moratorio.

Chiamavasi *moratorio* la sospensione temporaria di tutti gli atti esecutivi contro un debitore, il quale, per mancanza di numerario e senza colpa, si trovava impossibilitato a soddisfare sull'istante tutti i suoi creditori, sebbene fornito di sufficienti sostanze per pagarli tutti.

Digitized by Google

§ 457.

Non si ammetterà neppure il patto pregiudiziale o sia la composizione, per cui i creditori vengano obbligati a rimettere una parte delle loro pretensioni, se non allorchè uno dei creditori o un terzo assumerà in sè il pagamento de' debiti che si residueranno dopo il diffalco dell' implorato ribasso, e che il pagamento assunto sarà più vantaggioso ai creditori di quello che essi possano sperare dalle facoltà del debitore.

Il patto pregiudiziale può considerarsi come un assegnamento pieno, concorrendovi infatti tutte le circostanze volute dal Codice civile, poichè vi ha l'accettazione per parte del creditore, o terzo, che assunse sopra di sè l'obbligo del pagamento (*assegnato*), vi consente pure il debitore (*assegnante*), e v'è il consenso dei creditori cui si fa l'assegnamento (*assegnatarii*).

Il patto pregiudiziale è proponibile da un creditore o da un terzo, anche dopo che sulle sostanze del debitore fu aperto il concorso universale dei creditori. Ciò si desume da un Decreto dell'Appello in data 25 giugno 1853. (*Gazzetta dei Tribunali*, N. 94 del 1853).

§ 458.

Quegli che si costituirà solvente a scarico del debitore nel modo espresso, sarà tenuto, ad istanza anche di un sol creditore, a giurare di non avere alcuna segreta intelligenza nè diretta, nè indiretta, nè col debitore o suoi parenti, nè coi creditori singolari. Egli è però tenuto a soddisfare i creditori a tenore del patto stipulato, ovvero di prestare idonea cauzione pel promesso futuro pagamento.

Vedansi i §§ 1343, 1345, 1349, 1351 e 1375 del Codice civile.

§ 459.

I creditori che avranno il diritto di priorità, o saranno coperti da un'ipoteca o da un pegno, e si vorranno attenere unicamente a questo, non saranno tenuti ad entrare nella composizione pregiudiziale; ma gli altri creditori saranno obbligati ad accedere alla conclusione che sarà presa a pluralità di voti.

Il patto pregiudiziale ammesso da questo paragrafo non è più *coattivo* pei creditori dopo l'aprimento del Concorso, e, in conseguenza, deve bensì darsi corso alla relativa istanza che fosse stata nulladimeno presentata dall'oberato, ma quale semplice proposizione d'accomodamento per la definizione dell'aperto Concorso. (*Decisione del Senato Lombardo-Veneto 28 agosto 1850, in conferma di Decreto Appellatorio.* — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*, 1850, pag. 405).

— Il creditore munito di pegno o d'ipoteca, se accede al patto pregiudiziale, perde il diritto di conseguire il pagamento del suo credito sul prezzo della cosa pignorata od ipotecata, qualora non avesse stipulato e convenuto perciò diversamente. Viceversa, se i creditori muniti di pegno non aderiscono al patto pregiudiziale, perdono bensì l'azione *personale*, ma conservano la *reale*. (Carcano).

Per creditori aventi diritto di *priorità* si devono qui intender quelli che sarebbero posti in anticlasse, o in prima, o in terza classe.

§ 460.

La pluralità o sia preponderanza de' voti non si desumerà dal numero delle persone votanti, ma dall' importo delle rispettive pre-

Digitized by Google

tensioni. Se però le pretensioni di quelli i quali accetteranno il patto pregiudiziale saranno eguali a quelle degli altri che lo ricuseranno, si dovrà attendere il numero delle persone; se poi i voti di quelli che accordano il ribasso e degli altri che lo ricusano, sono eguali e per l'importo della pretensione e pel numero delle persone, dovrà prevalere il voto de' ricusanti.

§ 461.

Prima che si pronunzii se alcuno sia tenuto ad accedere alla pluralità de' voti, dovranno i votanti maggiori comprovare validamente le loro pretensioni in contesto di un difensore da nominarsi anch'esso a pluralità di voti dai creditori che ricusano il patto pregiudiziale. Ad un tempo dovrà il debitore, ad istanza anche di un sol creditore, giurare di non aver del suo patrimonio nascosta alcuna cosa, di non aver esposto verun debito fittizio, e di non avere con alcuno de' creditori particolari veruna intelligenza ignota agli altri creditori.

Anche nel caso che fosse controverso soltanto il credito dei dissenzienti dovrebbe, per identità di ragione, aver luogo il giudizio di liquidazione in concorso di un difensore comune da nominarsi dai creditori assenzienti. (Carcano, *Note prat. leg.*).

§ 462.

Il patto pregiudiziale si dovrà implorare presso il giudice al quale sarà sottoposta la persona del debitore.

§ 463.

Tostochè sarà fatta l'istanza pel patto pregiudiziale, il giudice dovrà citare *ex officio* tutti i creditori mediante pubblico avviso, coll'avvertenza che gli assenti, in quanto eglino non avranno diritto di priorità ovvero ipoteca, verranno considerati come se avessero aderito alle deliberazioni prese dalla pluralità de' presenti: rispetto poi alla sostanza del debitore, dovrà dare, sopra istanza anche d'un sol creditore, tutti quei provvedimenti che sono prescritti pei casi del concorso aperto dei creditori.

In quanto alla procedura da seguirsi dopo la pubblicazione dell'avviso per la convocazione dei creditori, viene dessa tracciata dallo Scheidlein e dal prof. Racchetti come segue:

» 1.° Nel giorno stabilito per la convocazione può succedere o che nessuno dei creditori comparisca, o che tutti i comparsi ricusino il patto pregiudiziale, o che tutti vi acconsentano, o che insorga fra di loro una disparità di opinioni.

» 2.° Nel primo e secondo caso il giudice rigetta con decreto l'istanza del debitore, e giusta il § 74 apre il Concorso.

» 3.° Nel terzo caso il giudice pronuncia l'ammissione del patto pregiudiziale, e quindi tanto i creditori comparsi, quanto i non comparsi acquistano il diritto di esigere il loro pagamento dal terzo assuntore coll'obbligo del pattuito ribasso, salva sempre l'eccezione portata dal § 459.

» 4.° Nell'ultimo caso si deve osservare quali fra le pretese dei ricusanti siano tenute sussistenti e liquide dal debitore. Se queste, calcolate a' termini di Legge, e confrontate colle pretese degli assenzienti, costituiscono già da per sè la pluralità o l'eguaglianza dei voti, l'istanza pel patto pregiudiziale dev'essere senz'altro rigettata, ed aperto il Concorso.

Digitized by Google

» 5.° Che se le pretese dei ricusanti riconosciute liquide dal debitore non costituiscono la pluralità, o almeno l'eguaglianza dei voti, non si può al momento pronunciare nè per l'ammissione, nè pel rifiuto del patto pregiudiziale: i ricusanti, le di cui pretensioni non sono ammesse dal debitore, devono validamente comprovarle in di lui confronto, giusta l'analogia del § 461.

» 6.° Il giudice quindi, ricevute a protocollo le dichiarazioni di tutte le persone comparse, ed eccitati i ricusanti a nominare a pluralità di voti un difensore comune, dà la sua evasione in forma di decreto, ingiungendo agli assenzienti di presentare entro un termine commisurato alle circostanze e possibilmente breve le loro petizioni in confronto del difensore comune nominato dai ricusanti, ed ordina parimenti ai ricusanti, le cui pretensioni non fossero state volontariamente ammesse dal debitore, di produrre entro lo stesso termine le loro petizioni in confronto del debitore, sotto la comminatoria che altrimenti non vi si avrà alcun riguardo nel computo dei voti.

» 7.° Dietro tutte queste petizioni si procede coi metodi soliti; e quando siano passate in giudicato le relative sentenze, il debitore in base delle stesse domanda con formale petizione in confronto dei ricusanti l'ammissione del patto pregiudiziale, e si procede quindi come in qualunque altra causa pronunciando analoga sentenza. Se con questa vengano assolti i ricusanti dalla domanda, e venga escluso il patto pregiudiziale, il giudice procede all'apertura del Concorso ».

Riguardo ai provvedimenti, vedi i §§ 84 e 93.

§ 464.

Dopochè sarà conchiuso il patto pregiudiziale, non si potrà pel ribasso accordato promuovere alcuna pretensione nè contro la persona del debitore, nè contro l'avanzo del patrimonio, o contro le sostanze da lui acquisite posteriormente al patto pregiudiziale; eccetto se nel patto pregiudiziale stesso si fosse per tale riguardo fatta un'espressa riserva, o venisse dimostrata una frode intervenuta nel componimento de' creditori.

§ 465.

Quando nel rilevare lo stato attivo e passivo di un negoziante si scoprisse che i creditori vanno a perdere sui loro crediti più del dodici per cento, si dovrà farne rapporto al dicastero o tribunale competente per la soppressione di siffatto negozio mercantile decaduto, qualsiansi le condizioni che pel componimento de' creditori si venissero a proporre.

Questo non è applicabile, per ora, al Regno Lombardo-Veneto.

§ 466.

Quand'anche fosse seguito il componimento de'creditori col loro debitore, ma il debitore però fosse convinto o confesso, ovvero per fondati motivi sospetto di frode, dovrà il giudice malgrado l'accomodamento suddetto procedere contro di lui *ex officio* ed imporgli la pena che sarà di giustizia.

Può il creditore, in pendenza del giudizio sul patto pregiudiziale, chiedere l'esecuzione contro il debitore? Rispondiamo che, o si tratta di creditori che hanno diritti di priorità e d'ipoteca, e allora certamente lo

Digitized by Google

potranno; ma gli altri creditori sembra che non lo possano, perchè si verrebbe a distruggere in prevenzione l'utile scopo che si propone la Legge nel patto pregiudiziale, cioè di sottrarre il debitore al dispendio delle esecuzioni, e di ripartire equamente i pagamenti ai diversi creditori.

CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.

Della Cessione de' beni.

§ 467.

Chiunque per causa d'infortunio e senza propria colpa sarà ridotto all'incapacità di pagare i suoi debiti, avrà la facoltà di domandare che contro la cessione di tutte le sue sostanze ai creditori: 1.° esso venga dichiarato libero dall'esecuzione personale; 2.° gli sia permesso di ritenere i vestimenti, letti ed altre suppellettili che saranno indispensabili al medesimo, alla moglie ed ai figli non ancora provveduti di sussistenza; 3.° siano continuati pure si a lui che alla moglie ed ai figli non provveduti altronde gli alimenti assolutamente necessarj in ragione di dieci fino a trenta soldi al giorno per cadauna persona: dopo la di lui morte non avranno però nè la moglie, nè i figli alcun diritto a questo provvedimento.

Vedansi i §§ 92 e 474.

L'Aulico Decreto 21 maggio 1791 dispone, che l'istanza per cessione di beni sospende l'arresto personale contro il debitore, ed il giudice non potrebbe farlo eseguire, quand'anche fosse già prima accordato, se non dopo decisa la questione se la domanda di cessione di beni abbia luogo, o no.

In una causa per ammissione ai benefizii di legge, in seguito a cessione di beni, i creditori che si rifiutano d'accordarli non debbono considerarsi siccome correi; non è quindi applicabile ai medesimi il disposto dal Decreto Aulico 25 agosto 1799 N. 474 della Raccolta delle Leggi giudiziarie e della Sovrana Risoluzione 20 febbraio 1847 (*vedila* sotto il § 495), mancando ad essi il requisito di un interesse comune. (*Decisione della Corte Suprema di Giustizia per l'Austria inferiore* 27 *dicembre* 1851, *N.* 7157. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 11 del 1852).

L'espressione usata in questo paragrafo, cioè: 1.° *che esso venga dichiarato libero dall'esecuzione personale*, pare debba riferirsi tanto al possibile futuro personale arresto, quanto a quello in cui il debitore attualmente giacesse, non facendo la Legge alcuna distinzione. Non sembra però che la domanda dei benefizii di legge operi la scarcerazione del debitore in arresto, perchè non avendo la Legge effetto retroattivo, non può togliere al creditore il diritto già acquistato coll'ottenuto arresto, e perchè ogni privilegio deve in istretto senso interpretarsi. Il Vagner è per altro di contraria opinione.

Il disposto da questo paragrafo circa all'arresto esecutivo per debiti non deve però estendersi a quell'arresto personale che, secondo il § 399, ha luogo in via esecutiva per la prestazione di un lavoro, e neppure all'arresto provvisionale; poichè il primo genere d'arresto non può dipendere che da colpa del debitore che non vuol prestarsi all'adempimento

Digitized by Google

d'un fatto, o lavoro, e si può quindi facilmente da esso evitare; e rapporto al secondo genere d'arresto, cioè *provvisionale*, certamente non può esser compreso nella disposizione di questo paragrafo, il quale riguarda l'*esecuzione personale*, ossia unicamente l'*arresto esecutivo*.

§ 468.

Il debitore non potrà domandare il proprio mantenimento, fuorchè ai seguenti creditori, e secondo l'ordine qui stabilito: 1.° a quelli la pretensione de' quali derivasse da una donazione o atto di mera beneficenza del debitore; 2.° ai congiunti di sangue, ascendenti e discendenti; 3.° alla moglie colla quale il debitore si troverà in pacifica convivenza, ovvero, se in divorzio, allorchè questo sarà seguito per colpa di essa; 4.° ai fratelli e sorelle consanguinei ed uterini.

Il beneficio di competenza, ossia del mantenimento, a diversità degli altri beneficii, è opinione di taluni valenti giureconsulti che si debba ritenere in parte *generale*, ed in parte *speciale*, cioè tale che si può pretendere dal debitore solo in confronto di certi creditori, e dietro un certo ordine: si deve ritenere *generale* in quanto ha per oggetto il mantenimento della moglie e dei figli non provvisti del necessario per sussistere, e *particolare* in quanto ha per oggetto il mantenimento assolutamente necessario del debitore, e ciò in forza dal disposto del presente paragrafo.

È ben naturale per altro che i creditori non saranno tenuti al di là dell'importo del loro credito, altrimenti si cadrebbe nel più ridicolo assurdo.

La Legge qui dà al marito debitore il diritto d'essere mantenuto dalla moglie, e non parla del diritto della moglie verso il marito, poichè già pel Codice civile è tenuto il marito al mantenimento della moglie. Vedansi i §§ 91, 141, 143, 154, 167, 171, 947 e 954 del Codice civile.

§ 469.

Qualora però i consanguinei ascendenti o discendenti, la moglie i fratelli e le sorelle avessero a soffrire essi medesimi la mancanza del necessario, o pure se il debitore fosse in grado di procurarsi da sè stesso la sussistenza (ciò che il giudice deciderà dal complesso delle circostanze), in questi casi il debitore non potrà pretendere gli alimenti come sopra.

A *fortiori* i creditori donatarii (non essendo qui nominati), ancorchè avessero a soffrire essi medesimi la mancanza del necessario, sono obbligati ad accordare gli alimenti al debitore fino all'importo della loro pretesa.

§ 470.

Chi vorrà usare del benefizio della cessione de' beni, dovrà formare un elenco di tutti i suoi creditori, come pure una specifica di tutto il suo avere, o sia stato attivo, e presentare l'uno e l'altra al giudice, alla di cui giurisdizione sarà sottoposto, con una supplica, nella quale egli dovrà esporre tutto ciò che crederà di poter domandare contro i suoj creditori.

§ 471.

Sopra tale supplica il giudice dovrà assegnare una giornata per conoscerne il merito, e decidere ciò che di ragione; ma non sarà permesso al supplicante alcun raggiro.

La decisione si fa con decreto, non con sentenza. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 17 *novembre* 1826, *portante il Decreto Aulico* 7 *detto*).

Digitized by Google

§ 472.

Chiunque intenderà fare la cessione de'beni, sarà tenuto, anche ad istanza d'un sol creditore, di confermare con giuramento lo stato attivo e passivo che avrà presentato, e di promettere pure sotto giuramento ch'esso pagherà possibilmente i suoi debiti a misura dei mezzi che potrà acquistare nel tratto successivo.

Vedi i §§ 461, 137 e 283.

Nel caso che consti nel modo degno di fede che l'insolvenza del debitore non provenga da mero infortunio, il giudice non può ammetterlo ai beneficii domandati, nemmeno nel caso che vi fosse l'adesione di tutti i creditori: e ciò è voluto dall'interesse pubblico.

Se invece consta in modo degno di fede che l'insolvenza del debitore proviene da mero incolpabile infortunio, il giudice deve ammettere il debitore ai benefizii di legge, quand'anche vi si opponessero tutti i creditori.

§ 473.

Il debitore ridotto insolvente senza sua colpa, fatta la cessione de' beni, potrà ritenere sopra la sostanza che avesse acquistato in seguito, quella porzione che sarà necessaria al mantenimento proprio, della moglie e dei figli non provveduti d'altronde; ciò però è da intendersi soltanto in riguardo agli antichi creditori ai quali esso avrà ceduto i suoi beni.

Quest'ulteriore beneficio è uno stimolo nel debitore ad acquistare e quindi a pagare i suoi debiti.

Il mantenimento, di cui si fa qui cenno, non consiste negli alimenti assolutamente necessarii, ma comprende il vitto, il vestito e l'abitazione.

§ 474.

Se un debitore avrà presa la fuga; si sarà occultato; non potrà dimostrare un vero infortunio; ovvero dopo che gli sarà già nota la sua impotenza di pagare, avrà pagato o coperto alcuni creditori, contratto nuovi debiti; o non avrà manifestato sinceramente il suo stato attivo e passivo; o finalmente avrà agito dolosamente in altro modo, in tutti questi casi si dovrà procedere contro il medesimo *ex officio*, ed anche all'inquisizione criminale, secondo la natura delle circostanze.

§ 475.

Tosto che il debitore avrà denunziata la propria insolvenza, si dovrà aprire il concorso senza aspettare l'esito della sessione ordinata nel § 471.

Digitized by Google

CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO.

Della Restituzione in intiero.

§ 476.

In virtù del presente Regolamento compete la restituzione in intiero, 1.° alla parte senza di cui colpa sarà scaduto un termine perentorio; 2.° quando sarà emanata una sentenza contro chi avrà in seguito trovati nuovi mezzi probatorj a suo favore che siano attendibili, ed i quali il medesimo non avea potuto sapere o ritrovare prima. Contro la scadenza dei termini per la produzione dei gravami e loro risposte d'appello e di revisione non avrà però luogo la restituzione in intiero.

Vedasi il § 29.

Pel § 1450 del Codice civile, le leggi civili, in forza delle quali si possono (ove non osti la prescrizione) impugnare direttamente gli atti e gli affari illegittimi, non ammettono la restituzione in intiero.

Per l'Aulico Decreto portato dalla Circolare d'Appello 25 luglio 1836, può venire ammessa la restituzione in intiero *ob noviter reperta* anche contro le sentenze interlocutorie.

Si fa un'eccezione a questo paragrafo pei gravami e controgravami d'Appello e Revisione, perchè la loro mancanza non essendo di gran pregiudizio alla causa, non si può per essi ammettere la restituzione in intiero *ob lapsum temporis*. — Vedasi § 322.

La Notificazione Governativa 1 aprile 1817 dichiara, che trascorso il termine all'appellazione o revisione contro una sentenza pronunciata in base di un documento falso, è ammessa la restituzione in intiero, come anche per un documento decisivo non prodotto in atti.

La restituzione in intiero *ob noviter reperta* non è ammessa dopo che venne transatto sulla controversia mediante una convenzione giudiziale, quantunque colla medesima non siasi espresso che fu stipulata per transigere la lite. (*Sentenza 30 aprile 1824 del Tribunale di Prima Istanza civile in Milano, confermata dall'Appello*).

Non ha luogo restituzione in intiero nelle cause sommariissime per turbamento di possesso, e così pure essa non ha luogo contro le scadenze del termine statuito dalla Patente 17 giugno 1837 alla presentazione dell'atto d'opposizione contro le disdette per finita locazione. (*Notificazione 15 aprile 1844*). — Vedi la Parte Terza di questo Manuale.

Per la restituzione in intiero però abbisogna che i nuovi mezzi ritrovati sieno attendibili, e che non si abbia potuto saperli, o ritrovarli prima; e del resto potrà essa venir proposta anche contemporaneamente all'appellazione, però in separato libello.

— I Giudizii non debbono difficoltare di troppo le restituzioni in intiero, ma nel tempo stesso non debbono lasciarle abusare a deliberati raggiri, nè hanno da concedere leggiermente ripetute restituzioni alle parti disobbedienti, o trascurate, o ai loro patrocinatori, poichè in tal modo tutte le disposizioni processuali diventano inutili, e riescono un istromento della cabala e della cupidigia.

La restituzione in intiero *ob nova*, e l'appellazione possono essere proposte contemporaneamente, ma però in separato, ovvero la prima dopo aver inutilmente tentata la seconda. Quest'ultima via è sempre da preferirsi, poichè se si può sperare la riforma di una sentenza in forza del-

Digitized by Google

l'appellazione o della revisione, sarebbe un dispendio prematuro ed inutile di voler raggiungere ad un tempo il medesimo scopo per mezzo della restituzione in intiero. (Pratobevera).

Lo stesso autore, nei *Materiali per la scienza della Legislazione Austriaca*, riporta una sentenza dell'Appello dell'Austria inferiore 25 giugno 1822, stata confermata in revisione, per la quale venne ritenuta la massima che non può il giudice giudicare del valore dei nuovi documenti, de' quali s'intende di usare nel giudizio di merito, essendo ciò riservato alla causa del merito stesso, e basta che i documenti *ob noviter reperta* possano influire nella decisione del giudizio principale onde si debba accordare la restituzione in intiero, restando sempre salve ai rei convenuti le loro eccezioni contro l'attendibilità ed il tenore dei nuovi documenti nella trattazione della causa di merito.

§ 477.

Nel primo caso dovrà la parte domandare la restituzione in intiero entro quattordici giorni dopo che sarà scaduto il termine perentorio, altrimenti non sarà più ascoltata. Questi quattordici giorni si devono contare dal giorno in cui l'ordinazione, alla quale avrebbesi dovuto dare esecuzione entro un certo termine, sarà stata notificata alla parte ovvero al di lei patrocinatore, e l'impedimento che vi ostava, sarà cessato. Nel secondo caso all'incontro potrà domandarla, fino a tanto che la ragione non sarà estinta dalla prescrizione.

Pel disposto da questo paragrafo, il giudice dovrà d'ufficio respingere l'istanza di restituzione in intiero contro la scadenza d'un termine perentorio, quando appaia dalla stessa che è presentata fuori di tempo.

La restituzione in intiero può essere accordata contro la scadenza di un termine, sebbene fondata su quegli stessi titoli pei quali era stata dapprima chiesta inutilmente la proroga del termine stesso. (*Aulico Decreto del Senato Lombardo-Veneto 8 giugno 1819*).

Secondo il Pratobevera, per la restituzione in intiero *ob noviter reperta* dovrebbe essere adottato non l'ordinario termine di prescrizione di *trent'anni* vigente per le azioni personali, ma il termine più breve di *tre anni* dal tempo in cui furono scoperti i nuovi amminicoli, giacchè una tale restituzione non è altro, in senso lato, che un'azione d'indennizzazione per allontanare un danno. Nondimeno, secondo lo Scheidlein, il Castelli, ed altri giureconsulti, il tempo della prescrizione per questo caso deve differire secondo la varietà degli oggetti, poichè considerando la parola *ragione* nel senso usato dal § 477 del Regolamento, facilmente si comprende che altro non significa se non la ragione accampata dall'attore, o la ragione eccezionale del convenuto, contestata nella prima causa di merito; e siccome per le diverse ragioni si hanno in diritto diversi termini di prescrizione, così pure dev'essere per la restituzione in intiero *ob noviter reperta*.

§ 478.

Se anche taluno avesse diritto di chiedere la sua indennizzazione dal suo patrocinatore ovvero da un terzo, e potesse conseguirla dal medesimo, avrà ciò non ostante la facoltà di domandare la restituzione in intiero.

Questo paragrafo non contempla un caso speciale di restituzione in intiero, e lo si rileva da ciò che le congiunzioni *se anche* dimostrano che esso è in istretta relazione e connessione co' paragrafi precedenti; chè se

Digitized by Google

esso contenesse un terzo caso, l'ordine logico delle disposizioni richiedeva che immediatamente precedesse al § 476. Quindi la restituzione in intiero, contemplata da questo paragrafo, è pur quella contemplata dal § 476, e si devono quindi verificare i requisiti da quel paragrafo portati.

§ 479.

La restituzione in intiero si dovrà in ogni caso domandare presso il giudice avanti al quale sarà stata dedotta o penderà in prima istanza la lite. Nella domanda che si presenterà a tal uopo, dovrà con precisione esprimersi il fine per cui verrà prodotta.

§ 480.

Quando si chiederà la restituzione nel primiero stato contro una sentenza riportata, si dovrà procedere nel modo prescritto per ogni altra causa civile.

(Vedasi il § 36 della *Norma di Giurisdizione*).
Si dovrà quindi procedere con formale petizione.

§ 481.

Quando però essa verrà richiesta contro la scadenza di un termine perentorio, e la parte nel termine portato dal § 477 avrà fatta la sua istanza, dovrà il giudice ordinare una comparsa ad un termine breve, e sentite in essa ambedue le parti, decidere l'affare per decreto da attergarsi all'esibito.

Quel decreto dovrà esprimere se venga o no accordata la chiesta restituzione in intiero, e nel caso affermativo fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò per cui la parte sarà stata restituita in intiero, e indicare che incombe al petente (in ogni caso) di rifondere alla parte avversaria le spese per tal causa incontrate.

§ 482.

Venendo con questo decreto dal giudice, sia di prima, sia di seconda istanza, accordata la restituzione in intiero, dovrà il giudice contestualmente nel decreto medesimo fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò, per cui la parte sarà stata restituita in intiero, ed in questo caso non potrà aver luogo riclamo ulteriore contro il decreto; la via del ricorso sarà quindi in allora soltanto aperta quando il giudice avrà negata la restituzione in intiero.

Venendo concessa dal giudice di Prima e Seconda Istanza la restituzione in intiero *ob lapsum temporis*, non si può dalle parti ricorrere contro quei decreti, giacchè questi non le portano un pregiudizio irreparabile, poichè tutto ancora dipende dalla discussione della causa.

L'Aulico Decreto 6 maggio 1823 ritenne, che quando si contende dalle parti sulla estemporaneità della prodotta istanza, e quando la questione non verte sulla semplice *colpa* e *non colpa* di chi lasciò scadere un termine perentorio, può aver luogo il reclamo contro il decreto che ammette la restituzione in intiero, ed esaurirsi i tre gradi di giurisdizione come nelle cause ordinarie.

§ 483.

In qualunque caso siasi accordata ovvero negata la restituzione in intiero, dovrà sempre la parte che l'avrà implorata venir obbli-

Digitized by Google

gata a rifondere alla parte contraria le spese per della causa incontrate, le quali a tal uopo avranno da fissarsi nel decreto. Qualora però si scoprisse che il lasso del termine fosse avvenuto per colpa della parte ovvero dell'avvocato, dovrà ancora questa negligenza parzialmente punirsi, ed all'avvocato colpevole verrà ingiunta la rifazione delle spese causate ad ambedue le parti.

Combinano i §§ 520, 547 e 548.

Se il processo per restituzione in intiero fosse occasionato dal dolo dell'avversario, dovrebbe questi naturalmente sostenerne le spese.

§ 484.

La causa di restituzione in intiero introdotta contro un'emanata sentenza non ritarda giammai il corso degli atti esecutivi e l'eseguimento del giudicato: la restituzione in intiero all'incontro contro la scadenza di un termine perentorio ha l'effetto, che sino all'ultimazione del punto incidente su di essa non si può procedere ulteriormente nel merito.

La Notificazione Governativa 30 aprile 1846 è in armonia col presente paragrafo. (*Vedila* sotto il § 29).

CAPITOLO TRENTESIMOQUINTO.

Delle Ferie.

§ 485.

Saranno giorni feriali tutte le domeniche e feste di pieno precetto; i giorni dalla festa di Natale fino all'Epifania; dalla domenica delle Palme fino al lunedì di Pasqua inclusivamente; i tre giorni delle Rogazioni, i dieci ultimi giorni di luglio ed i dieci primi di ottobre.

Vedasi il § 271.

Nelle cause per turbato possesso, per denunzia di finita locazione, e presso i Tribunali di Commercio, vi hanno speciali e diverse prescrizioni circa le *ferie*, che sono in minor numero.

Vedansi quelle speciali procedure nella Parte Terza di questo Manuale.

Gli Ebrei non sono da citarsi in Giudizio nei giorni che dalla loro religione sono dichiarati *festivi*. (*Notificazione Governativa* 15 *marzo* 1818 *e Circolare Appellatoria* 2 *giugno* 1818, *portanti l'elenco delle feste ebraiche*).

§ 486.

Nei giorni di feria non si potrà tenere alcuna udienza o sessione giudiziale, a riserva de'casi ne'quali il giudice troverà che la dilazione cagionerebbe all'una o all'altra parte un danno ovvero pericolo di danno. Qualora tuttavia anche fuori di questi casi si fosse per un giorno feriale destinata giornata, vi comparissero ambedue

Digitized by Google

le parti e in essa facessero le loro deduzioni, si potrà procedere validamente e sul processo proferire sentenza; ma se questa si emanasse in contumacia di una parte, potrà essa interporre il gravame di nullità.

§ 487.

Anche nei giorni di feria è lecito alle parti di presentare le scritture in causa, e le intimazioni ancora possono in ogni caso farsi nei giorni di feria.

§ 488.

Se alcuno sarà stato condannato a pagare una somma di danaro, si potrà chiedere ed eseguire la pignorazione anche ne'giorni feriali, escluse però le domeniche e feste di pieno precetto: eseguita però la pignorazione ed assicurato con ciò l'interesse dell'attore, si dovrà differire l'ulteriore esecuzione fino a che saranno passate le ferie.

Nelle *ferie* può eseguirsi anche l'asporto di effetti oppignorati, non essendo esso un atto esecutivo particolare, ma il perfezionamento dell'oppignorazione.

§ 489.

Negli altri casi espressi nel capitolo che tratta dell'esecuzione si potrà domandare e mandare ad effetto l'esecuzione anche nelle ferie: solo, allorchè converrà assegnare un termine alla prestazione d'un fatto o sia lavoro, il giudice dovrà avere il dovuto riguardo alle ferie, e secondo la condizione delle persone, al tempo della raccolta e delle vendemmie.

Circa alle permissioni d'assenza degli impiegati giudiziarii, vedasi la *Legge Organica*, § 69 e seguenti, pag. 72 di questo Manuale.

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO.

Dell'Intimazione de'Decreti ed Ordini giudiziali.

§ 490.

Tutte le ordinazioni che dal giudice emanano tanto nel corso della causa, come negli atti esecutivi, deve egli farle intimare tanto alla parte dalla cui istanza derivano, come ancora alla parte contraria.

Le prescrizioni di questo paragrafo devono osservarsi anche dalle Preture, non avuto riguardo al disposto dai §§ 74 e 75 delle Istruzioni per le stesse. (*Notificazione Governativa 24 agosto* 1853).

La Circolare 27 agosto 1853 contiene le norme per la intimazione di atti ufficiali alle pubbliche Amministrazioni dello Stato.

Il Decreto del Ministero di Giustizia 14 ottobre 1850 determina, che riguardo alle intimazioni che devono eseguirsi all'estero, a richiesta delle

Digitized by Google

Magistrature giudiziarie lombarde, è concesso a tutti i Giudizii di Prima Istanza di rivolgersi direttamente alle II. RR. Ambasciate e Consolati colà esistenti, trattandosi di semplici intimazioni in estero Stato a sudditi austriaci ed esteri, di dar loro delle notizie, o d'impartire delle disposizioni che si riferiscono unicamente ad affari privati, o che non sono di grande rilievo.

§ 491.

Il primo decreto che emanerà dopo mossa la lite, si dovrà sempre far tenere al reo convenuto mediante consegna nelle proprie di lui mani; ma de' susseguenti basterà che segua l'intimazione mediante la consegna in mano dei domestici del medesimo.

Vedasi l'eccezione riguardo all'esperimento di conciliazione al § 4 della Notificazione Governativa 2 marzo 1824, pag. 121 del presente Manuale.

Il primo decreto però che emana sopra una controversia incidentale nella causa non è necessario che sia intimato personalmente, perchè non vi sarebbe alcuna ragione di legge. Ciò sarebbe in armonia anche col Decreto Aulico 23 aprile 1802.

§ 492.

Se il cursore, il quale ha da eseguire l'intimazione, rimarcasse che la parte si tenesse ascosa, egli dovrà affiggere alla porta della di lei abitazione l'avviso scritto dell'ora nella quale egli nel giorno vegnente farà nuovamente ritorno per farle questa intimazione. Se la parte non si lasciasse nemmeno allora ritrovare, dovrà affiggere alla porta della casa il decreto che dovrebbe intimarle, e questa affissione sortirà l'effetto stesso come se l'intimazione si fosse fatta alle di lui mani.

L'Aulico Decreto 5 aprile 1842, portato dalle Circolari 12 aprile detto anno dell'Appello Veneto, e 15 stesso dell'Appello Lombardo, contiene le disposizioni circa il modo di conseguire il pagamento delle competenze dovute ai cursori per le intimazioni. Da esso si ricava, che se tali competenze non vengono pagate al cursore dalla *parte istante*, o dal *suo procuratore* all'atto dell'intimazione, ne sarà ingiunto dal giudice il pagamento entro giorni tre, procedendo in difetto al pignoramento di mobili ed effetti, ed alla vendita di essi senza previa stima ed osservanza di termine. Mancando effetti pignorabili, non sarà tuttavia permesso l'arresto del debitore. Questa ufficiosa procedura è poi esente da bolli.

La Circolare Appellatoria 22 novembre 1851, N. 16111, dichiara: non competere ai cursori alcuna dieta, oltre la prescritta indennità di viaggio, per l'intimazione degli atti giudiziali, ad eccezione dei casi contemplati dai §§ 28 e 30 della Tariffa pubblicata mediante la Notificazione Governativa 30 aprile 1847, N. 8651.

§ 493.

Quando per parte del reo convenuto vi saranno più consorti della lite, il primo decreto colla scrittura e suoi allegati dovrà consegnarsi a quello che sarà nominato il primo nella scrittura, ed agli altri se ne farà tenere soltanto un estratto o sia la rubrica della scrittura con una copia del decreto; con che sarà libero a ciascun consorte di farsi comunicare il libello e suoi allegati per l'ispezione da quello a cui sarà stato consegnato.

Sono conformi i §§ 41 e 42 delle Istruzioni portate dal Decreto 4 marzo 1825.

Digitized by Google

La Sovrana Risoluzione 20 febbraio 1847, diramata colla Circolare d'Appello 22 maggio detto anno, N. 7115, determina quanto segue:

1.° *Nel caso che di due o più rei convenuti, i quali, dopo intimata loro la petizione, non avessero nominato un comune procuratore per l'intimazione degli atti ulteriori, il primo nominato nella petizione non avrà data nessuna risposta, ma avranno bensì risposto uno o più degli altri nominati, l'intimazione degli atti ulteriori non si farà al reo convenuto primo nominato, ma bensì a quello che avrà risposto, e se più avranno risposto, a quello fra i rispondenti che nella petizione è nominato prima degli altri,* e ciò si dovrà indicare nel relativo decreto.

2.° *Nei casi d'appellazione e revisione, devono ritenersi come appellanti e revidenti anche quei consorti di lite che non si difesero in Prima Istanza, ma che per disposizione di Legge si reputano d'accordo con quello che si difese, semprechè l'appellazione o la revisione riguardi un oggetto d'interesse comune, e non sia limitato alla sola persona del consorte appellante o revidente.*

Pel § 317 del Regolamento presente, le sentenze devono essere intimate alle parti col farle rimettere nelle loro proprie mani, o in quelle del rispettivo patrocinatore.

Relativamente all'intimazione del libello nel caso di più consorti di lite, vedansi anche le annotazioni al § 304.

§ 494.

La parte che durante la lite vorrà mutare la sua abitazione, dovrà notificare in debito tempo e giudizialmente all'avversario il nuovo alloggiamento o luogo d'abitazione; altrimenti il decreto verrà affisso nel luogo del giudizio, e tale affissione avrà lo stesso effetto come se fosse seguita l'intimazione come sopra: il cursore però in tal caso dovrà ritenere presso di sè gli allegati appartenenti al decreto giudiziale, e consegnarli sopra insinuazione a quello al quale s'aspettano.

La disposizione di questo paragrafo non è applicabile al caso in cui la parte sia assistita da un avvocato, perchè in allora a quello si fanno le intimazioni.

— Siccome lo scopo della prescritta notifica del nuovo luogo di abitazione è quello di facilitare le intimazioni, onde non soffra remora per colpa di una parte il corso regolare degli atti, così può ritenersi bastante a tale notifica quello spazio di tempo entro il quale possa seguire al nuovo domicilio la consegna del primo atto successivo nella trafila processuale. (Giordani).

Si reputa poi durare la lite fino a tanto che una decisione sul merito d'una causa venga emanata, e passi in giudicato.

§ 495.

Quando dall'una parte o dall'altra vi saranno più consorti in lite, essi dovranno notificare all'avversario quello fra di loro a cui saranno da intimarsi gli ulteriori decreti giudiziali; altrimenti si farà l'intimazione in mano di chi sarà nominato il primo nella prima scrittura.

In conseguenza del disposto dal presente paragrafo combinato col § 491, l'articolo 42 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823 dichiara, che quei consorti di lite i quali non rispondono, o non si difendono in particolare, si reputano d'accordo con quello che è il primo nominato, o che sul libello

Digitized by Google

risponde e si difende; dal che ne consegue non essere più necessaria alcuna ulteriore intimazione ai consorti di lite contumaci, nè citazione particolare al rotolo degli atti, nè potersi sopra un libello contro più rei convenuti ordinare per alcuni una particolare procedura procurandone una particolare sentenza, o concedere una separazione dei consorti nell'ulteriore procedimento, ma dovere e procedura e sentenza comprendere tutti i rei convenuti, e per tutti egualmente operare.

Non è tolto per altro ai consorti di lite la separata produzione di istanze per l'ispezione dei documenti avversariamente prodotti.

La presunzione di legge che il correo contumace si ritiene aderente alla difesa del correo opponente nel caso di comunanza d'interessi e di ragioni, non è applicabile quando esista in atti una dichiarazione del contumace di aver preventivamente aderito alle pretensioni della parte attrice. (*Sentenza del Tribunale di Prima Istanza* 6 *maggio* 1851, *confermata dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 88 del 1851).

§ 496.

Quando l'una o l'altra parte non dimorerà nel luogo del giudizio, dovrà l'assente, essendo attore, subito nel primo libello, e se reo convenuto, prima della scadenza del termine che gli sarà prefinito per la risposta, destinare e rendere nota all'avversario una persona abitante nel luogo alla quale debbono rimettersi i decreti giudiziali, altrimenti la parte assente dovrà portare le spese delle intimazioni senza alcun risarcimento; in qualsivoglia caso sarà però dovere della parte che avrà impetrato il decreto di anticipare provvisionalmente le spese per conto dell'altra.

Per luogo del Giudizio qui si deve intendere la città o borgata ove risiede il giudice.

§ 497.

Quando l'attore dimorerà fuori degli Stati di Sua Maestà o non sarà noto il luogo di sua abitazione entro i medesimi, esso dovrà nominare un procuratore nel luogo del giudizio; altrimenti gli sarà ingiunta dal giudice questa nominazione senza dar passo al libello, come per altro sarebbe d'ordine.

§ 498.

Se l'attore farà l'indicazione che il reo convenuto dimori fuori degli Stati di Sua Maestà, o di non avere notizia del luogo della di lui dimora, ed anche il giudice ignori dove il reo convenuto si ritrovi, si dovrà costituire al reo convenuto a di lui pericolo e spese un curatore che lo rappresenti, e gli si renderà noto ciò mediante pubblico editto, affinchè il medesimo possa munire il patrocinatore nominato de' necessarj documenti, titoli e prove, oppure volendo destinare ed indicare al giudice un altro procuratore. Da tale pubblicazione d'editto non potrà esimersi se non chi, prima di abbandonare gli Stati di Sua Maestà, avrà al suo giudice indicata persona munita di pien potere, alla quale si possano fare le intimazioni durante la sua assenza coll'effetto stesso come se fossero seguite in proprie di lui mani. Del resto, quando l'attore venisse convinto di aver egli studiosamente taciuto il luogo della dimora del reo convenuto, sarà nulla tutta la procedura, ed egli tenuto a pagare le spese causate

Digitized by Google

nella pubblicazione dell'editto e nella nomina del curatore, ed oltre di ciò avrà da sottoporsi ad una proporzionata pena.

Colla Notificazione Governativa 8 luglio 1833 si dispone, che quando sia noto il luogo di dimora di persona dimorante in estero Stato, si farà precedere alla citazione giudiziale l'intimazione della domanda alla stessa persona per mezzo del giudice del luogo del reo convenuto, o dell'Autorità superiore; e devesi nel medesimo tempo costituire al reo convenuto un curatore, il quale lo rappresenti sino a che egli stesso non abbia destinato ed indicato al Giudizio un procuratore. Solamente quando il giudice entro uno spazio di tempo corrispondente non ricevesse dal giudice estero, richiesto dell'intimazione, la dichiarazione che quella sia seguita, dovrà, a nuova istanza dell'attore, citare il reo convenuto mediante editto, secondo la disposizione del Regolamento giudiziario relativa a persone delle quali non è noto il luogo di dimora. Nel caso però che per effettuare l'intimazione la Prima Istanza si fosse rivolta all'Autorità superiore, dovrà precedentemente fare presso di quella la relativa ricerca.

Ai Tribunali esteri chiesti dell'intimazione sarà pure indicato che quando entro uno spazio di tempo corrispondente non giunga la fede della seguita intimazione, la Legge autorizza l'attore a chiedere la citazione mediante editto.

Questa Notificazione ha derogato al disposto dal § 499 che segue.

Nel caso di pubblicazione d'editto, il termine decorre dal giorno in cui per la prima volta viene inserito nella Gazzetta. (§ 35 *delle Istruzioni per le Preture in affari non contenziosi*).

§ 499.

Se però fosse noto il luogo della di lui dimora fuori degli Stati di Sua Maestà, si dovrà, oltre alla pubblica notificazione prescritta nel precedente paragrafo, consegnare alla posta il libello contro di lui presentato, col debito indirizzo, e riportare dal detto ufficio di posta un certificato o sia ricevuta della seguita consegna.

§ 500.

Quando si fa l'intimazione ad una parte dimorante negli Stati di Sua Maestà col mezzo della consegna all'uffizio di posta, dovrà la ricevuta da rilasciarsi dalla parte citata esprimere la dichiarazione dell'intimazione avuta ed il giorno in cui sarà seguita. Se la parte ricusasse tale ricevuta, o non si lasciasse ritrovare, si dovrà sul rapporto dell'uffizio postale indicante queste circostanze procedere come viene prescritto pei casi ne' quali il luogo della dimora della parte non è noto.

Concordano i §§ 75 e 76 delle Istruzioni per le Preture e la Circolare 30 maggio 1818. Il giudice può accordare la remissione per mezzo dell'Ufficio postale solo di quelle ordinazioni giudiziali che non contengono la decisione di qualche punto controverso. (§ 79 *delle Istruzioni per le Preture*).

§ 501.

Se l'una o l'altra parte avrà costituito un procuratore, l'intimazione de' decreti giudiziali alle di lui mani sarà valida sino a che ne sarà stato nominato un altro.

v. §§. 341. 490. 491.

Digitized by Google

§ 502.

Ogni scrittura da comunicarsi alla parte contraria dovrà presentarsi in duplo, con che però uno de'duplicati contenga tutti gli allegati, e sopra ciascun duplicato si estenderà un eguale decreto.

Nel caso di consorti di lite, vedasi il § 504 e relative annotazioni.

§ 503.

Il giudice dovrà far tenere al cursore quanto prima sarà possibile la scrittura sopra cui sarà fatto il decreto, con tutti gli allegati, ed incumberà quindi allo stesso cursore di consegnarla tosto con tutti gli allegati alla parte cui spetterà; il medesimo dovrà pure certificare la seguita intimazione sulla copia o sia duplicato della scrittura, e restituire la copia alla parte che l'avrà presentata.

Sono da osservarsi anche dalle II. RR. Preture le prescrizioni dei §§ 490 e 503 del Regolamento del Processo civile riguardo alla conservazione degli atti che vengono prodotti dalle parti. (*Notificazione Governativa 24 agosto* 1833).

Non è necessario di presentare rubrica per la fede di intimazione nei casi di requisitoria, giusta anche il § 97 delle Istruzioni del 1785.

La Circolare Appellatoria 12 dicembre 1826 prescrive, che i cursori nel caso che non conoscano l'individuo cui si deve intimare qualche atto, non devono accontentarsi della sua dichiarazione e della sua firma sul foglio d'intimazione, ma dovranno accertarsene col detto di qualche altra persona a loro nota, del che faranno rilievo sul foglio di cui sono muniti.

Circa alle competenze ai cursori per viaggi in oggetti contenziosi civili, dispone il Regolamento pubblicato colla Notificazione 30 aprile 1847 per le competenze dovute agli impiegati giudiziarii, testimonii, periti, ecc.

Le Notificazioni Governative 21 marzo 1834 e 19 dicembre 1837 sono relative al modo di far eseguire intimazioni, citazioni, esecuzioni contro sudditi austriaci addetti al servizio di Ambasciatori esteri accreditati presso l'I. R. Corte e dei loro impiegati d'ambasciate, ogni qualvolta abitino o si ritrovino nella casa dell'Ambasciatore, e contro gli esteri addetti a simili ambasciate.

La Risoluzione Sovrana 20 maggio 1835, portata dalla Governativa Notificazione 7 ottobre detto anno, dà le norme per l'intimazione delle citazioni giudiziali che pervengono alle Autorità giudiziali austriache in via ministeriale od ufficiosa dal Regno delle Due Sicilie, o da altri Stati nei quali vigessero in tale proposito massime uguali o simili a quelle stabilite in quel Regno.

All'atto dell'intimazione, deve il cursore stendere sull'atto stesso intimato, sotto il decreto attergato, o, se l'atto è chiuso, sotto l'indirizzo, l'attestato dell'intimazione, cioè annunziare il nome e cognome della persona cui fu fatta, e la data, ed apporvi la sua sottoscrizione; indi deve procurare che la persona che riceve l'atto ne rilasci la ricevuta collo scrivere di proprio pugno sul foglio d'intimazione il suo nome e cognome, e la data del ricevimento. Se la persona cui vien fatta l'intimazione non può scrivere, il cursore deve chiamare un testimonio che sappia scrivere, e questi deve notare sul foglio d'intimazione la data, il nome e cognome di chi riceve l'atto, e la propria firma. (§ 71 *delle Istruz. per le Preture*).

§ 504.

Quando il decreto sarà da intimarsi a più consorti di lite, il petente dovrà unire alla scrittura tante rubriche, o siano estratti, quanti saranno i consorti di lite, ed annotare sopra ciascuna il luogo d'abitazione di quello a cui dovrà rimettersi; il giudice vi dovrà

Digitized by Google

aggiungere l'emanato decreto, e far quindi eseguire l'intimazione col mezzo del cursore.

Riguardo alle petizioni ed istanze dirette contro più consorti in lite, l'Ordinanza Imperiale 12 luglio 1852, obbligatoria pei Dominii in cui è in vigore il Codice civile generale, dispone quanto segue:

A togliere varj inconvenienti e ritardi introdottisi nella procedura sulle cause dirette contro più consorti in lite, ad esclusione degli affari cambiarii, sentiti i Miei Ministri ed il Mio Consiglio dell'Impero, ho trovato di approvare le disposizioni seguenti:

In quegli affari contenziosi, in cui il primo ordine deve essere intimato a due o più consorti in lite, dovrà l'istante non solo produrre la sua petizione od istanza in tre esemplari, dei quali due devono essere corredati delle copie degli allegati, ma unirvi eziandio tante rubriche della scrittura, quanti, oltre l'avversario primo nominato, sono i consorti in lite, ed annotare sopra ciascuna di esse il domicilio della parte, per la quale è destinata.

Un esemplare della scrittura cogli allegati dovrà essere conservato presso il Giudizio, e s'intimerà il secondo esemplare cogli allegati all'avversario primo nominato nella scrittura; il terzo esemplare senza allegati all'istante, e le rubriche munite del decreto agli altri consorti in lite, con avvertenza esser libero a ciascuno di questi ultimi di ispezionare la scrittura ed i suoi allegati presso il consorte in lite primo nominato, o presso il Giudizio.

Se la petizione o l'istanza vennero prodotte verbalmente, si dovrà conservare presso il Giudizio l'assunto protocollo cogli annessi allegati, intimare una copia del protocollo stesso e degli allegati all'avversario primo nominato, ed un estratto di esso all'istante ed a ciascuno dei consorti in lite, a questi ultimi coll'avvertenza essere in loro facoltà d'ispezionare la scrittura e gli allegati presso il consorte in lite primo nominato, o presso il Giudizio.

Tra più consorti in lite si dovrà nominare per primo nella petizione l'obbligato principale, quando alcuno risulti per tale dall'affare di diritto, su cui si fonda la petizione.

Una scrittura prodotta contrariamente alle prescrizioni di questa Legge non verrà accettata, ma immediatamente respinta d'ufficio.

Quest'Ordinanza ha portato una modificazione nel disposto dal § 41 e 68 del Decreto Aulico 4 marzo, riferito sotto il § 30 a pag. 142.

§ 505.

Ogni qual volta dovranno citarsi testimonj, non si comunicherà ad essi nè la scrittura della parte, nè la rubrica col decreto, ma s'ingiungerà generalmente a nome del giudizio la comparizione nel tempo assegnato per deporre la testimonianza.

CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO.

Dei Termini.

§ 506.

Ogni primo termine ripete la sua misura unicamente dalla legge. I termini ulteriori la ricevono tutti dal prudente relativo giudizio

Digitized by Google

del giudice, che però non è da confondersi coll'arbitrio. ma dev'essere fondato sulla dimostrata e con equità riconosciuta necessità.

Questo paragrafo va inteso sotto le limitazioni portate dai §§ 80, 156 e 508.

Per *termine* qui s'intende quel determinato spazio di tempo entro il quale la parte debbe eseguire un'ordinazione giudiziale.

§ 507.

Quando una parte non fosse in grado di dare eseguimento alla ricevuta ordinazione giudiziale nel termine destinato, dovrà essa, prima che scada, ricercare che le venga prorogato lo stesso termine; e non solo spiegare le cause dell'impedimento, ma addurre ancora le ragioni per cui si rende credibile il bisogno del termine più ampio che essa ricerca.

Nel processo verbale la proroga può chiedersi nel giorno stesso della comparsa. (Vedansi le annotazioni al § 27).

L'istanza per la proroga si produce in duplo, e in essa si spiegano le cagioni per cui non si è in grado di eseguire l'ordinazione giudiziale (la quale si unisce), e vi si determina la *misura* della proroga che si richiede e se ne rende credibile il bisogno. Per proroghe ulteriori, devesi fare menzione delle proroghe anteriori accordate, allegando i relativi decreti ed unendoli al duplo dell'istanza.

Per rendere poi credibile il bisogno della proroga non si richiede una prova fornita di tutti i requisiti voluti dal Regolamento, potendo bastare attestazioni scritte che rendano *probabili* le circostanze allegate a giustificazione della proroga che si chiede, ed anche semplici presunzioni.

Cagioni a chiedere proroga potrebbero essere, per esempio, la denunzia di lite, l'ispezione degli originali, la mole del processo, ecc. Non potrebbero essere ragioni scusabili la mancanza d'informazione nell'avvocato, i di lui viaggi, ecc.

§ 508.

Dove la legge espressamente ordina che dopo la scadenza del termine stabilito la parte non venga più ascoltata, non è il giudice autorizzato ad accordare la proroga del termine; si dovrà anzi in questi casi rigettare senz'altro il ricorso della proroga. Fuori di questo può il giudice, anche senza sentire la parte contraria, accordare la proroga del termine, quando il termine prorogato, sia sopra la prima, sia in seguito alla seconda domanda, non oltrepassa nella sua totalità il termine legale.

Vedansi i §§ 29, 110, 150, 210, 218, 219, 251, 254, 255, 246, 251, 253, 262, 272, 274-276, 288, 522-526, 540, 555, 554, 477, in cui si hanno termini perentorii fatali.

§ 509.

Quando colla ricercata proroga venisse ad oltrepassarsi il termine legale, ed il giudice non credesse doversi rigettare senz'altro il ricorso, si deve in ordine ad esso sentire la parte. Se essa l'accorda, non potrà la proroga venire dal giudice negata, eccetto ch'egli rilevasse che l'adesione fosse accordata solo dal patrocinatore senza scienza e consentimento del suo cliente, al quale ne deriverebbe pregiudizio; ed in questo caso si potrà chiedere il sentimento in-

Digitized by Google

mediato del cliente stesso. Ma se la parte contraria non acconsentisse alla ricercata proroga, dipenderà dal giudice, se ed in quanto ei voglia in una comparsa sentire ambedue le parti per rischiarare l'allegato bisogno, e dietro di essa, o pure anche senza la medesima, accordare tostamente o pure denegare la proroga. In cadauno dei casi suddetti dovrà la decisione relativa alla proroga rilasciarsi per decreto, contro del quale alla parte che si riputasse lesa sarà aperta la via del ricorso al giudice superiore.

— Giusta l'art. 65 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823, nei decreti sui protocolli di proroga si decide sulle spese, senza sospendersene la cognizione sino al giudizio di merito. In pratica però non è sempre osservata questa prescrizione, e le spese delle proroghe vengono inserite nella specifica generale al chiudersi del relativo processo. (Giordani).

Sono puniti con multe, o perdite di competenze, gli avvocati che accordino proroghe senza saputa o consenso delle parti, e le Prime Istanze devono vegliare ad ovviare cosiffatti disordini (§ 67 *dell'Aulico Decreto 4 marzo* 1823, e *Decreto Aulico* 3 *luglio* 1832 *diramato colla Circolare Appellatoria* 17 *detto*).

Vedasi la Sovrana Risoluzione 4 agosto 1827, riportata alle note del § 27.

§ 510.

Ogni termine comincerà a computarsi dal giorno prossimo successivo a quello nel quale sarà seguita l'intimazione sia alla parte, contro la quale dovrà avere effetto, sia al di lei patrocinatore dimorante nel luogo del giudizio. Ciò avrà luogo anche in ordine a que' termini che dovranno avere effetto contro persone assenti, non potendo la consegna fattasene all'ufficio postale tenere luogo di una reale intimazione. Al contrario i termini prorogati decorreranno tutti dal giorno successivo a quello in cui sarà scaduto l'antecedente termine del quale si sarà chiesta la proroga.

Allorchè sono più i correi citati in causa, il termine per essi decorre dal giorno dell'ultima seguita intimazione ad uno di essi medesimi.

§ 511.

Nei giorni del termine, sia esso fissato dalla legge ovvero dal giudice, non vanno computate le ferie. Solamente l'insinuazione dell'appellazione e della revisione sono eccettuate da questa regola, imperciocchè in ordine ad esse nei quattordici giorni stabiliti dalla legge si conteggiano anche i giorni delle ferie.

Di regola, i termini sono *utili*. Però oltre l'eccezione portata da questo paragrafo e dal § 333, ve ne sono altre che vedremo nelle procedure speciali.

La pratica Giurisprudenza ha poi anche ritenuto, che debba essere continuo il termine a presentare i *ricorsi* contro i decreti, equiparandoli alle insinuazioni d'Appello e di Revisione.

§ 512.

Le scritture che in forza dell'ordinazione della legge devono essere presentate al giudice superiore, deve la parte nel termine fissato rassegnarle a lui o a lui spedirle, altrimenti dovranno senz'altro venire rigettate.

Digitized by Google

§ 513.

Quando la ricercata proroga del termine viene denegata, restano a vantaggio della parte tutti ancora quei giorni che sul termine stesso, per la cui proroga erasi presentata l'istanza, nel giorno della seguita consegna del ricorso non erano ancora trascorsi.

Il Giordani opina che non si possa dire *denegata una proroga* finchè il decreto che la rifiuta sia passato in cosa giudicata, e ritiene quindi che il disposto da questo paragrafo si estenda anche al caso di ricorso prodotto all'Appello od alla Revisione contro il rifiuto di una proroga; e ché perciò venendo rigettato dai Tribunali superiori il ricorso contro quel rifiuto, alla parte restino ancora, dal giorno dell' intimazione del superiore definitivo decreto che nega la proroga, tutti quei giorni che sul termine, per cui si era fatta istanza di proroga, nel giorno della seguita presentazione della stessa non erano ancora trascorsi.

È discorde per altro su questo punto la giurisprudenza dei Tribunali, e la pratica anzi sembra aver adottata la massima contraria, che cioè il disposto favorevole di questo paragrafo sia applicabile solo nel caso che la proroga sia denegata soltanto dalla Prima Istanza. Ma una tal pratica ha essa un fondamento in legge? E sarà permesso al giudice (quand'anche ciò fosse per tor di mezzo le maliziose lungaggini della lite) una tale arbitraria interpretazione della disposizione di questo paragrafo?

§ 514.

Il termine scade nell'ultimo giorno, e precisamente nell' ora ultima nella quale in quel giorno il giudizio è aperto; ogni atto giudiziale, per cui si è fissato un termine, potrà ciò non per tanto eseguirsi sino a quel giorno, anzi ancora validamente nel giorno medesimo nel quale la parte contraria fa uso avanti al giudice del diritto che le deriva dalla scadenza del termine.

Vedasi il § 903 del Codice.

Nei casi però in cui la Legge dichiara espressamente, che dopo la scadenza del termine, la parte non sia più ascoltata, il giudice respinge *ex officio* gli atti presentati al di là del termine, e non si fa luogo al disposto dalla parte seconda di questo paragrafo.

CAPITOLO TRENTESIMOTTAVO.

Delle Spese giudiziali.

§ 515.

La parte soccombente nell'esito della causa sarà tenuta regolarmente ad abbonare alla parte contraria le spese giudiziali che la medesima avrà fatte, salvochè qualora il giudice stimasse per motivi rilevanti doversi avere per compensate le spese giudiziarie fra ambedue le parti. Il giudice però non potrà dar luogo a tale compenso ne'seguenti casi: 1.° se la parte soccombente avrà contraddetto il proprio fatto, dal quale dipendeva la decisione della causa, e ne sarà stata in seguito convinta in processo; 2.° se il soccombente avrà litigato contro la chiara e letterale disposizione della legge; 3.° se

Digitized by Google

esso non avrà fatto alcuna risposta o difesa sul merito principale della causa; 4.° s'egli senza produrre altre prove avrà deferito alla parte contraria il giuramento decisorio, e questa l'avrà assunto; 5.° se alcuno avrà appellato dalla sentenza proferita in prima istanza, e sarà rimasto soccombente anche nel secondo giudizio; in quest'ultimo caso il soccombente dovrà sempre portare le spese dell'appello.

Il giudice deve anche, senza l'espressa dimanda per la rifusione delle spese, pronunciare come di ragione, purchè sia prodotta colla scrittura la relativa specifica. (*Aulico Decreto* 30 *settembre* 1785). Ciò è conforme ai § 521 e 522.

I *motivi rilevanti* per cui il giudice potrà far luogo alla compensazione delle spese, devono esser tali per cui si possa ritenere cessata o neutralizzata quella presunzione di colposità che sta contro il detentore, o il soccombente in causa, come sarebbe a dire, se il punto di questione è dilicato e controverso assai, sia in linea di fatto che di diritto; se il fatto, pel quale la parte è soccombente, non è proprio di lei ma di un terzo; se il reô convenuto ottenne l'assoluzione dall'avversaria petizione solo in una parte, ecc. (Vedasi anche il § 519).

§ 516.

Nelle cause coll'Ufficio fiscale, nelle quali esso sarà stato condannato nelle spese giudiziali, dovranno queste andare a carico del fondo pubblico cui la causa appartiene, e frattanto verranno anticipate dall'ufficio delle tasse. Allorquando le spese giudiziali vengono caricate alla parte contraria al fisco, dovranno queste pagarsi all'erario nella misura stessa come se la causa si fosse fatta da un altro avvocato.

§ 517.

Al patrocinatore che sarà stato dato *ex officio* alla parte povera, si dovranno dall'altra parte che sarà stata condannata nelle spese giudiziali contribuire egualmente le competenze che gli saranno dovute.

La Notificazione Luogotenenziale 11 maggio 1850, portante l'Ordinanza Ministeriale 16 aprile detto anno, ha dichiarato, doversi mantener in vigore anche dopo la pubblicazione della Legge provvisoria 9 febbraio 1850 *sul bollo e sulle tasse* le vigenti norme relative alle condizioni sotto le quali i poveri ed i procuratori degli assenti godono l'esenzione del bollo, e quelle relative agli obblighi dei procuratori dei medesimi e delle pubbliche autorità; doversi però applicare anche alle cause pei poveri la *prenotazione dei diritti di bollo* come nelle cause per gli assenti; e che in quelle cause, nelle quali avrà avuto luogo la prenotazione dell'imposta, le distinte dei bolli che per la Legge avrebbero dovuto usarsi per le istanze, i protocolli e gli allegati, dovranno in avvenire dall'Ufficio di spedizione del Giudizio trasmettersi (nell'atto che si emetterà l'evasione dello scritto cui appartiene la distinta) all'Ufficio incaricato della commisurazione dell'imposta.

Quindi sono in vigore i §§ 68, 72, 73, 85 della Sovrana Patente 27 gennaio 1840, pei quali erano esentuati dal bollo il *curatore d'un Concorso* negli atti allo stesso relativi, esclusa la sentenza graduatoria e gli estratti della medesima; l'*amministratore d'un Concorso* negli affari della Massa, ma solo in quanto non tratti liti, o non conchiuda affari con altre persone riguardo all'amministrazione, o alla realizzazione dei beni del Concorso; i *miserabili* per gli atti giudiziali nelle loro cause; e il

Digitized by Google

curatore ufficioso d'un assente per gli atti di causa fatti per esso, prescrivendo però in tal caso il prenotamento dei bolli.

E così pure è in vigore la Notificazione 3 ottobre 1846, relativa all'esenzione del bollo a favore dei miserabili e degli assenti, all'edizione del certificato di miserabilità, e al prenotamento dei bolli rispetto a quest'ultimi, di cui ecco le disposizioni:

§ 1. *Si considera miserabile riguardo al pagamento dei diritti di bollo quella persona, che da' suoi beni immobili, da' suoi capitali, dalle sue rendite, ovvero dalla sua propria fatica, o dalla prestazione dei proprii servigii non ritrae più di quanto importi l'ordinaria mercede giornaliera solita a corrispondersi ad un semplice operaio nel luogo ove la persona stessa è domiciliata*

§ 2. *Il certificato che debbe servire a comprovare la miserabilità, oltre l'indicazione del fine per cui viene emesso, dovrà esprimere in termini positivi ed in modo chiaro, preciso e circostanziato le cause della miserabilità nel senso dell'antecedente* § 1.

§ 3. *Un tale certificato deve emettersi sull'attestazione concorde di due persone probe e domiciliate nel luogo di ordinaria dimora del richiedente, nelle città dalla Congregazione Municipale, e confermarsi dall'Ufficio locale di Polizia o dal Commissariato distrettuale che ne eserciti le mansioni, e negli altri comuni dalla Deputazione all'amministrazione comunale, ed essere firmato almeno da due membri della medesima, compreso il delegato politico.*

§ 4. *Quelli cui spetta di emettere, o di confermare il certificato di miserabilità sono tenuti a procurarsi esatte e sicure informazioni tanto circa il patrimonio ed i guadagni della persona che ne addomanda il rilascio, quanto sul carattere e sulla probità delle persone che emisero la preliminare attestazione prescritta nel precedente* § 3, *ed a negarne la emissione o la conferma ogni qual volta nasca un fondato dubbio sulla verità delle circostanze rappresentate. Essi sono inoltre tenuti ad usare la dovuta avvertenza, e prendere, ove occorra, esatte informazioni, onde assicurarsi che l'oggetto della lite non concerna altrui diritti stati assunti dalla persona miserabile per la ventilazione giudiziaria come cessionario volontario, giratario di carte di credito, e simili, non potendo mai chi esercita volontariamente l'azione di un terzo essere ammesso a partecipare del beneficio accordato ai miserabili.*

§ 5. *Tanto i certificanti, quanto le Autorità che avranno apposta al certificato la loro conferma o convalidazione in contravvenzione al disposto dal precedente paragrafo, ove la loro colpa non sia di natura tale da doversi procedere contro di loro a' termini delle Leggi penali, soggiaceranno ad una multa che a tenore delle circostanze ascenderà dalle* 5 *alle* 50 *lire, e per il cui soddisfacimento saranno essi solidariamente obbligati. L'importo della multa cederà a beneficio dei poveri del comune, ove sarà seguita la contravvenzione.*

§ 6. *Chi mediante inganni, od in altra qualsivoglia guisa carpisce un certificato di miserabilità senza avervi legittimo titolo, incorre nella defraudazione contemplata dal* § 408 *della Legge penale sulle contravvenzioni di Finanza.*

§ 7. *La parte stata ammessa al beneficio dell'esenzione dal bollo, la quale durante la lite fosse divenuta solvibile per titolo di eredità od altro, in guisa che non si verificassero più per essa gli estremi della miserabilità contemplati nel* § 1 *della presente Notificazione, sarà tenuta sotto la comminatoria del* § 6 *di notificare entro il termine di giorni quattordici al giudice, presso cui fu introdotta la causa, tale cambiamento di stato patrimoniale. In questo caso l'obbligo del bollo comincierà soltanto per gli atti giudiziali che venissero prodotti od emessi dopo l'avvenuto miglioramento di fortuna, rimanendo ferma del resto*

Digitized by Google

l'esenzione già ottenuta per gli atti anteriori della ventilazione giudiziaria.

§ 8. *Le Congregazioni municipali e le Deputazioni alle amministrazioni comunali dovranno tenere un apposito registro nominativo di quelli che avessero domandato certificati di miserabilità per l'esenzione dal bollo, coll'indicazione del soggetto di lite, per cui furono richiesti, dei motivi principali che servirono di fondamento all'attestazione, e dei nomi di quelli che l'avranno firmato.*

§ 9. *Le parti contro il rifiuto della Congregazione municipale, o della Deputazione comunale, ovvero dell'Ufficio di Polizia, rispettivamente al rilascio, o conferma di un certificato di miserabilità, hanno libero il ricorso alla competente I. R. Delegazione provinciale, cui ne spetta il giudizio.*

§ 10. *Alle II. RR. Delegazioni provinciali spetta pure il giudizio tanto sull'applicazione delle pene pecuniarie comminate nel § 5, quanto sulle denuncie di orrezione o surrezione di certificati di miserabilità per conseguire l'esenzione dal bollo in affari giudiziarii, sia che essi partano da terze persone aventi interesse nelle liti, sia che procedano dalle pubbliche Autorità. Qualora la Delegazione provinciale competente giudichi essere un certificato di miserabilità carpito, od accordato indebitamente, ovvero farsi luogo all'applicazione delle multe pecuniarie contemplate dal suddetto § 5, potrà la parte nell'intervallo di quattordici giorni dopo la notificazione della decisione pronunciata dalla Delegazione provinciale ricorrere all'I. R. Governo, presentando ad esso il relativo ricorso o gravame col mezzo della stessa Delegazione provinciale.*

§ 11. *Se non viene presentato gravame contro la decisione pronunciata dalla Delegazione provinciale entro il succitato termine di quattordici giorni, ovvero se l'I. R. Governo conferma la decisione pronunciata dalla Delegazione provinciale, in tali casi dovrà quest'ultima comunicare alla rispettiva Prima Istanza giudiziaria, dove pende tuttavia, o fu trattata la causa relativa, una copia della definitiva decisione, e così parimenti all'I. R. Intendenza delle Finanze nella provincia, ove risiede tale Prima Istanza, all'oggetto che nell'ulteriore corso di procedura cessi l'uso di carta senza bollo, e l'Autorità camerale sia a portata di procedere contro la parte, se vi ha luogo, a' termini del § 408 della Legge penale di Finanza.*

§ 12. *La parte in lite che ha invocato il beneficio dell'esenzione dal bollo, deve presentare al giudice di Prima Istanza, avanti al quale si agita la controversia, il certificato di miserabilità regolarmente emesso, e sul primo foglio di ciascun libello, od altra scrittura od insinuazione relativa alla pendenza, nel luogo ove dovrebbe essere apposto il bollo, scrivere le parole* esenzione per miserabilità, *non che il giorno, sotto cui fu prodotto in Giudizio l'anzidetto certificato. Simili certificati di miserabilità valgono, per lo stesso affare, anche in seconda ed in terza Istanza.*

§ 13. *Il Giudizio di Prima Istanza dovrà conservare il certificato di miserabilità nei proprii atti. In massima tali certificati che fondano l'esenzione dal bollo, valgono soltanto per l'oggetto speciale per cui vennero emessi, e non sono da restituirsi alle parti.*

§ 14. *Qualora tra più consorti in lite solo alcuni siano miserabili, i consorti che non sono tali dovranno pagare l'intiero importo del bollo, e potrà farsi luogo alla relativa esenzione unicamente nel caso in cui tutti i consorti in lite siano provveduti d'un regolare certificato di miserabilità. Anche agli attori, che compaiono in Giudizio nella qualità di cessionarii, non compete l'esenzione dal bollo, se i medesimi non vi hanno diritto individualmente come persone miserabili a senso di Legge, e semprechè non siano divenuti* cessionarii volontarii *nei modi accennati nel precedente § 4.*

Digitized by Google

§ 15. Il giudice, cui viene prodotto il certificato di miserabilità a' termini e per gli effetti del § 12, deve esaminare se il medesimo abbia tutti i requisiti voluti. Qualora nulla gli emerga in contrario, dà corso all'atto giudiziario presentato in carta senza bollo, ed in caso diverso lo respinge con decreto, nel quale siano specificate le irregolarità del prodotto certificato. Contro un simile decreto rimane aperta la via del ricorso al Tribunale d'Appello. Il giudice di Prima Istanza è in ogni caso responsabile tanto dell'ammissione all'esenzione di cui trattasi, in base al presentatogli certificato di miserabilità, quanto dell'esatta osservanza delle cautele di Legge in proposito ordinate, e dei doveri che giusta l'analoga istruzione incombono alle pubbliche Autorità ed Ufficii per l'adempimento della Legge sul bollo e sulle tasse 27 *gennaio* 1840.

§ 16. Nel caso in cui giusta il § 73 della Legge sul bollo e sulle tasse abbiano a prenotarsi i diritti di bollo relativi a qualche causa di un assente, il rappresentante di quest'ultimo deve unire a ciascun libello od altra scrittura od insinuazione concernente il processo, una specifica da lui firmata indicante i bolli di cui l'atto od i relativi allegati avrebbero dovuto essere muniti a' termini di Legge. Tali specifiche, in cui dal patrocinatore dell'assente sono da accennarsi anche i bolli che avrebbero dovuto applicarsi ai protocolli, alle copie giudiziarie, alle sentenze, od ai decreti che tengono luogo di sentenze, verranno conservate negli atti del Giudizio fino alla decisione della causa. Ultimato il processo, quando cioè sia passata in giudicato la relativa sentenza, l'Ufficio di spedizione del Giudizio di Prima Istanza, qualora la parte assente abbia vinta la lite, raccoglie le dette specifiche e le trasmette a quell'I. R. Intendenza provinciale delle Finanze, nel cui circondario si trova il Giudizio medesimo, ond'essa riscuota suppletoriamente i diritti di bollo dalla parte debitrice, in quanto quest'ultima per la vittoria della causa sia divenuta solvibile, giusta il § 74 della Legge sul bollo e sulle tasse. Le Prime Istanze giudiziarie vengono incaricate di tenere in evidenza come si conviene le contingibili cause degli assenti per la trasmissione delle anzidette specifiche alle II. RR. Intendenze provinciali di Finanza.

§ 17. Le premesse determinazioni dovranno aver effetto immediatamente, e quindi da oggi in avanti non potranno più valutarsi dai giudici di Prima Istanza i certificati di miserabilità rilasciati dai parrochi, comunque confermati dall'autorità politica, salvo il caso che fossero stati già prima d'oggi presentati all'autorità giudiziaria. Con ciò resta abrogata la Notificazione primo settembre 1840, *n.* 5193.

Le istanze degli avvocati per esonero dalle curatele, o rappresentanze ufficiose di parti delle quali essi vengono incaricati dalle Autorità giudiziarie, vanno esenti dal bollo. (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica* 25 *gennaio* 1846 *N.* 44856, *nel Decreto dell'Appello Veneto* 25 *aprile* 1846 *N.* 6552).

È ben inteso che il certificato di miserabilità è esente dal bollo, e ciò è anche portato dalla Circolare 1.° marzo 1843 del Magistrato Camerale Lombardo.

Pel § 13 della Legge provvisoria 9 febbraio 1850, qualora in un affare contenzioso fra una persona esente ed un'altra non esente dal bollo, venga condannata la parte non esente alla rifusione delle spese giudiziali, essa dovrà soddisfare alla cassa di Finanza anche l'ammontare dell'imposta che avrebbe dovuto pagare la parte esente, qualora non le fosse stata concessa l'esenzione.

Circa all'esenzione pei miserabili dalla tassa porto-lettere si può vedere la Circolare 27 giugno 1850.

§ 518.

Nello stesso modo si dovrà condannare alla rifazione delle spese giudiziali chi avrà abbandonata la causa prima che sia stata decisa con sentenza.

Digitized by Google

§ 519.

All'incontro chi una volta avrà riportata sentenza a suo favore, non potrà mai essere condannato dal giudice superiore nelle spese giudiziali di prima istanza.

§ 520.

La parte che secondo la norma sopra spiegata dovrà portare le spese giudiziali in una contestazione accessoria, dovrà essere condannata nella sentenza relativa.

§ 521.

Il giudice tanto inferiore che superiore dovrà anche senza istanza di parte o dichiarare espressamente la compensazione delle spese giudiziali, oppure aggiudicarne l'abbonamento alla parte a cui competerà. Soltanto nelle sentenze interlocutorie, colle quali viene ammessa la prova ordinaria per testimonj, si dovrà differire la cognizione circa le spese giudiziali di prima istanza sino alla sentenza che sortirà in merito dopo che saranno compiute le prove.

§ 522.

Il giudice dovrà pur moderare nella sentenza l'importo delle spese aggiudicate ad una parte. Saranno perciò tenute le parti a consegnare, sotto perdita dell'abbonamento negli atti, una specifica o sia nota delle spese giudiziali.

Se in un processo le spese giudiziali che la parte soccombente deve risarcire alla vittoriosa, sono state determinate dal Giudizio, questa liquidazione di competenza vale anche pel procuratore della parte vincente, ed il medesimo non può, in faccia al suo cliente, pretendere competenze più elevate di quelle che furono aggiudicate a questo nella decisione giudiziale. (*Decreto dell' I. R. Tribunale mercantile in Vienna* 30 *marzo* 1853, *superiormente confermato*, riportato *dalla Gazzetta de' Tribunali di Vienna*). V. §. 544.

§ 523.

Per le scritture fatte dalla parte litigante stessa, ovvero da un avvocato in propria causa, si riceverà la medesima tassa o sia competenza che si dovrebbe esigere se la scrittura fosse stata composta da un terzo.

§ 524.

La rifazione delle spese di viaggio non avrà luogo se non pei viaggi i quali, in riguardo all'oggetto controverso, saranno stati giudicati necessarj dal giudice, oppure intrapresi di suo ordine.

§ 525.

L'attore che nella provincia entro la quale dovrà agitarsi la causa, non sarà notoriamente provvisto di sufficienti facoltà, dovrà, ad istanza del reo convenuto, dare una idonea cauzione per l'abbonamento eventuale delle spese giudiziali, ovvero offerire il giuramento della povertà, o sia della sua incapacità di prestarla; altrimenti dovrà egli, ad istanza della parte contraria, esservi compulso per decreto, senza però ritardare il corso della causa principale.

§ 526.

Quando al giudice risulterà dall'attitazione della causa, oppure dall'interposto appello o revisione che una parte o l'altra abbia

Digitized by Google

agito con manifesta ingiustizia, e specialmente coll'aver negate circostanze vere, o suppose circostanze false, egli dovrà condannare la parte colpevole ed il patrocinatore di essa in una pena pecuniaria o corporale a misura delle circostanze.

CAPITOLO TRENTESIMONONO.

Degli Avvocati.

§ 527.

Non si potrà ammettere all'esercizio dell'avvocatura, sia per la città come in provincia, se non chi avrà ottenuto la laura dottorale in alcuna delle università degli Stati di Sua Maestà.

Anche gli Israeliti possono ottenere il grado di Dottore in diritto civile, ed aspirare all'avvocatura. (*Aulico Decreto* 25 *ottobre* 1790, *N.* 68).

§ 528.

Chiunque aspirerà ad essere ascritto nel ceto degli avvocati, dovrà avere l'età compita di ventiquattro anni, ricorrere a tal fine al tribunale d'appello, e presentare, oltre il diploma di dottore, l'attestazione di un avvocato approvato, onde far constare dell'esperienza nella pratica forense acquistata pel corso almeno di tre anni, non meno che delle prove da lui date di sua assiduità, abilità ed onoratezza.

La pratica di avvocato può farsi anche presso un Ufficio fiscale. (*Aulico Decreto* 9 *maggio* 1795).

Nelle proposizioni per un posto d'avvocato devono i Tribunali contemplare il *più distinto in ogni rapporto fra gl'idonei a tal posto, ed in parità di distinta idoneità, il solo seniore nel dottorato.* (*Circolare Appellatoria* 4 *luglio* 1837, *portante la Sovrana Risoluzione* 27 *maggio* detto anno).

La Decisione Aulica 26 settembre 1826 dispone, che la pratica va computata dal momento che si è ottenuta la laurea dottorale in avanti.

§ 529.

Il tribunale d'appello dovrà in vista di tali attestati sottoporre l'aspirante ad un rigoroso esame tanto sulla teoria che sull'applicazione del presente Regolamento giudiziario e di tutte le leggi vigenti, informarsi esattamente de' di lui costumi ed onesta condotta, e quando il soggetto sarà riconosciuto abile, dovrà essere ammesso all'avvocatura.

Per l'Aulico Decreto 17 aprile 1787 sarebbe stabilito che gli esami già subiti presso un Tribunale d'Appello non possono valer per un'altra provincia nel caso che il candidato cercasse il permesso di esercitare in quella l'avvocatura, e dovrebbe sottoporsi a nuovo esame presso l'Appello dell'altra provincia.

Nel decreto d'idoneità all'avvocatura si fa menzione se il candidato nell'esame ha ottenuto la classe *distinta*, o *lodevole*, o *sufficiente*.

Digitized by Google

Il decreto d'idoneità all'esercizio dell'avvocatura abilita l'esaminato a porsi in competenza pel conseguimento dei posti di avvocato che si rendono vacanti nelle provincie, nelle quali è in vigore il Codice civile generale. (*Circolare Appellatoria 4 aprile* 1821, e *Decreto Aulico* 16 *aprile* 1830 *N.* 2460).

Non possono esercitare l'avvocatura i notai in effettivo esercizio (*Art.* 8 *del Regolamento sul Notariato*), nè i pubblici professori. (*Risoluzione Sovrana* 26 *marzo* 1828, *pubblicata il* 28 *aprile* detto anno).

I pensionati e quiescenti non possono del pari esercitare l'avvocatura senza uno speciale Sovrano permesso. (*Risoluzione Sovrana* 24 *luglio* 1824, *pubblicata il* 18 *novembre* detto anno).

La nomina ai posti d'avvocato è riserbata all'Eccelso I. R. Ministero di Giustizia in Vienna.

Prima di entrare in effettivo esercizio, l'avvocato deve prestare il giuramento portato dalla Circolare d'Appello 21 agosto 1851, e pagare la tassa di *trecento lire* per la concessione dell'avvocatura. (*Decreto Aulico del Senato 4 febbraio* 1829).

L'avvocato può esercitare l'avvocatura entro tutta la provincia della sua residenza. (*Decreto Aulico del Senato* 24 *dicembre* 1819, *pubblicato colla Circolare* 25 *gennaio* 1820, e *Notificazione del Tribunale d'Appello* 17 *agosto* 1815).

§ 530.

Ogni qual volta un avvocato verrà richiesto ad assumere il patrocinio d'una causa, esso dovrà avanti tutto accertarsi se la causa sia giusta ed equa, e però qualificata pel patrocinio: a quest'effetto egli dovrà, prima di assumerlo, esaminare nel caso che la sua parte sia l'attrice, 1.° cosa essa domandi, tanto sull'assunto principale quanto per le obbligazioni accessorie; 2.° quali siano le ragioni, da cui si trova assistita, per provare l'azione ed ogni circostanza della medesima; 3.° se vi esistano documenti scritti sopra questa o quell'altra circostanza; 4.° ove si trovino tali documenti; 5.° chi sia stato presente in questa o quell'altra circostanza; 6.° quali circostanze la parte sia pronta ad affermare con giuramento; 7.° e sopra quali si possa in ogni caso deferire il giuramento alla parte contraria.

Vedasi il § 533.

§ 531.

Allo stesso fine l'avvocato dovrà, qualora la parte richiedente il di lui patrocinio sarà la rea convenuta, avanti tutto esaminare attentamente il merito della contraria petizione, e ponderare le eccezioni che vi saranno in contrario, in quanto avranno origine dal fatto, come pure indagare le prove colle quali possano avverarsi le circostanze delle eccezioni medesime.

§ 532.

Si nell'uno che nell'altro caso l'avvocato dovrà estendere la specie di fatto, o sia una narrazione completa del vero stato della ragione controversa e di tutte le circostanze che gli saranno state manifestate dalla parte, e farla quindi sottoscrivere dalla parte medesima qualora sappia scrivere, e quand'essa lo domanderà, consegnargliene una copia firmata da lui stesso. Egli sarà pure tenuto a

Digitized by Google

presentare la specie di fatto al giudice ad ogni richiesta, in guisa però che se questa non sarà stata comunicata alla parte avversaria, non vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa.

§ 533.

L'avvocato dovrà secondo la qualità delle circostanze ulteriormente e principalmente verificare, 1.° se non vi siano più persone che debbano essere consorti della lite; 2.° se alcuna di esse non sia soggetta a curatela; 3.° in qual modo s'abbiano a raccogliere previamente i necessarj documenti ed amminicoli; 4.° a qual giurisdizione il reo sia soggetto; 5.° se l'azione non debba dirigersi contro più persone; 6.° se alcuna di queste sia sottoposta a curatela; 7.° se non si abbia a denunziare la lite a qualcheduno; 8.° se fino all'ultimazione della causa non debbano prendersi altre cautele legali.

§ 534.

L'avvocato che vorrà accettare il patrocinio, dovrà farsi munire senza dilazione d'un mandato scritto di procura, o sia pien potere generale o speciale, il quale dovrà essere firmato di mano propria dai singoli clienti o siano consorti della lite ch'esso rappresenterà: la carta di procura però non potrà accettarsi dall'avvocato, quando da una parte non sarà nominato in essa un sostituto, ovvero gli venga conferita la facoltà di sostituire un altro, e che dall'altra il mandato non obblighi ancora gli eredi del mandante; se però fosse stato ommesso nella carta l'uno o l'altro articolo, non si dovrà accettare nel primo caso alcuna scrittura, fuorchè ne'casi gravi, e dove la dilazione fosse pericolosa, e sarà tenuto l'avvocato a presentare almeno colla seconda scrittura un altro mandato conforme al prescritto qui sopra; nel secondo caso all'incontro si dovrà proseguire il processo senza interruzione anche allorquando fosse accaduta la morte del mandante: ciò sarà pure da osservarsi rispetto ad ogni altro mandante nella trafila del processo.

L'obbligo di nominare un sostituto non s'estende al caso che vi sieno tre soli avvocati nella Pretura, o Autorità giudiziale, presso cui pende la causa. (*Circolare Appellatoria* 10 *aprile* 1824).

La sostituzione nei mandati di procura non può estendersi a più di un individuo se non in casi speciali. (*Circolare Appellatoria* 11 *maggio* 1838).

Per l'Aulico Decreto 9 novembre 1811, nei processi verbali in cui intervengono personalmente le parti col loro avvocato, è superfluo il produrre la procura in iscritto dello stesso.

§ 535.

Se l'avvocato avrà trascurata l'una o l'altra delle surriferite prescrizioni dei precedenti paragrafi, e la parte indicasse un fatto che sarebbesi dovuto addurre e che non abbia addotto; una circostanza ch'egli avrebbe dovuto contraddire, e non avrà contraddetta; amminicoli dei quali avrebbe dovuto far uso, e non l'avrà fatto, militerà in questi casi contro di lui la presunzione di parzialità per l'avversario.

La confessione giudiziale emessa dall'avvocato obbliga la parte da lui con procura rappresentata; non così una dichiarazione stragiudiziale che

Digitized by Google

facesse nel corso d' una conversazione o di un colloquio, o in lettere di confidenza.

Per le mancanze accennate in questo paragrafo, è chiaro che avrà la parte un diritto d'indennizzo verso l'avvocato, giusta i principii di civile diritto.

§ 536.

Nell'attitazione della causa l'avvocato dovrà conformarsi esattamente a questo Regolamento giudiziario, e presentare le sue scritture con carattere netto e leggibile, e senza eccessiva estensione; ben inteso che gli obblighi prescritti in questo capitolo agli avvocati per la loro condotta nel patrocinio delle cause avranno a ritenersi comuni a tutti i patrocinatori, comunque sian essi denominati.

Dalla Circolare Appellatoria 25 gennaio 1820 venne proscritto il nome di *patrocinatore*, e ritenuto per solo legale quello di *avvocato*.

§ 537.

L'avvocato non potrà, sotto grave risponsabilità e castigo, ricusare di assumere il patrocinio per riguardi personali alla dignità ed al carattere di coloro contro dei quali dovesse intraprendere la clientela, qualora non avesse altra fondata ragione di scusa; e similmente dovrà con tutto lo zelo e senza usare riguardi circa le dilazioni dell'avversario proseguire la causa già assunta, e senza fondato motivo non abbandonarla prima che sia ultimata; e quando egli fosse a ciò fare indotto da rilevanti ragioni, dovrà denunziarlo giudizialmente alla parte, e sarà ciò non pertanto obbligato a rappresentarla anche dopo la giudiziale denunzia, fino a che incominciando dal giorno in cui essa sarà stata intimata, sarà scorso tempo eguale al termine che verrebbe ad essa accordato per la produzione di una risposta, eccettuato il caso che la parte si avesse costituito prima di detto termine un altro avvocato.

Vedasi il § 31.

§ 538.

Quando la parte stessa non avrà nominato un sostituto, dovrà l'avvocato di essa scegliere e notificare alla parte contraria un soggetto a tal fine; e questo dovrà in caso di morte, rinunzia od altro impedimento del primo avvocato proseguire il patrocinio della causa finchè sarà nominato dalla parte un altro patrocinatore. Il nominato sostituto dovrà esso pure firmare il mandato di procura per contrassegno di averla accettata.

Vedasi il § 1010 del Codice civile.

Il rappresentante dell'Ufficio fiscale non ha bisogno d'un particolare mandato di procura per stare in Giudizio, perchè anzi la Legge lo incarica direttamente ad assumere il patrocinio. Ciò è conforme all'Aulico Decreto 6 luglio 1792, perciò non è necessario che sia indicato un sostituto. Le mansioni infatti dell'Ufficio fiscale sono determinate dal Dispaccio Governativo 17 dicembre 1825 e sono le seguenti:

§ 1. L'Ufficio fiscale ha l'incarico di difendere e conservare tutti i diritti del Governo derivanti sotto qualsivoglia denominazione della Suprema Podestà del Principato, ovvero dal privato suo patrimonio.

Digitized by Google

§ 2. L'incarico altresì di vegliare per l'esatta osservanza delle Leggi e dei Regolamenti politici, camerali e giudiziari.

§ 3. L'Ufficio fiscale dovrà agire d'ufficio:

a) quando sieno usurpate le regalie spettanti al Sovrano, o quando ne viene impedito o diminuito il godimento;

b) quando alcuno si arroga ciò che dipende da una concessione Sovrana senza averla ottenuta;

c) quando vengono lesi i confini od altri diritti del Sovrano;

d) quando vengono illegittimamente appropriati, danneggiati od in qualunque modo pregiudicati i beni della Corona o Demaniali, od i beni patrimoniali appartenenti al Sovrano come proprio allodio privato;

e) quando trattasi di far caducare alcun privato da licenze o diritti a lui concessi, massime nei casi di devoluzione di beni al Sovrano.

§ 9. L'Ufficio fiscale dovrà procurarsi esatta cognizione d'ogni possesso di beni o diritti a titolo di feudo per quelle osservazioni che fossero di suo istituto in confronto della Sovrana Patente 3 maggio 1817 e successive Determinazioni. Dovrà inoltre procedere all'apprensione e ricognizione de' beni o diritti resi vacanti nei casi di reversione allo Stato, per estinzione delle linee chiamate o per caducità incorsa dagli investiti.

§ 10. Incumbe altresì all'Ufficio fiscale di agire per la conservazione e difesa dei diritti camerali e di finanza sotto qualsivoglia metodo di amministrazione o di esercizio si trovino essi costituiti. Deve perciò sostenere avanti i Tribunali la giustizia delle nozioni pronunciate dalle Amministrazioni, o da altri competenti Dicasteri, se ed in quanto vengano reclamate dalla parte privata, compellere giudizialmente al pagamento chiunque si renda moroso debitore verso un'Amministrazione erariale, quando il pagamento stesso a norma di legge non possa esigersi con quei mezzi coattivi che sono in facoltà dell'Autorità amministrativa. Ove però trattisi di diritti appaltati o di crediti arretrati verso gli esercenti, od altri di particolare pertinenza dell'appaltatore, l'Ufficio fiscale veglia e prende parte soltanto nei casi in cui vengono contestati o possono in qualsivoglia modo venir compromessi il titolo e la competenza di tali diritti.

§ 11. Appartiene pure di sostenere quelle società o fabbriche o quei privati ai quali il Sovrano dipendentemente da un'affittanza o da altri contratti civili, o in forza della concessione di un privilegio, o per altri titoli legalmente validi, è obbligato di prestar evizione, in quanto però le dette parti la dimandino nel tempo prescritto ed in quanto esse non abbiano rinunciato al loro diritto spontaneamente o per trascuranza dell'ordine legale.

§ 12. L'Ufficio fiscale ha parimente l'obbligo di sostenere e difendere in giudizio:

a) l'erario militare;

b) la validità di matrimonj ne'casi di preteso scioglimento di essi;

c) il diritto di successione competente al Fisco in mancanza di eredi, non che quello di conseguire la quota stabilita dalla legge sui tesori che fossero scoperti, e così pure il diritto di occupare le cose vacanti;

d) le pie fondazioni e gli istituti che sono in amministrazione pubblica. (Vedansi le annotazioni al § 57 a pag. 155).

§ 539.

Non sarà lecito ad alcun avvocato di prestare la sua opera ad ambedue le parti litiganti nello stesso tempo e nella medesima causa, e così neppure di assistere col patrocinio una parte nella causa in cui esso avrà prima assistito la parte contraria.

Ciò anzi costituirebbe il crimine d'abuso di podestà d'ufficio contemplato dal § 102, lettera *d* del Codice penale del 1852 ora vigente, perciocchè per quel paragrafo si fa reo di quel crimine un avvocato, ed

Digitized by Google

altro agente giurato, che in pregiudizio del suo cliente assiste l'avversario nella compilazione delle scritture legali, od in altro modo l'assiste col fatto e col consiglio.

§ 540

Non sarà permesso agli avvocati di frapporre alcun raggiro o nuova molestia nelle cause già decise ed ultimate.

§ 541.

Sarà pur proibito onninamente agli avvocati lo stipularsi previamente una speciale e determinata ricompensa pel caso che sarà guadagnato il processo, oppure far per sè acquisto delle ragioni controverse affidategli dalla sua parte: tali patti non solamente saranno invalidi, ma l'avvocato che gli avrà fatti, dovrà inoltre essere punito.

È conforme il disposto dal § 879 del Codice civile universale.

§ 542.

Ogni avvocato nella presentazione dell'ultima scrittura in causa, come pure della scrittura di appello o revisione, dovrà unire agli atti una specifica delle sue competenze, la quale dovrà essere concepita in modo che a lato di ciascun atto o scrittura, per cui egli domanda la mercede, siavi in margine uno spazio nel quale possa il giudice contrapporre la somma che avrà moderata.

§ 543.

Così pure dovrà l'avvocato in fine della giornata, sopra la quale emanerà una decisione, produrre la pretensione di sue competenze o in iscritto o verbalmente, con farla ricevere in protocollo. Quando venisse trascurata la dimissione della specifica, ed il giudice per causa di questa deficienza non potesse condannare la parte contraria nella rifazione delle spese, dovrà egli nella sentenza esprimere che il patrocinatore resta privato delle spese sostenute e delle mercedi dovutegli, e di essere egli in debito di restituire alla parte ciò che avesse per avventura già ricevuto.

Vedasi il § 517 di questo Regolamento.

§ 544.

In ogni caso nel quale il giudice avrà a condannare la parte soccombente nelle spese del processo, dovrà egli moderare nella sentenza medesima le competenze pretese contro la stessa parte soccombente dall'avvocato della parte contraria; all'incontro il giudice non dovrà moderare le competenze che una parte avrà a pagare al proprio avvocato, se non allorchè la parte stessa avrà domandata tale moderazione.

Vedi nota al § 522.

La Notificazione Governativa 20 giugno 1833 prescrive quanto segue: « Le competenze degli avvocati sono da tassarsi dallo stesso giudice avanti al quale fu trattato l'affare da cui le competenze medesime derivano, e ciò in via officiosa, sentite, ove occorra, le parti, senza far luogo a formale processo. Sulla domanda dell'avvocato di costringere il cliente al pagamento delle competenze per tal modo tassate, o dal cliente riconosciute liquide, debbe decidere il giudice competente di quest'ultimo, previo contraddittorio mediante sentenza.

Digitized by Google

L'Aulico Decreto 6 ottobre 1829 N. 2141, diramato colle Circolari 15 detto N. 14529 dell'Appello in Venezia, e 16 mese stesso N. 10784 dell'Appello in Milano, prescrisse quanto segue:

1.° *L'avvocato è soggetto all'ispezione giudiziale tanto per il carattere che veste, quanto per tutte quelle azioni che hanno relazione al patrocinio che presta alle parti, come ciò chiaramente apparisce dal Capitolo 39 del giudiziario Regolamento.*

2.° *In conseguenza, se l'avvocato, in seguito d'una causa vinta per il suo cliente, ha ricevuto dalla parte avversaria soccombente l'oggetto della contestazione, nel caso di denegata consegna al suo cliente, deve essere trattato, secondo le disposizioni del succitato Regolamento, nelle vie disciplinari, e non è ammissibile alcuna procedura ordinaria in via di diritto, come del pari non la è ammissibile contro un impiegato, che denegato avesse al proprietario la consegna d'una somma di danaro, o di altro oggetto ricevuto dal medesimo in forza delle incombenze del suo impiego.*

3.° *Ogni volta quindi che una parte portasse reclamo contro il suo avvocato per l'arbitraria ritenzione di denari pervenuti nelle di lui mani in esito della causa, in cui la patrocinava, o che un avvocato avesse incassato per la sua parte del danaro nella qualità di agente o sollecitatore, e che le ricusasse la relativa consegna, dovrassi incamminare l'oggetto sempre nella procedura officiosa e disciplinare tendente anche a rilevare debitamente, come l'avvocato nel caso specifico siasi in generale contenuto, onde poter contro di lui disporre l'occorrente, se violato avesse i doveri del suo officio.*

4.° *La ritenzione di simili denari sarà permessa all'avvocato nel solo caso, che avesse delle pretese derivanti appunto dal patrocinio nella stessa causa, e per quel solo importare che o in via amichevole, od innanzi al giudice fosse stato liquidato.*

5.° *Le pretese derivanti dal patrocinio prestato in altre cause, od affari privati, non porgono all'avvocato alcun titolo alla ritenuta, giacchè a tenore del § 471 del Codice civile generale a nessuno compete il diritto di ritenzione; quindi l'avvocato volendo assicurare le sue pretese sopra simili denari, dee procedere al pari d'ogni altro a norma del prefato paragrafo, intendendosi peraltro da sè che diritti di terzi possono impedirne la consegna in forza di sequestro, d'esecuzione ecc.*

6.° *Gl'incassi di denaro procurati dagli avvocati fuori del loro ufficio, ed in qualità di mandatarii meramente privati, non sono oggetto di trattamento disciplinare, ma bensì di regolare procedura in via di diritto secondo le prescrizioni tracciate dal giudiziario Regolamento. Nei casi pertanto come sopra esposti, la procedura dev'evadersi, come ogni altro affare disciplinare, presso quel Tribunale o Pretura, ov'ebbe corso la lite, dalla quale provenissero i casi contemplati, vale a dire mediante* Decreto, *salvo il ricorso, il quale decreto è da intimarsi alla parte in tanto in quanto concerne il di lei interesse. Il decreto medesimo, passato che sarà in cosa giudicata, si dovrà, per quanto sia fattibile, mettere in esecuzione* ex officio, *e senza ogni prolissità di procedura.*

Gli avvocati possono dare istruzione privata al pari degli II. RR. Impiegati, giusta quanto dichiarava la Sovrana Risoluzione 27 febbraio 1844. (*Sovrana Risoluzione* 16 *maggio* 1846 *nella Circolare d'Appello* 7 *luglio* 1846 *N.* 10541).

§ 545.

L'opera dell'avvocato non si potrà valutare nè dal numero dei fogli delle scritture, nè da quello delle giornate giudiziali; ma se ne dovrà apprezzare il merito reale, qualunque patto si fosse su di ciò stabilito fra l'avvocato medesimo e la parte.

Digitized by Google

§ 546.

Per tale valutazione il giudice dovrà aver in vista i seguenti punti: 1.° se l'avvocato abbia impiegato una speciale fatica per ritrovare i mezzi ed amminicoli onde istruir il processo, e per corredare fondatamente le scritture in causa; 2.° se il merito intrinseco della scrittura faccia conoscere una singolare diligenza e non mediocre abilità; 3.° se abbia esso condotto la lite colla possibile esattezza e sollecitudine; 4.° se abbia osservato in tutto e per tutto la norma prescritta dal presente Regolamento; 5.° se lo stato delle facoltà della parte non esiga una più stretta moderazione.

§ 547.

Se per colpa dell'avvocato avrà il di lui cliente a soffrire del danno, dovrà egli senza condonazione essere obbligato ad indennizzarlo, ed in oltre castigato secondo la qualità delle circostanze che verranno rilevate.

Vedasi il § 533 e relative annotazioni, ed i §§ 1294, 1299, 1300, 1323 e 1324 del Codice civile generale in quanto al danno causato alla parte dal proprio avvocato.

§ 548.

Le mancanze delle quali un avvocato si sarà reso colpevole nel corso della causa coll'eccessiva prolissità delle scritture, dilazioni riprovevoli, confusione, intralciamento dell'affare, trascuratezza nell'osservanza dell'ordine prescritto, ingiuriar malizioso o in altra guisa, per cui l'amministrazione della giustizia ed il buon ordine ne venisse a soffrire, dovrà il giudice di prima istanza stesso punirlo o con rimproverargli le commesse mancanze, o in iscritto o in pubblica adunanza del consiglio, col moderargli a tutto rigore le competenze, o dichiararnelo decaduto assolutamente, od obbligarlo a restituire il ricevuto, costringendolo a rifondere del proprio le spese, condannandolo in una multa pecuniaria, o pure all'arresto in casa per alcuni giorni. La pena ingiunta con giustizia ed equità non dovrà facilmente venirgli rimessa, e si dovrà ogni qual volta renderne intesa la parte. I giudici nella campagna non potranno passare a simili castighi senza l'approvazione del tribunale di appello.

Vedasi il § 14 di questo Regolamento.

Quand'anche le espressioni offensive fossero reciproche, non per questo dovrebbero sfuggire la sanzione della Legge, in quantochè questa è legge anche d'ordine pubblico. Notisi però, che non si potranno considerare per ingiurie maliziose quelle imputazioni che sono comprovate e dipendenti dal genere della causa, e dalla necessità della discussione portate a conoscenza del giudice, quando si osservi un modo convenevole di esporre.

Colla Circolare Appellatoria 15 novembre 1832 furono avvertite le Preture foresi per loro norma, non potersi ritenere che un avvocato soddisfaccia all'obbligo della residenza coll'inscrizione nell'anagrafe del Comune, nè col prendere qualche stanza in affitto, nè col comparire nei giorni fissati alle Aule verbali, nè col destinare persona in luogo a ricevere le intimazioni degli atti, ingiungendo ai Pretori, od a chi ne fa le veci, sotto la più stretta responsabilità, di denunziare quegli avvocati che

Digitized by Google

solo in apparenza avessero il loro domicilio nel luogo ove risiede la Pretura o suo territorio giurisdizionale, e non *reale e di fatto*. Un tale obbligo incumbe pure, per la Circolare 11 gennaio 1825, alle Prime Istanze, onde l'Appello possa passare alla sospensione o destituzione di tali avvocati.

L'avvocato non può assentarsi per più di otto giorni senza la permissione giudiziale. I Tribunali d'Appello sono autorizzati ad accordarla per due mesi, ma non possono però estenderla oltre questo termine se non per motivi urgenti. Anche le Prime Istanze civili della residenza dell'avvocato possono in caso d'urgenza accordare una tal permissione al più per sei settimane, non mai fuori degli Stati di Sua Maestà. L'avvocato in tal caso dovrà nominare un sostituto che dichiari di aver accettato la sostituzione. Non possono gli avvocati assentarsi per fare delle insinuazioni o raccomandazioni d'affari già introdotti o da introdursi in Giudizio; il che è loro egualmente vietato di praticare anche nella rispettiva residenza. Tale è il tenore della Circolare Appellatoria 5 settembre 1817.

Gli avvocati, stante l'importanza e la delicatezza della loro missione, sono sottoposti alla sorveglianza delle Autorità giudiziarie sotto grave responsabilità di queste. (*Risoluzione Sovrana 2 febbraio 1822, portata dalle Circolari Appellatorie Lombarda e Veneta 27 marzo detto anno*). Per essi è prescritto, tanto alle Autorità di Prima Istanza, che a quelle d'Appello, la tenuta di *appositi libri delle censure*, i cui estratti si devono subordinare al Supremo Tribunale (§ 164 *del Decreto Aulico 4 marzo 1823*, e *Decreto Aulico 24 dicembre 1824, portato dalla Circolare Appellatoria Veneta 11 gennaio 1825*, e *Decreto Aulico 12 gennaio 1840 N. 897*), e tali *libri* debbono servire di norma per l'applicazione di più forti censure quando le prime siano rimaste senza effetto (*Decreto Aulico 15 febbraio 1812*), e nel rassegnarne l'estratto all'Autorità suprema giudiziaria devesi far menzione particolare di quegli avvocati che si sono distinti, per condotta morale e politica, per scienza ed onestà. (§ 165 *del Decreto Aulico 4 marzo 1823*).

Le Preture possono applicare le penali portate dal § 548 del giudiziario Regolamento senza preventiva autorizzazione dell'Appello; e soltanto quando si tratta dell'arresto, o di una multa pecuniaria, e l'avvocato dichiara di voler ricorrere contro il relativo decreto, si deve sospendere l'esecuzione del decreto medesimo sino alla superiore decisione. (*Aulico Decreto 24 giugno 1823 N. 202, diramato colle Circolari 30 detto mese N. 6574 dell'Appello in Venezia, e 1 luglio susseguente N. 5825 dell'Appello in Milano*).

§ 549.

Se l'avvocato si rendesse frequentemente colpevole di simili contravvenzioni, e non giovasse la pena inflitta dal primo giudice, o pure se al giudice si affacciasse un processo nel quale l'avvocato per ignoranza o avidità di guadagno avesse sostenuta una manifesta ingiustizia, o si fosse permesso de'fraudolenti raggiri, ovvero ancora se dal contegno dell'avvocato preso in complesso si manifestassero azioni le quali dimostrassero un riprovevole carattere indegno della pubblica fede, dovrà il primo giudice parteciparlo al tribunale d'appello, e questi, previa inquisizione ed a misura del delitto, o imporgli una proporzionata multa pecuniaria, o sottoporlo all'arresto, ed escluderlo dall'esercizio dell'avvocatura o per qualche tempo o vero per sempre.

§ 550.

Anche il dicastero politico, quando gli venisse a notizia il traviamento di un avvocato che avesse rapporto colla di lui morale

Digitized by Google

condotta e necessaria buona fede, o scoprisse ch'egli contraesse molti debiti, dovrà tosto parteciparlo al tribunale d'appello, il quale previa inquisizione avrà da escludere il colpevole dall'avvocatura o per un qualche intervallo di tempo, o pure in perpetuo, semprechè dopo replicate inutili punizioni non vi si ravvisasse alcuna emendazione.

§ 551.

Al contrario gli avvocati di merito, i quali con vero zelo per l'amministrazione della giustizia, con abilità e probità avranno disimpegnato questo loro pel pubblico bene interessante uffizio, dovranno, dai tribunali ad opportuna occasione essere distinti con certificato dei meritati elogi, venire appoggiati con riguardo pel loro avanzamento, e nelle proposizioni che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di giudice, si avrà da valutare come argomento degno di commendevole considerazione l'esercizio dell'avvocatura per lungo tempo sostenuto con riputazione costante.

Distinti avvocati, quand'anche non abbiano conseguito la formale abilitazione alla giudicatura, possono dalle Autorità giudiziarie proporsi ai posti di Consigliere, semprechè le medesime sieno persuase della piena loro attitudine. (*Risoluzione Sovrana* 27 *maggio* 1835, *pubblicata colla Notificazione Governativa* 30 *settembre* detto anno).

Nel rassegnare le tabelle su le censure degli avvocati, debbono i Tribunali e le Preture proporre i nomi di quegli avvocati che meritar potessero un cenno della suprema soddisfazione, esponendo per ciascuno di tali avvocati le qualità per le quali si fossero eminentemente distinti in diuturni esercizii dell'avvocatura. (*Circolare d'Appello* 12 *settembre* 1846, in relazione *all'Aulico Decreto* 27 *agosto* detto anno).

L'Aulico Decreto 24 dicembre 1824, diramato colle Circolari 11 gennaio 1825 N. 290 dell'Appello Veneto, e N. 316 dell'Appello Lombardo, ordinava alle Prime Istanze di denunciare i *faccendieri* all'Autorità politica, perchè provveda a' termini di suo istituto, avvertite che sarebbe proceduto a severe misure contro quelle di esse che tollerassero i faccendieri, o tralasciassero l'ingiunta denuncia all'Autorità politica.

Essendo stata avanzata la ricerca, che con formale precetto fosse interdetto a qualunque faccendiere l'accesso presso gli ufficii, o gl'impiegati giudiziarii, l'I. R. Camera Aulica riunita dichiarò che per questo oggetto non occorre la cooperazione dell'Autorità politica, e che una tale proibizione non può formar l'oggetto d'un politico precetto. Spetta a qualunque Autorità od Ufficio il non ammettere nei proprii ufficii chi non è legalmente autorizzato a presentarvisi; e se qualche Pretura, o Tribunale crede di dover inoltre interdire ai proprii impiegati perfino la pratica puramente sociale fuori d'ufficio con taluno di questi così detti faccendieri, ciò non può considerarsi altro che un dovere di stretta disciplina da imporsi piuttosto dal superiore agli impiegati subalterni. Per conseguenza le Autorità politiche debbono astenersi dall'intimare divieti o precetti di simil fatta, nè possono in verun modo aderire a ricerche tendenti a questo scopo. (*Circolare Governativa Veneta* 19 *agosto* 1825, *N.* 29919).

Digitized by Google

CAPITOLO QUARANTESIMO.

Del Giudice.

§ 552.

Chiunque domanderà di essere fatto giudice presso qualche giudicatura o tribunale nelle città, dovrà far constare coi soliti attestati che sia stata sperimentata e riconosciuta sufficiente la sua dottrina, ed abbia compito il prescritto corso dello studio giuridico in una delle università degli Stati di Sua Maestà.

Vedasi la *Legge Organica*, pag. 77 e seguenti, Parte Prima di questo Manuale.

Non è però necessaria la laurea dottorale. (*Notificazione* 21 *agosto* 1818).

Il Decreto Aulico 1.° maggio 1822. diramato colla Circolare Appellatoria 7 detto mese ed anno, dispone che: Non potranno aspirare, nè proporsi per essere giudici in qualunque Tribunale o Pretura, se non quegli individui che avranno fatto constare della loro eligibilità ed idoneità, a termine dei §§ 552, 553 e 554 del Regolamento giudiziario, da cui non sono esenti quegli individui che ottennero il Decreto di eligibilità ed idoneità al posto d'ascoltante. Alla premessa regola generale, da osservarsi scrupolosamente, non potrà farsi eccezione se non in favore di quegli individui, i quali sono già stati giudici, o degradarono di servizio, o divennero quiescenti per semplice effetto di sistema, avendo per altro dato nel loro esercizio prova sicura della propria capacità ed intelligenza.

§ 553.

Quelli che aspireranno alla carica di assessori stipendiati o giudici in campagna, avranno da comprovare, colle attestazioni almeno di qualche ginnasio degli Stati di Sua Maestà, le cognizioni procuratesi nella giurisprudenza. In mancanza soltanto di tali soggetti potranno venire ammessi uomini forniti di prudente discernimento, e per più anni nel maneggio degli affari giudiziarj sperimentati.

§ 554.

Oltre gli attestati dello studio, si richiede in essi, in genere, 1.° l'età compita di ventiquattro anni; 2.° comprovata buona condotta morale; 3.° esperienza ed esercizio nella spedizione degli affari giudiziarj conseguita pel corso almeno di tre anni; 4.° che i petenti si sottomettano ad un rigoroso esame avanti il tribunal d'appello sulle leggi vigenti, il Regolamento giudiziario, e la loro abilità nel concetto dello scrivere. Dopo questi sperimenti, verranno essi muniti del decreto d'idoneità, nel quale si avrà da esprimere dichiaratamente il grado di sufficiente o di distinta abilità. Quelli soltanto saranno dispensati dagli avvisati sperimenti che avranno date pubbliche iterate prove di capacità ed intelligenza negli anzidetti oggetti.

La Risoluzione Sovrana 27 febbraio 1827 modificò la disposizione di questo paragrafo rispetto al tempo della pratica per conseguire il posto di giudice, poichè ha prescritto che sono necessarii soltanto *due anni di pratica*, cioè un intiero anno di pratica *negli oggetti civili*, ed un intiero

Digitized by Google

anno *negli oggetti criminali*. Se però la pratica si assume presso un Tribunale di Prima Istanza investito della giurisdizione civile e criminale, essa si compie in un anno.

Per l'ammissione poi alla pratica giudiziaria non essendo stata posta in attività nel Regno Lombardo-Veneto l'Ordinanza del Ministero della Giustizia 7 agosto 1850, in seguito a Sovrana Risoluzione 5 agosto detto anno, che portava nuove norme in proposito, e così pure il Decreto del Ministero del Culto e dell'Istruzione 30 luglio 1850 che pubblicava le norme relative agli esami di Stato teoretici da subirsi dagli studenti di legge e scienze politiche, non avendo in pratica per ora effetto, riteniamo che siano ancora in vigore di Leggi antecedenti, di cui diamo in succinto le disposizioni:

Chi vuol essere ammesso a fare la pratica di giudice presso un Tribunale di Prima Istanza residente nel Regno Lombardo-Veneto dee giustificare, quando non sia già ascoltante, di avere fatto il corso regolare degli studj politici e legali in un'Università degli Stati di Sua Maestà. Per l'addietro dovevasi provare anche di avere i necessarj mezzi di sussistenza. Oggidì ciò non è richiesto. La supplica per essere assunto come praticante debb'essere insinuata presso quel Tribunale di Prima Istanza, presso cui s'intende di fare la pratica. Il Tribunale di Prima Istanza dee subordinare la supplica col proprio parere al Tribunale d'Appello, cui spetta di accordare l'ammissione. Il Tribunale d'Appello prima di ammettere la domanda del supplicante si assicura col mezzo delle informazioni, da ripetersi dall'Autorità politica, della buona condotta del supplicante, ed ha cura di non ammettere praticanti di diritto in numero eccessivo, onde non venga impedito lo scopo della pratica stessa. All'atto dell'assunzione di un praticante di diritto si esige il giuramento *di taciturnità*, cioè dell'osservanza rigorosa del silenzio e segreto in tutto ciò che può avere riguardo agli affari d'officio. I praticanti di diritto vengono adoperati negli elaborati dei consiglieri, e come attuari nelle inquisizioni e nelle udienze verbali, non che per concepire le spedizioni: non possono però essere ammessi alle sedute di consiglio, e dopo compita la pratica sono esclusi dall'accesso ai detti officj, quand'anche non fossero per subire immediatamente l'esame di giudice.

(Ciò si rileva dalla *Risoluzione Sovrana* 13 *febbrajo* 1836, *portata dal Decreto Aulico del Senato* 4 *marzo* detto anno).

Pel § 11 della *Nuova Legge Organica*, l'assunzione dei praticanti di concetto spetta al Presidente del Tribunale d'Appello.

Quanto poi ai requisiti necessarii agli altri *impiegati giudiziarii di concetto*, devesi ritenere che sono gli stessi che si richiedono per la carica di giudice, ad eccezione degli *ascoltanti*, il cui istituto è un seminario degli impiegati giudiziarii di concetto.

Pel conseguimento di un posto di ascoltante sono necessarj i seguenti *particolari* requisiti:

1.° L'aspirante deve avere compiti con buon esito gli studj politici e legali presso un pubblico istituto negli Stati austriaci.

2.° L'aspirante debbe avere sostenuto con buon esito l'esame di giudice, o almeno quello di ascoltante. Per l'ammissione all'esame di ascoltante non si richiede alcuna pratica, basta avere compiti regolarmente gli studj politici e legali. L'esame degli ascoltanti viene assunto di regola dal Tribunale d'Appello. Nel caso però che i concorrenti per la loro lontananza e per lo stato loro economico non potessero recarvisi senza grave loro incomodo, possono i rispettivi Tribunali di Prima Istanza rappresentare la cosa al Tribunale d'Appello ed ottenere una speciale delegazione. Il Tribunale d'Appello debbe in questi casi dare ai Tribunali di Prima Istanza le relative istruzioni sul modo di assumere l'esame. Del resto l'esame di ascoltante è regolato dalle stesse norme dalle quali è regolato l'esame di giudice, colla sola differenza che è meno rigoroso e nei rapporti pratici

Digitized by Google

meno difficile. Se l'aspirante nell'esame non soddisfa e non viene ritrovato idoneo al posto d'ascoltante, ei può prodursi un'altra volta per subire lo stesso esame, entro però il termine che gli sarà stato assegnato: cadendo anche in questo, non viene ulteriormente ammesso, ma s'intende escluso da questa specie di servizio.

A questo proposito si possono vedere negli *Atti Ufficiali il Decreto Aulico* 20 *maggio* 1818, *la Risoluzione Sovrana* 27 *febbraio* 1827, *pubblicata dal Decreto Aulico del Senato* 7 *giugno* detto anno, *e la Risoluzione Sovrana* 7 *gennaio* 1837, *pubblicata colla Notificazione Governativa* 11 *settembre* detto anno.

Nel capitolo secondo della *Legge Organica* (pag. 59 del presente Manuale) sono contenute le prescrizioni circa alla nomina ai posti presso le Autorità giudiziarie; e in ispecialità ai §§ 5, 6, 19, 20, 21, 22 si determinano i requisiti generali degli aspiranti ad un posto, onde documentare convenientemente le relative suppliche.

§ 555.

Quelli, 1.° contro la sostanza de'quali sarà stato aperto il concorso de'creditori, qualora non abbiano giustificata pienamente la loro innocenza, o che, 2.° saranno stati giudizialmente dichiarati prodighi, saranno inabili ad ottenere la carica di giudice, e qualora coprissero una tal carica, dovranno rimuoversi dalla medesima.

§ 556.

I giudici che saranno incorsi nell'inquisizione criminale, dovranno sospendersi dall'esercizio della carica durante l'inquisizione, e allorchè saranno stati giudicati rei d'un pubblico delitto, saranno decaduti immediatamente dalla carica.

Vedansi in proposito i §§ 1, 2, 3, 4, 5 della *Legge Organica*, a pag. 57.

§ 557.

Non potrà alcun giudice godere di altro provento per causa dell'uffizio fuori dell'onorario a lui assegnato, eccettuate le spese forzose in caso di viaggio. Tutte le tasse e multe dovranno perciò essere versate nel regio Ufficio delle tasse, senza che il giudice ne percepisca la menoma parte, sia che l'affare venga da lui trattato in via ordinaria o in via di delegazione.

§ 558.

Dovranno astenersi i giudici dall'accettazione di qualunque regalo; e contravvenendo, incorreranno irremissibilmente nelle pene prefinite dalle leggi vigenti.

Questo fatto costituirebbe un criminoso abuso di podestà d'ufficio, giusta la sanzione del § 104 del Codice penale vigente.

§ 559.

Ogni giudice dovrà in fine dell'anno trasmettere al tribunale a cui sarà soggetto un elenco di tutte le cause che si troveranno pendenti nella sua curia e non saranno ancora ultimate, come pure indicare il numero delle cause che nel decorso dell'anno saranno state da lui decise, e che si saranno introdotte in giudizio.

Circa alla manipolazione degli affari giudiziarii, ed ai doveri del personale giudiziario, provvedono le Leggi organiche.

Digitized by Google

§ 560.

I giudici dovranno procedere e sentenziare secondo la vera e generale intelligenza dell'enunciativa di questa legge, e per conseguenza non permettersi mai qualsivoglia immaginabile arbitrio per declinare dalla chiara norma di essa. Solamente nell'emergenza di un caso che non fosse deciso dalle parole della legge, dovrassi ripetere la decisione dall'applicazione di esso a quanto viene prescritto in casi analoghi. Il giudice che, deviando dall'ordine prescritto nel Regolamento, protrarrà la spedizione della causa, o porterà danno alle parti coll'abuso del suo uffizio, sarà tenuto alla riparazione. Il gravame relativo però si dovrà dalla parte proporre non in via di azione regolare, ma in via di riclamo al giudice superiore, e questi dovrà esaminarlo *ex officio* e deciderlo.

Vedansi i §§ 6 e 7 del Codice civile universale.

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

IN QUESTA SECONDA PARTE

CENNI STORICI RELATIVI AL PROCESSO CIVILE AUSTRIACO, E QUISTIONI RISGUARDANTI LA SUA APPLICAZIONE . . Pag. 113

REGOLAMENTO GENERALE DEL PROCESSO CIVILE PEL REGNO LOMBARDO-VENETO, E RELATIVE ANNOTAZIONI TEORICO-PRATICHE:

CAP. I.	*Del Processo giudiziario in genere* .	» 120
CAP. II.	*Del Processo verbale* . . .	» 135
CAP. III.	*Del Processo in iscritto* . . .	» 142
CAP. IV.	*Della Denunzia della lite* . .	» 149
CAP. V.	*Della Riconvenzione* . . .	» 151
CAP. VI.	*Della Facoltà e dell'Obbligo di agire e di difendersi in Giudizio* . . .	» 152
CAP. VII.	*Del Processo provocatorio per diffamazione*	» 157
CAP. VIII.	*Della Provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi.* . . .	» 159
CAP. IX.	*Del Processo edittale, ossia del Concorso dei creditori*	» 161
CAP. X.	*Del Processo in causa di rendimento di conti*	» 199
CAP. XI.	*Della Prova*	» 203
CAP. XII.	*Della Prova per confessione* . .	» 207
CAP. XIII.	*Della Prova per mezzo di documenti scritti*	» 209
CAP. XIV.	*Della Prova ordinaria per testimonj*	» 233
CAP. XV.	*Della Prova a perpetua memoria* .	» 255
CAP. XVI.	*Della Prova sommaria per testimonj*	» 258
CAP. XVII.	*Della Prova col mezzo de' periti* .	» 260
CAP. XVIII.	*Del Giuramento decisorio della lite* .	» 270

Digitized by Google

CAP. XIX.	*Del Giuramento suppletorio e purgatorio.*	Pag. 278
CAP. XX.	*Del Giuramento estimatorio della lite*	» 279
CAP. XXI.	*Del Giuramento di denunzia o manifestazione*	» 282
CAP. XXII.	*Dei Giuramenti in genere* . .	» 283
CAP. XXIII.	*Dell'Inrotulazione o sia Coordinazione degli atti a sentenza*	» 289
CAP. XXIV.	*Della Sentenza*	» 293
CAP. XXV.	*Dell'Appellazione, Revisione e Querela di nullità*	» 296
CAP. XXVI.	*De' Componimenti amichevoli* . .	» 306
CAP. XXVII.	*Degli Arbitramenti* . . .	» 308
CAP. XXVIII.	*Dell'Arresto o Sequestro personale* .	» 310
CAP. XXIX.	*Del Sequestro de' mobili esistenti nelle mani di un terzo*	» 213
CAP. XXX.	*Dei Sequestri ed altre cautele provvisionali*	» 316
CAP. XXXI.	*Dell'Esecuzione*	» 319
CAP. XXXII.	*Del Moratorio e del Patto pregiudiziale*	» 356
CAP. XXXIII.	*Della Cessione de' beni* . . .	» 360
CAP. XXXIV.	*Della Restituzione in intiero* . .	» 363
CAP. XXXV.	*Delle Ferie*	» 366
CAP. XXXVI.	*Dell'Intimazione de' Decreti ed Ordini giudiziali*	» 367
CAP. XXXVII.	*Dei Termini*	» 373
CAP. XXXVIII.	*Delle Spese giudiziali* . . .	» 376
CAP. XXXIX.	*Degli Avvocati*	» 383
CAP. XL.	*Del Giudice*	» 392

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE TERZA

PROCEDURE SPECIALI.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE TERZA .

PROCEDURE SPECIALI.

CAPITOLO PRIMO.

Procedura sommaria.

Nelle controversie civili di minore importanza, e di più facile cognizione, l'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 ha prescritto anche per queste Provincie un più spedito processo, onde renderne la trattazione più breve e meno costosa. A spiegazione di questo processo noi riferiamo le disposizioni della sopraccitata Ordinanza, con quelle osservazioni pratiche che credemmo opportune alla sua interpretazione ed applicazione.

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DEL 31 MARZO 1850,

CHE EBBE FORZA DI LEGGE IL 1.° MAGGIO 1850.

Affinchè in pendenza delle riforme del processo civile da eseguirsi in conformità, dei principj stabiliti dalla Costituzione dell'Impero, 4 marzo 1849, non restino inattivi quei miglioramenti del sistema attuale, di cui l'esperienza ha fatto conoscere il bisogno, e che si trovano di già approntati mercé i lavori legislativi degli anni testè decorsi, Sua Maestà, sopra proposizione del Ministro della Giustizia, e sentito il Consiglio dei Ministri, si è degnata in base del § 120 della Costituzione dell'Impero di ordinare con Sovrana Risoluzione del 31 marzo 1850, che anche nel Regno Lombardo-Veneto sia posto in attività un regolamento di procedura sommaria, simile a quello che negli anni 1815 e 1848 venne introdotto in altri dominj della Corona.

Digitized by Google

§ 1.

A cominciare dal giorno primo maggio 1850 tanto nelle città quanto presso le Preture forensi del Regno Lombardo-Veneto sarà provveduto sommariamente nelle seguenti controversie civili:

a) In tutte le controversie che hanno per oggetto somme determinate di danaro non maggiori di lire austriache 600, esclusi (*) gli interessi ed altri accessorj;

b) Nelle controversie riguardanti azioni di altro genere, qualora l'attore avrà fatta l'espressa offerta di accettare una somma determinata di danaro non maggiore di lire austriache 600, calcolate come sopra, in luogo di ciò che forma l'oggetto della sua domanda;

c) In tutte le controversie nascenti da contratti di pigione o di affittanza, senza distinzione se la controversia riguardi la sussistenza del contratto, o si tratti di azioni derivate dallo stesso, e senza riguardo alla qualità dell'azione o all'ammontare della somma pretesa.

Le disposizioni di questa Ordinanza sono applicabili solo alle *controversie civili*, non già alle mercantili, cambiarie ecc., per cui sono in vigore leggi speciali, e le quali sono soggette a Tribunali speciali.

(Vedansi in appresso le relative speciali procedure).

Questo paragrafo poi va inteso colle limitazioni portate dai successivi §§ 3 e 4.

Pel disposto da questo paragrafo alla lettera *b*, essendo generali i termini della Legge, siamo d'avviso che debbano andar soggette al procedimento sommario tutte le controversie (nel caso che l'attore abbia fatta l'offerta espressa di cui sotto questa lettera) che non sono soggette a un foro *speciale* o ad una *particolare procedura*.

Non sembra che nella categoria compresa sotto la lettera *c* debba comprendersi anche l'azione fondata nel § 1120 del Codice civile, perchè, come osserva il Consigliere Terzaghi in una sua *Memoria sul Processo sommario* (*Giornale di Giurisprudenza pratica*, Venezia 1851, pag. 45), quell'azione non nascerebbe dal contratto di pigione o di affittanza per cui stiansi a fronte il locatore e il conduttore, ma potrebbe riguardarsi piuttosto essenzialmente per vindicatoria nascente dalle relazioni determinate dalla compra e vendita.

La disposizione di questo paragrafo alla lettera *c*, sembra debba essere in parte modificata dalla nuova Legge di giurisdizione (vedi a pag. 13 di questo Manuale), la quale limita la competenza delle Preture urbane alle liti fra locatore e conduttore, unicamente al caso che dipendano dall'essere decorso il tempo contrattuale, o a meno che loro appartenessero per non eccedere l'importo delle austr. L. 1500.

Un Decreto d'Appello avrebbe deciso, che si possa esercitare colla procedura sommaria un'azione per aggiudicazione e rilascio di proprietà stabile. (Vedasi la *Gazzetta dei Tribunali*, Milano, № 28 del 1851).

Onde fondare la competenza della Pretura urbana nei sensi del § 1, lett. *a* dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850, non è lecito ridurre la somma alle L. 600 aust., riservandosi l'azione per il di più, anche quando il totale sia costituito da singole partite di somme inferiori alle L. 600, che avrebbero potuto venir proposte con separate petizioni. Ciò si ricava da un *Decreto della Pretura urbana in Milano 2 luglio 1853, confermato dall'Appello*. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali*, N. 101 del 1853).

(*) Fu qui posto *esclusi* in luogo di *compresi*, perchè, dietro consulta d'Appello, fu rettificato l'errore incorso nella traduzione.

Digitized by Google

L'azione colla quale un coerede, limitando ad aust. L. 600 la domanda della propria quota, propone a giudicarsi la divisione della sostanza, che di conseguenza supera la detta somma, non è qualificata per la procedura sommaria, non essendo applicabile il disposto dalla lettera *b*, § 1 dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850. (*Decreto della Pretura di L. . . . . 8 luglio 1853, confermato dall'Appello*, e riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali* nel N. 101 del 1853).

§ 2.

Nei casi in cui, giusta le disposizioni del paragrafo precedente, l'applicazione della procedura sommaria dipende dall'ammontare del credito (§ 1, lett. *a* e *b*) si guarderà alla somma di cui viene chiesto il pagamento, la quale non dovrà essere maggiore di quella sopraindicata, quand'anche vi fossero più attori o rei convenuti. Non osta poi che si tratti di rendite o d'interessi ricorrenti, purchè la somma complessiva delle rate decorse, di cui si chiede il pagamento, non ecceda le lire 600 austriache.

Nella somma di aust. L. 600 non si devono però computare le spese giudiziali il cui ammontare non può esser conosciuto, e dipende dalla qualità della controversia, e dal minore o maggiore intralciamento e lunghezza del processo.

§ 3.

Le disposizioni del § 1, lett. *a* e *b*, non sono applicabili a quelle cause, in cui l'attore domanda parte di un capitale eccedente le lire 600 austriache.

§ 4.

Anche quelle controversie, in cui dall'attore si domanda il soprappiù risultante dalla compensazione di crediti reciproci, non si qualificano per la procedura sommaria nei casi contemplati dal § 1, alle lett. *a*, *b*, *c*.

Vedi annotazioni al § 1 di questa Legge.
La ragione di questa disposizione sta in ciò, che tali controversie si presumono di loro natura assai intralciate.

§ 5.

La disposizione del § 1, lett. *c*, si estenderà pure alle controversie relative allo sgombero e alla restituzione dei fondi ed altri immobili, che sinora venivano trattati a norma della legge 17 giugno 1837. Restano tuttavia in vigore le prescrizioni della detta legge, che riguardano le forme e i termini da osservarsi nel dare la denunzia di finita locazione, e per gli atti di opposizione contro una tale denunzia, o che riguardano l'esecuzione di una denunzia passata in giudicato. (§§ 1-6, 15 e 17-23).

Vedasi la *Procedura speciale* per le Disdette di finita locazione.

§ 6.

Nel circondario giurisdizionale delle Preture urbane viene demandata ad esse Preture la trattazione e decisione di tutte le con-

Digitized by Google

troversie, che per la legge presente vanno soggette alla procedura sommaria.

Vedasi la *Norma di Giurisdizione.*

— Potrebbe muoversi dubbio se la procedura sommaria portata dalla Ordinanza del Ministero della Giustizia del 31 marzo 1850 debba aver luogo per tutte le liti dell' indole stabilita nel § 15 della nuova Legge giurisdizionale, oppure nel caso negativo in quale limitazione.

Considerando che a termini dell'articolo 5 della Patente Sovrana posta in fronte alla nuova Norma giurisdizionale cessarono di aver forza soltanto le disposizioni sulla competenza in affari di diritto civile che sussistevano in addietro, egli è certo che continuano ad aver vigore completamente le norme di procedura stabilite dalla precitata Ordinanza Ministeriale, non avuto più riguardo alle ivi designate competenze.

Vero è che a tenore del § 6 dell'Ordinanza del Ministero di Giustizia 31 marzo 1850 sarebbe stata demandata alle Preture urbane la trattazione e decisione di tutte le controversie che per la medesima furono assoggettate alla procedura sommaria: vero è altresì che nel successivo § 7 vennero assoggettate all' identica processura le controversie che per la Norma di giurisdizione 29 settembre 1819, § 8, ora abolita, fossero di competenza delle medesime Preture urbane. Ma dacchè per la nuova Legge deve attendersi la competenza ora istituita, e dacchè fu abrogata la Legge del 1819, ne sembra che per ottemperare alla più recente Legge, la quale deroga nel suo ramo ogni antecedente, e dacchè la più lontana è cessata dall'aver vigore, ogni altra disposizione in fuori della recente in attualità d'impero col 2 novembre 1853 non sarebbe attendibile.

Per modo che il procedimento sommario avrà luogo in tutte le controversie tassativamente contemplate dalla Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850, avuto riguardo alla competenza stabilita dalla novella Legge giurisdizionale.

Per chiarire questa conclusione si avverte che, ove regga l'esposto pensamento, sarà ammessa la procedura sommaria in tutte le controversie stabilite della rimenzionata Ordinanza dell' I. R. Ministero della Giustizia nei puri limiti della medesima, e però davanti le Preture urbane ove la competenza si aspetti tuttavia alle medesime, e presso gli II. RR. Tribunali provinciali ove la competenza fu ai medesimi deferita dalla nuova Legge giurisdizionale.

In quanto alle Preture foresi rimane fermo in ogni parte il contenuto dalla Ordinanza succitata, che ha stabilito il procedimento sommario per casi ivi tassativamente designati, e così pure ove la trattazione delle cause (§ 8) avvenisse per accordo delle parti, a cui è in facoltà di valersi di siffatto procedimento presso qualsiasi Giudizio in ogni causa senza distinzione di materia o senza riguardo all'ammontare del credito.

Per tutte le cause che sortono dalla sfera assegnata per la trattazione in via sommaria secondo la ricordata Ordinanza del 1850, dovrà ritenersi ammesso il procedimento ordinario del vigente Regolamento sul Processo civile, ove pure la competenza si addica alle Preture urbane, dacchè non avvi legge contenente determinazioni speciali, e quindi stanno ferme le norme generali già adottate. (Dal *Commento sulla Nuova Norma di Giurisdizione,* edito dal Manini. Milano, 1853).

§ 7.

Anche in tutte le altre controversie, che per la Norma di giurisdizione del 29 settembre 1819, § 8, sono di competenza delle Pre-

Digitized by Google

ture urbane, sarà proceduto sommariamente in quanto non vi osti la disposizione del § 4 della presente legge.

Nel testo tedesco, dopo le parole *sarà proceduto sommariamente*, vi hanno le altre *dalle Preture stesse*, che furono ommesse nella traduzione italiana.

§ 8.

Di loro accordo potranno le parti valersi della procedura sommaria anche presso altri giudizj in qualunque causa senza distinzione di materia e senza riguardo all'ammontare del credito.

La facoltà lasciata alle parti di adottare la forma di processo sommario in qualunque causa, e presso altri Giudizii, non è a dirsi che in pratica debba essere illusoria per il dissenso delle parti, poichè è certo che quella forma di processo, più economica e spedita, può e deve convenire in moltissimi casi ad entrambe.

§ 9.

In quanto la presente legge non contiene determinazioni speciali, si osserveranno anche nella procedura sommaria le norme del Regolamento generale del Processo civile.

§ 10.

Nella procedura sommaria dipenderà di regola dall'arbitrio delle parti di valersi o no dell'opera di avvocati. Tuttavia, ordinandolo il giudice espressamente, ciascuna di esse sarà tenuta di comparire in giudizio in persona. È pure rimesso al prudente arbitrio del giudice, a seconda delle circostanze del caso, di sentire le parti sopra cose di fatto in assenza dei loro avvocati; come anche di rimuovere dal foro quelle parti che importunassero con riprodurre temerariamente petizioni e domande di già respinte, o che si contenessero in modo inconveniente, o non avessero la capacità di esporre le loro occorrenze in modo intelligibile, e potrà rimetterle a farsi rappresentare da un avvocato. Occorrendo di doversi sentire personalmente una parte non avente la sua dimora nel luogo del giudizio o in luogo vicino, sarà requisito un giudice più vicino al luogo di dimora della parte, perchè assuma le dichiarazioni della medesima.

Nel processo sommario la Legge prescrive, che il giudice sia in certo modo l'istruttore della causa, dandogli quasi un certo diritto d'investigazione, quand'anche le parti sieno assistite dagli avvocati; e ciò sempre nello scopo di abbreviare possibilmente la trattazione.

Infatti l'indole inquisitoria del processo sommario, dalla disposizione di questo paragrafo appare evidente, come pure lo si manifesta dai §§ 41 e 42, che ordinano al giudice di comporre *ex officio* gl'interrogatorii, e di farli assumere da altro giudice con lettere che corrispondono alle note per esami in processi criminali; dai §§ 44 e 45 circa alla prova a mezzo di periti, o consulta de' calligrafi, e dal § 57, che dà facoltà d'imporre non offerto il giuramento estimatorio o suppletorio.

In caso d'impedimento insuperabile nella parte a comparire dinanzi al giudice competente, non può requisirsi per l'assunzione delle deduzioni della parte stessa il giudice del luogo dove questa si ritrova, poichè la disposizione dell'ultimo periodo del § 10 dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 non è applicabile che agli schiarimenti occorrenti al giudice sopra alcuni punti di fatto, non mai alla assunzione degli atti

Digitized by Google

costituenti l'essenza del processo verbale. Tale tesi viene dedotta da un *giudicato d'Appello 14 febbraio* 1852, riportato dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 19 del 1851.

§ 11.

Se motivi rilevanti impedissero alle parti di comparire in giudizio, potranno esse farsi rappresentare anche da procuratori che non siano avvocati, escluse le donne e quelli che non hanno compita l'età di anni 24, e purchè i medesimi siano informati pienamente dell'oggetto della controversia, e muniti di procura scritta. Persone conosciute come faccendieri non saranno ammesse come procuratrici delle parti.

Vedansi le leggi relative ai faccendieri riportate nelle annotazioni al § 551 del Regolamento.

§ 12.

Tutte le domande che vengono presentate in iscritto in corso di causa, ad eccezione della petizione, e così pure quelle in corso di esecuzione, dovranno essere munite della firma di un avvocato.

Quindi la petizione esclusivamente potrà essere sottoscritta dalle parti stesse. Lo potrà essere dai loro procuratori non avvocati? Sono in ciò discordi le nostre Preture, e per lo più rigettano le petizioni firmate semplicemente dai procuratori, forse nel riflesso che la Legge ammette i procuratori non avvocati a rappresentare le parti *solo nel caso che motivi rilevanti impedissero a queste di comparire in Giudizio.*

§ 13.

Nei giorni dei termini fissati dalla presente legge, come pure in quelli che a norma di essa legge vengono fissati dal giudice, si computano anche i giorni festivi e feriali. Tuttavia se l'ultimo giorno del termine cade in giorno di precetto, il termine non si compie che col prossimo giorno di lavoro.

A togliere le difficoltà e gli errori facili a commettersi nel computo dei termini dalle parti inesperte, saggia è questa disposizione, per la quale tutti i *termini* nel processo sommario, a differenza dell'ordinario, sono *continui*. Quali sieno *giorni feriali* è determinato dal Regolamento del Processo civile.

§ 14.

La petizione potrà proporsi a voce o in iscritto. Sarà in libertà dell'attore di far precedere o no alla petizione la chiamata in conciliazione. Venendo presentata la petizione senza che vi sia preceduta la chiamata in conciliazione, l'esperimento di conciliazione si farà dal giudice all'udienza indetta sulla petizione a senso del § 25 della presente legge.

In iscritto ed a voce possono altresì proporsi le *appellazioni* e *gravami*, i *ricorsi* e la *esecuzione*. (Vedansi i §§ 46, 47 e 54 di questa Legge).

§ 15.

Quando l'attore intenderà di proporre la sua petizione verbalmente, il giudice, prima di ogni altra cosa, dovrà considerare se la

Digitized by Google

sua giurisdizione sia fondata, se l'attore sia abilitato a stare personalmente in giudizio, e venendo l'attore a nome di un terzo, se egli abbia legittima veste di proporre l'azione. Quando per l'uno od altro di questi riguardi la petizione si presenterà inammissibile, ne sarà fatto all'attore corrispondente avvertimento a voce, ovvero, se l'attore il domanda, un decreto scritto, e la presa deliberazione sarà annotata nel protocollo giudiziale.

Sul modo di proporre verbalmente le petizioni, vedansi i §§ 18 e 19 del Regolamento, e relative annotazioni.

— Un'implicanza risale dal § 15 in relazione al § 16. Quest'ultimo vorrebbe che la petizione verbale si ricevesse dal giudice a protocollo, *ove nulla osti all'ammissione della domanda*, e vuolsi intendere sotto i rapporti già accennati dal § 15; ma se non viene ricevuta come inammissibile, giusta il prescritto di quest'ultimo paragrafo, la relativa deliberazione sarà essa annotata come un *referens sine relato?* E il giudice potrà giustificarsene colla sua scienza e memoria in caso di ricorso, non escluso dal § 48, contro il suo rifiuto? La prudenza gli consiglierà dunque la regola di dettare a protocollo la petizione anche quando non credesse di darvi corso; ma in allora la prima parte del § 16 resterà lettera morta, come non dovrebbe essere di nessuna parola della Legge. (Terzaghi, *Memoria suddetta*).

§ 16.

Se nulla osta all'ammissione della domanda, il giudice riceverà la petizione a protocollo, e in ciò fare presterà all'attore la necessaria assistenza, perchè questi esponga con ordine e chiarezza la serie dei fatti, su cui egli fonda la sua domanda, perchè adduca i mezzi di prova che valgono a sostenerla, e perchè formi il suo petito in modo determinato e conforme alle circostanze del fatto.

§ 17.

Se la domanda si presentasse manifestamente infondata, dovrà il giudice in modo conveniente renderne avvertito l'attore; ove poi questi non desistesse spontaneamente dalla sua domanda, il giudice non potrà ricusare di dar corso agli atti.

Questo paragrafo si deve intendere colla limitazione portata dal precedente § 15, non potendo ammettere il giudice una petizione quando sia manifesta la sua incompetenza, o quando siagli noto indubbiamente che la parte non può stare in Giudizio, o se venendo l'attore a nome di un terzo non avesse legittima veste di proporre l'azione, vale a dire, per esempio, se il procuratore dell'attore non fosse munito di procura.

Che poi il giudice negli altri casi debba dar corso alla petizione quando anche si presentasse manifestamente infondata era ben giusto, perchè potrebbe darsi che, udita l'altra parte, la causa pigliasse un altro aspetto, e perchè non sta in di lui arbitrio di togliere il favore della procedura.

§ 18.

Sulla petizione sarà ordinata giudiziale comparsa, coll'espressa avvertenza nel decreto che si procederà sommariamente. All'attore sarà dato avviso del giorno dell'udienza coll'intimazione di una cedola citatoria, al convenuto con intimazione di copia del protocollo contenente la petizione. Se la qualità della petizione il richiede, sarà

Digitized by Google

ingiunto all'attore di produrre copia dei documenti da lui citati per la comunicazione da farsene al convenuto.

Se la petizione si presenta in iscritto si dovranno seguire le regole generali portate dal Regolamento del Processo civile e dal § 19 della presente Legge.

§ 19.

Se la petizione viene prodotta in iscritto, il giudice o assegnerà tosto giudiziale comparsa per la trattazione sommaria della causa, ovvero, presentandosi qualcuno degli ostacoli accennati ai §§ 15, 16 e 17, sentirà previamente a protocollo il solo attore.

§ 20.

Se il convenuto non comparisse all'udienza destinata, il giudice avrà per vero il fatto addotto nella petizione, in quanto non risulterà il contrario dalle prove proposte dall'attore; e stabilito in questo modo il fatto, proferirà sentenza sulla domanda dell'attore in conformità del fatto stesso e della legge. Non comparendo l'attore, il giudice sentirà il convenuto sull'oggetto della petizione, presterà fede ai fatti da lui addotti, in quanto non vi ostino le prove proposte, e pronunzierà su tale fondamento sentenza sulla domanda dell'attore.

Concorda il § 25 del Regolamento, e si vedano anche le annotazioni al medesimo.

§ 21.

Nell'uno e nell'altro caso la parte, che senza alcuna sua colpa avesse mancato di comparire all'udienza, potrà giustificare la sua assenza e chiedere che sia receduto dalla cosa giudicata e fatto luogo ad una nuova procedura sul merito della causa. Ma dovrà in ogni caso, e quindi anche quando le sarà stata accordata la sua domanda, rifondere alla parte avversaria le spese, che avrà cagionate alla medesima col mancare all'udienza. La domanda diretta a giustificare l'assenza potrà prodursi a voce o in iscritto, ma solo entro il termine di giorni otto, da computarsi dal giorno in cui avrà cessato l'impedimento di comparire all'udienza; e il giudice, sentita l'altra parte, deciderà sulla stessa per decreto. Se viene fatto luogo all'udienza a ciò destinata, si procederà tosto alla trattazione del merito. Qualora l'istanza per giustificazione dell'assenza sarà stata prodotta manifestamente fuori di tempo, verrà respinta d'ufficio.

Vedasi il § 29 del Regolamento.

§ 22.

Se l'istanza diretta a far cessare le conseguenze della contumacia sarà stata prodotta prima del giorno dell'intimazione della sentenza, si sospenderà, sinchè sia deciso sulla medesima, la spedizione e l'intimazione della sentenza. L'istanza prodotta nel giorno dell'intimazione della sentenza, o più tardi, non potrà sospenderne l'esecuzione.

Digitized by Google

§ 23.

Se quegli, che si presenta all'udienza come reo convenuto, non è abilitato a difendere le proprie ragioni, o a contestare la domanda dell'attore, l'udienza sarà prorogata, e si rinnoverà la citazione del reo convenuto coi provvedimenti necessarj per la regolare trattazione della causa.

§ 24.

Fuori di questo caso, non si farà luogo alla proroga dell'udienza, se non quando per un qualche impedimento insormontabile non sarà possibile di procedere all'istante e in modo confacente alla discussione di merito, o che le parti, sia in iscritto con istanza che dovrà essere firmata di loro pugno, o personalmente all'udienza, ne domandino d'accordo la proroga, ovvero allorquando, non essendo comparsa una delle parti, la parte presente avrà domandato ella stessa che l'udienza sia prorogata. Se una delle parti avrà chiesto a voce o in iscritto la prorogazione dell'udienza, e il giudice non vi avrà fatto luogo, si procederà tosto alla trattazione del merito, e qualora la parte, che avrà domandato la proroga, non fosse comparsa, il giudice pronunzierà sentenza a senso del § 20. Quegli che si presenta all'udienza senza i documenti necessarj, o che in altro modo fa andar deserta l'udienza, sarà tenuto di rifondere alla parte avversa le spese che le avrà con ciò cagionate.

Il giudice nel processo sommario deve usare un giusto rigore nel rifiutare le proroghe quando non osti impedimento insormontabile alla trattazione della causa, e si veda l'intenzione di trascinare per lungo il processo; quindi l'utilità di tale disposizione non ha d'uopo di dimostrazione.

§ 25.

All'udienza destinata per la trattazione del merito, il giudice avrà cura di mettere in chiaro l'oggetto e le cause della controversia, e a tal fine sentirà prima il reo convenuto. Se il reo riconosce per liquido il credito dell'attore nella sessione dall'attore domandata, il giudice pronunzierà sentenza di pagamento; in caso contrario, s'interporrà perchè segua un accomodamento. Qualora le parti non discordassero che in qualche speciale circostanza di fatto, il giudice potrà proporre alle stesse una convenzione condizionata, con la quale sia d'accordo fatto luogo alla deduzione di qualche prova, dall'esito della quale abbia a dipendere la decisione della controversia.

La convenzione potrà proporsi dal giudice anche sotto la condizione d'un giuramento, d'una prova per periti, ma esso non potrà giammai costringere le parti a sosscrivere a cosiffatte convenzioni.

— La convenzione condizionata, di cui a questo paragrafo, ricorda le sentenze pure condizionate del *Regolamento Giuseppino*, le quali furono poi abolite come doveano esserlo. Allude altresì alla prova sommaria per testimonii, di cui nel cap. XVI del Regolamento. In ogni caso, la sarebbe una vera transazione, non tanto sull'oggetto, perchè non vi sarebbe l'*aliquid datum vel retentum*, bensì per l'effetto, in quanto *res dubia definitur*. La pratica non ne fornirà forse molti esempi, e pochi casi si avranno di convenzioni, per le quali l'esito della lite si farà dipendere da un giuramento, che terrà ben anco al purgatorio, o da una perizia

Digitized by Google

che stabilisca il *quantum*, dove il reo confessi il *quale*. Guarderassi però il giudice dal lasciare che questa facoltà passi a licenza quando si ricorra a giuramenti, tenendosi, innanzi tutto, ben presente che a tema deve starne un fatto preciso e concreto, e tale che ne dipenda la soluzione del caso controverso; poichè l'atto solenne e religioso è già tanto abusato nel foro, che assai più desiderabile si renda, in luogo di facilità maggiore, un impedimento alle parti dallo avervi ricorso. (Terzaghi, *Memoria succitata*).

§ 26.

Non riuscendo l'esperimento di conciliazione, se ne farà annotazione nel protocollo, e si procederà alla trattazione verbale della causa. Se le parti non intendessero di valersi della procedura sommaria, potranno d'accordo rimettere la causa a processo scritto ordinario. Ma questa dichiarazione dovrà farsi di regola dinanzi al giudice dalle parti personalmente comparse, e solo nel caso di loro assenza dal luogo del giudizio, o di altro impedimento, per cui non potessero comparire in persona, potrà il giudice ammettere anche una dichiarazione scritta firmata di loro pugno.

Il disposto di questo paragrafo tende evidentemente ad impedire che un procuratore qualunque, intervenuto in causa dopo la produzione della petizione fatta dalla parte, possa mutare di proprio arbitrio la qualità del procedimento; ma non può applicarsi al caso in cui gli avvocati comparissero nei primi atti di causa, con procura generale *ad lites*, poichè in questo caso se essi possono rispettivamente ricercare e concedere fin da principio la procedura in iscritto, senza dubbio lo potranno anche in corso di causa.

§ 27.

Nella trattazione verbale della causa, sieno le parti rappresentate da avvocati o no, il giudice si adopererà, a senso del § 21 del Regolamento generale del Processo civile, perchè sia proceduto regolarmente. Avvertirà le parti di esporre le circostanze decisive del fatto con esattezza, e di valersi degli occorrenti mezzi di prova. Si l'una, che l'altra parte, sarà richiamata a dare risposte chiare e precise sulle circostanze di fatto addotte dalla parte contraria, e sulla verità dei documenti prodotti in prova delle medesime, e le saranno fatte presenti le conseguenze di una risposta non chiara od ambigua. Se le parti sono imperite della legge, il giudice spiegherà alle medesime, in quanto occorresse, le prescrizioni della legge che riguardano la procedura giudiziale, l'obbligo della prova e il modo di dedurre le prove. La discussione sarà condotta in modo, che l'oggetto della causa venga discusso compiutamente da amendue le parti, che non si perda il tempo con inutile ripetizione di cose già dette, o con allegazioni e digressioni manifestamente estranee al merito; che la risposta, replica e duplica sieno dedotte a protocollo nell'ordine prescritto, e con la duplica si chiuda possibilmente la discussione della causa; e solo in quanto occorresse di mettere in chiaro punti di fatto controversi, potrà farsi luogo ad ulteriori dichiarazioni e controdichiarazioni. Il reo dovrà addurre nella risposta tutte le sue eccezioni e i suoi mezzi di prova, e l'attore nella replica tutto ciò che può servire alla confutazione della risposta. Tuttavia sino a tanto che

Digitized by Google

non si sarà chiusa la procedura, non potrà impedirsi alle parti di supplire a prove, delle quali avessero prima per inavvertenza omesso di far uso. E lo stesso giudice, anche dopo chiusa la procedura, trovandola mancante sotto un rapporto qualunque, prima di passare alla decisione del merito, si farà carico di sanare le mancanze con citare e sentire nuovamente a protocollo le parti.

È ben inteso che nella comparsa per rettifica di atti si potranno introdurre anche nuove prove.

Vedasi il Regolamento generale, al capitolo *del Processo verbale*, pag. 135 di questo Manuale.

§ 28.

Non saranno ammesse discussioni a parte sull'eccezione d'incompetenza di foro o sulla domanda di restituzione del libello. Se il giudice in corso di causa viene a conoscere la propria incompetenza, dovrà egli troncare tosto la procedura con decreto, che ne renda le ragioni. Fuori di questo caso, le controversie sulla declinatoria di foro, o per restituzione del libello, saranno discusse e decise col merito della causa.

Può dimandarsi la restituzione del libello quando militi l'eccezione di cosa giudicata. Vedasi il § 35 del Regolamento generale e relative annotazioni, a pag. 146 di questo Manuale.

È conforme all'indole di questa procedura che non siano ammesse deduzioni a parte sull'eccezione d'incompetenza, o sulla domanda di restituzione, come si potrebbe pel disposto dai §§ 33 e 35 del Regolamento e della Notificazione 11 dicembre 1820. Epperò ad evitare che i processi divengano, senza alcun scopo voluminosi, dovendosi trattare anche il merito, la Legge dispone altresì che se il giudice in corso di causa viene a conoscere la propria incompetenza, dovrà egli troncare tosto la procedura con decreto motivato.

L'eccezione d'incompetenza poi, che a norma dal disposto della Notificazione 11 dicembre 1820 si deve opporre tosto alla prima comparsa, altrimenti se ne perde il diritto, quando non ne sia fatta un'apposita riserva, sembra che nel processo sommario non vada soggetta a questa regola; ma che basti sia addotta in risposta, ordinando la Legge sommaria che quella controversia debba essere decisa col merito della causa, e al § 27 che il reo *dovrà addurre nella risposta tutte le sue eccezioni;* con che sembra aver derogato alle norme preesistenti sul modo di opporre l'eccezione d'incompetenza. Però in questa tesi è discorde la pratica Giurisprudenza, e infatti nella Gazzetta dei Tribunali, N. 81 e 82 del 1853, sono riportate delle decisioni in senso contrario.

§ 29.

Quegli, che avrà prodotto un documento scritto, sarà tenuto, a richiesta della parte contraria, di esibirne l'originale all'ispezione nell'udienza che sarà stata indetta sulla petizione; e qualora venisse impugnata la verità del documento (§ 31), gl'incumberà di unirne l'originale agli atti della causa. In caso di mancanza ad uno o l'altro di questi punti, non si potrà avere nessun riguardo al documento nella definizione della causa.

Vedasi nel Regolamento generale il capitolo *del Processo verbale.*

Digitized by Google

§ 30.

Potrà impugnarsi la verità d'un documento, quand'anche non ne fosse stata domandata l'ispezione giudiziale.

In tal caso bisogna unire l'originale del documento all'inrotulazione, o provocare quelle prove che saranno d'uopo.

§. 31.

Le parti dovranno dedurre le loro dichiarazioni sulla verità o viziosità dei documenti allegati dalla parte contraria nella discussione del merito. Se la parte, contro la quale sarà stato prodotto un documento nella discussione del merito, non avrà a suo luogo opposto espressamente la viziosità dell'originale o l'erroneità della copia, l'originale si avrà per incontrovertibile e la copia per conforme all'originale.

Vedasi il § 5 del Regolamento generale.

— In questo paragrafo sarebbesi desiderata una frase meno generica ed inesatta della postavi colle parole *a suo luogo*. Debbesi intendere, che le dichiarazioni sulla verità o viziosità dei documenti succedano immediatamente dopo che furono citati e prodotti dalla parte, che li allegò, senza che sia lecito alla parte contraria di opporre più tardi alla verità stessa alcuna eccezione, cioè quando ella abbia cessato di parlare alla sua volta dopo le deduzioni di chi ebbe a recarli in sostegno delle medesime. Questo precetto sarebbesi però dovuto dettare tanto più chiaramente, dacchè all'inosservanza si contrappose la comminatoria del doversi altrimenti ritenere *incontrovertibile l'originale*, ed *esatta la copia*. (Terzaghi, *Memoria citata*).

§ 32.

Se gli originali dei documenti prodotti dalle parti, ovvero i documenti che occorrono per la comparazione dei caratteri, si trovano in custodia del Giudizio o di altra pubblica autorità, il giudice s'interporrà d'ufficio per richiamarli all'uopo dell'ispezione giudiziale e per l'uso opportuno nella definizione della causa. Riguardo all'ispezione dei libri dei negozianti verranno osservate le prescrizioni particolari su questa materia.

Vedasi il § 184 del Regolamento, e relative annotazioni, a pag. 225 di questo Manuale.

§ 33.

Se una delle parti si richiama a testimonj, si indicheranno con precisione nel protocollo giudiziale quelle circostanze di fatto, sulle quali avranno a sentirsi testimonj, o si uniranno agli atti appositi articoli probatorj.

Vedansi i §§ 12 e 13 del Regolamento generale, ed il § 41 di questa Legge.

§ 34.

Venendo offerto o deferito un giuramento, dovranno indicarsi nominatamente le persone che lo avranno a prestare, in quanto su di ciò potesse esservi luogo a qualche dubbio. Quegli, a cui sarà

Digitized by Google

stato deferito un giuramento, sarà richiamato a dare una precisa dichiarazione, se intende di accettarlo o di riferirlo.

Se la parte non si dichiarasse pel giuramento, a malgrado del richiamo prescritto dal § 34, il giudice dovrà ammonirla sulle conseguenze del suo silenzio portate dal § 38.

§ 35.

Non sarà permesso al giudice di accettare o fare uso di minute di protocolli preparate dalle parti o dai loro procuratori.

§ 36.

Chiuso il processo, se la causa può essere decisa senz'altro, o definitivamente o col farne dipendere la decisione da un giuramento, il giudice pronunzierà la sentenza, e la farà intimare ad ambe le parti. Con la sentenza s'intimeranno anche le ragioni della medesima alla parte soccombente, ovvero anche ad amendue le parti, qualora nessuna di esse fosse riuscita del tutto vittoriosa nel merito della causa.

§ 37.

Il giudice potrà far luogo nella sentenza al giuramento estimatorio o suppletorio, quand'anche le parti non lo avessero offerto.

Questa disposizione fa eccezione al disposto dal § 276 del Regolamento generale.

§ 38.

Dipenderà dal giudice di determinare, se il giuramento possa essere riferito, o se quegli cui sarà stato deferito un giuramento possa essere obbligato ad accettarlo, nel caso che il giuramento non fosse riferibile. Ad ogni modo la parte non potrà riferire il giuramento se non in corso di causa. Se su di ciò non fosse stata data una dichiarazione valida e precisa, il giudice non farà luogo nella sentenza che al giuramento della parte, cui sarà stato deferito. Se il giuramento sarà stato riferito espressamente e validamente in corso di causa, il giudice farà luogo nella sentenza al solo giuramento riferito; e soltanto nel caso che il giudice credesse di non dovere ammettere la parte a riferire il giuramento, dovrà egli, non attesa la dichiarazione della parte, ammettere la stessa soltanto al giuramento deferitole.

Osservinsi le norme stabilite dal Regolamento circa ai giuramenti.

§ 39.

L'apparente estensore di un documento, il quale negasse di avere scritto o sottoscritto il documento, o di averlo firmato con segno di sua mano, sarà condannato a richiesta dell'altra parte a giurare che il documento non sia scritto o sottoscritto nè da lui, nè con suo assenso da terza persona, e ciò senza la clausola: per quanto ne abbia scienza o memoria. Questo giuramento non potrà essere riferito. Se la parte, che impugna la verità di un documento

Digitized by Google

contro di essa prodotto, non ne è l'estensore, potrà essa anche nel caso che agisse come curatore, o legittimo procuratore a nome di un terzo, essere condannata a giurare: che essa in sua coscienza non reputa genuino quel documento. Se questo giuramento viene riferito, si osserverà quanto prescrive il § 38.

Questo paragrafo fa un'eccezione al § 269 del Regolamento generale, in quantochè esclude in alcuni casi la clausola per *scienza e memoria* nel giuramento sopra circostanze addotte dalla parte contraria, e ne impedisce il riferimento.

§ 40.

Quegli che con legittime prove intende di esimersi da un giuramento deferitogli, o d'impedire che venga ammessa a giurare la parte contraria, dovrà produrre i mezzi di prova a ciò atti in corso di causa. Dopo chiuso il processo, le parti non potranno più ammettersi a riprove o a difesa della loro coscienza con altre legittime prove.

Fa eccezione al § 295 del Regolamento. Ma il rimedio della riprova sarebbe sempre libero, ove la procedura si riaprisse nei casi previsti dai § 27 e 51.

§ 41.

Giudicandosi necessaria la prova per testimonj, il giudice, dopo chiuso il processo, citerà con decreto i testimonj per assumere le loro deposizioni, e ne darà avviso alle parti litiganti, alle quali sarà permesso di essere presenti alla prestazione del giuramento dei testimonj. In quanto ai testimonj soggetti ad altra giurisdizione, saranno spedite senza indugio le occorrenti lettere di requisizione.

Non si fa quindi luogo nel processo sommario a sentenza interlocutoria come nel processo ordinario.

Vedasi il § 48 di questa Legge.

§ 42.

Il giudice, nell'esame dei testimonj, si valerà degli articoli ed interrogatorj presentati dalle parti in quanto sieno confacenti; ometterà poi quelli che fossero manifestamente inutili; essendovene di oscuri o mancanti, si farà carico di renderli chiari, e di supplire alle mancanze o di sostituirne di più confacenti; formerà *ex officio* gli articoli ed interrogatorj, ove non ne fossero stati proposti dalle parti, e generalmente condurrà l'esame in modo atto a ritrarre dal testimonio quell'informazione chiara e precisa intorno ai fatti controversi, che egli potrà dare, e a far conoscere, in quanto occorra, qual fede meritino le deposizioni del testimonio. Se i testimonj sono soggetti ad altra giurisdizione, nelle lettere, colle quali se ne ricerca l'esame, sarà fatta menzione che si tratta di procedura sommaria, e si soggiungeranno le occorrenti notizie intorno a ciò che forma il soggetto dell'esame dei testimonj.

§ 43.

Non si ammetteranno scritture o risposte probatoriali. Compiti gli esami dei testimonj, sarà tosto pronunciata la sentenza, e colla

Digitized by Google

sentenza si comunicheranno alla parte soccombente, e qualora nessuna delle parti fosse riuscita del tutto vittoriosa, ad amendue le parti, non solo le ragioni della sentenza, ma anche copia delle deposizioni dei testimonj.

§ 44.

Se il giudice crede di dover far luogo alla prova per periti, lo farà per decreto da intimarsi alle parti, nel qual decreto determinerà i punti, sui quali avrà a versare la perizia, e citerà le parti a giudiziale comparsa per sentirle intorno alla scelta dei periti. Se le parti non comparissero, o non si accordassero in modo confacente sui periti da scegliersi, il giudice li nominerà *ex officio*, e passerà tosto alla perizia. La disposizione del § 43 vale anche per riguardo alla prova periziale.

Vedasi nel Regolamento generale il capitolo *sulla Prova per periti.*

§ 45.

Quanta fede possa meritare la comparazione dei caratteri, potrà determinarsi secondo le qualità delle circostanze. Questa comparazione si farà di regola dallo stesso giudice; in casi dubbj gli sarà bensì permesso di sentire il parere di persone esperte, e di valersene nella decisione della causa, ma occorrendo un simile parere, i periti saranno nominati tosto *ex officio*, e saranno sentiti senza intervento delle parti, e si osserverà anche in questo caso quanto è prescritto al § 43.

Vedansi nel Regolamento generale i §§ 197, 198. Trattandosi della nomina di calligrafi, non era gran che necessario di sentire sulla scelta le parti, non dovendo quelli dare che semplici pareri. Vedasi a questo proposito il § 199 del Regolamento generale e relative annotazioni, a pag. 252 di questo Manuale.

§ 46.

Contro la sentenza proferita nella procedura sommaria potrà interporsi l'appellazione a voce o in iscritto, ma si dovrà farlo entro giorni otto dall'intimazione della sentenza. I gravami dovranno presentarsi in iscritto, o dedursi a protocollo insieme coll' intimazione dell'appellazione. Quei gravami, che venissero presentati più tardi, disgiuntamente dall' intimazione dell'Appello, non saranno accettati. Non saranno ammesse risposte appellatorie.

Tutti i *termini* nella procedura sommaria sono *continui*. (§ 13 di questa Legge).

Circa al termine per l'adizione del giuramento nella procedura sommaria, l'Ordinanza del Ministero della Giustizia 15 febbraio 1853 prescrive quanto segue:

All'oggetto di togliere i dubbi insorti:

1.° *se nella procedura sommaria il termine per l'adizione di un giuramento nelle sentenze di Prima Istanza si debba stabilire fino inclusivamente all'undecimo, oppure al decimosettimo giorno dopo quello dell'intimazione della sentenza;*

2.° *quale termine si debba stabilire per l'adizione di questa prova in una sentenza d'ultima Istanza?*

di conformità al Decreto Aulico del 31 dicembre 1846, n.° 8621, abbassato dal Supremo Tribunale di Giustizia all'I. R. Tribunale d'Appello

Digitized by Google

per il Tirolo ed il Vorarlberg, si richiama riguardo al primo punto il § 44 della Sovrana Risoluzione 18 ottobre 1845 (§ 45 delle Norme per la Dalmazia, e § 46 di quelle pel Regno Lombardo-Veneto), a tenore del quale una sentenza pronunciata nella procedura sommaria, contro cui non siasi interposto riclamo, passa in giudicato nel termine di otto giorni, e quindi l'adizione della prova deve aver luogo al più tardi entro tre giorni dopo il decorso di questo termine; in quanto poi al secondo punto si richiama il § 7 della Sovrana Risoluzione del 18 ottobre 1845 (§ 8 delle Norme per la Dalmazia, e § 9 di quelle pel Regno Lombardo-Veneto), in forza del quale, siccome a questo riguardo non fu prescritto un termine speciale per il processo sommario, dovrà osservarsi il termine di quattordici giorni stabilito in generale dal Regolamento giudiziario.

Lo stesso dovrebbe dirsi del termine da prescriversi per l'adempimento d'una sentenza, il quale sarà quello portato dal Regolamento generale, *di giorni quattordici*. Ciò fu anche ritenuto in più conformi giudicati. (Vedasi il § 389).

§ 47.

I ricorsi nella procedura sommaria saranno dedotti verbalmente a protocollo, o presentati in iscritto al giudice di prima istanza entro giorni otto dall' intimazione del decreto. Per ritardi nella procedura potrà sì l'una, che l'altra parte, portare le sue doglianze direttamente al Tribunale d'Appello.

Contiene questo paragrafo un' eccezione importante al disposto dal § 340 del Regolamento generale.

§ 48.

Contro quei decreti, coi quali viene ammessa la procedura sommaria, o negata la proroga dell'udienza, o si ammette un esame di testimonj, o una prova per periti, non havvi luogo a separato ricorso. Tuttavia la parte, che se ne trova gravata, potrà, dopo emanata la sentenza, dedurre i suoi gravami contro siffatti decreti insieme con l'appellazione contro la decisione di merito. È escluso affatto il ricorso contro un decreto, col quale si dichiara giustificata l'assenza di una parte non comparsa all'udienza, o viene accordata la restituzione in intiero contro la decorrenza di un termine.

§ 49.

I termini per interporre l'appellazione o il ricorso non potranno essere prorogati.

Questi *termini* anche nel processo ordinario non sono prorogabili.

§ 50.

Il giudice di prima istanza restituirà *ex officio* l'appellazione o il ricorso presentati dopo la decorrenza del termine; se poi saranno stati presentati in tempo utile, rimetterà tosto gli atti con apposito rapporto al Tribunale d'Appello.

È conforme il disposto del Regolamento generale.

§ 51.

Il Tribunale d'Apppello, sull' interposta appellazione osservando nella procedura delle mancanze essenziali, potrà annullare la stessa, ed ordinare una nuova trattazione di causa, ovverò anche, non avuto riguardo alle prove testimoniali o periziali assuntesi dal giudice di

Digitized by Google

prima istanza, potrà fare luogo a prove ulteriori, o ordinare che sieno sentiti nuovamente i testimonj, o assunta nuova perizia, e ingiungere al giudice di prima istanza di proferire una nuova sentenza. Il Tribunale d'Appello potrà procedere a questi provvedimenti anche senza espressa domanda di parte; ma non mai fuori del caso, che per le mancanze della procedura si rendesse impossibile una fondata decisione della causa, e che dall'ulteriore procedura si possa attendere con probabilità un utile risultamento.

Quindi nell'appellazione si potranno esprimere i motivi di nullità.

Dalle espressioni di questo paragrafo sarebbe erroneo dedurre che fosse in facoltà della Seconda Istanza di ordinare l'esame dei testimonii e poi pronunziare essa definitivamente, come sarebbe opinione del dottore Maurizio Maltini, esternata nei fascicoli 19-20 del *Giornale di Giurisprudenza pratica* che si stampa a Venezia (anno 1850, pag. 308), poichè il letterale significato di questo paragrafo suona invece soltanto siccome facoltà attribuita all'Appello di annullare la sentenza; nè il verbo *potrà* si estenderebbe ragionevolmente all'altra che riguarda l'ingiunzione al giudice di proferire una nuova sentenza. Oltrechè non si deve giammai dimenticare che la Legge sommaria è legge d'eccezione, ed essa dichiara che ove non provvede espressamente, ivi s'intendono aver forza le disposizioni del Regolamento giudiziario. Ora le leggi d'eccezione interpretandosi sempre restrittivamente, nel dubbio si dovrà ritenere applicabile il Regolamento generale; d'altra parte nella nuova Legge il giudice non è più obbligato di attenersi ai probatoriali proposti dalle parti. Non si trova adunque nemmeno più nella necessità di pronunciare eguale giudizio, in quanto, non avendo ammessa la prova, giusta i probatorii, abbia già esternato di non ritenerla influente. Una interpretazione diversa da quella da noi esposta di questo § 51, porterebbe la necessaria conseguenza che verrebbe distrutto l'ordine *delle tre Istanze*, a cui il nostro sistema di procedura rigorosamente s'attiene.

Si potrà consultare in proposito un articolo inserito nel *Giornale per le scienze politico-legali*. Milano 1850, Tomo, I pag. 668.

§ 52.

Per ciò che riguarda la revisione e il ricorso contro le sentenze ed i decreti del Tribunale d'Appello, nei casi, in cui dall'Appello viene annullata o riformata una decisione del giudice di prima istanza, si osserveranno le stesse norme come per l'appellazione e il ricorso contro le decisioni di prima istanza.

§ 53.

Sono inammissibili le revisioni e i ricorsi revisionali contro sentenze o decreti conformi, e, venendone presentati, saranno restituiti *ex officio* dallo stesso giudice di prima istanza.

La ragione di questa disposizione sta forse in ciò, che le cause qualificate pel processo sommario essendo di facile cognizione, è meno a temersi che s'incorra dai giudici in una manifesta ingiustizia. D'altra parte, essendo in generale siffatte quistioni di non grande entità, il danno che in qualche raro caso verrebbe a risentire la parte per una decisione ingiusta delle due prime Istanze non è tale che possa far obbliare il vantaggio che arreca questa disposizione per la brevità del processo.

§ 54.

L'esecuzione potrà domandarsi a voce o in iscritto.

Quando l'esecuzione si domanda verbalmente, le parti si presente-

Digitized by Google

ranno al giudice, il quale stenderà analogo protocollo, e concederà con decreto l'esecuzione, che verrà intimata all'avversario, giusta le norme generali di procedura.

§ 55.

Sarà in libertà del creditore, che dirige l'esecuzione sopra beni mobili del suo debitore, di chiedere con un solo atto il pignoramento e la stima dei mobili.

Pel disposto dai §§ 417, 447 e 253 del Regolamento, la stima e la nomina dei periti dev'essere notificata all'esecutato alcun tempo prima della di lei effettuazione, onde non gli sia tolto di poter opporre quelle eccezioni, circa ai periti, che sono fondate nel citato § 253.

Ora, come puossi conciliare coi principii dell'ordinario processo il disposto dal presente paragrafo della Legge sommaria, il quale dà la facoltà di chiedere simultaneamente il pignoramento e la stima, dovendosi il pignoramento intimare soltanto all'atto che si eseguisce? Si dovrà forse ritenere perento il diritto nell'esecutato di opporre le sue giuste eccezioni ai periti?

Noi siamo d'opinione che non sia inconciliabile la presente disposizione con quelle del Regolamento generale del Processo civile, perciocchè riteniamo che il sequestro e la stima nel processo sommario debbono bensì essere ordinate con un solo decreto, ma che l'esecuzione di questi due atti non debba farsi simultaneamente, ma in tempi diversi, per cui l'esecutato che all'atto del pignoramento viene in conoscenza del decreto del giudice, può far uso dei rimedii accordati dal processo ordinario, e con ciò è bastantemente seguito lo spirito della Legge sommaria di semplificare cioè il processo coll'accordare il pignoramento e la stima sopra un'unica istanza e con un solo decreto.

Dalle nostre Preture per altro si segue la pratica di decretare la stima sulla riferta cursoriale dell'eseguito pignoramento.

§ 56.

Per la subasta di cose mobili si assegneranno due soli termini, e quando al secondo incanto non si potesse vendere al prezzo della stima, sarà venduto anche a prezzo minore.

Ciò si dovrà indicare nel decreto che ordina la subasta.

§ 57.

Quando la domanda dell'attore sarà fondata sopra un documento facente piena prova, e venisse tuttavia fatto luogo ad un esame per testimonj o ad una prova per periti, il giudice, ove il credito dell'attore non fosse senz'altro sufficientemente assicurato, accorderà al medesimo, sopra domanda da lui fatta a voce o in iscritto, l'esecuzione a cauzione del credito, e, ciò occorrendo, anche col mezzo del pignoramento.

Questo pignoramento potrà essere accordato anche sopra quanto il debitore avrà depositato in giudizio a senso del § 1425 del Codice civile generale.

§ 58.

Nello stesso modo sarà il reo astretto a dar cauzione all'attore, quando egli avrà interposta l'appellazione o la revisione contro una sentenza di prima o di seconda istanza portante definitiva condanna di pagamento.

Digitized by Google

CAPITOLO SECONDO.

Procedura cambiaria.

Questa è portata dalla Ordinanza del Ministero della Giustizia del 31 marzo 1850, che ebbe forza di Legge il 1.° maggio 1850, di cui però noi diamo la nuova officiale traduzione del 19 marzo 1853.

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

31 MARZO 1850

pubblicata sotto il n.° 125 del Bollettino generale dell'anno 1850

SULLA PROCEDURA IN AFFARI DI CAMBIO PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

All'oggetto di rendere semplice e spedito, quanto è possibile, il processo in affari di cambio, Sua Maestà, sopra proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, si è degnata di approvare con Sovrana Risoluzione del 31 marzo 1850, pel Regno Lombardo-Veneto, il seguente provvisorio Regolamento.

§ 1.

Le azioni per crediti cambiarj, sia che dipendano da cambiali tratte, ovvero da cambiali proprie (secche), dovranno proporsi innanzi al Tribunale di cambio del luogo di pagamento, oppure avanti a quello del domicilio o della temporaria dimora del debitore. Nelle Provincie di Milano e Venezia le azioni cambiarie sono di esclusiva competenza dei Tribunali mercantili e di cambio delle rispettive capitali, e nelle altre Provincie del Tribunale provinciale, giusta quanto è stabilito dal § 9 della Norma di giurisdizione del 29 settembre 1849.

Veggansi i §§ 59 e 60 della Norma di Giurisdizione 20 novembre 1852.

§ 2.

Le persone militari debbono essere citate, anche in affari cambiarj, avanti al proprio giudice militare.

Siccome per la Risoluzione Sovrana 3 luglio 1852 è vietato ai militari di emettere cambiali, così il disposto da questo paragrafo potrà valere soltanto per quelle persone che senza essere militari sono però sottoposte ai Giudizii militari.

Vedansi in proposito le Norme di Giurisdizione.

Anche il giudice cambiario è competente ad accordare il precetto contro un militare, quando nel libello sia secondo nominato, ed il primo soggiaccia alla giurisdizione civile. Ciò si ricava da una *Decisione Appellatoria 17 febbraio* 1853 *N.* 2584, riportata dal *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, N. 3 del 1853).

Vedasi il Capitolo quarto, *Procedura presso i Giudizii militari.*

Digitized by Google

§ 3.

Il portatore della cambiale può convenire con una sola petizione tutti i debitori cambiarj dinanzi al giudice competente per ragione del luogo di pagamento. Avanti ad altri Tribunali, posti fuori del luogo di pagamento, possono essere tratti con una stessa petizione più debitori cambiarj, allora soltanto che abbiano il domicilio loro nella medesima Provincia. I fidejussori cambiarj seguono il foro del debitore principale e possono essere convenuti unitamente al medesimo con una sola petizione.

Nella procedura cambiaria, come appare da questo paragrafo, si fa luogo al foro del pagamento, ma non può farsi luogo al foro dei consorti di lite se non che nel caso vi siano fidejussori cambiarii. Così, per esempio, se una cambiale tratta da Milano sopra Venezia deve esser in quest'ultimo sito pagata, io non potrò citare al Tribunale mercantile e cambiario di Milano, qual foro del traente, anche l'accettante.

§ 4.

Quando la petizione sia fondata su d'una cambiale tratta, od una propria o secca, fornita di tutte le qualità richieste per la sua validità, nè emergano dubbj contro di essa, e la petizione sia corredata dell'originale di cambio, del protesto originale, dell'originale conto di ritorno, e del listino sul corso del cambio (sempre che questi documenti siano necessarj a giustificare l'azione), allora il giudice, sopra richiesta dell'attore, ordina al debitore impetito, senza sentirlo, di pagare entro giorni tre l'importo della cambiale e gli accessorj comprovati, sotto la comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

I requisiti voluti dalla Legge generale di cambio per le cambiali sono: 1.° la denominazione espressa di cambiale o lettera di cambio; 2.° la somma da pagarsi in denaro contante; 3.° la persona o la ditta a cui o al cui ordine deve farsi il pagamento (del remittente); 4.° la indicazione del tempo in cui deve farsi il pagamento; 5.° la firma del traente; 6.° la data; 7.° il nome del trattario; 8.° il luogo del pagamento. (Vedi Legge generale di Cambio 25 gennaio 1850, art. 4).

I requisiti dei vaglia all'ordine e del protesto sono portati dagli art. 87, 88 e 96 della stessa Legge.

Un'*accettazione* apposta ad una cambiale in epoca che quella era difettiva della firma del traente non costituisce un'obbligazione reciproca cambiaria, quand'anche posteriormente susseguita dalla firma del traente stesso, perchè è a supporsi che l'accettante non abbia voluto obbligarsi cambiariamente.

Gli accessorii di legge, che si devono pagare oltre l'ammontare della cambiale, possono essere gli interessi, le spese processuali, la provvigione di un terzo per cento, e la differenza del cambio. (Vedasi la suddetta Legge generale di cambio).

I giorni pel pagamento sono *continui*, a norma del § 24 di questa Legge.

Le parole *Vaglia*, *Viglietto*, o *Pagherò all'ordine* essendo nelle provincie italiane ricevute comunemente a sostituzione delle altre di *Cambiale propria*, o *secca*, devono ritenersi equivalenti a queste ultime nei sensi del § 96 n. 1 della nuova traduzione della Legge di cambio 25 gennaio 1850. (*Decreto dell'I. R. Tribunale d'Appello Veneto 4 agosto 1853 N. 9158.* — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*, N. 17 del 1853).

La eccezione che al tempo in cui si appose sulla cambiale l'accet-

Digitized by Google

tazione, od un'altra dichiarazione obbligatoria (*girata, avallo*), mancasse ancora la sottoscrizione del traente, od altro dei requisiti essenziali di una cambiale enumerati nell'art. 4 della Legge di Cambio, e che questa venisse riempita soltanto posteriormente, non ha luogo in alcun caso contro un terzo portatore della cambiale di buona fede; e contro coloro che hanno preso parte al riempimento avvenuto in seguito, nel solo caso in cui si provi essersi fatto un uso illegittimo del documento ancora incompleto col riempirlo senza abilitazione, ed in modo contrario alle precorse intelligenze. (*Ordinanza del Ministero della Giustizia* 6 *ottobre* 1853).

Nella procedura cambiaria è ammissibile l'assegno anche in via cauzionale. Ciò risulta da una *Decisione dell'Appello Veneto* 25 *ottobre* 1852 *N.* 14512. (Dall'*Eco dei Tribunali*).

Una cambiale segnata soltanto dalla croce del traente e da due testimonii, ma non legalizzata da atto notarile, giudiziale, non è valida cambiariamente; la petizione pertanto diretta contro l'accettante deve dal Tribunale di Commercio essere respinta. Ciò si raccoglie da una *Decisione di un Tribunale di Commercio, confermata dall'I. R. Tribunale Superiore della Bassa Austria con Disposizione* 17 *marzo* 1853, *N.* 1657. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 65 del 1853).

§ 5.

Essendo la petizione diretta contro più persone, s'intimerà a ciascuna di esse un esemplare completo della medesima cogli allegati. Non presentandosi l'occorrente numero di esemplari cogli allegati, si farà l'intimazione ai convenuti nell'ordine in cui questi sono indicati nella petizione od istanza, per quanto lo comporta il numero degli esemplari corredati, e si esprimerà nel decreto a quali fra i convenuti l'intimazione non avviene. In confronto di questi la petizione è senza effetto.

Vedasi la Ordinanza Imperiale del 12 luglio 1852, riportata al § 504 del Regolamento generale.

§ 6.

Quei debitori cambiarj a' quali si sarà ingiunto il pagamento entro giorni tre, debbono produrre in Giudizio tutte le loro eccezioni e darne le prove prima della scadenza dello stesso termine. Questo decorre dal giorno dell'intimazione del precetto giudiziale di pagamento, ma non vi si computano i giorni, durante i quali l'atto portante le eccezioni si trovò in corso di posta. Su quest'atto si ordina la comparsa delle parti nel più breve termine possibile per le deduzioni verbali da farsi a norma della procedura cambiaria. Contro il precetto di pagamento non si ammette ricorso.

Per la brevità della procedura non si ammette ricorso contro il precetto di pagamento, contro il quale sta aperto il rimedio della scrittura eccezionale.

La scrittura eccezionale è in iscritto e tien luogo di risposta, e le parti, nella giornata fissata pel contraddittorio verbale su di questa, devono dedurre la replica e la duplica rispettiva. Ciò si deduce dal § 6 della Notificazione Governativa 3 dicembre 1816 per la procedura nelle cause di cambio e commerciali.

Il termine di tre giorni a produrre l'eccezionale al precetto di pagamento è *perentorio*, e quindi non prorogabile. (*Decisione d'Appello* 8 *aprile* 1853 *N.* 4652, *e della Suprema Corte di Giustizia* 9 *giugno successivo*, *N.* 5597. — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia, N. 13 del 1853).

Digitized by Google

§ 7.

Non ostante la pendenza della suddetta procedura dee accordarsi all'attore, sopra sua istanza, l'esecuzione cauzionale.

L'esecuzione cauzionale potrà estendersi anche all'arresto provvisionale, concorrendo gli estremi voluti dal Regolamento.

Pendente la causa sulla eccezionale ad un precetto, deve accordarsi l'assegno di un credito del reo convenuto chiesto in via cauzionale. Tale assegno non trasferisce immediatamente la proprietà dell'azione creditoria, ma è un mezzo meramente cauzionale, che può rendersi operativo ogni qual volta sia, per sentenza, pronunciata la liquidità del titolo cambiario. (*Decreto dell'Appello Veneto* 2 *agosto* 1853, *confermato dalla Suprema Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 28 e 29 del 1854).

§ 8.

Se l'attore si limita a domandare che sia incamminata la procedura cambiaria, e così pure quando per un qualche difetto nei documenti prodotti non possa farsi luogo al precetto di pagamento, si ordinerà la comparsa delle parti nel più breve termine possibile per le deduzioni verbali da farsi a norma del diritto di cambio. Se la petizione è diretta contro più persone dimoranti nel circondario di Tribunali diversi, od in diversi Dominj, od in esteri Stati, il giorno dell'udienza dovrà fissarsi per modo che ogni convenuto vi possa comparire in persona o col mezzo di procuratore.

§ 9.

Il giudice spedirà senza indugio ogni petizione ed istanza in affari di cambio, e farà che si proceda colla maggior possibile sollecitudine.

Nella procedura cambiaria non si fa luogo alla separata ispezione degli originali, la quale deve seguire contemporaneamente alle deduzioni di merito. (*Decisione d'Appello in data* 8 *aprile* 1853 *N.* 4652, *e della Suprema Corte di Giustizia* 9 *giugno successivo N.* 5597. — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, N. 13 del 1853).

§ 10.

Le cause cambiarie si trattano a processo verbale. La procedura in iscritto è ammessa nel solo caso in cui ambe le parti ne facciano la domanda con istanza in iscritto da loro stesse firmata, ovvero con dichiarazione fatta in persona avanti al giudice, e fissino d'accordo i termini per la presentazione delle scritture processuali.

§ 11.

Nelle cause cambiarie si osserverà quanto è prescritto ai §§ 20, 21, 22, 24, 27 fino inclusivamente al 52, ed ai §§ 55 e 56 del Regolamento del Processo sommario in affari contenziosi civili, attuato in forza della Sovrana Risoluzione del 31 marzo 1850, ma colle seguenti modificazioni:

a) l'istanza diretta a giustificare la non comparsa all'udienza dovrà presentarsi entro giorni tre, a contare dal giorno in cui il relativo impedimento sarà cessato; e l'istanza per la restituzione in intiero contro il decorso di un termine perentorio si presenterà entro giorni tre a contare da quello della scadenza;

Digitized by Google

b) nella sentenza, che condanna il convenuto, si prefiggerà il termine di giorni tre per l'adempimento della sua obbligazione, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria. Qualora non si appelli dalla sentenza, il termine suddetto decorre dal giorno prossimo successivo a quello della sua intimazione. Ma quando siasi interposta l'appellazione, esso decorre dal giorno susseguente a quello in cui la decisione sarà passata in giudicato;

c) la prova mediante giuramento dovrà adirsi entro 24 ore a contare dal giorno in cui la sentenza sarà passata in giudicato;

d) le insinuazioni d'appello e di revisione, come del pari i gravami relativi ed i ricorsi contro i decreti delle prime, o seconde Istanze, dovranno presentarsi entro giorni tre dall'intimazione della sentenza o del decreto.

Nella procedura cambiaria è ammesso lo straordinario ricorso contro due conformi sentenze per manifesta ingiustizia.

§ 12.

Qualora la prima udienza, fissata sopra la petizione, venisse prorogata, od il giudice ordinasse l'esame di testimonj, o l'assunzione di una perizia, l'attore potrà domandare, nel primo caso al momento dell'udienza o dopo la medesima, e nel secondo caso dopo la fattagli intimazione del decreto giudiziale, che dal giudice sia ingiunto al convenuto di prestare entro giorni tre cauzione per la somma richiesta, sotto pena dell'esecuzione cambiaria. Siffatta domanda non è per altro ammessa, se la prorogazione dell'udienza ebbe luogo in causa di un impedimento per parte dell'attore, o se il medesimo non ha presentato all'udienza gli originali documenti a sostegno della sua petizione.

§ 13.

Se il convenuto ha interposto l'appellazione o revisione contro una sentenza di prima o seconda Istanza, colla quale siasi ingiunto al medesimo in via assoluta l'adempimento di un obbligo, o siasi ammesso il giuramento decisorio, l'attore potrà domandare senz'altro che sia ordinato al convenuto di prestare entro giorni tre cauzione per la somma richiesta, sotto pena dell'esecuzione cambiaria.

§ 14.

Se il convenuto, condannato dalla prima Istanza, è assolto dalla seconda in via assoluta o condizionata, la cauzione, ch'egli avesse data prima dell'intimazione della sentenza d'Appello, rimane ferma fino a tanto che la sentenza medesima sia passata in giudicato, oppure siasi proferita la decisione della Suprema Corte di Giustizia.

§ 15.

Ove gli ordini del giudice, contemplati dai §§ 12 e 13, non vengano eseguiti nel termine prescritto, il creditore potrà chiedere l'esecuzione a'termini del § 17 tanto contro la persona, quanto sui beni del debitore.

Digitized by Google

§ 16.

La cauzione deve prestarsi nei modi prescritti dal § 25 della Legge di cambio.

Cioè, qualora le parti altrimenti tra loro non convengono sul modo di cauzione, dovrà farsi il deposito giudiziale in danaro contante della somma da assicurarsi.

§ 17.

Mancando il debitore, entro il termine prefisso, all'adempimento dell'obbligo ingiuntogli con sentenza o con decreto sotto comminatoria dell'esecuzione cambiária, il creditore può, a sua scelta, procedere all'esecuzione sui beni, ovvero contro la persona del debitore medesimo. Scaduto il termine stabilito pel pagamento, e passata in giudicato la sentenza, egli potrà domandare subito l'arresto personale del debitore anche senza procedere previamente all'esecuzione sui beni. L'esecuzione sui beni del debitore può chiedersi prima ed anche dopo mandata ad effetto l'esecuzione personale. Ma fino a tanto che il convenuto si trova pel debito in arresto, il creditore che lo ha conseguito non può ottenere o continuare l'esecuzione sui beni di lui.

Il creditore cambiario può in sede esecutiva procedere per l'intiero credito in confronto di un solo dei coobbligati, sebbene nella petizione cambiaria abbia omesso di chiedere che fossero condannati solidariamente, pel principio vitale che ogni obbligazione cambiaria essendo per legge fra tutti i firmati solidale, non abbisogna di una esplicita dichiarazione a qualificarla per tale. Ciò si raccoglie da una *Decisione del Tribunale Mercantile di Venezia, confermata dall'Appello Veneto con altra del 12 aprile* 1853, N. 4619. — (Dall'*Eco dei Tribunali*, N. 124 del 1853).

§ 18.

Questa esecuzione cambiaria ha luogo in forza di convenzioni giudiziali allora soltanto che il debitore siasi espressamente assoggettato alla medesima per un debito cambiario.

§ 19.

Anche nel caso di prestata cauzione, il creditore cambiario può procedere alla esecuzione contro la persona del debitore, per ottenere il pagamento, senza dover prima rinunciare alla datagli cauzione, sempre che con questa non possa essere soddisfatto immediatamente.

§ 20.

L'arresto per debiti, ottenuto allo scopo di conseguire sia la cauzione, sia il pagamento di un credito cambiario, non potrà durare in tutto oltre un anno senza interruzione.

§ 21.

Aprendosi il concorso contro il proprietario di effetti mobili oppignorati o legittimamente trattenuti per un credito di cambio, il creditore cambiario ha il diritto di procedere all'esecuzione sui medesimi presso quel Giudizio che sarebbe competente se il concorso non si fosse aperto. Le relative istanze dovranno per altro dirigersi contro il curatore della massa.

Anche l'azione promovibile da un creditore cambiario contro un debitore resosi oberato per l'esecuzione d'assegni da quello ottenuti pel pro-

Digitized by Google

fessato suo credito, devesi instituire in confronto del curatore della Massa presso il foro commerciale, a tenore di questo paragrafo.

Se il detentore d'una cambiale accorda al suo debitore i beneficii di legge della cessione dei beni, tali beneficii non vengono meno ad onta di girate posteriori sebbene illimitate. (*Decreto* 31 *agosto* 1850 *del Tribunale Mercantile, confermato dalla Prima Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 48 del 1852).

Il privilegio accordato dal § 21 dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 sulla procedura di cambio al creditore cambiario con pegno, si applica esclusivamente allo stadio di esecuzione. In conseguenza, qualora all'epoca dell'aperto concorso il creditore cambiario con pegno non sia in possesso di un titolo esecutivo, non può valersi del privilegio medesimo per far liquidare il suo credito dinanzi ad un giudice diverso dal concorsuale. (*Decreto d'Appello* 6 *aprile* 1853, *riformativo della Prima Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 101 del 1855).

§ 22.

La restituzione in intiero non potrà essere più accordata in pregiudizio di chi nella causa principale non ha agito di mala fede, qualora egli abbia frattanto perduto in tutto o in parte i suoi diritti cambiarj verso terze persone per effetto del decorso del tempo, o qualora per la brevità del tempo rimanente non possa più farli valere.

§ 23.

Il processo sopra domanda di restituzione in intiero per essersi trovati nuovi mezzi di prova si unisce col processo nella causa di merito, e si giudica su ambedue colla medesima sentenza. Nell'istanza per la restituzione in intiero deve perciò contenersi anche la domanda in merito.

§ 24.

Nel processo cambiario non si considerano come giorni di feria se non le domeniche e le feste generali di precetto dalla legge riconosciute. Tutti i termini decorrono senza interruzione, non avuto riguardo ai giorni di feria. Soltanto quando l'ultimo giorno del termine scade in una domenica o festa generale di precetto, il termine è prorogato fino al prossimo giorno di lavoro. Nessuno è tenuto di comparire in Giudizio nelle feste della propria religione.

§ 25.

In quanto non sia prescritta dal presente Regolamento una norma speciale pel processo cambiario, si osserveranno le disposizioni del Regolamento generale di procedura civile anche per gli affari di cambio.

§ 26.

Il presente Regolamento avrà vigore nel Regno Lombardo-Veneto a cominciare dal primo maggio 1850. Esso dovrà applicarsi a tutte le cause nelle quali non sia stato ancora chiuso il processo prima di detto giorno. Le disposizioni contenute in questo Regolamento sull'esecuzione sono applicabili anche nel caso in cui la sentenza giudiziale od il precetto di pagamento siano passati in giudicato prima del giorno suddetto.

Digitized by Google

CAPITOLO TERZO.

Procedura in affari mercantili.

Era reclamata dal pubblico interesse, pel buon andamento del commercio, una speciale procedura, la quale rendesse più pronta ed efficace che fosse possibile la definizione delle controversie mercantili; molto più che appoggiandosi ogni commercial movimento sul credito reciproco e sulla buona fede dei contraenti, si rendevano forse non abbastanza sicuri e spicci i metodi d'esecuzione e di cauzione del processo ordinario, portato dal Regolamento generale.

Perciò, dietro Sovrana Risoluzione 7 ottobre 1816, diramata alle Prime Istanze colle Circolari 13 ottobre detto anno dell'Appello Veneto e 3 dicembre successivo dell'Appello Lombardo, vennero prescritte nuove discipline da seguirsi nelle cause mercantili e di cambio, ordinandosi, che *nei processi da trattarsi avanti i Tribunali di Commercio si dovesse procedere secondo le norme stabilite dal Capitolo quarantesimoprimo del Regolamento Galliziano*, e che *alla parte che dipendentemente da atto di commercio avesse, rispetto al precedente credito, ottenuto in Prima Istanza favorevole sentenza, dovesse sopra relativa istanza accordarsi dal giudice l'interinale assicurazione del suo credito, sia con atto di pignoramento, o in altro modo analogo alla natura dell'affare di cui si tratta.*

Oltre a ciò quella Sovrana Risoluzione portava delle norme relative alla procedura delle lettere di cambio, le quali dalla nuova già riferita Procedura cambiaria del 1850 vennero derogate, per cui non ne facciamo parola.

Riferiremo però il disposto del Capitolo quarantesimoprimo del Regolamento Galliziano, facendo osservare che, per quanto concerne le lettere di cambio, non hanno più vigore le disposizioni che non sono conformi alla Nuova legge generale di Cambio e relativa procedura.

Del Processo avanti il Tribunale di Commercio.

§ 1.

Le norme prescritte dal Regolamento giudiziario si devono osservare anche nelle cause portate avanti i Tribunali di Commercio, in quanto non sia altrimenti ordinato nel presente capitolo. Il Tribunale mercantile di Bolzano si attiene allo statuto particolare ad esso conceduto.

Digitized by Google

§ 2.

Le cause da trattarsi avanti i predetti Tribunali sopra lettere di cambio devono annoverarsi fra quelle qualificate dalla Legge pel processo verbale.

§ 3.

Negli affari di cambio e mercantili può il Tribunale per la presentazione della risposta, replica e duplica assegnare termini più brevi di quelli che sono generalmente stabiliti. Anche la proroga dei termini non dev'essere accordata senza grave motivo.

Affari *mercantili* sono quelli designati dagli art. 627, 628 e 629 del Codice di Commercio, di cui ecco la letterale disposizione:

I Tribunali di Commercio giudicano:

1.° *Di tutte le controversie relative alle obbligazioni e contrattazioni tra negozianti, mercadanti e banchieri;*

2.° *Fra ogni sorta di persone delle controversie relative agli atti di commercio.*

La Legge reputa atto di commercio:

qualunque compra di derrate e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opera, o anche per locarne semplicemente l'uso;

ogni impresa di manifattura, di commissione, di trasporto per terra, o per acqua;

ogni impresa di somministrazioni, di agenzie instituite a comodo pubblico, di stabilimenti, di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici;

ogni operazione di cambio, di banca e senseria;

ogni operazione di banche pubbliche; tutte le obbligazioni tra negozianti, mercadanti e banchieri;

le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone.

La Legge reputa parimente atti di commercio:

ogni impresa di costruzione, ogni compera, vendita, o rivendita di bastimenti per la navigazione interna ed esterna;

ogni spedizione marittima;

ogni compra o vendita di attrezzi, arredi e vittovaglie;

ogni noleggio, e imprestito a cambio marittimo;

ogni assicurazione od altro contratto riguardante il commercio di mare;

ogni accordo e convenzione per salarj e stipendj di equipaggio;

ogni arrolamento di gente di mare pel servizio dei bastimenti di commercio.

§ 4.

Per le lettere di cambio legittimamente rilasciate sotto una firma resa pubblicamente nota e debitamente registrata al protocollo non sono necessarj gli altri requisiti voluti dal § 172 del Regolamento giudiziario pei chirografi o sia per le obbligazioni fatte per causa di debito.

§ 5.

Così pure il giro, quand'anche non sia interamente scritto di propria mano del girante, ma sottoscritto soltanto, ha l'effetto attribuitogli dal Regolamento di cambio.

Digitized by Google

§ 6.

Quanto è prescritto nel capitolo decimosettimo del Regolamento giudiziario per le perizie giudiziali, deve egualmente osservarsi nelle cause mercantili e di cambio, ove si voglia istituire la prova per mezzo di periti di commercio.

§ 7.

I Tribunali di Commercio devono entro ventiquattr'ore rilasciare alla parte i motivi del giudicato.

§ 8.

Tanto l'insinuazione d'Appello della sentenza pronunciata dal Tribunale di Commercio, quanto la querela di nullità, e così pure i gravami e la risposta devono presentarsi entro il termine di tre giorni. Questo medesimo termine deve osservarsi nel produrre tutte le scritture in grado di revisione, e per qualunque ricorso che, durante il processo, venisse presentato al giudice superiore.

Con Notificazione 28 aprile 1824 del Governo Lombardo è prescritto che il termine di *tre giorni* per l'insinuazione dell'appellazione, revisione e querela di nullità, nonchè per la produzione dei ricorsi, ossia gravami, trascorre anche durante le ferie. All'incontro nel computare il termine a produrre i gravami d'appello, di revisione o di nullità, e le rispettive risposte, non vanno calcolati i giorni feriati. I termini ad adire le prove nei casi contemplati dai §§ 210, 246, 251, 272, 288 del Regolamento giudiziario, vengono in affari commerciali fissati in *tre giorni*, nei quali non vanno computati i giorni feriati. Questi termini cominciano a decorrere dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza interlocutoria.

§ 9.

Nella sentenza si prefigge il termine di tre giorni pel pagamento di un debito mercantile o di cambio.

§ 10.

Il Tribunale di Commercio non solo deve accordare, ma ben anche effettuare l'esecuzione domandata sopra beni mobili del debitore o col delegare persona del suo uffizio, o col ricercare a tal effetto il giudice del luogo nella cui giurisdizione esiste il bene mobile. Rispetto ai beni immobili, deve bensì il Tribunale di Commercio accordare egualmente l'esecuzione, ma l'effettuarla spetta a quel giudice alla cui giurisdizione il bene immobile è sottoposto.

Circa alla competenza dei Tribunali di Commercio, dovrà essere questa regolata dalla Nuova Legge di Giurisdizione che ha derogato a qualsiasi precedente. Perciò si vedano i §§ 56, 57 e 58 di quella Legge, a pag. 19 di questo Manuale, e si combinino coi §§ 51, 52 e 55 della stessa a pag. 18.

§ 11.

L'intimazione di quelle ordinazioni giudiziali che deve farsi a proprie mani quando riguardi un negozio, si fa nelle mani di quello che ne ha la firma.

§ 12.

Nei Tribunali di Commercio non vi sono ferie se non nei giorni di domenica, di festa di precetto e delle rogazioni.

Digitized by Google

§ 13.

Chi aspira ad essere ammesso come notajo presso il Tribunale di Commercio, deve sottomettersi all'esame sulle sue cognizioni in affari mercantili e di cambio. Un notajo che voglia inoltre essere abilitato al patrocinio delle cause presso il Tribunale di Commercio od altri Giudizii, deve ottenere l'ammissione all'esercizio della professione d'avvocato, a norma delle generali prescrizioni del Regolamento giudiziario.

§ 14.

Il mandato di procura per patrocinare una ditta mercantile viene sottoscritto e rilasciato da chi ne ha la firma.

Il privilegio di trattare una causa mercantile dinanzi i Tribunali di Commercio è promiscuo tanto all'attore che al reo convenuto, e quindi la rinunzia del primo a dissenso del secondo non basta per declinare dalla competenza. (*Decreto d'Appello 26 novembre 1853, N. 15816.* — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, N. 23 e 24 del 1854).

Digitized by Google

CAPITOLO QUARTO.

Procedura presso le Autorità giudiziarie militari.

La procedura ordinaria presso le Istanze giudiziali militari è regolata da un Capitolo speciale del Regolamento Galliziano, che riferiamo nell'intero suo tenore:

§ 1.

Il prescritto dal generale Regolamento giudiziario è da osservarsi anche presso le Istanze giudiziali militari, in quanto non viene ordinato altrimenti nel presente Capitolo.

§ 2.

Le scritture presentate presso le Istanze giudiziali militari non abbisognano della sottoscrizione di un avvocato, nemmeno allorquando realmente ve ne esistessero nel luogo del Giudizio.

§ 3.

Presso i Giudizii militari si deve generalmente procedere verbalmente; dipende però dalla cointelligenza di ambedue le parti, ovvero dal prudente arbitrio del Giudizio, di prescegliere la procedura in iscritto.

§ 4.

Il protocollo di attivazione verbale dovrà ogni volta preleggersi alle parti, e presentarsi loro per la sottoscrizione, quando anche non lo domandassero.

§ 5.

Nel processo di rendimento de'conti militari si osserverà quanto è prescritto nella Patente del dì primo maggio 1783.

§ 6.

In quelle cause, le quali vengono trattate avanti i Giudizii militari che sono immediatamente sottoposti all'Aulico Consiglio di Guerra, non ha luogo l'appellazione, ma soltanto la revisione, e non può sopra di una sentenza revisionale, quand'anche abbia riformata la sentenza di Prima Istanza, essere interposto alcun ulteriore passo giudiziale.

§ 7.

Qualunque transazione, conchiusa presso una Istanza giudiziale militare, deve esser esattamente e circostanziatamente riportata nel protocollo giudiziale, sottoscritto questo dalle parti, che si sono accomodate, ed estradata copia alle medesime a loro richiesta.

§ 8.

Contro le persone soggette alla giurisdizione militare non ha luogo l'arresto personale per causa di debiti.

Digitized by Google

§ 9.

Ciò che appartiene all'equipaggio militare non può essere giudizialmente esecutato, od oppignorato, nè preso all'impetito; bensì nel caso che non vi sia alcun'altra facoltà mobile od immobile del debitore, ha luogo l'esecuzione soltanto sulla paga militare in quanto lo accorda il Regolamento militare, e sulla pensione a norma della Patente 19 marzo 1791.

§ 10.

In quanto è accordata agli auditori l'esazione delle tasse in parte del loro salario, devono essi esattamente attenersi al prescritto dal Regolamento delle tasse.

Per gli *affari di Cambio*, per altro, la procedura presso le Istanze giudiziali militari, così entro come fuori dei Confini militari, è regolata dalla Circolare 1.° settembre 1852 del Ministero della Guerra, ed eccone le disposizioni:

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GUERRA,

1.° SETTEMBRE 1852.

Allo scopo di porre in armonia la procedura in affari di cambio presso i Giudizii militari tanto nei Confini militari che fuori di essi coll'Ordinanza pubblicata il 25 gennaio 1850 dal Ministero della Giustizia in ordine a questa procedura presso i Giudizii civili (Bollettino generale delle Leggi n.° 52), per quanto ciò sia compatibile colla vigente sistemazione militare, Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, dietro l'umilissima proposta subordinatale, si è compiaciuta colla Sovrana Risoluzione del 29 agosto 1852, in data d'Ischl, di approvare il seguente Regolamento.

§ 1.

Le petizioni in affari di cambio, sia che si derivino da cambiali tratte, o proprie (secche), sono da insinuarsi o presso quel Giudizio militare o di Magistrato che è competente nelle altre cause secondo la qualità personale ed il domicilio del reo convenuto, o presso quel Giudizio militare, a cui il reo convenuto sarebbe soggetto secondo la sua qualità personale, qualora avesse il domicilio ordinario nel luogo del pagamento.

§ 2.

Presso il Giudizio militare del luogo del pagamento ponno impetirsi con *una sola* petizione tutti i debitori per la stessa cambiale che siano soggetti alla giurisdizione militare.

Presso altri Giudizii militari o di Magistrato si potranno impetire con una sola petizione unicamente quei debitori cambiarj che vi sono soggetti per la loro qualità personale e pel loro domicilio.

I fidejussori cambiarj seguono il foro del debitore principale, e ponno essere con lui impetiti in *una sola* petizione.

Digitized by Google

§ 3.

Tranne i rapporti di fidejussione accennati nel § 2, le persone militari deggiono essere impetite presso il competente Giudizio militare.

§ 4.

Alle attitazioni e decisioni sopra petizioni cambiarie si procederà: presso i Magistrati delle Comunità dei Confini militari nelle sedute di consiglio destinate per gli affari giudiziarj, coll'intervento di due Assessori del ceto mercantile; e presso i Reggimenti di Confine ed il Battaglione di fanteria dei Confini di Titl da una Commissione giudiziaria composta di due Auditori e di due Assessori del ceto mercantile od industriale, domiciliati nel luogo di residenza dello Stato maggiore, sotto la presidenza del Tenente-Colonnello o di un altro Ufficiale di Stato maggiore presente nel luogo di residenza suddetto.

Qualora poi in un Reggimento non vi fossero due Auditori, si supplirà a quello che manca con un Ufficiale addetto all'amministrazione od altrimenti idoneo a tale ufficio.

Nella Comunità militare libera di Segna rimane ferma la sistemazione del Giudizio cambiario unito al Magistrato di quel luogo, stabilita coll'Ordinanza del Consiglio Aulico di Guerra del 20 gennaio 1819, B. 347; ma dovrà da esso, come da tutti i Giudizii militari osservarsi con tutta esattezza la Legge generale di cambio (1), con riguardo all'Ordinanza Imperiale del 3 luglio 1852 (N. 138 del Bollettino generale delle Leggi (2).

§ 5.

Quando la petizione si fondi sopra una cambiale tratta o propria munita di tutti i requisiti prescritti dalla Legge per la sua validità, qualora la cambiale non presenti alcun motivo di eccezione, ed oltre la cambiale originale vengano prodotti anche il protesto originale ed il conto di ritorno originale insieme col listino del corso (in quanto questi amminicoli siano necessarj a fondare l'azione), sopra domanda dell'attore si ordinerà al debitore cambiario impetito, senza previamente sentirlo, di pagare entro tre giorni l'importo della cambiale e gl'importi accessorj comprovati, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

§ 6.

Se una petizione cambiaria è diretta contro più persone, s'intimerà ad ogni reo convenuto un esemplare completo della petizione, cogli allegati. Qualora non siano stati prodotti gli esemplari necessarj cogli allegati, si eseguirà l'intimazione ai convenuti nell'ordine in cui sono nominati nella petizione od istanza, finchè vi bastino gli esemplari muniti degli allegati, e s'indicheranno nel decreto gli altri rei convenuti a cui non fu fatta l'intimazione. In confronto di questi la petizione è senza effetto.

(1) Vedi Bollettino generale dell'anno 1850, puntata XXIII, N. 51.
Vedi Bollettino provinciale dell'anno 1850, puntata V, N. 23, pag. 154.

(2) Vedi Bollettino provinciale dell'anno 1852, puntata XXIV, N. 295, pag. 627.

Digitized by Google

§ 7.

Quei debitori cambiarii ai quali fu ingiunto di pagare entro tre giorni l'importo della cambiale, dovranno entro questo termine produrre e comprovare in Giudizio tutte le loro eccezioni. Questo termine decorre dal giorno dell'intimazione del precetto giudiziale; ma in esso non si comprendono i giorni che le prodotte eccezioni impiegarono per giungere col mezzo della Posta. In seguito ad esse si ordinerà una comparsa a termine possibilmente breve per la verbale attitazione, giusta il diritto cambiario. Contro l'accordato precetto di pagamento non ha luogo il ricorso.

§ 8.

Ad onta della pendenza di tale attitazione si accorderà all'attore ove ne faccia istanza la esecuzione cauzionale.

§ 9.

Ove l'attore si limiti a domandare che sia incamminata la procedura cambiaria, o non si possa, per qualche mancanza nei prodotti amminicoli, far luogo all'istanza per precetto di pagamento, si ordinerà sopra la petizione una comparsa a termine possibilmente breve per l'attitazione verbale giusta il diritto cambiario, e qualora la petizione sia diretta contro più convenuti abitanti in parte in altri Distretti giudiziarj, in altri Dominj od all'estero, si fisserà il giorno per l'attitazione in modo che ogni convenuto vi possa comparire in persona o per mezzo di procuratore.

§ 10.

In affari di cambio il Giudizio dovrà evadere indilatamente tutte le petizioni ed istanze, e sollecitare possibilmente tutte le attitazioni.

§ 11.

Nelle cause cambiarie ha luogo il processo verbale. Non si potrà ammettere il processo scritto che quando amendue le parti ne facciano istanza con dichiarazioni o scritte e firmate di propria mano, oppure emesse in persona in Giudizio, e fissino di comune accordo i termini per la presentazione delle scritture processuali.

§ 12.

Nella procedura cambiaria si osserveranno le prescrizioni sulla procedura sommaria in affari contenziosi civili contenute nei §§ 18 fino inclusivamente al 20, 22 e 25 fino inclusivamente al 50, 53 e 54 dell'Ordinanza del Consiglio Aulico di Guerra del 10 febbraio 1847, F. 188, ma colle modificazioni seguenti:

a) nelle petizioni fondate nel diritto cambiario non è applicabile la prescrizione espressa nel § 12 della suddetta Ordinanza, risguardante la produzione dei certificati di compagnia sulla non seguita conciliazione fra l'attore ed il reo convenuto;

b) l'istanza diretta a giustificare la non comparsa ad un'udienza dovrà essere presentata entro tre giorni da quello in cui l'impedimento di comparire avrà cessato, e l'istanza di restituzione in intiero contro la scadenza di un termine, entro tre giorni dall'espiro del termine stesso;

c) nella sentenza che condanna il convenuto gli si prefiggerà il termine di tre giorni per l'adempimento della sua obbligazione, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

Digitized by Google

Qualora non siasi appellato contro la sentenza, questo termine incomincia a decorrere col primo giorno dopo che la decisione è passata in giudicato;

d) la prova per giuramento dev' essere adita entro 24 ore a contare dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato;

e) le insinuazioni d'appello e di revisione, ed i relativi gravami e ricorsi contro decreti di Prima e Seconda Istanza, deggiono prodursi entro tre giorni dopo l' intimazione della sentenza o del decreto.

§ 13.

Venendo prorogata la prima comparsa ordinata sulla petizione, o venendo dal Giudizio ordinato un esame di testimonj od una perizia, potrà l'attore chiedere nel primo caso all' atto della comparsa o dopo di essa, nel secondo caso dopo l'intimazione del decreto, che sia ingiunto giudizialmente al convenuto di prestar cauzione per l' importo preteso, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

Questa istanza non ha luogo per altro quando la comparsa sia stata prorogata in causa d' un impedimento sopravvenuto per parte dell'attore, o questi non abbia alla comparsa esibiti in originale i documenti necessarj a fondare l'azione.

§ 14.

Se il convenuto ha interposta l'appellazione o la revisione contro una sentenza di prima o seconda Istanza, colla quale gli venne ingiunto in via assoluta l'adempimento di un obbligo, o venne ammesso il giuramento decisorio, l'attore potrà immediatamente fare istanza perchè sia ordinato giudizialmente al convenuto di prestar cauzione entro tre giorni per l' importo domandato, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

§ 15.

Qualora il convenuto condannato in prima Istanza sia stato assolto dal Giudizio d'Appello assolutamente o condizionatamente, ma prima dell' intimazione della sentenza d' appello siasi già prestata cauzione, questa rimane ferma, fino a che la sentenza appellatoria sia passata in giudicato, o venga emanata la decisione della Suprema Corte di Giustizia militare.

§ 16.

Ove gli ordini giudiziali menzionati nei §§ 13 e 14 non vengano eseguiti nel termine prescritto, è in facoltà del creditore di passare, giusta il § 18, all'esecuzione contro la persona del debitore, quando questa sia in genere ammissibile contro di lui, oppure sulla sua sostanza.

§ 17.

La cauzione deve prestarsi nel modo prescritto dal § 25 della Legge di cambio.

§ 18.

Non adempiendo il debitore nel termine prefisso all'obbligo impostogli con sentenza o con decreto, sotto comminatoria dell' esecuzione cambiaria, il creditore ha la scelta di passare all' esecuzione sulla sostanza o contro la persona del debitore, quando questi non sia legalmente esentato dall'arresto personale.

Digitized by Google

Godono dell' esenzione dall' arresto personale tutte le persone appartenenti alla giurisdizione militare, eccetto i negozianti ed industriali nei Confini militari e gli abitanti delle Comunità militari. Qualora il debitore sia soggetto all'arresto personale è in facoltà del creditore di ottenere l'arresto esecutivo subito dopo il decorso del termine di pagamento ed il passaggio in giudicato della cognizione, senza far precedere l' esecuzione sulla sostanza; a quest' ultima si può procedere anche prima o dopo il conseguimento dell'esecuzione personale; ma il creditore non ha diritto di domandarla o proseguirla fino a tanto che il suo debitore si trovi in arresto per debiti.

Nell'esecuzione sulla sostanza si osserveranno nei Confini militari le disposizioni della Legge fondamentale dei Confini militari del 7 maggio 1850, specialmente quelle dei §§ 16 e 36.

§ 19.

Questa esecuzione cambiaria ha luogo sopra convenzioni giudiziali soltanto quando il debitore siavisi espressamente assoggettato per un debito cambiario.

§ 20.

Anche nel caso di prestata cauzione il creditore cambiario può passare all'esecuzione contro la persona del debitore non esente dall'arresto, allo scopo di ottenere il pagamento, senza dover rinunciare prima alla cauzione prestata, in quanto che con questa egli non possa essere soddisfatto immediatamente.

§ 21.

L'arresto per debiti, sia esso stato conseguito per cauzione o pel pagamento di un debito cambiario, non può in tutto durare senza interruzione più di un annò.

§ 22.

Aprendosi il concorso contro il proprietario di effetti mobili oppignorati o legittimamente trattenuti per un credito cambiario, il creditore cambiario ha diritto di praticare l'esecuzione sopra i medesimi presso quel Giudizio che sarebbe competente fuori del caso di concorso. Le istanze d'esecuzione dovranno per altro dirigersi contro il curatore della massa.

§ 23.

In pregiudizio di una persona che nella causa principale non ha agito di mala fede non potrà poi accordarsi restituzione in intiero quando la parte stessa abbia frattanto perduto in tutto od in parte la sua azione cambiaria verso un terzo pel decorso del tempo, o non possa più farla valere per la ristrettezza del tempo che tuttora rimane.

§ 24.

La procedura sulla restituzione in intiero per ritrovamento di nuovi mezzi probatorj deve unirsi alla procedura di merito, e si giudica sopra ambedue colla stessa sentenza. Nell'istanza di restituzione in intiero dee perciò promuoversi anche la domanda nel merito.

§ 25.

Nel processo cambiario sono da considerarsi come giorni di ferie soltanto le domeniche ed i giorni festivi universali legalmente riconosciuti. Tutti i termini decorrono senza interruzione, non avuto

Digitized by Google

riguardo a giorni di feria. Soltanto nel caso che l' ultimo giorno di un termine cada in una domenica o giorno festivo universale, il termine è prorogato fino al prossimo giorno di lavoro.

Nessuna parte è tenuta a comparire in giudizio nei giorni festivi prescritti dalla propria religione.

§ 26.

In quanto la presente Ordinanza non prescriva una norma speciale pel processo cambiario, si osserveranno anche in affari cambiarj le leggi generali sulla procedura giudiziaria.

§ 27.

Il presente Regolamento entrerà in vigore presso tutti i Giudizj militari tanto nei Confini militari, che fuori di essi, entro quattordici giorni da quello della pubblicazione. Esso dovrà applicarsi a tutte le cause nelle quali non sia stato ancora chiuso il processo prima di quel giorno. Le disposizioni che vi si contengono sull'esecuzione sono applicabili anche nei casi in cui la cognizione giudiziale od il precetto di pagamento sia passato in giudicato prima del detto giorno.

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO.

Procedura sulle Disdette dei contratti di fitto e di pigione.

La Sovrana Patente 17 giugno 1837, pubblicata nelle provincie Lombarde e Venete colle Notificazioni Governative 23 dicembre stesso anno, regola le disdette dei contratti di fitto o pigione, e determina la procedura nelle controversie relative allo sgombero ed alla restituzione dei fondi ed edifizii locati, e di altre cose considerate dalla Legge come immobili.

Pel § 5 dell'Ordinanza 31 marzo 1850, sul *Processo sommario* da noi veduto, questa Patente 17 giugno 1837 fu conservata in vigore solo nelle parti che risguardano le forme e i termini da osservarsi nel dare la denunzia di finita locazione, e per gli atti d'opposizione contro una tale denunzia, cioè nei soli §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Noi per non dare mutilata una tal Legge, credemmo opportuno di riferirla per esteso, segnando però con virgolette quei paragrafi che non sono più in vigore, e limitando le nostre osservazioni a quelli che ancora attualmente lo sono.

§ 1.

La disdetta, ossia denunzia di finita locazione, può essere data giudizialmente o stragiudizialmente.

— Nel caso di locazione che finisce per lo spirare del tempo stabilito, non occorrerebbe la *disdetta* quando non fosse convenuta. Ma onde approfittare della procedura sommaria, ed avere la certezza di espellere un conduttore le cui intenzioni sieno sospette, si può dare la denunzia anche in tal caso, a meno che, a' termini del § 20 di questa Patente del 1837, non si fosse fatta accettare la disdetta in atto notarile, lo che può farsi anche preventivamente nell'istromento stesso della locazione. Per altro attualmente il locatore può sempre approfittarsi della disposizione del § 5 dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 sul processo sommario. (Basevi, *Annotazioni pratiche al Codice civile*).

§ 2.

Allorchè, giusta le determinazioni del Codice civile generale, la disdetta, o sia denunzia di finita locazione di cose immobili, è necessaria per impedire la tacita rinnovazione del contratto, ovvero per farlo cessare, deve essere data per le *pigioni*, la durata convenzionale delle quali non giunge ad un anno, almeno quattordici giorni; per le altre pigioni almeno tre mesi; pei contratti di *fitto* almeno sei mesi, prima della restituzione da farsi. Se dalla consuetudine

Digitized by Google

del luogo sono stabiliti certi giorni dell' anno per lo sgombero dei fondi ed edifizii locati, il contratto di fitto o di pigione non può farsi cessare fuori di questo tempo; quindi la disdetta dovrà darsi pei contratti di fitto almeno sei mesi, e pei contratti di pigione almeno tre mesi, e qualora la durata convenzionale della pigione non giunga ad un anno, almeno quattordici giorni prima del giorno stabilito.

Queste determinazioni si applicano però solamente nel caso che non siasi stipulata veruna particolare convenzione relativa al tempo in cui deve darsi la disdetta.

Confrontinsi i §§ 1114, 1116 del Codice civile generale.

Per disposizione di Legge, 24 ore formano un giorno, 30 giorni un mese, 365 giorni un anno (§ 902 *del citato Codice civile*).

Le prescrizioni della Patente 17 giugno 1857 debbono osservarsi anche riguardo alle disdette di finita locazione di decime, di mulini od altri edificii natanti. (*Sovrana Risoluzione* 23 *marzo* 1841, *pubblicata colla Notificazione* 29 *maggio anno stesso, N.* 16016).

Pel paragrafo 1091 del Codice civile universale, chiamasi *pigione* la locazione e conduzione d' una cosa che produce utilità senz' altra fatica; *fitto* la locazione e conduzione di cosa che non produce che impiegandovi fatica ed industria.

La disdetta, ossia denunzia di finita locazione di cose immobili, è necessaria pel disposto dal § 1104 del Codice civile universale, se nel contratto fu convenuto che dovesse premettersi la denunzia, giacchè coll'ommissione di questa, la locazione s' intende tacitamente per rinnovata.

— La durata della locazione minore di un anno può essere convenuta espressamente o tacitamente: per esempio, uno che affittasse in Milano nel giorno primo del mese di marzo un appartamento ad un altro, senza che nel contratto verbale avessero detto, o nell'investitura fosse stato scritto che l'affitto deve avere termine col prossimo S. Michele 29 settembre dello stesso anno; ecco una convenzione tacita. Ora si domanda quanti giorni prima di S. Michele, ossia del 29 settembre prossimo avvenire, dovrebbe il locatore dare la denunzia di finita locazione nel caso suddetto? La denunzia dovrebbe essere data quattordici giorni prima del S. Michele, cioè almeno nel giorno 15 settembre dello stesso anno, perchè questa locazione si dovrebbe ritenere tacitamente convenuta per un termine minore di un anno.

Così pure il termine della disdetta sarà almeno di quattordici giorni prima della presupposta scadenza nei seguenti casi: se uno avesse preso in affitto un locale per quel tempo che gli potrà abbisognare onde riporvi le sue mercanzie; se un altro avesse appigionato sull'albergo una quantità di locali per il tempo ch' egli potesse trattenersi in Milano; se un terzo nella casa di sua proprietà avesse ceduto ad una persona un' abitazione indeterminatamente pel tempo che l'inquilino ne potrà aver bisogno ecc. Qui non sarebbe veramente successa una regolare locazione, e potrebbe tanto chi ha concesso l'uso dei suddetti locali, quanto chi ne ebbe il godimento, recedere quando gli piacesse e paresse da tale contratto che dal Codice civile generale al § 974 sarebbe considerato come un precario solamente; perchè non si determinò in nessuno de' suddetti casi la durata nè il fine dell' uso per cui l' affitto fu stabilito: e conseguentemente la durata si supporrebbe che non giungesse ad un anno, e si farebbe luogo a darne la disdetta, ossia denunzia per la restituzione delle cose godute, entro quattordici giorni.

Nel contratto di pigione fatto senza convenzione del tempo che debba durare, nè che possa determinarsi tacitamente, nè che risulti da speciali prescrizioni, si useranno i seguenti termini per la denunzia da praticarsi, acciò abbia fine la locazione. Primo, se la consuetudine, ossia

Digitized by Google

l'uso comune del luogo di sgomberare le case d'affitto stabilisce nessun giorno, come sarebbe in Cremona, la denunzia ossia disdetta sarà data quattordici giorni prima dell'epoca in cui s'intenderà che debba finire la locazione. Secondo, se lo sgombero delle case fosse stabilito dall'uso entro sei mesi, come in Pavia, od anche più o meno, come in altri luoghi, però che non arrivasse ad un anno intero, il termine sarà ancora di quattordici giorni prima della scadenza della suddetta denunzia. Terzo, finalmente quando dalla consuetudine ossia uso del luogo è fissato lo sgombero dei locali affittati una sol volta all'anno, come in Milano, il termine della denunzia sarà di tre mesi prima della scadenza del giorno fissato.

Da tutto ciò ne viene che in Cremona si potrà far cessare la pigione quando il contratto di locazione siasi fatto senza convenzione della scadenza, nè che questa possa tacitamente determinarsi, in qualunque tempo, sempre che si sia data la denunzia quattordici giorni prima; in Pavia quattordici giorni prima del primo giorno del mese d'aprile, o prima del giorno primo del mese di ottobre (come termini consuetudinarii); ed in Milano tre mesi prima del giorno ventinove settembre; cioè almeno per il giorno ventotto del mese di giugno, perchè in questa città la consuetudine di finire le locazioni è d'una sola volta l'anno, ed il giorno è fissato quello di S. Michele ventinove settembre di ciascun anno.

Si osservi che generalmente gli affitti di fondi rustici, cioè i terreni in campagna delle Provincie Lombarde, non esclusa nè Cremona, nè Pavia, nè Milano, nè le altre, cessano per abitudine ed uso, quasi necessario per dar luogo a raccogliere tutti i frutti campestri e le biade, col giorno di S. Martino undici novembre d'ogni anno: onde riguardo a tai contratti di fitto così propriamente detto, non si possono far cessare prima dell'epoca suddetta, giorno undici novembre.

La disdetta poi di fitto per fondi rustici, ossiano campestri, si deve dare almeno sei mesi prima della restituzione da farsi.

Dunque il termine per dare la disdetta, ossia denunzia di finita locazione tanto dei quattordici giorni o dei tre mesi pei fondi urbani, ossia di città, quanto dei sei mesi pei fondi rustici, ossia di campagna, si deve regolare secondo il giorno fissato dalla consuetudine, ossia uso dei luoghi per lo sgombero delle cose che vengano affittate. (Amati, *Manuale delle locazioni ecc.*).

In esecuzione della Risoluzione Sovrana 23 dicembre 1843, l'Aulico Decreto 2 gennaio 1844, comunicato alle Prime Istanze Venete colla Circolare Appellatoria 4 gennaio 1844. prescrive: che il contratto di locazione e conduzione stipulato in origine per un tempo determinato, quando sia tacitamente rinnovato (poichè il tempo a cui si estende la rinnovazione pel disposto dalla Legge è già determinato), trascorso che sia questo tempo, si estingue da sè, e quindi una previa diffida non è necessaria, e solo pel § 22 della Sovrana Patente 17 giugno 1837 resta facoltativa alle parti.

Per consumare il termine da cui deve computarsi la decorrenza del tempo stabilito dalla Legge 17 giugno 1837 per la regolare denuncia di finita locazione, devesi aver riguardo all'epoca in cui effettivamente va a cessare del tutto la locazione; e di conseguenza se anche per patto o per consuetudine in una locazione di fondi e fabbriche sovrappostevi, il rilascio dei primi avvenga anteriormente al rilascio delle seconde, basta che la disdetta di finita locazione preceda di sei mesi l'epoca di quest'ultimo. Questa tesi si appoggia ai conformi *Giudizii dell'Appello* 1.° *giugno* 1852, *N.* 7518, *e della Suprema Corte di Cassazione* 15 *luglio* detto anno, *N.* 7184. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*, N. 2 del 1853).

L'acquirente di un fondo già locato deve dare la denunzia prescritta dal § 1120 del Codice civile nel termine prefisso dal precedente § 1116 per aver libero da persone e cose il fondo comperato. (*Sentenza d'Ap-*

Digitized by Google

pello, confermata dalla Suprema Istanza con Decisione 25 aprile 1852, riportata dalla *Gazzetta dei Tribunali*).

Il deliberatario d'uno stabile ha diritto di far sloggiare senz'altro lo spropriato dallo stabile deliberatogli; ma agl'inquilini, siccome estranei al giudizio esecutivo, dev'esser data la denunzia di finita locazione nei modi di Legge. (*Decreto di Prima Istanza, confermato dall'Appello con Decisione* 10 *febbraio* 1853 *N.* 2549. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 30 del 1853).

§ 3.

Gli atti concernenti la disdetta o denunzia di finita locazione, e le quistioni relative allo sgombero e alla restituzione dei fondi o edifizii locati, ed in generale tutti gli atti e le quistioni che formano l'oggetto di questa Legge, sono di esclusiva competenza delle Preture urbane e foresi nel rispettivo circondario giurisdizionale, in cui si trova l'oggetto del contratto di fitto o di pigione.

Riguardo a questi atti e quistioni non possono nè il Fisco, nè le persone militari, nè verun altro reclamare il foro particolare o privilegiato che in altri casi loro competerebbe, ma sono soggetti, come attori e come rei convenuti, alla giurisdizione delle Preture urbane e foresi; l'esecuzione contro persone militari sarà però mandata ad effetto mediante requisitoria all'autorità militare.

Per la nuova Norma di Giurisdizione, la quale ha derogato a qual siasi altra legge precedente, il presente paragrafo venne modificato, giacchè, per le prescrizioni generali di quella Norma, il foro competente per le disdette sarà il foro personale del convenuto, ossia quella Pretura urbana o forese in cui il convenuto ha il suo domicilio al tempo nel quale si presenta la petizione. (Vedansi i §§ 13 e 15, lett. *c*, della Norma di Giurisdizione, a pag. 12 del presente Manuale).

Perciò sarà utile pei proprietarii di case il convenire nelle investiture per competente quel foro che loro torni più comodo, ciò che è loro permesso di fare in forza del § 47 della suddetta Norma, ed avuto riguardo alle speciali prescrizioni di quel paragrafo. (Vedilo a pag. 17).

Come non esiste più alcun privilegio pel Fisco, così è pur conforme alle prescrizioni di questo paragrafo la disposizione della Patente Imperiale 22 dicembre 1851 (vedila a pag. 26), determinante la sfera di competenza dei Giudizii militari, per la quale sono eccettuati dalla Giurisdizione militare ed appartengono quindi ai Giudizii civili (anche nel caso che intervengano come parti persone militari e l'erario militare) tutti gli affari contenziosi di pertinenza della sfera d'attività dei Giudizii reali e montanistici, le cause per contratti di locazione, per turbati possessi, quando si riferiscano a cose immobili, e per danno ai fondi, o loro prodotti. Ed è pure conforme il disposto di quella Patente circa all'esecuzione delle cognizioni giudiziarie, o delle cautele provvisionali contro persone sottoposte alla giurisdizione militare, la quale è riservata ai Giudizii militari, eccezione fatta per gli atti di giurisdizione reale.

§ 4.

La disdetta giudiziale deve essere presentata in iscritto, o dettata a protocollo presso le Preture al tempo a ciò stabilito dal contratto o dal § 2.

L'istanza scritta, o il protocollo deve contenere il titolo o motivo della disdetta, ed indicare esattamente il nome, il cognome e

Digitized by Google

la dimora di ambedue le parti, l'oggetto della locazione ed il tempo nel quale questa deve aver fine.

La disdetta non produce effetto dal giorno in cui fu presentata o dettata a protocollo in Giudizio, ma solamente dal giorno dell'effettiva sua intimazione alla parte. Quindi è necessario che l'intimazione segua al tempo stabilito nel § 2. Sarà cura della parte, che intende di dare la disdetta giudizialmente, di ricorrere alla Pretura in tempo opportuno, onde l'intimazione della disdetta possa ancora facilmente seguire al tempo indicato nell'accennato paragrafo. Il Giudizio dovrà sollecitare quanto è possibile questa intimazione.

— La disdetta poi presentata in iscritto o dettata al protocollo della Pretura deve avere alcune formalità.

1.° Si deve in essa far menzione del titolo e motivo per cui si risolvette di darla: ma lo stesso titolo o motivo non può consistere nè riferirsi a nulla altro fuorchè alla scadenza del tempo convenuto o tacitamente inteso per la durata del contratto di locazione, salvo il caso che non fossesi fatto un precario, il quale, come si disse di sopra, sarebbe una concessione indeterminata a godere d'uno stabile rustico od urbano, come dal riportato esempio al § 2, che una persona avesse preso in affitto un locale pel tempo che gli abbisognerà per riporvi delle mercanzie, o per aver preso un appartamento all'albergo pel tempo che il conduttore potesse trattenersi in Milano, ecc.; ciò che si risolverebbe in un precario; e tanto chi gode i locali, quanto chi li concesse, possono a loro arbitrio far cessare il contratto e dare la disdetta in qualunque tempo. In questo caso il titolo o motivo di cui si dovrebbe far menzione, sarebbe il precario medesimo. e si dovrebbe nella disdetta presentata in iscritto o dettata, dire — *Avendo il sottoscritto denunciante dato a semplice godimento precario i locali o l'appartamento*, ecc.

2.° L'istanza per la disdetta giudiziale deve indicare l'oggetto della locazione, ossia li stabili rustici od urbani che sono stati affittati, accennando la loro rispettiva denominazione, per esempio, — *la possessione denominata la Simonetta, ecc.; in un appartamento nella casa in... al numero civico, ecc., in locali terreni ad uso di magazzino, posti, ecc.*

3.° Vi si deve mettere il nome e cognome delle due parti, e sarà bene anche di aggiungervi la rispettiva loro professione per ottenere così la intimazione della disdetta più prontamente e sicuramente alla persona alla quale viene data.

4.° Vi si deve indicare il tempo nel quale la locazione deve aver fine, e questa indicazione sarà sempre secondo le regole stabilite e secondo tutto ciò che si disse al § 2, per cui nelle locazioni colla scadenza convenuta si starà al contratto, e nelle locazioni colla scadenza abitudinaria bisognerà riportarsi a quei certi giorni dell'anno stabiliti, in cui l'uso del paese fissa lo sgombero degli stabili o case od edifizj che si affittano. Abbiamo già detto che pei fondi rustici è fissato il giorno 11 novembre di ciascun anno, e pei fondi urbani in Milano, cioè le abitazioni, il giorno 29 settembre pure di ciascun anno. (Amati, *Manuale citato*).

§ 5.

La disdetta giudiziale dev'essere intimata nelle proprie mani a colui al quale viene data. Essendo egli assente, o non potendosi trovare, la disdetta deve intimarsi a colui che in nome del medesimo ha la ispezione sopra la cosa locata. Qualora nessuno si trovasse cui possa essere intimata, il messo giudiziale incaricato della intimazione affiggerà tosto la disdetta nell'interno dell'abitazione di

Digitized by Google

colui al quale viene data, e, se questa fosse chiusa, di fuori all'ingresso, sempre in presenza dei domestici che fossero astanti e di due testimonii. L'affissione della disdetta equivale all'intimazione.

A norma delle circostanze, la Pretura può destinare un curatore alle persone assenti, alle quali viene data la disdetta, ed intimarla al medesimo.

Questo paragrafo fa un'eccezione al disposto dal § 491 del Regolamento circa all'intimazione del primo libello, dichiarando che possa farsi l'intimazione della disdetta anche a *colui* che in nome del conduttore ha l'ispezione sopra la cosa locata.

— Ma le parole di questo paragrafo = *sempre in presenza dei domestici che fossero astanti e di due testimonii* = come si interpreteranno nei seguenti casi?

1.° Se il denunciato non avesse domestici? In allora basteranno i due testimonii, i quali di regola devono sempre essere presenti ad una affissione che in materia di disdetta succeda in luogo dell'intimazione.

2.° Se il denunziato avesse bensì dei domestici, ma non si trovassero poi all'atto della affissione presenti? Ancora basterebbero i due testimonii, perchè se questi bastano in caso che la persona a cui si dovrebbe intimare la disdetta non abbia domestici, tanto più basteranno pel caso in cui avendoli, essi non trovansi sul luogo nel momento in cui succede l'affissione.

3.° Finalmente se la persona a cui si doveva fare l'intimazione non si potesse trovare o fosse assente, ma vi fossero presenti i suoi domestici, e tra questi anche la persona che in nome dell'assente ha l'ispezione sopra la cosa locata? Dovrà in tal caso eseguirsi l'affissione? No; ma tanto chè vi siano presenti i domestici, quanto che non ve ne fossero, quando si trova la persona che ha e tiene l'ispezione sopra la cosa locata, a lei sola si deve fare l'intimazione, nello stesso modo che si farebbe al denunciato se fosse presente.

Il pretore, che a norma delle circostanze può destinare all'assente a cui vien data la disdetta un curatore, si dovrà prestare specialmente a nominarlo quando l'assente non ha lasciato in sua vece un procuratore validamente costituito, e sia per derivargli un pericolo di sensibile danno, trattandosi di una locazione di vistosa quantità di fondi rustici pei quali si debba effettuare la consegna e riconsegna, e quindi il bilancio onde rilevarne l'importanza della rifusione da farsi all'una o all'altra parte, oppure se trattasi di grandiosi stabilimenti o fabbriche, od anche di vasti casamenti od appartamenti riccamente addobbati e simili. (Amati, *Manuale citato*).

§ 6.

Nel decreto che ordina l'intimazione il giudice prefiggerà un termine di sei giorni, dichiarando che qualora colui, al quale viene data la disdetta, intendesse di impugnarla, dovrà fare la sua opposizione entro il termine medesimo, altrimenti dopo la sua scadenza non verrebbe più ammessa veruna eccezione, ma si considererebbe per legalmente valida la data denunzia di finita locazione. La disdetta presentata in iscritto che non fosse conformata al prescritto dalla Legge dev'essere restituita d'ufficio.

Contro la scadenza del termine fissato alla presentazione dell'atto di opposizione contro la disdetta di finita locazione, non si ammette il rimedio della restituzione in intiero. (*Sovrana Risoluzione* 16 *gennaio* 1844, *pubblicata colla Notificazione* 15 *aprile anno stesso, N.* 11352).

Digitized by Google

— Il termine di *Giorni Sei* prescritto nel suddetto decreto per fare la opposizione alla disdetta di finita locazione, che comprende anche i giorni feriali, comincerà dal giorno successivo immediato a quello della intimazione della disdetta medesima, e anderà di fila senza interruzione pei giorni festivi che potessero capitare di mezzo, fino al sesto giorno, che sarà l'ultimo nel quale l'opposizione potrà essere presentata o dettata a protocollo da colui al quale venne intimata la disdetta: p. e., la disdetta fu intimata il giorno 22 del mese di dicembre, ebbene, potrà il denunziato dettare o presentare al protocollo la sua opposizione tutt'al più nel giorno ventotto dello stesso mese di dicembre, ma non nel giorno ventinove, benchè nei sei giorni decorsi vi siano state molte feste di precetto, essendovi capitato il SS. Natale. Questo non toglie però che la opposizione si possa presentare anche prima, cioè in qualunque giorno prima della scadenza del termine, come sarebbe nell'esempio suddetto il giorno 23, o 24, o 27 ecc. fino a tutto il 28.

Una sola eccezione è da farsi, ed è quando il giorno della scadenza, ossia il sesto, fosse domenica od altra festa di precetto, perchè in allora la opposizione si potrà presentare o dettare, sempre già al protocollo della Pretura, il primo giorno successivo di lavoro, di modo che stando al recato caso, se il giorno 28 fosse festa di precetto si dovrà subito fare e presentare l'opposizione il 29, e se anche il 29 fosse festivo, l'opposizione sarà subito presentata pel giorno 30, e così innanzi.

Qui giova avvertire che le parti, le quali intendono di dare una disdetta o di farvi opposizione (come si dirà nel susseguente § 7), è meglio, qualora possano, che si rechino esse stesse al protocollo ed ivi dettino il loro atto, perchè essendo in allora steso l'atto dall'impiegato ivi a ciò destinato, la disdetta o la opposizione sarà sempre presunta senza difetto, e conformata secondo il prescritto del superiore § 4.

In fatti questo § 6 dice = *la disdetta presentata in iscritto* (e non già la dettata a protocollo) *che non fosse conformata al prescritto della legge, deve essere restituita d'ufficio.* = Restituita però la disdetta si può conformarla al prescritto della Legge e presentarla di nuovo utilmente quando non siano trascorsi i termini fissati dal § 2 di questa Patente. (Amati, *Manuale citato*).

Il conduttore che, opponendosi alla denunzia di finita locazione datagli dal locatore, allega un titolo diverso da quello avanzato dal locatore nell'atto di denunzia, deve addurne la prova, senza che dal suo canto sia debito del locatore stesso di addurre quella del proprio titolo. Ciò si ricava da una *Sentenza della Pretura urbana di Milano* 16 *gennaio* 1852, *confermata dall'Appello.* (Dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 22 del 1852).

§ 7.

» Se viene presentato alla Pretura, o ivi dettato a protocollo un atto di opposizione, si citano ambedue le parti entro il più breve termine possibile per la procedura legale, avvertendole di dover portare i documenti, e quando sia possibile anche condurre seco i testimonii, de'quali vogliono far uso, e che, in caso di contumacia di una parte, si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria, e si giudicherà a'termini di diritto secondo quelle. L'atto di opposizione fa le veci di petizione ».

La procedura da seguirsi in seguito ad un atto d'opposizione alla disdetta è ora determinata dal Regolamento del Processo sommario, e dalle norme generali di procedura.

Digitized by Google

§ 8.

« È libero alle parti contendenti di farsi o non farsi assistere da avvocati. Le parti che dimorano nel luogo di residenza della Pretura, o in vicinanza, sono sempre tenute di comparire personalmente in Giudizio se il giudice riconosce necessario di ordinarlo ».

§ 9.

« Il giudice darà alle parti la necessaria direzione per l'opportuna procedura giudiziale, e specialmente per la debita discussione delle circostanze decisive, e per la produzione dei mezzi di prova occorrenti; obbligando pure ciascuna di esse a dare distinte dichiarazioni sui fatti addotti dalla parte avversaria ».

§ 10.

« Nella procedura prescritta da questa Legge non si fa luogo a contestazione e decisione separata, od a sospensione della procedura medesima, nè per l'ordinaria eccezione d'incompetenza del foro, nè per l'eccezione che l'oggetto debba essere trattato presso le autorità amministrative; ma la procedura sopra queste eccezioni dev'essere riunita con quella relativa alla disdetta, e le Preture, quando si persuadono che tali eccezioni manchino di fondamento, non dovranno rigettarle con separato decreto, ma con quella medesima sentenza definitiva, colla quale giudicheranno sulla denunzia di finita locazione, contro la quale anche riguardo alle dette eccezioni rimane alle parti aperta la via del gravame da cumularsi coll'appellazione, giusta il disposto dal § 14.

« Tuttavia dovranno le Preture sempre tenersi presenti i limiti della propria giurisdizione, e restituire con decreto le disdette sia da principio, sia nel corso degli atti, o dopo essersi chiusa la procedura, tosto che riconosceranno che per legge non ispettano al loro foro ».

§ 11.

« Rendendosi necessaria una prova per testimonj o per periti, il giudice senza pronunciare sentenza interlocutoria, o far luogo a procedura sulle prove, ultimati gli atti sul merito, passerà tosto ad assumere l'esame dei testimonj, o la perizia, od almeno a ciò ordinare senza ritardo, citando i testimonj, o i periti, e le parti entro il più breve termine possibile.

« Non si avrà riguardo a' testimonj, l'esame dei quali per la loro rimota lontananza, o per altre cagioni non può seguire entro breve tempo, qualora la parte avversaria di chi intende di addurli opponga questa eccezione.

« Il giudice farà d'ufficio ai testimonj nell'esame le interrogazioni opportune, ma potrà anche far uso degli articoli probatoriali, e degli interrogatorii speciali proposti dalle parti in quanto li trovasse conducenti allo scopo.

« Può eseguirsi una perizia quand'anche non si fosse proposta dalle parti. Le spese della perizia devono anticiparsi da chi ha dato la denunzia di finita locazione.

« Il giudice deve sentire ambedue le parti intorno alla persona dei periti, notando nel protocollo la loro dichiarazione, e nominare poi a propria scelta i periti indicandoli alle parti, e scegliendone

Digitized by Google

prontamente un altro se a taluno di essi venisse opposta una rilevante eccezione.

« Non è permessa alle parti veruna ulteriore contestazione sulla quistione, se dalle dichiarazioni dei testimonj o dei periti sia stabilita la prova. Nel rimanente si osserveranno le prescrizioni generali relative all'esame dei testimonj ed agli atti di perizia, ed in particolare al giuramento de'testimonj e dei periti ».

§ 12.

« Ultimati gli atti sul merito della disdetta, e se il giudice trova necessaria la prova per testimonj o per periti, ultimato l'esame dei testimonj o l'atto di perizia, si giudica tosto, e se sia possibile ancor nel medesimo giorno, con sentenza se la disdetta abbia luogo, e se il conduttore abbia o non abbia l'obbligo ovvero il diritto di sgomberare la cosa locata. Questa decisione s'intima senza indugio ad ambe le parti unitamente ai motivi ».

§ 13.

« La dichiarazione scritta o verbale di voler prestare un giuramento ingiunto o riservato dovrà darsi in Giudizio entro ventiquattr'ore dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, ovvero, qualora la sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro ventiquattr'ore dopo l'intimazione della medesima.

« Anche il termine di tre giorni stabilito nel Regolamento giudiziario per l'offerta di prestare un giuramento riferito viene ridotto a ventiquattr'ore ».

§ 14.

« L'appellazione della sentenza può insinuarsi soltanto entro sei giorni; passato questo termine, che non ammette prolungazione, viene rigettata d'ufficio. Le parti possono addurre nell'insinuazione d'appello scritta o verbale anche i gravami. Non si ammettono separate scritture di gravami, nè risposte d'Appello.

« Seguita l'insinuazione d'Appello, il giudice trasmette tostamente al Tribunale d'Appello tutti gli atti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali delle perizie e degli esami dei testimonj, dando prontamente notizia alla parte avversaria della insinuata appellazione.

« Lo stesso si osserva riguardo alla revisione in quanto sia in generale dalla legge ammessa.

« Gli effetti legali dell'appellazione e della revisione si misurano secondo le prescrizioni generali del Regolamento giudiziario.

« Contro le disposizioni emanate dal giudice nel corso della procedura non si fa luogo a ricorso. Le parti possono, appellando dalla sentenza, reclamare nello stesso atto anche contro gli atti di procedura e dedurne i gravami ».

§ 15.

Allorchè non fu fatta opposizione alla disdetta, ovvero la disdetta fu dichiarata sussistente da sentenza passata in giudicato, se ne accorda la esecuzione giudiziale ad istanza della parte tosto che sia scorso il tempo della locazione, obbligando specialmente il conduttore alla restituzione della cosa locata con opportuni mezzi coattivi, ed occorrendo anche coll'assistenza delle guardie.

Digitized by Google

L'esecuzione d'una sentenza del Giudizio superiore che conferma quella dell'inferiore si può chiedere, in quanto sia scorso il tempo della locazione, il secondo giorno dopo la sua intimazione.

L'esecuzione può poi domandarsi tanto a voce che in iscritto, giusta il § 54 del Processo sommario.

È ben naturale che la esecuzione, in base ad un decreto passato in cosa giudicata, per restituzione di cosa locata si può chiedere in qualsiasi tempo, senza che sia opponibile la presunta tacita rinnovazione del contratto di locazione, poichè la Patente del 1857 non prefinisce al locatore alcun termine per chiedere l'esecuzione sopra una denunzia passata in giudicato, e il disposto dal § 2 di quella Legge non influisce sull'esecuzione delle denuncie.

§ 16.

« Gli atti sulla denunzia di finita locazione possono seguire anche in tempo di ferie giudiziali, eccettuati i giorni di domenica e di festa. Anche la esecuzione per costringere la parte a restituire, ovvero a ricevere la cosa locata, non si ammette ne'giorni di domenica e di festa. I termini stabiliti nella presente Legge corrono senza interruzione anche in tutti i giorni feriali. Soltanto nel caso che l'ultimo giorno del termine cadesse in un giorno di domenica o di festa, è concesso alla parte il successivo giorno di lavoro ».

Vedasi a questo proposito il Capitolo *del Processo sommario.*

§ 17.

Sulle istanze che in questo processo si presentassero in iscritto si noterà dalla parte esterna: *per denunzia di finita locazione.*

§ 18.

La disdetta stragiudiziale, che deve pure seguire al tempo a ciò stabilito dal contratto, o dal § 2, non è valida che allora quando quegli cui viene data consegni su ciò una sua dichiarazione scritta, formata secondo le prescrizioni del Regolamento giudiziario relative alla prova dei documenti privati, indicando in essa precisamente il tempo in cui la disdetta è seguita, ed il tempo in cui giusta la disdetta dovrebbe finire la locazione. Non si ammette verun'altra prova della disdetta stragiudiziale.

Vedasi il § 172 del Regolamento generale.

La disdetta stragiudiziale non potrebbe quindi esser provata pel disposto da questo paragrafo nè con giuramenti, nè con testimonii, nè con altri mezzi di prova, tranne la indicata dichiarazione.

È ben inteso che la disdetta stragiudiziale dev'essere data, perchè sia valida, nel tempo e nel modo dalla Legge voluto per le giudiziali, e può esser data tanto dal locatore per farsi restituire e sgombrare la cosa locata, quanto da quest'ultimo per riconsegnarla al locatore.

§ 19.

Se quegli, cui fu data la disdetta stragiudizialmente presenta alla Pretura, o detta ivi a protocollo entro i prossimi successivi sei giorni la sua opposizione, si ordina una sessione, e si osservano riguardo alla procedura ed all'esecuzione le premesse disposizioni.

Non venendo prodotta entro sei giorni in giudizio alcuna opposizione, la disdetta si considera per legalmente seguita.

Digitized by Google

Se non fu fatta opposizione, e, spirato il tempo della locazione, si chiede l'esecuzione in conseguenza del documento di dichiarazione contemplato dal § 18, viene destinata una sessione nel più breve termine possibile, e potendosi ancora pel giorno medesimo, nella quale però non potrà discutersi che la sola questione, se il documento sia genuino. Se la parte avversaria non lo nega espressamente, ovvero non comparisce alla sessione, si accorda tosto giusta il § 15 l'esecuzione, e si manda ad effetto.

Qualora al contrario il supposto autore del documento lo impugnasse come falso, si procederà secondo le premesse determinazioni, decidendo mediante sentenza.

§ 20.

Le parti possono anche far assumere la dichiarazione indicata nel § 18 in atto notarile. Qualora non siasi prodotta alla Pretura veruna opposizione, e sia spirato il tempo della locazione, può sopra questo documento notarile accordarsi tostamente l'esecuzione come sulla disdetta giudiziale.

— Se le parti fanno assumere la disdetta o la dichiarazione di colui al quale viene data la disdetta in atto notarile, succede la cosa diversamente, e si schiva la comparsa, della quale si è parlato nell'antecedente paragrafo, perchè l'atto notarile fa piena fede, come pubblico documento, e su di esso non cade il sospetto di falsità.

Qui si distinguerà il caso se la disdetta data per mezzo di notajo venne o non venne accettata dalla parte. Se anche non fu accettata, ma non fu parimenti prodotta alla Pretura opposizione in tempo abile, cioè entro *Sei Giorni*, la disdetta sarà esecutiva: e se fu accettata la disdetta, ed il notajo abbia di ciò fatto nell'atto analoga dichiarazione, allora non si potrà più dalla parte, a cui la disdetta fu diretta, farvi ulteriore opposizione: ed in caso la parte stessa volesse opporvisi non si avrà a lei nessun riguardo, e si accorderebbe dal pretore l'esecuzione, tosto che fosse scaduto il tempo della locazione, come sulla disdetta giudiziale.

Anche l'atto notarile relativamente alla dichiarazione di colui a cui vien data la disdetta deve essere conformato e contenere il fatto ecc., il giorno ecc. (Amati, *Manuale citato*).

§ 21.

Le premesse disposizioni saranno osservate anche nel caso che in un contratto di locazione di durata determinata siasi convenuto di dare la disdetta senza stabilirne il tempo.

Volendo questa legge sulle disdette provvedere in modo che si impedisca la tacita rinnovazione del contratto di locazione, o farla cessare col fare precedere la disdetta nei modi da queste disposizioni stabiliti, dandola avanti la scadenza d'ogni contratto di fitto o di pigione, ha supplito anche al difetto di chi convenne la disdetta in un contratto di locazione per un tempo determinato senza prescrizione dell'epoca nella quale devesi dare la suddetta denunzia. (Vedi il § 2 e seguenti).

§ 22.

Trattandosi di locazioni che senza precedente disdetta vanno a finire a tempo determinato, tanto il locatore, se teme che la cosa locata non venga sgomberata a tempo debito, quanto il conduttore,

Digitized by Google

se teme che la restituzione di quella non venga a tempo debito accettata, può chiedere che la Pretura indicata nel § 3 con ordine giudiziale imponga preventivamente all'avversario l'obbligo di ciò eseguire. Sopra questa istanza, la quale però potrà accettarsi soltanto entro gli otto ultimi mesi che precedono il termine della locazione, e non prima, il giudice, osservando il disposto dal § 5, ingiungerà all'avversario, secondo la diversità del caso, di eseguire, ovvero di accettare al tempo stabilito la restituzione della cosa locata sotto pena dell'esecuzione, ovvero, qualora non si credesse a ciò obbligato, di presentare o dettare a protocollo presso la Pretura la sua opposizione entro sei giorni. La procedura ulteriore, e l'esecuzione si regoleranno giusta il disposto dal § 7 sino al 17.

Ed ora si procederà colle norme del Processo Sommario.

Veggasi la Sovrana Risoluzione 23 marzo 1841 riportata di sopra al § 2.

Si avverte che questa specie di denuncia di finita locazione non si potrà mai dare estragiudizialmente, prevalendosi delle disposizioni dei §§ 18, 19 e 20.

§ 23.

Tutte le disposizioni di questa Legge valgono anche per la disdetta dei contratti contemplati nel § 1103 del Codice civile, nei quali si concede il godimento del fondo per una parte proporzionale dei frutti; in questo riguardo essi avranno a considerarsi per contratti di fitto.

§ 24.

« In quanto nella presente ordinanza nulla si fosse disposto riguardo alla procedura giudiziaria, si osserverà anche nelle cause sopra accennate il Regolamento giudiziario ».

§ 25.

« Le premesse disposizioni non sono applicabili al caso, in cui il contratto di fitto, o di pigione si volesse dichiarare estinto o far cessare per motivi diversi da quello della scadenza del tempo della locazione ».

§ 26.

« Anche riguardo ai contratti anteriori alla promulgazione della presente Legge sarà essa, ad eccezione del tempo della disdetta indicato nel § 2, pienamente osservata per le disdette ed istanze (§ 22) che seguiranno dopo la sua promulgazione. Essa dovrà osservarsi anche riguardo al tempo della disdetta indicato dal § 2 per le disdette che seguiranno dopo il giorno 31 marzo 1838.

« Le cause che sono in corso saranno ultimate secondo le prescrizioni precedenti ».

Digitized by Google

CAPITOLO SESTO.

Procedura sommarissima per turbamento di possesso.

A difesa del possesso minacciato, ovvero per la restituzione del possesso turbato, provvede a norma comune delle parti e dei giudici la Sovrana Risoluzione 22 giugno 1825, pubblicata colle Notificazioni 13 ottobre N. 32315 del Governo Lombardo, e 15 mese stesso N. 38770 del Governo Veneto. Eccone le disposizioni:

§ 1.

Le quistioni per turbamento di possesso sono di esclusiva competenza delle Preture foresi ed urbane nel rispettivo circondario giurisdizionale, in cui si trova l'oggetto della controversia.

Non è lecito ai Commissarii distrettuali, ed in generale alle Autorità politiche, l'ingerirsi nelle questioni per possesso minacciato, ovvero per possesso turbato, neppure per proteggere e mantenere momentaneamente nel suo stato di godimento quegli che già effettivamente possiede la cosa controversa, essendo questo provvedimento di competenza dell'Autorità giudiziaria. La podestà politica deve solo intervenire per conservare la tranquillità pubblica quando per occasione di simili questioni potrebbero aver luogo dei fatti, che offenderebbero o minaccerebbero la detta tranquillità, e potrebbero vestire il carattere di delitto, o di grave trasgressione politica. In tali casi l'intervento delle Autorità politiche si limiterà però ad impedire tali disordini, mantenendo le cose nello *statu quo*, finchè il competente giudice avrà deciso sia in possessorio sia in petitorio. (*Circolare* 31 *gennaio* 1855 *N.* 771 *del Governo Lombardo*).

La Nuova Norma di Giurisdizione civile prescrive anch'essa che:

§ 54. *Le liti per turbato possesso tanto di cose mobili che d'immobili, nelle quali si tratta di rilevare lo stato dell'ultimo possesso di fatto, e sulle quali dee procedersi in via sommaria, sono da promuoversi innanzi a quelle Preture* (*anche urbane*) *nel cui circondario avvenne il turbamento, e riguardo alle cose mobili, fino a tanto che queste non sono passate ad un terzo, possono promuoversi pure presso quelle Preture* (*anche urbane*), *nel cui circondario la cosa si trova.*

Ciò vale anche in ispecie per le liti possessorie, che riguardano i diritti d'acqua relativi a beni immobili.

Sono incompetenti a procedere le Preture per turbato possesso, quando il fatto reclamato venne ordinato da una Deputazione comunale in esercizio della sua autorità e nelle attribuzioni sue che risguardano l'ordine pubblico, ed all'oggetto d'impedire una pubblica calamità. (*Decreto dell'Appello Lombardo* 24 *febbraio* 1853, *N.* 1483, *confermato dalla Suprema Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 80 del 1855).

Le Autorità giudiziarie sono incompetenti a decidere le quistioni possessorie risguardanti gli argini dei fiumi, le quali sono di esclusiva com-

Digitized by Google

petenza amministrativa anche se il possesso venne riconosciuto dalle Autorità stesse amministrative. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza*, riportate dall'*Eco dei Tribunali*, N. 124 del 1855).

§ 2.

Chi ha sofferto pregiudizio nel possesso di una cosa o di un diritto, ovvero chi fu illegittimamente privato del possesso stesso, deve tosto, ed al più tardi entro trenta giorni continui, da computarsi dal giorno in cui avrà notizia del turbamento, chiedere l'assistenza del giudice, e spiegare con precisione la sua domanda (Codice civile §§ 839, 845, 846, 847 e 851). Dopo la scadenza di questo termine, il possessore che si asserisce turbato deve appigliarsi all'azione possessoria nella procedura ordinaria.

Il diritto di *decima* esercitato sul fondo gravato è compreso fra i diritti contemplati dal presente § 2. Gli atti, coi quali si turba, o s'impedisce l'esercizio di tale diritto, danno luogo alla querela di turbato possesso disciplinata dalla Notificazione 15 ottobre 1825. (*Sovrana Risoluzione* 13 *febbraio* 1841, *pubblicata colla Notificazione* 22 *maggio* 1841 *N.* 15783).

Rapporto al turbamento di possesso di decime, gioverà consultare un articolo inserito nel *Giornale per le scienze politico-leguli* (Milano 1850, Tomo I.°, pag. 746), che propone alcuni dubbii e casi pratici relativi.

Nelle questioni di turbato possesso, il giudice deve proteggere soltanto lo stato di possesso di fatto immediatamente precedente il turbamento di possesso, senza entrare in alcuna indagine sopra qual fondamento legale ella s'appoggi.

Chi turba il possesso pacifico di un fondo stabile, o altro relativo diritto, si fa reo del crimine di pubblica violenza, e soggiace alla relativa pena quando concorrano le circostanze volute dal § 85 del Codice penale.

L'azione possessoria sommariissima non ha luogo se viene spiegata più tardi dei trenta giorni computabili da quello della notizia del turbamento. Il termine è di trenta giorni continui, quindi computansi in esso termine anche le ferie. Ciò diversifica dalla regola generale, giusta la quale ogni termine comincia a computarsi dal giorno prossimo successivo e quello nel quale è seguita l'intimazione; ma non riteniamo che nei trenta giorni si debba computare anche il giorno dell'avuta notizia, contro la regola di diritto *dies termini non computatur in termino*, come si vorrebbe da taluni commentatori di questa legge, perchè non troviamo motivi sufficienti per una tale deviazione dalla regola generale.

Il termine di *trenta giorni*, contemplato da questo paragrafo per la produzione dell'istanza per turbato possesso, deve computarsi da quel giorno in cui il turbato ebbe la prima notizia del turbamento, anche quando si tratti di *fatti continuativi*, quale sarebbe appunto l'esercizio di una pretesa servitù di pascolo.

Da un Decreto dell'I. R. Pretura 28 luglio 1846, confermato dall'Appello, si ricava: Che il possesso di fatto di un colatore sul fondo altrui a derivazione delle colature in esso decadenti da prati superiori, dà al possessore del colatore medesimo il diritto di opporsi ad innovazioni da parte del proprietario del fondo superiore tendenti ad alterare o diminuire il libero deflusso delle colatizie. Il ripristino devesi accordare, quando è necessario per restituire il possesso turbato, ed è stabilito lo stato preesistente, molto più se è agevolmente eseguibile.

Come osserva il chiaro giureconsulto Gioachimo Basevi, quali sieno le persone alle quali, e contro le quali competa il rimedio del turbato possesso, non può desumersi nè dal Codice civile, nè da questa Notificazione

Digitized by Google

13 ottobre 1825, e non può nemmeno stabilirsi in via di massima, ma dipende dalla varietà delle specie di fatto e delle circostanze.

Ed in quanto all'esercizio attivo del rimedio, sembrerebbe a prima vista che il criterio avesse ad essere facile, perchè, giusta il § 2 della Notificazione succitata, lo si accorda a chi fu pregiudicato nel possesso. Dunque si potrebbe considerare certa e precisa la conseguenza che non competa che al possessore.

Ma v'è differenza tra il possesso legale, e quello di puro fatto ancorchè non sia vizioso. Secondo il § 309 del Codice civile, è possessore quegli che tiene la cosa con animo di averla come propria. Ora in tal condizione non è certamente l'usufruttuario. E d'altra parte quegli che ha la nuda proprietà non è certamente possessore. Ne conseguirebbe quindi che nel rimedio del turbato possesso dovessero agire entrambi, e quindi se il nudo proprietario per malignità, o per assenza, non volesse o non potesse concorrere nel Giudizio, all'usufruttuario, che è l'interessato principale, verrebbe a mancare ogni sussidio: lo che è assurdo. Nella stessa guisa in caso di assenza del proprietario, o di un suo maligno rifiuto, non si potrebbe ammettere che avesse a restare senza rimedio un conduttore esposto al pericolo di perdere tutta una raccolta.

E perciò bisogna intendere, che per la facoltà di agire nel Giudizio di cui trattasi, non occorra il possesso legale, nel senso del § 309, ma basti un possesso di fatto non vizioso, e fondato sopra un giusto titolo.

In quanto alla capacità passiva di essere tradotto in Giudizio per essere condannato a rimettere le cose nel pristino stato, è da osservarsi prima di tutto che la novità di fatto non porge materia di lite possessoria, se non quando è praticata nel fondo altrui, od in un muro, canale, o fosso comune, o propriamente sulla linea di confine. Se la novità è praticata sul fondo di chi se ne duole, ei può distruggerla di propria autorità, può difendersi con via di fatto e coll'ajuto dell'Autorità politica contro chi volesse rinnovarla, e gli resta anche l'arbitrio di provocare l'inquisizione criminale per il fatto della violenza.

Ma l'opera che turba il possesso può essere fatta sul fondo di chi la ordina a proprio profitto, e può ben anche essere fatta sul fondo di un terzo.

Nel primo caso è chiaro, che deve essere citato in Giudizio soltanto quegli che ha ordinato l'opera. Coloro che con o senza mercede materialmente concorsero ad eseguirla, non possono d'ordinario soggiacere ad alcuna responsabilità, dovendo essi presumere che ognuno possa lecitamente variare le condizioni del proprio suolo od edifizio. E d'altra parte il giudice condannandoli a rimettere le cose nello stato di prima, ordinerebbe loro di commettere una violenza.

Nel secondo caso è chiaro, che non giova citare in Giudizio chi ha ordinato l'opera sul fondo altrui, perchè il giudice non può ingiungergli di reiterare la commessa violenza. Possono bensì tanto quegli che ordinò l'opera, quanto coloro che materialmente la eseguirono soggiacere a qualche responsabilità; ma ciò si riferisce alla indennizzazione, e alla pena della violenza: lo che è estraneo al Giudizio possessorio.

Ma per ottenere un decreto che fosse efficace sarebbe sempre d'uopo di citare il possessore del fondo, sul quale la novità venne praticata. E se questi opponesse di non dissentire che fosse tolta, ma di non volerne assumere nè la spesa nè la fatica, essendo esente di colpa, il giudice potrebbe autorizzare quegli il cui possesso fu giudicato, a far togliere egli stesso la novità, riservandogli il risarcimento del danno da chiedersi in altra sede di giudizio contro chi fosse di ragione.

E ciò stesso procede in caso di novità praticate o fatte praticare da certe persone a loro profitto nel fosso, o muro comune, o nella linea di confine. Bisogna sempre citare in Giudizio il comproprietario contiguo, benchè nulla avesse operato, all'effetto che sia condannato a disfare la novità od a soffrire che si disfaccia.

Digitized by Google

La quistione della responsabilità del fatto non è precisamente quella che domina in questa materia del rimettere le cose nello stato di prima in caso di turbato possesso. Dessa dà norma al diritto d'indennizzazione, che non entra nelle attribuzioni del giudice in questa specie di processo, nel quale non può essere leggittimo contraddittore se non colui che può togliere la novità, o può assentire che la si tolga, o può essere condannato a toglierla od almeno a non frapporvi ostacolo ».

Non è qualificata per la procedura sommariissima possessoria la questione che involge un giudizio nella maggior o minore estensione della servitù di prospetto. (*Decreto d'Appello, confermato dalla Suprema Istanza con Decisione* 8 *luglio* 1850, *N.* 2552, e riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 10 del 1851).

L'utente delle acque defluenti in un cavo naturale destinato a ricevere non altro che colature, non può, in sede possessoria, opporsi a che i frontisti del cavo stesso sovrappongano un canale a derivazione di acque proprie dall'una all'altra riva, quando non gliene provenga pregiudizio. (*Decisioni conformi di Seconda e di Terza Istanza*, riportate dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 5 del 1851).

Anche nella cosa comune si ha azione di turbato possesso, e di conseguenza l'alterazione del corso solito delle acque di comune proprietà mediante manufatti, coi quali si dà un corso più diritto e veloce alle acque e si cangia il luogo di immissione delle acque medesime, costituisce argomento di turbato possesso; massime se i manufatti stessi obbligano i contenti delle acque a maggiore sorveglianza ed a maggiori spese. Ciò si ricava da un *Decreto della Pretura di..., confermato dalla I. R. Corte Suprema di Giustizia con Decisione* 20 *maggio* 1854, *N.* 11717. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 78 e 79 del 1853).

Il parroco *pro tempore*, che detiene i beni della prebenda parrocchiale, ha in suo favore validissimo titolo di possesso dei beni stabili della prebenda stessa, e perciò contro il fatto del parroco e dei fabbricieri, includente esercizio di atti possessorii, quali possono essere ristauri, adattamenti, miglioramenti, nuove opere ecc. a beneficio della chiesa parrocchiale, non può insorgere la Deputazione del comune nel cui territorio è situata la chiesa, massime quando gli atti materiali di possesso sull'immobile in contesa furono sempre esercitati dal corpo morale dei fabbricieri. Questa tesi è tolta da un *Decreto dell'I. R. Pretura urbana* 30 *marzo* 1855. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 58 e 59 del 1853).

La derivazione di acque vive dal fondo altrui può costituire, rispetto ai possessori del basso Milanese, più presto una servitù passiva del fondo superiore di tollerare il passaggio delle acque stesse, e di non impedirne la defluenza a favore del fondo inferiore, anzichè una servitù passiva a carico di questo di ricevere le acque decadenti dal fondo elevato.

Gli spurghi e le riparazioni eseguite senza opposizione sul fondo altrui costituiscono l'esercizio di una servitù attiva di derivare le acque dal fondo medesimo, massime allorchè non fu impugnato che l'esercente siffatti atti di materiale possesso abbia anteriormente usato delle acque stesse a suo vantaggio, e di conseguenza il possessore del fondo elevato, che in tali condizioni avrà, mediante manufatto, divertito la libera defluenza delle acque sul fondo inferiore, avrà turbato il possesso di questo fondo nella contenza delle acque medesime. Tale tesi si ricava da un *Giudicato dell'Appello Lombardo* 18 *gennaio* 1853, *superiormente confermato.*

La procedura sommariissima per turbato possesso non ha luogo contro il detentore, il quale di proprio arbitrio ha cangiato il titolo della sua detenzione. (*Decreto della I. R. Corte Superiore di Giustizia dell'Austria inferiore*, 15 *aprile* 1852, *N.* 2456, *confermato dalla Suprema Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 91 del 1853).

Digitized by Google

§ 3.

Per turbamento di possesso si procede verbalmente colla massima speditezza, e gli atti possono seguire anche in qualunque giorno feriato. La petizione può essere presentata in iscritto, ovvero dettata in Giudizio a protocollo; nel primo caso si nota sulla medesima dalla parte esterna: *urgente per turbamento di possesso.*

§ 4.

Nelle procedure per turbamento di possesso viene escluso l'intervento degli avvocati.

L'avvocato tuttavia potrebbe, com'è ben naturale, comparire in causa propria.

L'Amati ritiene pure, che un avvocato in questo processo potrebbe rappresentare in Giudizio que' distinti personaggi, di cui fosse già procuratore generale. Il Giordani poi ritiene, che esso potrebbe agire qual curatore d'un assente, d'un Concorso di creditori; perchè in questi casi non eserciterebbe il ministero di avvocato, virtualmente escluso da questo paragrafo. Non è egli un opporsi nondimeno allo spirito di questo paragrafo, non che al letterale chiaro suo significato, l'ammettere cosiffatte distinzioni?

§ 5.

In questa procedura sommaria il giudice deve per effetto del suo ufficio tenersi presente, ed inculcare alle parti la massima che trattasi puramente dell'indagine e della prova materiale dell'ultimo possesso di fatto, e del turbamento, e che il provvedimento o la decisione del giudice sono limitati a proteggere ed a restituire il possesso che viene turbato. Chi intende di acquistare un nuovo possesso, ovvero di esercitare un prevalente diritto al possesso, deve seguire la via ordinaria civile; ad essa appartiene anche la discussione sul titolo, e sulla buona o mala fede del possesso, come pure sulle pretensioni di indennità, in quanto queste non sieno volontariamente riconosciute (Codice civile §§ 320, 328, 335, 339, 372, 373 e 374). Per conseguente l'attore verrà astretto a determinare con precisione la sua domanda, e ciascheduna delle parti a dare distinte dichiarazioni sui fatti addotti dalla parte avversaria.

Combina il § 21 del Regolamento giudiziario.

Nella materia del possessorio sommariissimo, grave difficoltà s'incontra per l'ordinario a stabilire fin dove il giudice possa arrivare colle sue indagini, le quali, dovendo limitarsi alla rilevazione della turbativa dell'ultimo possesso materiale di fatto, generalmente escludono qualsiasi esame che involva cognizione di merito e deliberazione sul diritto. Hannosi per altro alcuni casi, in cui la troppa rigorosa applicazione di questa massima ci condurrebbe all'assurdo ed all'ingiustizia; e la pratica ci fa vedere la necessità di dover declinare dalla lettera della Legge, onde assecondarne lo spirito, e di dover ferire il merito per l'impossibilità di poter deliberare in caso diverso sullo stato ultimo di fatto.

In pendenza dell'approvazione per parte dell'Autorità tutoria di una convenzione erettasi fra un corpo morale ed un'altra persona, l'intraprendimento delle opere di fabbrica, che sono l'oggetto della convenzione medesima, non può riguardarsi come turbativa di possesso. Ciò si ricava dai conformi *Decreti di Prima Istanza e d'Appello,* riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 43 del 1854, sull'osservazione che l'intrapresa delle

Digitized by Google

nuove opere in pendenza della definitiva deliberazione sull'efficacia della convenzione non può riguardarsi come una turbativa del possesso di fatto degli attori, mentre, posto un contratto qualsiasi sul possesso di diritto, il conoscere della validità ed effetti del medesimo non appartiene alla sede possessoria sommariissima, istituita dalla Notificazione 13 ottobre 1825.

L'attore deve provare il vero turbamento dell'ultimo suo possesso di fatto. Una lesione qualunque de'suoi diritti non basterebbe per invocare la protezione di questa Legge. Quindi lo spurgo e getto di terra, per esempio, ad un tratto di fosso divisorio della proprietà delle parti contendenti, non autorizza quella che con tale spurgo e getto di terra si crede lesa ne'suoi diritti di possesso o proprietà a spiegare contro l'altra la querela di turbato possesso sommariissimo a senso della Notificazione Governativa 13 ottobre 1825, la quale ha per oggetto unicamente di conservare l'ultimo possesso di fatto.

Perciò la sostituzione di un canale di vivo a quello di legno, non altera l'esercizio del diritto di servitù attiva del passaggio con acqua, e può tanto meno considerarsi per un atto turbativo del possesso del padrone del fondo serviente, perchè colla mera sostituzione di mezzi più solidi ad altri meno solidi nell'esercizio di una servitù attiva non si fa che usare del proprio diritto.

Anche quando avvi una convenzione che regola certi diritti reali, o proibisce l'esercizio di essi, se si devia dalle cose stipulate colla convenzione medesima e si praticano opere nuove che sarebbero da quella vietate, non si può procedere coll'azione sommariissima di turbato possesso, la quale contempla il materiale possesso di fatto e non di diritto.

I giudizii proferiti in sede di possessorio sommariissimo, non possono occasionare il benchè minimo nocumento nè sul possesso ordinario, nè sul petitorio, a fronte de'documenti e delle prove giuridiche del contrario.

§ 6.

Il giudice cita ambedue le parti a comparire entro il più breve termine possibile, fosse anche nel giorno medesimo, o nel susseguente, avvertendole dell'obbligo che loro incombe di portare tutti i documenti, e condur seco tutti i testimonii, dei quali vogliono far uso, e che in caso di contumacia di una parte si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria, e si giudicherà secondo quelle.

Le discipline sancite dalla Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 (vedila al § 53 del Regolamento giudiz., pag. 144 di questo Manuale), relativa alla preliminare eccezione della incompetenza del foro anche per ragione di materia, non sono applicabili alla procedura nelle cause per turbato possesso. Le Preture non debbono quindi emanare un separato decreto che pronunci la loro competenza, ogni qual volta si persuadono della loro competenza; ma il loro decreto sul merito, cumulativo a quello sulla competenza, può essere reclamato anche per titolo d'incompetenza. Ritenuto che le Preture si terranno sempre presenti i limiti della loro competenza, e che perciò restituiranno le istanze che fossero ad esse prodotte in oggetti sottratti al loro foro dalle sussistenti Leggi sia *ex primo decreto*, sia nel corso della attitazione, o chiusa la stessa, non permetteranno che sull'eventuale eccezione d'incompetenza si formi una separata contestazione incidentale, ma questa sarà cumulativamente trattata col merito. (*Aulico Decreto* 10 *ottobre* 1834 *N.* 2698, *diramato colle Circolari* 18 *detto N.* 13649 *dell'Appello in Milano, e* 21 *mese stesso N.* 14886 *dell'Appello in Venezia*).

La comparsa pare possa aver luogo anche in giorno di domenica. I documenti che le parti deggiono portar seco, quando ve ne siano, hanno per oggetto di stabilire la proprietà o il possesso in favore dell'attore della

Digitized by Google

cosa o del diritto stato turbato, oppure che il convenuto coll'atto od azione praticata non ha leso alcun possesso di fatto. I testimonii altro non possono servire che a stabilire il possesso nell'una o nell'altra parte della cosa o del diritto, ed il suo turbamento.

§ 7.

Quando già dalla petizione si manifesta l'utilità di un accesso giudiziale può il giudice tenere tosto la prima sessione sul luogo, e farvi comparire i periti.

Ciò si verificherebbe se, per esempio, fosse stata fatta una novità intorno ad edifizii di campagna, ad incastri, a condotti d'acqua; se si fossero operati trasporti di detti edifizii, si fosse alterata la capacità o dimensione loro per modo, che venisse pregiudicato il possesso del reclamante. In questi casi rilevandosi dalla petizione la necessità o soltanto l'utilità di verificare lo stato della cosa, e specialmente se la nuova opera o nuovo fatto abbia leso o meno il diritto di possesso dell'attore, il giudice ordina la comparsa de' periti sulla faccia del luogo, e dietro il loro giudizio emana quella decisione che troverà del caso.

§ 8.

Nei casi di nuova costruzione di un edifizio, o di altra opera, nei quali, giusta i §§ 340, 341, 342 del Codice civile, ha luogo il divieto di continuare l'innovazione sino alla decisione della controversia, il giudice, ad istanza dell'attore, deve dare la necessaria disposizione nell'atto che dà corso alla domanda.

— Il possessore d'una cosa immobile o di un diritto reale ha il diritto di domandare il divieto, quando colla costruzione di un nuovo edifizio, d'un'opera d'acque o di un'altra qualunque corra pericolo di essere pregiudicato ne'suoi diritti, specialmente se l'imprenditore di esse non abbia in di lui confronto osservato le cautele prescritte dal Regolamento generale del processo civile.

La semplice trascuranza delle cautele prescritte produce in fatti sospetto, ed autorizza perciò coloro, che ne possono risentire un danno, a ricorrere perchè non progredisca la fabbrica. Il giudice adunque all'atto che dà corso alla domanda e che a questa atterga il decreto di comparsa, ingiunge la sospensione della fabbrica medesima, imperocchè quegli che la fa erigere senza osservare le norme prescritte, somministra un fondato sospetto d'averla intrapresa senza riguardo ai diritti altrui e con violazione delle leggi. Quindi deve attribuire a sè stesso il danno, che dalla sospensione dell'opera gliene può derivare.

Ma se per regola generale si deve ingiungere che si desista da una fabbrica stata arbitrariamente intrapresa, una tal regola va soggetta a varie eccezioni, fra le quali primeggia quella del caso, in cui per la sospensione dell'opera debba temersi un prossimo ed evidente pericolo, che si verificherebbe a riguardo dei lavori diretti ad impedire inondazioni ed incendii.

Il danno sommo è di spesso irreparabile che sovrasta a colui che fabbrica ed a molti altri, fa dunque tacere nella premessa ipotesi qualunque riguardo alla perturbazione del possesso. Ma un tal pericolo vuol essere accertato e risultare manifesto dal giudizio dei periti.

Anche nel caso di non pericolo vicino ed evidente, il giudice può concedere la continuazione dell'opera in pendenza del processo sommariissimo per turbato possesso, quando colui che erige la fabbrica presti idonea sicurtà per rimettere la cosa nello stato pristino e pel risarcimento del danno. In questo caso essendo i diritti di chi provoca il divieto cautelati, non avvi ragione per ordinare la sospensione dei lavori.

Digitized by Google

Ma se ambe le parti offrono sicurtà, cioè l'una per ottenere la sospensione della fabbrica e l'altra per continuarla, colui che reclama il divieto ha la preferenza sopra l'altro che punto non si curò di osservare le Leggi, e la fabbrica viene quindi sospesa. Circa poi alla cifra da garantirsi dalla sicurtà, non andando d'accordo le parti, viene fissata dal giudizio dei periti, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

Del resto, siccome ritennero i Tribunali di prima e seconda Istanza di Milano, al proprietario turbato nel suo possesso compete bensì il diritto di far sospendere il proseguimento delle nuove opere, ma non quello di farle demolire quando non sieno regolarmente conosciute le ragioni delle parti.

Le massime concernenti la costruzione di un nuovo edifizio sono applicabili alla demolizione di un edifizio vecchio, di un'opera idraulica o di un'altra opera già esistente, la quale facesse nascere il pericolo della caduta de'fabbricati vicini, ovvero d'inondazione e simili. (*Manuale del Possesso*, edito dal Visaj).

§ 9.

Anche in altri casi di urgente pericolo d'ingiusto pregiudizio si può ingiungere al reo convenuto di astenersi, sino all'esito della quistione, da tutte le azioni di questo genere, o da ogni innovazione nell'oggetto della controversia, colla comminatoria di corrispondente multa, od arresto.

§ 10.

All'effetto d'impedire atti di violenza, o di evitare un pregiudizio irreparabile, e specialmente se fosse incerto chi abbia il possesso non vizioso, si potranno, anchè pendendo la procedura, ed avanti il termine della medesima, chiedere, e dal giudice accordare dei provvedimenti interinali. A questo fine il giudice o decreta la sequestrazione, giusta il § 347 del Codice civile, o vieta ad ambe le parti ogni atto di possesso, o affida l'oggetto controverso a quella parte che presta cauzione al suo avversario, ovvero che per altri riguardi, prese in considerazione a' termini di diritto tutte le circostanze, ha un fondamento prevalente a chiedere la protezione del giudice.

— La quistione qual delle parti contendenti si trovi in possesso legittimo ed esclusivo della cosa controversa è difficile da risolvere. Quando nessuna delle parti provi di esserne stata poco prima illegalmente privata, o che l'acquisto della cosa non fu fatto con mezzi contrarii alla Legge, ovvero che il possesso non sia vizioso per proprio errore, o sia stato conceduto per compiacenza e non per dovere, o quando ambe le parti sono detentrici della cosa immobile, è certo che non si può sul momento verificare quale delle parti medesime abbia titolo per l'assistenza del giudice. In simili casi adunque, ed in particolare se vi è pericolo che si venga a vie di fatto, o che si renda vano il diritto, il pretore accorda il sequestro o il deposito della cosa controversa, a' sensi del § 376 del Regolamento giudiziario civile.

Il pretore può inoltre affidare l'oggetto controverso alla parte che presta cauzione, e nel caso che entrambe la offrissero, per analogia al disposto dal § 341 del Codice civile, dovrebbe per nostro avviso accordare la preferenza alla parte reclamante. Che se dal complesso delle circostanze apparisse, che una parte avesse maggiore fondamento di diritto al possesso, in questo caso l'oggetto controverso verrà alla medesima affidato. (Dal *Manuale citato*).

Digitized by Google

§ 11.

Se una parte non comparisce alla sessione stabilita, si ritiene per vero quello stato di possesso che viene indicato dalla parte presente, e si conserva mediante decreto contumaciale. Quando compariscono ambe le parti, il giudice procura di ottenere una transazione nella quistione di merito, o almeno una disposizione temporanea sino alla decisione della medesima. Se questo esperimento non riesce, si procede agli atti nell'ordine prescritto, ma soltanto sul turbamento di possesso.

Nel protocollo deve farsi apparire che il giudice procurò di ottenere una transazione nella quistione di merito, o almeno una disposizione temporanea sino alla decisione della medesima.

§ 12.

Senza consenso delle parti non si concede mai veruna proroga, qualora all'attitazione non osti un impedimento manifestamente invincibile.

Trattandosi d'interesse privato, le parti possono di mutuo loro consenso prorogare la sessione per quel tempo che crederanno opportuno; ma non acconsentendo ambe le parti non può essere concessa proroga alcuna. Soltanto nel caso d'un impedimento manifestamente invincibile, come di malattia, d'una inondazione, di peste e simili, si possono dal giudice concedere proroghe malgrado il dissenso e l'opposizione delle parti.

§ 13.

Sui fatti controversi, occorrendo, si sentono tosto *ex officio* testimonii e periti, e se ne fa processo verbale. Dipende dalla prudenza del giudice il conoscere quali e quanti testimonii e periti abbiansi a sentire, e quali interrogazioni debbano loro essere fatte.

— Non occorrono quindi articoli probatoriali, nè articoli speciali; ma il giudice, senza alcuna formalità, sente i testimonii sui fatti tendenti a dimostrare il turbamento o meno dell'ultimo possesso di fatto.

Il giudice poi sentirà i testimonii prodotti così dall'una come dall'altra parte. Sebbene la Legge per istabilire una piena prova si accontenti di due testimonii irrefragabili, tuttavia in materia di possesso sarà bene sentirne un numero maggiore. Del pari, sebbene la concorde deposizione dei due periti sull'oggetto in quistione attribuisca alla perizia loro il grado di piena prova, ciò non di meno nelle cause per turbamento di possesso il giudice può sentirne un numero maggiore, essendo lasciato al prudenziale arbitrio di lui lo stabilire quali e quanti testimonii e periti abbiansi a sentire. (*Man. cit.*).

§ 14.

I testimonii ed i periti non prestano giuramento, ma viene loro fatta l'espressa ammonizione, che con false asserzioni, ovvero celando la verità, si renderebbero responsabili, e sarebbero sottoposti a castigo. In questa procedura non è ammesso verun giuramento delle parti.

§ 15.

Chiusi gli atti, viene tosto, e, se fia possibile ancora nel medesimo giorno, emanata la decisione mediante un *decreto*, che contiene

Digitized by Google

anche i motivi, e che s' intima senza indugio ad ambedue le parti. La decisione somministra una norma meramente provvisionale per l'ultimo possesso di fatto, ovvero pronuncia, giusta le Legge (§§ 340, 341, 342, 343 del Codice civile) un divieto, o l'obbligo di dare cauzione; essa non impedisce a veruna delle parti di esercitare nella via ordinaria, come fu disposto al § 5, un prevalente diritto al possesso, e le azioni che ne derivano.

— L'indole del processo possessorio sommariissimo richiede un andamento pronto e spedito, non solo per conservare i possessori nel loro possesso, ma per impedire altresì le vie di fatto. In questo Giudizio non hanno luogo le scritture probatoriali e contro probatoriali sull' influenza ed attendibilità o meno della seguita perizia e delle esaurite deposizioni testimoniali, ma chiusi gli atti, il giudice emette tosto la sua decisione con motivato decreto. Con tale decisione il giudice consegna al reclamante l'ultimo possesso di fatto sino al giudizio di merito (*petitorio*), e fa divieto al perturbatore di non più turbarlo in pendenza di esso giudizio di merito; ovvero ingiunge l'obbligo alla parte, che ha offerto di dare cauzione, di prestarla, lo che, come si vide, avrebbe luogo qualora si trattasse dell' eseguimento o proseguimento di un' opera. (*Manuale cit.*).

§ 16.

Il ricorso al giudice superiore è permesso solamente contro l'accennato decreto definitivo, e non si ammette contro i provvedimenti e le disposizioni interinali date nel corso della procedura, contro i quali è riservato a ciascheduna delle parti d' insinuare il gravame dopo il decreto definitivo unitamente al ricorso. Sono esclusi tutti gli altri rimedii della Legge, ed in particolare la restituzione in intiero.

Con petizione 9 luglio 1842, Tizio impetiva Caio per turbamento di possesso. Nel giorno 13 luglio stesso il reo convenuto Caio presentò una istanza, colla quale denunciava la lite a Sempronio, ed il giudice la rigettò *ex primo decreto* come non riconosciuta dalla Sovrana Risoluzione 22 giugno 1825. Il denunciante Caio si aggravò all'Appello Veneto, e venne respinto il ricorso con Decisione Appellatoria 2 agosto 1842, N. 11506; ma Caio volle sperimentare il ricorso contro i due conformi decreti, e l'Aulico Decreto 14 settembre 1842 N. 2534 lo rigettò come inammissibile ed irregolare.

§ 17.

Questo ricorso si presenta in iscritto al giudice di Prima Istanza, ovvero si detta verbalmente a protocollo entro otto giorni continui; passato questo termine, viene rigettato *ex officio*. Se il ricorso è insinuato entro il termine, la Pretura trasmette tostamente al Tribunale d'Appello gli atti tutti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali degli accessi e perizie, e degli esami dei testimonj, qualora le parti non gli abbiano prodotti in copia.

Nei rotoli in revisione delle cause di sommariissimo possesso deve sempre unirsi il ricorso prodotto contro il Decreto della Prima Istanza. (*Aulico Decreto 14 febbraio 1828, N. 3645*).

Digitized by Google

§ 18.

Si accorda senza indugio alla parte vittoriosa la esecuzione del decreto di Prima Istanza anche avanti la scadenza del termine pel ricorso, e senza riguardo al ricorso che si fosse realmente insinuato. Dipende dalla prudenza del giudice di Prima Istanza il determinare se, pendendo il ricorso al giudice superiore, i provvedimenti e le disposizioni interinali emanati nell'atto di dare corso alla petizione, o durante la procedura (§§ 8, 9, 10) debbano tosto cessare, ovvero continuare sino a che il decreto sia passato in giudicato.

Nel caso però del divieto di nuova costruzione d'un edifizio o di altra opera, e nell'altro in cui si fosse ordinata la sospensione dell'opera medesima all'atto di dare corso alla petizione e durante la procedura, dipenderà dal prudente arbitrio del giudice di Prima Istanza il far tosto cessare, ovvero il far continuare que' provvedimenti interinali fino a che il decreto sia passato in cosa giudicata. Sarà usato con prudenza l'arbitrio del giudice, allorchè con esso si eviterà il maggior danno temibile.

Lo stesso dicasi delle altre disposizioni interinali emesse dal giudice nel dar corso alla petizione durante il processo, di cui nei §§ 9 e 10 di questa *Governativa Notificazione*.

§ 19.

Se dagli atti risultano indizii di grave trasgressione di polizia, o di delitto, il giudice eseguisce le prescrizioni del Codice penale; e riguardo all'oggetto della controversia, in quanto appartiene alla giurisdizione civile, procede nel tempo medesimo incessantemente secondo le regole più sopra stabilite.

Digitized by Google

CAPITOLO SETTIMO.

Procedura nelle Controversie Matrimoniali.

Per le controversie matrimoniali, le Notificazioni 30 luglio 1819 N. 18409 del Governo Lombardo, e 7 agosto successivo N. 23787 del Governo Veneto pubblicarono la Istruzione abbassata con dispaccio 2 luglio 1819 N. 20363—2641 dell'I. R. Cancelleria Aulica riunita, colla quale è stabilita la seguente speciale procedura.

I.

Modo di procedere per la separazione di letto e mensa.

PRINCIPIO GENERALE.

§ 1.

Nel caso di controversia tra coniugi per la separazione di letto e di mensa, si procede sostanzialmente secondo i principii generali del Processo civile in affari contenziosi anche nell'investigazione prescritta dal Codice civile universale § 107, e vi si devono applicare le disposizioni dei §§ 21 e 22 del Regolamento giudiziario sul processo verbale, in modo però corrispondente alla natura ed all'oggetto di una investigazione da farsi in via d'ufficio.

Anche la domanda di separazione si fa con formale petizione.

Pel § 14 della *Nuova Norma di Giurisdizione*, il foro competente per le controversie matrimoniali è *il Tribunale provinciale nel cui circondario i conjugi hanno il loro comune domicilio.* Solo le istanze con cui si domanda che sia preventivamente concessa un' abitazione separata per la parte che si trova in pericolo, o che sia ordinato all'altro conjuge di somministrare il decente mantenimento, possono prodursi o presso il *Tribunale provinciale* chiamato a procedere nella causa principale, o presso il *Foro personale dei conjugi.*

Il giudizio di personale separazione dei conjugi involgendo una quistione di Stato, è riservato alle Autorità del luogo a cui i conjugi per ragione di sudditanza appartengono. Trattandosi in queste quistioni d'una incompetenza, non è prorogabile la giurisdizione, e può essere l'eccezione opposta in qualunque stadio del processo. Ciò si ricava da un *Decreto del Tribunale di Prima Istanza 23 novembre 1852, N. 44132, confermato dal Superiore Tribunale d'Appello.* (Vedasi la *Gazzetta dei Tribunali,* N. 116 del 1853).

Questa decisione è conforme anche al disposto dal § 48 della Norma attuale di Giurisdizione. (Vedi a pag. 17).

Anche questa specie di procedura, in conformità al genere di causa a cui si deve applicare, nelle quali sono interessati i privati diritti non solo, ma l'armonia delle famiglie, e il pubblico bene della intera società che dall' unione di quelle risulta, è, ben a ragione, di un' indole manifestamente inquisitoria, come si appalesa dal complesso delle sue disposizioni.

In relazione a questa procedura, si possono vedere i §§ 93, 94 e seguenti sino al § 112 del *Codice civile universale.*

Digitized by Google

§ 2.

In particolare il giudice osserva le seguenti norme:

Primo. Fa sempre comparire personalmente, e sente le parti contendenti, ed in primo luogo, se così crede, il solo coniuge querelante, e lo eccita a somministrare preventivamente maggiori lumi sulle circostanze, ed a produrre gli occorrenti mezzi di prova.

§ 3.

Secondo. Procura in ogni caso di comporre amichevolmente le quistioni insorte fra i coniugi in modo, che o il coniuge querelante receda volontariamente dalla domanda di separazione, od essendo questa appoggiata a motivi pienamente validi, che l'altro vi acconsenta a tempo determinato, o indeterminato, senza attendere la cognizione del giudice.

§ 4.

Terzo. Nella procedura stessa non è astretto ad altre regole, fuorchè a quelle che costituiscono la sostanza di una semplice, conveniente e fondata investigazione sull'indole legale della domanda di separazione.

Non deve introdurre motivi di separazione non allegati, nè permettere, sia alle parti, sia ai loro patrocinatori, raggiri tendenti a prolungare l'investigazione.

— Le circostanze di fatto, dalle quali la decisione della domanda di separazione dipende, debbono rilevarsi dal giudice senza formale procedura mediante immediata assunzione delle parti; ma in quanto le medesime fossero contenziose deve agirsi secondo le norme fissate pel processo verbale dal giudiziario Regolamento, richiamandosi ambedue le parti a dimostrare chiaramente, e coll'ordine conveniente, ciò che serve ad appoggio della loro domanda, o delle loro eccezioni. (Scheidlein, *Commentario sulle leggi civili promulgate dopo l'attivazione del Codice civile universale*).

§ 5.

Quarto. I coniugi minori, o soggetti a cura, possono difendere sè stessi riguardo ai loro diritti ed obblighi meramente personali provenienti dal consorzio matrimoniale; ciò non di meno devono essere con essi chiamati agli atti giudiziali anche i loro genitori, tutori o curatori.

§ 6.

Quinto. Se il coniuge convenuto per la separazione non comparisce sopra citazione, deve esservi costretto coi convenienti mezzi compulsivi, e nel caso solamente che ciò non fosse fattibile, premessa una ammonizione sulle conseguenze della sua inobbedienza, si passa a decidere in di lui contumacia. Quando non sia noto il luogo di sua dimora, si procede contro di lui a senso del § 498 del Regolamento giudiziario.

§ 7.

Sesto. Nel protocollo da assumersi sopra gli atti giudiziarii si enuncia in ogni caso il nome, il domicilio, la condizione, la profes-

Digitized by Google

sione, età e religione dei due coniugi, il tempo del contratto matrimonio, il numero, l'età ed il sesso dei loro figli, e deve pure dallo stesso apparire se vi siano patti nuziali.

Riserve inammissibili della separazione volontaria.

§ 8.

La separazione chiesta di reciproco consenso dei coniugi non può essere accordata colla riserva di trattare in separato Giudizio le quistioni sul mantenimento della moglie e dei figli, sulla liquidazione dei beni e sulle altre reciproche pretensioni dei coniugi; e però, qualora ambedue le parti non siano sopra tutti questi punti perfettamente e senza limitazione fra loro d'accordo, la separazione non può essere pronunciata se non con formale sentenza pei motivi contenuti nel § 109 del Codice civile universale.

— Se le parti sono d'accordo, si decide per decreto che è ammessa la separazione di letto e mensa. (Winiwarter, *al* § 105 *del Codice civile*).

Prove.

§ 9.

Per valutare l'ammissibilità e la forza legale delle prove in genere, ed in ispecie della prova per confessione, o giuramento dei coniugi, in quanto risguarda la separazione di letto e mensa, si osservano le disposizioni generali del Regolamento giudiziario.

§ 10.

Quando non è possibile di conciliare le parti sulle decisive circostanze di fatto, il giudice deve pronunciare l'ammissione della prova, se si tratta di testimonii, o periti, con *Decreto*, contro cui è libero ad ognuna delle parti il ricorso, e con *Sentenza* se trattasi di giuramento decisorio, o suppletorio.

§ 11.

Nel sentire i periti e testimonii si osservano esattamente le disposizioni generali del Regolamento, in quanto hanno esse un' influenza essenziale sulla forza provante delle relative deposizioni. Le interrogazioni da farsi ai testimonii sono estese dal giudice stesso, il quale però farà anche uso convenevole degli interrogatorii che fossero stati proposti dalle parti. Egli può, occorrendo, esaminare anche i testimonii soggetti ad un'altra giurisdizione, dirigendosi a tal uopo al loro giudice competente perchè loro ingiunga di comparire innanzi di lui.

Sentenza e gravami contro di essa.

§ 12.

Ultimata l'investigazione, si decide con sentenza, se la separazione di letto e mensa abbia luogo, o no, esprimendo in pari tempo, nel primo caso, quale dei due coniugi, o se ambidue, o se nè l'uno nè l'altro, abbia causata per sua colpa la separazione.

Digitized by Google

Contro tale sentenza si ammettono, come in ogni altra causa, i rimedii e gravami portati dal Regolamento giudiziario.

Il giudice superiore, scorgendo difetti essenziali nell'investigazione, deve farli correggere d'ufficio, prima di passare alla decisione di merito.

— La sentenza del giudice può pronunciare soltanto una separazione *perpetua*, e non già una separazione temporaria; poichè se esistono motivi sufficienti in appoggio della dimanda dell'attore, il giudice non è autorizzato a limitarlo contro sua voglia ne' suoi diritti a un tempo determinato; e se non vi sono motivi sufficienti, la domanda di separazione deve essere interamente respinta (*Gärtner*).

Nei casi, in cui le vedove, le quali sarebbero da trattarsi giusta le normali austriache, abbiano vissuto separate dai loro mariti (sia stata fatta la separazione giudizialmente, o stragiudizialmente), devono sempre preventivamente stabilire la prova che esse non ebbero alcuna colpa alla seguita separazione, e non potendosi fornire questa prova, non può aver luogo l'assegnamento della pensione a loro favore. (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica generale 1.° dicembre 1831 N. 33027 nella Circolare 27 detto N. 39201 del Governo Lombardo, e Circolare del Magistrato Camerale Veneto 4 novembre 1830 N. 11998. portante Dispaccio della stessa Camera Aulica 5 ottobre precorso N. 30841*).

Colle Notificazioni 8 agosto 1835 N. 26733 del Governo in Venezia, e N. 25790 del Governo in Milano, venne pubblicata la Sovrana Risoluzione 20 maggio 1835 del seguente tenore: « I figli che nascono da una moglie separata di letto e mensa dieci mesi dopo la separazione giudiziale non si considerano per legittimi che allora quando, contro il marito, dalla madre venga somministrata la prova richiesta dal § 163 del Codice civile generale; ovvero sia altrimenti provato, che il marito e la madre nello spazio di tempo in cui, giusta il § 138, ha potuto seguire la procreazione, fossero ritornati alla primiera comunione, quantunque senza notificarla al Giudizio. La presente determinazione si applicherà anche a tutti i casi non ancora decisi con sentenza passata in giudicato, ovvero che fossero per sottoporsi alla decisione giudiziale. Le sentenze passate in giudicato prima della pubblicazione di questa determinazione rimangono in pieno vigore ».

Ad una moglie separata dal marito in conseguenza di reciproca loro colpa, non compete, di regola, alcun diritto a decente mantenimento; resta però riservato al giudice di caso in caso, sopra istanza della moglie, di obbligare il marito a somministrare alla medesima il decente sostentamento in via di eccezione, col dovuto riguardo a tutti i rapporti, non che ai motivi di equità che sussistessero a di lei favore. (*Sovrana Risoluzione 12 settembre 1840, pubblicata colla Notificazione 2 agosto 1841 N. 27956*).

II.

Modo di procedere per la nullità o scioglimento di matrimonio.

Principio generale.

§ 13.

Le norme qui stabilite riguardo al processo per la separazione di letto e mensa sono applicabili anche ai casi di una investigazione per nullità, o scioglimento di matrimonio (§ 97 e seguenti del Codice civile universale), in quanto però possano conciliarsi colle disposizioni della Legge intorno alla difesa del matrimonio, ed alla inam-

Digitized by Google

missibilità della prova col mezzo del giuramento, o della confessione dei coniugi, ed intorno all'investigazione da intraprendersi d'uffizio sugl'impedimenti indicati dal § 94 del Codice civile universale.

Disposizioni particolari.

§ 14.

In particolare il giudice osserva quanto segue:

Fa comparire personalmente ambidue i coniugi, e così quello, cui avrà appoggiata la difesa del matrimonio, comunicando a questo la prodotta scrittura, o denuncia egli allegati, permette alle parti di fare le loro deduzioni in modo conveniente e regolare sull'oggetto della investigazione; si fa esibire, o rintraccia egli stesso gli atti e documenti necessarii; sente i testimonii e periti, e procura in tal modo di rischiarare pienamente le decisive circostanze di fatto, mettendo bensì in piena luce i motivi addotti per la nullità e lo scioglimento di matrimonio, ma insieme ponderandoli rigorosamente, e proteggendo d'ufficio un matrimonio valido contro ogni attacco arbitrario: in generale deve dirigere gli atti in modo, che la nullità del matrimonio, o il diritto di domandarne lo scioglimento, venga chiaramente provato senza riguardo alla confessione, o al consenso delle parti, o che risulti indubbiamente l'impossibilità di una tal prova.

Tentativo della riunione.

§ 15.

Qualora emerga manifestamente non essere fondata la domanda del coniuge per la nullità o lo scioglimento del matrimonio, il giudice lo fa comparire solo, e procura con esortazioni opportune, se fia possibile, di rimuoverlo dal suo divisamento.

§ 16.

Nel caso che fosse stato con ragione denunciato come nullo un matrimonio; se l'impedimento è di natura tale da poter essere tolto colla dispensa, col consenso della persona lesa ne'suoi diritti, o coll'approvazione della potestà competente, deve applicarsi la disposizione del § 98 del Codice civile universale.

Anche ove si tratti dello scioglimento di un matrimonio domandato da acattolici, il giudice deve procurare secondo le circostanze di comporre le parti amichevolmente, e di rappacificare gli animi inaspriti.

Doveri del difensore del matrimonio.

§ 17.

Quegli che fu deputato alla difesa del matrimonio, deve praticare esatte indagini sulle circostanze allegate per fondamento della nullità o dello scioglimento, esaminare attentamente in quanto la domanda sia appoggiata alla legge ed a piene prove, o quali eccezioni, o difficoltà vi ostino, e proporre quindi al giudice un fondato e scrupoloso parere. Emergendo in ciò qualche sua inavvertenza, il giudice gli fa d'ufficio i necessarii rilievi.

Digitized by Google

§ 18.

Chiusi gli atti, la controversia viene decisa con sentenza. Risultando questa per la validità, o contro la domanda di scioglimento del matrimonio, hanno luogo i rimedii e gravami determinati in generale. Ma pronunciandosi con essa la nullità o lo scioglimento del matrimonio, il difensore costituito è tenuto, senza più domandare istruzioni, d'interporre nel termine legale l'appellazione, od essendosi pronunciata la nullità fra cattolici, o fra parti, delle quali una sia cattolica, d'interporre la revisione anche contro due sentenze conformi, e dopo presentate le scritture d'Appello, o di revisione, di domandare la trasmissione degli atti al Tribunale superiore. Sopra ciò deve invigilare d'ufficio tanto il giudice che decide in prima istanza, quanto il rappresentante politico che vi assiste.

— Quantunque il difensore del matrimonio debba interporre l'appellazione, e relativamente la revisione *entro il termine consueto*, e ricercare la spedizione degli atti all'Autorità superiore dopo il cambio delle allegazioni di appello, o di revisione, nulla di meno deve accettarsi la insinuazione d'appello, o di revisione, benchè fatta troppo tardi; come pure dovrà aversi il conveniente riguardo ai gravami d'appello. o di revisione, benchè troppo tardi prodotti. Qualora siasi proceduto d'uffizio dal Tribunale provinciale sopra cognizione di un impedimento *pubblico* al matrimonio, e niuna parte si opponga alla dichiarazione di nullità, siccome in tal caso non esiste propriamente alcun avversario, così cader dovrebbe per sè ogni opposizione di appello, o di revisione; ma poichè la Legge non fa alcuna differenza tra un pubblico ed un privato impedimento, ma in generale incarica il difensore del matrimonio di appellare dalla sentenza di nullità emessa dal Tribunale, e d'interporre la revisione nel caso di due sentenze uniformi, così gl'incombe l'obbligo stesso anche nel caso di un impedimento pubblico.

Che se dietro l'instituita inquisizione il Tribunale riconosce per valido il matrimonio, in tal caso, ove trattisi di un impedimento pubblico, non ha più luogo un ulteriore atto giudiziale, laddove nel caso d'impedimento *privato* è libero alla parte che si crede aggravata d'insinuare entro il termine stabilito dalla Legge l'appellazione al difensore del matrimonio; a questo incomberebbe poi d'interporre la revisione, se il Tribunale d'Appello pronunciasse la nullità del matrimonio; che se conferma la sentenza del Tribunale provinciale, conviene allora attenersi alla regola, che contro due conformi sentenze non ha più luogo alcun ulteriore atto giudiziale. (SCHEIDLEIN, *Commentario sulle Leggi civili promulgate dopo l'attivazione del Codice civile universale*).

§ 19.

Venendo pronunciata la nullità o lo scioglimento del matrimonio, dopo essere passata in giudicato la sentenza relativa, si deve disporre d'ufficio, perchè a'termini del § 122 del Codice civile universale venga inserita nel registro dei matrimonii.

Digitized by Google

CAPITOLO OTTAVO.

Procedura esecutiva in base a documenti che meritano piena fede.

V. Ord. Imp. 21. maggio 1855. e Ord. Minist. 18 lug. 1859.

Una tale procedura, a maggiore tutela e sicurezza dei creditori che hanno valide prove dei loro diritti, è fondata nel disposto dei §§ 386 e 387 del Regolamento generale.

Siccome però era incerta la pratica Giurisprudenza sull' interpretazione ed applicazione di quei paragrafi, così la Sovrana Risoluzione 29 dicembre 1838, pubblicata colla Notificazione (Lombarda e Veneta) 4 luglio 1839, ha emanate delle speciali disposizioni in proposito, di cui ecco la letterale esposizione:

SOVRANA RISOLUZIONE

29 DICEMBRE 1838.

Essendosi osservato che nei casi, ai quali si riferiscono particolarmente il § 298 del Regolamento generale del Processo civile del 1781, i §§ 397 e 398 del detto Regolamento per la Galizia, ed i §§ 386 e 387 di quelli per gli Stati Austriaci in Italia, o non si procede dietro il vero senso del tenore dei citati paragrafi, od in modo non uniforme, Sua Maestà, all'oggetto di promovere una procedura in tutto conforme nei casi contemplati, si è colla veneratissima Sovrana Risoluzione del 29 dicembre 1838 determinata di emanare la seguente declaratoria:

Quando la petizione è fondata sopra un documento, il quale merita piena fede, l'attore anche nei casi qualificati pel processo in iscritto potrà domandare la destinazione di una sessione, e chiedere nella stessa petizione la corrispondente esecuzione per conseguire il diritto proposto.

Sopra tale petizione il giudice ordinerà indilatamente una sessione a termine possibilmente breve, coll'avvertenza che, non comparendo il reo, si avrà per confesso dei fatti esposti nella petizione, e si deciderà come di ragione sull'esecuzione domandata dall'attore.

Se il reo non comparirà alla sessione, o confesserà nella medesima o in un atto prodotto in iscritto al giudice la liquidità del debito, il giudice deciderà tosto per decreto, nel quale, quando il reo venisse condannato, assegnerà il termine di giorni quattordici pel pagamento, e ciò sotto comminatoria dell'esecuzione.

Adducendosi dal reo nella sessione eccezioni, sulle quali si possa procedere subito alla definitiva, si assumeranno le verbali deduzioni di ambe le parti, e si deciderà prontamente e, se sia possibile, ancora nello stesso giorno con sentenza.

Digitized by Google

Che se il reo opponesse eccezioni tali, che rendessero necessaria la prolazione di una sentenza interlocutoria per la deduzione di una prova e l'aggiornamento della sessione per l'ulteriore trattazione della causa, si dovrà bensì introdurre la causa in processo, vale a dire la procedura dovrà essere regolarmente continuata sino a che possa essere decisa con sentenza. Si dovrà però ad istanza dell'attore, qualora non fosse già sufficientemente coperto, accordargli con decreto separato l'esecuzione fino alla cauzione del domandato credito e degli accessorj, occorrendo anche l'oppignorazione, la quale potrà pure estendersi sopra gli effetti dal reo, a senso del § 1425 del Codice civile generale, giudizialmente depositati.

OSSERVAZIONI E CASI PRATICI

RELATIVI

A QUESTA PROCEDURA ESECUTIVA.

Le cause contemplate da questa Sovrana Risoluzione sono esenti dall'obbligo del previo esperimento della conciliazione, fermo però l'obbligo nel giudice di adoperarsi nei fissati contraddittorii pel componimento delle parti, giusta il § 547 del Regolamento generale. (*Notificazione Governativa 30 giugno* 1840).

Alla petizione esecutiva non è necessario che sia unito il documento in originale, poichè pel § 12 del Regolamento i documenti si possono produrre indifferentemente in copia autentica, od anche semplice.

La Declaratoria Sovrana 29 dicembre 1838, pubblicata colla Notificazione Governativa 4 luglio 1839, ha per espresso scopo di promuovere una procedura in tutto conforme al vero senso dei §§ 386 e 387 del Regolamento, e quindi se si osserva che in detti paragrafi non è fatta veruna distinzione tra un'azione meramente creditoria di somma di danaro, ed altra qualsiasi, e così pure se si osserva che quella Sovrana Declaratoria parla non specialmente ed unicamente dell'azione creditoria, ma, in genere, del conseguimento di un diritto proposto, al quale contrapponesi un debito da estinguersi, facile ne discende la conseguenza, che quel processo possa aver luogo anche per pretese di qualsiasi genere, purchè sieno basate in un documento pien provante.

Qualora nella comparsa a processo verbale, decretata sopra domanda appoggiata ad un documento di piena fede, fosse stata dal convenuto opposta la eccezione del processo, il giudice di Prima Istanza avanti di decidere nel merito deve pronunciare sulla eccezione medesima. Oggidì un tale principio è universalmente ammesso dalla pratica Giurisprudenza.

Perchè dietro petizione esecutiva, a'termini della Notificazione Governativa 4 luglio 1839, § 5, si possa all'attore concedere la esecuzione cauzionale, non basta che il reo convenuto abbia chiesto e gli sia stata accordata proroga per l'ulteriore trattazione della causa; ma è d'uopo che esso reo convenuto abbia opposte eccezioni tali che rendano necessario un giudizio interlocutorio.

La esecuzione cauzionale non concedesi per un credito già garantito da un'ipoteca convenzionale. Ciò si ricava da un *Decreto d'Appello* 20 *novembre* 1851, *confermato dalla Suprema Istanza.* (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 22 del 1852).

In un articoletto del sig. A....., inserito nella *Gazzetta dei Tribunali* N. 77 del 1851, vediamo adottata l'opinione che si possa, ed anzi si debba nelle petizioni fondate su di un documento facente piena fede, domandare

Digitized by Google

non solo l'esecuzione, ma anche il genere d'esecuzione che si vorrebbe (per esempio, il pignoramento, l'assegno ecc.), e che in quel caso vi si debba attergare il decreto prescritto dal § 2 della Notificazione 4 luglio 1839; e che ove poi il reo non comparisse, o confessasse il debito, debba essere condannato al pagamento entro quattordici giorni, coll'aggiunta: *« e ciò sotto comminatoria dell'esecuzione, la quale sin d'ora si accorda mediante*, per esempio, *pignoramento dei mobili tali e tali, e che sarà mandata ad effetto dal cursore N., che viene fin d'oggi a ciò deleguto, quando, scorsi infruttuosamente quattordici giorni continui dall'intimazione di questo decreto, l'attore gliene faccia richiesta »*; ed una tale opinione è appoggiata al riflesso che non ordinandosi dal giudice nel decreto il genere dell'esecuzione, non si farebbe alcuna distinzione di questo processo eccezionale da quello ordinario portato del Regolamento.

Quest'opinione per altro non viene dalla pratica Giurisprudenza seguita, forse perchè appunto trattandosi di una legge eccezionale non si devono introdurre novità, le quali non risultino ad evidenza dalla lettera e dal senso della stessa legge; e d'altra parte non può nemmeno dirsi che con ciò si riducano a zero le disposizioni della Notificazione 4 luglio 1839, poichè e il processo più spiccio, e la esecuzione cauzionale in esso accordata, e la decisione che si fa per decreto, ci sembrano novità molto utili e giovevoli alla tutela dei creditori in forza di documento pien provante.

Il Castelli nel suo Opuscolo avente per titolo: *Note pratiche alla Governativa Notificazione 4 luglio* 1839 *sul modo di procedere nella via esecutiva contro il debitore in base di un documento che meriti piena fede* — spiegò l'opinione che non sia tolta anche al reo convenuto la facoltà di domandare il *processo scritto* nei casi per esso qualificati, poichè lo scopo della Legge si ottiene colla esecuzione che in caso di opposte eccezioni l'attore ha diritto di chiedere fino alla cauzione del suo credito e degli accessorii, e poichè non si potrebbe denegare al convenuto una siffatta facoltà senza violare quella parità di trattamento che la Legge di procedura accorda ad ambedue le parti contendenti. Questa opinione venne combattuta dall'Opuscolo anonimo intitolato: *Disquisizioni pratico-legali sul procedimento speciale statuito nella Risoluzione Sovrana del* 29 *dicembre* 1838 *contro il debitore in base di un documento che meriti piena fede:* nel quale si sostiene che senza l'assenso dell'attore non si può accordare al reo convenuto il processo scritto.

Il Giordani osserva che il parere dell'*anonimo* sembra meglio conciliarsi collo spirito della prefata Sovrana Risoluzione 29 dicembre 1838, la quale se non abolì espressamente i §§ 386, 387 del giudiziario Regolamento, segnò per altro una procedura speciale che ne semplifica l'applicazione. Quando il giudice accoglie la petizione esecutiva riconoscendola basata a documento pien provante, *comincia* la procedura verbale, che è tutta di eccezione pel caso che l'affare di sua natura fosse qualificato pel processo scritto, e sorgendo il bisogno d'introdurre la causa in processo in vista delle eccezioni accampate dal reo convenuto, che reclamassero la prolazione di una sentenza interlocutoria, o l'aggiornamento della sessione, la procedura deve essere regolarmente *continuata* fino a che possa essere decisa con sentenza. Se pertanto cominciò colla fissazione di una comparsa la procedura verbale, e se per le espressioni della Sovrana Risoluzione 29 dicembre 1838 la procedura deve essere *continuata*, è manifesto che la Legge determina la procedura *verbale*, poichè la *scritta* non ebbe ancora incominciamento. Aggiungasi, che l'attore avendo conseguito il diritto alla procedura verbale dal momento in cui venne decretata sulla di lui petizione la procedura esecutiva, non può essergli tolto questo diritto dal reo convenuto a pretesto che la causa di sua natura sarebbe qualificata pel processo scritto.

Se il documento prodotto in appoggio della petizione esecutiva non si riscontra qualificato alla stessa, convien osservare, se l'affare di sua

Digitized by Google

natura domandi la procedura verbale o la scritta. Nel primo caso viene ordinata sessione pel regolare contraddittorio, e nel secondo per sentire le parti a senso del § 17 del giudiziario Regolamento. Che se la petizione medesima non fosse corredata del certificato sull'esperimento di conciliazione nei casi pei quali è prescritto, si dovrebbe restituire accennando un tale difetto, ed il motivo per cui non la si riconosce qualificata alla procedura esecutiva.

Siccome un contratto di locazione non fornisce una prova per iscritto dei goduti frutti, dei quali nella mercede si contempla il pagamento, così la procedura esecutiva dei §§ 386, 387 del giudiziario Regolamento, e della relativa Sovrana Risoluzione 29 dicembre 1838, non è applicabile alle rate di affitto. (*Decreto 2 maggio 1844. N. 13612 del Tribunale civile in Venezia, confermato dal Decreto di Appello 14 mese stesso N. 7425*).

Digitized by Google

CAPITOLO NONO.

Procedura per le Prenotazioni nei Registri ipotecarii.

La prenotazione ipotecaria si potrebbe definire, un'anticipata iscrizione nei pubblici libri delle ipoteche di un credito non ancora reso certo, alligata l'iscrizione alla posteriore dimostrazione del credito stesso; e questo diritto di prenotazione è una eccezione alla regola generale che non si può ottenere l'iscrizione nei pubblici libri se chi vuol iscrivere un suo diritto non è munito del titolo all'iscrizione, il quale è ben diverso da quello del credito, o della proprietà, o di qualunque altro diritto.

Ora dalla Legislazione Austriaca due specie di prenotazione ipotecaria sono ammesse: l'una derivante dal principio universale contenuto nel § 453 del Codice civile; l'altra procedente dalla Notificazione Governativa 28 aprile 1824.

Riguardo alla *prima* infatti, dal § 453 del Codice civile risulta: *Se l'inscrizione del credito non ha luogo per difetto delle forme legali del documento, il creditore può chiedere la prenotazione. In forza di essa si acquista un diritto condizionato di pegno, il quale, ove poi sia giustificato il credito nel modo prescritto nei* §§ 438 *e* 439, *diventa assoluto fino dal tempo della domanda di prenotazione presentata secondo l'ordine voluto dalla Legge.*

Ora per lo spirito di questo paragrafo è fuor di dubbio non potersi per esso domandare la prenotazione, se non nel caso in cui nel titolo che si vuol prenotare, sia contenuto anche il titolo alla iscrizione; quindi il documento che vuolsi prenotare deve per essere ammesso alla prenotazione contenere non solo la *determinazione del debito,* ma anche l'obbligazione di dare un'*ipoteca,* la quale *ipoteca* non si possa ottenere per mancanza di qualche formalità voluta dalle leggi che regolano l'iscrizione della stessa; mancanza che potrebbe rinvenirsi nelle firme dei testimonii, nell'autenticazione del medesimo, o di quella delle parti, nella descrizione esatta dei fondi, o nell'espressa autorizzazione a far iscrivere l'ipoteca.

Quanto alla procedura da tenersi, le disposizioni dei §§ 438 e 439 del Codice civile, che riguardavano piuttosto la prenotazione del diritto di proprietà che non quella delle azioni creditorie, non

Digitized by Google

sono applicabili in forza del § 1 della Notificazione 28 aprile 1824 sulle prenotazioni, e quindi si deve seguire la stessa procedura che è da quella Notificazione indicata.

La *seconda specie di prenotazione*, fondata nella Notificazione 28 aprile citata, ha lo scopo diretto di agevolare un più pronto mezzo di garanzia o sicurezza alle persone che hanno dei crediti, poichè è dato ottenerla anche nel caso che non siasi nè promessa nè stipulata un' ipoteca, ed al semplice appoggio di un documento facente *piena* o *semipiena prova* di un credito anche semplicemente *personale*.

Riferiamo alla lettera quella importante Notificazione:

§ 1.

In pendenza della stabile sistemazione dei pubblici rigistri di proprietà fondiaria non ha luogo in verun caso la prenotazione contemplata dai §§ 438 e 439 del Codice civile generale, ma viene accordata soltanto la prenotazione ipotecaria di azioni creditorie contemplata dal § 453.

§ 2.

L' istanza per ottenere la prenotazione deve presentarsi al Tribunale o alla Pretura, cui è soggetto il bene immobile, su cui la prenotazione ha da gravitare, ovvero quel bene immobile sul quale si trova inscritto il credito ipotecario che deve essere colpito dalla prenotazione.

I Tribunali di commercio e di cambio non possono accordare prenotazioni.

§ 3.

La detta istanza dev'essere conformata nel modo dal Regolamento giudiziario prescritto per ogni altra petizione, e presentarsi in triplo insieme a tante rubriche quante, oltre il primo nominato, sono eventualmente le persone contro le quali è diretta; dovrà inoltre osservarsi quanto prescrive il Regolamento giudiziario pel caso che taluna di dette persone sia assente, ignota, o incapace di stare in Giudizio.

§ 4.

Oltre il nome, cognome, professione e domicilio delle parti, l'istanza dovrà contenere:

a) L'indicazione della data e le altre qualità distintive del titolo ossia documento;

b) L'indicazione della qualità e situazione dei beni immobili a carico dei quali si chiede la prenotazione, dei loro confini, dei numeri censuarj, ove questi ultimi sussistano, e generalmente d'ogni dato, per cui non possa nascere dubbio sulla identità dei beni medesimi;

Se la prenotazione dovesse farsi sopra un credito ipotecario inscritto sull' immobile, dovrà inoltre precisamente indicarsi questo credito insieme alla data e numero della sua inscrizione, ed unirsi all'istanza il certificato relativo dell'Ufficio delle Ipoteche;

Digitized by Google

c) L'importo del credito capitale da assicurarsi colla prenotazione come sta già espresso nel titolo ossia documento, ovvero come viene valutato dal prenotante relativamente alle prestazioni annuali o ai diritti eventuali nei casi in cui la valutazione sia prescritta; come pure l'importo degli accessorj di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili i capitali e gli accessorj stessi.

§ 5.

All'istanza di prenotazione deve di regola unirsi il documento, ossia titolo originale da prenotarsi. Nel solo caso che per qualche impedimento non potesse allegarsi all' istanza il documento originale, la prenotazione può accordarsi dal giudice anche in base d' una copia legalizzata; ma per eseguirla si richiede sempre la successiva presentazione dell'originale all'Ufficio delle Ipoteche, senza il quale non è permesso al conservatore d' inscrivere la prenotazione ne' suoi registri.

§ 6.

Sono qualificati ad ottenere la prenotazione tutti quei documenti, ai quali le leggi veglianti attribuiscono la forza di piena ovvero di semipiena prova in confronto dell'asserito debitore, quantunque contengano il titolo di un credito semplicemente personale, e non siavi nè promessa, nè stipulata veruna ipoteca. A questa classe appartengono anche i conti legalizzati estratti dai libri del negozianti o professionisti, in quanto fanno semipiena prova a' termini delle prescrizioni del Regolamento giudiziario, come pure le sentenze definitive, benchè non ancora passate in giudicato.

Al contrario non sono qualificati ad ottenere la prenotazione i documenti mancanti delle suddette qualità, come sarebbero, per esempio, articoli probatorj; attestati di persone private; offerte o formole di giuramenti; sentenze interlocutorie; sentenze definitive condizionate alla prestazione d'un giuramento decisorio, suppletorio ed estimatorio; atti di perizia. Anche il documento, nel quale il debitore ha proibita espressamente la prenotazione, rimane escluso dalla medesima sino alla scadenza del termine stabilito al pagamento.

§ 7.

Tosto che viene presentata un'istanza di prenotazione, il protocollista degli esibiti, o chi ne fa le veci, deve segnarla e registrarla in presenza della parte, a cui sopra ricerca verrà data una ricevuta nei modi soliti, e deve trasmetterla immediatamente al relatore o giudice incaricato della spedizione, il quale dovrà in ciò procedere colla sollecitudine prescritta per gli affari d'urgenza, in cui può verificarsi pericolo per la mora.

§ 8.

Se il giudice trova giusto di accordare la prenotazione, deve esprimerlo in un decreto da attergarsi a tutti gli esemplari dell'istanza ed alle rubriche, con ordine all'Ufficio delle Ipoteche di darvi esecuzione. Questo decreto deve farsi intimare, come ogni altra petizione, alle rispettive parti ed anche al proprietario dell' immobile, su cui gravita il credito ipotecario, a carico del quale venisse presa la prenotazione.

Digitized by Google

Alla parte istante debbonsi restituire due degli esemplari dell' istanza portanti a tergo il decreto insieme ai prodotti documenti.

§ 9.

La parte istante presenterà all'Ufficio delle Ipoteche i due esemplari dell' istanza coi documenti relativi, e quest' ufficio dovrà eseguire la prenotazione nei registri destinati per le iscrizioni ordinarie e coi metodi per quelle vigenti, trascrivendo nei medesimi l' intiera istanza coll'attergatovi decreto e numero relativo del protocollo, come è prescritto per le note d'inscrizione, e restituendo poi alla parte i prodotti documenti unitamente ad un esemplare dell'istanza portante in calce il solito certificato d' inscrizione.

§ 10.

L'effetto e la priorità della prenotazione principiano dal giorno, in cui viene eseguita nei registri delle Ipoteche. Tutte le prenotazioni eseguite nello stesso giorno hanno la stessa data, senza distinzione fra quelle eseguite nel mattino e quelle esegnite nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore.

§ 11.

Quando il giudice crede che non sia il caso di accordare la prenotazione, attergа il corrispondente decreto negativo ad uno degli esemplari dell' istanza, e lo restituisce insieme a tutte le altre carte alla parte istante.

§ 12.

Chi si crede gravato da un decreto di Prima Istanza che accorda, ovvero che ricusa la prenotazione, può ricorrere al superior Tribunale. Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di rigore di otto giorni continui computabili dalla intimazione del reclamato decreto al giudice di Prima Istanza che lo ha pronunciato, e questi lo innoltrerà senza alcuna dilazione colle proprie osservazioni al Tribunale superiore, il quale deve pronunciare e spedire la sua decisione con la medesima sollecitudine.

Il ricorso contro un decreto, che accorda la prenotazione, non sospende intanto l'esecuzione del decreto medesimo.

In egual modo si procede quando può aver luogo il ricorso in revisione, il quale deve sempre presentarsi alla Prima Istanza.

§ 13

A chi ha ottenuta la prenotazione incombe l' obbligo di giustificare, mediante produzione d' un formale libello, il titolo e la realtà dei prenotati suoi diritti; e questo libello, ove non si presenti contemporaneamente all' istanza di prenotazione, ovvero non sia già pendente la causa sul diritto, a cui riguarda la prenotazione, dev'essere presentato entro quattordici giorni continui, computabili dal giorno dell'intimazione di quel decreto, che accorda la prenotazione a quel giudice competente per la persona del debitore e per la materia relativa, che si avrebbe dovuto adire se non fosse seguita veruna istanza di prenotazione.

Sarà però libero all'attore di presentare invece il detto libello a quel giudice, che sarebbe competente se il reo convenuto, tanto nazionale che straniero, si trovasse stabilmente domiciliato nel luogo

Digitized by Google

ove giace l'immobile, sul quale è seguita la prenotazione, ovvero sul quale è ipotecato il credito su cui gravita la prenotazione.

All'I. R. Fisco è riservato di presentare questo libello al Foro suo ordinario del Tribunale provinciale (1). Per validi motivi può accordarsi una proroga alla produzione dell'accennato libello, ed in questo caso deve il giudice, mediante il duplo e le eventuali rubriche, renderne intesa la parte avversaria.

§ 14.

Se la parte, che ha ottenuta la prenotazione, non avrà istituita la sua azione nel modo sopra indicato, il giudice che l'ha accordata dovrà, a richiesta della parte contraria da presentarsi in triplo, ordinare la cancellazione della prenotazione, facendo intimare uno degli esemplari dell'istanza a colui che ha ottenuta la prenotazione e restituendo gli altri due alla parte contraria, la quale si presenterà all'Ufficio delle Ipoteche, e si procederà secondo le norme prescritte al § 9.

Nell'istesso modo si procederà alla cancellazione quando la parte, che ha ottenuta la prenotazione, rimane definitivamente soccombente nella causa istituita come sopra, mediante sentenza passata in giudicato.

§ 15.

Quando la parte, che fece eseguire la prenotazione, ottiene in suo favore una sentenza definitiva nella causa suddetta, e produce colle due prescritte note la sentenza stessa passata in giudicato all'Ufficio delle Ipoteche, questo ne fa la relativa inscrizione e l'annotamento in margine alla prenotazione, la quale deve così valutarsi e riguardarsi in tutti i suoi effetti come ogni altra inscrizione, ottenuta secondo le norme delle vigenti leggi ipotecarie.

§ 16.

Allorchè la causa di giustificazione venisse trattata avanti un giudice diverso da quello, che ha accordata la prenotazione, la parte che l'ha ottenuta dovrà, entro lo stesso termine di quattordici giorni continui, giustificarsi presso di questo di avere proposta in tempo la sua azione avanti il giudice competente.

§ 17.

Nel caso di eseguita cancellazione d'una prenotazione per non essersi presentato in tempo il libello di giustificazione, è in facoltà del creditore di chiedere una nuova prenotazione. Nel detto caso però non solamente rimane estinto il diritto condizionato di pegno e di priorità acquistato coll'anteriore prenotazione, ma resta eziandio in libertà del possessore dell'immobile, e rispettivamente del credito ipotecario colpiti dalla detta anteriore prenotazione, d'impetrare mediante provocazione del creditore il giudizio sulla sussistenza dell'asserito di lui credito, e di ovviare così alla domanda d'ogni prenotazione ulteriore.

(1) Per la nuova Norma di Giurisdizione è cessato questo privilegio del Fisco.

Digitized by Google

§ 18.

Per le prenotazioni e per le relative annotazioni o cancellazioni si pagano all'Ufficio delle Ipoteche le tasse prescritte per le ordinarie inscrizioni e per le relative annotazioni e cancellazioni, senza veruna differenza e nei modi medesimi.

OSSERVAZIONI E CASI PRATICI

RELATIVI

ALLE PRENOTAZIONI.

La Legge sulle prenotazioni ipotecarie, per la quale, indipendentemente dalla propria adesione, si è costretti a sopportare il peso di un'inscrizione ipotecaria, qual legge eccezionale, deve interpretarsi il più strettamente possibile e nel più stretto senso applicarsi, e quindi esigere a tutto rigore, onde concederla, che i documenti facciano piena o semipiena prova contro il debitore, ed abbiano per tale prova tutti i requisiti richiesti dalle veglianti Leggi di procedura.

Perciò la Sovrana Risoluzione 11 ottobre 1845, pubblicata colla Notificazione 16 ottobre 1846, ha prescritto che sono qualificati alla prenotazione gli interessi ed altri accessorii solo in quanto il prodotto documento esprimesse l'obbligo del debitore alla prestazione dei medesimi.

Oltre i requisiti voluti dal § 4 per l'istanza di prenotazione, dovrà indicarsi la paternità tanto del creditore che del debitore. Così il *Decreto d'Appello* 30 *dicembre* 1816, *N.* 10393.

Se il titolo creditorio per cui si chiede la prenotazione si fonda in un libro di Negozio, basta che sia prodotto un estratto della relativa partita autenticato da notajo, ed ove, a termine di Legge, quel libro abbia forza di semipiena prova potrà essere valutato per accordare la prenotazione.

Per l'oggetto delle prenotazioni è sufficiente che le parti presentino al Conservatore delle Ipoteche, trattandosi di atti notarili, le copie autentiche; e trattandosi di altri atti pubblici, basterà che siano vidimate le copie, a senso del *Decreto Aulico* 16 *settembre* 1817, *N.* 2099. (*Decreto Aulico* 3 *novembre* 1824, *N.* 3136).

Circa al Foro della prenotazione, vedasi anche la *Norma di Giurisdizione.*

È portato da conformi sentenze, che quantunque la parte non abbia instituita l'azione giustificativa del suo credito nel termine di giorni quattordici dopo l'accordata prenotazione, non perderà essa per ciò solo l'acquistato diritto condizionato di pegno e di priorità; ma finchè dal suo avversario non sarà prevenuta colla domanda di cancellazione della seguita prenotazione, potrà utilmente spiegare il formale libello, onde ottenerne la conferma, senza che il debitore possa objettarle la intempestiva produzione del libello medesimo.

Il creditore dell'erede può egli pretendere la prenotazione del proprio credito sugli immobili di compendio dell'eredità apertasi per la morte del padre, se il coerede stesso non ha peranco adita l'eredità?

La *Gazzetta dei Tribunali* N. 27 del 1852 riporta in proposito due Decisioni di Prima e di Seconda Istanza, da cui verrebbe risolta negativamente la tesi proposta, ma fa seguire delle osservazioni che qui riteniamo utile di testualmente riferire:

« I due conformi Decreti surriferiti fanno presupporre che i Magistrati da cui furono emessi ritengano applicabile la massima, che un'eredità non appartiene all'erede prima di averla adita. Ma questa massima non

Digitized by Google

è ammissibile sotto il vigente Codice civile, che nel § 536 adotta il principio che il diritto ereditario incomincia dopo la morte di quello che lasciò l'eredità; per il che, dopo questo avvenimento, chi era erede soltanto *presuntivo*, diventa erede *effettivo;* e s'egli muore anche subito, dopo di essere devenuto erede effettivo, trasmette il diritto di eredità acquistato ai proprii eredi. Se questo diritto è trasmissibile ai medesimi, è chiaro che già *per sè stesso* costituisce un *quid di attività* dell'erede, benchè non abbia ancora adita l'eredità, come pronunciò anche il Tribunale civile di Milano nei motivi della Sentenza 15 aprile 1825, N. 5979, stata confermata dal Tribunale d'Appello colla Decisione 27 settembre 1825, riferita nella *Giurisprudenza pratica* compilata dall'avvocato Zini, vol. IX, pag. 5; e se ciò è, dovrebbe ammettersi la domanda di prenotazione sulla porzione di beni stabili formanti la quota di un coerede debitore, comunque questi non abbia ancora adita l'eredità alla quale gli stessi beni si riferiscono. Ed appunto perchè ciò sussiste, fu data facoltà all'amministratore della sostanza di un oberato di appoggiare sul diritto da questo acquistato sopra un'eredità apertasi, l'atto di adizione di essa, giusta la Sovrana Risoluzione 27 aprile 1835.

Si potrebbe forse opporre che il § 822 del Codice civile, permettendo ai creditori dell'erede di ottenere prenotazioni sugli effetti anche prima che l'eredità gli sia stata aggiudicata, intenda per altro che questa sia adita. Ma sarebbe in pronto la risposta, che simile interpretazione farebbe virtualmente dipendere dall'adizione dell'eredità l'acquisto del diritto ereditario, contro il disposto del citato § 536, e non soddisferebbe alla razionale del § 822, che tende a dare un mezzo assicurativo e pronto ai creditori dell'erede, salvo i diritti verso l'eredità ».

La prenotazione ipotecaria accordata dalla Notificazione Governativa 29 maggio 1841 per l'adempimento e manutenzione del contratto d'affitto, per gli effetti dai §§ 1095 e 1121, non può estendersi ad altri fondi fuori di quelli della locazione, mentre su questi unicamente può fondarsi il reale diritto del conduttore colle giuridiche conseguenze del ridetto § 1121, e perchè non è a confondersi questo genere di prenotazione con quella portata dalla Notificazione Governativa 28 aprile 1824. In questo senso ha deciso un *Decreto d'Appello* 27 *settembre* 1850, riportato nei N. 1 e 2 della *Gazzetta dei Tribunali* del 1851, nonchè due *Decisioni conformi di Prima Istanza e d'Appello*, riferite al N. 83, anno 1853 della stessa Gazzetta, ed altra *Decisione d'Appello*, al N. 72 dello stesso anno.

Non è ammissibile la iscrizione ipotecaria del contratto di locazione in via di prenotazione ipotecaria concessa dalla Notificazione 28 aprile 1824 per le azioni creditorie; e quindi l'iscrizione di quel contratto ha sol luogo quando l'investitura abbia le formalità prescritte per l'iscrizione regolare nei registri delle Ipoteche. Ciò si desume da un *caso pratico* inserito nella *Gazzetta dei Tribunali*, N. 45 del 1851, in cui è riportata la *Decisione* 18 aprile 1851 N. 2777, che conferma un *Decreto di Prima Istanza* che aveva pronunciato in tal senso.

La Legge non contempla il particolare giudizio per conferma dell'ottenuta prenotazione. Nulladimeno, se in un giudizio di liquidità di un credito, anche per conferma dell'ottenuta prenotazione, sull'eccezione in via d'azione opposta dall'impetito di vendicatoria dello stabile prenotato, all'intento di rendere inefficace l'ottenuta iscrizione, segue fra le parti una formale discussione, è debito del giudice, anche in vista dell'economia dei giudizii, di deliberare il merito dell'eccezione stessa.

In tal caso per altro è dovere dell'impetito, che diviene attore colla propria eccezione, di fornirne le prove a termini di Legge. (*Decisioni conformi di Seconda e Terza Istanza*, riportate nel N. 45 della *Gazzetta dei Tribunali* del 1851).

Il libello di prenotazione in confronto di un assente d'ignota dimora, a cui, per effetto della citazione edittale, fu deputato un curatore, è un

Digitized by Google

atto preparatorio al giudizio di liquidità del credito prenotato, e rende procedibile il giudizio stesso in confronto del già deputato curatore, senza riguardo al precedente domicilio dell'assente, e senza bisogno di una nuova elezione nel dar corso alla petizione di merito. La *Gazzetta dei Tribunali*, N. 83 del 1852. riporta una *Decisione d'Appello riformativa della Prima Istanza*, di tale tenore.

Può accordarsi la prenotazione per un credito già garantito da una ipoteca convenzionale? Rispondiamo, che essendo la Governativa Notificazione 26 aprile 1824 una legge di eccezione, e gravosa pel debitore, non può darsi alla medesima una estensione che superi il fine per cui venne emanata, quello cioè di proteggere l' interesse del creditore scoperto di qualsiasi cauzione; quindi nel caso che un credito sia assicurato con una convenzionale ipoteca, non è ammissibile una prenotazione ipotecaria, se non è provato che quella cauzione si è resa *insufficiente*, nel qual caso soltanto, pel § 458 del Codice, avrebbe diritto il creditore di chiedere un'ulteriore cauzione.

Quando le parti hanno stipulata un' ipoteca convenzionale, e questa sia stata già iscritta, non è accordabile la prenotazione sopra altra sostanza per asserita deficienza di prova della proprietà e libertà dei fondi assoggettati ad ipoteca nel contratto di mutuo. (Da *Decisioni conformi di seconda e terza Istanza*, riportate dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*, N. 9 del 1853).

È ammissibile la prenotazione in confronto dell'accettante d'una cambiale accettata, ma non ancora scaduta. (*Decreti del 24 marzo 1853 N. 2303, e 3 giugno 1852 N. 3579, riformativi di due conformi. — Gazzetta dei Tribunali*, N. 75 del 1853).

Il giudice che accordò la prenotazione non è autorizzato ad accordare una proroga a produrre la petizione giustificativa, nel caso che nel frattempo siasi aperto presso altro giudice il concorso dei creditori a carico del presunto debitore. (*Decisione dell'Appello Veneto in riforma della Decisione di Prima Istanza*, riferita dall'*Eco dei Tribunali* al N. 126 del 1853).

Si deve accordare la prenotazione non solo sopra un credito non iscaduto, ma eziandio a garanzia di una donazione *inter vivos causa mortis* di una pensione vitalizia, e del diritto di uso gratuito d' una casa. (*Gazzetta dei Tribunali*, N. 67-68 del 1854).

Non può accordarsi al fidejussore, non peranco eccitato al pagamento, la prenotazione sopra beni del debitore principale, neppure nel caso speciale che il creditore gli abbia già apportato grave molestia con aver conseguito a garanzia del proprio credito una prenotazione sui di lui beni, e spiegato la domanda di liquidità del credito medesimo. (*Decisione 8 marzo 1854 N. 2298 della Suprema Corte di Cassazione, confermante un Decreto di Prima Istanza*, e riferita dalla *Gazzetta dei Tribunali* al N. 49 del 1854).

I crediti per danaro investito sulle pubbliche Casse di Risparmio non sono qualificati a prenotazione ipotecaria quando quegli istituti sono regolati da norme speciali ed eccezionali delle ordinarie leggi civili, e i sovventori o mutuanti sono già garantiti, a mente delle norme stesse, coi capitali e cogli effetti di essi, i quali devono egualmente servire a cauzione per tutti i creditori. In questo senso sarebbe il *Decreto 17 ottobre 1850 N. 34378 di Prima Istanza, confermato dall'Appello*, e riportato nel *Giornale di Giurisprudenza pratica*, anno 1851, pag. 247.

La cancellazione di una prenotazione in esito a sentenza che dichiarò insussistente il credito prenotato, può decretarsi dal Giudizio che ha emanata tale decisione, sebbene la prenotazione sia stata accordata da altro giudice. Questi però dev'essere requisito per l'effettiva esecuzione. (*Decreto del Tribunale civile di Milano 7 maggio 1852, confermato dalla I. R. Suprema Corte di Giustizia.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 3 del 1853).

Digitized by Google

La prenotazione ipotecaria ottenuta da un creditore dell' erede sopra uno stabile ereditario, non può aver efficacia in confronto dei legatarii e dei creditori dell'eredità, che avessero pure prenotato sullo stesso stabile il rispettivo credito, se non dall'epoca dell' aggiudicazione dell'eredità. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza,* riportate dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 17 del 1851).

Non può essere accordata la prenotazione sugl'immobili d'un preteso creditore all'appoggio d'una sentenza pronunciata in estero Stato se non consti legalmente, 1.° Del passaggio di essa in giudicato; 2.° Che il giudice estero sia stato competente rapporto al convenuto, in forza de' principii legali generalmente adottati; 3.° Che lo Stato estero, dal quale procede la sentenza, in egual modo e senza difficoltà ammetta egli pure l' esecuzione de' giudicati austriaci. Tale tesi si ricava dall'*Appellatorio Decreto* 10 *gennaio* 1830, *N.* 3090, riferito nella *Giurisprudenza pratica dell'avv.* Zini, vol. 15.°, pag. 222.

I legatarii possono chiedere la prenotazione per garanzia del pagamento de' loro legati in confronto dell' erede testamentario, quand'anche questi abbia adita l'eredità puramente col beneficio di legge dell'inventario, e sebbene non ne abbia l'amministrazione.

La prenotazione per altro non può aver luogo che sui soli stabili, e sui crediti assicurati con ipoteca egualmente sui beni stabili, ma non già sui beni proprii dell'erede, che, attesa la condizionata sua accettazione, non può essere obbligato verso i legatarii *ultra vires æreditatis.*

Nè la prenotazione può esser portata sui crediti verso lo Stato, sebbene risultassero da cartelle od obbligazioni che formassero parte della sostanza ereditaria. Tali massime si ricavano da due *Decreti di Prima Istanza e d'Appello,* riferiti nella *Giurisprudenza pratica dell'avv.* Zini, vol. 28.°, pag. 92.

La prenotazione, per ultimo, non può ottenersi sopra beni che non potrebbero essere costituiti in ipoteca, od esser oggetto di esecuzione, come sono le chiese, i cimiteri, le strade pubbliche, i ponti ecc.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMO.

Della Procedura per la dichiarazione di morte d'un assente.

In seguito a Sovrana Risoluzione 18 novembre 1826 fu colla Notificazione 14 maggio 1827 N. 17045 del Governo Veneto, e del Governo di Milano 22 detto mese N. 14311, pubblicata la seguente *Normale di procedura pei casi ne'quali in mancanza di una fede mortuaria, o di altro pubblico documento, vuol provarsi con testimonii la morte d'una persona assente.*

§ 1.

Un conjuge, che vuol passare ad altre nozze, e non può provare con fede mortuaria, o simile documento pubblico, la seguita morte dell'altro conjuge, ma spera di poterne fornire la piena prova mediante le deposizioni di testimonii, deve presentare la domanda per l'esame de'testimonii, indicando il loro nome, ed unendo gli articoli probatoriali a quel Giudizio che è competente ad emettere la dichiarazione di morte necessaria per poter contrarre nuovo matrimonio.

§ 2.

Il Giudizio, dopo matura ponderazione delle allegate circostanze, deve decidere con decreto, se la domanda sia da secondarsi, o si abbiano a rimettere le parti a procurarsi la dichiarazione di morte nei modi prescritti dai §§ 112, 114 del Codice civile universale: contro il decreto rejettivo sta aperta alla parte la via del ricorso al Giudizio superiore.

§ 3.

Nello stesso tempo che viene assecondata la domanda, il Giudizio dee deputare un curatore all'assente, nominare un difensore del matrimonio, e dare ad entrambi copia dell'esibita supplica e degli articoli probatoriali, onde estendano di comune concerto gl'interrogatorii speciali da presentarsi al più tardi entro trenta giorni. Dovrà pure il Giudizio far seguire un pubblico editto, da inserirsi per tre diverse volte nella Gazzetta, nel quale vengono esposte le circostanze di modo, luogo e tempo della supposta morte, quali risultano dall'istanza e dagli articoli probatoriali, e siano ricercati tutti coloro, che hanno qualche notizia della vita, o delle circostanze della morte, di farne le relative indicazioni o al Tribunale, od al curatore deputato, entro un termine da destinarsi secondo la natura del caso, ma che però non deve mai essere più breve di tre mesi, nè di regola più lungo di un anno. Che se circostanze particolari dimostrassero l'opportunità di un termine più lungo, verrà questo determinato nell'editto del Giudizio.

Digitized by Google

§ 4.

Tosto che il giudice ha avuto gl' interrogatorii, egli deve, senza aspettare il lasso del termine fissato nell'editto, passare all'esame dei testimonii, attenendosi in ciò fare alle prescrizioni del Regolamento generale giudiziario. Gli incombe soltanto di completare, se lo trova necessario, anche durante l'assunzione dei testimonii, gl' interrogatorii, o di fare delle nuove domande per mettere l' uffizio bastantemente in chiaro di tutte le circostanze decisive.

§ 5.

Gli assunti esami dei testimonii devono comunicarsi tanto a chi gli ha introdotti, che al curatore dell'assente, ed al difensore del matrimonio. Dopo di ciò, il giudice ha da fissare una sessione, in modo però che avanti la medesima sia già scorso il termine stabilito nell'editto, e produrre in essa la prova, e sentire a protocollo i due difensori colle loro eccezioni e ricordi. Se ne risultasse la necessità di nuove pratiche, o di altro esame testimoniale, debbono senza indugio quelle ordinarsi, od assumersi questo.

§ 6.

Chiusa la procedura, si deve coll'intervento di un rappresentante politico decidere con sentenza se la prova della seguita morte sia stata compiuta, o no. Nell'ultimo caso, hanno luogo in contrario i soliti mezzi di diritto; nel primo poi la sentenza, in cui ha sempre da essere espressa l'epoca della morte risultante dal detto de'testimonii, deve essere prima della notificazione sottoposta al Tribunale d'Appello, e da questo al Supremo Tribunale di Giustizia. Se il giudice superiore trova nella procedura delle mancanze essenziali, egli deve, avanti di passare alla sentenza, ordinarne la correzione.

§ 7.

Nello stesso modo, ma però presso il giudice ordinario, dovrà procedersi quando per un altro fine, che per quello di passare a nuove nozze, in mancanza di una fede mortuaria, o di altro pubblico documento, sarà domandata l'assunzione degli esami testimoniali per comprovare la morte d'un assente. In questo caso per altro non è necessario nè di deputare un difensore del matrimonio, nè di far intervenire un rappresentante politico alla prolazione della sentenza, nè di rassegnare la sentenza stessa d'ufficio ai Tribunali superiori.

OSSERVAZIONI.

Anche allora quando il vincolo di matrimonio è già sciolto per la morte di uno o pur anche d'ambedue i conjugi, può dall'Autorità competente farsi luogo d'uffizio all'investigazione sulla validità di questo matrimonio sciolto, in quanto per la relativa procedura e decisione venga fatta istanza da chi vi è legittimamente interessato all'effetto di far valere le sue azioni civili, o dal giudice criminale per l'opportuno uso ne' suoi atti, o da un'autorità amministrativa per l'interesse del Governo. Nel primo caso, gl'interessati, all'oggetto di far valere le loro azioni civili, hanno il diritto d'intervenire nell'investigazione, di produrre in Giudizio gli amminicoli e le prove che sono in loro potere, e di chiedere dal giudice superiore a'termini di Legge, nella via dell'appellazione o del ricorso,

Digitized by Google

rimedio alle decisioni, dalle quali credono essersi loro recato pregiudizio. (*Sovrana Risoluzione* 11 *maggio* 1827, *pubblicata colla Notificazione Veneta* 19 *agosto susseguente N.* 29815, *e di Milano N.* 24329).

Essendosi verificato il caso, in cui due persone perite in un lago, i corpi delle quali non erano più ricomparsi, e sul mero fondamento di un protocollo d'esame testimoniale, come atto di notorietà, vennero registrate nel libro parrocchiale de' morti, e sulla loro morte ne venne rilasciata la fede mortuaria, Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione 27 gennaio 1846 si è degnata di dichiarare, che le disposizioni contenute nella Sovrana Risoluzione 18 novembre 1826 debbono osservarsi in tutti i casi, in cui l'avvenuta morte di un assente, o mancante, dev' essere comprovata, sia che la prova venga offerta sul fatto della immediata ricognizione del suo cadavere, sia che la prova stessa versi sopra altre circostanze, le quali somministrino la certezza, che la morte doveva inevitabilmente essersi avverata. (*Sovrana Risoluzione* 27 *gennaio* 1846).

Il giudice deve vegliare d'ufficio affinchè il processo per dichiarazione di morte di un assente sia perfettamente instrutto. La più evidente verisimiglianza che un assente si trovi in vita non basta a far dichiarare la sua morte per l'effetto dello scioglimento del suo matrimonio, ma si esigono circostanze tali da rendere impossibile la sua esistenza. (*Giornale di Giurisprudenza pratica*, Anno I, N. 23, dicembre 1846).

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOPRIMO.

Procedura per la purgazione dei fondi dalle Ipoteche.

Le Leggi Italiche ammettevano un modo particolare e loro proprio di estinguere le ipoteche, e questo si era la *purgazione delle stesse*, la quale avveniva dietro un processo di determinate formalità regolate dal Codice Napoleone nei capitoli VIII e IX del titolo XVIII, lib. III; e lo stesso metodo, a' termini del Decreto 24 ottobre 1808, doveva essere osservato anche per purgare gli stabili dalle ipoteche e dai privilegi sorti ed acquisiti prima dell'attivazione del Codice Napoleone. Pienamente conformi alle disposizioni contenute in quel Codice sono le disposizioni riferite nel Regolamento generale 19 aprile 1806 per le ipoteche.

Sottentrato il Governo Austriaco, a fine di rendere la procedura più uniforme e più corrispondente ai principii proclamati dal Codice civile attivato il 1.° gennaio 1816, ed alle nuove Leggi e Regolamenti, fu pubblicata la Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820 (*Notificazione Governativa Lombarda 27 ottobre 1820, e Veneta 28 detto mese ed anno*), colla quale vennero abolite tutte le prescrizioni di ordine e di massima della cessata legislazione, ed emanate delle nuove disposizioni riguardo alla purgazione dei fondi dalle ipoteche, le quali riguardavano i seguenti cinque casi:

1.° *Il caso di vendita giudiziale avvenuta avanti la pubblicazione della Sovrana Risoluzione 31 luglio 1820;*

2.° *Il caso della vendita giudiziale dopo la pubblicazione di questa Legge;*

3.° *Il caso della vendita volontaria fatta avanti la pubblicazione del Codice;*

4.° *Il caso della vendita volontaria fatta dopo la pubblicazione del Codice stesso, ma prima di quella della citata Sovrana Risoluzione;*

5.° *Il caso della vendita volontaria posteriore alla pubblicazione della medesima.*

In tutti quei casi la Legge prescriveva per norma generale, che prima di far luogo alla procedura e liquidazione dei rispettivi crediti e diritti ipotecarii, dovessero essere citati tutti i creditori che avessero un'ipoteca non iscritta sul fondo che cadeva in procedura,

Digitized by Google

all'effetto ch'essi dovessero iscriverla al competente Ufficio delle Ipoteche entro il termine di giorni novanta, colla comminatoria, che non venendo iscritto il diritto d'ipoteca nel termine stabilito, il creditore non potesse più farlo valere sul fondo di cui si trattava; e quelle disposizioni erano rese necessarie dai principii delle precedenti legislazioni, le quali ammettevano ipoteche *tacite* e *generali*, e *privilegi*, e persino il *diritto di validamente iscrivere un titolo ipotecario convenzionale dopo che lo stabile gravato era passato in mano di terza persona.*

Ma tutte quelle tacite ipoteche e quei privilegi vennero tolti col giorno 30 giugno 1828, in forza della Sovrana Patente 19 giugno 1826, con cui fu dichiarato, che l'ipoteca per essere operativa deve essere *inscritta*, e deve colpire un determinato stabile, cioè deve esser *speciale*, per cui tutte le ipoteche generali ebbero a subire una *trasformazione*, la quale doveva trovarsi compita col giorno 30 dicembre 1828, termine che fu poi prorogato fino al 31 dicembre 1829 dalla Notificazione 28 dicembre 1828.

Senza voler qui discutere dei vantaggi introdotti dal nuovo sistema della *pubblicità* e *specialità* delle ipoteche, ciò che oltrepasserebbe i confini di questo Manuale, faremo osservare che in forza di quelle Leggi si venne mirabilmente a semplificare il processo per la purgazione dei fondi dalle ipoteche, essendo cessato lo scopo della Legge 31 luglio 1820 in quelle parti dove ordinava la citazione dei creditori aventi diritto di ipoteca tacita, o qualunque altro diritto non iscritto nei libri pubblici; ed anzi l'Aulico Decreto 23 luglio 1828 (*Notificazione Governativa 10 agosto detto anno*) ha espressamente dichiarato, esser abrogate quelle disposizioni della succitata Sovrana Risoluzione che riguardano la procedura di purgazione in *confronto dei creditori muniti di ipoteche tacite o legali anteriori.*

In oggi quindi sono soltanto in vigore le disposizioni della ripetuta Sovrana Risoluzione 31 luglio 1820, le quali hanno rapporto colla procedura di purgazione in *confronto di creditori muniti di ipoteche iscritte;* e perciò la procedura di purgazione ha luogo oggidì:

1.° Nel caso di espropriazione forzata di uno stabile, cioè in seguito all'*esecuzione* di una sentenza o convenzione giudiziale, quando si dubita che il valore delle ipoteche iscritte superi il prezzo della *delibera.*

2.° Nel caso di vendite volontarie anteriori alla pubblicazione del Codice Austriaco, ossia avvenute vigente il Codice Napoleonico, e solo quando i creditori ipotecarii, ai quali l'acquirente (non essendo il prezzo stipulato nel contratto di compera e vendita sufficiente a

Digitized by Google

soddisfare tutte le ipoteche iscritte) notificò in tempo utile (1) e giudizialmente il contratto di compra e vendita, coll'avvertenza essere loro facoltativo di offerire l'aumento del 10 per 100, ossia della decima parte del prezzo stabilito nel contratto, e di chiedere che si apra l'incanto, ed essi *non fecero uso di quella facoltà nel termine che fu loro assegnato.*

A dimostrazione di tale conseguenza osserviamo, che lo scopo del processo di purgazione è di obbligare ogni creditore iscritto a liquidare e far graduare il proprio credito ipotecario in contesto degli *interessati*, e di mettere l'*acquirente* di uno stabile nella posizione di pagare validamente a ciaschedun creditore ipotecario la quota di prezzo, che giusta il riparto, nei modi legali eseguito, gli toccherebbe.

Ciò premesso, è evidente che non può aver luogo il processo di purgazione dalle ipoteche nei casi di vendite volontarie avvenute sotto l'impero del Codice Austriaco, giacchè colui che stragiudizialmente acquista uno stabile, è obbligato, a senso del § 466 del vigente Codice civile generale austriaco, e del § 22 della Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820 citati, di pagare tutti i crediti iscritti nei documenti riportati nei registri delle ipoteche entro i termini stabiliti, oppure di rilasciare ai creditori, a di cui favore furono prese le iscrizioni, il bene immobile acquistato; a differenza dell'acquirente nella via coatta, il quale, a senso dei §§ 418 e 425 del Regolamento generale di procedura, non è mai tenuto al di là del prezzo per cui acquistò il fondo, e pel quale solo è di necessità di pagare nei modi di legge i creditori ipotecarii fino alla concorrenza del prezzo d'acquisto dello stabile, onde poter ottenere dal giudice il decreto che lo abiliti alla cancellazione di tutte le ipoteche, quand'anche non pagate.

E non potrebbe nemmeno aver luogo in oggi alcun processo per purgazione, nel caso di vendite volontarie avvenute sotto le Leggi Italiche, allorchè l'acquirente non notificò in tempo utile e giudizialmente ai creditori ipotecarii il contratto di compera e vendita, perchè in quel caso l'acquirente (come osserva l'egregio professore Gennari nel suo *Corso di procedura*) resta, tanto per le determinazioni del Codice di Napoleone, quanto pel § 17 della Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820, in vigore della sola iscrizione obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarii, godendo peraltro dei termini e dilazioni accordate al debitore originario (§ 2167 Codice Napoleonico),

(1) Il termine per quella notifica (art. 2183 del Codice Napoleonico) era di un mese, da calcolarsi dal giorno in cui al compratore veniva intimata la petizione colla quale il creditore esercitava l'azione ipotecaria.

Digitized by Google

e quindi è tenuto a pagare tutti gli interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possono ammontare, o a rilasciare senza alcuna riserva l'immobile ipotecato (§ 2168 Codice Napoleonico).

Processo di Purgazione.

Le norme di procedura che si devono seguire nei suaccennati casi sono le seguenti:

L'acquirente d'un fondo nella via esecutiva, o chiunque altro ha interesse a render libero il fondo dalle ipoteche, deve presentare al competente Tribunale regolare libello (ossia petizione) per la citazione dei creditori inscritti ad insinuare i loro titoli d'ipoteca che gravitassero sul fondo medesimo, affinchè, se è il caso, si possa fare la legale distribuzione del prezzo del fondo. (§ 4, 12 e 18 *della Sovrana Risoluzione* 31 *luglio* 1820, *combinati col* § 21 *della Sovrana Patente* 19 *giugno* 1826).

Il Tribunale competente per tali cause è il Tribunale provinciale nel cui circondario giurisdizionale è situato l'immobile su cui gravitano le ipoteche di cui si vuole la radiazione, giusta il disposto dal § 51 della Norma di giurisdizione.

Il *libello*, di cui abbiamo fatto cenno, dev'essere presentato in *triplo*, con altrettante rubriche quante sono le persone da citarsi oltre del primo nominato, ed esser corredato dell'estratto rilasciato dal Conservatore delle ipoteche, dei ricapiti comprovanti l'aggiudicazione, e dal decreto approvante l'atto della seguita giudiziale subasta, dei quali rilevasi l'identità del fondo alienato e la nota dei creditori iscritti all'Ufficio delle Ipoteche (§ 5 *della Risoluzione Sovrana* 31 *luglio* 1820). In questo libello si espone cronologicamente il fatto della spropriazione, e si domanda, all'appoggio dei documenti dimessi, che siano citati il *debitore spropriato*, e tutti i creditori ipotecarii iscritti fino al giorno della vendita, in giorno ed ora da destinarsi, ond'essi insinuino i loro titoli di credito e d'ipoteca, all'effetto di procedere alla graduatoria, ben inteso che si deve indicare nel libello e nelle rubriche relative l'attuale domicilio dei creditori iscritti, e accennare gli anteriori possessori del fondo (poichè si esigono tanti certificati ipotecarii quanti furono gli stessi possessori), e di fare quanto a quei creditori iscritti, il cui domicilio fosse ignoto, l'analoga dichiarazione.

Il Tribunale, esaminata la regolarità della petizione, con decreto attergato alla stessa ed alle rubriche la fa intimare personalmente

Digitized by Google

a norma del Regolamento del processo civile, a tutti i creditori ed alle parti, coll'intimazione di comparire all'udienza nel giorno e nell'ora destinati, sotto comminatoria ai creditori iscritti che non comparendo ad insinuare i loro diritti, verranno esclusi da ogni diritto ipotecario sui beni venduti e sul relativo prezzo; viene però riservato al creditore che per un impedimento inevitabile non potesse comparire in Giudizio nel giorno fissato, il diritto di produrre nei successivi giorni quattordici in iscritto, ovvero in voce, la sua giustificazione. Un esemplare del libello coi documenti viene depositato in cancelleria a comodo degli aventi interesse, che ne potranno avere l'ispezione e la copia sopra domanda. (§§ 6 e 7 *della Risoluzione Sovrana citata*).

Le citazioni saranno fatte alla persona del creditore conosciuto a'termini del vegliante Regolamento giudiziario, se per le leggi vigenti si trovasse abilitato ad agire da sè; e qualora fosse in età minore, interdetto, ignoto, od assente, saranno fatte non solo alla persona di un curatore da delegarsi dal giudice in ciascun caso per l'inscrizione, insinuazione e difesa dei diritti ipotecarii, ma eziandio al tutore o curatore ordinario.

Gli editti si pubblicheranno nelle forme prescritte dal Regolamento giudiziario civile, ed in quelli, come pure nei decreti, dovranno precisarsi il fondo od i fondi subastati, l'ubicazione, i confini, il censimento ove esiste, il possessore anteriore, il titolo dell'alienazione, la persona dell'acquirente aggiudicatario o deliberatario, colla comminatoria di cui sopra. L'affissione degli editti avrà luogo alle porte della Prima Istanza avanti cui si procede, nel capoluogo della provincia, e nel comune ove sono situati i beni; e s'inserirà per tre volte, cioè una volta per ciascuna delle tre settimane successive, nel foglio periodico che si stampa nella provincia, od in mancanza di questo, nella Gazzetta del luogo di residenza dell'Imperiale Regio Governo, e dovrà sempre rimettersene un esemplare all'I. R. Ufficio fiscale. (§ 2 *della Risoluzione Sovrana citata*).

Se alcuno dei creditori peraltro dimorasse in luogo noto all'estero dovrebbesi eseguire a lui l'intimazione, secondo il disposto dalla Governativa Notificazione 8 luglio 1833, la quale fu da noi riferita a pag. 371 di questo Manuale.

Insinuazioni.

Nella giornata destinata per la comparsa si dovranno ricevere a protocollo tutte le rispettive insinuazioni di ciascun creditore ipotecario, e vi si dimetteranno i titoli ossia i documenti relativi alla

Digitized by Google

costituzione del credito, e la nota o certificato del Conservatore, dal quale consti il giorno della seguita iscrizione e della relativa rinnovazione, se è stata fatta; ed ogni insinuazione deve in modo *chiaro*, ma *succinto*, esporre per quale importo preciso di *capitale*, di *frutti* e di *accessorii* voglia il creditore insinuante essere graduato, e in quale grado intenda di essere situato, cioè da qual giorno preciso cominci il suo diritto d'ipoteca, giorno che appunto è quello della prima sua iscrizione ipotecaria regolarmente conservata.

Come ben osserva il Consigliere Antonio degli Sforza, nell'egregia sua opera *Del pegno e dell'ipoteca*, ogni insinuazione dev'essere *separata*, com'è voluto dal § 8 della citata Sovrana Risoluzione, vale a dire sopra un foglio di carta, senza che sul foglio stesso si accolga una seconda insinuazione: e ciò all'oggetto di procedere con ordine e separatamente alle altre deduzioni sull'ammissione o sull'inammissibilità di quella insinuazione. La pratica d'accogliere e di stendere alla prima comparsa sempre in continuazione l'una all'altra tutte le insinuazioni che vengono fatte in quella giornata, e progredire poi alle risposte ed alle scritture successive, formando un solo processo, oltre essere contraria alla Legge, genera molti imbarazzi, molto lavoro, e perdita di tempo al giudice che deve compilare la graduatoria.

Seguite che siano le insinuazioni, è libero allo spropriato, all'esecutante, ed a tutti gli altri creditori di dare a protocollo le loro dichiarazioni in ordine alla liquidità e sussistenza dei crediti insinuati. Riguardo poi alla quistione, se competa o no al creditore il diritto reale e la classe domandata, dovendosi, rispetto all'una e all'altra, proferire formale giudizio di graduazione, potranno essi addurre tutte le eccezioni che a tal uopo credessero necessarie; restano però limitate le rispettive deduzioni di ciascuna delle parti a due atti e non più. Il giudice, esposto di caso in caso succintamente e con precisione lo stato dell'affare, procurerà di mettere d'accordo le parti, conformandosi tuttavia al prescritto dal § 347 del Regolamento giudiziario. Nel caso poi che la liquidazione, attesa l'indole dei titoli ed il numero dei creditori, non potesse essere portata a termine nel giorno stabilito, dovrassi progredire alla liquidazione nei giorni successivi sino al finale esaurimento dell'affare. (§ 8 *della Risoluzione Sovrana citata*).

Sentenza graduatoria.

Chiuso il processo verbale, la Prima Istanza deve pronunciare la graduazione dei creditori, ed intimarla *per esteso* al primo nominato, dandone parte con separato decreto agli altri creditori, coll'av-

Digitized by Google

vertenza che sarà libero a ciascuno di prenderne ispezione presso quello a cui è stata comunicata, oppure in cancelleria. (§ 9 *della Risoluzione Sovrana citata*).

La graduazione dei creditori si dovrà stendere secondo la priorità di diritto risultante dai prodotti titoli e relativi documenti; se il credito professato fu riconosciuto liquido dai creditori e dal debitore pignorato all'atto del processo verbale, oppure altrimenti comprovato, in modo che il giudice a'termini del § 385 del Regolamento giudiziario potrebbe senz'altro accordare l'esecuzione, si farà nella classificazione l'analoga annotazione; nel caso opposto della non riconosciuta o non comprovata liquidità, sarà rimesso il creditore al competente Giudizio per la previa aggiudicazione del vantato credito. Qualora il prezzo del fondo superasse l'importo delle ipoteche, compresi gl'interessi, non avrà luogo la graduazione. (§ 10 *della Risoluzione Sovrana citata*).

La graduazione dei creditori si dovrà intimare *per esteso* al primo nominato nel libello, ed a ciascun creditore *per estratto* la sua particolare graduazione, colla facoltà di vedere la generale presso il primo nominato, e di prenderne copia nella cancelleria, coll'avvertenza che nel termine di giorni trenta proponga, volendo, con formale petizione la sua domanda nelle vie regolari (quando si creda aggravato dalla sentenza), sotto comminatoria che altrimenti la graduazione si riterrà approvata.

Venendo introdotto il Giudizio si procederà colle norme stabilite dal § 129 sino al § 136 inclusivo del Regolamento del processo civile. (§ 11 *della Sovrana Risoluzione citata*).

Da ciò che si è esposto ne consegue, che il giudice nella sentenza di graduazione non può mai per causa di ritenuta illiquidità escludere definitivamente un credito che fosse iscritto all'Ufficio delle Ipoteche, e che se invece venisse contraddetta l'esistenza dell'iscrizione, o perchè difettosa, o perchè non si riferisse agli identici stabili venduti, allora il giudice pronuncia su di ciò pieno giudizio, ammettendo od escludendo la fatta insinuazione.

Contro la sentenza graduatoria non si fa luogo ad appellazione, ma bensì alla *querelà di priorità*, ed a questo rimedio è certo che si debbono appigliare anche i creditori che fossero stati esclusi dalla graduatoria. È nondimeno fondata l'opinione del sullodato Consigliere Antonio degli Sforza, che possa essere interposto ricorso all'Appello contro la sentenza di graduazione, quand'essa venisse colpita da nullità, sia per violate forme della sentenza stessa, o per difetti di procedura negli atti che la prepararono, giacchè ciò non importe-

Digitized by Google

rebbe una quistione di rango. In quel caso si procederà a norma dei §§ 332 al 338 del Regolamento giudiziario, ed il termine per interporre la querela di priorità comincierà solo a decorrere dal giorno dell'intimazione della sentenza del Giudizio superiore, o supremo, che avesse respinto il ricorso.

Allorchè poi non fosse stata ammessa nella graduatoria la *liquidità* di un credito insinuato, il relativo creditore dev'esser rimesso a far liquidare il suo diritto in separata sede di Giudizio, e la nuova causa che venisse da lui introdotta dovrebbe decidersi come ogni altra lite, secondo le norme ordinarie di procedura civile, in confronto di tutti gli aventi interesse.

Riparto del prezzo, e purgazione del fondo dalle ipoteche.

Passata che sarà in giudicato la graduazione, avrà luogo il riparto del prezzo secondo la medesima, esclusi temporariamente quei creditori che furono rimessi a liquidare previamente nelle vie regolari il loro credito.

Il prezzo che non potesse venir pagato per le quistioni insorte sopra la sussistenza e liquidità dei crediti insinuati sarà frattanto giudizialmente depositato, a meno che i creditori, o la maggioranza di essi, avuto tuttavia riguardo all'importo del credito professato, avesse deliberato che debba ritenersi presso il deliberatario. (§ 11 *della Risoluzione Sovrana citata*) (1).

(1) Si è mossa la questione se il *riparto*, di che tratta il § 11 della Notificazione 27 ottobre 1820, debba seguire le norme fissate dai §§ 149 e 150 del Regolamento giudiziario. La pratica Giurisprudenza peraltro è concorde nell'avviso che, nel caso di distribuzione di prezzo per la successiva purgazione dalle ipoteche, non sia necessaria la compilazione di un *riparto*, quale pei Giudizii di Concorso universali è appunto dai §§ 149 e 150 del Regolamento ordinato; e ciò all'appoggio delle seguenti ragioni:

La compilazione del *riparto* ha luogo nei Giudizii di Concorso perchè sono di loro indole universali; in essi succede la realizzazione dell'intero patrimonio dell'oberato debitore, e per conseguenza la sentenza della corrispondente classificazione comprende tutti i creditori.

Al contrario venendo ad esser distratto giudizialmente un fondo in pregiudizio d'alcuno, nella susseguente sentenza di graduazione per distribuzione del relativo prezzo vengono ad essere unicamente compresi i creditori iscritti sopra il detto fondo, a norma del rispettivo loro grado d'anteriorità e poziorità. La stessa sentenza di graduazione contiene quindi il riparto del prezzo per cui lo stabile venne deliberato all'offerente, il quale deve pagarlo ai creditori nella stessa sentenza di graduazione contemplati.

Il *riparto* di cui si fa menzione nel § 11 della Governativa Notificazione 27 ottobre 1820, significa la distribuzione del valore del fondo

Digitized by Google

La Legge non prescrive che nella sentenza graduatoria s' ingiunga ai creditori, rimessi ad altro Giudizio per la liquidazione dei loro crediti, un termine perentorio per promuovere quel giudizio di liquidità, e quindi ne avviene che, ritardando essi, l'importo del credito da loro vantato rimane giacente a danno degli altri creditori, se la liquidità pretesa non venisse poi riconosciuta.

A togliere un tal inconveniente, sembra conforme allo spirito del § 62 del Regolamento giudiziario di concedere agli interessati il diritto di agire in confronto a quei creditori col mezzo della provocazione, acciocchè o insinuino i loro diritti, o sia loro imposto perpetuo silenzio; e infatti non v'ha dubbio che la petizione d' insinuazione involve un vanto ossia pretesa; e d'altra parte è questo l'unico mezzo per poter ultimare la procedura di distribuzione di prezzo e di purgazione dalle ipoteche.

Sol dopo soddisfatti tutti i creditori *utilmente graduati* fino alla concorrenza del prezzo d'acquisto dello stabile, compete all'acquirente il diritto di far cancellare dai registri ipotecarii le relative iscrizioni tanto pei crediti soddisfatti, quanto per quelli che non lo furono per l'insufficienza del prezzo.

Nell'atto poi di ricevere il pagamento, ogni creditore ha l'obbligo di rilasciare la sua regolare quietanza, e l'abilitazione a far cancellare la relativa ipoteca, a' termini del § 1369 del Codice civile; ed anche que' creditori che non vennero pagati perchè non *utilmente graduati*, devono concedere al compratore il documento necessario per far cancellare le ipoteche, e a ciò non prestandosi, questi potrà chiedere dal giudice, all'appoggio della graduatoria e del riparto, la cancellazione dell'ipoteca stessa in loro confronto.

Le spese occorrenti a fine di render liberi i fondi tanto in caso di vendita coattiva, che volontaria, saranno, ove non esista patto in contrario, prededotte dal prezzo del fondo a favore dell'acquirente, ed anco dei creditori, semprechè, riguardo a questi ultimi, si tratti di crediti riconosciuti *legittimi*, escluse le spese per causa di priorità e di liquidazione, le quali non saranno a carico del fondo, ma bensì delle parti, a' termini del vegliante Regolamento giudiziario. (*Disposizione generale e finale della Risoluzione Sovrana citata*).

che deve aver luogo fra i creditori stati graduati dal giudice nella relativa sentenza a norma del rispettivo grado d'anteriorità, e non già che debba aver luogo il riparto contemplato dalla Legge pei Giudizii di concorso, acciò il suddetto acquirente possa eseguire i relativi pagamenti del prezzo suddetto.

In tal senso il *Giornale per le Scienze politico-legali*, compilato dai giureconsulti Luigi Po e Felice Bellone, riferisce parecchie conformi *decisioni* dei Tribunali, nel Tomo III, pag. 767.

Digitized by Google

CAPITOLO DUODECIMO.

Esecuzione Privilegiata Fiscale.

Credemmo fosse un' aggiunta non solo utile, ma necessaria a questo Manuale il capitolo che tratta delle Leggi sulle quali è fondato il *metodo privilegiato* per la riscossione delle imposte e di altri crediti fiscali, tanto per l'affinità di questa materia col Processo civile, quanto per la sua importanza, essendovi interessati i più vitali interessi pubblici e privati.

Perciò abbiamo posto cura a raccogliere tutte quelle cognizioni sopra tale argomento che abbiamo creduto più giovevoli e adatte a far ben conoscere l'estensione e i limiti di quel metodo privilegiato d'esecuzione, esponendo tutte le Leggi che vi hanno un immediato rapporto (1).

Della riscossione delle Imposte nel Regno Lombardo-Veneto.

La riscossione delle imposte nel Regno Lombardo-Veneto è regolata dalla Patente Sovrana 18 aprile 1816, la quale è, salve poche aggiunte e variazioni, una compilazione della Legge organica 22 marzo 1804, dalla quale era, altre volte, regolata la riscossione delle imposte, unitamente ai due Decreti 10 ottobre 1811 e 23 dicembre stesso anno.

Noi riferiremo di questa Patente quei paragrafi che trattano in ispecialità dell'*esecuzione* od *escussione privilegiata fiscale.*

A quali imposte e crediti spetta il diritto dell'escussione privilegiata fiscale.

Il privilegio dell'escussione fiscale, per fini di pubblico interesse alla più pronta e sicura percezione delle imposte e dei crediti dello Stato, è dalla Legge accordato:

1.° Per la esazione di tutte le *imposte dirette*, quali sono l'*imposta prediale* tanto *ordinaria* quanto *addizionale* del terzo per cento, giusta il prescritto dall'art. 2 della Sovrana Patente 11 aprile

(1) Chi tuttavia desiderasse più estese cognizioni in questa materia può ricorrere all'operetta del dott. Luigi Soardi, *Della escussione privilegiata fiscale.* Venezia 1853.

Digitized by Google

1851; il *contributo arti e commercio* regolato dal Decreto Italico 3 giugno 1811, e confermato dalla Sovrana Patente 11 marzo 1820; l'*imposta sulla rendita* decretata dalla Sovrana Patente 11 aprile 1851, giacchè l'art. 40 di quella Patente prescrive che l'esazione di quell'imposta debba succedere nelle forme prescritte per l'esazione delle imposte dirette; l'*imposta sul godimento degli edificii* ordinata dal § 4 della detta Sovrana Patente 11 aprile 1851, per quelle provincie del Regno Lombardo-Veneto in cui non è applicabile la Sovrana Risoluzione 3 agosto 1837.

2.° *Per le rendite comunali d'ogni natura,* coll'osservazione per altro che l'esecuzione privilegiata fiscale per entrate e crediti del Comune contro i morosi per le somme liquide maturate, ha luogo soltanto pei contratti pei quali, tra le parti, si fosse convenuta la facoltà di usare del privilegio fiscale. (Vedi § 49 *della Patente 15 aprile 1816*).

Si procede fiscalmente anche: Per l'esazione delle spese incontrate dai Comuni pegli stabili rovinosi di privata ragione, a' termini dell'art. 33 del Decreto Italico 20 maggio 1806. (*Circolare del Governo Veneto 18 gennaio 1819 e 10 aprile 1822*). — Per l'esazione delle spese incontrate dai Comuni in qualunque siasi caso di contravvenzione stradale. (*Aulico Decreto 9 agosto 1832 nella Circolare Governativa Veneta 7 settembre 1832*). — Per le spese incontrate nell'esecuzione *ex officio* delle opere incombenti ai proprietarj di case onde condurre dai tetti le acque pluviali senza pregiudizio delle strade. (*Dispaccio Vicereale 14 gennaio 1833 nella Circolare del Governo Veneto 24 gennaio 1833*). — Per la riscossione delle multe in oggetti di polizia stradale. (*Dispaccio Vicereale 13 dicembre 1830 nella Circolare Governativa Veneta 29 marzo 1833*). — Per anticipazioni e spese sostenute dai Comuni in cura di venerei, di scabbiosi o di altri ammalati contagiosi e di genere addossato alle Comuni stesse, in quanto si tratti di persone riconosciute solvibili. La liquidazione di questo genere di crediti è pure di competenza dell'Autorità amministrativa. (*Dispaccio Vicereale 4 agosto nella Circolare Governativa Veneta 26 agosto e Lombarda 19 agosto 1832*). — Per anticipazioni e spese incontrate in cura di malati cronici ed altri simili, a cui sono applicabili le disposizioni del Dispaccio Vicereale 4 agosto 1832. (*Dispaccio Vicereale 29 settembre 1833 nella Circolare del Governo Veneto 10 ottobre e del Lombardo 8 ottobre 1833*). — Per l'esazione dei crediti dipendenti da prestato ricovero e mantenimento ai figli illegittimi di madre conosciuta. (*Decreto Vicereale 2 dicembre 1835 nella Circolare del Governo*

Digitized by Google

di Lombardia 14 dicembre e 17 dicembre 1835 del Governo Veneto).

3.° Il privilegio di procedere fiscalmente compete altresì *alla Finanza* per l'esazione dei *capitali, interessi, censi, livelli, canoni, diritti di licenza, tasse*, e in generale per l'*esazione di ogni credito liquidato* spettante ad essa Finanza. (*Legge generale di Finanza 17 luglio 1805, art. 34, e Legge 17 aprile 1806, art. 12*).

Il Regolamento 1.° luglio 1817 è la base per l'esazione fiscale dei crediti di appartenenza delle Amministrazioni finanziarie. Esso non fu pubblicato che nelle Provincie venete, e non essendo che un Regolamento interno d'ufficio, non una Legge, ed approvato e pubblicato dalla semplice Autorità governativa, l'Autorità giudiziaria non sempre vuol riconoscerlo. — Esso accorda all'Esattore di Finanza gli stessi diritti e doveri che sono dalla Sovrana Patente 18 aprile 1816 determinati per gli esattori delle imposte dirette (*Circolare Governativa Veneta 8 novembre 1823*), e in quanto non sia altrimenti stabilito da esso Regolamento, deve l'Esattore di Finanza attenersi a quanto è precisato da quella Sovrana Patente. (*Capitoli annessi al Regolamento, art. 84*).

4.° Le *tasse per comprensorii* (*consorzii*) si esigono dal Cassiere (*esattore*) cogli stessi privilegi prescritti dalla Legge per l'esazione dell'imposta diretta. Il Cassiere (*esattore*) è nominato dalla Delegazione del Consorzio sotto propria responsabilità. Egli è debitore dell'intiero importare d'ogni rata delle imposizioni cinque giorni dopo la sua scadenza, l'abbia o non l'abbia riscossa. Egli deve essere munito d'idonea sicurtà, e fa i pagamenti sopra mandato firmato dal Presidente, dalla Delegazione e da un computista. (*Decreto Italico 20 maggio 1806*).

L'Aulico Decreto 2 marzo 1826 ha deciso che la vendita all'asta dei fondi facenti parte del comprensorio per tasse consorziali, non sia impedita, nè soggetta alle ipoteche ed ai vincoli anteriori cui fossero essi fondi soggetti, e che le tasse medesime sieno riscosse, a' termini del Regolamento 20 maggio 1806, dai relativi cassieri cogli stessi privilegi prescritti dalla Legge per l'imposta diretta. (*Circolare del Governo Lombardo 16 aprile e del Veneto 11 aprile 1826*).

Anche le multe inflitte in via politico-amministrativa per contravvenzioni alle discipline ed ai regolamenti delle società e dei consorzii aventi per iscopo un interesse pubblico, possono, dopochè sono passate in giudicato le relative decisioni, venire esatte col metodo privilegiato con cui si esigono le altre pene pecuniarie dell'Autorità politica, salve le particolari eccezioni che vi fossero nei Regolamenti

Digitized by Google

disciplinari di ciascun Consorzio od altrimenti. (*Aulico Dispaccio 7 luglio 1831*, e *Circolare 23 luglio 1831 del Governo di Lombardia e 28 luglio 1831 del Veneto*).

5.° Gli *importi di bollo* (§ 7 della Legge provvisoria 9 febbraio 1850).

A quali persone competa e contro quali il diritto di procedere coll'esecuzione fiscale.

È una conseguenza di quanto abbiamo esposto, che le persone cui compete il diritto di procedere coi metodi privilegiati fiscali al conseguimento delle accennate imposte e crediti sono:

1.° La *Finanza*, la quale lo esercita per mezzo degli Esattori di Finanza.

2.° Gli *Arrendatarii*, che prendono in appalto la riscossione delle rendite demaniali, poichè se gli arrendatarii medesimi assumono per contratto ed a loro rischio e pericolo le esazione dei crediti e redditi del Demanio, non lasciano per questo di agire nell'esercizio dei proprii diritti come *mandatarii* e *commessi* dell'Amministrazione a cui, per la Legge 17 luglio 1805 e pel Regolamento 1.° luglio 1817, il privilegio fiscale incontrastabilmente compete. (*Circolare del Governo Veneto 30 maggio 1834*).

3.° Gli *Esattori comunali*, i *Ricevitori provinciali*, gli *Appaltatori* e *Subappaltatori d'imposte*, sia *regie*, sia *comunali*, dirette ed indirette.

4.° Gli *Esattori consorziali*.

L'esecuzione privilegiata fiscale ha poi luogo contro tutti i *debitori delle imposte* e *crediti* di cui abbiamo fatto cenno più sopra, dimodochè potrà essere esercitato dagli Esattori comunali e di Finanza contro i *singoli contribuenti* o *debitori morosi al pagamento*, e dai Ricevitori provinciali contro gli *stessi Esattori comunali e loro sicurtà*, e in caso d'insufficienza, anche contro gli *stessi singoli contribuenti* che fossero ancora debitori d'imposta verso i detti Esattori. (§ 129 *della Sovrana Patente 18 aprile 1816*).

Quanto tempo duri, e come venga esercitato, lo si vedrà dall'esposizione dei paragrafi della citata Patente 18 aprile 1816, che qui di seguito riportiamo con opportune annotazioni.

Digitized by Google

SOVRANA PATENTE 18 Aprile 1816.

Art. 1 al 34.

(Non abbiamo creduto necessario di riferire questi articoli, i quali trattano unicamente degli appalti delle Esattorie, delle aste relative, degli obblighi degli esattori e delle loro sicurtà, cognizioni che sorpasserebbero i limiti che ci siamo proposti per questo Manuale).

Art. 35.

Le epoche ordinarie per il pagamento delle imposte prediali sono per ciascun anno stabilite in quattro eguali rate, in modo però che in ogni mese fluisca nel R. Erario una quota corrispondente per quanto è possibile alla dodicesima dell'annuale contribuzione.

A tale effetto i Governi di Milano e Venezia determinano per ciascuna provincia i mesi in cui scaderanno le rate loro incombenti.

Riguardo alla Lombardia, tali rate trimestrali scadono: per Milano e Mantova il 20 novembre, 20 febbrajo, 20 maggio, 20 agosto — per Brescia, Lodi, Crema e Como 20 dicembre, 20 marzo, 20 giugno e 20 settembre — per Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio il 10 gennajo, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre. (*Notificazione Governativa Lombarda 26 settembre* 1825).

E riguardo al Veneto: per Treviso, Friuli e Polesine li 30 novembre, 28 febbrajo, 30 maggio, 31 agosto — per Venezia, Vicenza e Belluno li 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre — per Verona e Padova 31 gennajo, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. (*Notificazione del Governo Veneto 12 dicembre 1816 e 12 ottobre 1852 della Luogotenenza Veneta*).

Si noti che pel riparto dell'imposta prediale ha luogo l'anno Camerale, come in tutti gli altri rami di pubblica amministrazione, il quale anno camerale ha principio col giorno 1.° novembre e si compie il successivo 31 ottobre. Le rate dell'imposta prediale scadenti in questo periodo gravitano sopra la rendita di quell'anno, cosicchè per esempio la rata di dicembre 1852 gravita sulla rendita dell'anno 1853.

Art. 36.

Per le altre imposte straordinarie o tasse personali e di qualunque natura che potessero imporsi, i termini del pagamento saranno stabiliti dai relativi Regolamenti.

Nelle provincie Lombarde il contributo arti e commercio si esige: nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Pavia e Lodi-Crema entro il mese d'agosto. — Nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, di Zogno, di Sarnico, di Trescorre, di Breno e d'Edolo, nel mese di settembre — e nei suddetti distretti della provincia di Bergamo e della provincia di Sondrio nel 10 ottobre. (*Notificazione del Governo Lombardo 26 settembre* 1825).

Il contributo arti e commercio si esige nelle provincie Venete in una sola rata ai 31 d'agosto, avvertendo che giusta la Circolare Governativa 31 marzo 1837 tale scadenza verrà posticipata d'un mese nelle sole provincie di Udine, Treviso e Rovigo. (*Notificazione della Luogotenenza Veneta 12 ottobre* 1852).

Riguardo all'imposta sulle rendite, vedi le Circolari 28 febbrajo 1852 della Luogotenenza Lombarda, e 19 ottobre 1852 della Veneta.

Digitized by Google

ART. 37.

Perchè non abbiasi in nessun caso ad allegare ignoranza, massime nei Comuni di campagna, devono le deputazioni col mezzo del Commissario distrettuale otto giorni prima della scadenza d'ogni rata d'imposta pubblicare un avviso che risovvenga ai contribuenti l'obbligo del pagamento, e i pregiudizii in cui incorrono i morosi.

ART. 38.

I contribuenti sono tenuti ad aver pagato in mano dell'Esattore la quota loro incombente avanti che scada il termine stabilito: i morosi al pagamento incorrono nella pena di un cinque per cento, ossia di cinque centesimi per ogni lira.

Essendo il caposoldo una pena imposta da questo articolo soltanto ai contribuenti morosi delle regie contribuzioni, la stessa pena non riesce applicabile anche ai debitori di rendite comunali ai quali la Legge non la estende.

Nè dall'avere le parti convenuto che il Comune possa usare verso di essi della procedura fiscale ove ritardino il pagamento dell'incontrato debito, può ancora derivare che il Comune o l'Esattore abbia altresì la facoltà di vieppiù aggravare la loro condizione col sottoporli ad un pagamento maggiore dell'obbligazione ed estraneo alla legge or ora accennata.

Che se fra il Comune ed i contraenti si avesse a pattuire il pagamento degli interessi nel caso di ritardo a versare la somma convenuta, premesso che ciò non dovrebbe aver luogo se non nei modi e termini acconsentiti dalle leggi civili, non sarà però mai da riguardare un tale maggior peso come la pena del caposoldo contemplata dalla Patente, ma sibbene come semplicemente un'aggiunta di attività comunale e solo devoluta al corpo tutelato che legittimamente l'abbia a proprio favore stipulata. (*Circolare del Governo Lombardo* 15 *giugno* 1839).

Riguardo alle esazioni fiscali l'Aulico Decreto 24 gennaio 1838 prescrisse non doversi per crediti derivanti da titolo privato esigere il caposoldo fuorchè se fosse stato convenuto nel contratto. (*Circolare del Magistrato Camerale Veneto* 1 *febbraio* 1838).

1.° Per crediti fruttiferi si esige solo l'interesse pattuito o quello determinato dai §§ 994, 995 del Codice civile generale.

2.° Sul cumulo degli interessi arretrati non si esige interesse di mora, salvo che si fosse costituito d'accordo un nuovo capitale a senso del § 998 del Codice civile generale.

3.° In mancanza di patto espresso l'interesse di mora decorre solo dal giorno in cui venne il debitore costituito in mora mediante diffida o giudiziale, o stragiudiziale, o fiscale.

4.° Sulle multe di finanze e forestali non si esige nè caposoldo nè interessi di mora. (*Circolare Governativa* 2 *ottobre* 1833 *e Circolare del Magistrato Camerale Veneto* 27 *marzo* 1833).

ART. 39.

Il pagamento si fa per due terzi almeno in moneta fina, e per l'altro terzo, o in moneta erosa od in moneta di rame.

Qualunque eccedenza in quest'ultimo terzo potrà essere dall'Esattore rifiutata.

Il pagamento del terzo in moneta erosa o di rame dovrà essere fatto metà almeno in moneta erosa, e metà in moneta di rame. (*Decisione* 7 *giugno* 1816 *nell'art.* 28 *del Regolamento* 1 *aprile* 1819).

Digitized by Google

ART. 40.

È in facoltà dei contribuenti di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale, purchè ciò eseguiscano cinque giorni avanti per lo meno la scadenza della rata, onde aver tempo di consegnare all'Esattore comunale in luogo del denaro il confesso del detto Ricevitore provinciale.

L'Esattore comunale è tenuto di accettare simili confessi come denaro sonante qualora esprimano la qualità specifica dell'imposta, il nome e cognome del contribuente, e quello del Comune, a scarico del quale viene fatto il pagamento.

ART. 41.

L'Esattore non può ricusare qualunque somma che gli è presentata da un contribuente, o per conto di un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo.

Semprechè egli si trovi nel suo Ufficio, o sia in attualità di esazione. (*Decisione 4 aprile 1817 nell'art. 14 del Regolamento 1 aprile 1819*).

ART. 42.

I pagamenti che vengono fatti all'Esattore comunale da chi ha debito verso di lui per contribuzioni maturate, e per altri titoli, s'intendono sempre per isconto del debito derivante dalle imposizioni fino alla concorrenza del medesimo.

L'Esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati lasciando aperto il debito delle imposte, ed agisca in seguito col metodo privilegiato fiscale per l'esigenza di questo, oltre la contrapposizione dell'esatto a scarico del contribuente, incorre nella multa del triplo della somma indebitamente imputata nel suo credito privato, da dividersi metà al denunciatore, e per l'altra metà alla Cassa demaniale, e ciò oltre al risarcimento dei danni.

Questo articolo è applicabile agli Esattori di Finanza. (*art. 71 Regolamento 1.° luglio 1817*).

La Sovrana Risoluzione 18 novembre 1826 determina, che le disposizioni degli art. 42, 78, 79 della Sovrana Patente 18 aprile 1816 sieno applicabili nei casi ivi specificati ai Commessi degli Esattori delle imposte dirette, agli Appaltatori delle imposte indirette, agli Esattori di Finanza e del Demanio dei comuni e di altri stabilimenti pubblici, che sono autorizzati ad usare il privilegio di fiscale escussione, nonchè ai loro Commessi. (*Notificazione 26 gennaio 1827 del Governo Veneto e 5 febbraio 1827 del Lombardo*).

ART. 43.

L'Esattore all'atto dell'esigenza è tenuto di notare tutte le somme che riceve nei Registri di riscossione di contro alla partita del debitore, a scarico del quale vengono pagate, e di rilasciare contemporaneamente al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta esprimente il giorno del pagamento, la somma pagata dal contribuente, la quota d'estimo, ed il debito a sconto, o a saldo del quale cede il denaro consegnato. Ove al contribuente vengano al principio d'anno consegnati i bollettini o libretti d'imposta, il confesso sarà fatto sul bollettone o libretto medesimo.

Digitized by Google

ART. 44.

Nel quinto giorno dopo la scadenza del termine al pagamento di ciascuna rata delle imposizioni, l'Esattore è tenuto a versare nella cassa provinciale la somma intera assegnata alla medesima, e da quel giorno è obbligato ad avere a disposizione della Comune la quota di spettanza della medesima.

ART. 45.

A questo versamento nella cassa provinciale, ed al pagamento dei mandati regolarmente rilasciati per conto del Comune sino alla concorrenza dell' imposta comunale, l'Esattore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatta dai contribuenti in proporzione o per intero la rata maturata.

ART. 46.

Mancando al suddetto versamento nella cassa provinciale, incorre nella pena di centesimi 5 per ogni lira della somma che non ha versato, e può essere esecutato dal Ricevitore provinciale; mancando al pagamento dei mandati comunali, che non eccedono la somma, della quale è tenuto a rispondere come nell'art. 44, incorre nella stessa pena di 5 centesimi per lira a favore di chi sente il danno del ritardato pagamento, e può ad istanza del medesimo essere escusso dalla Congregazione municipale o dalla Deputazione col metodo prescritto pel Ricevitore provinciale.

La Circolare del già Governo Lombardo 29 ottobre 1816, N. 39426-2508, ritenne in vigore il Regolamento 25 agosto 1812 riguardo all'esecuzione fiscale sulle sostanze dei debitori per imposte che sono già colpite da sequestro, suggello, o pignoramento giudiziale. Ecco il tenore di quel Regolamento:

Art. 1.° » Allorchè le sostanze dei debitori verso Ricevitori, cui compete il privilegio dell'esecuzione, giacciano sotto sequestro, suggello, o pignoramento giudiziario per debiti od altre cause di interesse privato, eccettochè per titoli criminali, onde gli effetti sequestrati debbano servire di corpo di delitto, potrà nondimeno aver luogo l'azione fiscale sulle sostanze medesime, o sul prezzo esistente e ritraibile dai pignoramenti in corso.

Art. 2.° » Per esercitare nei suddetti casi il privilegio, dovranno i Ricevitori presentare ai Tribunali o Giudici, che avranno ordinati gli atti assicurativi od esecutivi, l'analoga istanza, nella quale dovranno indicarsi le partite di credito, e la durata in attualità del privilegio, all'oggetto che sieno posti in libertà i beni sopra cui eseguire l'oppignorazione.

Art. 3.° » Il Tribunale o Giudice emetterà entro ventiquattro ore l'ordinanza portante l'ingiunzione al depositario giudiziale di mettere a disposizione del Ricevitore le sostanze del debitore.

Art. 4.° » Richiesto in tal modo, dovrà il depositario prestarsi alla consegna degli effetti che il Ricevitore intenderà di sottoporre e sottoporrà all'oppignorazione, previa la descrizione di essi, e contro ricevuta da farsi dal Ricevitore.

Art. 5.° » La domanda e l'ordinazione del rilascio e l'atto di ricevuta saranno rimessi e conservati nella Cancelleria dei Tribunali o Giudici che avranno emesso l'ordine, per servire di titolo al debitore od altri creditori a provvedersi contro qualunque abuso od irregolarità nell'esazione dei professati crediti.

Art. 6.° » I riclami dell' anzidetta natura saranno introdotti in contraddittorio del Ricevitore nelle forme ordinarie, non sospeso il corso degli atti esecutivi.

Digitized by Google

Art. 7.° » Quando trattisi di esercitare il privilegio fiscale sopra beni già sottoposti a pignoramento, sarà in facoltà del Ricevitore di farneli prosciogliere nei modi sovra prescritti, per rinnovarlo pel proprio interesse coi metodi autorizzati dalla Legge 22 marzo 1804, ovvero di lasciar corso al pignoramento giudiziale. e di agire in via di sequestro, con prelevazione del prezzo tuttora esistente e ritraibile per la concorrenza del credito e delle spese.

Art. 8.° » Ove il Tribunale o Giudice si ricusassero d'ordinare la rinnovazione del sequestro nelle ventiquattro ore, meno che per titolo di dovere gli effetti servire alle viste della Giustizia criminale, potrà il Ricevitore di propria autorità procedere all'oppignorazione con far levare i suggelli, intimando ai depositarii delle sostanze di rilasciarle a sua disposizione, e con chiedere al bisogno la mano forte della Polizia locale. A questo atto però non procederà che coll'assistenza di un Delegato del Podestà, o Sindaco del Comune, e di due testimonii, e con compilare processo verbale, in cui sia fatta menzione del rifiuto del Tribunale o Giudice, ed in cui siavi descritta la quantità e qualità de' beni oppignorati.

Art. 9.° » Le spese di bollo e registro per gli atti da eseguirsi come sopra saranno anticipate dal Ricevitore, e ripetibili dalla sostanza sequestrata. Quelle per l'uso della forza pubblica dovranno rifondersi dal depositario, o qualunque altro che abbia ricusato di obbedire all'ordine, sia del Giudice, sia del Ricevitore, nei casi rispettivamente contemplati nel precedente articolo ».

Questo Regolamento venne richiamato in osservanza dalla Circolare della Delegazione provinciale 26 novembre 1850.

ART. 47.

Nei casi di guerra guerreggiata, d'invasione di nemici e di peste, per cui resta impedita la riscossione dell'imposta, l'Esattore non è obbligato che per le somme che avrebbe dovuto esigere prima dell'impedimento e per quelle che sebbene non ancora maturate avesse effettivamente esatte.

L'Esattore è obbligato pel disposto di quest'articolo anche per le somme che egli avesse in qualunque modo riscosse a titolo d'anticipazione d'imposta per parte dei contribuenti. Nel caso però di fallimento dell'Esattore, ed ove la sua fidejussione non basti a coprire il suo debito, il contribuente non resta esonerato dal dovere di soddisfare la quota d'imposta ch'egli avesse anticipata prima ancora della pubblicazione dell'avviso di scadenza dell'imposta prescritto all'art. 37. In tal caso non gli resta adito di indennizzo che verso l'Esattore. Lo stesso dicasi pure delle anticipazioni versate direttamente nella cassa del Ricevitore provinciale. (*Aulico Decreto 5 maggio nella Notificazione 1.° settembre 1835 del Governo Veneto e pari data del Lombardo*).

ART. 48.

Nel caso di inondazione di tutto o parte del circondario del Comune e di altro grave infortunio, rimane in sospeso l'obbligo dell'Esattore allo scosso e non scosso, semprechè dal Governo sia stata ordinata la sospensione a favore del contribuente, e che nei modi regolari sia stato allo stesso Esattore comunicata la decisione.

ART. 49.

L'Esattore comunale quanto all'entrate e crediti del Comune non è tenuto che a ciò che realmente ha esatto; ma deve nel termine di trenta giorni dopo ricevute le note dei debitori come nel-

Digitized by Google

l'art. 28, consumare l'esecuzione contro i morosi per le somme liquide, maturate in dipendenza di contratti ne' quali tra le parti si fosse convenuta la facoltà di usare del privilegio fiscale, sotto pena di reintegrare il Comune del danno che avesse risentito per l'ammissione o pel ritardo dell'esecuzione.

Essendo accaduto che l'Esattore di un Comune, per riscuotere un credito privato del Comune stesso, pel quale, in relazione a questo articolo 49, era pattuito col debitore in caso di mora l'uso del privilegio fiscale, spinse gli atti esecutivi fino alla vendita dell'immobile ipotecato a garanzia del credito comunale anzidetto, non ostante che nel frattempo dalla oppignorazione alla subasta fiscale fosse stato aperto sulla sostanza del debitore medesimo il giudiziale concorso.

Onde prevenire che si rinnovi con pericolo di liti, e conseguenze dannose pure ai Comuni l'esercizio di simile contegno manifestamente contrario alle disposizioni del § 83 del Regolamento generale del processo civile, questo Governo in coerenza ai principii in più incontri seguiti e che risultano in osservanza ben anco nelle Provincie venete, trova di avvertire che, per l'esazione di crediti comunali derivati da private convenzioni, la facoltà di usare del privilegio fiscale, sebbene pattuita fra le parti nelle convenzioni medesime, diviene improcedibile tosto che sia regolarmente pubblicato sulle sostanze del debitore il giudiziale concorso, dovendo allora i Comuni, al pari d'ogni altro privato, sottomettere il rispettivo credito alla giudiziale insinuazione, ed ai successivi effetti del civile processo edittale. (*Circolare 24 ottobre 1846 del Governo Lombardo*).

Vedi l'art. 76.

ART. 50.

In correspettivo degli obblighi che per tal modo si assume l'Esattore, e delle anticipazioni che è tenuto di fare per conto dei debitori morosi, oltre al premio d'esazione che potesse essere stato convenuto nel contratto d'appalto, ottiene a suo beneficio la pena incorsa dai debitori morosi e di cui all'art. 38.

ART. 51.

Per l'esecuzione contro i debitori morosi cosi d'imposte come di crediti comunali dei quali nell'art. 49, non abbisogna ne dell'opera, nè del decreto del giudice, nè di alcun'altra Autorità.

Vedi gli art. 49 e 76.

Similmente per l'esecuzione contro i debitori morosi alle Amministrazioni di Finanza e Demanio l'Esattore fiscale non abbisogna dell'opera nè del decreto del giudice nè di alcuna altra Autorità, nè potrà in verun modo essere ritardato od impedito nell'esercizio delle sue funzioni. (*Capitoli annessi al Regolamento 1.° luglio 1817, art. 6*).

ART. 52.

Passati quindici giorni dalla scadenza del debito fa intimare col mezzo del cursore un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di cinque giorni a pagare la somma della quale è debitore.

A questo speciale avviso può anche supplire un somigliante avviso generale affisso nei luoghi soliti del Comune, che diffidi tutti i debitori verso l'Esattore di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

Digitized by Google

Dell'intimazione del primo, e dell'affissione del secondo avviso, il cursore ne fa attestazione in iscritto presso il Segretario della Congregazione municipale, e presso il Regio Commissario distrettuale nei Comuni che rispettivamente assistono.

Per la esigenza dei crediti dei Comuni dipendenti da contratti nei quali sia stata stipulata la procedura fiscale, di cui tratta l'art. 49, deve l'Esattore prima di procedere fiscalmente, far intimare al debitore moroso la diffida speciale voluta dall'art. 52, § 1, con avvertenza che a questa intimazione non potrà equivalere nel caso concreto l'avviso generale, di cui parla il § 2 dello stesso art. 52. (*Circolare Governativa Veneta* 25 *agosto* 1858).

All'oggetto di garantire gli interessi di coloro cui compete diritto reale, per esempio di diretto dominio, perpetuo od a tempo determinato, di feudo, di locazione perpetua od a più generazioni, di usufrutto, nonchè di censo ossia di superficie nel senso del § 1147 del Codice civile generale, sopra un fondo che viene venduto all'asta fiscale per debito d'imposta, gli Aulici Decreti 26 dicembre 1845 e 22 maggio 1846 prescrivono:

1.° Che sia data facoltà ai possessori di simili diritti reali, esclusi gli ipotecarii, di far prenotare, ossia iscrivere i diritti reali stessi nei Registri censuarii a' termini delle Istruzioni a stampa 7 maggio 1839, nonchè a' termini delle Istruzioni ora vigenti nei paesi di censo milanese, o provvisorio, con obbligo ai competenti ufficii di riportare tale prenotazione ossia iscrizione, laddove fu eseguita, anche nei quinternetti di scossa.

2.° Che sotto pena di nullità degli ulteriori atti esecutivi sieno tenuti gli Esattori di partecipare ai possessori di simili diritti reali, a tutela di questi diritti, i fondi riguardo ai quali non fu supplito al debito d'imposta, e per i quali i diritti inerenti furono come sopra prenotati, ossia iscritti nei quinternetti di scossa.

3.° Questa partecipazione dovrà essere eseguita nel tempo stesso della notificazione del monitorio da farsi al possessore del fondo *obnoscio*, in vista dell'art. 52 della Sovrana Patente 18 aprile 1816. (*Notificazione Governativa* 5 *agosto* 1846).

Questa disposizione non si deve per altro estendere ai diritti di servitù e di decima.

La notifica ai terzi aventi diritti reali sul fondo *obnoscio* prescritta dalla Notificazione Governativa 5 agosto 1846 deve farsi giusta l'art. 54 della Patente Sovrana 18 aprile 1816. Quindi in caso che il direttario od aventi diritti reali non abitino nel Comune deve farsi all'Ufficio comunale, rimanendo a quelli la facoltà di notificare il proprio domicilio alla Deputazione del Comune medesimo se vogliono approfittare del beneficio accordato dalla Legge. (*Dispaccio* 19 *maggio* 1850 *della Luogotenenza Lombarda nell'avviso della Delegazione di Milano* 28 *maggio* 1850).

Secondo l'Aulico Decreto 3 maggio 1821 l'avviso contemplato da questo art. 52 è il primo atto facente parte e base dell'esecuzione fiscale.

In caso che tacciando di *vanto* le diffide fiscali per l'esazione di crediti erariali i diffidati intentassero una causa provocatoria per diffamazione, il Fisco è autorizzato a prodursi ai Tribunali giudiziarii. (*Circolare d'Appello Veneto* 17 *gennaio* 1828).

Art. 53.

Spirato il termine di cinque giorni compiti successivi a quello in cui fu intimato od affisso in pubblico il suddetto avviso, l'Esattore col mezzo dello stesso cursore fa procedere all'atto dell'oppignorazione.

Digitized by Google

ART. 54.

Nell'atto dell'oppignorazione il cursore lascia a ciascun debitore una carta esprimente il nome dell'Esattore che lo fa eseguire, quello del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, la indicazione della qualità, quantità, e valore approssimativo degli effetti oppignorati, e la diffidazione al debitore, che non redimendoli entro il termine espresso negli art. 64 e 66 si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell'asta.

Nel caso che il debitore non si trovasse nel Comune all'atto dell'oppignorazione ed abitasse stabilmente fuori del medesimo, deve il cursore, oltre alla carta che avrà lasciata a quello che rappresenterà in luogo il debitore, consegnare indilatamente un duplicato della carta stessa all'ufficio del Comune, perchè dal Podestà o dal R. Commissario distrettuale sia col mezzo della Posta diretta al debitore medesimo nel luogo dell'ordinario suo domicilio.

L'Ufficio di Posta in cui viene consegnata la carta rilascierà una ricevuta da conservarsi negli atti. Le spese postali saranno anticipate dall'Esattore, il quale ne ripeterà il rimborso dal debitore unitamente alle altre spese di cui all'art. 75.

Delle fatte esecuzioni deve poi sempre il cursore informare indilatamente in iscritto il Podestà o l'agente comunale da cui dipende.

Il luogo contemplato dal secondo capoverso di questo articolo non può essere ristretto alla superficie del fondo oppignorabile, ed ai possedimenti del contribuente, ma deve per lo contrario ritenersi esteso a tutto il territorio del Comune dove l'Esattore esercita e può esercitare il proprio ufficio. — Colui poi che rappresenta il debitore in luogo deve essere manifestato qual rappresentante, vale a dire deve per tale essere dalla Deputazione comunale e dal R. Commissario distrettuale riconosciuto. (*Aulico Decreto* 19 *giugno* 1832).

1.° Non possono gli Esattori comunali pretendere di ritirare presso di loro, nè di tenere in qualsivoglia modo in esclusivo loro potere gli effetti mobili di qualsiasi natura oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi, salvo che questi essendo presenti all'atto vi assentano liberamente, nel qual caso il cursore ne farà menzione nella carta da consegnarsi al contribuente a termine dell'art. 54.

2.° Qualora l'Esattore non abbia fiducia intera nel debitore, o nei di lui affittuarj, coloni od agenti per l'interinale custodia degli effetti sequestrati, deve nominare un depositario, al quale il cursore comunale fa la consegna, ritirandone ricevuta a piedi della carta d'oppignorazione, e nel duplicato da rilasciarsi al debitore escusso, e ciò quando non vi sia nel Comune un luogo appositamente destinato per simili depositi.

3.° Non essendovi luogo di deposito, e non trovandosi chi voglia costituirsi depositario, o quando il depositario nominato dall'Esattore sia tenuto per sospetto e rifiutato dal contribuente escusso, l'Amministratore municipale, o deputato comunale del luogo, ad istanza dell'Esattore nomina un depositario d'ufficio.

4.° Il depositario in qualunque modo costituito è responsabile d'ogni dispersione e mancanza dei pegni a' termini di Legge; è perciò in sua facoltà o di lasciare presso il debitore escusso, di lui affittuarj, inquilini, coloni, agenti ecc., gli effetti oppignorati, o di farli trasportare in luogo a lui più beneviso. (*Aulico Decreto* 9 *novembre* 1818 *nella Notificazione Governativa* 12 *dicembre* 1818 *del Governo Veneto e* 19 *dicembre* 1818 *del Lombardo*, riferita dal 1.° anche nell'art. 16 *Regolamento* 1.° *aprile* 1819).

Digitized by Google

ART. 55.

Il cursore, che nell'atto di oppignorazione non eseguisce il disposto dall'articolo precedente, è punito per la prima volta con una multa di lire 20 a favore del Comune, ed in caso di recidiva coll'immediata destituzione.

ART. 56.

L'Esattore avanti di procedere all'oppignorazione dei fondi stabili deve consumare l'esecuzione sui frutti tanto pendenti che separati dal suolo, fitti e redditi dei beni e mobili proprii del debitore moroso esistenti nel Comune ove è situato il fondo debitore, se trattasi d'imposta prediale, o dove abita il debitore se trattasi di tassa personale od altro. Le bestie però, gli attrezzi inservienti alla coltura dei terreni, gli stromenti d'arte, le suppellettili, vesti di uso ordinario e necessarie alla vita, non possono essere esecutati che nel caso di totale deficienza di qualunque altra sostanza mobile ed immobile.

Gli animali che non sono immediatamente addetti alla coltivazione dei terreni non godono del privilegio di posticipazione nella esecuzione, ma debbono anzi essere oppignorati avanti gli immobili. Si considerano animali addetti alla coltivazione i bovi, le vacche, i cavalli, gli asini, ed i muli impiegati precisamente con l'aratro, od al trasporto pel servigio del fondo o dei prodotti del medesimo. (*Decisione* 8 *ottobre* 1817 *nell'art.* 23 *del Regolamento* 1.° *aprile* 1819).

* Non si può mai devenire all'oppignorazione dei mobili di un Ufficio comunale strettamente necessarii ed indispensabili alla gestione degli affari del Comune ed all'esecuzione degli ordini del Governo, ed il cui spoglio sfregierebbe il decoro di quell'Ufficio. (*Circolare del Governo Veneto* 18 *maggio* 1822).

ART. 57.

I frutti esistenti sul fondo, ancorchè appartenessero in tutto od in parte al conduttore, o lavoratore del fondo, sono soggetti al privilegio del tesoro pel pagamento delle imposte dovute dal proprietario del fondo.

ART. 58.

I fittaiuoli, inquilini, deputati ad esigere, economi e generalmente tutti i depositarii o debitori di denaro di ragione dei contribuenti, ed affetto al privilegio del tesoro pubblico, sono tenuti sulla domanda che viene loro fatta dall'Esattore, di pagare a scarico del contribuente, e sull'importare delle somme che devono, o che trovansi presso di loro, fino alla concorrenza di tutte o di parte delle imposte dovute. Le quitanze degli Esattori per le somme legittimamente dovute saranno ricevute dal contribuente in conto del debito di chi ha pagato a suo scarico.

È stato proposto il quesito se per questo art. 58 della Patente 18 aprile 1816 l'escussione fiscale ivi concessa all'Esattore possa anche estendersi agli affittuali, locatarii, e debitori del contribuente.

Il menzionato art. 58 dispone, che l'Esattore abbia da dirigersi agli affittuali, locatarii, agenti economici, e debitori del contribuente moroso

Digitized by Google

pel pagamento delle somme di sua ragione, che essi tengono, per conseguenza dei loro obblighi verso il medesimo, a sconto del suo arretrato d'imposta; ma, nè questo articolo, nè il susseguente parifica il rifiuto di accomodarsi a tale diffida in termini precisi per le sue conseguenze al ritardo del contribuente a pagare l'imposta, e perciò una tale parificazione non potrebbe dedursi da quegli articoli se non che dimostrandola inerente allo spirito della Sovrana Patente ed ai principii generali di diritto.

Un'estensione del privilegio fiscale, prescritto contro il moroso contribuente, anche ai debitori privati, come sono pure le persone indicate all'art. 58, e che non possono considerarsi costituite in diretto rapporto coll'Amministrazione pubblica per l'estinzione dei debiti d'imposta dei loro locatarii o creditori, sarebbe in opposizione allo spirito della Patente, come traspira in ispecie dagli art. 51 e 79.

Contro l'argomentazione dei principii generali di Legge si eleva la considerazione che l'Esattore rappresenterebbe nell'esigenze di tali crediti il creditore, e che non potrebbe vantare altri titoli e pretese che non aveva questi.

Il locatore ed affittuario o creditore non ha diritto dell'escussione fiscale verso i suoi affittuali e debitori, e quindi non spetta neppure all'Esattore che lo sostituisce, di prevalersi del privilegio fiscale. (*Aulico Dispaccio* 17 *settembre nella Circolare* 10 *ottobre* 1839 *del Governo Lombardo e* 17 *ottobre* 1839 *del Veneto*).

Riguardo ai debitori, locatarii, agenti ecc. di debitori fiscali l'art. 29 del Regolamento 1.° luglio 1817 stabilisce eguale norma di questo art. 58 riguardo alla diffida ecc., ma ammette che possano essere compulsi come il vero debitore. Ciò non si deve ritenere che una falsa interpretazione di questo art. 58 contraddetta ed annullata dall'Aulico surriferito Decreto.

ART. 59.

Qualunque persona rifugiasse mobili, grani, ecc. d'appartenenza dei debitori in causa d'imposte e tasse pubbliche, è soggetta ad essere escussa egualmente che il debitore principale, non solo per gli effetti rifugiati, ma ben anche in supplimento nelle cose proprie; oltrechè l'Esattore dovrà denunciare la seguita sottrazione ai Tribunali competenti.

ART. 60.

Se non si fosse potuto procedere alla oppignorazione dei frutti e mobili per assoluta mancanza di essi, o se dagli atti esecutivi non risultasse bastantemente coperto il credito dell'Esattore, può questi devenire all'apprensione dei beni stabili, attenendosi per le forme al disposto dell'art. 54.

Una volta i pignoramenti fiscali si inscrivevano all'Ufficio delle ipoteche. L'Aulico Decreto 13 agosto 1830 del Senato Lombardo-Veneto ordinò doversi abolire la pratica di iscrivere quei pignoramenti immobiliarii che si eseguiscono dagli Esattori fiscali, e dagli Agenti di Finanza e Demanio, mentre nessun pignoramento può essere qualificato alla regolare iscrizione il quale non sia decretato dall'Autorità giudiziaria. (*Circolare dell'Appello Veneto* 17 *agosto* 1830). Ma nulladimeno i pignoramenti fiscali sia per pubbliche imposte, sia per redditi comunali o demaniali, portano le stesse conseguenze delle iscrizioni ipotecarie. Un buon numero di giudicati ha sancito questa massima (vedine per esempio uno nel *Giornale di Giurisprudenza pratica* del ch. dott. Beretta, tomo III, pag. 276). Quindi stabilendo la Governativa Notificazione 18 giugno 1827. N. 4521-64, la regola che sopra un immobile esecutato giudizialmente può essere con-

Digitized by Google

sumata la procedura fino alla espropriazione, sebbene dopo l'oppignorazione sia passato ai terzi, lo stesso diremo dei pignoramenti fiscali; e quindi l'atto di pignoramento fiscale, non iscritto nei registri ipotecarii, anche per crediti non dipendenti da pubbliche imposte, produce effetti in confronto del terzo acquirente. Non è però a dissimulare che questi occulti pignoramenti fiscali, che, in parità alle ipoteche iscritte, agiscono in confronto ai terzi senza poter essere dai terzi conosciuti, contrastano in sommo grado col principio di pubblicità ammesso così apertamente in materia di ipoteche dall'Austriaca Legislazione. (Soardi, *Escussione privilegiata fiscale*).

Art. 61.

L'azione dell'Esattore s'estende egualmente su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore, e sugli effetti esistenti anche in altri Comuni o Provincie soggette ai rispettivi governi, ma non può esperirla se non dopo verificata cogli atti esecutivi l'insufficienza del debitore a soddisfarlo con quanto possiede nel circondario comunale dell'Esattoria in cui trovasi o censito, o tassato.

Questa facoltà è ristretta alla parte sola che non avesse potuto conseguire con detti esperimenti, e non può pregiudicare l'interesse dell'Esattore locale che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria Esattoria.

Nei casi in cui, a senso di questo art. 61, l'Esattore di un consorzio dovesse colpire anche i fondi di un debitore di tasse consorziali, i quali fossero posti fuori del comprensorio, saranno rispettati i vincoli ipotecarii esistenti sui medesimi. (*Aulico Decreto 2 marzo 1822*).

L'azione dell'Esattore fiscale si estende su tutti gli immobili di appartenenza dei debitori, ma non procede agli atti esecutivi, che sopra i fondi specialmente affetti, e nella sola insufficienza o mancanza di questi si colpiscono anche gli altri.

Pegli interessi però, ed annualità dipendenti da capitali, si porta l'azione pubblica prelativamente sui beni liberi del debitore, anzichè in quelli specialmente ipotecati a cauzione del credito, onde non menomare la sicurezza del capitale delle annualità ed interessi suddetti. (*Art. 22 e 25 dei Capitoli annessi al Regolamento 1 luglio 1817*).

Gli Esattori fiscali non possono fare attivare la procedura forzosa per requisitorie presso un'altra esattoria, a senso della Circolare 25 gennaio 1819 della Direzione del Demanio, se non per crediti verso individui domiciliati nelle provincie Venete. Trattandosi d'individui domiciliati altrove e specialmente nelle provincie Lombarde le RR. Intendenze interessano direttamente quella del Circondario in cui trovasi il debitore. (*Circolare del Magistrato Camerale Veneto 5 luglio 1834, N. 15685*).

La *Circolare del Magistrato Camerale Veneto 1 ottobre 1851*, n. 24211, abolendo il titolo IV (art. 26-32) dei capitoli normali annessi al Regolamento 1 luglio 1817, ha ordinato a tutte le RR. Intendenze di non procedere cogli atti fiscali contro i terzi possessori, dirigendosi invece in tal caso in via ordinaria civile.

Art. 62.

L'oppignorazione dei frutti o mobili non può eccedere il verisimile valore corrispondente alla quantità del debito, compresa la pena e l'ammontare delle spese dell'esecuzione.

Ove nel patrimonio del debitore non esistessero che effetti di valore superiore al di lui debito non suscettibili di divisione, è in facoltà dell'Esattore il consumare sopra di questi gli atti di esecu-

Digitized by Google

zione, attenendosi per quanto può a quelli che nel verisimile loro valore meno si discostano dall'importare del suo credito.

Se però si tratta di apprensione di fondi si deve sempre abbracciare il numero intero di mappa, o se il numero si trova diviso, e posseduto in parte da altri proprietarii, l'apprensione comprende tutta quella parte che appartiene al censito debitore.

Qualora più numeri di mappa sieno iscritti alla stessa ditta, l'Esattore deve colpire quel numero il cui verisimile valore più s'accosti all'ammontare del debito, comprese le penali e le spese di esecuzione; che se il debitore non possede fondi altro che di un valore superiore all'entità del debito, ed all'importo delle spese e penali, allora l'Esattore dovrà dirigere la di lui azione contro quel terreno o quella casa che presenta la minore sproporzione tra il verisimile suo valore ed il debito, fermo nel resto il disposto dall'art. 62, in quanto riguarda la divisione ed il condominio del fondo. (*Decisione* 16 *agosto* 1816 *nell'art.* 18 *del Regolamento* 1 *aprile* 1819).

L'Eccelsa Aulica Cancelleria Riunita con Dispaccio 19 febbraio p. p., N. 676, ha ordinato di avvertire l'Amministrazione demaniale tutte le volte nelle quali in causa di debiti per pubbliche imposte si passasse alla vendita d'immobili soggetti a prestazioni livellarie verso l'Erario.

ART. 63.

Qualora un debitore od altri faccia opposizione agli atti esecutivi, deve la forza armata, sulla domanda del Podestà o degli agenti comunali, prestare pronto aiuto ai cursori ed esattori, onde sia garantito il libero esercizio degli atti esecutivi.

L'autorità che accorda la forza armata dà la specifica della spesa occorrente per essa, che è anticipata dall'Esattore, il quale coi metodi privilegiati ripete il rimborso da chi ha spiegato opposizione.

Nel caso di reclamo sull'eccesso della spesa, la Regia Delegazione conosce e decide, e se vi è luogo fa restituire il di più pagato da chi lo ha percepito.

ART. 64.

Il termine a redimere li pegni non può essere minore di giorni quindici.

ART. 65.

Trascorso il suddetto termine, e non fattosi dal debitore il pagamento della somma dovuta, e delle spese a norma dei §§ 38 e 75, l'Esattore fa vendere gli effetti oppignorati per mezzo dell'asta.

Questa ordinariamente non può eseguirsi prima di cinque giorni compiti se trattasi di frutti e mobili, e di giorni venti se trattasi di stabili.

ART. 66.

Qualora poi siano stati oppignorati *semoventi*, effetti soggetti a deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti nei due precedenti articoli sono ridotti a soli tre giorni.

Qualora sieno oppignorati *semoventi*, e sieno questi depositati presso altri che il debitore, la spesa del loro mantenimento sarà prelevata dal prezzo ottenuto all'asta, semprechè la vendita si faccia dopo i tre giorni, e salvo reclamo per parte del debitore pel soverchio della spesa stessa. (*Decreto Governativo Veneto* 26 *settembre* 1823, *N.* 53649).

Digitized by Google

I termini a redimere i pegni o proprietà oppignorate dall'Esattore fiscale sono:

a) di giorni tre pei semoventi od effetti suscettibili di deperimento o soggetti a dispendio per conservarli;

b) e di giorni quindici pei beni, crediti ed ogni altro oggetto non suscettibile di deperimento o dispendio come sopra. (*Art. 24 dei Capitoli annessi al Regolamento 1 luglio* 1817).

Trascorso il termine determinato per la redenzione dei pegni, senza che il debitore siasi curato di fare il pagamento della somma dovuta e delle spese a norma degli art. 7 e 67, l'Esattore fa vendere all'asta fiscale gli effetti oppignorati.

L'asta non può eseguirsi ordinariamente prima — *a*) di cinque giorni compiti se trattasi di mobili, frutti e rendite; — *b*) di venti giorni se trattasi di stabili.

Qualora la vendita cade sopra semoventi, od altri effetti suscettibili di deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti dal paragrafo precedente possono essere ridotti a soli tre giorni. (*Art. 35, 36, 37 dei Capitoli suddetti*).

ART. 67.

L'asta è indicata con avviso d'affiggersi al pubblico tre, cinque o venti giorni prima, giusta il disposto dai precedenti due articoli. Nell'avviso vengono enunciati il giorno, l'ora, il luogo, gli effetti da vendersi, e trattandosi di beni stabili anche il numero di mappa, il perticato ed il valore censuario.

Gli avvisi per la vendita di frutti e beni mobili, basterà che vengano pubblicati ed affissi nel Comune in cui furono oppignorati, ed in cui eseguir si deve l'asta; per la vendita però degli stabili devono pubblicarsi ed affiggersi in tutte le Comuni del Distretto e del Capoluogo della Provincia.

ART. 68.

L'asta si tiene ordinariamente nel luogo solito degli incanti del Comune, eccettuato il caso in cui convenisse fissare un luogo diverso a scanso delle spese di trasporto degli effetti da incantarsi.

Il Decreto 3 giugno 1817 N. 13530-1642 ha disposto, che per le aste che tengono gli Esattori comunali della diretta il deposito debba consistere nel 5 per cento dell'importo approssimativo degli oggetti da vendersi. Lo stesso si stabilisce ora anche riguardo alle vendite dei beni retrodati che si eseguiscono dai Municipii, derogando all'articolo secondo, lettera *c*, del Regolamento 30 aprile 1824. (*Circolare Governativa Veneta 16 dicembre* 1830).

ART. 69.

L'atto d'asta è esteso in iscritto. Vendendosi mobili non vi si esprime che il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita di ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che vi assiste e del banditore. Vendendosi stabili si registrano tutte le offerte, e l'atto è firmato anche dai compratori.

Assiste all'asta nei Comuni che hanno una Congregazione municipale od una Deputazione con ufficio proprio, il Segretario del Comune, o suo sostituto; negli altri Comuni l'Agente comunale o chi lo rappresenta.

Digitized by Google

Chiuso l'incanto l'atto rispettivamente è consegnato od al segretario che vi ha assistito, od all'agente, per essere inoltrato al Commissario distrettuale.

Con le stesse formalità prescritte da questo articolo si estende l'atto di asta dei beni oppignorati per crediti di Finanza e Demanio. (*Art.* 41 *Capitoli annessi al Regolamento* 1 *luglio* 1817).

ART. 70.

L'Esattore vende i beni mobili oppignorati al miglior offerente, qualunque sia il prezzo che viene offerto; ma per rispetto ai beni stabili non potranno deliberarsi al di sotto della metà del valore censuario.

Secondo il nuovo Censimento Lombardo-Veneto il valore censuario degli immobili si dovrà ritenere costituito dal capitale risultante in ragione di lire 100 per ogni lire 4 della rendita censuaria. (*Sovrana Risoluzione* 1 *settembre* 1846 *nella Notificazione della Giunta del Censimento* 9 *novembre* 1846).

Chiusa l'asta trasferisce il pieno dominio e possesso nel deliberatario mediante anche pubblico strumento senz'altra formalità.

ART. 71.

Ammontando il prezzo ricavato all'asta ad una somma maggiore del credito dell'Esattore comprese le spese, il di più è versato nella cassa comunale per essere consegnato al contribuente che ha sofferti gli atti esecutivi.

L'Esattore non può ritenerlo ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati.

Per la ritenzione che facesse l'Esattore per siffatti crediti, oltre la restituzione della somma indebitamente ritenuta, è punito colla pena del doppio, e potrà immediatamente essere esecutato come nell'art. 46 tanto per la somma ritenuta, quanto per la pena.

ART. 72.

Dietro la vendita legalmente consumata non è ammesso per alcun titolo il riscatto degli effetti venduti fuori che nei seguenti casi:

a) in favore dello stesso proprietario debitore, quando il prezzo dello stabile venduto risulti inferiore al valore d'estimo censuario;

b) in favore dei creditori aventi ipoteca legalmente costituita sopra il fondo alienato, tuttavolta che dalla vendita eseguita ad un prezzo al di sotto del giusto valore da determinarsi, ove occorra mediante perizia, si trovassero lesi nel loro interesse, nè potessero in qual si sia altro modo essere soddisfatti del loro avere. In tal caso possono questi ricuperare il fondo dall'acquisitore per esercitare poi sul fondo stesso i diritti ad essi competenti nelle vie regolari, rimanendo nullameno salve le ragioni che i medesimi aver potessero sul prezzo versato nella cassa pubblica in quanto eccedesse la somma di debito per cui sarà seguita la vendita.

Dovrà inoltre la domanda medesima allorchè si tratta di ricupera essere accompagnata dal contemporaneo deposito nella cassa dell'Esattore comunale del capital prezzo sborsato dall'acquisitore,

Digitized by Google

col di più dell'importare degli interessi in regola del 5 per cento, e coll'offerta di reintegrare l'acquirente delle spese necessariamente fatte in detto fondo, o coll'incontro dei frutti da esso percetti, od in altro modo a' termini di ragione, e nelle vie regolari.

ART. 73.

Colla precedente disposizione non viene però tolto il diritto di agire per la rescissione della vendita di quei beni che fossero stati venduti a meno della metà del loro giusto valore a' termini del Codice vigente, ben inteso che detta azione si diriga contro l'acquisitore, non contro l'Esattore, il quale non dovrà nè direttamente nè indirettamente averne danno o molestia, a meno che non vi sia stato dolo o mancanza per parte di lui medesimo.

ART. 74.

Se l'Esattore non trova di vendere i beni stabili oppignorati ad un prezzo superiore alla metà del valore catastrale, dopo aver per due volte esperimentati gli atti d'asta, è tenuto a renderne immediatamente informato il R. Commissario distrettuale, il quale ove riconosca avere il debitore altri effetti o fondi oltre a quelli inutilmente subastati, darà ordine all'Esattore perchè proceda agli atti esecutivi sopra i medesimi colle forme e norme già stabilite.

Le spese di questi nuovi atti stanno a carico dell'Esattore quando appaja aver egli oppignorati degli effetti o dei beni di evidente difficile alienazione, mentre altri ne esistevano di più facile e sicuro smercio.

Se poi non avesse il debitore altri fondi o beni fuori di quelli inutilmente subastati, il Commissario, di concerto con la Congregazione municipale, o colla Deputazione comunale, riconosce donde provenga la mancanza di offerenti e ne fa rapporto alla Congregazione provinciale. Questa a norma delle circostanze provvede immediatamente pel compenso dell'Esattore, e per l'indennità della cassa, ordinando nuovi esperimenti di incanto, od anche una vendita fuori d'asta, o mettendo il fondo sotto amministrazione finchè dalle rendite ne venga pagato il debito.

Intanto, fermi gli atti d'oppignorazione, nonchè il sequestro sui frutti del fondo inutilmente subastato, l'Esattore lo retrocede al proprietario.

Perchè poi l'Esattore ottener possa il compenso dalla cassa pubblica deve necessariamente constare:

1.° Che non abbia ritardato più di sei mesi dalla scadenza dell'imposta gli atti d'asta.

2.° Che abbia nell'esecuzione seguito l'ordine portato da questa Patente.

3.° Che non vi sieno altri beni di spettanza del debitore, su cui dirigere gli atti.

La Circolare del Governo Veneto 5 ottobre 1857 ha le seguenti disposizioni:

« All'effetto di mantenere un'esatta ed uniforme procedura rispetto alla vendita dei beni che venissero appresi in causa di debito dai Ricevitori provinciali, trova opportuno il Governo di diramare le seguenti

Digitized by Google

istruzioni, state già in proposito abbassate dall' I. R. Cancelleria Aulica Riunita coll'ossequiato Dispaccio 30 settembre 1824, N. 28977-2179:

» Dietro le intelligenze prese col Ministero delle Finanze, resta stabilito che ove riescissero inutili i due primi esperimenti d' asta per la vendita dei beni oppignorati a causa di debito ai Ricevitori provinciali, od ai loro fidejussori, si debba inserire nella cedola sul terzo incanto l'avviso, che in mancanza di compratori si procederà, a' termini dell' art. 74 della Sovrana Patente 18 aprile 1816, alle opportune pratiche, onde i beni stessi siano passati in piena ed assoluta proprietà del Demanio, al limite del valore stabilito dall'art. 70 della medesima Patente.

» Che quando poi anche il terzo esperimento tornasse senza effetto, dovrà la Congregazione provinciale, sopra dimanda dell'Amministrazione del Demanio, passare fuori d'asta i predetti beni in proprietà del medesimo, sempre nel limite del valore sopraindicato.

» Si avverte che non fu trovata applicabile a questo caso la disposizione dell'art. 74 della citata Patente, che ammette dopo l'inutilità degli incanti la vendita di beni per trattativa, mentre all' Erario non incombe quest'obbligo in confronto dei Ricevitori, ma esso osserva i riguardi della convenienza economica, e può, come per gli altri beni dello Stato, stabilire più lunghi e più brevi termini alle licitazioni, ed esso non fa in sostanza che valersi di quello stesso diritto che può avere ogni privato di acquistare all'asta per il prezzo dalla Patente prescritto ».

ART. 75.

L' Esattore per le spese dell'esecuzione percepisce tre centesimi per ogni lira del suo credito effettivamente cautato, semprechè abbia avuto effetto la oppignorazione, o il debitore pagasse soltanto il suo debito nell'atto della medesima. Percepisce inoltre due altri centesimi per ogni lira, come sopra, qualora abbia luogo la subasta, ovvero il debitore soddisfi il suo debito nell'atto della medesima.

ART. 76.

Nessuna autorità amministrativa o giudiziaria può sospendere per qualsivoglia titolo o causa gli atti intrapresi dall' Esattore per la riscossione delle contribuzioni e crediti spiegati nei precedenti articoli.

Chiunque si credesse gravato dagli atti dell' Esattore deve presentare il suo reclamo al rispettivo Commissario distrettuale. Questi, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell' Esattore, inoltra le carte col suo voto alla R. Delegazione per le sue decisioni.

Vedi l'art. 58, e la Circolare 24 ottobre 1846 sotto all'art. 49.

La Circolare del Demanio 21 gennaio 1824 dichiara, che siccome dal momento che siasi aperto il Concorso sulla sostanza di qualche debitore per tasse giudiziarie, riescirebbe incompetente ed illecita, a senso del § 83 del Regolamento di Procedura, qualunque molestia o discussione in confronto dell' oberato, dovranno i Ricevitori forzosi sospendere gli atti di escussione fiscale a di lui carico tostochè sia stato dichiarato l' aprimento del Concorso sulla sostanza del medesimo.

ART. 77.

Qualunque sia il tempo pel quale l' Esattore differisce l'esecuzione contro i morosi contribuenti, non può da loro pretendere per siffatta dilazione alcuna somma al di là di cinque centesimi per lira accordati nell'articolo 38, ancorchè l'avesse convenuta espressamente coi medesimi.

Digitized by Google

ART. 78.

L'Esattore che avvertitamente riceva da un contribuente qualunque minima somma oltre il debito allibrato nei registri di riscossa, e li cinque centesimi per lira, se è moroso, e le spese della esecuzione nella misura prescritta negli articoli 54 e 75, oltre la rifusione della somma indebitamente percetta, è punito con la pena del doppio.

Se riscuote di più del dovutogli cogli atti compulsivi, oltre la reintegrazione come sopra, commette il delitto dell'abuso della podestà d'ufficio, ed incorre nelle pene stabilite del vegliante Codice.

ART. 79.

Incorre egualmente in questa pena l'Esattore che usa per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del modo speciale di esecuzione stabilito per la riscossa delle imposizioni, ed inoltre perde il credito, o lo rifonde se già esatto.

ART. 80.

Terminato il triennio dell'Esattoria, può ancora l'Esattore usare del metodo privilegiato di esecuzione contro i debitori delle imposte arretrate per sessanta giorni successivi. Quello che ne usa passati i suddetti sessanta giorni incorre nella pena della concussione, oltre la perdita o rifusione del credito.

Gli atti esecutivi però che alla scadenza dei predescritti sessanta giorni si trovassero già incamminati, proseguiranno a correre con lo stesso metodo per lo spazio di mesi quattro successivi.

La Circolare Governativa Lombarda 2 gennaio 1846 dichiara, che è concesso all'Esattore di poter far uso del privilegio fiscale, sessanta giorni dopo scaduto il contratto che era una volta di tre anni, e non già dopo la scadenza degli attuali contratti che sono di sei anni, ma solamente sempre sessanta giorni dopo i tre primi anni.

Vedasi la Circolare 24 ottobre 1846.

ART. 81.

Spirati nei rispettivi casi i termini predetti, cessa intieramente il privilegio del divisato metodo, ed i residui crediti dell'Esattore per titolo di imposizioni diventano a tutti i riguardi crediti meramente privati, come se non avessero avuto origine dall'imposizione, ed ha luogo riguardo dei medesimi la disposizione dell'art. 42.

Può non pertanto, dietro loro istanza, essere ai Ricevitori prorogato il diritto di usare del privilegio fiscale, contro i debitori morosi, oltre i sessanta giorni; ma in via di massima siffatta istanza non deve essere secondata se non nel solo caso di una comprovata quasi totale inondazione del territorio di un Comune, o di altro infortunio che portasse la devastazione di tutti i frutti. (*Circolare Governativa Lombarda 14 marzo* 1817).

ART. 82.

I due precedenti articoli hanno luogo non solamente se l'Esattoria passa ad un altro, ma ancora se nel nuovo contratto succede quello stesso, che fu Esattore nel triennio passato.

Digitized by Google

ART. 83 al 126.

(Si è creduto superfluo il riportare questi paragrafi che trattano dei diritti e dei doveri degli Esattori comunali, degli Esattori d'ufficio, e dei Ricevitori provinciali. — Vediamo invece quanto riguarda questi ultimi circa al metodo di escussione).

ART. 127.

Dopo la scadenza del termine fissato agli Esattori comunali pel versamento da loro dovuto delle rate di contribuzione, il Ricevitore provinciale ha il diritto di esigere dai medesimi sulla somma non versata il 5 per cento, come all'art. 50, e passati altri 15 giorni successivi come all'art. 52, può costringerli al pagamento col mezzo dell'esecuzione.

ART. 128.

Per consumare gli atti d'esecuzione in odio degli Esattori comunali e loro sicurtà, segue lo stesso metodo e le stesse forme che sono prescritte negli art. 53 e seguenti fino al 75 inclusivamente, ad eccezione soltanto che le relazioni dei Cursori e gli atti delle subaste sono consegnati alla segreteria della Congregazione provinciale.

Sul dubbio se in caso di concorso sulla facoltà dell'Esattore, il Ricevitore debba continuare le escussioni fiscali o sottoporsi all'insinuazione, la Sovrana Risoluzione 7 febbraio 1820 ha determinato che in questo proposito debba strettamente attenersi al disposto dall'art. 128. (*Aulico Decreto 6 dicembre 1820 del Senato Lombardo-Veneto nella Circolare 19 dicembre 1820 dell'Appello Veneto e 22 dicembre 1820 del Lombardo*).

Le Congregazioni o Deputazioni comunali non possono farsi acquirenti dei fondi subastati dal Ricevitore provinciale e costituenti la sicurtà dell'Esattore comunale nel caso che venissero deliberati ad un prezzo minore di quello pel quale furono accettati in cauzione. (*Aulico Decreto 17 maggio 1821*).

ART. 129.

Se consumata l'esecuzione contro l'Esattore comunale, e la di lui sicurtà, il Ricevitore provinciale non trova abbastanza per soddisfarsi di tutto il suo credito, deve dirigere l'esecuzione anche sopra tutti i singoli contribuenti che fossero tuttavia debitori di imposta verso i detti Ricevitori per le somme da essi rispettivamente dovute.

ART. 130.

Nel caso che anche per tal modo non giungesse il Ricevitore a conseguire il suo avere, deve rivolgersi alla Congregazione provinciale, la quale provvede tosto per il suo rimborso a norma della massima, per la quale ciascun Comune è responsabile verso il Tesoro dell'intiero pagamento della quota rispettivamente attribuita.

ART. 131.

Se per non aver un Esattore comunale soddisfatto al prescritto dall'art. 83 per la presentazione del confesso che giustifichi di rata in rata il versamento fatto nella Cassa provinciale, qualche Congregazione municipale, e Commissario distrettuale facesse istanza al Ricevitore provinciale perchè fosse all'Esattore comunale, che ha man-

Digitized by Google

cato di una tale presentazione, diretta l'esecuzione, il Ricevitore provinciale stesso deve nel termine al più tardi di giorni quindici sottoporre all'esecuzione tanto l'Esattore che la sicurtà, altrimenti perde il diritto ad ottenere il rimborso contemplato nell'art. 130.

ART. 132.

A favore degli Esattori comunali e degli obbligati per essi solidalmente e sussidiariamente, hanno luogo in concorso del Ricevitore provinciale le disposizioni contemplate dagli art. 39, 41, 42, 43, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

ART. 133.

Le questioni che insorgessero fra il Ricevitore e la Congregazione provinciale, o fra gli Esattori comunali e le loro sicurtà, o le Congregazioni e Deputazioni comunali, ed i contribuenti, in quanto riguardano l'esecuzione di questa Patente, saranno della cognizione immediata delle Regie Delegazioni, sentite le Congregazioni provinciali, ed in ultima istanza del Governo.

Conseguentemente nessun Ufficio, o Tribunale giudiziario benchè supremo, potrà ricevere eccezioni contro gli atti e le procedure tanto dei predetti Esattori quanto delle Autorità amministrative che vi prestano cooperazione, siccome resta proibito anche ai medesimi di contestare liti avanti gli Uffici e Tribunali, ammenochè la R. Delegazione ed il Governo non abbiano dichiarato l'oggetto di spettanza dei Tribunali giudiziarii.

Le *pene pecuniarie* in materia di contravvenzioni di Finanza, che non fossero esatte col mandare ad effetto la garanzia inerente all'oggetto, od ai mezzi della contravvenzione, si devono esigere per cura dell'Ufficio fiscale, *facendo uso dei mezzi esecutivi ammessi dal Regolamento del processo civile*, avanti le Autorità giudiziarie; e trattandosi d'una somma non maggiore di trecento lire, coi metodi prescritti per l'esazione d'imposte indirette arretrate. (§ 894 *della Legge penale di Finanza*).

ART. 134.

Non possono mai essere sospese le esazioni in corso, se non nei casi contemplati dagli art. 47 e 48.

ART. 135.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato pel versamento nella Tesoreria, o Cassa centrale, il Ricevitore provinciale è tenuto a produrre alla Congregazione provinciale il confesso riportato dalla Tesoreria o Cassa medesima.

ART. 136.

In caso di mancanza la Congregazione può fare eseguire da uno speciale delegato il Ricevitore provinciale, e la sua sicurtà, onde l'interesse del R. Erario e della Provincia sia garantito; può inoltre procedere alla nomina di un nuovo Ricevitore, a danno e spesa del Ricevitore escusso o della sua sicurtà.

ART. 137 al 147 ed ultimo.

(*Trattano delle Esattorie e Ricevitorie, e dei relativi contratti. Si omettono perchè estranei allo scopo di questo Manuale*).

Digitized by Google

TABELLE SINOTTICHE

DIMOSTRATIVE DEI BOLLI E DELLE TASSE

DA APPLICARSI AGLI ATTI CIVILI E GIUDIZIARJ ED AL TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DI COSE

SECONDO LA LEGGE PROVVISORIA 9 FEBBRAJO 1850
ED ALTRE RELATIVE POSTERIORI DISPOSIZIONI.

Specchio Primo.

IMPORTI DI BOLLO

pei Documenti girabili o Cambiali.

Scala I.ª

		Fino a	300	ªL.	— 15
Più di	300	lire »	600	»	— 30
»	600	» »	1050	»	— 50
»	1050	» »	1500	»	— 75
»	1500	» »	3000	»	1 50
»	3000	» »	4500	»	2 25
»	4500	» »	6000	»	3 —
»	6000	» »	12000	»	6 —
»	12000	» »	18000	»	9 —
»	18000	» »	24000	»	12 —
»	24000	» »	30000	»	15 —
»	30000	» »	36000	»	18 —
»	36000	» »	48000	»	24 —
»	48000	» »	60000	»	30 —
»	60000	» »	72000	»	36 —
»	72000	» »	84000	»	42 —
»	84000	» »	96000	»	48 —
»	96000	» »	108000	»	54 —
»	108000	» »	120000	»	60 —

Al di sopra di ªL. 120,000 si pagherà per ogni 6000 lire, o per ogni importo minore di questa somma, tre lire di più.

per Atti civili in genere.

Scala II.ª

		Fino a	60	ªL.	— 15
Più di	60	lire »	120	»	— 30
»	120	» »	210	»	— 50
»	210	» »	300	»	— 75
»	300	» »	600	»	1 50
»	600	» »	900	»	2 25
»	900	» »	1200	»	3 —
»	1200	» »	2400	»	6 —
»	2400	» »	3600	»	9 —
»	3600	» »	4800	»	12 —
»	4800	» »	6000	»	15 —
»	6900	» »	7200	»	18 —
»	7200	» »	9600	»	24 —
»	9600	» »	12000	»	30 —
»	12000	» »	14400	»	36 —
»	14400	» »	16800	»	42 —
»	16800	» »	19200	»	48 —
»	19200	» »	21600	»	54 —
»	21600	» »	24000	»	60 —

Al di sopra di ªL. 24,000 si pagherà per ogni 1200 lire, o per ogni importo minore di questa somma, tre lire di più.

Avvertenze. — La Scala I sarà da applicarsi, oltre alle cambiali, anche ad altri atti civili in iscritto nei casi in cui è permesso, in via di favore, di far uso del bollo per le cambiali.

Di regola sotto *un medesimo bollo* non si può stendere che un solo atto civile, una spedizione d'ufficio od un certificato.

Trattandosi di atti civili in iscritto soggetti all'imposta scalare in ragione del valore, è stabilito per ciascun foglio aggiunto al primo il bollo di 75 centesimi, ammenochè riguardo allo stesso primo foglio il documento non esiga un bollo minore, nel qual caso si applica per ciascun foglio successivo il medesimo bollo del primo.

Digitized by Google

Procure.

Le procure originali devono essere in bollo da . . . . ªL. — 75

Attestati.

In genere vanno soggetti al bollo di . . . . . » — 75
Pei giornalieri peraltro . . . . . » — 30.
Gli attestati scolastici, le polizze dei sensali . . . . . » — 30
Nota. Gli estratti e certificati desunti dai libri pubblici negli Stati Austriaci sul possesso e proprietà di cose immobili, e dei diritti che si considerano come cose immobili, quali sono per noi i certificati ipotecarii e censuarii ecc., come pure sui depositi giudiziali, meno le certificazioni dei seguiti atti d'ufficio, che vengono apposte ai documenti iscritti ed alle istanze di deposito (essendo esenti dal bollo), per foglio » 1 50
Le traduzioni fatte da interpreti giurati . . . . . » 1 50
I protesti di cambio . . . . . » 1 50

Copie.

Copie d'ufficio semplici, per foglio . . . . . » — 75
» d'ufficio vidimate . . . . . » 1 50
» non d'ufficio, vidimate, cioè stese dalle parti stesse, ma vidimate d'ufficio o da notajo . . . . . » — 75

Specchio Secondo.

IMPORTI DI BOLLO PER ATTI GIUDIZIARII.

Istanze.

Tutte le istanze e petizioni e scritture giudiziali di regola portano il bollo di . . . . . » — 75
Le domande peraltro per l'ammissione alla pratica degli affari, o di un *adjutum*, o di un pubblico impiego, escluso quello d'inserviente . . . . . » 1 50
Le domande per la pubblicazione di aste e quelle dirette ai Giudizii civili, nelle quali si chiede l'emissione d'un editto, o la cui evasione lo esige . . . . . » 1 50
Le domande per ottenere il permesso d'istituire, ampliare, permutare, trasformare od aggravare un fedecommesso . . . » 1 50
Le istanze nella procedura civile se l'oggetto controverso non supera ªL. 150 . . . . . » — 30

Protocolli.

Tutti i protocolli giudiziarii di regola hanno il bollo di . . . » — 75
Se fanno le veci di petizioni ed istanze, sono sottoposti al bollo relativo.
Se l'oggetto controverso non oltrepassa le ªL. 150 . . . » — 30

Digitized by Google

Allegati.

Tutti gli allegati sono in bollo da . . . . . ªL. — 50

Convenzioni.

Se l'oggetto non è stimabile, il foglio sarà con bollo di . . » — 75
Se colla convenzione ha luogo il trasferimento della proprietà o del possesso di una cosa immobile dall'una all'altra delle parti, il bollo sarà di . . . . . » — 75
E in tal caso si applicherà l'imposta pel trasferimento di quei diritti.
In tutti i casi in cui si confessa un debito, si riconosca o si trasferisca un diritto qualunque, senza trasferimento di proprietà di cose immobili, il bollo da applicarsi sarà regolato a norma del valore della cosa su cui si transige, o che forma oggetto del contratto, e precisamente col bollo graduale portato dalla scala 2ª di cui nello Specchio primo.
In ogni caso poi una convenzione fatta anche per un oggetto il di cui valore non arriva ad ªL. 150, porterà sempre un bollo non minore di . . . . . » — 75
Se la convenzione non è che il riconoscimento d'un debito o d'un diritto portato da documento legalmente bollato, l'importo di bollo è quello del protocollo.

Sentenze e Precetti di pagamento in via cambiaria.

1.° Le sentenze o decisioni di Prima Istanza, se l'oggetto controverso non supera ªL. 150, tanto nella causa principale che nelle incidentali, sono in bollo di . . . . . » 1 50
2.° Se il valore dell'oggetto non oltrepassa le ªL. 600, tanto nella causa principale, come nelle controversie incidentali . » 3 —
3.° In altri casi le sentenze sopra controversie incidentali, o sull'imposizione del perpetuo silenzio, sulle azioni di turbato possesso, sulle azioni di priorità nei concorsi, e sul grado dei crediti ipotecarii per la distribuzione del prezzo di un immobile venduto nella via esecutiva . . . . . » 3 —
4.° Per le sentenze definitive passate in giudicato in oggetti contenziosi, colle quali viene aggiudicata la proprietà, l'usufrutto, o l'uso di una cosa immobile in base ad un titolo di diritto fondato nella disposizione della Legge, tranne la successione legittima, e indipendentemente da una convenzione, si fa luogo all'imposta pel trasferimento di quei diritti, ma non meno di » 12 —
In altri casi sul 1/2 per cento del valore dell'oggetto aggiudicato, ma non meno di . . . . . » 12 —
5.° Le sentenze, con cui in altri casi che in quelli accennati sotto i N. 1 e 2, viene giudicato non competere un pagamento, un trasferimento ecc., l'imposta si misura sul 1/2 per cento del valore della controversia, e deve essere non minore di . » 12 —
nè maggiore di . . . . . » 50 —

Digitized by Google

Se l'oggetto della causa non è stimabile, l'imposta è di . aL. 24 —
Il bollo delle sentenze è richiesto per gli esemplari tanto dell'attore che del convenuto, eccettuate le sentenze di liquidità nei concorsi, delle quali soggiacciono al bollo solo le spedizioni destinate pei creditori.
Per le sentenze arbitramentali l'imposta per tutti gli esemplari è di » 3 —
Sono esenti d'imposta le decisioni di nullità, di sindacato, le decisioni di Seconda e Terza Istanza nel caso che la decisione di Prima Istanza sia soggetta a bollo fisso, tutte le decisioni per le quali l'imposta si esige immediatamente, meno quelle passate in giudicato.

Appellazioni, Revisioni e Ricorsi.

Le appellazioni e revisioni contro le sentenze, di cui al N. 1, pel primo foglio di entrambi gli esemplari . . . . . » 1 50
Contro le sentenze, di cui ai N. 2 e 3 . . . . . » 3 —
Contro qualsiasi altra . . . . . » 12 —
I fogli successivi portano il bollo delle istanze.
I ricorsi contro decisioni d'inferiori Istanze . . . . . » 1 50
Quelli diretti contro le decisioni di cui ai N. 2 e 3 . . . » 3 —

Specchio Terzo.

IMPOSTE DA APPLICARSI PEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI.

Dalle combinate disposizioni della tariffa portata dalla Legge provvisoria 9 febbraio 1850, e della Ordinanza Ministeriale 3 maggio 1850, l'imposta da pagarsi pel trasferimento dei diritti di *proprietà, usufrutto,* ed *uso di cose immobili,* è variabile in ragione del tempo trascorso fra l'ultimo trasferimento dei suddetti diritti e quello per cui si deve commisurare l'imposta, il qual frattempo si calcola dal giorno nel quale il titolo legale, su cui si fonda l'ultimo trasferimento, ha cominciato ad aver forza di diritto a favore dell'ultimo possessore, o venne iscritto nei registri censuarii, se diritto di proprietà o possesso, fino al giorno in cui perviene all'Ufficio competente la notifica del trasferimento di proprietà pel quale si ha a commisurare l'imposta.

Misura dell'imposta.

Se il frattempo da misurarsi non oltrepassa 2 anni, l'imposta è di . . . . . 1 per cento del valore del diritto.
Se non oltrepassa 4 anni . . . 1 1/2 idem
idem 6 » . . . . 2 — idem
idem 8 » . . . . 2 1/2 idem
idem 10 » . . . . 3 — idem
Negli altri casi . . . . . 3 1/2 idem.
Per l'inscrizione d'un diritto d'ipoteca l'imposta è di un 1/2 per cento del valore, non mai meno di aL. 1. 50.

Digitized by Google

Specchio Quarto.

IMPOSTE DA APPLICARSI PEL TRASFERIMENTO DI COSE E DIRITTI.

Per donazioni fra vivi.

Pei documenti di donazione fra vivi di cose mobili che non si consegnano immediatamente, o di cose immobili, come anche dell'usufrutto e altre servitù, per foglio . . . . . ªL. — 75

Per quelli di donazione pel caso di morte, per foglio . . » — 75

Per le donazioni stesse di cui sopra, quando si verificano, l'imposta viene commisurata:

a) nella misura dell'1 per cento del valore della cosa donata, se la donazione avviene tra conjugi non separati all'epoca della donazione, e fra genitori e figli legittimi, illegittimi, e loro discendenti, come pure fra genitori e figli adottivi;

b) tra altri consanguinei sino ai primi cugini inclusivamente nella misura del 4 per cento;

c) in tutti gli altri casi nella misura dell'8 per cento.

Per trasferimenti in causa di morte.

Avvenga il trasferimento per testamento, contratto, o legge, l'imposta va così commisurata:

a) nella misura dell'1 per cento, se avviene dai genitori ai figli legittimi od illegittimi, o loro discendenti e viceversa, ai figli adottivi, al conjuge non separato dal testatore;

b) così pure nella misura dell'1 per cento, se dal testatore a persone di suo servizio, quando l'importo trasferito non superi il capital valore di ªL. 1500, ossia una rendita annua di non più di ªL. 150;

c) nella misura del 4 per cento, se ad altri consanguinei fino ai primi cugini inclusivamente;

d) negli altri casi, nella misura dell'8 per cento;

e) pel possesso di beni immobili che danno una rendita, i comuni, le chiese, le fondazioni, i beneficii ecclesiastici debbono pagare ogni dieci anni un equivalente d'imposta del 2 per cento.

Se l'oggetto del trasferimento, sia per causa di morte che per donazione, è una cosa immobile, si pagherà, oltre alle imposte indicate, un tanto per cento sul valore della medesima nella seguente misura:

Se l'ultimo trasferimento è avvenuto entro i quattro anni precedenti	— 1/2	per cento
Se negli otto anni precedenti	1 —	idem
Se al di là degli otto anni	1 1/2	idem.

Digitized by Google

Tabella Sinottica

DIMOSTRATIVA

DELLE COMPETENZE DA ASSEGNARSI AGLI II. RR. IMPIEGATI DEI TRIBUNALI PROVINCIALI E DELLE PRETURE

PER GLI ATTI E LE COMMISSIONI CHE ESERCITANO NEL LORO CIRCONDARIO GIURISDIZIONALE.

	Indennità di viaggio per ciascun miglio comune di metri 1500.	Dieta di ore otto, cioè tre per ogni ventiquattro ore.
Consiglieri dei Tribunali	aL. — 90	aL. 5 20
Pretori, Segretarii, Protocollisti di Consiglio dei Tribunali provinciali, ed altri Impiegati della Classe IX	» — 60	» 3 50
Aggiunti e Cancellieri delle Preture, Attuarii dei Tribunali ed altri Impiegati della Classe X	» — 50	» 2 90
Cancellisti dei Tribunali, ed altri Impiegati, compresi gli Ascoltanti, Alunni e Praticanti di concetto	» — 40	» 2 35
		Diaria di 24 ore:
Cursori	» — 25	» 1 75

Nota. — Questa Tabella si è ricavata dalla Tariffa annessa al Regolamento portato dalla Notificazione Governativa 30 aprile 1847, la quale pei nominati individui ha applicazione tanto in affari civili e di onoraria giurisdizione, che penali.

Il compenso dovuto ai *periti* e *testimonii* assunti in oggetti civili, e che ricadrebbe a carico delle parti, sarà determinato dal giudice, giusta le norme e pratiche sussistenti.

Digitized by Google

AGGIUNTA

ALLE ANNOTAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PARTE DI QUESTO MANUALE.

Al § 49 della Norma di Giurisdizione (pag. 18).

Pel Decreto del Ministero della Giustizia 27 marzo 1854 viene prescritto: Tutte le istanze con cui si chiedono iscrizioni nei pubblici libri, o cancellazioni di diritti reali sopra immobili, e così pure gli atti reali indicati al § 51 della Norma di Giurisdizione, sono da prodursi ai Giudizii a tal uopo designati nei §§ 49 e 51, quand'anche occorrano in affari non contenziosi.

Al paragrafo suddetto della Norma di Giurisdizione (pag. stessa).

Col Dispaccio Ministeriale 16 gennaio 1854, N. 21586, venne dichiarato, che per la parola *periferia*, usata nei §§ 49, 51, 75 e 79 della Nuova Norma giurisdizionale, può intendersi solamente la reale estensione della città e dei sobborghi ad essa appartenenti coi corpi-santi.

Al capo 2.° della Legge Organica (pag. 59).

L'Ordinanza del Ministro dell'Interno 28 gennaio 1854 prescrive, che nel conferimento di posti di cancelleria abbiansi da tutte le Autorità da contemplare, a preferenza degli altri aspiranti, i sotto ufficiali di buona condotta, particolarmente se hanno compito due capitolazioni, quando abbiano le qualifiche necessarie. Si può vedere in relazione a ciò anche l'Ordinanza Imperiale 19 dicembre 1853.

Al § 202 della Legge Organica (pag. 98).

La Circolare dell'Appello Lombardo 19 marzo 1853 dichiara, che le spese occorrenti per commissioni eseguite dietro requisitoria da Impiegati giudiziarii di un diverso dominio della Corona debba rimanere a carico del fondo per le spese di giustizia di quel dominio della Corona in cui devono aver luogo le menzionate commissioni, a cui riguardo devono poscia effettivamente venir conteggiate.

Nota ai Cenni storici sul Processo civile austriaco (pag. 115).

Coll'Ordinanza del Ministero di Giustizia del 18 luglio 1852, N. 152 del Bollettino generale, fu pubblicato pei dominii d'Ungheria, Croazia e Schiavonia, Voivodina Serba col Banato di Temes e di Transilvania un nuovo *Regolamento provvisorio* pei Concorsi.

Al § 73 del Regolamento (pag. 162).

Il Decreto del Ministero degli affari esteri 2 marzo 1854 ha pubblicato la Convenzione conchiusa fra l'Austria e la Sassonia per la procedura nei Concorsi che si verificano nei due Stati.

Al § 91 del Regolamento (pag. 171-172).

Il Decreto del Ministero della Giustizia 12 gennaio 1853 prescrive, che l'investigazione ufficiale contro debitori caduti in concorso, qual'è portata dal § 91 del Regolamento generale e dalla Sovrana Risoluzione 15 marzo 1847, e l'applicazione delle rispettive pene, debba farsi dall'*istanza con-*

Digitized by Google

corsuale, se il concorso venne aperto prima del 1.° settembre 1852, a tenore di quelle Leggi, purchè nella condotta dell'oberato non si ravvisino indizii di un crimine (§ 5 della Risoluzione Sovrana 13 marzo 1847); *ma se il concorso fu aperto soltanto dopo il 31 agosto* 1852, *l'investigazione dovrà farsi da quei Giudizii che al presente esercitano la giurisdizione sui delitti*, i quali dovranno peraltro attenersi alle disposizioni del Codice penale del 27 maggio 1852.

Al § 172 del Regolamento (pag. 214-215).

Il Decreto Aulico 22 ottobre 1814, da noi riferito sotto questo paragrafo, è inapplicabile pel Regno Lombardo-Veneto, non essendovi stato pubblicato mai. (*Notificazione 4 luglio* 1846).

Al § 177 del Regolamento (pag. 218).

L'Ordinanza del Ministero della Giustizia 13 febbraio 1854 dispone quanto segue:

Visto che la legalizzazione dei documenti, di cui occorre far uso all'estero, deve per aver forza di legge essere munita dell'ulteriore autenticazione del Ministro degli affari esteri, ma che questo non è in grado di apporvela, perchè di regola non gli sono note le firme d'ufficio dei Giudizii di Prima Istanza e delle Camere notarili, si trova di ordinare che siffatti documenti legalizzati dai Giudizii di Prima Istanza e dalle Camere notarili vengano ulteriormente autenticati dai Presidenti dei Tribunali d'Appello e presentati nella via prescritta al Ministero della Giustizia, il quale li trasmetterà quindi per la più breve al Ministero degli affari esteri.

Soltanto per le autenticazioni di firme fatte dal Presidente del Tribunale d'Appello in Vienna, come pure dal Tribunale provinciale e dal Tribunale di commercio di quella città, non è necessaria la presentazione al Ministero della Giustizia, e quindi i documenti legalizzati da queste Autorità possono trasmettersi direttamente per la più breve al Ministero degli affari esteri.

Al § 411 del Regolamento (pag. 338).

La Circolare 20 aprile 1854 dell'Appello Lombardo porta la seguente Dichiarazione Ministeriale 11 aprile detto:

Essendosi da qualche Prima Istanza elevato dubbio sul modo di procedere per ottenere l'inscrizione dei decreti di pegno di stabili posti fuori del Circondario giurisdizionale del giudice che li ha rilasciati, l'Eccelso Ministero della Giustizia, sopra rapporto di questo Appello, ha trovato di dichiarare con ossequiato Dispaccio 11 aprile corrente, N. 5164: « che per l'attuazione della Norma di Giurisdizione 20 novembre 1852 non sia a considerarsi cessata la pratica adottata in virtù del Decreto Aulico 9 maggio 1828 N. 1010, comunicato colla Circolare Appellatoria 16 dello stesso mese ed anno, N. 5410, e che il giudice, sia poi un Tribunale provinciale, od un Tribunale di commercio, una Pretura forese od urbana, da cui competentemente emana il Decreto di oppignoramento di stabili, quand'anche questi siano fuori del proprio raggio giurisdizionale, rilascerà quindi ancora, come per lo addietro, all'esecutante due esemplari dell'Istanza col Decreto munito del sigillo d'Ufficio, perchè si provveda per l'esecuzione presso l'Ufficio ipotecario cui spetta ».

Al § 517 del Regolamento (pag. 380).

La Circolare dell'I. R. Prefettura delle Finanze 3 febbraio 1854 dichiara, che al procuratore di una parte non può essere imposta la personale garanzia per competenze d'immediata esazione risultanti da atti che egli intraprende nell'interesse del suo cliente.

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

IN QUESTA TERZA PARTE

CAP. I. *Procedura sommaria* . . . . Pag. 401
CAP. II. *Procedura cambiaria* . . . . » 419
CAP. III. *Procedura in affari mercantili* . . » 426
CAP. IV. *Procedura presso le Autorità giudiziarie militari* » 430
CAP. V. *Procedura sulle Disdette dei contratti di fitto e di pigione* . . . . . » 437
CAP. VI. *Procedura sommariissima per turbamento di possesso* . . . . . » 449
CAP. VII. *Procedura nelle Controversie matrimoniali* » 460
CAP. VIII. *Procedura esecutiva in base a documenti che meritano piena fede* . . . . . » 466
CAP. IX. *Procedura per le Prenotazioni nei Registri ipotecarii* . . . . . » 470
CAP. X. *Procedura per la dichiarazione di morte di un assente* . . . . . » 479
CAP. XI. *Procedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche* . . . . . » 482
CAP. XII. *Esecuzione privilegiata fiscale* . . » 491

TABELLE SINOTTICHE DIMOSTRATIVE DEI BOLLI E DELLE TASSE DA APPLICARSI AGLI ATTI CIVILI E GIUDIZIARJ, AL TRAPASSO DEGL'IMMOBILI, E PEL CONSEGUIMENTO DELLE EREDITÀ.

SPECCHIO 1.° *Importi di bollo pei documenti girabili o cambiali, e per atti civili in genere* . . . » 514
SPECCHIO 2.° *Importi di bollo per atti giudiziarii* . » 515
SPECCHIO 3.° *Imposte da applicarsi pel trasferimento di diritti reali* . . . . . » 517
SPECCHIO 4.° *Imposte da applicarsi pel trasferimento di cose e diritti* . . . . . » 518
TABELLA SINOTTICA *dimostrativa delle competenze da assegnarsi agl'II. RR. Impiegati dei Tribunali provinciali e delle Preture, per gli atti e le commissioni che esercitano nel loro circondario giurisdizionale* . . . » 519
AGGIUNTA alle Annotazioni *della Prima e della Seconda Parte di questo Manuale* . . . . . » 520

Digitized by Google

INDICE

GENERALE ALFABETICO RAGIONATO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE USATE.

La lettera *A.* indica le annotazioni ai rispettivi paragrafi del *Regolamento*, o delle *Procedure speciali*. Le lettere *N. G.* indicano *Norma di Giurisdizione*, e quelle *L. O.*, *Legge Organica*. — La semplice citazione dei paragrafi serve al riferimento di quanto si trova nei medesimi e, ad un tempo, nelle relative annotazioni.

AFFARI DI COMMERCIO, pag. 427, e Vedi *Procedura relativa*.
AMMINISTRATORE D'UN CONCORSO. V. *Concorso*.
AMMINISTRAZIONE POSTALE. Che avvenga di essa in caso di Concorso, § 85, pag. 169.
AMMORTIZZAZIONE DEI DOCUMENTI. V. *Documenti scritti*.
ANNOTAZIONI al Regolamento generale del Processo civile, pag. 120.
APPELLAZIONE. Norme relative, §§ 319 al 328, pag. 296 e seg. — gravami, §§ 322, 325, pag. 298 — risposta appellatoria, §§ 324 e 326, ivi — l'appellazione sospende l'esecuzione, § 329, pag. 300.
APPENDICE alla I.ª Parte di questo Manuale, pag. 108, e AGGIUNTA alla I.ª e II.ª, pag. 520-521.
ARBITRAMENTI. Norme relative, §§ 349, 355, pag. 308 e seg.
ARRESTO PERSONALE ESECUTIVO. V. *Esecuzione*.
—— —— PROVVISIONALE. Estremi per ottenerlo, §§ 356 e 357, pag. 310 — persone esenti, § 357 *A.*, pag. 311 — norme relative, §§ 356-363, pag. 310.
ARTICOLI PROBATORII. Che siano, quando possano ammettersi articoli addizionali, § 13, pag. 131.
ASCOLTANTI. Requisiti per essi, § 554 *A.*, pag. 393.
ASSEGNI. V. *Esecuzione, Concorso*.
ASSESSORI MERCANTILI. Loro nomina, § 12 *L. O.*, pag. 60.
ASTA, SUBASTA. V. *Esecuzione, Concorso*.
ATTI GIUDIZIARII concessi alle parti, § 2, pag. 124.
AUDITORATI. V. *Tribunali militari*.
AVVOCATI. Requisiti, §§ 527-529, pag. 382 — doveri relativi al patrocinio, §§ 530-543, pag. 383 — nomina d'un sostituto, §§ 538 e

Digitized by Google

534 *A.*, pag. 384 — procedura per la moderazione e soddisfacimento delle competenze degli avvocati, § 544, pag. 387 — ritenzione di danari del cliente quando sia permessa, e procedura nelle quistioni relative. § 544 *A.*, pag. 388 — valutazione dell'opera dell'avvocato, §§ 545 e 546, ivi — perdita delle competenze e consigli, § 547, pag. 389 — sorveglianza sugli avvocati, §§ 548 e 549, ivi — ricompense, § 551, pag. 391.

BANCA NAZIONALE AUSTRIACA. Suoi privilegi in caso di concorso, § 79 *A.*, pag. 164 e 165.

BOLLI E TASSE. Importi di bollo per cambiali ed atti civili in genere, pag. 514 — per atti giudiziarii, pag. 515 — tasse da applicarsi pel trasferimento di diritti reali, pag. 517 — pel trasferimento di diritti e cose, per donazione fra vivi, e per eredità, pag. 518.

CAMBIALE. Suoi requisiti, § 4 *A. Procedura cambiaria*, pag. 420.

CAMBIAMENTO DELLA DOMANDA. Quale e quando sia permesso, § 8, pag. 127.

CAUZIONE DEL MATRIMONIO DEI MILITARI. In qual misura può sottoporsi ad esecuzione, § 402 *A*, pag. 352.

CERTIFICATO DI MISERABILITA'. Sua edizione, e norme relative, § 517 *A.*, pag. 378.

CESSIONE DEI BENI. Norme relative, §§ 467-475, pag. 360 e seg.

CIRCONDARII GIURISDIZIONALI dei Tribunali d'Appello, pag. 42, — dei Tribunali provinciali Lombardi e Veneti, ivi — delle Preture Lombarde, pag. 43 — delle Preture Venete, pag. 52.

CLASSIFICAZIONI DEI CREDITORI. V. *Concorso.*

COMPARAZIONE DEI CARATTERI. V. *Documenti scritti.*

COMPARSE. Norme relative — contegno del giudice e delle parti in esse, §§ 184-192 *L. O.*, pag. 95 — protocolli relativi, § 193 ivi, pag. 96 — produzione dei bolli, § 194, pag. 97 — assunzione di petizioni ed istanze verbali, § 195, ivi — ordini giudiziali in seguito alle comparse, § 196, ivi. V. *Processo verbale.*

COMPETENZA dei Tribunali provinciali, § 14 *N. G.*, pag. 12 — delle Preture urbane, § 15 *N. G.*, ivi — a chi spetti la definizione delle quistioni relative alla competenza sorta fra diversi Giudizii, §§ 3, 4 e 5 *N. G.*, pag. 10 — un Giudizio è competente fino all'ultimazione di un affare di diritto regolarmente presso di lui introdotto, § 6 *N. G.*, pag. 11 — casi in cui può declinarsi la competenza di un Giudizio, §§ 52, 53, 54 *L. O.*, pag. 68 e seg. — competenza delle Autorità giudiziarie in seconda e terza istanza, § 90 *N. G.*, pag. 24. — V. *Giurisdizione.*

COMPETENZE DEGLI IMPIEGATI per atti e commissioni nel loro circondario giurisdizionale, pag. 519.

COMPONIMENTI AMICHEVOLI. Norme relative, §§ 346 e 348, pag. 306.

COMPROMESSI. V. *Arbitramenti.*

COMUNI. V. *Facoltà ed obbligo di agire in Giudizio, Esecuzione.*

CONCILIAZIONE (Esperimento di). Norme relative, *A.* § 1, pag. 121.

CONCLUSIONALE E CONTROCONCLUSIONALE. V. *Processo scritto.*

CONCORSO DEI CREDITORI. Tribunali competenti, §§ 70-73, pag. 161, e § 77 *A.*, pag. 163 — quando si deve aprire, §§ 74-76, pag. 162 — norma relativa, § 77, pag. 163 — editto, insinuazione dei crediti, eccezioni e quistioni relative, §§ 78-79, pag. 163 e seg. — termine alle insinuazioni, § 80, pag. 166 — nomina dell'amministratore e dei delegati e loro obblighi, § 81, pag. 166, e §§ 87, 88, 89 e 90, pag. 170 e seg. — affissione dell'editto, § 82, pag. 166, — nomina dell'amministratore interinale, § 84, pag. 168 — conseguenze dell'apertura del concorso, § 85, pag. 166 — se possa aver luogo l'arresto perso-

Digitized by Google

male dell'oberato. ivi — obblighi degli oberati, e procedura inquisitoria contro di essi, § 91, pag. 171, e vedi anche la nota a pag. 520 — sequestro, descrizione e stima della sostanza concorsuale, e norme relative anche pei periti, §§ 93-97, pag. 174 — esperimenti d'accomodamento amichevole, § 98, pag. 175 — nomina del curatore alle liti, e suoi obblighi, §§ 99-102, pag. 176 — partecipazione da farsi al Fisco dell'aprimento del concorso, § 102, pag. 177 — petizioni d'insinuazione, azione vindicatoria di dominio, § 103. pag 177 — nota delle insinuazioni, § 104, pag. 178 — procedura sulle insinuazioni, §§ 105 e 106, pag. 179 — giuramento decisorio deferito all'oberato, ivi *A.*, — rapporti bimestrali del curatore, § 107, pag. 180 — sentenze di liquidità, rimedii contro di esse, §§ 108 e 109, ivi — conseguenze dell'ommessa insinuazione. eccezioni, §§ 110, 111, 112, pag. 181 — sentenza di classificazione, §§ 113-115, pag. 182 — grado dei diversi creditori, §§ 116-125, pag. 183 e seg. — formalità per la classificazione, § 126, pag. 188 — non ha luogo la restituzione in intiero *ob nova*, § 127, ivi — rimedii contro la sentenza di classificazione, e procedura per le petizioni di priorità, §§ 128-136, ivi — a chi spetti il patrimonio posteriormente sopravvenuto all'oberato, § 137, pag. 191 — diritti dei creditori, § 138, ivi — asta giudiziale della sostanza concorsuale, e norme relative, §§ 139-146, ivi — vendita all'asta delle obbligazioni di Stato e cartelle, § 139 *A.* — moderazione delle specifiche dell'amministratore e del curatore alle liti, § 147, pag. 194 — dimissione di quei creditori cui compete un incontrastabile diritto di priorità, § 148, ivi — riparto della sostanza, § 149, pag. 195 — eccezioni contro di esso, procedura. §§ 150 e 151. ivi — pagamento delle rispettive quote, o deposito delle somme, § 152, pag. 196 — relazione da darsene al giudice, § 154, pag. 197 — corrispondenza dei giudici, amministratori e curatori di concorso aperto in diverse provincie, § 153, pag. 196 — parità di trattamento pegli stranieri creditori, quando sia ammessa pel diritto di reciprocanza, § 155, pag. 197 — Stati coi quali è notoria la parità di trattamento, ivi *A.*, pag. 198.

CONFESSIONE (Prova per). Quando faccia piena prova la confessione; che sia; requisiti per la sua validità; distinzioni e quistioni relative, § 163, pag. 207 — è obbligatoria pel rappresentato quella del patrocinatore, § 164, ivi — non obbliga quella d'un consorte di lite, § 165. pag. 208 — confessione stragiudiziale, quando fa prova e quale, § 166. ivi — confessione fatta perchè serva di prova ad un altro, fa piena prova, § 167, ivi — inscindibilità della confessione, § 168, ivi.

CONFLITTO DI PROVE. V. *Prova.*

CONTRADDIZIONE. Che sia, § 5 *A.*, pag. 126.

CONTROVERSIE sottratte alla cognizione dell'Autorità giudiziaria, pag. 52 e seg.

COSA GIUDICATA, § 55, pag. 146.

COSE TROVATE. Procedura relativa, pag. 36.

CURATORE ALLE LITI. V. *Concorso.*

CURSORI. Competenze loro dovute, speciale esecuzione per esse, § 492 *A.*, pag. 568 — intimazioni, ivi.

CUSTODIA DEGLI ATTI, §§ 220-234 *L. O.*, pag. 102.

DATA CERTA DEI DOCUMENTI. V. *Prova della data certa.*

DECLINATORIA DI FORO. Norme relative, §§ 33 e 54, pag. 143.

DELEGATI. V. *Concorso.*

DENUNZIA DELLA LITE. Norme relative, §§ 49-51, pag. 149.

DEPOSITO GIUDIZIALE. V. *Esecuzione.*

DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI costituenti il pegno legale del locatore d'abitazioni, § 578, pag. 317.

DIFFAMAZIONE (Processo provocatorio per). Vante — suoi requisti — fatti

Digitized by Google

che possono o che non possono costituire un vanto, §§ 61 e 62, pag. 157 — procedura relativa, §§ 63-67, pag. 158.
DISDETTA o DENUNZIA di finita locazione. V. *Procedura relativa.*
DOCUMENTI SCRITTI. Prova per mezzo di essi, pag. 209 — piena prova dei documenti pubblici, § 169, ivi — requisiti per la piena prova dei documenti pubblici e privati, § 169 *A.* — quali siano atti pubblici, e quistioni relative, § 170, pag. 210 e seg. — prova dei documenti privati, § 171, pag. 213 — requisiti generali e speciali per alcuni documenti privati, § 172, pag. 214, e § 175, pag. 217 — cautele nel firmarli come testimonii, § 176, pag. 217 — semipiena prova dei libri de'negozianti nazionali stranieri, e degli artisti, requisiti necessarii e quistioni relative, §§ 178-181, pag. 218 — bollatura dei libri di commercio, § 178 *A.* — i documenti vanno comunicati per intiero, § 182, pag. 221 — ispezione degli originali dei documenti, procedura relativa, sia giudiziale, sia stragiudiziale, §§ 183 e 185-190, pag. 222 e seg. — ispezione dei libri di commercio, § 184, pag. 223 — ammortizzazione dei documenti, §§ 191-195, pag. 227 — prova del tenore d'un documento perduto § 194, pag. 230 — rinnovazione dei documenti quando abbia luogo, §§ 195 e 196, pag. 251 — comparazione dei caratteri serve di prova, procedura relativa, e quistioni pratiche, §§ 197, 199, pag. 251.
DUPLICA. Norme relative, § 10, pag. 128. V. anche *Processo scritto.*

ECCEZIONE DI NON NUMERATO DENARO. Se abbia luogo, § 173, pag. 216.
ECCEZIONI. Che siano — loro distinzione — quella di declinatoria di foro va proposta separatamente, § 6 *A.*, pag. 126. V. *Declinatoria di foro.*
ESECUZIONE. Quando ha luogo, § 385, pag. 319 — esecuzione delle sentenze estere, ivi *A.* — sospensione di atti esecutivi, ivi, pag. 323 — termine pel soddisfacimento dell'obbligo, §§ 388 e 389, pag. 324 — esecuzione: giudice a cui si chiede, § 390, pag. 325, e §§ 65 a 68 *N. G.*, pag. 20 — chi la mandi ad effetto, §§ 9 e 11 *N. G.*, pag. 11 — norma d'esecuzione nel caso che il reo debba cedere un bene stabile, §§ 391 e 392, pag. 326 — od un diritto reale, § 393, ivi — od un bene mobile determinato, §§ 394 e 395, ivi — procedura pel caso che terze persone sostengano di aver diritti sui beni mobili che vengono esecutati, *A.* § 394, ivi — procedura nel caso che il reo debba rimettere un bene mobile indeterminato d'un certo genere, §§ 396 e 397, pag. 327 — quando il reo è obbligato a prestare un fatto o lavoro, §§ 398 e 399, pag. 328 — nel caso il reo dovesse una somma di denaro, § 400, ivi — esecuzione su danari che il reo percepisce da una pubblica cassa, § 401, pag. 329 — su quali cose non possa cadere la esecuzione, e su quali è limitata, §§ 402 e 403, pag. 329 — esecuzione sui crediti del convenuto, § 404, pag. 335 — assegni degli stessi, norme relative, §§ 404-409, ivi — pignoramento di frutti o rendite di fondi stabili, § 411, pag. 337 — nomina del sequestratario in tal caso, § 412, pag. 338 — esecuzione su frutti e rendite di un credito prenotato, § 413, pag. 339 — e sopra rendite in danaro, § 414, ivi — esecuzione sopra un bene stabile — pignoramento di esso, §§ 415 e 416, ivi — stima, § 417, pag. 340 — subasta, §§ 418-421, pag. 342 — norme relative alle subaste, §§ 422-439, pag. 344 — esecuzione contro i mobili del debitore — mobili che ne vanno esenti, § 440, pag. 348 — pignoramenti dei mobili, e custodia di essi, §§ 441 al 446, pag. 348 e seg. — deposito giudiziale, tasse da pagarsi per esso, § 443 *A.*, pag. 349 — depositi caduchi, pag. 353 — stima, consegna, licitazione e vendita de'mobili pignorati, § 447, pag. 353 — notifica d'avere, ed arresto personale esecutivo, § 448, pag. 354 — norme relative all'arresto esecutivo, §§ 450-455, pag. 355 — come possano libe-

Digitized by Google

varne le rendite vitalizie del reo, § 449, ivi — esecuzione sui beni comunali, § 37 *A.*, pag. 154 — esecuzione per le competenze dovute alle Gazzette ufficiali, § 79 *A.*, pag. 165 — per le competenze dei corsori, § 492 *A.*, pag. 568 — esecuzione contro i Comuni, § 57 *A.*, pag. 153 e seg. V. *Sequestratario*, *Sequestro*, *Concorso*, ecc.

ESECUZIONE PRIVILEGIATA FISCALE, pag. 491 — riscossione delle imposte nel Regno Lombardo-Veneto, ivi — a quali imposte e crediti spetta il privilegio fiscale d'esecuzione, ivi — a quali e contro quali persone, pag. 494 — norme relative all'esecuzione fiscale, pag. 495 e seg. — epoche di pagamento delle imposte, e nozioni relative, pag. 495 a 500 — notifica ai debitori morosi, pag. 500 — oppignorazione, e metodo relativo, pag. 501 — asta fiscale, pag. 506 — riscatto degli effetti venduti, pag. 508 — norme generali relative all'esecuzione fiscale, pag. 510 e seguenti.

ESEMPLARI delle scritture giudiziali. V. *Intimazioni degli ordini giudiziali.*

ESENZIONI DAI BOLLI. Persone che ne godono, § 517 *A.*, pag. 377.

FABBRICA DA INTRAPRENDERSI (Processo provocatorio per). Obblighi incombenti al fabbricatore di nuove opere, § 68, pag. 159 — procedura di provocazione, § 69, pag. 160.

FACCENDIERI. Loro interdizione del Foro, § 551 *A.*, pag. 391.

FACOLTA' ED OBBLIGO DI AGIRE E DI DIFENDERSI IN GIUDIZIO. A chi spetti, § 56, pag. 152, e § 57, pag. 153 — se lo possano i minori per la sostanza di cui possono liberamente disporre, § 56 *A.* — norme relative a questa facoltà, ed obblighi pei Comuni (*Risoluzione Sovrana* 11 *gennajo* 1828). § 57 *A.*, pag. 153 e seguenti — nullità della procedura, §§ 58 e 59, pag. 156.

FERIE. Quali siano — norme relative, §§ 485-489, pag. 366.

FISCO. È cessato il privilegio del Foro, pag 9. V. *Ufficio fiscale.*

FONTI DEL PROCESSO CIVILE. V. *Processo civile.*

FORMAZIONE DEL CONCHIUSO presso i Tribunali di Prima Istanza, di Commercio e d'Appello, e della Suprema Corte di Giustizia, §§ 147-183 *L. O.*, pag. 87.

FORO. Sua definizione, pag. 8 — *foro personale generale*, § 13 *N. G.*, pag. 12 — foro competente per le controversie matrimoniali, § 14 *N. G.*, ivi, e vedi anche *Procedura relativa* — foro fiscale per le controversie feudali, e per affari fidecommissarii, ivi — per le liti nascenti da contratti di locazione e conduzione di cose e d'opere — in liti speciali fra osti, barcajuoli, conduttori i loro ospiti, viaggiatori e committenti, § 15, pag. 15 — di quelle persone che dimorano alternativamente in luoghi diversi, o le quali hanno soltanto dimora transitoria in un luogo, o che non hanno stabile dimora, §§ 16, 17 e 18, ivi — foro della moglie, delle vedove, e delle giudizialmente separate dal marito, § 19, pag. 14 — dei figli, §§ 20 e 21 ivi, e pag. 108 e 110 — delle persone di servizio, § 22, ivi — del Fisco come reo convenuto, § 23, ivi — dei Comuni, § 24, ivi — delle Comunità, § 25, ivi — delle Società, § 26, ivi — pei sudditi Austriaci che servono all'estero che vengono accreditati dai Governi esteri — pei consoli di Potenze estere — pei sudditi di Stati esteri, §§ 27, 28 e 29, ivi — per le cause provocatorie, § 31 ivi, pag. 15 — per l'ammortizzazione di carte pubbliche e di altri documenti, § 32, ivi — per le riconvenzioni, § 33, ivi — per le liti nascenti dall'amministrazione d'una sostanza, § 34, ivi — per l'ammissione d'una prova a perpetua memoria, § 35, ivi — per la restituzione in intiero, § 36, ivi — per eredità, § 37 ivi, pag. 16 — per affari fidecommissarii e maggioraschi, § 38, ivi — per le cause feudali, § 39, ivi — per le cause connesse, § 40, ivi — pei consorti di lite, § 41, ivi — per le cause in cui è parte un pretore od un

Digitized by Google

capo di Tribunale provinciale, § 42, ivi — foro dell'obbligazione, § 43, ivi — pei crediti degli artigiani ed operai, maestri privati, servitori, osti, barcajuoli e conduttori, § 44 ivi, pag. 17 — per danni recati, § 45, ivi — pei provvedimenti interinali, § 46, ivi — foro convenzionale, § 47, ivi — e di tacita proroga zione, § 48, ivi — *Foro reale*: foro degli immobili, §§ 49 e 50 ivi, pag. 18 — per l'assunzione degli atti reali — per la distribuzione del maggior prezzo, § 51, ivi — per le prenotazioni, § 52 ivi, e § 55 ivi, pag. 19 — per diritti reali su cose mobili, § 53 ivi, pag. 18 — per turbato possesso, § 54 ivi — foro mercantile, §§ 57 e 58 ivi, pag. 19 — cambiario, § 59, ivi, e § 1 della Legge cambiaria a pag. 419 — per l'ammortizzazione di cambiali, § 60 *N. G.*, pag. 19 — marittimo, § 61, ivi — marittimo speciale, § 62, ivi — per la prova di fortuna in casi urgenti, § 63 ivi, pag. 20 — foro dell'esecuzione, § 65, ivi — e delle cause relative all'esecuzione, §§ 67 e 68, ivi — foro del concorso, §§ 69, 70, 71, ivi, e vedi anche *Concorso* — per le ventilazioni ereditarie, §§ 72, 73, 74, 75, 76, 77 *N. G.*, pag. 21 — per la volontaria giurisdizione, §§ 78, 79 e 81 ivi, pag. 22 — per la deputazione d'un curatore per singole liti, § 80, ivi — per la separazione consensuale di letto e di mensa, o per la notifica della riunione dei conjugi, § 82, ivi — per la dichiarazione di morte di un conjuge allo scopo di sciogliere il matrimonio, § 83, ivi — in affari non contenziosi per fidecommessi, maggioraschi, e feudi, §§ 84, 85 e 86 ivi, pag. 23 — in affari commerciali non contenziosi, § 88 ivi, pag. 24 — per le legalizzazioni, vidimazioni ecc. — foro dei sudditi della Porta Ottomana, pag. 24. — *Foro militare*, pag. 26 — persone ed affari sottoposti al foro militare, ivi — limiti della giurisdizione civile e militare, pag. 30. V. *Giurisdizione, Competenza, Incompetenza*, ecc.

GIUDICE. Requisiti, §§ 552-554, pag. 392 — persone escluse da quell'impiego, § 555, pag. 394 — sospensione per causa d'inquisizione criminale, § 556, ivi — doveri del giudice, §§ 558-560, ivi. V. *Impiegati giudiziarii.*

GIUDIZII CIVILI. Che siano — loro composizione — loro distinzioni, pag. 7 — loro sfera d'azione ed attribuzioni, pag. 8. V. *Sfera d'azione, Competenza, Foro*, ecc.

GIUDIZII DELEGATI MILITARI. V. *Tribunali militari.*

GIURAMENTI IN GENERE. Procedura per la loro assunzione, §§ 285-294, pag. 283 e seg. — nel caso si trovino nuovi mezzi di prova o riprova, §§ 295 e 296, pag. 286 — nel caso venga a morte chi lo avrà offerto giudizialmente, §§ 297 e 298, pag. 287 — falso giuramento, §§ 299-302, pag. 288.

GIURAMENTO DECISORIO DELLA LITE. Chi possa deferirlo, § 265, pag. 270 — a chi possa esser deferito, § 270, pag. 274 — difesa della coscienza, § 266, pag. 273 — riferimento, §§ 267 e 268, ivi, e vedi anche § 286 — clausola *per scienza e memoria*, § 269, pag. 274 — procedura relativa a questo giuramento, §§ 271-275, pag. 276 e seg.

— — SUPPLETORIO E PURGATORIO. Quando sia ammissibile il giuramento suppletorio, § 276, pag. 278 — non ha luogo giuramento purgatorio, § 277, pag. 279.

— — ESTIMATORIO. È di due specie — norme relative, §§ 278-282, pag. 279 e seg.

— — DI DENUNZIA E MANIFESTAZIONE. Chi vi è obbligato, norme relative, §§ 283 e 284, pag. 282.

— — de'Maomettani, § 225 *A.*, pag. 245 — delle persone di confessione Elvetica, ivi, pag. 246 — degli Ebrei, § 226 *A.*, pag. 247.

GIURISDIZIONE. Norma di giurisdizione civile, pag. 10 — estensione della giurisdizione dei diversi Giudizii, §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 *N. G.*,

Digitized by Google

pag. 11 — giurisdizione in affari contenziosi, pag. 12 — nella procedura di cognizione, ivi — nella procedura esecutiva, pag. 20 — nella procedura concorsuale, ivi — in affari non contenziosi, pag. 21 — giurisdizione militare, pag. 26. V. *Competenza, Foro*, ecc.
GRADUATORIA. V. *Concorso, Procedura per la purgazione dalle ipoteche.*
GRAVAMI CONTRO LE IMPOSTE, pag. 36.
GRAVAMI E CONTROGRAVAMI. V. *Appellazione.*

IMPIEGATI presso le Autorità giudiziali. Requisiti, §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 *L. O.*, pag. 57 e seg. — loro nomina. §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12 ivi, pag 59 — concorso ai posti, e requisiti per gli aspiranti ad un posto, §§ 13-38 ivi, pag. 60 — formalità relative — permute di posti e traslocazioni, §§ 39 e 40 ivi, pag. 65 — rinuncia ad un posto, §§ 41 e 42 ivi, pag. 65 — stato di riposo, § 43 ivi, pag. 66 — prospetti sullo stato personale, § 44, ivi — doveri d'ufficio dei funzionari giudiziali, § 45 al 52 *L. O.*, pag. 67 — quando gli impiegati giudiziarii debbano astenersi dalle loro funzioni, § 52 al 58 ivi. pag. 68 — pene disciplinari, § 58 ivi, pag. 70 — responsabilità pel danno, § 59, ivi — attribuzioni d'ufficio degli impiegati giudiziarii, § 60 al 68 incl. *L. O.*, pag. 71 — permissioni d'assenza. §§ 69-72 ivi, pag. 72 — supplenza di posti vacanti e di funzionarii giudiziali assenti, §§ 73 e 74 ivi, pag. 73 — esercizio del potere disciplinare su gl'impiegati ed inservienti giudiziarii — destituzione, e investigazione disciplinare, §§ 75-89, ivi. V. *Autorità giudiziarie.*
IMPOSTE. Le quistioni relative sono sottratte alla cognizione giudiziaria, pag. 32. V. anche *Esecuzione fiscale.*
— — (Riscossione delle) nel Regno Lombardo-Veneto. V. *Bolli e Tasse, Esecuzione privilegiata fiscale.*
INCOMPETENZA. Se manifesta, spetta al giudice di dichiararla, § 1 *N. G.*, pag. 10, e *osservazioni*, pag. 24.
— — DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE. Quando si verifichi, pag. 32 — casi d'incompetenza delle Autorità giudiziarie. ivi. V. *Declinatoria di foro.*
INROTULAZIONE DEGLI ATTI. Norme relative, §§ 303-313, pag. 289 e seg.
INSINUAZIONI. V. *Concorso.*
INTERROGATORII GENERALI. V. *Testimonii.*
— — SPECIALI. V. *Testimonii.*
INTIMAZIONE degli ordini giudiziali. Norme relative, §§ 490-503, pag. 367 e seg. — del primo decreto, § 491, pag. 368 — a consorti di lite, § 493, ivi — obbligo della notifica in caso di cambiamento di domicilio, § 494, pag. 369 — intimazione a persone dimoranti in estero Stato, § 498, pag. 370 — le scritture sono in duplo, § 502, pag. 372 — quelle pei consorti di lite in triplo e rubriche, § 504 *A.*, 373 — citazione dei testimonii, § 505, pag. 375.
INSPEZIONE DEGLI ORIGINALI. V. *Documenti scritti.*

LEGALIZZAZIONI DEI DOCUMENTI, § 89 *N. G.*, pag. 24; § 171 *A.*, pag. 214, e § 177, pag. 218.
LEGGE ORGANICA dei Giudizii, pag. 57.
LEGGI ORGANICHE per le Autorità giudiziarie. pag. 57, e § 35 *A.*, pag. 146.
LIBRI DI COMMERCIO E DEGLI ARTISTI. V. *Documenti scritti.*
LITE PENDENTE. Casi pratici relativi, § 6 *A.*, pag. 127.

MARESCIALLATO DI CORTE (Gran). Sue attribuzioni. pag. 9.
MATRIMONIALI CONTROVERSIE. V. *Procedura in affari matrimoniali.*
MILITARI. V. *Foro militare, Procedura presso i Giudizii militari.*
MORATORIO. Non ha più luogo, § 456, pag. 356.
MORTE D'UN ASSENTE (Dichiarazione sulla). V. *Procedura relativa.*
MULTA alle parti e loro procuratori per cause temerarie, § 526, pag. 381.

Digitized by Google

NOTIFICA D'AVERE. V. *Esecuzione.*

OBBLIGAZIONI DI STATO E CARTELLE. Loro vendita all'asta V. *Concorso* — loro ammortizzazione, § 191 *A.*, pag. 229 e seg.
OBERATO. V. *Concorso.*
OGGETTI sui quali non può cadere l'esecuzione. V. *Esecuzione.*

PAGA DEI SOLDATI E DEI MILITARI INVALIDI. Non è soggetta ad esecuzione, § 402 *A.*, pag. 332.
PARITA' DI TRATTAMENTO degli stranieri. § 155 *A.*, pag. 197.
PATTO PREGIUDIZIALE. Norme relative. §§ 457-466, pag. 556.
PENSIONI, SOLDI DI QUIESCENZA, ecc. Se e in qual misura siano soggetti ad esecuzione, § 402 *A.*, pag. 331 e seg.
PERIFERIA DELLE CITTA'. Che s'intenda per essa, pag. 520.
PERITI. (Prova col mezzo de') È *ordinaria* e *straordinaria* — quando e come si debba ammettere l'una e l'altra, §§ 249 e 250, pag. 260 — procedura relativa alle perizie, nomina dei periti, opposizione, ispezione oculare, deposito delle spese, ammonizioni ai periti giurati, giuramento degli altri, ricordi delle parti, §§ 251 e 258, pag. 262 — piena prova della perizia, § 258, pag. 265 — relazione peritale, §§ 260-262, pag. 267 — stime giudiziali: osservazioni relative ad esse, alle perizie, ed ai periti e stimatori, §§ 263 e 264, pag. 268.
PETIZIONE. Norme da seguirsi per essa, §§ 3, 7 e 8, pag. 124 e 127, e §§ 11, 12, pag. 129 — vi è proibito il cumulo di più oggetti litigiosi, § 4, pag. 125.
PETIZIONE DI PRIORITA'. V. *Concorso.*
PIGNORAMENTO. V. *Esecuzione.*
PRATICA GIUDIZIARIA. Che si richieda per esservi ammessi, § 554 *A.*, pag. 593.
PRENOTAZIONE dei diritti di bollo pei poveri ed assenti, § 517 *A.*, pag. 577.
PRENOTAZIONI. V. *Procedura relativa.*
PRESUNZIONI. V. *Prova.*
PRETURE URBANE — e FORESI. V. *Tribunali di Prima Istanza.*
PRIVILEGI. Procedura sulle controversie relative, pag. 52.
PROCEDURA SOMMARIA. Norme, quistioni e casi pratici relativi, da pag. 401 a pag. 419.
— — CAMBIARIA. Norme, quistioni e casi pratici relativi, da pag. 419 a 426.
— — IN AFFARI MERCANTILI. Norme relative, da pag. 426 a pag. 430.
— — PRESSO LE AUTORITA' GIUDIZIALI MILITARI, da pag. 430 a pag. 437.
— — SULLA DISDETTA dei contratti di fitto e pigione. Norme, quistioni e casi pratici relativi, da pag. 437 a pag. 449.
— — SOMMARIISSIMA per turbamento di possesso. Norme, quistioni e casi pratici relativi, da pag. 449 a pag. 460.
— — NELLE CONTROVERSIE MATRIMONIALI. Norme e quistioni relative, da pag. 460 a 466 — separazione di letto e mensa, pag. 460 — nullità o scioglimento di matrimonio, pag. 463.
— — ESECUTIVA in forza di documenti che meritano piena fede, §§ 386 e 387, pag. 523 — norme relative, pag. 466 — osservazioni e casi pratici, pag. 467 e seg.
— — PER LE PRENOTAZIONI nei Registri ipotecarii. Norme, osservazioni e casi pratici relativi, da pag. 470 a pag. 479.
— — PER LA DICHIARAZIONE di morte d'un assente. Norme e osservazioni relative, pag. 479 e seg.
— — PER LA PURGAZIONE dei fondi dalle ipoteche. — Cenni storici, pag. 482 — processo di purgazione, pag. 485 — insinuazioni, p. 486 — sentenza graduatoria, pag. 487 — riparto del prezzo, e purgazione del fondo dalle ipoteche, pag. 489.

Digitized by Google

PROCEDURA per le competenze degli avvocati. V. *Avvocati.*
PROCESSO CIVILE. Che sia, pag. 7 — cenni storici relativi, pag. 115 — sue fonti, pag. 115. V. *Quistioni relative al Processo civile.*
— — EDITTALE. V. *Concorso dei creditori.*
— — GIUDIZIARIO IN GENERE. Quali atti deve il giudice respingere *ex officio*, e come e quando, § 1, pag. 120.
— — PROVOCATORIO. Quando abbia luogo, § 60, pag. 157. V. *Provocazione.*
— — SCRITTO. Decretazione della petizione, § 30, pag. 142 — termini per la risposta, § 31, ivi — conseguenze della non presentata risposta, § 32, pag. 143 — replica: norme relative, §§ 36-40, pag. 146 — duplica, §§ 41-46, pag. 148 — conclusionale e controconclusionale, §§ 46-48, pag. 148.
— — VERBALE. Quando abbia luogo, § 16, pag. 132 — quistioni e norme relative, § 17, pag. 134, e §§ 18 e 19, pag. 135 — comparse e comunicazione dei documenti, § 20, pag. 136, e § 25, pag. 138 — deduzioni, § 21, pag. 137 — deposizioni testimoniali, § 22, ivi — protocollo delle attitazioni verbali, § 24, pag. 138 — contumacia, proroghe, § 26, pag. 139, e §§ 27 e 28, pag. 140 — purgazione di contumacia — effetti di essa, § 25, pag. 139, e § 29, pag. 141.
PROCURATORI DELLE PARTI. Possono trattare gli affari in nome di esse, § 185 *L. O.*, pag. 95.
PROMESSA SOLENNE per quelli cui la propria religione non permette di giurare, § 223 *A.*, pag. 246.
PROMULGAZIONE (Patenti di) del Regolamento generale, pag. 119.
PROROGHE. Norme relative, §§ 507-509, pag. 374, e § 513, pag. 376. V. *Processo verbale.*
PROSPETTI degli affari, delle assenze, delle lodi e censure, § 98-107 *L. O.*, pag. 78.
PROTOCOLLO DEGLI ESIBITI. Sua tenuta, e doveri del protocollista, §§ 108 al 131 *L. O.*, pag. 80 e seg.
— — DELLA PRESIDENZA, § 132 *L. O.*, pag. 84.
— — DELLE UDIENZE. V. *Comparse.*
PROVA (Della). A chi incomba l'obbligo della prova, § 160, pag. 203 — che sia prova — quali i mezzi probatorii — se sia ammissibile la prova *ex indiciis* — riprova — conflitto di prove — prove di fatti negativi — prove dirette ed indirette — altre distinzioni — se le leggi hanno bisogno di prova — prove dei fatti notorii, § 160 *A.*, ivi — le presunzioni legali esimono dalla prova — che siano le presunzioni, loro distinzioni, estremi per esimere dalla prova, § 161, pag. 205 — di regola non si esigono prove dopo terminate le deduzioni, § 162, pag. 206. V. *Confessione, Giuramento, Documenti, Periti, Testimonii*, ecc.
— — a perpetua memoria: in che consista e come vi si procede — casi pratici e quistioni relative, § 238-244, pag. 255.
— — DELLA DATA CERTA dei documenti privati. Come si ottiene — procedura relativa, § 171 *A.*, pag. 213 e seg.
PROVINCIA. Che s'intenda per provincia, § 12 *N. G.*, pag. 11.
PROVOCAZIONE. V. *Processo provocatorio, Diffamazione, Fabbrica, Concorso, Rendimento di conti, Purgazione dalle ipoteche.*
PURGAZIONE DALLE IPOTECHE. V. *Procedura relativa.*

QUERELA DI NULLITA'. Norme relative, §§ 332-338, pag. 301.
QUISTIONI relative al *Processo civile*, pag. 115 — obbligatorietà delle leggi di procedura, ivi — qual riguardo si debba avere al testo tedesco, pag. 116 — se le leggi di procedura abbiano effetto retroattivo, pag. 117.

Digitized by Google

RAPPORTO BIMESTRALE del Curatore. V. *Concorso.*
REGISTRATURA. Deve custodire gli atti, § 220 *L. O.*, pag. 102. V. *Custodia degli atti.* — Registratura della Presidenza, § 245 *L. O.*, pag. 105.
REGISTRO DEI TERMINI, §§ 240-242 *L. O.*, pag. 105.
REGOLAMENTO del Processo civile per l'Ungheria, Transilvania ecc., a pag. 115, nella nota (1).
RELATORE. Sua destinazione — nomina di un correlatore quando avviene — quinternetti dei relatori, §§ 135-137 *L. O.*, pag. 84 — doveri dei relatori, referati, §§ 138-144 *L. O.*, pag. 86 — doveri del correlatore, § 145 *L. O.*, pag. 87.
RENDIMENTO DI CONTI (Processo provocatorio per). Foro per questa procedura, § 156, pag. 199 — procedura relativa, §§ 157-159, pag. 200 — procedura nella liquidazione dei conti riguardanti l'erario, § 159 *A.*, ivi.
REPLICA. Norme relative, § 9, pag. 128. V. anche *Processo scritto.*
RESTITUZIONE IN INTIERO. Distinzioni e norme relative, §§ 476-484, pag. 363 e seg.
RETTIFICAZIONE. Che sia, § 5 *A.*, pag. 126.
REVISIONE. Quando sia ammissibile contro due conformi, § 330, pag. 300 — norme relative, § 331, pag. 301.
RICONVENZIONE. Norme relative, § 52 al 55, pag. 151. V. *Foro.*
RICORSO. Norme relative, §§ 539-545, pag. 304.
RILASCIO DI ATTI dalla Registratura, §§ 234-236 *L. O.*, pag. 104 — ispezione degli atti, e rilascio di copie, §§ 238 e 239 ivi, pag. 105.
RIPARTO. V. *Concorso, Procedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche.*
RIPROVA. V. *Prova.*
RISPOSTA. Norme relative a quest'atto, §§ 5, 6 e 7, pag. 126, e §§ 11, 12, pag. 129. V. anche *Processo scritto.*

SCIOGLIMENTO E NULLITA' di Matrimonio. V. *Procedura in affari matrimoniali.*
SCRITTURE GIUDIZIALI. Devono essere in italiano, § 14, pag. 131 — altri requisiti, § 15, ivi. V. *Intimazione degli ordini giudiziali.*
— — PROBATORIALI E CONTROPROBATORIALI, §§ 254-257, pag. 253 e seguenti.
SENTENZA. Che sia — norme relative, §§ 314-317, pag. 295 — motivi delle sentenze, § 318, pag. 296.
SENTENZE DI LIQUIDITA'. V. *Concorso.*
— — DI GRADUAZIONE. V. *Concorso, Procedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche.*
SEPARAZIONE DI LETTO E MENSA. V. *Procedura in affari matrimoniali.*
SEQUESTRATARIO. Come venga nominato, §§ 379 e 380, pag. 318 — suoi doveri, §§ 381 e 382, ivi — è obbligato anzi tutto a soddisfare i creditori ipotecarii, § 385, pag. 318, e § 412, pag. 338. V. *Esecuzione.*
SEQUESTRO PROVVISIONALE de'mobili esistenti nelle mani di un terzo, § 364, pag. 313 — effetti non sequestrabili, § 365, pag. 313, e §§ 402 e 403, pag. 329 — norme relative al sequestro provvisionale, §§ 364, 366-372, pag. 313 — petizione giustificativa del sequestro, § 373, pag. 315 — cessazione del sequestro, § 374, ivi — petizione per soddisfazione, § 375, pag. 316 — sequestro provvisionale d'una cosa o ragione di possesso controverso, § 376, pag. 316 — e di una cosa o ragione posseduta dal convenuto e contestata dall'attore, § 377, ivi — di cose incontestate, e degli effetti costituenti il pegno legale, § 378, pag. 317.
SFERA D'AZIONE dei Giudizii civili. Leggi relative, pag. 8 — Patente d'attivazione della Norma di Giurisdizione civile, ivi — sfera d'azione dei Giudizii militari in affari civili, pag. 26.
SISTEMAZIONE INTERNA delle Autorità giudiziarie, pag. 57.

Digitized by Google

SOLDO DEGLI IMPIEGATI. Non è soggetto ad esecuzione, § 402 *A.*, pag. 329.
SORVEGLIANZA sulle Autorità giudiziarie e sugli affari giudiziarii, § 90-107 *L. O.*, pag. 76. V. *Giudizii civili*, ecc.
SOSPENSIONE DI ATTI ESECUTIVI. V. *Esecuzione.*
SPECIE DI FATTO. V. *Avvocati.*
SPEDIZIONE ED INTIMAZIONE degli ordini giudiziali, pag. 97 — formalità dei concetti giudiziali e della corrispondenza delle Autorità giudiziarie, ivi, §§ 197-218 *L. O.* — pubblicazione d'editti, § 219 ivi, pag. 101.
SPESE. Il giudice deve pronunciare su di esse anche senza espressa domanda, quando sia prodotta la specifica, § 7 *A.*, pag. 127 — spese giudiziali: norme relative, §§ 515-526, pag. 376 e seg. — cauzione per le spese § 525, pag. 381.
STIMA. V. *Esecuzione*, *Periti.*
STORIA DEL PROCESSO CIVILE. V. *Processo civile.*

TASSE. V. *Bolli.*
— — PEI DEPOSITI GIUDIZIALI, § 443 *A.*, pag. 350.
TERMINI. Norme relative, §§ 506-514, pag. 373.
TESTIMONII (Prova per). È *ordinaria* e *sommaria:* è ordinata di regola con sentenza interlocutoria — casi in cui si ammette per decreto, § 200, pag. 233 — quando faccia piena prova — testimonii irrefragabili, § 201, pag. 234 — sentenza interlocutoria sull'ammissione dei testimonii, §§ 202 e 203, ivi — testimonii inabili assolutamente, §§ 204 e 205, pag. 235 — testimonii semplicemente inabili, § 206, pag. 236 — testimonii viziosi, §§ 207, 208 e 209, pag. 238 — adizione della prova per testimonii, § 210, pag. 240 — sostituzione di testimonii, § 211, pag. 241 — termine per l'esame dei testimonii, § 212, pag. 242 — per la presentazione degli interrogatorii speciali, §§ 213 e 215, pag. 243 — interrogatorii generali, §§ 214 e 216, ivi — procedura nel caso che i testimonii siano soggetti ad altro giudice, §§ 217-221, pag. 244 — pene contro i testimonii che non compajono, § 222, pag. 245 — giuramento dei testimonii Cristiani, Maomettani, Ebrei, §§ 225-226, pag. 245 e seg. — deposizione testimoniale, procedura relativa, 227 e 228, ivi — spese da abbonarsi ai testimonii, § 229, pag. 251 — quando l'esame possa farsi fuor di Giudizio, § 230, pag. 252 — riprova per testimonii, §§ 231 e 232, ivi — pubblicazione delle deposizioni, § 233, pag. 253 — scritture probatoriali e controprobatoriali, §§ 234-37, ivi — quando abbia luogo la prova sommaria per testimonii — procedura relativa, §§ 245-249, pag. 258 — citazione dei testimonii, § 505, pag. 373.
TRADUZIONE dei documenti scritti in lingue non usitate presso il Giudizio, § 12 *A.*, pag. 129.
TRATTAZIONE DEGLI AFFARI presso le Autorità giudiziarie, pag. 57 — presso i Giudizii distrettuali, pag. 106.
TRASFERIMENTO DI DIRITTI. Imposte relative. V. *Bolli e Tasse.*
TRASPORTO dei mobili pignorati o descritti, § 445, pag. 349.
TRIBUNALE SUPREMO. Sua organizzazione ed attribuzioni, pag. 37 e seg.
TRIBUNALI D'APPELLO. Loro organizzazione ed attribuzioni, pag. 39.
— — DI PRIMA ISTANZA. Loro organizzazione ed attribuzioni, pag. 40.
— — MILITARI. Loro organizzazione ed attribuzioni, pag. 41. V. anche *Foro militare.*
TURBATO POSSESSO. V. *Procedura sommariissima.*

UFFICIO FISCALE — mansioni, § 57 *A.*, pag. 155, e § 538 *A.*, pag. 385.

VIDIMAZIONE DI COPIE, § 89 *N. G.*, pag. 24.

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google